ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

1949-2019

Settant'anni della Rivista di Diritto Sportivo

Con la ristampa anastatica del primo volume della Rivista del 1949 corredato di parole e immagini storiche dei Presidenti della Repubblica

G. Giappichelli Editore

1949-2019

Settant'anni della
Rivista di Diritto Sportivo

1949-2019

Settant'anni della Rivista di Diritto Sportivo

a cura di Alberto Maria Gambino

Con la ristampa anastatica
del primo volume della Rivista del 1949
corredato di parole e immagini storiche
dei Presidenti della Repubblica

IUSTITIAM COLIMUS
G. Giappichelli Editore

© Copyright 2019 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-921-3124-8
ISBN/EAN 978-88-921-8406-0 (Ebook - pdf)

Volume pubblicato con il contributo dell'Istituto per il Credito Sportivo.

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Stampa: Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

pag.

MESSAGGIO AUGURALE

di *Giovanni Malagò* 7

LE RAGIONI DI UN PERCORSO COMUNE

di *Andrea Abodi* 9

INTRODUZIONE SCIENTIFICA

di *Alberto Maria Gambino* e *Giulio Napolitano* 11

LA *RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO* NELLA TEMPERIE CULTURALE DELL'ITALIA REPUBBLICANA

di *Antonio Cappuccio* 15

1. *Fuga per la vittoria*: sport e fascismo 15
2. Il patrocinio del CONI «per una materia nuova ancora allo stato liquido» 19
3. Il CONI di Giulio Onesti e il varo della *Rivista di diritto sportivo* 23
4. «Il panorama programmatico di diritto sportivo» 27
5. Dall'ordinamento agli ordinamenti 32
6. Itinerari giuridici nello sport 38
7. *Metamorphosis*, o persistenze di una «nobile tradizione» 43

LO SPORT AL QUIRINALE DALLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA AI GIOCHI DI ROMA

di *Francesco Bonini* 45

1. La sanzione istituzionale 45
2. Lo sport al Quirinale 48
3. Anteprima olimpica 51

pag.

4. «Cortina d'Ampezzo rappresenta una prova delle capacità organizzative dell'Italia democratica» 54
5. «Con ritmo alacre e proficuo». I Giochi di Roma 57

LO SPORT NELLE *POLICIES* DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA

Parole e immagini per una *Public History* di pedagogia presidenziale

di *Marina Giannetto* 63

1. Mediazione e rappresentazione dello Sport e delle sue culture 63
2. Strumenti di pedagogia presidenziale nell'incontro con gli Italiani 65
3. Il "Potere di messaggio". Discorsi e interventi dei Presidenti della Repubblica 66

Le parole dei Presidenti 69

Le immagini dei Presidenti 97

RISTAMPA DEL PRIMO VOLUME DELLA RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO DEL 1949 137

Giulio Onesti, *Panorama programmatico di diritto sportivo* 141
Massimo Severo Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi* 150
Pietro Mirto, *Osservazioni sulla confisca prevista dalla legge sulla caccia* 170
Pietro Gasparri, *Sulla licenza a gestire scommesse* 180
Giuseppe Gamberale, *Impulsi improvvisi e punibilità* 185
Giulio Toesca di Castellazzo, *Attribuzioni dei funzionari di polizia e dei commissari sportivi nelle gare automobilistiche* 190
Giulio Onesti, *Osservazioni sulla responsabilità per la morte o le lesioni prodotte in un incontro di pugilato* 198
Virgilio Andrioli, *Sull'art. 1341 cod. civ. (a proposito del sequestro in danno della S.I.S.A.L.)* 316

MESSAGGIO AUGURALE

Nessuno oggi, neppure in ambito accademico, dubita più dell'esistenza del diritto sportivo. Si organizzano convegni, seminari, corsi di studio e a tutti appare scontato che il fenomeno sportivo abbia una natura peculiare e, come tale, debba essere considerato alla stregua di un'attività che necessita di norme ed esigenze proprie e speciali e di regolamenti dedicati, che siano in grado di disciplinare, e contestualmente affermare e tutelare, al riparo da classificazioni di ordine generale, le sue singolari caratteristiche e la sua importantissima ed imprescindibile funzione sociale.

Eppure settant'anni fa il diritto sportivo, inteso come disciplina giuridica a tutti gli effetti, non esisteva e chi si approcciava alle regole dello sport pensava di esplorare un movimento che in qualche modo costituiva un vero e proprio *minus* rispetto ad altri ordinamenti settoriali.

Se, dunque, il diritto sportivo ha potuto muovere i primi passi fino a raggiungere la dignità di materia giuridica, ciò è dovuto principalmente a Giulio Onesti che, nel lontano 1949, con un'altra delle sue brillanti intuizioni, ha fondato la Rivista di Diritto Sportivo del CONI, tracciando il «panorama programmatico di diritto sportivo», affinché le problematiche ed i temi relativi al mondo dello sport potessero trovare una opportuna e qualificata sede di confronto, di approfondimento, di trattazione e di ricerca.

Ed è anche in virtù del contributo fornito dalla Rivista - sulla quale, in questo lungo arco di tempo, hanno scritto alcuni tra i più illustri ed eminenti giuristi del nostro Paese - che si è sviluppato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Comitato Olimpico modello e riferimento a livello internazionale, il quale ha sempre individuato nel principio dell'autonomia dello sport il proprio caposaldo, riconosciuto con continuità in Italia da ogni Capo di Stato, da governi di struttura e colore politico assai diversi, e confermato al più alto livello dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Personalmente ritengo che proprio l'affermazione di questo principio abbia rappresentato l'argomento più rilevante tra tutti quelli che sono stati trattati, in maniera metodica e puntuale, in questi primi settant'anni di vita della Rivista, atteso che il principio di autonomia riferito all'ordinamento sportivo costituisce un'autentica ricchezza per lo sport: se il nostro Paese è in grado di rappresentarsi nel mondo e nello sport ai livelli in cui si riesce ad esprimere, probabilmente questo è anche dovuto alla prosperità e alla vitalità di questo movimento ed al profilo normativo che negli anni si è dato.

La Rivista di Diritto Sportivo del CONI ha quindi rappresentato negli anni, per la sua autorevolezza ed il suo valore scientifico, il palcoscenico privilegiato per la costruzione e la recitazione del sapere sportivo, peraltro non semplice da assemblare in

considerazione della rapida e costante evoluzione delle tematiche di diritto legate all'attività delle organizzazioni sportive. Un lavoro enorme, di sistematizzazione dell'ordinamento giuridico sportivo, che ha prodotto benefici culturali per l'intera scienza giuridica ed il cui merito è da ascrivere a Giulio Onesti e a tutti i Presidenti del CONI che si sono succeduti e che mi hanno preceduto, ai Segretari Generali dell'Ente e a tutti coloro che hanno collaborato a questa esperienza unica e preziosa.

Nel corso del mio mandato il CONI ha inteso proseguire nel solco di questa esperienza, ed intende continuare a farlo, con la Direzione Scientifica della rivista affidata ai professori Alberto Gambino e Giulio Napolitano, ai quali rivolgo il mio più profondo sentimento di riconoscenza e gratitudine per la loro guida autorevole e prestigiosa, con la consapevolezza che la Rivista continuerà a rappresentare uno strumento di approfondimento, di consultazione e di divulgazione delle riflessioni giuridiche connesse alla vita delle istituzioni sportive ed alla loro attività ed organizzazione.

Settanta anni or sono Giulio Onesti, nel presentare la Rivista di Diritto Sportivo, additava ai cultori del diritto *«un quadro dei problemi più assillanti in tema di diritto sportivo, degni di più approfondito studio»*, auspicando *«una sempre maggiore loro divulgazione perché solo col libero dibattito il diritto può assurgere a sistematica completezza e rispondere alle esigenze sociali»*.

Queste parole, ancora di straordinaria attualità, ritengo rappresentino la più bella frase di auguri da rivolgere alla Rivista di Diritto Sportivo del CONI per i suoi settant'anni di storia al servizio dello Sport Italiano e, allo stesso tempo, il più bello degli auspici per il futuro.

Giovanni Malagò

Presidente del CONI

LE RAGIONI DI UN PERCORSO COMUNE

L'Istituto per il Credito Sportivo, nei suoi sessant'anni di concreta e articolata operatività appena celebrati, ha di fatto seguito un percorso parallelo a quello della Rivista di Diritto Sportivo, esperienza editoriale che il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giulio Onesti inaugurò nel 1949, esattamente dieci anni prima del primo mutuo che la banca pubblica dello sport concesse al Comune di Angri, in provincia di Salerno, per riqualificare il campo sportivo.

Nello spirito del ruolo e delle funzioni affidate all'Istituto, al quale il Legislatore attribuì il compito di contribuire a sviluppare il sistema sportivo nazionale attraverso la realizzazione di nuovi impianti e il miglioramento delle infrastrutture esistenti, abbiamo deciso di sostenere la pubblicazione di questo numero speciale della Rivista, dedicato proprio ai suoi primi 70 anni, impreziosito dalla ristampa del primo numero, nel quale risaltano qualificati saggi di dottrina del diritto sportivo, accompagnati da interessanti interventi dedicati alla legislazione e alla giurisprudenza di settore.

Sostenendo questa iniziativa abbiamo anche voluto testimoniare, ancora una volta, la nostra riconoscenza a Giulio Onesti che della Rivista fu l'ideatore, insieme a Bruno Zauli, a conferma delle straordinarie qualità e della grande lungimiranza dell'uomo che consentì al sistema sportivo italiano di crescere, svilupparsi e affermarsi attraverso l'opera del CONI e di tutte le sue articolazioni.

L'obiettivo di Giulio Onesti e di chi con lui collaborò per far nascere questa pubblicazione – obiettivo peraltro raggiunto anche grazie all'impegno di tutti coloro che ne hanno assunto successivamente la guida, garantendone la continuità – era di farne uno strumento di analisi, confronto e divulgazione delle tematiche giuridiche dello sport, capace di accompagnare una sempre più definita efficacia del Diritto in tutta la sua evoluzione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo del nostro Paese, al quale peraltro lo Stato ha, nel tempo, assicurato e garantito un adeguato e necessario livello di autonomia.

Possiamo ben dire che se il Credito Sportivo è fin qui riuscito a svolgere positivamente il suo compito, lo si deve agli strumenti che gli sono stati affidati e al lavoro quotidiano di chi ha operato a vario titolo al suo interno, nel rapporto con le amministrazioni del territorio e con il mondo dello sport. Ma il merito va condiviso anche con coloro che hanno contribuito alla progressiva costruzione dell'ordinamento sportivo, attraverso un articolato corpo di norme che hanno "accompagnato" in questi decenni la crescita dello sport italiano, svolgendo una preziosa funzione di tutela e garanzia, che ha consentito a un'incredibile pluralità di soggetti, persone fisiche e giuridiche,

pubbliche e private, all'interno della struttura organizzativa rappresentata dal CONI, di dare un senso positivo e utile alle infrastrutture di tutte le discipline.

La ristampa del primo numero della Rivista di Diritto Sportivo del CONI rappresenta una positiva occasione di lettura o rilettura dei pensieri, le riflessioni e le considerazioni, in gran parte prospettiche, di Giulio Onesti e di Massimo Severo Giannini, grande figura del panorama giuridico italiano del secondo novecento, che con affascinante chiarezza e puntuale efficacia trattarono settant'anni fa una serie di temi legati al diritto e agli ordinamenti giuridici sportivi dei quali emerge l'estrema attualità, anche per la loro modalità di trattazione.

Questo contributo deve essere considerato ancor più prezioso soprattutto nella delicata fase di transizione, nel cambiamento, che stiamo vivendo. Viene spontaneo raccogliere proprio l'indicazione di Giulio Onesti rispetto alla necessità di rispondere alle nuove esigenze sociali, sul presupposto che sia chiara la relazione tra strumenti da utilizzare e obiettivi da raggiungere, e altrettanto chiaro chi debba essere al servizio di chi.

Da parte nostra, come banca pubblica che ha una precisa e specifica missione dedicata allo Sport e alla Cultura, avvertiamo l'esigenza non solo di continuare a impegnarci per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle infrastrutture fisiche, ma anche per il consolidamento di quelle immateriali che ne costituiscono le fondamenta di fatto. Iniziative editoriali, formative e informative, come questa, dall'indiscutibile profilo culturale del quale abbiamo bisogno tanto più in questa fase storica, aiutano a comprendere come servire al meglio le esigenze del nostro sistema e delle comunità che attraverso lo sport soddisfano passioni, esigenze o interessi specifici e generali.

Un'ultima considerazione: il decoro, l'utilità e il senso dei luoghi sportivi che sono al centro della nostra agenda di banca sociale per lo sviluppo, dipendono anche dalle norme che stabiliscono il modo con il quale si vive e si convive, per garantire sicurezza e sostenibilità alle persone, all'ambiente e alle stesse infrastrutture, dal piccolo e nobile impianto di un oratorio, al grande impianto sportivo di alto livello, a qualsiasi latitudine della nostra Italia. Un'altra buona ragione per considerare l'esperienza di collaborazione in occasione di questo numero speciale della Rivista di Diritto Sportivo, solo un primo passo.

Andrea Abodi

Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo

INTRODUZIONE SCIENTIFICA

La *Rivista di Diritto Sportivo*, fondata nel 1949 da Giulio Onesti come parte integrante del progetto di rifondazione del CONI nell'Italia democratica e repubblicana sorta dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale, compie oggi i suoi primi settant'anni di vita.

Nei decenni, giuristi straordinari hanno segnato la storia della Rivista e hanno contribuito a plasmare la fisionomia del "diritto sportivo", il cui aggettivo qualificativo – diversamente dalle altre discipline giuridiche – non designa un ambito dell'ordinamento interno, ma un settore che attraversa un fenomeno – lo sport – naturalmente vocato all'universalità, sin dagli albori delle sue prime apparizioni "olimpiche". Un diritto che risente, perciò, nelle sue linee evolutive, di un fermento costante e di una dimensione globale che supera ogni confine domestico per collocarsi in un orizzonte transnazionale. D'altra parte, nessuna branca del sapere giuridico può pretendere di farne oggetto di un dominio esclusivo. Di qui la necessità di un metodo multidisciplinare.

Sin dalle origini, la Rivista ha potuto contare sul sostegno di alti magistrati e uomini delle istituzioni, come Ernesto Battaglini, Francesco Cigolini, Nicola Picella, rispettivamente, giudice costituzionale, procuratore generale di Cassazione, segretario generale del Quirinale negli anni '50. Cattedratici dai profili più diversi, come l'internazionalista Riccardo Monaco, il civilista Rosario Nicolò, il penalista Giuliano Vassalli e, soprattutto, l'amministrativista Massimo Severo Giannini, hanno guidato il progetto scientifico e culturale della Rivista.

Proprio di Giannini, nel ripubblicare qui integralmente il primo volume della Rivista del 1949, non si può non ricordare il saggio "*Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*", su cui si sono formate varie generazioni di studiosi del diritto sportivo. Giannini muove dalla constatazione di un singolare paradosso. In via di principio, "è convincimento diffuso tra i giuristi italiani che il complesso mondo degli sportivi costituisca un ordinamento giuridico". All'atto pratico, però, questo convincimento non trova espressione se non "in mezze parole, in incisi, in riferimenti per accenni" rivelando così un sostanziale disinteresse della scienza per il tema.

Ed è proprio il saggio di Giannini nel primo numero della Rivista a invertire questa tendenza e a segnare l'avvio di una rinnovata attenzione della scienza giuridica per l'ordinamento giuridico sportivo. La sua formazione è recente e coincide con l'istituzione dei Giochi olimpici moderni e delle altre competizione internazionali: un altro prodotto del tumultuoso secolo breve, il Novecento.

L'ordinamento sportivo è dunque "mondiale" e "originario" perché fonda la pro-

pria efficacia esclusivamente sulla sua "forza" e può persino agire contro lo Stato, "con una reazione giuridica estrema: ignorandolo": ad esempio, non ammettendo alle competizioni gli atleti dei paesi che non si conformano alle sue regole. Di qui il carattere di "derivanza parziale" degli ordinamenti sportivi nazionali. Si spiega così perché gli ordinamenti sportivi occupino un "posto a sé, di sommo interesse, per il loro carattere diffuso, per la loro superstatalità, e per la penetrante effettività".

Sempre nel volume qui ripubblicato del 1949 può ritrovarsi il saggio di Giulio Onesti, "*Panorama programmatico di diritto sportivo*", dove la "vita dello sport", attraversata da aspetti giuridici specifici, è ormai patrimonio comune di un Paese in "rinnovamento democratico" e ripresa industriale. Onesti indica alcuni "interessi collettivi" indefettibili cui deve conformarsi il diritto sportivo: salute e incolumità pubblica. Cionondimeno la regolamentazione dell'attività sportiva va delegata ad "organi sportivi assolutamente autonomi", in quanto delle regole dello sport "è la parte sportiva della nazione che ha maggior diritto alla loro emanazione". Sono necessità – ci ricorda Giulio Onesti – dettate dai "riflessi internazionalistici in relazione ai sempre maggiori aspetti di fenomeno estraterritoriale dello sport", ma anche da quel carattere di terzietà – rispetto alle funzioni dello Stato – "in relazione all'espletamento delle varie attività sportive" cui il regime fascista "non aveva saputo dare un netto criterio al riguardo lasciando adito a gravi dubbi che avevano originato pericolose oscillazioni giurisprudenziali e decisioni contrastanti". È il tema dell'autonomia dello sport dal potere politico, che – settant'anni dopo – è ancora attuale.

Lo scritto dell'allora presidente del Coni traccia, poi, con moderna lucidità, le questioni relative ai soggetti del diritto sportivo, all'oggetto delle attività, alle obbligazioni, alla "colpa sportiva", la quale non va dissociata dai concetti di "prudenza" e "rischio". "Problemi" questi, che l'avvocato Giulio Onesti, coadiuvato da una redazione di valenti colleghi (tra i quali l'avv. Inigo Marani-Toro), additava ai cultori del diritto e che nella rinnovata giurisprudenza segnalavano le emergenze dell'epoca sin dalle rassegne presenti nel primo volume ora ristampato: la caccia abusiva e gli strumenti di repressione (con la nota del professor Pietro Mirto, sostituto procuratore in Cassazione); la gestione delle scommesse sulle gare sportive (con il commento dell'amministrativista Pietro Gasparri). Ma anche vicende minori, emblema di un'Italia di nuovo libera: i ragazzi che giocano per strada a pallone e la gustosa questione se gli avventori casuali che scalciano la palla siano compartecipi al disturbo della quiete pubblica (con il commento di Giuseppe Gamberale, sostituto procuratore a Roma). Si segnalano poi questioni sistematiche che hanno appassionato gli studiosi sino ai giorni nostri: l'autonomia della giustizia sportiva (qui nella fattispecie delle prerogative dei commissari di gara rispetto agli ordini dell'autorità, con la nota di Giulio Toesca di Castellazzo) e la "scriminante sportiva" con il caso della morte del pugile (con commento dello stesso Giulio Onesti). Per segnalare, infine, le questioni poste dalle clausole negoziali dei concorsi pronostici, risolte attraverso il rinvio alla rassegna della migliore dottrina processualistica dell'epoca (Virgilio Andrioli).

Ispirandosi a questa nobile tradizione, oggi, la Rivista di Diritto Sportivo cerca di continuare a rispondere alle sfide del suo tempo, anche ridefinendo contenuti e forme

di comunicazione al fine di rafforzare il suo contributo alla riflessione scientifica e all'aggiornamento critico sul diritto sportivo. Un diritto che ha acquisito ancora maggiore importanza nel tessuto economico e sociale e nella vita quotidiana delle persone. Come accadde sin dall'immediato Dopoguerra, la Rivista vuole porsi quale sede ideale per il dibattito scientifico e pratico. Alle riflessioni provenienti dalle diverse branche del diritto pubblico e del diritto privato, si aggiungono oggi per assumere una rilevanza sempre maggiore le prospettive di indagine che muovono dal diritto internazionale e dell'Unione Europea e gli studi in chiave di comparazione giuridica, anche grazie al contributo di tanti autorevoli giuristi stranieri che oggi siedono nel *Comitato scientifico*. Ancora oggi la Rivista si concentra sui principali lemmi che danno ragione della complessità del diritto sportivo, come maturato in quest'ultimo settantennio: *normativa*, *giurisprudenza statale e sportiva*, *dottrina*; partizioni, alle quali si sono aggiunti un *Osservatorio di diritto internazionale e comparato,* e una quanto mai preziosa *Sezione storica* curata dal professore Francesco Bonini, ordinario di Storia contemporanea, dalla quale qui di seguito si traggono i saggi di Antonio Cappuccio e dello stesso Bonini (entrambi pubblicati nell'annata 2017). Altra novità della *Rivista* sta nell'avere affiancato alla versione cartacea un formato *on-line* (consultabile dal sito del Coni) che consente il continuo aggiornamento con contributi immediatamente disponibili per il dibattito.

L'importanza dei valori dello sport che la Rivista vuole continuare a promuovere si lega, dunque, alla riaffermata consapevolezza che il diritto sportivo è attraversato da peculiarità e specificità che le categorie giuridiche tradizionali faticano a imbrigliare. Il volume celebrativo dei suoi primi settant'anni, con la ristampa dei saggi del primo volume del 1949 per molti versi visionari e anticipatori, intende così confermare la precipua missione editoriale della Rivista quale luogo privilegiato di dibattito culturale e riflessione critica sulle trasformazioni del diritto sportivo in Italia e nel mondo.

Alberto Maria Gambino – Giulio Napolitano

Direttori scientifici Rivista di Diritto Sportivo

LA *RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO* NELLA TEMPERIE CULTURALE DELL'ITALIA REPUBBLICANA

di *Antonio Cappuccio* *

«(...) quando l'esegeta, dopo esser giunto a una soluzione che gli sembra basata sulla legge, avverte una certa scontentezza della sua coscienza, questo disagio può, per avventura, esser l'indizio sintomatico della ingiustizia giuridica della soluzione»

P. CALAMANDREI, *Studi sul processo civile*, I, Padova, 1930, p. 211.

Sommario: 1. *Fuga per la vittoria*: sport e fascismo. – 2. Il patrocinio del CONI «per una materia nuova ancora allo stato liquido». – 3. Il CONI di Giulio Onesti e il varo della *Rivista di diritto sportivo*. – 4. «Il panorama programmatico di diritto sportivo». – 5. Dall'ordinamento agli ordinamenti. – 6. Itinerari giuridici nello sport. – 7. *Metamorphosis*, o persistenze di una «nobile tradizione».

1. *Fuga per la vittoria*: sport e fascismo

Madidi di sudore e malconci. Con lo sguardo vacuo e l'incedere dimesso di soldati sopravvissuti all'assalto nemico, Robert Hatch, John Colby, Luis Fernandez ed altri otto rabberciati calciatori si ritirano nello spogliatoio. Allo *Stade de Colombe*, si è appena concluso il primo tempo della partita tra la squadra rappresentativa della *Deutsche Wehrmacht* e quella composta da una selezione di prigionieri di guerra alleati. Grazie alla complicità di alcuni uomini della Resistenza francese, ai giocatori-detenuti viene offerta l'opportunità di una rocambolesca fuga attraverso i cunicoli della rete fognaria. Dopo qualche istante di indecisione, presto soffocata dall'ardore agonistico, gli undici decidono di tornare in campo, rinunciando alla libertà. Da questo momento in avanti, una serie di sensazionali gesti atletici segna le tappe verso il trionfo della *Alliierte Auswahl*: la sforbiciata di Fernandez (Pelé) e la «bicicletta» di Carlos Rey (Osvaldo Ardiles) scatenano la fragorosa reazione dell'incredula folla.

* Ricercatore di «Storia del diritto medievale e moderno» nell'Università degli Studi di Messina.

Abnegazione, spirito d'appartenenza, rispetto delle regole, affermazione del merito: l'esaltazione dei valori sportivi è alla base del successo riscosso da «*Fuga per la vittoria*» – «*Victory*» era il titolo originale – di John Huston del 1981. Un film ancor oggi ricordato non già in ragione dell'ambientazione storica nella Seconda guerra mondiale, né per i richiami alla leggenda della c.d. «partita della morte», ma per la sua capacità di proiettare lo spettatore all'interno della competizione, di fargli *vivere* le suggestioni della gara. Huston consegna alla pellicola intuizioni che filosofi, sociologi e antropologi, prima e dopo il regista, fissano sulla carta [1].

A proposito del calcio, attività collettiva di sicuro «impatto emozionale» idonea a creare «integrazione» sociale, vengono alla mente le pagine di Martine Segalen [2] la quale insiste sul «grande potere di simbolizzazione» del football: gli incontri determinano «un'intensa partecipazione, corporale e sensoriale, manifestazione del forte senso della comunità che consegue a una vittoria […]» [3]. Il tifoso incita l'atleta, lo sostiene, giunge perfino a riconoscersi in lui; rispetta «codici» e usa linguaggi che gli consentono di interagire con sostenitori e giocatori. Dal canto loro, questi ultimi osservano spesso comportamenti propiziatori e, nel corso della sfida, invocano incoraggiamenti dal pubblico.

Passione per il calcio e lo sport in generale, quindi. Un dato identitario delle «società industriali» indagate da Segalen, ma riscontrabile in Italia a cavaliere tra Otto e Novecento [4], con un più diffuso incremento al tramonto degli anni Venti del secolo XX [5].

Il fascismo, invero, inizialmente strumentalizzò lo sport a fini propagandistici, riuscendo a catturare il consenso delle masse [6] e a schernire, ad un tempo, l'atteggiamen-

---

[1] Prima del 1981, il rapporto tra fenomeno ludico e strutture sociali era stato oggetto, ad esempio, degli importanti studi di J. HUIZINGA, *Homo ludens*, Haarlem, 1938; C. LÉVI-STRAUSS, *Anthropologie structurale*, Paris, 1958; ID., *Le cru et le cuit*, Paris, 1964; R. CAILLOIS, *Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige*, Paris, 1967; N. ELIAS, *Über den Prozess der Zivilisation*, Bern, 1969; C. GEERTZ, *Deep play: Notes on the Balinese Cockfight*, in *The Interpretation of Cultures*, New York, 1973; P. BOURDIEU, *La distinction*, Paris, 1979. Negli ultimi decenni, poi, le ricerche di settore sono cresciute considerevolmente, diventando via via più specifiche e chiamando in causa il solo mondo sportivo, come autonomo campo d'indagine rispetto a quello più ampio del gioco. A titolo esemplificativo, cfr. R.R. SANDS (a cura di), *Anthropology, sport, and culture*, London, 1999; N. DYCK (a cura di), *Games, sports, and cultures*, Oxford-New York, 2000; J. COAKLEY, *Sports in Society: Issues and Controversies*, Boston, 2004; D. MALCOLM, *Sport and sociology*, London-New York, 2012.

[2] M. SEGALEN, *Rites et rituels contemporains*, Paris, 1998, tr. it. *Riti e rituali contemporanei*, Bologna, 2002, p. 61.

[3] *Ivi*, p. 68.

[4] Con riferimento all'impatto della cultura fisica di marca inglese in Italia e alla formazione delle istituzioni sportive è specifico F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane: storia e politica*, Torino, 2006, pp. 27 ss. Per qualche breve considerazione, invece, sull'emersione nel nostro Paese di sport «stranieri» ed al loro controverso impatto sul contesto giuridico postunitario, sia permesso rinviare al mio saggio *Il «gusto dello sport» nel codice civile italiano del 1865*, in *Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco*, a. XXI-XXII, 2015-2016, pp. 93-106.

[5] P. FERRARA, *Per la storia dello sport in Italia*, in *Le carte e la storia*, a. I, n. 2, 1995, pp. 182 ss. Si veda anche, per l'attualità, H. BAUSINGER, *Sportkultur*, Tübingen, 2006.

[6] Cfr. il denso volume collettaneo M. CANELLA-S. GIUNTINI (a cura di), *Sport e fascismo*, Milano, 2009.

to antisportivo espresso dal movimento socialista [7]. In questa direzione, va interpretato l'interesse dei gerarchi per i quotidiani specialistici, che a strettissimo giro crebbero in numero e frequenza di stampa: «*Gran Sport*», «*Lo Sport fascista*», «*Il Littoriale*», «*Ciclismo d'Italia*», «*Il calcio illustrato*», «*Gioventù fascista*», «*Il centauro*», «*L'Automobile*», e tantissimi altri. Perlomeno in principio, non si trattò, dunque, di una convinta adesione di Benito Mussolini – divenuto presidente del Consiglio nell'ottobre 1922 – al «credo sportivo», quanto piuttosto di una strategia sociale e politica [8]. Lo si deduce da due passaggi istituzionali di dubbia fortuna ed univoco indirizzo, quali la creazione, nel 1923, dell'Ente Nazionale per l'Educazione Fisica degli studenti delle scuole medie (ENEF), soppresso poco dopo, e la tribolata stabilizzazione dell'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù (ONB), sottratta nel 1929 all'autorità del Capo del governo per essere affidata alle *cure* del ministro dell'Educazione Nazionale [9].

Nel decennio successivo, invece, il regime fascista – novello Alcibiade – trasformò l'agonismo sportivo in uno strumento di celebrazione di sé (corpo e Stato). Vennero indetti concorsi nazionali e campionati di ogni sorta vòlti a promuovere lo «sviluppo del "campionismo"» [10], alle cui premiazioni presenziarono talvolta direttamente il Duce o alti esponenti del governo – sempre nell'ottica dell'autocompiacimento e della glorificazione della «forza» italiana [11] –. Si procedette alla costruzione di nuovi impianti sportivi, stadi e velodromi secondo gli stilemi dell'architettura razionalista [12]. L'industria sportiva fece registrare una consistente crescita, spinta dal positivo andamento di talune imprese, specie nel settore dell'abbigliamento tecnico [13]. Venne data

---

[7] Prende le mosse proprio da questa «condanna ideologica» il contributo di E. LANDONI, *CONI e federazioni sportive nel dibattito politico-parlamentare del secondo dopoguerra*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. I, n. 1, 2015, pp. 203 ss.

[8] Come rileva Irene Stolzi, «cinema, turismo, dopolavoro, sport, bonifiche (…) costituiscono altrettante espressioni del volto sociale della nuova politica»: I. STOLZI, *Politica sociale e regime fascista: un'ipotesi di lettura*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, a. XLVI, 2017, p. 259. Sulle risposte offerte da alcuni dei più brillanti giuristi italiani alle trasformazioni allora in atto, si veda il recente volume collettaneo I. BIROCCHI-L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, Roma, 2015.

[9] F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane*, cit., p. 84 ss., e p. 93 ss.

[10] *Ivi*, p. 103.

[11] Tali solenni momenti venivano documentati attraverso minuziosi servizi fotografici, cinegiornali e documentari, che immortalavano gli atleti in pose plastiche e la folla, composta e fiera, con la mano destra alzata nel saluto romano. E ciò accadeva tanto nelle città del settentrione, quanto a Sud: il 9 aprile 1938, ad esempio, in una delle tante manifestazioni, troviamo nell'atrio della Regia Università di Messina il ministro dell'Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, accompagnato dal direttore generale dell'istruzione superiore, Giuseppe Giustini. Le foto dell'evento furono perfino allegate all'*Annuario della Regia Università di Messina 1937-1938*, Messina 1938.

[12] F. FABRIZIO, *Sport e fascismo. La politica sportiva del regime 1924-1936*, Rimini-Firenze, 1976, p. 24.

[13] E. BELLONI, *La nascita dell'industria sportiva in Italia. Una prima periodizzazione*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. II, n. 1, 2016, p. 198 ss.

ampia risonanza alle vittorie di atleti e corridori italiani sulla scena internazionale: Primo Carnera, il «gigante di Sequals», con il titolo mondiale (1933) dei pesi massimi in tasca, giunse ad essere ricevuto da Mussolini e si affacciò dal balcone di piazza Venezia indossando la «camicia nera» [14]; Tazio Nuvolari, «l'audace infallibile» [15], sbaragliò a più riprese i suoi avversari accendendo gli animi a suon di derapate «controllate», motivo per cui gli fu affibbiata l'etichetta di «più grande pilota del mondo» [16]; i trionfanti campioni della nazionale di calcio (1938), trascinati dal centravanti Silvio Piola [17], assursero a «espressione di una superiorità non solo morale, ma anche etnica degli italiani […]» [18]; a distanza di un mese, Gino Bartali, soprannominato «re della montagna» [19], dominò al *Tour de France*, conquistando gli elogi di tutti – «l'italiano più grande», «il Golgota della bicicletta», etc. [20] –.

L'*escalation* della fascistizzazione dello sport può ben essere altresì ripercorsa tramite il processo evolutivo – o, meglio, involutivo – del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sorto come associazione privata, nel giugno 1914, sotto l'egida di un gruppo eterogeneo di parlamentari [21], dopo la «marcia su Roma» venne spogliato di ogni veste autonomista e democratica. Alla guida del *Comitato* furono, infatti, imposti politici fascisti, chiamati a traghettare l'organo verso il Partito Nazionale Fascista (PNF) e la Carta Statutaria del 1927, che rimise di diritto a Mussolini la nomina dei presidenti del CONI e delle singole Federazioni [22]. Ottenuto il controllo sul vertice dell'organizzazione sportiva nazionale, l'ingerenza del *Partito* si radicò presto capillarmente a livello locale, attraverso diversi uffici e provvedimenti [23]: una vera e propria tela di ragno.

---

[14] *http://pochestorie.corriere.it/2016/06/29/carnera-il-campione-in-camicia-nera/.*

[15] Si veda *Il Littoriale*, a. VII, n. 266, 28-29 ottobre 1933, p. 1.

[16] Così titolava, in prima pagina, *La Gazzetta dello Sport*, a. XLIV, n. 215, 12 settembre 1938, p. 1.

[17] Come per il mondiale del 1934, gli undici giocarono con la maglia azzurra con scollo a V, che all'altezza del cuore recava scudo Savoia e fascio littorio: E. BRIZZI, *Vincere o morire. Gli assi del calcio in camicia nera 1926-1938*, Roma-Bari, 2006, p. 214 ss.

[18] A. PAPA, *Football e littorio*, in *Sport e fascismo*, cit., p. 18.

[19] Cfr. *Il Littoriale*, a. XII, n. 15, 18 gennaio 1938, p. 1.

[20] Ne cita un buon numero, attingendo dai coevi quotidiani sportivi, P. COSTA, *Gino Bartali: la vita, le imprese, le polemiche*, Portogruaro, 2001, p. 56 ss.

[21] Per questa delicata fase costitutiva si rinvia alle accurate pagine di F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane*, cit., p. 61 ss., il quale rileva coerentemente anche qualche «anacronismo» nella letteratura preesistente sul tema (p. 69).

[22] Il privilegiato punto di osservazione dell'allora presidente del CONI, Lando Ferretti, è stato preso in considerazione da L. RIGO, *Storia della normativa del CONI dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942 (Prima parte)*, in *Rivista di diritto sportivo,* a. XXXVIII, n. 1, 1986, pp. 576 ss. Primi richiami alle posizioni di Ferretti erano già apparsi anche in I. MARANI TORO, A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 218 ss. Per quanto attiene, invece, alle intersezioni tra il piano interno del CONI e quello internazionale del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) alla luce dell'azione politica del regime, si rinvia all'interessante lavoro monografico di T. FORCELLESE, *L'Italia e i giochi olimpici. Un secolo di candidature: politica, istituzioni e diplomazia sportiva*, Milano, 2013, p. 86 ss.

[23] Cfr., ancòra, F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane*, cit., p. 106 ss.

2. Il patrocinio del CONI «per una materia nuova ancora allo stato liquido»

L'asservimento al PNF del CONI [24] e la sua funzionalità alla causa ideologica fascista rimasero cristallizzati per tutta la parabola mussoliniana. Nondimeno, la legge 16 febbraio 1942 n. 426 permise al «responsabile» dello sport italiano di compiere un balzo in avanti all'interno del coevo sistema giuridico-amministrativo, riconoscendogli, accanto all'indipendenza patrimoniale di cui al d.m. 26 marzo 1934 [25], la forma di ente pubblico [26]. Simile scelta, d'altronde, era in linea, da un lato, con la logica corporativa [27] e l'aumento degli enti pubblici disposto dopo la profonda crisi del 1929-1933 [28]; e, dall'altro, con il contesto europeo. Al riguardo, può essere utile ricordare come nella Francia di Vichy, il maresciallo Henri-Philippe-Omer Pétain avesse firmato il decreto 20 dicembre 1940 – c.d. *Charte des sports* –, che faceva dipendere dall'autorizzazione statale, obbligatoria, ogni forma di attività sportiva promossa da club, unioni di società e federazioni. Queste dovevano rispondere al *Comité national des sports*, un «*quasi-organisme*» dello Stato [29]. In Germania, addirittura, operava a titolo di organo ufficiale del governo la *Deutscher Reichsbund für Leibesübungen* – nel 1938 assunse l'eloquente denominazione di *Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen* –, la quale aveva sottomesso le preesistenti società sportive, ridotte a «*Fachämter*» [30]. Nell'ottica nazista, lo sport era una questione collettiva, della comunità, mai del singolo atleta ariano; nessun margine per volontà privata e gloria dell'individuo.

Di contro, le attribuzioni della «Federazione delle Federazioni sportive nazionali» – usuale definizione per il CONI – necessitarono di ripetuti aggiustamenti [31], fino a

---

[24] «Inquadrato nel complesso di istituti antichi e nuovi del Regime»: art. 1 dello Statuto del 1927.

[25] In *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, a. LXXV, n. 82, 7 aprile 1934, p. 1852.

[26] In *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, a. LXXXIII, n. 112, 11 maggio 1942, p. 1930

[27] Alla controversa stagione corporativa, al suo progetto e ai «percorsi» battuti dalla scienza giuridica, è dedicato il ricco volume di I. STOLZI, *L'ordine corporativo – poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, 2007, in particolare pp. 41 ss.; della stessa autrice cfr., più di recente, anche *Politica sociale e regime fascista*, cit., ove a p. 273 si legge: «(…) dinanzi al contratto collettivo, diventava importante stabilire se fosse una legge o un contratto; dinanzi al ruolo assunto dal partito, dal sindacato o dalle molte e diverse organizzazioni sorte in quegli anni, capire se potessero considerarsi organi o enti, persone giuridiche pubbliche o private (…)».

[28] S. CASSESE, *Il diritto amministrativo: storia e prospettive*, Milano, 2010, p. 268 ss.

[29] P. ARNAUD, T. THIERRY, J.P. SAINT-MARTIN, P. GROS, *Le sport et les français pendant l'occupation: 1940-1944*, Paris, 2 tomes, 2002; C. FISCHER, *France*, in K. HALLMANN, K. PETRY, *Comparative Sport Development. Systems, Participation and Public Policy*, New York, 2013, p. 61 ss.; C. PECOUT, *La politique sportive du gouvernement de Vichy: discours et réalité*, in *Les cahiers psychologie politique* [En ligne], n. 7, 2005 (*http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1127*).

[30] AA.VV., *Le sport et l'éducation physique en France et en Allemagne: contribution à une approche socio-historique des relations entre les deux pays* – Actes du Symposium franco-allemand d'histoire du sport et de l'éducation physique, Paris, 1994; H. BERNETT, *Umbruch oder Kontinuität? Zur Vorgeschichte des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen*, in *Sozial– und Zeitgeschichte des Sports*, a. II, 1995, p. 7 ss.; B. BAHRO, *Der SS-Sport. Organisation – Funktion – Bedeutung*, München, 2013.

[31] Ne dà conto, facendo un opportuno raffronto tra gli Statuti CONI del 1927 e del 1934, L. RIGO, *Sto-*

quando non vide la luce il nuovo Statuto del febbraio 1939, per impulso dell'allora presidente, nonché segretario del PNF, Achille Starace. Pochi mesi prima del Patto d'Acciaio con il Terzo *Reich*, venivano (ri)perimetrati i compiti del CONI: «armonizzare e far convergere tutti gli sport alla formazione di una gioventù sana, forte, cavalleresca» affinché maturi un «elevato senso della disciplina, e della fierezza nazionale»; «[impartire] direttive tecniche agli enti nazionali» che, direttamente o indirettamente, «coltivano le discipline sportive»; «[stabilire] e [incrementare], mediante opportuna collaborazione, rapporti con enti e organizzazioni del Regime che perseguono (…) l'intento di attuare nella compagine nazionale l'idea fascista del potenziamento e della elevazione della razza» [32].

Le ben note vicende settembrine intestine al *Partito* ebbero, però, conseguenze a cascata anche sulle alte gerarchie del CONI, tanto che, tra il novembre del 1939 e luglio 1945, succedettero all'esautorato Starace, prima, Rino Parenti, e, l'anno seguente, Raffaele Manganiello. La struttura operativa dell'ente, invece, venne mantenuta, preservando, grazie al consolidato gruppo di validi funzionari, la leadership del CONI sullo sport italiano e la collaborazione dell'organo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) [33]. Accadde, anzi, che proprio in questa parentesi temporale, stante lo sfondo della Seconda guerra mondiale, si concedesse il patrocinio ad uno dei primi periodici in Europa – certamente primo in Italia – interamente, ed espressamente, rivolto al diritto sportivo [34]. Un primato, quest'ultimo, troppo presto dimenticato, forse a causa, ieri, della limitata diffusione del foglio e, oggi, di una scarsa reperibilità della sua serie completa. Si potrebbe, semmai, soggiungere che direttori, redazione e collaboratori non appartenevano al novero dell'*élite* accademica, né si presentavano come alfieri della cultura forense. E ciò è vero: ad eccezione di Alfredo Albanesi, Enzo Capalozza e Antonio Visco, i restanti nomi legati a diverso titolo a tale esperienza erano estranei al proscenio e per molti di loro si sa pochissimo. Ma lo storico del diritto ha il cómpito di attribuirgli i giusti meriti, vale a dire di aver raccolto un dibattito messo a margine dalle altre riviste – scarsamente attratte da «una materia nuova ancora allo stato liquido» [35] –; e di aver preconizzato – purtroppo senza riuscire a tematizzarlo fino

---

ria della normativa del CONI dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942 (Seconda parte), in *Rivista di diritto sportivo*, a. XXXIX, n. 1, 1987, p. 219 ss.

[32] Per un più approfondito esame dello Statuto si rinvia a L. RIGO, *Storia della normativa del CONI dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942 (Seconda parte)*, cit., p. 229 ss. Come precisa Francesco Bonini, già a dicembre 1939, dopo il passaggio di consegne tra Starace ed Ettore Muti alla segreteria del PNF, il CONI fu destinatario di nuove «direttive di massima», che di fatto ne ribadirono e/o puntualizzarono i compiti: F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane*, cit., p. 113 ss.

[33] Su quest'ultimo aspetto cfr. T. FORCELLESE, *L'Italia e i giochi olimpici*, cit., p. 96 ss., il quale si sofferma sui complessi equilibri che portarono alla scelta di Londra – a danno di Roma – come sede della XIII Olimpiade estiva.

[34] Quantomeno tra le riviste giuridiche che ebbero una certa continuità e diffusione ultralocale, stando alle ricerche che ho potuto condurre sui cataloghi *on-line* delle più importanti biblioteche europee. Numerosissimi, invece, erano i quotidiani e i periodici di informazione orbitanti attorno allo sport, tanto in Italia come all'estero.

[35] È la stessa redazione della rivista a riconoscerlo: *Fra riviste e giornali*, in *Il diritto sportivo: rasse-*

in fondo – un diritto sportivo dotato di una propria dignità e autonomia. Quest'ultima intuizione, poi, rappresenterà la base concettuale su cui, nel 1949, Giulio Onesti isserà l'«edificio» scientifico dello sport[36].

Per i tipi della romana Arti Grafiche Trinacria, dal marzo 1940 ad ottobre 1942, veniva quindi pubblicato «*Il diritto sportivo: rassegna bimestrale di dottrina e giurisprudenza patrocinata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano*». L'ingresso nel vivace universo della stampa[37] si compiva sotto la direzione di Albanesi e Carlo Telli: entrambi giovani, l'uno magistrato, l'altro avvocato. In ossequio ad uno schema «misto» risalente al secolo precedente[38], ne «*Il diritto sportivo*» trovavano spazio vari indirizzi disciplinari, al cui fianco comparivano sezioni riservate alla «Giurisprudenza» e alla «Bibliografia-Rassegna»[39]. Salutati tiepidamente dalle riviste più blasonate[40], i sedici numeri delle tre annate uscirono talvolta con un più che comprensibile ritardo, tòsto giustificato dagli ottimisti direttori: «[avevamo] in mente molti miglioramenti riguardanti sia il formato che il contenuto (…) circostanze di ordine generale hanno ostacolato la realizzazione di tali progetti, ma ad essi non è stato rinunciato e saranno tradotti in realtà appena possibile»[41].

Contributi, note a sentenza, recensioni e comunicazioni ivi ospitati hanno il peso di singole tessere di un puzzle: sole appaiono quasi insignificanti, acquistano dignità una volta inserite nel disegno complessivo. Così fu, ad esempio, per i commenti «a caldo» di Albanesi sul disciplinamento degli organismi sportivi in Francia e in Italia. Dinanzi alla *Charte des sports* sopracitata, l'autore invitava il lettore a due riflessioni, preliminari ad ogni esame del testo normativo: «il fatto che tale decreto sia stato pubblicato nelle attuali condizioni – con il territorio transalpino diviso in due dal secondo armistizio di Compiègne – sta a dimostrare quale è l'importanza che viene attribuita al fenomeno sportivo, fenomeno che può, a buon diritto, definirsi caratteristico dell'epoca nostra»; «il decreto ha vigore per la Francia tutta, compresa quella occupata, essendo

---

gna bimestrale di dottrina e giurisprudenza patrocinata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a. II, nn. 1-2-3, 1940-1941, p. 24.

[36] Cfr. *infra*.

[37] Per un affresco della stampa giuridica periodica italiana si rinvia al volume collettaneo *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, a. XVI, 1987, nonché al volume monografico di P. GROSSI, «*La scienza del diritto privato». Una rivista progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, 1988.

[38] Cfr. C. MANSUINO (a cura di), *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*, Milano, 1994.

[39] Dal n. 1 della terza annata (novembre-dicembre 1941), infatti, la dicitura «Bibliografia» venne sostituita con «Rassegna della stampa», conservando tuttavia inalterata la *tipologia* di informazione che si intendeva consegnare al lettore.

[40] Pur avendo compulsato direttamente oltre quaranta periodici nazionali ed esteri nelle annate 1940-1943, ho trovato menzione dell'iniziativa «*Il diritto sportivo*» soltanto ne «*La scuola positiva*» e negli «*Annali di diritto e procedura penale*». Entrambe si limitano ad annunciare che «la nuova rivista (…) sarà dedicata a tutto quanto riguarda lo sport dal punto di vista giuridico»: cfr. *La scuola positiva. Rivista di diritto e procedura penale*, a. XXXIX, n. 20, 1940, p. 144; *Annali di diritto e procedura penale*, a. X, 1941, p. 245.

[41] *Fra riviste e giornali*, cit., p. 24.

in tal senso intervenuti accordi con le truppe di occupazione (…)»[42]. Egli ascriveva, insomma, allo sport un ruolo trainante ed aggregante, di positivo impatto sullo scacchiere internazionale, benché fosse consapevole della necessità di sintonizzarlo con le singole scelte politiche. Nel merito delle diciannove disposizioni della *Carta*, ispirate – nemmeno a precisarlo – ad un «criterio eminentemente gerarchico»[43], l'intervento si riduceva ad una spiegazione esegetica articolo per articolo. L'unico apprezzabile sussulto si scorge laddove Albanesi loda la decisione del maresciallo Pétain di porre l'organizzazione dello sport alle dipendenze dirette del Ministero della pubblica istruzione[44], soluzione meno ambigua rispetto all'affidamento fascista dello stesso potere al segretario del PNF.

Con lo sguardo rivolto all'Italia, il direttore de «*Il diritto sportivo*» firmava, poi, un saggio sulla legge 16 febbraio 1942 n. 426, salutata – a dispetto della «lapidaria brevità» – come «ordinamento del CONI», ripromettendosi «di mettere in evidenza tutto il contenuto, per illustrare tutti quegli impliciti che, ad una lettura superficiale, potrebbero sfuggire»[45]. Anche qui prendeva le misure all'argomento constatando quanto fosse stato proficuo l'intervento del legislatore al fine di dare «vitalità nuova e amministrativamente completa» ad un ramo giuridico «rilevante nello Stato moderno»[46]. Non si tratta di banali ripetizioni o vuoti stereotipi. Nei suoi lavori Albanesi si sofferma sempre sull'aspetto sociologico-culturale dello sport[47]. È la sua *policy*, e al contempo il suo passionale convincimento, che – bisogna ammetterlo – si traducono in una tesi giuridicamente poco persuasiva. Sicché, nel commento tecnico alla legge «costitutiva» del CONI la prosa perde mordente, facendosi via via più vaga, e in qualche modo appiattita sulla celebrazione retorica del regime: «Evidentemente il significato del termine *Comitato* nel codice civile ha un significato lessicale, di gruppo di persone che prendono

---

[42] A. ALBANESI, *La carta dello Sport in Francia*, in *Il diritto sportivo: rassegna bimestrale di dottrina e giurisprudenza patrocinata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano*, a. II, n. 4, 1941, p. 17.

[43] *Ibidem*.

[44] *Ibidem*: «Il particolare che dei vari ministeri si sia prescelto quello della pubblica istruzione, significa che allo sport si attribuisce un valore profondamente educativo».

[45] A. ALBANESI, *Commento alla legge sull'ordinamento del C.O.N.I.*, in *Il diritto sportivo: rassegna bimestrale di dottrina e giurisprudenza patrocinata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano*, a. III, n. 3, 1942, pp. 41-44; il saggio prosegue, con il medesimo titolo, nel numero successivo della rivista: *Il diritto sportivo: rassegna bimestrale di dottrina e giurisprudenza patrocinata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano*, a. III, nn. 4-5-6, 1942, pp. 61-63.

[46] *Ibidem*, p. 41.

[47] *Ibidem*, p. 63: «Il legislatore, come abbiamo visto, condanna certe aberranti interpretazioni e proclama che lo sport, sanamente inteso, è un elemento purificatore (…). Chiunque ricordi la vita, o per lo meno la letteratura, di fine Ottocento, vita spesa dalla gioventù borghese in interminabili e inconcludenti sedute al caffè, fra chiacchiere inutili e pettegolezzi velenosi (…), sa cosa pensare della funzione moralizzatrice dello sport. È sole, è aria libera, è onda di mare o distesa di neve, è contatto con le forze vive della natura (…). È innegabile che lo sport educa all'audacia, alla franchezza, alla lealtà»; o, ancòra: «Lo sport è attività di massa e perciò si presta ottimamente a quei rilievi di natura collettiva ai quali (…) bisogna fare riferimento» (A. ALBANESI, *Razza e sport*, in *Il diritto sportivo: rassegna bimestrale di dottrina e giurisprudenza patrocinata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano*, a. II, nn. 5-6, 1941, p. 11).

un'iniziativa. Tale, in verità fu il CONI nel 1908 (…). Venuto il fascismo fu portata la rivoluzione pure nel CONI; fu trasfigurato in un organo del Partito, gli furono dall'alto assegnate le gerarchie e le direttive (…). Intervenendo una legge *ex professo* sul suo funzionamento, era logico – l'aggettivo genera qui un cortocircuito – che il legislatore conservasse il nome di *Comitato* (…)»[48]; e conclude: l'articolo 3 «parla di *costituzione* del CONI Dopo quanto si è detto, è ovvio che tale parola non sta a significare che si crea un nuovo ente (…). Il valore da attribuire alle parole «è costituito» non è che viene costituito il CONI, ma che viene costituita la sua *personalità giuridica* (…)»[49].

In definitiva, tra il 1940 e il 1942, era stato inaugurato e veicolato un serio confronto giuridico sullo sport, d'altro canto servivano ancòra uomini e idee forti per trovargli la giusta collocazione nella scienza e nell'ordinamento.

3. Il CONI di Giulio Onesti e il varo della *Rivista di diritto sportivo*

La dissoluzione dello Stato monarchico-fascista recò con sé un decisivo cambiamento, su tutti i fronti. Obiettivo dichiarato: sopperire alle carenze del regime totalitario. Specie al Centro-Nord, dove la guerra contro l'invasore tedesco e i repubblicani di Salò era stata combattuta con le armi, prevalse l'idea secondo la quale solo radicali trasformazioni avrebbero cancellato la macchia del fascismo[50]. Questo messaggio, non privo di fisiologiche contraddizioni, fu successivamente raccolto e trasposto in una parte della manualistica generale e in alcuni saggi sul tema. Oggi, però, grazie ad una paziente rilettura dei fatti storici e politici, delle istituzioni e delle norme, la moderna storiografia è riuscita a guardare oltre il «mito» della discontinuità *assoluta*, rilevando significative persistenze. Sul fronte storico-giuridico il *revirement* è stato avviato con vigore già da tempo[51]. Ciononostante, per quanto mi è stato possibile accertare, i sentieri illuminati dalla ricerca hanno incrociato il CONI[52], lasciando in ombra

---

[48] A. ALBANESI, *Commento alla legge sull'ordinamento del C.O.N.I.*, cit., p. 42.

[49] *Ivi*, p. 43.

[50] Cfr., in proposito, F. BARBAGALLO, *L'Italia repubblicana. Dallo sviluppo alla riforme mancate (1945-2008)*, Roma, 2009, p. 13 ss.

[51] È stato questo il tema, affrontato dall'angolo visuale della scienza giuridica, di un fondamentale volume dei *Quaderni fiorentini*: «*Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*», a. XXVIII, 1999, che si prefiggeva il cómpito – come spiega Paolo Grossi nella *Pagina introduttiva* – di «ritrovare al di sotto delle apparenze e in contrasto con la banalità dei luoghi comuni il tracciato della linea profonda cogliendo impietosamente i segni di continuità e discontinuità». Essenziale resta anche P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, pp. 275 ss. Che la questione debba, in qualche modo, ritenersi ancòra attuale e aperta, si deduce dall'ultimo numero dei *Quaderni* dedicato a «*Giuristi e Stato sociale*», ove sono stati accolti densi saggi che invitano proprio a rivalutare la tesi della «rottura» tra l'Italia di Mussolini e quella repubblicana: *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, a. XLVI, 2017.

[52] Affrontano questo aspetto F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane*, cit., p. 123 ss.; T. FORCELLESE, *L'Italia e i giochi olimpici*, cit., p. 164 ss.; N. SBETTI, *Sognando Londra. Il rientro dell'Italia nel Movi-*

l'insieme di regole – statali e federali – dello sport e l'analisi dei testi dei primi cultori della «materia»[53]. Le presenti pagine, perciò, potranno servir da spunto alle future indagini. Facendo comunque leva sulle considerazioni che mi accingo di séguito a consegnare, mi pare non sia arbitrario, sin d'ora, ipotizzare come il medesimo lineare svolgimento altrove appurato a livello legislativo[54] e dottrinale nel diritto civile, penale, processuale, del lavoro, e finanche nel diritto agrario[55] – affrancatosi nel torno

---

mento Olimpico nel secondo dopoguerra (1944-1948), in *Rivista di diritto sportivo*, a. I, n. 2, 2015, p. 513 ss.; E. LANDONI, *CONI e federazioni sportive*, cit., p. 203 ss.

[53] La virgolettatura è d'obbligo. L'espressione «diritto sportivo» circolava ormai da tempo – secondo Inigo e Alberto Marani Toro, il primo ad usarla era stato Michele Suglia nel *Saggio di diritto sportivo: la responsabilità degli organizzatori di gare motoristiche* del 1929 (I. MARANI TORO-A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, cit., p. 4, in nota); poco dopo, si riferiva al «diritto sportivo» anche Widar Cesarini Sforza (*La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Il Foro italiano*, a. LVIII, n. 1, 1933, cc. 1381 ss.) –, ma la sua esatta definizione, e «dimensione», rimaneva controversa. Ancòra nel 1953, recensendo il volume di Giuseppe Renato su *Lo sport nel diritto pubblico e nel diritto di polizia,* Alfredo Albanesi scriveva: «L'evoluzione della vita sociale e l'estendersi dell'indagine scientifica, passione del nostro secolo, divenuta sempre più penetrante, hanno fatto sorgere, in molti campi del sapere, nuove discipline ignote o quasi allo studioso di altri tempi. Volendo limitarsi al settore giuridico, il diritto amministrativo, il diritto del lavoro, il diritto agrario, il diritto aeronautico, hanno conquistato l'autonomia di recente e non si può certo escludere che altre discipline stiano per conquistarla. L'interessante volume del dott. Renato induce a porre il quesito se si possa fondatamente parlare di un «diritto sportivo». È stato autorevolmente sostenuto che quando esiste una molteplicità di fonti, una pluralità di norme legislative, una notevole quantità di decisioni giudiziarie, e un considerevole numero di persone non solo destinatarie delle speciali norme ma protagoniste delle vicende giudiziarie da risolvere in base alle norme stesse, concorrono tutti gli elementi sufficienti affinché un ramo del diritto assuma la sua autonomia e si distingua dal tronco comune. Se tale teoria è esatta, non può negarsi che tutti i requisiti anzidetti sono posseduti dal «diritto sportivo»»: A. ALBANESI, Rec. a G. RENATO, *Lo sport nel diritto pubblico e nel diritto di polizia* (Milano, 1953), in *Rivista di diritto sportivo*, a. V, n. 1, 1953, p. 191 ss. Di contro, nel 1958, sulla *Rivista di diritto processuale*, appariva un'entusiasta recensione della Redazione alle *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari* di Emilio Betti, ove però veniva criticata la «moda» che aveva portato all'affermazione di nuovi settori giuridici: «Il titolo è polemico, per quanto non sembri: un altro più ligio alla moda, avrebbe scritto: *lezioni di diritto agrario*; ma il B., in capo alla prima pagina, dichiara apertamente che «il diritto agrario non è che una branca del diritto civile; esso presenta bensì alcuni caratteri peculiari, ma non tali che giustifichino la tesi di una sua autonomia scientifica». Alla buon'ora! Nessuno può negare la necessità della specializzazione (che brutta parola!); ma a furia di diritto industriale, di diritto cinematografico, di diritto petrolifero (*sic*!), di diritto scolastico, di diritto sportivo e chi più ne ha più ne metta, il conoscitore del diritto (…) intristisce e finirà per sparire (…)»: Rec. a E. BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari* (Milano, 1957), in *Rivista di diritto processuale*, a. 13, 1958, p. 233.

[54] Cfr., almeno, R. NICOLÒ, voce *Codice civile*, in *Enciclopedia del diritto*, n. VII, 1960, pp. 240-249; R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, Milano, 1990; G. ALPA, *Dal* Code civil *al Codice civile del 1942*, in G. ALPA, G. CHIODI (a cura di), *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, Milano, 2007, pp. 1-42; P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, 2012, p. 30 ss.

[55] Con riferimento agli specifici campi della scienza giuridica qui richiamati si rinvia, ancòra, ai *Quaderni fiorentini*: «*Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*», cit. In particolare, si vedano i saggi di P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile – Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*; U. BRECCIA, *Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato – Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*; G. CAZZETTA, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e repubblica*; A. IANNARELLI, *La cultura agraristica tra codificazione e Costituzione (1935-1952)*; A. PROTO PI-

d'anni in esame –, possa ravvisarsi altresì nel diritto sportivo, nei giuristi che iniziano a «coltivarlo», e, infine, nella prassi (la c.d. giustizia sportiva). D'altronde, come ha chiarito Paolo Grossi, l'espressione «continuità», efficacemente descrittiva della transizione tra ventennio fascista e secondo dopoguerra, non presuppone l'incapacità dei giuristi di compiere «un nuovo cammino»: «allo sgomento nella contemplazione delle rovine materiali della guerra e delle rovine morali del Regime si accompagna un moto ricostruttivo intessuto di speranze e di progetti» [56].

«(…) moto ricostruttivo intessuto di speranze e di progetti». In questa definizione è condensata tutta la storia postbellica dell'ente olimpico e dello sport, al pari delle loro intersezioni con la politica e il diritto. Invero, se nel biennio '45-'46 fu deciso di tenere in vita il CONI [57] e di non abrogare la legge istitutiva del 1942 – «(…) emanata nel periodo fascista, come in periodo fascista sono stati emanati tutti i Codici e le regole che oggi ci governano» [58] –, immediatamente dopo prese avvio la «seconda era» dello sport italiano.

L'uomo simbolo del rilancio fu Giulio Onesti. Giovane avvocato torinese, venne nominato prima commissario liquidatore, poi commissario straordinario, e in ultimo presidente del CONI, carica conservata oltre trent'anni [59]. Raggiunte le necessarie intese con la maggioranza governativa, condizione imprescindibile per assicurare solidità organizzativa e finanziaria all'ente, Onesti poté dedicarsi alla pianificazione del futuro dello sport e delle sue istituzioni: a giugno del 1946, ripartì il Giro d'Italia – con la vittoria di Bartali su Fausto Coppi –; il mese dopo una rappresentativa italiana prese parte ai campionati europei di Oslo; nel 1947, tornò ad essere disputata la Mille Miglia ed ottennero meritati successi le bicilindriche della Moto Guzzi di Mandello del Lario – positivi presagi della vittoria nel campionato del mondo motociclistico di due anni dopo –; venne sfrondata e democratizzata la legge 16 febbraio 1942 n. 426 attraverso un apposito decreto legislativo firmato dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola; il CONI fu autorizzato a far partire i primi concorsi a pronostici e le scommesse sulle manifestazioni sportive, a patto di corrispondere «una tassa di lotteria pari al 16 per cento di tutti gli introiti lordi» [60]; varie federazioni sportive emanarono circolari su

---

SANI, *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato: una continuità nella cultura processualcivilistica rotta con cinquanta anni di ritardo*; M. SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo – La penalistica italiana negli anni del fascismo*.

[56] P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 289.

[57] È ben noto, in realtà, che la «missione» originaria fosse quella di procedere alla definitiva liquidazione di tutta la struttura organizzativa fascista dello sport: T. DE JULIIS, *Il CONI di Giulio Onesti da Montecitorio al Foro Italico*, Roma, 2001, p. 133 ss.

[58] Il discorso che Giulio Onesti rivolse, il 19 giugno 1946, ai presidenti federali è citato da E. LANDONI, *CONI e federazioni sportive*, cit., p. 208.

[59] Su Onesti si vedano I. MARANI TORO, *Giulio Onesti ed il diritto sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. XXXIII, 1981, pp. 417 ss.; M. PENNACCHIA, *Giulio Onesti. Rinascita e indipendenza dello sport in Italia*, Roma, 1986; T. DE JULIIS, *Il CONI di Giulio Onesti*, cit.; A. FRASCA, *Giulio Onesti. Lo sport italiano*, Roma, 2012; T. FORCELLESE, *L'Italia e i giochi olimpici*, cit., p. 164 ss.

[60] Ar. 6 c. 3 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, in *Gazzetta ufficiale*, 22 maggio 1948, n. 118.

precisi aspetti delle singole discipline; nel 1948, venne approvato lo statuto della Cassa interna di previdenza del CONI.

Come dare voce e diffusione a questa consistente mole di notizie, regole federali (es. statuti, regolamenti e circolari) e leggi statali promuovendo al contempo un maturo dialogo che tenesse conto dei cambiamenti in atto nella società e nell'ordinamento giuridico? Nei locali dell'improvvisata sede del CONI [61], in quel centro di Roma immortalato da Vittorio De Sica in *Ladri di biciclette*, Onesti e il segretario generale Bruno Zauli decisero di varare la «*Rivista di diritto sportivo: rassegna trimestrale di dottrina e giurisprudenza*». Il primo ne assunse la direzione, mentre l'altro rifiutò un ruolo formale, probabilmente allo scopo di fare spazio solo ad operatori del diritto. La redazione andò a Inigo Marani Toro e Giovanni Rosso, e la segreteria redazionale ad Augusto Vuillemenot. Infine, entrarono a far parte del Comitato scientifico stimati docenti universitari di materie giuridiche e togati appartenenti alle magistrature superiori: Alfredo Albanesi, Ernesto Battaglini, Alfonso Barra Caracciolo, Francesco Cigolini, Massimo Severo Giannini, Bruno Ligori, Riccardo Monaco, Rosario Nicolò, Nicola Picella, Ettore Scandale, Giuliano Vassalli [62].

Purtroppo, ad oggi, nessuna documentazione consente di ricavare i motivi che indussero il direttore del periodico a coinvolgere proprio questi illustri giuristi. Di sicuro, fatta eccezione per Albanesi, il quale era stato condirettore de «*Il diritto sportivo*» [63], la scelta non fu orientata dai loro specifici «meriti» in tale campo; qualcuno incrocerà il diritto sportivo di lì a breve, peraltro segnandolo profondamente, molti vi si accosteranno in ritardo, ed episodicamente. Si può, pertanto, tentare di osservare in controluce le figure appena citate, sperando di scorgere eventuali punti di contatto. Ed è nel gioco di luci e ombre che, a mio avviso, si avverte la presenza di un possibile ispiratore di Onesti, quella del sostenitore del suo insediamento all'ente olimpico, il leader socialista Pietro Nenni. A lui è semplice accostare, senza forzature e per fatti abbastanza noti, quantomeno Giannini, Monaco, Picella e Vassalli [64]. Si trattò di equa-

---

[61] Ad ottobre del 1944, il CONI si dovette trasferire nel «piccolo e modesto» albergo Luxor, sito in via Sant'Eufemia, e solo nel 1951 trovò definitivamente posto «nel palazzo a forma di «H» del Foro Italico (…), già sede dell'Accademia maschile di educazione fisica»: T. DE JULIIS, *Il CONI di Giulio Onesti,* cit., pp. 98 ss., la citazione è a p. 102.

[62] Sia Albanesi che Vassalli entrarono nel Comitato scientifico solo nel secondo semestre del 1949.

[63] Cfr. *supra*.

[64] Giannini, Vassalli, Nenni e altri socialisti idearono il piano di fuga di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat dal carcere di *Regina Coeli*, e poi si ritrovarono a stretto contatto nei lavori della costituente [cfr. G. VASSALLI-M.S. GIANNINI, «*Quando liberammo Pertini e Saragat dal carcere nazista*», ora disponibile su: *http://anpi.it/media/uploads/patria/2008/4/44-45_Vassalli.pdf*; si vedano, anche, S. CASSESE, *Giannini: lo studioso e il suo tempo*, in ID., (a cura di), *Massimo Severo Giannini*, Roma-Bari, 2010; ID., voce *Giannini, Massimo Severo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, Bologna, 2013, pp. 984-987; M. PASTORELLI, *L'opera giuridica di Massimo Severo Giannini. I. (1939-1950)*, Milano, 2012, p. 177 ss.; B. PEZZINI, S. ROSSI, *I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese*, Milano, 2016, p. 68 ss.]. Nenni e Monaco, invece, si erano già frequentati nelle stanze del Ministero degli esteri: il primo le occupava come Ministro, l'altro in qualità di capo Ufficio Trattati [sulle «due carriere» – scientifica e ministeriale – di Monaco cfr. S. MARCHISIO, voce *Monaco, Riccardo*, in *Dizionario biogra-*

zioni meramente partitiche? No, più verosimilmente di preziose indicazioni idonee a garantire alla *Rivista*, da un lato, un buon equilibrio politico-ideologico, essenziale per scongiurare sabotaggi strategici[65]; e, dall'altro, consapevolezza scientifica e apertura interdisciplinare, requisiti imperativi per l'affermazione di un progetto pensato e rivolto ad un settore del diritto alla ricerca di un'identità nel *mare magnum* dei periodici.

4. «Il panorama programmatico di diritto sportivo»

Il primo numero – doppio[66] – della «*Rivista di diritto sportivo*» apparve nel 1949, con una rigorosa, e in qualche modo tradizionale, partizione[67]: «Dottrina», «Giurisprudenza», «Legislazione», «Notiziario», «Bibliografia»; cui si aggiunse, nel 1954, «Giurisprudenza federale». Forse, potrebbe bastare anche il solo richiamo a tali categorie, familiari ad ogni operatore del diritto, per lasciare intendere il loro oggetto, tuttavia può tornar utile indugiare su alcune di esse allo scopo di saggiarne *portata* e *coerenza* rispetto appunto alle definizioni «classiche».

La sezione «Giurisprudenza», ad esempio, ordinava metodicamente tutti i provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti) resi dai giudici statali. Il lavoro veniva condotto su larga scala – preture, tribunali, corti d'appello, cassazione – e tenendo in considerazione le molteplici sfaccettature del prisma sportivo. Al suo interno, poi, oltre alle agili «note» di commento, erano ospitati veri e propri saggi scientifici, spesso assegnati a quella sede perché semplicemente attinenti ai contenuti della decisione selezionata dalla redazione per la rubrica di un determinato fascicolo[68].

---

fico dei giuristi italiani, cit., vol. II, pp. 1362-1363]. Della stessa «natura» fu il contatto Nenni-Picella, quest'ultimo nominato nel 1948 capo dell'Ufficio per i rapporti tra la Presidenza della Repubblica con il Parlamento ed il Governo.

[65] Come ricorda Augusto Frasca, «il 1948 – anno in cui venne concepita la rivista, che andrà in stampa dal 1949 – fu la stagione in cui l'ente olimpico corse maggiori rischi in termini di autonomia. Ne è testimonianza una nota redatta il 26 agosto da Alberto Folchi, al tempo segretario del Comitato romano della Democrazia cristiana. Inoltrata separatamente all'attenzione di Giulio Andreotti e per conoscenza a Paolo Emilio Taviani e alla direzione del partito, la nota denunciava: «L'impressione, raccolta un po' ovunque, sulla sconcertante situazione nella quale si trova tuttora il massimo Ente sportivo italiano, il CONI, inesplicabilmente affidato a un social-fusionista, già candidato per il Partito socialista di Nenni, l'avv. Onesti»: A. FRASCA, *Giulio Onesti*, cit., p. 60.

[66] Pur professandosi sin dall'intitolazione come un periodico «trimestrale», nei primi tre anni di vita (1949-1951) la pubblicazione avvenne semestralmente, accorpando due fascicoli per volta. Dal 1952, invece, entrò «a regime» con quattro uscite annuali.

[67] Tale schema contraddistinguerà quasi tutti i fascicoli, fatta eccezione per piccole variazioni iniziali dovute certamente all'assenza di un editore esperto. Il CONI, infatti, affidò la «cura» tipografica delle prime cinque annate a stampatori romani («Tipografia del Babuino» e, in séguito, «La Fiaccola»). Dal n. 1 del 1954, invece, il delicato lavoro fu assegnato alla casa editrice Giuffrè, di conseguenza menabò e veste tipografica della *Rivista* si assestarono definitivamente.

[68] Nel corso della prima annata (1949) vennero selezionate e/o commentate diciassette decisioni: dal provvedimento di condanna reso dalla pretura di Bracciano nei confronti di due cacciatori che avevano sparato contro la selvaggina da una barca a motore, stante l'espresso divieto sancito da legge 5 giugno

Quanto alla «Legislazione», le peculiarità lampanti erano due: proposte, disegni di legge e normativa nazionale venivano affiancati dal sistema di (auto)regolamentazione imposto dal CONI e dalle federazioni – statuti, regolamenti e circolari –; l'interesse conoscitivo si estendeva alle organizzazioni sportive internazionali e alle realtà statuali straniere, anche qui con attenzione al «doppio canale» [69].

Taglio decisamente informale, aveva poi il «Notiziario», indirizzato al vasto pubblico. I *pezzi* che vi apparivano, sempre abbastanza stringati, erano accomunati da stile asciutto e diretto, per nulla incline a divagazioni scientifiche [70]. Talvolta, in esso si facevano confluire risposte della redazione a quesiti sollevati da sportivi o società [71].

Infine, «Giurisprudenza federale» rappresentava un *unicum* se paragonato agli altri periodici. Specchio della singolare attività ricadente nel concetto di giustizia «domestica», si valorizzavano qui le decisioni degli organi giudicanti sportivi, investiti della funzione di risolvere controversie tra atleti, società e federazioni, nonché di accertare eventuali responsabilità degli associati [72].

1939 n. 1016, alla sentenza del Tribunale di Roma con cui si dichiarava l'invalidità e l'inefficacia della deliberazione assunta dall'assemblea generale di un'associazione non riconosciuta – nella specie, la blasonata «A.S. Roma» – nel caso di esclusione di un socio dalla riunione. Quest'ultima decisione ebbe buona risonanza nell'ambiente calcistico e fu oggetto, per la *Rivista*, di un sagace articolo di Domenico Rubino, allora ordinario di diritto privato presso l'Università di Genova. Cfr., per i singoli riferimenti bibliografici, *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 3-4, 1949, *ad ind*.

[69] Ecco che in un solo fascicolo trovavano posto: la legge 16 febbraio 1942 n. 426 – sin qui più volte citata –; vari decreti leggi e decreti legislativi; il «*Regolamento dei concorsi a pronostici periodici connessi alle partite di calcio*»; il «*Règlement pour les Epreuves: Fédération internazionale d'escrime*»; talune circolari della «*Federazione pugilistica italiana*». Si veda *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 1-2, 1949, *ad ind*.

[70] Di sovente, si dava pubblicità ad incontri, manifestazioni, congressi, tendenze, interrogazioni parlamentari, come quella presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1949 dall'onorevole Guido Ceccherini, consigliere nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio. La questione su cui si richiamava l'attenzione del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze verteva sulle imposizioni fiscali a carico dei calciatori, che secondo Ceccherini erano eccessivamente gravose e rischiavano di «soffocare il movimento sportivo nazionale e quello calcistico in particolare». Rispondeva l'onorevole Andreotti, in qualità di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, riconoscendo «al problema posto (…) massima importanza per lo sviluppo e l'avvenire del calcio (…)». Andreotti concludeva, però, il suo intervento rassicurando il parlamentare interrogante: «una volta messi in luce di obiettività e di completezza tutti i termini del problema non mancherà quella comprensione e quell'aiuto dello Stato che debbono sostenere e incoraggiare gli sforzi veramente meritevoli che la passione sportiva fa compiere fin nelle piccole città di provincia»: REDAZIONE, *Dibattito parlamentare sul trattamento fiscale dell'attività* sportiva, in *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 3-4, 1949, pp. 160-162.

[71] Nella *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 3-4, 1949, p. 167, per citare un caso, veniva espresso il seguente dubbio, con relativa risposta: «Un cacciatore che ha scovato una lepre col proprio cane e la sta inseguendo, ma attende per sparare che il cane non copra la lepre, che azione ha nei confronti di altro cacciatore che, pur accorgendosi dell'inseguimento, spara, uccide la lepre, se ne impossessa e si rifiuta di consegnarla a lui, e come d'uso, offre una cartuccia piena in cambio di quella sparata? La lepre era di proprietà del cacciatore che l'aveva scovata e la stava inseguendo. Pertanto, il cacciatore che l'ha uccisa, per il fatto che se ne è impossessato risponde del reato di furto (…)».

[72] Il primo lavoro monografico su questo complesso tema risale al 1975, oltre due dècadi dopo le prime pronunce sportive. Si capisce quanto, quindi, l'aggiornamento giurisprudenziale portato avanti dalla *Rivista* fosse essenziale per gli operatori giuridici di questo settore. Lo studio in parola è quello di F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

Di definire i contorni dell'azione del periodico s'incaricò naturalmente il direttore, firmando un denso «*Panorama programmatico*» [73]. Benché il titolo «*Rivista di diritto sportivo*» non lasciasse spazio alcuno a fraintendimenti, Onesti tenne a fissare quasi lo stato dell'arte del diritto sportivo. Bisognava fare i conti con la riluttanza di quote – pur minoritarie – della società, della politica e della scienza giuridica a concedere credibilità «ad un particolare aspetto del diritto».

Il primo ostacolo da superare, infatti, era l'indifferenza – il pregiudizio – di certi «giurisperiti». Schiacciati dalle «leggi codificate», faticavano ad ammettere che le regole federali si rivolgessero «non solo più agli sportivi», ma alla «totalità o quasi degli italiani». Ne conseguiva da qui, la necessità di rivendicare in favore di tali precetti il fermo «riconoscimento di presupposto all'applicazione della legge»; e, correlativamente, l'esistenza di «un vero e proprio diritto sportivo considerato nella doppia configurazione tramandata dalla sapienza romana di diritto oggettivo e soggettivo, di «norma e *facultas agendi*» [74]. Il nostro non si limitava a fare proselitismo: «a prescindere da tale implicito riconoscimento già in atto», e nell'ottica di un «rinnovamento democratico», egli tendeva la mano agli «scettici» invitandoli a partecipare al «continuo approfondimento e alla divulgazione dei problemi attinenti alle attività dello sport per la necessaria integrazione dei principii giuridici». Avendo vissuto in prima persona la dolorosa esperienza totalitaria, e forte degli insegnamenti socialisti, Onesti usava la suadente retorica forense – che gli era propria in qualità di avvocato – per rivolgersi alla società: «la creazione del diritto, nell'attuale periodo di rinnovamento democratico, non può effettuarsi dall'alto come norma imposta alla collettività, ma deve essere il prodotto della manifestazione delle aspirazioni di tutti gli interessati (…)» [75]. Non è mai uno scontro, né un attacco in pieno vólto. Al bando, inoltre, gratuite invettive contro il passato, anche il recentissimo passato. Così, la «*Rivista di diritto sportivo*» veniva presentata come la «ripresa di una pubblicazione periodica» del CONI [76].

Una volta disposti i puntelli concettuali, il presidente dell'ente olimpico entrava nel merito dei «problemi essenziali» del programma, seguendo «un criterio sistematico (…) ormai tradizionale» – di marca pandettistica [77] –: «1) le fonti; 2) i soggetti; 3) l'oggetto».

---

[73] G. ONESTI, *Panorama programmatico di diritto sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 1-2, 1949, pp. 1-9.

[74] *Ivi*, p. 2. Per approfondimenti su diritto in senso obbiettivo (*norma agendi*), schema tipico costituito in un ordinamento giuridico che impone all'uomo una certa condotta, e diritto in senso subbiettivo (*facultas agendi*), facoltà conferita ad un determinato soggetto in funzione dell'esistenza della norma nella sua astratta formulazione, risultano sempre efficaci le pagine di Salvatore Pugliatti, la cui sintesi sugli aspetti fondamentali dell'ordinamento può leggersi in S. PUGLIATTI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1935, ora in *Scritti giuridici.* I. 1927-1936, Milano, 2008, p. 432 ss.

[75] G. ONESTI, *Panorama programmatico*, cit., p. 3.

[76] Il riferimento era a «*Il diritto sportivo: rassegna bimestrale di dottrina e giurisprudenza patrocinata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano*», su cui cfr. *supra*.

[77] Per le influenze della pandettistica sulla cultura giuridica italiana, si rinvia a P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 71 ss.

Circa il primo elemento della triade, si soffermava sulla distinzione tra fonti dell'ordinamento positivo, ove dava maggiore risalto alla consuetudine [78], e fonti prodotte dagli organi sportivi. Tenendo ferma l'annunciata dicotomia, lanciava, nondimeno, un pesante interrogativo [79]: la regolamentazione sportiva aveva effetto *erga omnes*? [80] Onesti propendeva per la positiva. Eppure, prendendo in esame il percorso attraverso cui giungeva a tale soluzione, è agevole appurare come al ragionamento giuridico egli avesse preferito valutazioni di tipo sociologico, ancorché enfatizzate da «riflessi internazionalistici»: la «pubblica funzione» delle regole poste dagli organi sportivi trovava giustificazione nell'«interesse generale collettivo alla (…) preparazione sportiva» e nell'«interesse collettivo alla tutela della pubblica incolumità» [81].

Superata la secca iniziale, i restanti punti – soggetti e oggetto – si rivelavano meno insidiosi per il direttore, il quale in effetti riusciva a far intravedere invitanti prospettive di ricerca.

Taluni nodi irrisolti sulle persone, giuridiche o fisiche, di natura pubblica o privata, venivano lucidamente individuati in: qualità degli organi sportivi, dei suoi rappresentanti e funzionari, su cui si innestava il dibattito circa il riconoscimento della funzione di pubblico ufficiale ad arbitri e direttori di gara [82]; demarcazione dei confini tra dilettanti, professionisti e campioni, dalla quale si facevano dipendere «conseguenze penalistiche rela-

---

[78] Che «per questo campo (…) acquista maggiore importanza per la relativa deficienza di norme scritte»: G. ONESTI, *Panorama programmatico*, cit., p. 4.

[79] Di lì a breve, la questione sarà raccolta e messa a tema, con gli strumenti del fine giurista, da qualcun altro: si veda *infra*.

[80] G. ONESTI, *Panorama programmatico*, cit., p. 4.

[81] *Ivi*, p. 5.

[82] *Ivi*, p. 6. A distanza di qualche anno, sarà pubblicata una monografia in cui verranno privilegiati gli aspetti di carattere pubblicistico dello sport: G. RENATO, *Lo sport nel diritto pubblico e nel diritto di polizia,* Milano, 1953. In particolare, pp. 57-78: «Si pone il problema – scrive Renato – se e fino a che punto gli organi di polizia debbano o possano intervenire, dopo le concesse autorizzazioni relative allo svolgimento di determinare manifestazioni sportive, nell'ulteriore regolamentazione o controlli di tali manifestazioni e nel corso di esse e se, viceversa, tale disciplina o controllo, e fino a che punto, possa invece demandarsi, attribuirsi o riconoscersi agli organi delle istituzioni giuridiche sportive dello Stato o ai rappresentanti di essi». E ancòra: «Il problema non è teorico (…). Esso è poi collegato all'ammissione, e, nel caso, disciplina, dell'intervento di urgenza dei pubblici poteri, in specie (…) degli organi di polizia, rispetto all'insorgere di nuovi fatti che possono modificare quello stato di fatto e di diritto che è stato previsto e posto a base nella concessione di determinate autorizzazioni (…)». Egli riusciva, in tal modo, a legare insieme il dato astratto del rapporto tra organi – statali e sportivi – con i fatti – colposi e non – potenzialmente idonei a generare disordini pubblici, crisi di sicurezza, attentati all'incolumità privata. Anzi, capovolgeva l'ordine della trattazione – dal particolare al generale – per tentare di giungere ad una «soluzione» non squisitamente teorica. Registrava, infatti, che le «commistioni» tra organi di polizia e organi sportivi avvenivano esclusivamente nell'ipotesi di «veri e propri reati» accertati in corso di gara, non anche per infrazioni di carattere tecnico – «incidenti cioè con violazione su quel complesso di norme di diritto sportivo» –. E, poiché l'intervento della polizia dinanzi ad eventi illeciti immediatamente accertati non poteva darsi come discrezionale, in quanto «pratico esercizio di quel delicatissimo aspetto della sovranità statale che è la potestà in materia penale», Renato riusciva a concludere nel senso della «preminente posizione (…) degli organi di polizia», anche in forza «degli artt. 28 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana».

tive all'abuso di qualifica non spettante»[83]; ammissibilità o meno di deroghe ai criteri codicistici sulla capacità d'agire, in ragione dell'età adolescenziale di molti atleti.

«Numerosissime questioni» si agitavano, parimenti, «quanto all'oggetto del diritto sportivo»[84]: definizione e applicazione della «colpa sportiva» di organizzatori di eventi e personale impiegato in occasione dei medesimi; calibrazione dei concetti di «prudenza sportiva» e «rischio sportivo», da subordinare alla sussistenza di condizioni «concrete e pratiche»; inquadramento del particolare rapporto di «scuderia sportiva», conteso tra locazione d'opera o lavoro «*sui generis*»[85].

In ossequio, tuttavia, all'indole programmatica del suo intervento, Onesti non si attardava oltre[86]. Spettava alla comunità di studiosi fornire una «completa disamina e divulgazione – termine a lui molto caro –» dei tanti problemi appena abbozzati[87].

Coscienza di sé e della difficoltà a collocarsi nell'ordinamento giuridico, ampio respiro, attenzione alla teoria e alla prassi, vocazione internazionale, solida partizione, ne facevano molto di più di un foglio per appassionati di sport con l'attitudine a tecnicismi giuridici. Le pagine della «*Rivista di diritto sportivo*» anelavano a porsi dinanzi al lettore alla maniera di un laboratorio sperimentale animato da giuristi-scienziati della «cultura»[88].

---

[83] G. ONESTI, *Panorama programmatico*, cit., p. 7.

[84] *Ivi*, p. 8.

[85] *Ivi*, p. 9.

[86] In séguito, lo stesso si soffermerà più compiutamente su alcuni dei profili qui solo abbozzati, così come individuerà per la «*Rivista di diritto sportivo*» anche nuovi argomenti: cfr. G. ONESTI, *Osservazioni sulla responsabilità per la morte o le lesione prodotte in un incontro di pugilato* (a. I, nn.1-2, p. 58 ss.); ID., *Lo sport come rieducazione dei condannati* (a. I, nn. 3-4, pp. 3 ss.); ID., *Danni alle persone e risarcibilità* (a. II, nn. 3-4, p. 69 ss.). Questi i riferimenti solo ai primi due anni di vita del periodico, ma il contributo di Onesti sarà costante fino al 1969.

[87] Direttore, comitato scientifico e comitato di redazione della *Rivista* non furono i soli a credere in potenzialità e organicità del diritto sportivo. Nello stesso torno d'anni, aveva perorato pubblicamente la causa dell'autonomia giuridica dello sport anche Angelo Falzea, dedicandogli un discorso inaugurale tenuto presso l'Università di Messina. Il grande civilista – che nelle sue indagini amava «porsi a cavalcioni (…) sul muro di confine tra diritto e fatti» (P. GROSSI, *Omaggio ad Angelo Falzea*, ora in P. GROSSI, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, vol. I, Milano, 2008, p. 206) – aveva avviato l'intervento con questo *incipit*: «È di comune esperienza che i fenomeni sportivi hanno assunto nella odierna civiltà un rilievo eccezionale (…). Figure come l'annullamento di una gara, la retrocessione di una squadra, il sequestro della borsa, il procedimento a carico di un sodalizio o di un giocatore, il rapporto intercorrente tra giocatore e società sportiva, l'arbitro sportivo e le sue decisioni sul campo (…) pongono in termini urgenti e radicali il problema della natura delle norme d'onde codeste figure derivano la loro validità e del rapporto che intercorre tra tali norme e quelle dell'ordinamento giuridico nazionale». Il nucleo centrale della riflessione falzeiana era dunque rivolto al «sistema normativo» dello sport, inteso come sommatoria di regole sostanziali e processuali su cui si ergeva «un organismo sociale, cioè che può legittimamente qualificarsi come ordinamento giuridico sportivo. Ordinamento – è perfino superfluo rilevarlo – diverso e indipendente dall'ordinamento giuridico statuale». A parlare era stato non un giovane giurista intriso di speranze, né l'operatore quotidianamente immerso nella pratica del diritto sportivo, ma un autore di indiscussa profondità di pensiero, studioso tra i protagonisti della coeva civilistica con le sue opere sul soggetto giuridico come fattispecie e sulla condizione e gli elementi dell'atto. Cfr. A. FALZEA, *Lo sport e il diritto*, in *Annuario della Università degli Studi di Messina*, Messina, 1955, pp. 19-27.

[88] Sul ruolo «culturale» cui dovrebbe tendere ogni foglio giuridico cfr. P. GROSSI, *Chiarimenti preli-*

5. Dall'ordinamento agli ordinamenti

Sperimentazione, fiducia nel cambiamento, ricerca di soluzioni, in un contesto – quello della fine degli anni Quaranta e dei primi Cinquanta – in cui invece circolava prepotentemente l'insoddisfazione verso la semplificazione del diritto, etichettata con il lemma «crisi». Per qualcuno – lo ha spiegato Paolo Grossi – «crisi del diritto», per altri «crisi della legge, del processo, del contratto, del decreto», o ancòra, più razionalmente, «crisi della scienza giuridica» [89].

In questa tensione dialettica, non pochi decidevano allora di metter mano al proprio arsenale concettuale per uscire dall'*impasse*. Lo faceva, di certo, il giurista romano Massimo Severo Giannini, al tempo ordinario di diritto amministrativo dell'Ateneo perugino, il quale avviava «una costante riflessione su temi teorici di fondazione: la consuetudine, la pluralità degli ordinamenti giuridici, i concetti di autonomia» [90].

E toccherà, per l'appunto, alla «*Rivista di diritto sportivo*», nel fascicolo della sua tenuta a battesimo, accogliere la proposta gianniniana sui cardini degli ordinamenti giuridici [91].

L'impervio terreno su cui Giannini aveva scelto di confrontarsi non era nuovo a speculazioni di grandi giuristi, ma restava capace di esercitare un forte magnetismo sullo scienziato, amplificato nel secondo dopoguerra dall'ascesa dello Stato democratico – pluralista – e dalla Costituzione. Il giovane trentaquattrenne, impegnato a (re)interpretare il diritto positivo, non aveva saputo resistere. Già Santi Romano, infatti, osservatore della realtà quotidiana, aveva svelato la frammentarietà dell'universo giuridico [92]. Prendendo le distanze dall'impostazione normativista kelseniana, nel 1917-18 egli aveva proposto l'equazione diritto uguale ordinamento, da cui aveva fatto derivare la possibile (co)esistenza di diversi assetti non riconducibili esclusivamente allo Stato bensì alle molteplici «forme» della società umana [93]. Il merito di aver trasferito le

---

minari, in *La «cultura» delle Riviste giuridiche italiane* – Atti del Primo incontro di studio – Firenze, 15-16 aprile 1983, Milano, 1984, pp. 13 ss.

[89] P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 275 ss. Lo sgomento vulnerò persino i giudizi di taluni «vecchi» maestri: D. QUAGLIONI, *Ordine giuridico e ordine politico: Vittorio Emanuele Orlando alla costituente*, in F. LIOTTA (a cura di), *Studi di storia del diritto medievale e moderno. 2*, Bologna, 2007, pp. 433-436. Sulla persistenza dell'insoddisfazione nell'approccio alla storia dello Stato sociale si vedano le recentissime riflessioni di G. CAZZETTA, *Pagina introduttiva. Giuristi e Stato sociale: teorie e progetti, discorsi e pratiche*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, a. XLVI, 2017, p. 1 ss.

[90] Sono le parole di P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 299. Sul pensiero di Giannini nei primi decenni della sua produzione scientifica cfr., tra gli interventi più recenti, S. CASSESE (a cura di), *Massimo Severo Giannini*, cit.; M. PASTORELLI, *La discrezionalità amministrativa nel pensiero giovanile di Massimo Severo Giannini*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, a. XXXVII, 2008, pp. 381-464; ID., *L'opera giuridica di Massimo Severo* Giannini, cit.

[91] M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 1-2, 1949, p. 10 ss.

[92] P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 109. Per il panorama dottrinale in cui si inscrive Romano si veda anche M. FIORAVANTI, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, 2001.

[93] I saggi pisani confluirono, rivisti nell'apparato di note, poi in S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1946.

intuizioni romaniane nel dato positivo [94], e più dettagliatamente nell'àmbito del periferico fenomeno sportivo [95], era stato comunque del filosofo del diritto Widar Cesarini Sforza [96]. Come accadeva quasi contestualmente in Francia, dove Jean Loup applicava allo sport le coordinate teoriche di Maurice Hauriou [97], Cesarini Sforza aveva «cavalcato» la concezione pluralistica per raggiungere il traguardo dell'autosufficienza dell'ordinamento sportivo. Lo spunto gli era stato offerto dalla sent. del 12 dicembre 1932 resa dalla terza sezione civile della Cassazione nella causa tra il «Jockey Club Italiano» e un associato. Nella parte motiva, il Supremo giudice si era attardato nella valutazione della natura giuridica delle istituzioni sportive e dei provvedimenti disciplinari adottati contro i soci, riconducendo entrambi gli aspetti al carattere spontaneo e pattizio dominante – secondo il magistrato – nei regolamenti e negli statuti sportivi: «Jockey Club Italiano non ha qualità di ente pubblico parastatale (…) pertanto le sanzioni disciplinari trovano fondamento nell'accettazione contrattuale (…)» [98]. Quale miglior occasione per rimettere in piedi il suo «diritto dei privati»? Cesarini Sforza aveva avuto, dunque, agio di contestare la distinzione tra enti statuali e privati fatta sulla base dei poteri di supremazia abitualmente ascritti soltanto ai primi. Lo studioso aveva ribadito in quella circostanza che il potere d'imperio dei corpi sociali trovava ragion d'essere non in un vincolo contrattuale quanto piuttosto nella volontà comune

---

[94] W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, a. IV, 1929, p. 43 ss., ove si prefiggeva di indagare quel diritto «creato» dai privati per regolare rapporti di interesse collettivo per nulla, o non a sufficienza, disciplinati dalla legge. Per farlo, però, egli ammetteva di dover svincolare il diritto dallo Stato, al contrario «modernamente congiunti nel pensiero dei giuristi». Sotto il peso di questa affermazione, quindi, crollava l'assioma dello Stato come unica fonte del diritto. Ecco che il diritto privato «statuale», inteso come insieme di norme per mezzo delle quali lo Stato regolava i rapporti tra soggetti privati, usciva dal cono visuale di Cesarini Sforza, per non farci più ritorno. I fenomeni «concreti», «spontanei» – *estratti* dalla vita – su cui si soffermava il giurista erano altri, la cui «giuridicità» trovava fondamento nella loro «regolarità sociale»: «per usare le espressioni valorizzate dal Romano, si può dire – scriveva il Nostro – che qualunque ordinamento sociale è giuridico, in quanto è un ordinamento» (p. 52). Ne deduceva, di conseguenza, che la volontà regolatrice posta alla base delle norme di un dato ordinamento non dovesse essere necessariamente quella «imperativa» statuale. Semmai, l'intervento successivo, e non creativo, dello Stato sulle norme generate dalla volontà privata poteva assicurare a tali regole una giuridicità «formale», oltre a quella «sostanziale» loro intrinseca. Gli ordinamenti extrastatuali in tal guisa costituiti, tuttavia, non venivano posti in «concorrenza» o in «contrasto» con quello statuale, ma in posizione «parallela» (p. 63).

[95] W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti e il diritto sportivo*, cit.

[96] «(…) l'uso brillante ed estensivo che Cesarini Sforza ha fatto dell'istituzionalismo romaniano» è stato messo in luce da P. COSTA, *Widar Cesarini Sforza: 'illusioni' e 'certezze' della giurisprudenza*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, a. V-VI, 1976-77, t. II, p. 1073 ss.

[97] J. LOUP, *Les sport set le droit*, Paris, 1930. In particolare, alle pp. 31-35, l'autore attingeva a piene mani dai *Principes de droit public*, trascrivendone lunghi periodi, per giungere alla conclusione che «la personne juridique complète est constituée par trois éléments: 1. L'idée de l'œuvre sociale à réaliser; 2. Une volonté d'aspiration qui est la volonté commune des membres du groupe; 3. Une volonté de puissance ou de réalisation qui est la volonté de l'organisme gouvernemental. Ces trois éléments se retrouvent dans les sociétés sportives».

[98] La sentenza in questione si legge in testa alle pagine dei W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti e il diritto sportivo*, cit., la citazione è a p. 1381.

di una «comunità organizzata» attorno ad uno scopo, la quale assumeva valore di legge [99], fonte di quell'ordinamento: «questo è tutto il meccanismo per cui non vi è corpo sociale, o comunità organizzata per uno scopo, entro il quale le relazioni fra i suoi componenti non siano pensabili come rapporti giuridici» [100]. In coerenza con tali premesse, gli era occorso soltanto «vestire» il diritto sportivo in modo da mettere in mostra l'autonomia della sua organizzazione [101] e delle sue regole [102], per farne emergere nell'insieme l'indipendenza ordinamentale [103]. Troppo presto, purtroppo, complici «l'immaturità» del diritto sportivo, la lenta diffusione in dottrina della prospettiva istituzionalistica, e la tendenza accentratrice del fascismo verso il CONI, le idee di Cesarini Sforza non avevano avuto molto séguito. Per quindici anni più nulla.

Fu «l'impronta nuova» [104] gianniniana a segnare la svolta. «*Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*», a dispetto del titolo quasi dimesso, intendeva declinare – plasmandolo – in chiave sportiva il discorso di Romano. Laddove si era arrestata la lezione del maestro, originava quella dell'allievo [105]: «Il Romano non terminò la sua opera (…)», quindi «furono perfettamente giustificate, a nostro parere, le critiche di indeterminatezza, di apriorismo e di tautologismo, che da varie parti gli furono rivolte» [106].

In cosa difettava l'originaria «ipotesi di lavoro» [107]? Il problema di fondo, avvertiva Giannini, scaturiva dalla natura «liminale irriducibile» della «nozione» di ordinamento giuridico, per cui il superamento delle contestazioni doveva passare attraverso un approccio fenomenologico, dimostrabile con esempi concreti. Sicché, anzitutto andavano messi meglio a fuoco gli elementi costitutivi degli ordinamenti giuridici [108], poi, questi stessi dovevano essere calati nella realtà pulsante dello sport [109], in ultimo, bisognava verificare il rapporto tra l'ordinamento sportivo e quello «generale» [110].

Plurisoggettività, normazione e organizzazione: una catena a tre anelli, poiché «tut-

---

[99] Giuridicamente vincolante nella misura in cui «costituisce il dovere» di ogni membro della ipotetica comunità: *ivi*, p. 1383.

[100] *Ivi*, p. 1384.

[101] *Ivi*, p. 1390.

[102] *Ivi*, p. 1393.

[103] *Ivi*, p. 1400.

[104] Così scrive S. CASSESE, *Il diritto amministrativo*, cit., p. 268.

[105] In realtà, com'è noto, Giannini fu allievo diretto di Guido Zanobini, sotto la cui guida discusse la tesi di laurea, ma gli fu maestro anche Romano: S. CASSESE, voce *Giannini, Massimo Severo*, cit., p. 984.

[106] M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, cit., p. 10.

[107] *Ivi*, p. 11. L'espressione tornerà anche in seguito: ID., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, a. VIII, 1958, p. 221.

[108] «S. Romano, nella sua opera, lasciò in ombra questo punto: probabilmente anzi neppure ebbe presente il problema: infatti nella sua opera si trovano dei passi nei quali sembra sostenga che il «diritto» consiste di due elementi, le norme e l'ordinamento; altri nei quali è l'ordinamento che balza in rilievo, e la norma è una sorta di elemento costitutivo e primario»: M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, cit., p. 15.

[109] *Ivi*, p. 13.

[110] *Ivi*, p. 20.

ti gli elementi componenti devono essere comprensenti, anche se poi, in concreto, essi abbiano rilievo diverso e si pongano in modi relazionali diversi da ordinamento a ordinamento» [111]. Il primo si esauriva nell'esistenza di un «congruo» numero di persone disposte a riconoscere «valore vincolante» ad «un corpo comune di norme» da osservare. Il fascio di regole così individuate, ordinato gerarchicamente e dotato di principî fondamentali, costituiva il secondo componente. Infine, il terzo si estrinsecava nel «potere (autorità)», «permanente e duraturo», esercitato dal sistema sui soggetti, consapevolmente limitati nella loro libertà [112].

Passando all'indagine sui fatti, il giurista romano rilevava come «l'ordinamento sportivo [fosse] un ordinamento in evoluzione e ancora non perfetto» [113]. Nondimeno, esso presentava già i tratti qualificanti di un ordinamento giuridico [114]. La plurisoggettività veniva raggiunta perlopiù grazie agli atleti praticanti, indipendentemente da categoria e sport di provenienza, accanto ai quali collocava «soggetti in senso differente», cioè «soggetti ministri dell'attività sportiva», assoldati per consentire lo svolgimento di incontri agonistici (giudici di gara, arbitri, allenatori, commissari, sanitari, etc.) [115]. L'organizzazione si presentava sotto forma di apparati sportivi dotati di un potere di autoregolamentazione, in grado di esprimere funzioni legislative e giudiziarie [116]. La normazione si manifestava con la produzione di appositi precetti sportivi [117].

Compiuti due terzi del tragitto, a Giannini restava da affrontare l'ultimo ostacolo, i «rapporti tra le normazioni di due ordinamenti». E su tale problema, «allo stato delle conoscenze» – ammetteva l'autore – «è ancora arduo poter finanche procedere ad una impostazione scientificamente sicura». A ben vedere, tuttavia, proprio nelle battute conclusive del saggio, nella risposta al dilemma in apparenza «impossibile», si annida lo slancio innovativo rispetto alle costruzioni romaniane e cesariniane. Alla lente del microscopio dell'amministrativista, «l'attività sportiva» veniva scomposta in tre «zone»: una era occupata da «norme dei diritti statali» – es. «norme di diritto amministrativo sull'edilizia sportiva» –, l'altra da «norme degli ordinamenti sportivi» – es. «norme che regolano lo svolgimento delle gare» –, e quella «intermedia» da norme statali e norme sportive insieme, nella misura in cui esse «si trovano in contatto, e in alcuni

---

[111] *Ivi*, p. 15.

[112] *Ivi*, p. 13.

[113] *Ivi*, p. 17.

[114] Per Giannini assumeva rilevanza anche la dimensione internazionale dello sport, in ombra o del tutto assente fino a quel momento nei lavori di altri giuristi. Con le necessarie precisazioni, quindi, «ordinamento giuridico sportivo» non poteva dirsi solo quello interno, nazionale. In pratica, rispetto all'ordinamento sportivo nazionale, le peculiarità di quello internazionale erano: di essere «originario», «non sovrano», e «non territoriale». Tali caratteristiche lo ponevano, però, in un rapporto profondamente diverso con gli Stati sovrani. Ordinamento sportivo internazionale e ordinamenti statali erano perfettamente in grado di sopravvivere senza comunicare, benché tale *comunicazione* fosse opportuna. Al contrario, l'ordinamento sportivo nazionale, pur autonomo, doveva entrare necessariamente in contatto con l'ordinamento statale: *ivi*, pp. 17-20.

[115] *Ivi*, pp. 21-23.

[116] *Ivi*, pp. 24-25.

[117] *Ivi*, p. 26.

punti si sovrappongono, in altri si escludono a vicenda, in altri confliggono»[118]. Corollario di tale «evidenza» era che nei casi in cui lo Stato non provvedeva ad appianare i conflitti, sacrificando la norma sportiva per quella statale, si generava un «concorso di norme contrastanti»[119] – assecondato dall'inerzia dello Stato –; l'effetto di tale situazione oggettiva, poi, «si [riproduceva] anche per i rapporti tra ordinamenti statali e ordinamenti sportivi»[120].

Calorosamente accolta in diversi contributi apparsi nella «*Rivista di diritto sportivo*»[121], altrove l'acuta analisi di Giannini trovò pure risoluti antagonisti[122], in testa ai quali si posizionò Carlo Furno[123]. Concorde nell'isolare «tre aspetti principali» del fenomeno sportivo – «associativo», «organizzativo», «tecnico-agonistico» –, egli avversava la scelta di estendere allo stesso la «famosa teoria di Santi Romano»: «essa rischia di cessar d'essere (come è almeno nelle intenzioni dei suoi fautori) un prezioso strumento destinato a schiudere accessi segreti, per trasformarsi (… *absit iniuria*) in una specie di grimaldello, buono a forzare tutte (o quasi) le serrature, ovvero ad aprire le porte aperte»[124]. Al più, per far fronte all'esigenza di qualificare compiutamente gli interessi giuridici ed economici collegati allo sport, era lecito parlare di un «*ordinamento tecnico specifico delle azioni sociali giocose o ludiche*»[125]; cioè, di un ordinamento, a cui soggetti, organi, poteri, giudizi e sanzioni interne imprimevano «sembianze» di un ordinamento giuridico statuale, ma che rispetto a quest'ultimo si collocava su un piano inferiore. In estrema sintesi, l'ordinamento sportivo – autonomo anche per Furno – si esauriva entro la «sfera del gioco», impedendogli di elevarsi al rango «giuridico»[126]. Specie per

---

[118] *Ivi*, pp. 26-27.

[119] I tre esempi che portava Giannini erano i seguenti: 1. norme sportive e norme statali che confliggono nella qualificazione dei medesimi fatti (es. un atto «illecito» per la norma statale e «lecito» per quella sportiva); 2. norme sportive e norme statali con identica qualificazione dei fatti, ma con sostanziali differenze sul piano delle conseguenze giuridiche (es. un fatto a cui la legge ricollega un'espulsione da un'associazione, mentre la disciplina sportiva prevede una grave sanzione); 3. identica qualificazione dei fatti e stesse conseguenze giuridiche da parte tanto di norme sportive quanto di norme statali, ma misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti (es. quando ciascun ordinamento riconosce la competenza a giudicare un determinato fatto soltanto ai propri organi giurisdizionali): *ivi*, p. 27.

[120] *Ivi*, p. 27.

[121] P. MIRTO, *Il sistema normativo dell'organizzazione dello sport nell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 3-4, 1949, pp. 7 ss.; I. MARANI TORO, *La organizzazione dello sport in Italia – Il CONI – Le federazioni sportive – Gli enti periferici*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. II, nn. 1-2, 1950, pp. 46 ss.; R. SIMONETTA, *L'organizzazione dello sporti in Italia*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. VI, n. 1, 1954, p. 26 ss.

[122] Perplessità sono state manifestate, peraltro, più di recente da G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico,* Bologna, 1994, p. 204 ss.; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico,* Napoli, 1999, p. 83 ss.

[123] Per ulteriori accenti critici prodotti nello stesso periodo, si veda F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Rivista di diritto processuale*, a. VIII, nn. 1-2, 1953, p. 20 ss.

[124] C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, a. VI, 1952, p. 635.

[125] *Ivi*, p. 656, corsivo nel testo.

[126] *Ivi*, p. 658.

quel che concerneva «l'aspetto tecnico», egli chiariva come, essendo qualsiasi gara sportiva «un puro gioco soggetto unicamente alla rigorosa disciplina delle regole tecniche sue proprie», gli si dovesse «negare senza esitazione» valenza «di contratto» [127].

Ad ogni modo, un dato ci appare incontestabile: il sasso lanciato nel 1949 da Giannini nello stagno del diritto sportivo aveva smosso l'acqua «cheta», innescando una lunghissima sequela di onde di risonanza – giunte fino ai giorni nostri –. Dopo le *Prime osservazioni*, nessuno, tra gli autori chiamati a cimentarsi nell'esame delle strutture portanti della materia, si è potuto sottrarre al confronto [128]. Anzi, sarebbe forse più corretto precisare che le riflessioni gianniniane hanno presto travalicato i confini dello sport, per costituire il punto di riferimento di altre esperienze giuridiche [129].

---

[127] *Ivi*, p. 654.

[128] Accertarlo nella bibliografia italiana di settore è stato compito abbastanza agevole, benché abbia richiesto molto tempo – e debba considerarsi tendenzialmente incompleto –. Nei volumi collettanei, nelle opere monografiche e, per la produzione più recente, nei manuali, ho potuto verificare una quasi univoca ricorrenza del saggio di Giannini – spesso per condividere il suo ricco «discorso», più raramente per contestarne i contenuti –. Si noti, inoltre, che la frequenza di citazione è rimasta pressoché inalterata anche dopo l'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2003 n. 280 (c.d. «salva calcio»), recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, a mezzo della quale sono stati espressamente disciplinati i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Ciò che, comunque, offre un dato ulteriore per la comprensione della portata dirompente delle idee espresse da Giannini è la loro diffusione tra gli autori stranieri. Cfr., a titolo di esempio, M. BASSOLS COMA, *La Administración Deportiva: Evolución Y Posible Configuración*, in A. NIETO (a cura di), *34 artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión de su centenario*, Madrid, 1983, p. 925 ss.; M. CARDENAL CARRO, *Deporte y derecho: las relaciones laborales en el deporte profesional*, Murcia, 1996; E. GAMERO CASADO, *La erradicación de la violencia como idea-fuerza en la evolución histórica del derecho deportivo*, in J.A. AQUESOLO VEGAS (a cura di), *Sport and Violence*, Sevilla, 2006, p. 297 ss.; A. MÄTZLER, *Die internationalen Organisationsstrukturen im Spitzensport und die Regelwerke der Sportverbände*, Wien, 2009; R.T. RAMOS, *Direito desportivo e o direito ao desporto na Constituição da República federativa do Brasil*, in *Revista Jurídica da FA7*, a. VI, n. 1, 2009, p. 81 ss.; C. PÉREZ GONZÁLEZ, *International Sports Law and the Fight against Doping: An Analysis from an International Human Rights Perspective*, in A. REINISCH-M.E. FOOTER-C. BINDER (a cura di), *International Law and...Select Proceedings of the European Society of International Law*, vol. V, Oxford-Portland, 2014, p. 377 ss; I.V. PONKIN-A.I. Ponkina, *On the Concept and Features of the Autonomous Extralegal Normative Order in the Sphere of Sport*, in *Perm University Herald. Juridical Sciences*, a. XXXI, n. 1, 2016, p. 28 ss.

[129] Senza attribuirsene merito, lo stesso Giannini, in un saggio del 1958, constatava come in breve tempo la nozione di ordinamento giuridico fosse stata recepita, e sviluppata, in molti settori del diritto: «(…) mentre i canonisti traggono dagli ordinamenti delle religioni sempre più felici applicazioni, si stanno studiando in diritto amministrativo, gli ordinamenti settoriali e interni. Un autorevole indirizzo di studiosi di storia del diritto, attraverso l'applicazione della teoria degli ordinamenti, ci fornisce spiegazioni sempre più convincenti del nostro passato – il riferimento era alle ricerche di Francesco Calasso e Bruno Paradisi –, ma sono i cultori del diritto romano, privato e processuale, con quella loro naturale attitudine a pensare in termini di teoria generale, che hanno dato questa volta i contributi e gli spunti più interessanti (…). Tutte queste ricerche sono indice della validità che l'ipotesi di lavoro degli ordinamenti giuridici conserva (…)»: M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, cit., pp. 219-220. Giannini rimase sempre fermamente ancorato alla propria posizione, come ebbe modo di precisare in un articolo, tanto breve quanto lucido ed efficace, del 1996: M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, a. XLVI, 1996, pp. 671-677. Con particolare riferimento al «senso» del diritto secondo Calasso si vedano E. CORTESE, *Calasso, Francesco*, in *Dizionario biografico degli*

6. Itinerari giuridici nello sport

La complessità che permeava lo studio di Giannini si traduceva all'interno dell'ordinamento sportivo in una moltitudine di interrogativi «aperti», occasionati non di rado da fatti inediti e dirompenti.

L'imprevedibile tragedia aerea di Superga del 4 maggio 1949, in cui era rimasta vittima l'intera squadra di calcio del Torino, ad esempio, ebbe un'eco giuridica di robuste proporzioni [130].

La vicenda giudiziaria venne seguìta e commentata anche dalla «*Rivista di diritto sportivo*».

Il Tribunale di Torino, con sent. del 15 settembre 1950, si era espresso per il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dall'A.C. Torino nei confronti della compagnia aerea, la A.L.I. Flotte riunite [131]. I legali dei granata avevano sostenuto il diritto al ristoro dei danni patiti dalla società, «la quale improvvisamente si era vista inutilizzate le ingenti spese e i molteplici sacrifici fatti per costruire ed avviare la squadra, e distrutte e fortissimamente compromesse le sue possibilità di affermazione sportiva e di incremento patrimoniale» [132]. La tesi attorea non aveva persuaso, però, l'autorità giudiziaria torinese, che aveva escluso l'applicazione della tutela aquiliana, ammessa per tradizione – perdurata fino alla sent. delle S.U. della Cassazione del 26 gennaio 1971 n. 174 – solo nell'ipotesi di lesione di un diritto assoluto [133]. Nel caso di specie, invece, «la vita dei giocatori non era un elemento (…) del rapporto contrattuale fra l'associazione e i calciatori (…)» [134], e

---

Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. XVI, Roma, 1973, *ad vocem*; A. CERNIGLIARO, *Calasso Francesco*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Storia e politica*, Roma, 2013, pp. 685-690; D. QUAGLIONI, *Tra Italia e Germania. Sovranità e diritto comune pubblico nel pensiero di Francesco Calasso (1904-1965)*, in S. LEPSIUS-R. SCHULZE-B. KANNOWSKI (a cura di), *Recht – Geschichte – Geschichtsschreibung. Rechts – und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, Berlin, 2014, pp. 245-264.

[130] Eco che – senza usare troppa enfasi – pare non si sia mai spenta. L'incidente avvenuto sulle colline di Superga si è trasformato in un «caso di scuola». È, perfino, quasi raro che esso non venga ricordato in saggi, opere monografiche, manuali, trattati – come pure in lezioni universitarie – che affrontano la risarcibilità per lesione del diritto di credito.

[131] La sentenza è integralmente trascritta in *Rivista di diritto sportivo*, a. II, nn. 3-4, 1950, pp. 55-69.

[132] *Ivi*, p. 56.

[133] Si tratta naturalmente soltanto di uno dei tanti problemi privatistici, ancorati al passato più o meno recente, che divise dottrina e giurisprudenza italiana. Per una visione complessiva delle questioni interpretative legate alla sfera contrattuale, si vedano G. CHIODI (a cura di), *La giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*, Milano, 2009; nonché, i saggi raccolti nel volume dedicato a *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento* dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, a. XL, 2011, in particolare M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento* (pp. 721 ss.); G. CAZZETTA, *Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano* (pp. 781 ss.); O. ABBAMONTE, *Tra tradizione ed autorità: la formazione giurisprudenziale del diritto durante il ventennio fascista* (p. 869 ss.).

[134] Cfr. *Rivista di diritto sportivo*, a. II, nn. 3-4, 1950, p. 64.

la società sportiva poteva al più vantare un diritto relativo derivante dal vincolo di prestazione d'opera [135].

Per il nostro periodico era sceso in campo il direttore [136], il quale, criticando la soluzione adottata dal tribunale, ne ravvisava alcuni «difetti». Secondo Onesti, i punti poco «approfonditi» dalla decisione erano due: la natura del *legame* tra calciatori e associazione; il diritto al risarcimento conseguente alla menomazione della sfera economica determinata dall'evento dannoso – la morte dei calciatori –. Su quest'ultimo aspetto, insisteva particolarmente. Come altri giuristi, egli propendeva per un'interpretazione più estesa del nesso tra gli articoli 2043 e 1223 c.c., da cui si doveva fare discendere che la responsabilità extracontrattuale trovava altresì fondamento nel «lucro cessante determinato dalla morte del proprio prestatore d'opera – cioè degli atleti –», e non soltanto in caso di diritti alla somministrazione di «utilità economiche»: «la distinzione tra diritto alla vita e diritto alla prestazione sembra troppo sottile nella specie. Si tratta di prestazione, del tutto, e inseparabilmente connessa colla esistenza di vita; non vi può essere espletamento della attività che si deve fornire se non vi è vita» [137].

In sede di gravame, poi, l'A.C. Torino aveva peraltro prodotto alcuni autorevoli pareri *pro veritate* di Nicolò [138], Walter Bigiavi [139], Paolo Greco [140], ed Enrico Redenti [141], ma a nulla erano valsi [142]. Il 23 gennaio 1952, la Corte adita aveva confermato l'orien-

---

[135] Prestazione d'opera o «rapporto di appartenenza»? Rapporto di diritto privato o di diritto pubblico? Davanti a tali dubbi, scartati *a priori* dal tribunale di Torino, si erano invece soffermati importanti interpreti. Una lettura «alternativa» fu proposta da W. CESARINI SFORZA (*Diritto del lavoro e diritto sportivo*, in *Il diritto del lavoro: rivista mensile di dottrina e giurisprudenza*, a. XXIV, nn. 7-8, 1951, pp. 264 ss., ripubblicato in *Rivista di diritto sportivo*, a. XXXI, n. 1, 1970, p. 35 ss.), il quale escludeva che il rapporto tra associazione calcistica e i giocatori potesse dirsi di diritto pubblico, ma al contempo che avesse natura contrattuale. Da qui, l'unica strada percorribile, secondo Cesarini Sforza, rimaneva quella di intenderlo «come un istituto specifico del diritto collettivo» – diritto collegato a doppia mandata alla pluralità degli ordinamenti, cioè un diritto «collettivo» voluto da un corpo sociale e accettato dai suoi membri –.

[136] G. ONESTI, *Danni alle persone e risarcibilità*, cit., p. 69 ss.

[137] *Ivi*, p. 71.

[138] R. NICOLÒ, *Struttura e contenuto del rapporto fra una associazione calcistica ed i propri giocatori*, in *Rivista giuridica del lavoro*, a. III, 1952, p. 208 ss.

[139] W. BIGIAVI, *L'Associazione Calcio Torino e il disastro di Superga*, in *Giurisprudenza italiana e La legge. Rivista universale di giurisprudenza e dottrina*, a. XXXIV, parte IV, 1951, c. 81 ss.

[140] P. GRECO, *Se un'associazione calcistica ha diritto al risarcimento del danno aquiliano per la perdita della sua squadra avvenuta durante un trasporto aereo*, in *Rivista di diritto commerciale*, a. XLIX, 1951, p. 422 ss.

[141] E. REDENTI, *Aspetti giuridici della tragedia di Superga (perimento della squadra dell'A.C. Torino)*, in *Giurisprudenza italiana e la legge. Rivista universale di giurisprudenza e dottrina*, a. XXXIV, parte IV, 1951, c. 49 ss.

[142] Con riferimento anche agli altri pareri che non furono pubblicati cfr. F. VASSALLI, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per morte del passeggero in trasporto aereo*, in A. LEFÈBVRE-D'OVIDIO, F. MESSINEO, *Scritti Giuridici in Onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, vol. I, Bologna, 1952, pp. 339 ss.; di recente, si veda inoltre B. GARDELLA TEDESCHI, *Ripensando la responsabilità civile per le società sportive*, in R. LOMBARI, S. RIZZELLO, F.G. SCOSA, M.R. SPASIANO, *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*, Milano, 2009, p. 234.

tamento dei giudici di primo grado, ribadendo l'inesistenza di uno «*ius in corpore*» [143] o «una sorta di diritto reale» della società sui giocatori [144].

Questa volta se ne era occupata per la *Rivista* Roseda Tumiati [145], la quale si allineava alla trattazione di Onesti, ponendo l'accento sulla «peculiare natura» dell'accordo società torinese-«dipendenti»: «non può essere configurato troppo semplicisticamente come un semplice contratto di lavoro, e (…) ammesso e non concesso che di semplice rapporto di credito si trattasse, non per questo non sarebbe meritevole dei gravi danni ad esso apportati da atto illecito compiuto da terzi estranei al rapporto obbligatorio stesso» [146]. Dappiù, Tumiati aggiungeva, facendo sue le considerazioni di Domenico Barbero, che il disastro aereo aveva causato oltre alla rottura di una serie di vincoli obbligatori anche la distruzione del complesso dei beni organizzati – l'«azienda sportiva» – facenti capo all'A.C. Torino, motivo ulteriore per ritenere legittima la pretesa risarcitoria [147].

La controversia era, infine, giunta in Cassazione, ove il pubblico ministero, Mario Berri, aveva concluso con una lunga requisitoria in cui confutava le posizioni assunte dalla dottrina incline alla responsabilità del vettore aereo. In modo particolare, egli asseriva di aver apprezzato «il richiamo alla comune coscienza della generalità» fatto da Nicolò, ma rispondeva che, pur dovendo riconoscere «notevole valore» al principio astratto – «tanto più quando (…) le soluzioni da seguire sono tra loro separate da una lama di rasoio» –, esso da solo non legittimava una «critica» al ragionamento posto in essere dalla Corte d'Appello.

Il 9 marzo 1953 si spensero pertanto le ultime speranze dell'A.C. Torino [148].

Davanti al monolitico diniego della magistratura, il foglio del CONI decideva comunque di non interrompere il dibattito; la redazione esprimeva forti perplessità sulle argomentazioni «dell'insigne maestro» Emilio Betti [149], favorevole alle scelte giurisprudenziali, e pubblicava il terzo lavoro a tema. In «*Sugli aventi diritto a risarcimento per infortunio aereo*», Carlo Alberto Funaioli, ordinario di diritto privato a Ferrara, puntava deciso sulla «scarna sentenza» della Suprema, «preoccupata di non estendere all'infinito la catena dei fatti risarcibili in base a fatto illecito oltre i limiti degli artt.

---

[143] Intense pagine dedicate al disciplinamento del corpo attraverso il diritto in F. MIGLIORINO, *Il corpo come testo. Storie del diritto*, Torino, 2008. Nel primonovecento, e poi con maggiore insistenza, erano state riesumate formule espressive medievali per animare un dibattito dogmatico sul diritto a disporre del proprio corpo: si veda, in tale prospettiva, M.S. TESTUZZA, «*Ius corporis, quasi ius de corpore disponendo*». *Il* Tractatus de potestate in se ipsum *di Baltasar Gómez de Amescúa*, Milano, 2016, in particolare p. 337 ss.

[144] Il provvedimento si può leggere in *Rivista di diritto sportivo*, a. V, n. 1, 1953, pp. 31-45.

[145] R. TUMIATI, *Il risarcimento dei danni per la tragedia di Superga*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. V, n. 1, 1953, p. 45 ss.

[146] *Ivi*, p. 49.

[147] *Ivi*, p. 50.

[148] Per la conclusione del giudizio di legittimità, con trascrizione della requisitoria del P.M. e della sentenza, cfr. *Rivista di diritto sportivo*, a. V, n. 4, 1953, pp. 429-448.

[149] E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1953. Si veda, REDAZIONE, *Ancora sulla sciagura di Superga*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. VI, n. 1, 1954, p. 100 ss.

2056 e 1223»[150]. Il «vizio» logico più evidente del ragionamento della Cassazione, secondo l'autore, scaturiva proprio dall'eccessiva prudenza usata nell'accostarsi alla fattispecie concreta. Da un lato, il massimo organo si era spinto oltre i canonici schemi giuridici fatti valere dai giudici di merito, ma dall'altro, aveva deciso per il rigetto del ricorso. Perché, quindi, ammettere, in punta teorica, in base alla Convenzione di Varsavia del 1929, che dal medesimo fatto illecito poteva aver origine «un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale» per lesione di diritti assoluti e di diritti di credito[151]? Ed ancòra, perché convenire sulla natura dell'associazione sportiva come «azienda in senso tecnico-giuridico, comprensiva di beni e servizi»[152]? Funaioli denunciava con forza tali incongruenze.

Sempre dalle aule di giustizia si andò diffondendo un'altra originale questione che infervorò l'opinione pubblica italiana. Negli affollati «*Bar sport*» di città e periferia[153], sui quotidiani d'informazione e sui periodici giuridici tennero a lungo banco le dispute sui cosiddetti «miracoli» delle vincite nei concorsi a pronostici.

Come più sopra ricordato, a partire dal campionato 1948-49, il CONI aveva assunto direttamente la gestione del Totocalcio, i cui introiti costituivano parte cospicua delle finanze del comitato olimpico. Per i due anni precedenti, invece, organizzazione ed esecuzione del concorso erano stati delegati alla S.I.S.A.L. Se la «febbre del gioco», diffusasi rapidamente dopo la Seconda guerra mondiale, aveva assicurato al CONI costanti entrate, con altrettanta costanza l'Ente e la S.I.S.A.L. erano state costrette a difendere i propri interessi in giudizio. «*'A speranza*» – per usare il titolo di una poesia che Totò dedicò alla schedina[154] – e il sogno del premio milionario – in lire –, nutriti dall'accattivante slogan «*Tentate la fortuna al prezzo di un vermouth*», indussero qualcuno a sfidare la sorte ed insieme la giustizia. Furono escogitati diversi maldestri «sistemi»: dalla parziale alterazione *ex post* del tagliando – il segno «1» era d'un tratto modificabile in «X» o «2» – alla contraffazione integrale di una schedina, fino alla «sparizione» di matrici dall'ufficio di un ricevitore[155]. Quest'ultima «tecnica» – detta della «matrice mancante» – destò molta curiosità. Il truffatore, una volta sottratti matrice e «tagliando spoglio» dalla mazzetta di un ricevitore – «negligente» o «complice» –, attendeva l'esito delle partite, compilava la schedina, presentava reclamo al ge-

---

[150] C.A. FUNAIOLI, *Sugli aventi diritto a risarcimento per infortunio aereo*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. V, n. 4, 1953, p. 369 ss.

[151] *Ivi*, p. 372.

[152] *Ivi*, p. 374.

[153] Il modello di «*Bar Sport*» diffuso in tutta Italia era quello del piccolo o medio locale, scarsamente arredato ma con immancabili fotografie e oggetti di sapore sportivo, dove tifosi e appassionati, specie di ciclismo, calcio, automobilismo e motociclismo, si intrattenevano in accese «dissertazioni» sulle *imprese* del momento. Si veda la suggestiva pagina dedicata a questi teatri della contesa sportiva in A. PADOVANI, *Modernità degli antichi. Breviario di argomentazione forense*, Bologna, 2006, pp. 11-12.

[154] A. DE CURTIS, *'A speranza*, ora in ID., *'A livella. Poesie napoletane*, con introduzione di L. DE CRESCENZO, Roma, 2000, pp. 85-86.

[155] Ne ripercorre i più «usati» I. MARANI TORO, *Vincita e danno per mancata vincita nel Totocalcio*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 3-4, 1949, p. 25 ss.

store, ed infine intraprendeva l'azione giudiziaria chiedendo «in via principale, il pagamento della vincita e, in subordine, il risarcimento del danno in misura pari al premio non potuto conseguire per colpa del gestore» [156]. È chiaro che i larvati tentativi di frode furono presto smascherati grazie al «controllo della matrice, che [riduceva], normalmente, i pretesi dodici punti – divennero tredici nella stagione 1950-51 – a non più di sei o sette» [157]. Nondimeno, iniziarono a fioccare processi civili e penali vòlti ad accertare le richieste economiche dei fantomatici vincitori da «matrice mancante» e la più probabile illiceità della loro condotta. Sospesi tra paradiso e inferno, in molti dovettero guardare in faccia la realtà [158].

Al di là, tuttavia, delle condanne singolarmente inferte [159], prima che CONI e Ministero delle finanze corressero ai ripari con l'istituzione di funzionari *ad hoc* e con un apposito regolamento approvato con decreto ministeriale del primo settembre 1951, vi fu tempo per alcune pronunce civili di primo e secondo grado – Tribunali di Lucca [160], Napoli [161] e Lecce [162], Corte d'Appello di Napoli [163] – e persino di legittimità, che si impegnarono a chiarire la natura giuridica del «nuovo e complesso negozio atipico» del Totocalcio [164]. Nella sent. dell'11 luglio 1953, la Suprema Corte concordava con i giudici di merito nel considerare il contratto di Totocalcio alla stregua di un negozio «plurilaterale e misto», nel quale gli elementi della scommessa, corrente tra i partecipanti, si saldavano alla locazione d'opera e al deposito [165].

Questa volta, la *Rivista* salutò con favore l'orientamento dominante, pubblicando diversi saggi di elogio alla «teoria» dell'autorità giudiziaria. Addirittura, nell'ultimo di tali contributi, del 1954, a firma di Claudio Mosillo, se ne ripercorrevano pedissequa-

---

[156] *Ivi*, p. 26.

[157] *Ivi*, p. 27.

[158] Tra le decisioni che trovarono spazio in alcuni noti fogli giuridici ci sono la sentenza del Tribunale di Milano del 30 settembre 1948; del Tribunale di Roma del 5 novembre 1948; della Corte d'Appello di Milano del 20 gennaio 1949. Questi arresti furono tutti trascritti, talvolta parzialmente, in *Rivista di diritto sportivo*, a. I, nn. 1-2, 1949, pp. 69 ss., con una breve, ma significativa, nota di presentazione: «Intendiamo pubblicare nei prossimi numeri l'opinione al riguardo di illustri docenti, ma per intanto, data l'attualità della questione, non pubblichiamo integralmente il testo di alcune decisioni, con riserva di svolgere adeguatamente l'argomento nei prossimi numeri».

[159] Le fattispecie criminose richiamate nei giudizi non erano sempre uguali: in taluni casi, l'azione veniva qualificata come truffa, in altri, invece, come falso in scrittura privata, con l'aggravamento di pena previsto dall'art. 491 c.p. Per l'esame delle sentenze si rinvia a C. MOSILLO, *La disciplina del Totocalcio e le manovre fraudolente dei falsi vincitori*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. IV, n. 1, 1952, pp. 16 ss.; ID., *Questioni penali e civili in materia di Totocalcio*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. V, n. 1, 1953, p. 70 ss.

[160] Sent. del 18 giugno 1947, in *Giurisprudenza italiana e La legge. Rivista universale di giurisprudenza e dottrina*, a. XXX, parte I, 1947, c. 406 ss.

[161] Sent. del 28 luglio 1947, in *Il Foro italiano*, a. LXXIII, n. 1, 1948, c. 684 ss.

[162] Sent. dell'8 aprile 1948, in *Giurisprudenza italiana e La legge. Rivista universale di giurisprudenza e dottrina*, a. XXXI, parte I, 1948, c. 429 ss.

[163] Sent. del 9 maggio 1951, in *Rivista di diritto sportivo*, a. III, n. 3-4, 1951, p. 50 ss.

[164] I. MARANI TORO, *Vincita e danno per mancata vincita nel Totocalcio*, cit., p. 32.

[165] In *Rivista di diritto sportivo*, a. V, n. 4, 1953, p. 448 ss.

mente le tappe salienti [166], con qualche marginale valutazione di carattere generale.

Fatti inediti e dirompenti, s'è detto. Ma tensioni interpretative su fatti «ordinari» di certo non mancarono. Basti qui ricordare le oscillazioni, della dottrina come della giurisprudenza, in merito alla confisca penale dei mezzi di caccia nella fase di chiusura della stagione venatoria; alla responsabilità penale per morte o lesioni causati durante un incontro di pugilato, stante il rischio connaturato nel combattimento e l'asserita causa di non punibilità – ricavabile dal consenso dell'offeso o dall'esercizio di un diritto o di una consuetudine –; alla risarcibilità dei danni morali da lesioni personali patite da uno sportivo professionista dopo un comune incidente automobilistico; alla responsabilità civile solidale della scuderia in caso di danni prodotti dal pilota in una corsa automobilistica; alla qualificazione del rapporto società-calciatore, diviso tra contratto di lavoro e contratto atipico; al potere disciplinare delle associazioni sportive e al sindacato dell'autorità giudiziaria. La «*Rivista di diritto sportivo*» diede ampio spazio a ciascuno di questi temi, e ad altri ancòra [167].

7. *Metamorphosis*, o persistenze di una «nobile tradizione»

Tirando le fila del discorso, credo si possa concludere che, a stretto giro, la perseveranza di Onesti, le lucide teorizzazioni di taluni autori, il fertile incontro, per strada, con gli altri saperi, abbiano saputo plasmare quel blocco d'argilla informe che era il diritto sportivo ereditato dagli anni Trenta, fino a trasformarlo in un bel manufatto di terracotta. Pur muovendosi in linea di continuità con il passato, il lavoro eseguito nel cantiere della *Rivista* si era rivelato preziosissimo per dare corpo e anima alle idee già circolanti, per assicurare allo sport un posto dignitoso nella vetrina del diritto della seconda metà del Novecento. Tanto i «classici» rami della scienza giuridica – civile, penale, commerciale e costituzionale – quanto quelli «giunti in ritardo» [168] – come l'amministrativo – erano stati perciò costretti prima a riconoscerlo, poi a confrontarvisi, infine ad interagire con esso. Lo stesso può dirsi di legislatore, operatori e società. Un processo non da poco [169],

---

[166] «(…) i pronosticatori altro non sono, in sostanza che degli scommettitori, cioè parti contraenti di quello specifico rapporto giuridico chiamato scommessa contemplata dal codice nel novero dei contratti, negli artt. 1933-35 (…). Si affermò la tesi del contratto unico e dicendo, circa la posizione della SISAL, che questa non si potesse considerare partecipe della scommessa ma solo incaricata di regolare il gioco e di ripartire le vincite»: C. MOSILLO, *Contributo per una teoria giuridica sui concorsi a pronostici connessi con le partite di calcio*, in *Rivista di diritto sportivo*, a. VI, n. 3, 1954, pp. 225-235, la citazione si trova alle pp. 231-232. Per una più diffusa analisi di questa tipica figura di contratto aleatorio nel codice civile del 1942, sia permesso qui rinviare al mio lavoro dal titolo 'Rien de mauvais'. *I contratti di gioco e scommessa nell'età dei codici,* Torino, 2011, p. 200 ss.

[167] Si vedano i singoli fascicoli delle annate 1949-1955, *ad ind*.

[168] Cfr. S. CASSESE, *Il diritto amministrativo*, cit., p. IV.

[169] Da ritenersi ancòra oggi *in fieri*. È sufficiente registrare come esistano molte questioni «aperte» che mettono in discussione l'equilibrio tra fonti interne del diritto sportivo e ordinamento statale. Si veda, ad esempio, con rifermento al controverso inquadramento sistematico del contratto di sponsorizzazione T. MAUCERI, *Sponsorizzazione e attività sportiva*, Milano, 2014.

e forse è questo un motivo, fra i tanti, della longevità del periodico, che nella sua prima cinquantennale vita non ha mancato di registrare ogni singolo passaggio verso il consolidamento dell'unità concettuale e scientifica del diritto sportivo.

«Prima vita»? Sì, purtroppo. Con l'annata 2001 si è interrotto bruscamente il lungo corso avviato da Onesti, nonostante la rigogliosità del diritto sportivo, che proprio in quegli anni veniva scosso dalla nota sentenza *Bosman*. Nel 1995, infatti, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, in forza del principio di libertà di circolazione, aveva abbattuto d'un soffio gli steccati regolamentari issati dalle federazione sportive al fine di contenere il cumulo di calciatori professionisti cittadini dei Paesi dell'Unione simultaneamente schierati da un club sul rettangolo di gioco [170].

Nel panorama dei periodici di settore, popolato da altre prestigiose esperienze editoriali, nazionali ed estere, l'assenza della *Rivista* non è passata certo in sordina. A dicembre del 2011, il CONI, ha persino giocato la carta della pubblicazione *on-line*, annunciando la rivalorizzazione di «un autentico fiore all'occhiello» [171]. Ma anche questi buoni propositi sono stati destinati a spegnersi.

Per riannodarsi alla sequenza virtuosa interrotta nel 2001, segnando idealmente – alla maniera di Maurits Cornelis Escher in *Metamorphosis III* – il «ritorno» ad un *nuovo* stato iniziale, c'era probabilmente bisogno di una *trasformazione* estrema; di un progetto che, nel segno di una «nobile tradizione» [172], lanciasse la propria sfida scientifica.

Ebbene, mi sembra che tanto sia accaduto nel 2015 [173].

---

[170] Per questi, e gli altri aspetti, affrontati nella citata sentenza, la letteratura di riferimento è davvero molto vasta. In questa sede, appare utile limitarsi a rinviare al recente volume collettaneo S. BASTIANON (a cura di), *L'Europa e lo Sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015*, Torino, 2016, e bibliografia ivi citata.

[171] Il comunicato, apparso sul sito istituzionale, è consultabile alla pagina: *http://www.coni.it/it/news/primo-piano/37-primo-piano-2011/967-coni-_dopo_dieci_anni_torna_la_rivista_di_diritto_sportivo,_è_consultabile_on_line.html*.

[172] Così come si legge nell'ultima di copertina del numero 1/2015 della *Rivista*.

[173] Per impulso della Direzione scientifica affidata ad Alberto Maria Gambino e Giulio Napolitano, sotto la presidenza del CONI di Giovanni Malagò. Pur mantenendo un'edizione *on-line* liberamente fruibile da qualsiasi utente e in continuo aggiornamento, si è deciso di preservare il formato cartaceo della *Rivista*, che si pone ora come luogo di incontro tra diversi studiosi di «diritto pubblico e diritto privato innanzitutto, ma anche diritto processuale civile, diritto dell'Unione Europea e comparato, diritto penale». L'obiettivo espresso dalla Direzione scientifica appare volutamente ambizioso: «porsi – nell'ambito del diritto sportivo – quale sede ideale per il dibattito scientifico e pratico» (cfr. *http://www.coni.it/it/rdds/presentazione/presentazione.html*). Una solidissima ipoteca in tal senso è tuttavia garantita dalla presenza di figure istituzionali del CONI – Francesco Soro (Condirettore) e Carlo Mornati (Direttore responsabile, carica oggi assunta da Vincenzo Iaconianni) – e di qualificati accademici ed operatori del diritto tra i componenti del Comitato scientifico, del Comitato di direzione, del Comitato per la valutazione scientifica e del Comitato editoriale (per la composizione dei singoli Comitati si rinvia alla pagina *web*: *http://www.rivistadirittosportivo.coni.it/it/rdds.html*).

LO SPORT AL QUIRINALE DALLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA AI GIOCHI DI ROMA

di *Francesco Bonini* *

Sommario: 1. La sanzione istituzionale. – 2. Lo sport al Quirinale. – 3. Anteprima olimpica. – 4. «Cortina d'Ampezzo rappresenta una prova delle capacità organizzative dell'Italia democratica». – 5. «Con ritmo alacre e proficuo». I Giochi di Roma.

1. La sanzione istituzionale

Venerdì 5 maggio 1950 il presidente Einaudi, puntualissimo, alle 11 arriva a Palazzo Madama, dove, organizzata dalle associazioni pro Torino e pro Piemonte, si tiene la solenne commemorazione del generale Carlo Montù, scomparso il 20 ottobre 1949 nella sua villa di Bellagio. Oratore ufficiale il parlamentare liberale Bruno Villabruna [1] «il quale ha vividamente rievocato a figura dell'illustre parlamentare, tecnico e storico dell'artiglieria italiana nei suoi diversi aspetti di uomo politico, di valoroso combattente nella guerra contro la Turchia e nella prima guerra mondiale nelle quali si guadagnò cinque decorazioni al valore, di fervido patriota e di pioniere dello sport e dell'aereonautica». Ossequiata la nobildonna Letizia Montù Calami, complimentato l'oratore, il presidente lascia alle 11.45 palazzo Madama, «mentre una piccola folla, radunatasi nel frattempo all'uscita, lo faceva segno di una calorosa dimostrazione di simpatia» [2].

In effetti c'è un importante circuito piemontese all'origine dello sport, ma anche delle istituzioni sportive italiane, che si ripropone nelle diverse fasi della storia italiana e dunque anche nel secondo dopoguerra, nel passaggio di una rinnovata legittimazione istituzionale [3]. Il primo inquilino del Quirinale ci si rispecchia pienamente: «fu mio collega al Politecnico» annota Einaudi sulla lettera del Sindaco di Torino che lo invitava alla cerimonia in onore di colui che fu il vero promotore e il primo presidente di

---

* Professore ordinario di Storia delle Istituzioni politiche e Rettore della Lumsa.

[1] Si erano incrociati nelle liste per Torino del blocco nazionale del 1921, quando Villabruna fu l'ultimo degli eletti, in quota combattenti, mentre Montù, con un distacco di meno di mille voti, il secondo dei non eletti.

[2] *Einaudi presenzia alle onoranze del generale Montù*, in *Stampa Sera*, 6-7 maggio 1950, p. 2.

[3] F. BONINI, *Le istituzioni sportive italiane. Storia e politica*, Torino, 2006.

fatto del Coni»[4]. Con il vincolo, per la partecipazione diretta, di collegarla ad un'altra manifestazione torinese (e sarà il Salone dell'Automobile) esprime «calda adesione» alla richiesta, in cui si tratteggia la figura di Montù, nelle sue diverse dimensioni: «pioniere dell'aviazione, ferito in uno dei primi voli di guerra nel 1911 in Libia, iniziatore in Italia e organizzatore delle opere per la diffusione dello sport; autore di una imponente opera di storia dell'artiglieria di elevato pregio tecnico, egli ha ben meritato di Torino e anche della Patria». Montù era stato emarginato durante il regime fascista, anche se aveva mantenuto un rapporto con il sovrano, alla cui biblioteca torinese aveva donato, nel novembre 1939, la propria biblioteca: erano passati allora solo pochi mesi dall'uscita dal Cio, sostituito dal generale Vaccaro. Dopo la liberazione viene recuperato, e fornisce un contributo non indifferente per legittimare il nuovo assetto commissariale del Coni defascistizzato e fungere, come ha scritto con bella sintesi Nicola Sbetti, «da *trait d'union* simbolico tra l'Italia liberale e quella repubblicana»[5].

Il Capo dello Stato peraltro, nel complesso periodo della transizione istituzionale, aveva avuto significativi rapporti con il Coni di Onesti, avallando, da ministro del Bilancio, l'operazione Totocalcio, che aveva dotato lo sport italiano e il suo ente di una autonomia finanziaria, garanzia della attuazione dello slogan «lo sport agli sportivi». Testimonia Beppe Croce, uno dei più importanti dirigenti sportivi del secondo dopoguerra: «per ottenere un finanziamento sicuro allo sport, avendo intuito le risorse del concorso pronostici del gioco del calcio, allora gestito dalla Sisal, e ambito da altre società private, Onesti intervenne presso le autorità politiche, in particolare con l'allora ministro del Bilancio Luigi Einaudi, convincendolo che il campionato di calcio, come bene patrimoniale dello sport, doveva essere gestito dal Coni stesso». Il futuro vice presidente di lungo corso del Coni sottolinea che «è legata ad uno dei primi episodi legati alla mia lunga amicizia con Onesti [che in questa circostanza forse sopravvalutava se stesso] la frase: "Fra due piemontesi bastano poche parole per capirsi subito. Einaudi mi ha subito capito e aiutato"»[6]. Gino Palumbo in realtà, non senza fondamento, estende anche a De Gasperi la «complicità»[7]. Ma lo statista trentino non ha bisogno di assumere una posizione di proscenio, lasciando carta bianca nel dialogo con le istituzioni sportive al sottosegretario Giulio Andreotti, che, non senza qualche momento di frizione, rappresenta da quel momento un sicuro punto di ancoraggio istituzionale del sistema sportivo italiano, ricostruito e rilanciato sotto l'egida del Coni.

Nella complessa, ma cruciale vicenda del Totocalcio tuttavia aveva giocato un ruo-

---

[4] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Einaudi*, f. Torino, Onoranze al generale Carlo Montù.

[5] N. SBETTI, *Giochi diplomatici. Sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra (1943-1953)* [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Politica, istituzioni, storia, XXVII Ciclo, p. 172, consultabile anche in *www./unibo/amsdottorato/7074*.

[6] *La leggenda dello sport italiano*. Testimonianza di Beppe Croce, Roma, 14 dicembre 1981, in A. FRASCA, *Giulio Onesti. Lo sport italiano*, Roma, Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Fondazione Giulio Onesti, 2012, p. 161.

[7] G. PALUMBO, *Un lutto per lo sport mondiale*, in *I quaderni dello sport*, 12 dicembre 1981, ora in A. FRASCA, *Giulio Onesti*, cit., p. 201.

lo discreto – e *pour cause* a causa dei processi di defascistizzazione – ma importante dal punto di vista tecnico il conte Paolo Thaon di Revel, altro esponente di primo piano della classe dirigente subalpina. A differenza di Montù partecipa appieno alle istituzioni fasciste, dapprima come podestà di Torino e poi come ministro delle Finanze, mantenendo tuttavia un forte ancoraggio monarchico. Medaglia d'oro olimpica ad Anversa e poi membro del Cio, sospende dopo il 25 luglio e a più forte ragione dopo il 25 aprile le sue attività pubbliche. Supera tuttavia i processi di epurazione e così giocherà un ruolo-chiave nella nuova strutturazione del sistema sportivo italiano, culminata con l'affermazione olimpica di Roma, decisa il 16 giugno 1955. Thaon infatti era stato eletto nel comitato esecutivo del Cio nella sessione del 1954, in sostituzione di Alberto Bonacossa, segno di una importante continuità di vertice. Ricorda Giulio Andreotti, sempre a proposito del Totocalcio: «Ci aiutò l'ex ministro delle Finanze del tempo fascista e membro del CIO, il Conte Paolo Thaon di Revel, che fu tramite utile anche con il Presidente della Repubblica Einaudi. Contare su un contributo governativo era pericoloso, perché avrebbe aperto ogni anno un discorso difficile, in comparazione con le mille altre esigenze, straordinarie e ordinarie dello Stato. Di qui la nazionalizzazione del concorso pronostici» [8].

In realtà il sistema sportivo italiano correva ancora sul filo del rasoio, dal punto di vista della legittimazione istituzionale. Un'antica diffidenza si era misurata in Assemblea Costituente, dove, a parte l'utilizzazione di qualche metafora sportiva nell'argomentazione, il tema emerge di soppiatto solo in tre circostanze. Lami Starnuti propone tra le materie di competenza delle regioni (alla lettera *x*) «sport ed educazione fisica», quasi annunciando l'inserimento nel testo costituzionale dello sport, per cui si dovrà tuttavia attendere oltre mezzo secolo, con la riforma del Titolo V, che costituzionalizzerà, sempre in tema di competenze delle regioni, la forse più impegnativa formula dell'«ordinamento sportivo». Giancarlo Pajetta il 19 aprile 1947 propone, nel corso della discussione sull'art. 31, un «articolo aggiuntivo» del seguente tenore: «La Repubblica cura lo sviluppo fisico della gioventù e ne promuove l'elevazione economica, morale e culturale. La legge dispone a tal fine l'istituzione di appositi organi statali e assicura l'assistenza morale e materiale dello Stato alle libere associazioni giovanili». Evidente il riferimento all'esperienza e dunque alle istituzioni del periodo fascista, da riprendere e rilanciare nel nuovo contesto sociale, politico ed istituzionale, non mancando l'esponente comunista di sottolineare il decisivo peso delle organizzazioni sportive di massa.

Infine il democristiano Edoardo Clerici adombrerà, l'11 settembre 1947, nella discussione generale sulla seconda parte della Costituzione, a proposito dell'organizzazione del governo, la possibilità di moltiplicare il numero dei ministeri, come ad esempio con l'istituzione anche di un dicastero dello sport. Ma si tratta di un ragionamento incidentale, a proposito della necessità, nell'esecutivo, di creare un consiglio ristretto. Risulta trasversale piuttosto l'attenzione ad evitare l'argomento, troppo chia-

---

[8] G. ANDREOTTI, *Un "consolato" imbattibile*, in *Giulio Onesti. Rinascita e indipendenza dello sport in Italia*, Roma, 1986, p. 39, citato da N. SBETTI, *Giochi diplomatici*, cit., p. 162.

ramente identificabile come retaggio della strumentalizzazione e dell'istituzionalizzazione del sistema sportivo realizzata durante il regime fascista nell'ambito del partito unico.

I partiti della Repubblica dal canto loro sono ben consapevoli dell'importanza sociale ed elettorale del mondo dello sport e, mentre sviluppavano la propria presenza attraverso quelli che poi saranno definiti «enti di promozione sportiva», osservano con grande attenzione il definirsi degli equilibri gestionali del Coni, che a sua volta ha tutto l'interesse a riaffermare un indiscutibile vincolo con le istituzioni, ma anche la sua autonomia ed identità. In questo senso il Quirinale ritrova un posto cruciale.

2. Lo sport al Quirinale

Da pochi mesi insediato sul Colle, al Colle emblematicamente il presidente Einaudi chiude una delle prime e più gravi crisi della Repubblica, aperta dall'attentato a Palmiro Togliatti, il 14 luglio.

Il 10 agosto 1948 «alle 9.45 Gino Bartali, presentato dall'On.le Giulio Andreotti, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri» è ricevuto al Quirinale [9].

Bartali, «accompagnato dalla consorte e dai compagni di squadra, ha ricevuto i complimenti del presidente Einaudi per la sua vittoria riportata in terra di Francia». Era passato meno di un mese dall'attentato a Togliatti, la cui carica eversiva, come recita una narrazione consolidata, anche se oggi giustamente circoscritta, proprio la strepitosa vittoria di tappa di Gino Bartali, con successiva riconquista della maglia gialla, aveva contribuito a depotenziare, superando il greve clima di guerra civile che l'attentato sembrava avere fatto piombare sulla penisola. In effetti si correva per squadre nazionali e quella italiana indossava orgogliosamente la maglia azzurra sabauda, uno dei tanti segni della «continuità» dello stato nella discontinuità col regime fascista, che dal 1937 aveva cominciato ad imporre la maglia nera, ad esempio alla nazionale di calcio [10].

Per Bartali è anche un risarcimento, perché dopo il suo primo trionfo al Tour, dieci anni prima, non era stato ricevuto da Mussolini a Palazzo Venezia, come altri campioni: certamente, lui cattolico di Azione Cattolica, a causa «della sua fedeltà ad un potere e ad una istituzione alternativi e concorrenti rispetto al regime» [11]. Corrispettivamente poi per il Quirinale repubblicano rendere omaggio alla squillante vittoria di quello che il comunicato ufficiale definisce «il campione del ciclismo internazionale» significa riaffermare sul piano simbolico un ruolo di rappresentanza della nazione che

---

[9] Archivio Storico della Presidenza della Repubblica (ASPR), *Sevizio del Cerimoniale, Einaudi, Diario Storico*.

[10] *Lo sport nel segno del tricolore*. Bicentenario della bandiera italiana, Roma, 1997, pp. 91-93.

[11] D. MARCHESINI, *Fascismo a due ruote*, in *Sport e fascismo*, a cura di M. Canella e S. Giuntini, Milano, 2009, p. 88.

era stato concentrato e strumentalizzato nel duce, capo del governo e capo del partito.

L'udienza «si è protratta per più di quindici minuti»: sulla terrazza prospiciente la Vetrata «alcuni fotografi della Stampa nazionale ed estera, convenuti per l'occasione» hanno ripreso il gruppo.

L'incontro presto assume un tono informale, con Einaudi che ricorda le imprese alpinistiche di uno dei figli e la sua consuetudine con la bicicletta, interrotta dagli acciacchi. Il tema di fondo è il rilievo dell'impresa sportiva per ridare orgoglio e senso di appartenenza degli italiani nel mondo e prima di tutto proprio agli emigranti in Francia e in Belgio. «Il Capo dello Stato ha dato la prescritta ufficialità alla voce corrente che vuole il fiorentino efficace ambasciatore del pensiero italiano all'estero», suggerisce la «Gazzetta». L'affermazione motiva un siparietto, che peraltro ci dice come, anche a proposito della non certo periferica questione della legittimazione istituzionale dello sport, esiste un nesso strutturale tra Quirinale, palazzo Chigi, ovvero il ministero degli Esteri, e la presidenza del Consiglio (ospitata allora al Viminale), che avrà grande evidenza nel passaggio dei Giochi di Roma. «Grande ambasciatore sì – ha tentato di correggersi il Presidente Einaudi – ma non il migliore di tutti gli ambasciatori messi insieme, però. Evidentemente il Presidente non vuol toccare la suscettibilità dell'on. Sforza – ha commentato l'on. Andreotti», conclude il maggiore quotidiano sportivo [12].

Bartali sempre insieme con i compagni di squadra Giovanni Corrieri, Serafino Biagioni, Primo Volpi ed Egidio Feruglio, guidati dal commissario tecnico, un altro grande campione, Alfredo Binda, passa poi a Castelgandolfo: «Se Bartali è stato disinvolto al Quirinale figuratevi qui che si sente di casa», annota «La Stampa» [13]. Udienza di 20 minuti e anche qui grande festa di autografi, con Pio XII che ricorda «la perfetta consonanza tra amore di patria e fede cristiana», definendo il vincitore del Tour, «un campione della patria e della fede. Unisce l'amore della patria all'amore per la religione. Queste cose vanno bene insieme».

Il motivo dei due Colli sequenziali, Quirinale e Vaticano, in questo preciso ordine che si potrebbe dire protocollare, illustrato emblematicamente da due belle fotografie pubblicate l'una accanto all'altra nella «Gazzetta» del 31 maggio 1949, si ripete al momento della visita in Italia della squadra argentina del River Plate, guidata dal più grande calciatore dei suoi e probabilmente di tutti i tempi, Alfonso Di Stefano. La compagine di Buenos Aires si reca a Torino di propria iniziativa per onorare e raccogliere fondi in memoria del Grande Torino, perito poche settimane prima nella tragedia di Superga [14]. Dopo la «partita della solidarietà» a Torino la squadra si trasferisce a Roma: i calciatori «riconoscibilissimi per le loro impeccabili divise azzurre e grigie, hanno sentito tutto l'affetto dei nostri sportivi che li salutavano e li applaudivano mentre essi visitavano gli antichi monumenti della città. E con animo devoto essi si sono

---

[12] *Bartali ricevuto dal Pontefice e dal Presidente Einaudi*, in *La Gazzetta dello Sport*, 11 agosto 1948, p. 1.

[13] *Bartali e si suoi compagni da Einaudi e dal Papa*, in *La Stampa*, 11 agosto 1948.

[14] Per sottolineare la memoria presente dell'avvenimento: *http://www.toronews.net/tn-out-news/1949-la-solidarieta-del-river-plate-al-torino/?refresh_ce-cp.*

recati dal Pontefice, cui sono stati presentati dal Primo Consigliere dell'Ambasciata argentina presso la Santa Sede. Una mattinata indimenticabile, quella di domenica. Nel pomeriggio di sabato sull'ariosa terrazza del Quirinale Luigi Einaudi, presidente della Repubblica Italiana, ha rinnovato le espressioni di gratitudine, di affetto e di solidarietà che hanno accompagnato i graditi ospiti d'oltre Atlantico nel corso del loro viaggio nel nostro Paese» [15]. Una lettera non formale del presidente argentino Juan Peròn al presidente Einaudi l'8 giugno sottolinea il successo e l'importanza della visita proprio dal punto di vista della qualità delle relazioni internazionali [16].

In realtà le strategie e anche gli obiettivi dei due Colli, nell'oggettivo interesse per lo sport, non sono comparabili e neppure di conseguenza conflittuali. Risultano di fatto sinergici, in particolare proprio nella prospettiva internazionale. La misurata presidenza Einaudi non rincorre il registro di Pio XII, il «papa degli sportivi», sostenuto dalla azione delle organizzazioni cattoliche di massa, come il Centro Sportivo Italiano. Il registro quirinalizio è piuttosto quello del riconoscimento, della legittimazione, della valorizzazione e della partecipazione istituzionale, solenne ed efficace, tanto sul piano interno che su quello internazionale.

Proprio per il suo carattere insieme di rilievo interno e di vetrina internazionale, il Quirinale pone una particolare attenzione alla vicenda olimpica.

È la prima, grande arena nella quale ritorna a giocare un ruolo importante la nuova Italia democratica ed è molto significativo a questo proposito il ribaltamento post-olimpico.

Se Mussolini rappresentava, come capo del partito e del governo, il terminale unico del dividendo delle affermazioni sportive nazionali, escludendo progressivamente la corona, che aveva invece avuto un ruolo significativo nelle prime forme di socializzazione ginnastica e sportiva nell'età liberale, il Quirinale di Einaudi si riappropria di un ruolo che tutti i successori confermeranno, e sarà anzi enfatizzato con il cambio di registro e gli *exploit* di Sandro Pertini, in particolare al Mondiale di Spagna 1982, con le due *performance*, allo stadio, e soprattutto con la partita a carte nel viaggio aereo di ritorno con l'allenatore, il capitano e il "brasiliano" campione del mondo [17].

I Giochi di Londra terminano il 14 agosto 1948. Al loro ritorno gli atleti italiani sono accolti trionfalmente. Il 7 ottobre 1948 il presidente Einaudi riceve i campioni olimpionici dei primi giochi del dopoguerra, cui l'Italia, a differenza delle altre potenze sconfitte, era stata invitata, ritrovando immediatamente il proprio posto nel sistema olimpico. La rappresentativa azzurra riporta una affermazione molto significativa: «lo sport italiano si è classificato al quarto posto su 59 nazioni ed ha eguagliato il numero delle vittorie ottenute alle penultime Olimpiadi (Berlino 1936) con 8 titoli, superando le più rosee aspettative data la profonda ripercussione che anche sullo sport ha avuto la guerra e il periodo immediatamente successivo» [18].

---

[15] ASPR, *Ufficio Stampa, Ritagli stampa Einaudi*, maggio 1949.

[16] *Ibidem*. Ringrazio la dott.ssa Laura Curti dell'ASPR per il reperimento di questo documento.

[17] A. GUASCO, *Spagna '82. Storia e mito d'un mondiale di calcio*, Roma, 2016.

[18] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Einaudi*, f. CONI Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.

Così il Coni si autorappresenta al Quirinale, non senza alcune significative preterizioni facilmente identificabili:

«Il CONI è un ente morale retto da apposita legge del 1942 modificata nel 1947. Coordina, controlla e disciplina tutto lo sport italiano a mezzo delle 25 Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate e che raccolgono due milioni di atleti praticanti. Ne è Presidente, in seguito a regolari elezioni democratiche come previste dalla suddetta legge, l'avv. Giulio Onesti, il quale in un primo tempo nominato Commissario dell'Ente fu successivamente eletto nel dicembre del 1946; siffatta elezione fu confermata con votazione alla unanimità il 10 agosto 1947».

«Scopo generale dell'Ente – continua l'appunto – è la propaganda dell'esercizio sportivo e alla preparazione dei campioni; scopo finale è la partecipazione ai Giochi Olimpici quadriennali. Il Coni – conclude l'appunto di auto-presentazione – ha mezzi finanziari esclusivamente derivanti dalla propria organizzazione e da [sic] allo Stato per imposte sui Concorsi Pronostici e per tasse sullo spettacolo una cifra sicuramente superiore ai tre miliardi e 500 milioni annui». I partecipanti all'udienza sono «presentati dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio on. Andreotti e dal presidente del Coni», con cui cominciava a fare coppia rodata. Salgono al Colle, insieme alle medaglie d'oro, lo stato maggiore del Coni e i presidenti delle discipline medagliate: il presidente Onesti col segretario generale Zauli, Rodoni del ciclismo, Mazzini, presidente della Montecatini, che presiedeva anche la federazione della scherma, Giubilo dell'atletica pesante, Rossi, del pugilato, Tappella del nuoto, e infine il già ricordato Carlo Montù, presidente del Canottaggio, carica che aveva accettato appunto per dare il suo contributo alla ripresa del sistema sportivo dell'Italia democratica.

3. Anteprima olimpica

In effetti tra i risultati dei giochi di Londra c'è anche un'altra vittoria, ovvero l'attribuzione all'Italia, decisa dalla sessione Cio tenutasi nell'occasione olimpica, della sede della XLIII sessione, prevista per l'anno successivo: un appuntamento di particolare importanza perché avrebbe dovuto prendere la decisione sull'attribuzione dei Giochi del 1956. Si deciderà infatti in quell'occasione l'attribuzione all'Italia dei Giochi invernali, intesa come premessa per quelli estivi, rocambolescamente sfuggiti prima della guerra. La regia del doppio passaggio è di Alberto Bonacossa, confermato al Cio e soprattutto nella Commissione esecutiva, in attesa della piena reintegrazione del conte Thaon di Revel, che prudentemente si astiene nel complesso passaggio dell'epurazione e riprenderà a pieno titolo il suo posto proprio in occasione della sessione di Roma, che si svolge dal 24 al 30 aprile 1949.

«La scelta della nostra Capitale a sede delle riunioni del massimo Ente sportivo mondiale è un primo passo che potrebbe far pensare alla possibilità di vedere realizzate le nostre aspirazioni», osserva Giuseppe Zanetti sul «Messaggero» del 23 aprile, un ritaglio conservato nel dossier trasmesso al presidente Einaudi: «Del resto tutte le delibere di questo Alto Consesso ben poco interessano la massa sportiva che preferisce

vedere lo sport sui campi e sulle piste piuttosto che a tavolino. Le decisioni riguardano i dirigenti delle Federazioni e gli studiosi di organizzazioni sportive. Gli appassionati chiedono solo di conoscere al più presto se le Olimpiadi del 1956 si svolgeranno a Detroit o a Melbourne od a Buenos Aires e se vi saranno speranze di averle a Roma nel 1960». In realtà all'ordine del giorno c'è anche la designazione della sede dei giochi invernali del 1956 che vede la schiacciante affermazione di Cortina, sotto l'abile regia di Alberto Bonacossa. È il nobile lombardo, proprietario della «Gazzetta dello Sport» il 26 aprile 1949 ad accompagnare all'udienza al Quirinale il presidente Edström e il suo vice e successore Brundage, alla testa della folta delegazione olimpica [19].

Il giorno successivo la delegazione, sempre guidata da Sigfrid Edström, è in Vaticano. Pio XII «si è affabilmente intrattenuto con i singoli Delegati, parlando con loro nei diversi idiomi, interessandosi alle attività a cui attendono, ed ai lavori del presente congresso» [20].

D'altra parte anche Coubertin, al tempo della prima, fallita, candidatura di Roma ai Giochi aveva preso contatti con entrambe le sponde del Tevere, ancora divise dalla «questione romana», ma accomunate dall'interesse per lo sport. La sinergia, quarant'anni dopo, funziona perfettamente, con l'obiettivo di «Roma olimpiaca».

I risultati della sessione, che vede il debutto di Giulio Andreotti sul palcoscenico olimpico, incaricato di tenere, in rappresentanza del presidente del Consiglio De Gasperi uno dei tre discorsi iniziali, sono totalmente positivi. L'evento, come è stato giustamente sottolineato «segnò anche un rafforzamento delle sinergie fra i dirigenti del CONI e il Governo, ancora ampiamente disorganiche, in vista proprio della candidatura olimpica di Roma» [21].

Che viene avanzata dal sindaco Rebecchini proprio sulla base del felice esito del meeting di Roma, con una lettera al Cio del 19 novembre 1949. La decisione ufficiale non sarà presa che a Parigi il 16 giugno 1955: lo spazio intermedio disegna un percorso olimpico di crescente rilievo, di cui al Quirinale sono scanditi i passaggi «domestici» più significativi.

Lo sport assume dunque un rilievo molto chiaro, con le sue molteplici implicazioni culturali, e sociali. Lo sport olimpico ne rappresenta il filo rosso, fino ai periodizzanti giochi di Roma.

Il 29 ottobre 1952 la consuetudine è ormai stabilita e il presidente Einaudi riceve i vincitori di Helsinki [22]. L'udienza è ormai allargata a tutti i medagliati. L'appuntamento si configura ormai come una sorta di solenne e istituzionale festa dello sport in riferimento al Capo dello Stato e nello stesso tempo di manifestazione di orgoglio nazionale. Sono sempre Andreotti e Onesti a presentare atleti e dirigenti.

---

[19] G. DE LUCA, *Einaudi riceve il CIO*, «La Gazzetta dello sport», 27 aprile 1949, p. 1. ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Einaudi*, f. CONI Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.

[20] La cronaca dell'«Osservatore Romano» del 28 aprile è riportata in *I Papi e lo sport. Oltre un secolo di incontri e interventi da San Pio X a Papa Francesco*, a cura di A. Stelitano, A.M. Dieguez, Q. Bortolato, Città del Vaticano, 2015, p. 65.

[21] N. SBETTI, *Giochi diplomatici*, cit., p. 360.

[22] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Einaudi*, f. CONI Olimpiadi Helsinki 1952.

Il 17 maggio 1953, «in considerazione dell'importanza nazionale ed internazionale dell'avvenimento»[23], Einaudi interviene alla manifestazione d'apertura del nuovo Stadio Olimpico di Roma. Il finanziamento della rilevante opera, presentata tra le più moderne in Europa, è garantito proprio dal soddisfacente funzionamento del sistema del Totocalcio, ormai a regime, che vede l'interesse e il plauso dei vertici Cio: «un colpo d'occhio magnifico e, bisogna dirlo, un ordine perfetto», osservano i giornali[24].

Accanto alla partita della nazionale italiana con l'Ungheria, allora probabilmente la più forte al mondo, viene anche previsto l'arrivo della tappa Napoli-Roma del Giro d'Italia (che poi ritarderà un poco): gli sport più popolari si allineano nella direzione olimpica.

Se la partita si conclude con una sonora sconfitta per l'Italia – per cui il direttore del «Corriere dello Sport» si sente in dovere di presentare le «rispettose scuse» al presidente Einaudi[25] – il successo ed il valore simbolico dell'evento risaltano proprio nella prospettiva olimpica, garantita dal sottosegretario Andreotti. Entusiastico il report del segretario del Cio Otto Mayer.

Sempre a sottolineare l'ampia condivisione tra le due sponde del Tevere dell'impegno istituzionale per lo sport, nella direttrice olimpica, se il Cardinale Vicario di Roma provvede alla benedizione, alla vigilia il Papa aveva ricevuto nella sala del Concistoro i dirigenti del CONI, delle federazioni sportive e «un folto gruppo di campioni olimpici e atleti italiani». Nell'impegnato discorso aveva auspicato «l'armonia della Cupola e lo stadio, come tra l'anima e il corpo»[26]. Erano presenti il presidente del Csi Gedda e il Sottosegretario Andreotti il quale offre un pranzo «in onore degli atleti italiani vincitori di Olimpiadi o Campioni del Mondo» presso l'Albergo Excelsior, che viene eletto, dalla sessione Cio del 1949 alle Olimpiadi, il centro logistico di prestigio (a prezzi concordati) dell'ospitalità olimpica italiana.

L'elezione di Giovanni Gronchi alla presidenza, non cambia le coordinate di legittimazione e di impegno che si erano affermate nel settennato di Einaudi. Se il primo presidente aveva partecipato a pochi e qualificati eventi sportivi, in particolare il Concorso ippico internazionale di Roma, non aveva esitato a patrocinare vari avvenimenti di scala molto diversa e anche locale[27]: il 31 ottobre 1954 la presidenza del Consiglio autorizza «lo scarico di una coppa d'argento con astuccio (II misura, gr 812) fornita dalla ditta E.D. Lamperi di Firenze per la somma di lire 34.860 – destinata, quale premio del presidente della Repubblica, al Campionato Regionale Toscano di Ginnastica Artistica indetto dalla Palestra Ginnastica Pisana»[28]. La location, quasi simboleggia il

---

[23] Comunicazione della PCM alla Presidenza della Repubblica del 9 maggio 1953, ACS, PCM 1951-54, fasc. 3-2-5, n. 51652, *ivi*, p. 389.

[24] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Einaudi*, f. CONI Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.

[25] B. ROGHI, *Roma sugli spalti*, «Corriere dello Sport», 18 maggio 1953. Cit. da T. FORCELLESE, *L'Italia e i Giochi Olimpici. Un secolo di candidature: politica, istituzioni e diplomazia sportiva*, Milano, 2013, p. 211.

[26] *I papi e lo sport*, pp. 69 e 90 per la citazione.

[27] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Einaudi*, Repertorio dei fascicoli dei patronati.

[28] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Einaudi*, f. CONI Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.

successivo passaggio di consegne al Quirinale con l'allora presidente della Camera. Il suo successore non lesina il patronato, concesso ad eventi anche di diversa rilevanza, dai campionati mondiali ad eventi più locali, segno di un crescente rilievo del fenomeno sportivo nella società, ma anche del radicamento della Presidenza della Repubblica, istituzionale e simbolico.

L'asse strategico resta peraltro quello olimpico.

4. «Cortina d'Ampezzo rappresenta una prova delle capacità organizzative dell'Italia democratica»

Il 26 luglio 1955, con la richiesta formale da parte del Coni del patronato e dell'intervento del Capo dello Stato a Cortina, il Quirinale apre ufficialmente, per quanto concerne il coinvolgimento diretto, il dossier olimpico[29]. La decisione di assegnare i giochi del 1960 a Roma, formalizzata, come si è visto, poco più di un mese prima a Parigi rafforza e allunga la prospettiva e dunque il rilievo dell'investimento anche da parte della presidenza della Repubblica. Il 13 agosto, viene formalizzato il via libera dalla presidenza del Consiglio, per la conferma del Patronato e per la partecipazione di Gronchi all'inaugurazione dei Giochi. Sarà occasione anche per una breve visita alla produzione di occhiali del distretto cadorino, la mostra della Occhialeria e la fabbrica Safilo e alla città di Belluno[30].

Il CONI non lesina gli aggettivi, presentando l'appuntamento olimpico: «i Giuochi di Cortina d'Ampezzo hanno già segnato un assoluto primato di iscrizioni. Essi saranno i più grandi Giuochi Invernali della storia olimpica. Il complesso sportivo di Cortina è il più moderno e perfetto del mondo. Tutti gli impianti sono stati costruiti ex novo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Inoltre la partecipazione delle autorità governative si è concretata nell'apertura di strade, nell'allargamento delle strade già esistenti, nella costruzione di un nuovo palazzo delle Poste, ecc. Da un punto di vista organizzativo l'impegno di Cortina è stato il più grande sino ad oggi sostenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano». La nota con compiacimento sottolinea come «nel 1960 lo stesso Comitato dovrà provvedere ad una organizzazione ancora più possente, quella dell'Olimpiade di Roma» e comunque «Cortina d'Ampezzo costituisce una prova delle capacità organizzative dell'Italia democratica. Può dirsi che l'assegnazione dell'Olimpiade di Roma sia stata fatta all'Italia anche sulla base della grande dimostrazione offerta attraverso l'organizzazione di Cortina d'Ampezzo, che il Cio ha continuamente seguito nel suo sviluppo».

Una vetrina dell'Italia democratica insomma, una manifestazione di perfetta efficienza, frutto di una preparazione accurata e di un'ampia convergenza di energie.

Cui il presidente Gronchi offre il suggello auspicato. Giovedì 26 gennaio, dopo una

---

[29] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

[30] Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – Archivio Storico, *Visite dei Presidenti della Repubblica in Italia (1948-2015)*, a cura di M. Cacioli, Roma, 2017.

notte di viaggio con il treno presidenziale, il Capo dello Stato arriva a Cortina a bordo della Fiat 2800, che rappresenta di per sé uno dei segni della continuità dello Stato (e del Quirinale, tra monarchia e repubblica) [31].

Nella prima pagina dell'Official Report dei VII Giochi Olimpici Invernali, campeggia la fotografia di Giovanni Gronchi [32], «patron» dei Giochi.

Viene dato scrupolosamente conto non solo della parte sportiva, ma anche dell'importantissimo retroterra mondano-istituzionale. «L'attrezzatura alberghiera cortinese – si legge nel report – agevolava in maniera encomiabile questi scambi di cortesie. I principali alberghi, infatti, come il Miramonti, il Cristallo, il Bellevue, il Posta, il Savoia e tanti altri, erano sempre in condizione di poter far fare una bella figura a qualunque anfitrione.

Un banchetto ufficiale venne offerto dal signor Presidente della Repubblica il 26 gennaio al Miramonti. Furono invitati i membri del C.I.O., i Presidenti dei C.N.O. e delle F.I., i membri del C.O., i Ministri, i Sottosegretari e gli Ambasciatori presenti ai Giochi.

Il giorno successivo, lo stesso presidente Gronchi offrì un grandioso "cocktail party", sempre al Miramonti, con l'intervento di larghe rappresentanze di dirigenti e atleti delle squadre partecipanti».

Il cerimoniale scorre preciso: «il presidente del Comitato organizzatore, conte Thaon di Revel, ha pronunciato il saluto protocollare, pregando il Capo dello Stato di voler proclamare l'apertura dei Giochi. Dopo questo invito il Presidente della Repubblica ha dichiarato aperti i settimi Giochi Invernali di Cortina d'Ampezzo, celebranti la XVI Olimpiade della era moderna. […]

Alle ore 12,27 il Presidente della Repubblica ha lasciato lo stadio e successivamente ha avuto inizio la sfilata di deflusso, conclusiva della cerimonia di apertura».

Le giornate olimpiche di Gronchi proseguono nel pomeriggio, quando, sempre all'hotel Miramonti il presidente del Coni presenta al Capo dello Stato la squadra italiana. Più tardi si intrattiene con la stampa italiana ed estera.

Nel tardo pomeriggio assiste, allo stadio olimpico alla prima partita della squadra italiana di hockey, un modesto pareggio, per poi recarsi a pranzo all'hotel Cristallo, ospite del ministro Angelini.

Anche la mattinata del 27 gennaio è dedicata alle gare, prima il bob a due, specialità dove gli italiani sbancheranno il medagliere, di buon mattino, e poi un'altra partita di hockey.

Il grande successo della manifestazione fa passare in secondo piano un piccolo rilievo quirinalizio alla gestione del cerimoniale, molto indicativo peraltro anche del tono ormai assunto dalla Presidenza della Repubblica.

Quanto il suggello olimpico alla definitiva presa del Quirinale repubblicano sull'armamentario simbolico sportivo fosse chiaro ed evidente, mostra un episodio dell'anno successivo.

---

[31] A. ROMANO, *Tutte le auto dei Presidenti. Storie di ammiraglie, limousine ed esemplari unici utilizzati per scopi "presidenziali" rigorosamente Made in Italy*, Roma, 2013.

[32] *http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1956/orw1956.pdf.*

Il 23 maggio 1957 si svolge infatti un imprevisto ma significativo incontro tra la nazionale italiana di calcio e … l'ex-re Umberto. Gli azzurri erano a Lisbona per la partita con il Portogallo valida per le qualificazioni a Svezia 1958. L'obiettivo non fu centrato, anche per effetto della sonora sconfitta che l'Italia subì tre giorni dopo, il 26, contro una compagine, quella portoghese, assolutamente modesta. Questa trasferta tuttavia qui interessa, al di là del fatto sportivo, in quanto mette in evidenza proprio il dato strategico della successione realizzata dal Quirinale repubblicano su quello monarchico. Coccolati dalla Federazione portoghese gli azzurri sono imbarcati in un pullmann per visitare i pittoreschi dintorni della capitale lusitana: «nel passare davanti alla Villa Italia, la quale è diventata uno dei punti di interesse della zona, fu offerto dai dirigenti portoghesi ai giocatori di visitare l'ex Re ed a ciò furono anche sollecitati in verità dai giornalisti e fotografi che li accompagnavano. Umberto di Savoia che si trovava a casa concesse volentieri una breve conversazione».

Onesti, scrivendo il 28 maggio al Quirinale per giustificare l'episodio, immediatamente stigmatizzato dalle autorità italiane, nota che «non parteciparono alla visita né i dirigenti ufficiali della Federazione, ing. Barassi e dott. Pasquale, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente, non ancora giunti a Lisbona, né il capo della comitiva italiana, Consigliere federale Domenico Chiesa che aveva semplicemente consentito al giro turistico» [33].

Il rapporto è comunque molto fluido e Onesti non perde occasione, dopo il precedente rappresentato dall'inaugurazione dell'Olimpico, per invitare il Capo dello Stato alle partite della nazionale azzurra, come quella con l'Irlanda del Nord, disputatasi a Roma il 25 aprile, il retour-match con la quale sarà fatale agli azzurri esclusi dai mondiali di Svezia 1958. Invito come i precedenti cortesemente declinato. Sempre molto presente nella sua Toscana Gronchi ad ogni buon conto il 28 giugno 1957 assiste alla partita di calcio in costume e ritorna a Firenze per questo evento anche il 10-11 maggio 1959.

La presidenza peraltro diventa un riferimento per manifestazioni sportive di vario tenore.

Particolare significato assume, nell'anno olimpico, la partenza dell'edizione del Giro d'Italia, il 19 maggio 1960, simbolicamente data proprio al Quirinale [34]. Non a caso nell'anno olimpico viene designato il campione olimpico 1956 Ercole Baldini a portare il saluto degli atleti al presidente Gronchi. La presenza della variopinta carovana crea non pochi problemi all'occhiuto cerimoniale quirinalizio, che negozia molti paletti, ottenendo che i ciclisti indossino la tuta «anziché le variopinte magliette ed i pantaloncini corti con i quali verrà data la partenza in altra sede». Si invocano «i limiti di dignità», che peraltro «si potranno facilmente far accettare». Come per ottenere che la carovana pubblicitaria che accompagna il Giro stazioni al Colosseo. Tutto questo, come conclude il responsabile dell'ufficio stampa «ad evitare spiacevoli inconvenienti (peraltro verificatisi quando si recarono dal papa) che ridicolizzerebbero la cosa».

---

[33] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. CONI Comitato Olimpico Naz.le Italiano.

[34] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. Udienza ai partecipanti al "Giro ciclistico d'Italia".

L'effetto è comunque positivo e nelle cronache dei giornali, come ad esempio «La Stampa», ovviamente attente soprattutto al dato del risultato sportivo della tappa, il chiasmo è riuscito, così da dar vita ad «una cerimonia breve, ma sentita, pittoresca e simpatica» [35].

Decisivo il fatto che «la cerimonia verrà trasmessa dalla Televisione in ripresa diretta». È un passaggio strategico per lo sviluppo dello sport, che le istituzioni sportive giocano in sinergia con quelle politiche, appunto attraverso l'emittente di Stato ed avrà il suo massimo suggello iniziale proprio con i Giochi di Roma.

Al di là delle grandi manifestazioni, l'elenco dei patrocini di Giovanni Gronchi è in questo senso molto indicativo [36]: il climax è decisamente ascendente fino all'appuntamento olimpico di Roma [37]. Del complesso processo di preparazione – di cui l'inaugurazione dello stadio aveva rappresentato il prologo necessario e paradigmatico – il Quirinale è tenuto costantemente informato.

5. «Con ritmo alacre e proficuo». I Giochi di Roma

Il presidente del Coni è in udienza il 25 ottobre 1957 e poi il 15 gennaio e il 5 maggio 1958 [38]. È l'occasione per informare puntualmente il presidente Gronchi dello sviluppo dell'«attività organizzativa per i Giochi della XVII Olimpiade», che illustra ed assicura procedere «con ritmo alacre e proficuo secondo il piano generale». Le relazioni con il Palazzo si sviluppano su vari fronti, anche in senso biunivoco. Proprio alla vigilia dei Giochi, il 3 aprile il segretario generale Nicola Picella ringraziava One-

---

[35] *La Stampa*, 20 maggio 1960.

[36] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale*, *Gronchi*, Repertorio dei fascicoli dei Patronati.

[37] Il primo patrocinio è concesso alle manifestazioni promosse dal circolo velico di Anzio 4 giugno 1955. Poi in successione i campionati ciclismo su pista, a Pescantina, il 21 giugno 1955, il concorso ippico internazionale a Pinerolo il 22 giugno 1955 e i campionati del mondo di scherma a Roma, iniziati il 8 luglio 1955.

Un appuntamento seguito da sempre con attenzione dalla presidenza della Repubblica con il patrocinio è il Gran Premio automobilistico d'Italia a Monza. Di seguito, a titolo esemplificativo l'elenco dei patrocini concessi da Gronchi in ambito sportivo: Napoli, Settimana motonautica, 7 agosto 1955; Camaiore, VII coppa ciclistica città di Camaiore, 12 agosto 1955; Pontedera, G.S. Juventus, 24 luglio 1955; Campionati d'Italia, Atletica Leggera, 2 dicembre 1955; Trieste, Staffetta notturna trofeo Repubblica, 30 maggio 1955, patrocinio rinnovato il 1 giugno 1956; Torino concorso internazionale di equitazione 6 ottobre 1955; Gardone Riviera, Riunione internazionale di motonautica, 17 giugno 1955; Genova, Raduno motociclistico, 6 maggio 1956; Stresa concorso ippico internazionale, 21 luglio 1956, patrocinio reiterato per le edizioni successive; Campionati italiani femminili di atletica leggera, 6 settembre 1956; 5 febbraio 1957, concorsi ginnastici internazionali; Firenze, Campionati nazionali universitari, 2 maggio 1958; Federazione Italiana bridge 21 aprile 1960; Venezia Campionato mondiale sport equestri, 17 settembre 1960; Bolzano, Concorso Ippico internazionale; Campionati mondiali di scherma, Torino 30 maggio 1961; Torino, Centro Sportivo italiano 26 giugno 1961; Bologna, celebrazioni novantesimo anniversario S.S. Virtus, 22 settembre 1961; Cortina, 27 gennaio 1962, Concorso ippico nella neve.

[38] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. Udienza all'avv. Giulio Onesti.

sti per aver assegnato un milione di lire «per le spese di propaganda e di assistenza nel settore dello sport svolte dalla presidenza della Repubblica»[39].

Mercoledì 4 marzo 1959 Gronchi, accompagnato da Giulio Andreotti, nella sua qualità di presidente del Comitato Organizzatore, compie una visita agli impianti olimpici[40]. È un itinerario di un paio d'ore che inizia all'Eur, con il palazzo dello Sport e il velodromo, percorre il Foro italico, dove visita lo stadio del nuoto e, dopo aver presenziato alla posa della prima pietra del nuovo ponte sul Tevere di Tor di Quinto, passa allo stadio Flaminio e al Villaggio olimpico. Incontra sui diversi cantieri gli architetti responsabili, Nervi, Liggini, Vitellozzi, Del Debbio, Cestelli-Guidi, Cafiero e Moretti, protagonisti del grande laboratorio olimpico. È accompagnato ed accolto, oltre che da Andreotti, dai ministri Togni e Tupini, dal sindaco Urbano Cioccetti e dal presidente Onesti.

Una seconda proposta di visita, ai primi di giugno, è respinta, e differita «in epoca più vicina alle Olimpiadi, quando tutto sarà pronto». Si trattava dell'aeroporto di Fiumicino, che effettivamente inaugurerà il 20 agosto, delle opere viarie, la via Olimpica, i cavalcavia che la caratterizzano, corso Francia. Anche gli altri appuntamenti di preparazione olimpica sono passati al vaglio con attenzione, per non banalizzare la presenza del Capo dello Stato. Il 14 luglio 1960 visita comunque la Mostra storico-artistica dello sport allestita al Palazzo delle Scienze all'Eur.

Nel numero del 20 agosto il «Corriere dello Sport» sintetizza le attese olimpiche: «Stamattina alle ore 8,15 la "Fiaccola" olimpica con una cerimonia solenne e suggestiva è giunta a Messina sotto gli occhi trepidanti di trentamila persone. Mentre la fiaccola olimpica avanza verso Roma tra due ali di folla osannante e nella Capitale fervono i preparativi per il grande spettacolo, il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi visita i porticcioli di S. Lucia, Molosiglio, Posillipo e Mergellina in gran parte costruiti ex novo che hanno comportato una spesa di un miliardo e mezzo. Il Presidente ha quindi passato in rassegna gli equipaggi dei "dragoni" alla fonda a S. Lucia soffermandosi a parlare con alcuni "skippers" tra i quali il Principe Costantino di Grecia. Salutato dalla folla il Presidente della Repubblica ha lasciato i luoghi visitati.

Domani alle 21,30 avranno inizio ufficialmente i giochi in occasione della Olimpiade di Roma con il "Palio dei Balestrieri" a Gubbio.

Nell'ultimo test pre-olimpico Livio Berruti ottiene un ottimo tempo 15''2 sui 150 metri, dimostrando di poter puntare alla vittoria sui 200 metri».

Nel Report ufficiale dei Giochi di Roma la foto del presidente lo ritrae in una posa ed un abbigliamento assai più decontratti ed appare più sereno e sorridente rispetto alla posa ufficiale di Cortina[41].

I Giochi sono preceduti dalla 57ª sessione del Comitato Internazionale Olimpico aperta ufficialmente al Palazzo dei congressi dell'Eur il 20 agosto. Per la prima volta

---

[39] A. FRASCA, *Giulio Onesti*, cit., p. 77.

[40] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. Roma – Olimpiadi 1960.

[41] Comitato Olimpico Nazionale Italiano, VII Giochi Olimpici Invernali – VII Olympic Winter Games – Cortina d'Ampezzo 1956, *Official Report*, Roma, s.d., p. 6.

nel dopoguerra la sessione è aperta dal discorso del Capo dello Stato ospitante, che vale la pena di citare ampiamente, in quanto rappresenta il primo e fino a quel momento unico intervento del presidente della Repubblica sul tema dello sport.

«Allorché fu designata come sede dei Giochi Olimpici l'annuncio fu accolto col più vivo compiacimento dall'intera Nazione e le autorità, consapevoli delle responsabilità che loro incombevano, si posero subito al lavoro non risparmiando né energie né mezzi affinché risultassero il più possibile efficienti le attrezzature e confortevole l'accoglienza a quanti dovevano giungere nell'urbe nella memoranda circostanza. Noi oggi possiamo volgere lo sguardo con legittima soddisfazione alle opere realizzate, nella speranza che gli sforzi che abbiamo compiuto e le difficoltà che abbiamo dovuto superare, difficoltà derivanti dalla vastità e dalla complessità dell'organizzazione, trovino anche negli altri il giusto apprezzamento». Dopo avere ricordato che «moltitudini di attenti spettatori vedranno direttamente o sugli schermi televisivi lo svolgersi di questa grandiosa parata», conclude: «possano le Olimpiadi rinvigorire al speranza e la fede nel più alto destino degli uomini e passano i giovani atleti, ritornati nelle loro case oltralpe e memori del loro soggiorno romano, nel corso del quale si sono sentiti uniti al di sopra di ogni personale ambizione e al di là di ogni differenza di lingua e di razza e di pensiero, possano questi giovani, dico, farsi assertori della possibilità e della necessità di una pacifica convivenza dei popoli nei nomi stessi della vita, della libertà e della civiltà» [42].

Massima la cura protocollare: «This Ceremony, undoubtedly one of the most significant, attained particular solemnity with the attendance of the Head of State, the President of the Council of Ministers, the Members of the Government and Parliament, as well as all the diplomatic Representatives accredited to the Italian Government and the Holy See. In addition, all members of the I.O.C. and their families, the Presidents, the Secretaries-General and the Members of the N.O.C.s and I.S.F.s, the Heads of the teams taking part in the Games, the Olympic attachés, members of the Organizing Committee and all the accredited journalists, and the operators of the R.A.I. Television Service were present, a total of 1,838 persons.

The service of honour on the square in front of the Palazzo dei Congressi was carried out by groups of mounted Carabinieri and Public Security Police. Ten Valets of Vitorchiano with silver trumpets lined up on the huge level space in front of the steps and announced the arrival of the Head of the Italian State with the "Fanfares of Rome".

After being received by the Authorities present, the Hon. Gronchi moved towards the large hall, while eighteen trumpeters from the Carabinieri sounded, three times, the leit-motif of the Games. A rendering of the Italian National Anthem then followed and immediately after the permanent orchestra and choir of the Academy of Santa Cecilia (composed of 100 singers, 50 men and 50 women), directed respectively by Maestro Vincenzo Bellezza and Maestro Bonaventura Somma, began the execution of a choral and orchestral programme with the *Semiramide* Symphony by Rossini.

---

[42] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. Roma – Olimpiadi 1960.

After the speech by the Mayor of Rome, the orchestral programme continued with the "Va pensiero sull'ali dorate", from *Nabucco* and with "O Signor che dal tetto natìo", from Verdi's *Lombardi alla Prima Crociata.* The orchestra continued the programme after the speech by the President of the International Olympic Committee with the Hymn of the Sun, from Mascagni's *Iris.* The evocative ceremony attained its highest significance during and after the speech of the Head of the Italian State.

The Hon. Gronchi successively took leave of the Authorites while the Carabinieri trumpeters once more played the leit-motif of the Games».

Simile il tono della cerimonia di apertura dei Giochi, sempre nel Report ufficiale, che insiste sul ruolo del Capo dello Stato: «At the end of the marshalling, the President of the Organising ommittee, Hon. Andreotti, accompanied by the President of the International Olympic Committee, Mr. Brundage, made his way to the podium situated at the centre of the field to pronounce his opening speech, underlining the evergrowing progress of the Olympic Games: "The five Olympic rings – stated the Hon. Andreotti in the course of his speech – which were initially the symbol of a generous and almost romantic intercontinental Unitarian aspiration, have already become a living sports reality which richly reward the efforts, the disappointments and sacrifices of all the pioneers of this modern crusade, strengthening the ties between men. There have been, are, and unfortunately will remain, all too many causes of contrast which hold the spirits of hundreds of millions of families in alarm, and all too often violence has got, and still gets, the better of reason and the exact vision of the interests of the peoples, which must necessarily be the interests of peace.

Thus, all that which really contributes to directing the exuberant energies of individuals and of Nations towards peaceful, physical, and intellectual contest, should be appreciated, recognised, and upheld"»[43]. In realtà il discorso del presidente del Comitato organizzatore, di cui qui è citato un breve passaggio fu unanimemente giudicato troppo lungo e troppo dettagliato, ma questo forse era l'obiettivo, così da avere anche una eco di politica interna. Ad ogni buon conto il presidente del Cio rinuncia ad un intervento strutturato che aveva preparato e si limita alla frase protocollare, pronunciata in italiano.

«Immediately afterwards – prosegue il Report – the President of the I.O.C., Mr. Avery Brundage, addressed the following invitation to the Head of the Italian State: "*I have the honour of inviting the President of the Italian Republic to declare open the Games of the XVII Olympiad of the Modern Era, revived by Baron Pierre de Coubertin in 1896*".

Segue la solenne proclamazione, sempre in lingua italiana: «In the solemn expectant silence of the Olympic Stadium, the Head of the State pronounced the ritual formula: "*I proclaim open the Rome Olympic Games celebrating the XVII Olympiad of the Modern Era*"[44].

---

[43] The Games of the XVII Olympiad – Rome 1960, The Official Report of the Organizing Committee, by the Organizing Committee of the Games of the XVII Olympiad, Rome, 1960, vol. II, 1, p. 15,

[44] Questa frase, ovviamente in italiano, è usata come titolo del *Corriere dello Sport*, 26 agosto 1960, seguito dalla riproduzione della firma manoscritta del presidente Gronchi.

The message was greeted with a terrific burst of applause from the crowd who understood that the close of one Olympiad does not mean the end of an epoch, but rather the opening of another, ever more joyful and brilliant».

In realtà le due cerimonie ufficiali in cui era prevista la partecipazione del Capo dello Stato, la Sessione olimpica e la solenne inaugurazione rappresentano solo una piccola parte della mobilitazione quirinalizia in occasione dei Giochi.

Ai «Sovrani e princípi stranieri presenti a Roma, a titolo privato», attentamente e continuamente accuditi dal cerimoniale degli Esteri, durante le Olimpiadi, sono offerte colazioni «dedicate», il 28 agosto al Quirinale, il 1 settembre a Castelporziano, il 2 al Quirinale [45].

Inoltre due ricevimenti sono offerti invece nei giardini del Quirinale, illuminati per l'occasione. Il 23 agosto alle ore 22.00 si svolge (in smoking) il ricevimento in onore dei Dirigenti olimpici internazionali: «verrebbe ad equipararsi – grosso modo – a quelli offerti a Capi di Stato stranieri in occasione di loro visite in Italia». Sono invitati «Membri del Comitato internazionale olimpico, presidenti e segretari generali dei comitati nazionali olimpici, presidenti e segretari generali delle Federazioni sportive internazionali, componenti del Comitato Organizzatore e dei Comitati particolari», per un totale di circa 570 persone, cui si aggiungono i 1.500 tra personalità italiane, corpo diplomatico, alti funzionari e rappresentanti della stampa italiana ed estera.

L'altro appuntamento, previsto per domenica 28 agosto alle ore 18.00 (in abito scuro o uniforme sportiva) «assumerebbe invece il carattere di un incontro tra il Presidente della Repubblica ed i partecipanti ai Giuochi e rivestirebbe un risalto formale meno accentuato». Sono invitati i rappresentanti delle squadre, giudici ed arbitri, attachés olimpici per un totale di circa 1.600 persone, oltre ad altri 500 della stampa accreditata ai Giochi autorità e corpo diplomatico di rango minore del precedente.

La previsione è di un totale di circa 4.100 persone, comparabili con il numero degli invitati al ricevimento del 2 giugno (4.620) e al ricevimento tenuto pochi mesi prima in onore del presidente argentino Frondizi (3.573).

Il catering curato dalla ditta "Alemagna", che gestisce il famoso caffè Aragno, il menu delle colazioni è invece vagliato personalmente dalla signora Carla. Il servizio da tavola d'argento era stato nel frattempo integrato con una «fornitura per duecento persone della Ditta Cesa di Alessandria» [46].

Non minore, sia pure in una scala ovviamente ridotta, la mobilitazione vaticana, sempre secondo il modello dell'iniziativa convergente dei due Colli. Giovanni XXIII, da poco succeduto al «papa degli sportivi», ne prosegue la linea sui grandi eventi, sia pure con ben minore attivismo. Il 24 agosto accoglie «gli atleti di tutto il mondo convenuti a Roma per i Giochi della XVII Olimpiade dell'Era Moderna». Rivolge un caldo discorso, partendo dal ricordo della visita di Coubertin a Pio X, nel 1905. Convergenza di obiettivi, a partire dalla pace, ribadita a Castelgandolfo incontrando i membri del Comitato Olimpico: «sappiate – e Noi ve lo diciamo con piacere – che l'anima-

[45] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. Roma – Olimpiadi 1960.

[46] *Ibidem*.

zione che regna in questi giorni nelle vie di Roma e gli echi che ce ne arrivano sono per Noi un conforto e una gioia. Noi vi troviamo nuovi motivi e un nuovo slancio per alimentare l'ottimismo che Ci anima» [47].

In effetti il grande successo anche istituzionale dei Giochi giustifica un'appendice significativa, per cui, come già era accaduto prima dell'inizio dell'Olimpiade per inaugurare gli impianti, una visita a Napoli conclude la partecipazione diretta del presidente della Repubblica alle vicende olimpiche. Beppe Croce, presidente dell'Unione Velica, propone di utilizzare la circostanza della visita già in calendario il 7 settembre a Napoli per la celebrazione solenne del centenario dell'ingresso di Garibaldi, per presenziare la cerimonia di premiazione delle gare veliche, disputate nello splendido scenario del Golfo [48].

La cerimonia, rapida e suggestiva, «si svolge al Circolo "Canottieri Napoli" con la partecipazione anche del re e della regina degli Elleni Paolo e Federica, accompagnati dalla principessa Irene, in festa per la vittoria del principe Costantino nella classe dei Dragoni». Una appendice che sottolinea il grande impegno e dunque la positiva sanzione istituzionale dei «giochi perfetti» [49].

Dato ribadito il 27 settembre. Nel pomeriggio Gronchi riceve gli «atleti vincitori di medaglie olimpiche» [50]. L'iniziativa e la gestione sono della presidenza del Consiglio, che propone anche il conferimento di un'onorificenza: «l'on. Fanfani, prese dirette intese con il Signor Presidente della Repubblica, ha informato che gli atleti stessi, accompagnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri Andreotti e Folchi, nonché dai dirigenti del Coni verranno ricevuti dal Sig. Presidente della Repubblica, il quale si compiacerà di consegnare le insegne». L'esuberanza fanfaniana riconduce il Capo dello stato ad un ruolo più circoscritto, ma comunque imprescindibile, frutto di un processo di istituzionalizzazione che, con registri diversi, i primi due settennati hanno definito e fissato. Attraverso proprio quel filo rosso olimpico che qui abbiamo seguito e che si salda con uno straordinario successo, non solo sportivo. Sinteticamente lo esprime un ricordo di Giulio Onesti: "Gronchi rimase molto sorpreso per il telegramma di congratulazioni che Eisenhower, allora presidente degli USA gli mandò" [51]. Può essere la emblematica conclusione e sanzione di un processo di sviluppo e di accreditamento del sistema sportivo nazionale che la presidenza della Repubblica segue, asseconda e sigilla, nei molteplici registri ed aspetti che il fatto sportivo implica.

---

[47] *I Papi e lo sport*, cit., pp. 114-117. Da non dimenticare che Giovanni XXIII riceverà in udienza, nel Cortile di San Damaso, una rappresentanza di atleti paraplegici che ha partecipato ai Giochi internazionali di Roma, il 25 settembre, un appuntamento non previsto nelle agende dell'altro Colle.

[48] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. Roma – Olimpiadi 1960.

[49] F. BONINI, *Le Olimpiadi nell'Italia che cambia*, in Irsifar-Istituto Romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, *Le Olimpiadi del "miracolo" cinquant'anni dopo*, Milano, 2011, pp. 7-16.

[50] ASPR, *Sevizio del Cerimoniale, Gronchi*, f. Roma – Olimpiadi 1960.

[51] G. MELIDONI, *Le sue 15 verità*, in *Il Messaggero*, 13 luglio 1977, ora in A. FRASCA, *Giulio Onesti*, cit., p. 188.

LO SPORT NELLE *POLICIES* DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA

Parole e immagini per una *Public History* di pedagogia presidenziale

di *Marina Giannetto* *

Sommario: 1. Mediazione e rappresentazione dello Sport e delle sue culture. – 2. Strumenti di pedagogia presidenziale nell'incontro con gli Italiani. – 3. Il "Potere di messaggio". Discorsi e interventi dei Presidenti della Repubblica.

1. Mediazione e rappresentazione dello Sport e delle sue culture

È opinione diffusa che un fecondo processo di educazione alla cittadinanza, piena e consapevole, passa anche attraverso dinamiche di conoscenza del passato che, nel rispondere a una domanda di storia espressa da ampie fasce della società, offra al contempo occasioni e strumenti di qualità per la comprensione critica di fatti e contesti storici, ma anche dei processi in atto che, sovente, in quei fatti e contesti affondano le proprie radici.

È in questa prospettiva che anche lo Sport, i valori che lo animano e la memoria sportiva – che oggi per le sue autorappresentazioni utilizza fonti proprie dello storico "ortodosso", e ci si riferisce alle fonti archivistiche, audiovisive, fotografiche, bibliografiche, orali – favoriscono dinamiche di "comprensione e di incontro fra persone di differente provenienza, estrazione e generazione", spesso animate da memorie confliggenti, finendo con lo svolgere il ruolo di "risorsa per la coesione sociale" e con l'assumere il significato di "formula di convivenza e di appartenenza ad una comunità".

Gli eventi sportivi, dunque, strettamente connessi al quotidiano di migliaia di persone e al loro vissuto, generano anche un bisogno di cultura storico-sportiva, funzionale alle dinamiche identitarie e sociali dei tifosi, che diviene vettore di conoscenza dei processi storici, educativi e sociali che hanno consentito lo sviluppo della cultura sportiva nel nostro Paese e del legame di questa con tradizioni italiane, locali e nazionali, maturate nel tempo. Non a caso anche nel nostro Paese la maggiore attenzione alla

* Sovrintendente dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica.

cultura sportiva ha assecondato la disseminazione di musei e mostre a tema sportivo [1].

Entro le coordinate di questi processi, che sono di educazione alla cittadinanza, di tutela delle memorie del nostro Paese, di incentivazione delle pratiche di conservazione e valorizzazione delle fonti per la storia dello Sport, si inserisce la scelta di pubblicare nelle sezioni "Le parole dei Presidenti" e "Le immagini dei Presidenti" una selezione di "Discorsi dei Presidenti della Repubblica", sostenuti dalla forza narrativa delle immagini che li hanno accompagnati, conservati entrambi presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica [2].

Occorre infatti ricordare che le carte custodite – e, oggi questo patrimonio documentario è reso disponibile in formato digitale ed in modalità di fruizione ubiqua attraverso il Portale storico della Presidenza della Repubblica [3]– costituiscono uno strumento importante per la lettura delle prassi costituzionali e delle loro dinamiche; per la conoscenza della funzione di garanzia costituzionale svolta dal Presidente della Repubblica; per la comprensione della delicatezza e complessità dei processi decisionali; per la percezione della evoluzione del rapporto tra il Capo dello Stato e i cittadini; per la intuizione, infine, del sentimento con il quale gli italiani guardano, e hanno guardato nel tempo, al Quirinale.

In particolare la scelta della pubblicazione è stata dettata dalla consapevolezza della forza espressiva insita nella interlocuzione presidenziale che, nella forma dei "Discorsi", veicola con grande efficacia i principi e i valori, gli ideali e gli obiettivi, le "regole del buongoverno" giudicate essenziali per il bene del Paese. Gli stessi che, nel quadro delle prerogative costituzionali del Capo dello Stato, in particolare della fun-

---

[1] La "Seconda conferenza nazionale di Public History", dal titolo "Metti la storia al lavoro", svoltasi presso l'Università di Pisa, tra l'11 e il 15 giugno 2018, nella sessione dedicata a "La narrazione storica-sportiva: un approccio multidisciplinare", affrontando questioni di metodo, di utilizzo, di obiettivi e di epistemologia propri dello *Story Telling* e della *Public History*, ha enucleato i *topos* citati nel testo e ha ribadito che la narrazione storica sportiva afferisce oggi a diversi ambiti di ricerca – storia materiale e museale dello sport, storia della comunicazione sportiva nei mass-media e storia del tifo organizzato – poiché risponde alla esigenza di definirne ambiti e spazi di narrazione coerenti rispetto alla rilevanza assunta dalla cultura sportiva nella società. Caratterizzato da significative attività di "mediazione", lo sport, trasmesso al pubblico sin dagli anni Sessanta del Novecento secondo modalità che possono "migliorarne la spettacolarità o, al contrario, deprimerla", è andato imponendosi all'opinione pubblica come "fatto sociale totale", in grado di "generare e produrre simboli, linguaggi, che penetrano in maniera trasversale in tutte le sfere della società", investendo il tifoso di una realtà poliedrica costituita da elementi sociali, simbolici, economici e ludici, cfr. il "*Book of Abstracts*" all'indirizzo *https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3520/files/2019/02/AIPH2018-BoA-ITA-PDFvers.pdf.*

[2] Gli archivi del Quirinale – costituiti da documenti, fotografie, audiovisivi, cartografie –, sono custoditi dall'Archivio storico della Presidenza della Repubblica inaugurato dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro il 2 giugno del 1996. Le "carte" coprono il lungo arco di tempo che dai tempi della Amministrazione sabauda del Palazzo, sede dei Sovrani del Regno d'Italia, ci conduce alla transizione del secondo dopoguerra, per poi accompagnarci lungo gli undici mandati presidenziali susseguitisi nell'ultimo settantennio, da Enrico De Nicola, il Capo provvisorio dello Stato che dal 1° gennaio 1948 assunse le attribuzioni e il titolo di Presidente della Repubblica, sino alla chiusura del secondo mandato di Giorgio Napolitano, che rassegnò le dimissioni il 14 gennaio 2015.

[3] Il Portale storico della Presidenza della Repubblica è consultabile alla pagina *https://archivio.quirinale.it/aspr/.*

zione di rappresentanza dell'unità nazionale – nel senso dell'unità territoriale dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel senso della coesione sociale e dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica [4] –, animano ogni forma di esternazione del Capo dello Stato.

Indirizzati ad un pubblico ampio e poliedrico nella sua composizione, gli interventi dei Presidenti manifestano il processo graduale di sviluppo e di elaborazione delle idee guida che ispirano la riflessione dei Capi dello Stato, una riflessione certamente stimolata ed arricchita dal numero elevatissimo di incontri con esponenti della società civile del nostro Paese, e sperimentano pratiche di comunicazione che, non solo contribuiscono a restituire al sistema di comunicazione un ruolo centrale nell'interpretazione delle *policies* che connotano ciascun mandato presidenziale, ma possono anche promuovere la conoscenza della nostra storia proprio grazie alla forza e al valore della interazione instaurata tra il Presidente, il suo pubblico e la società nelle sue diverse forme organizzative.

2. Strumenti di pedagogia presidenziale nell'incontro con gli Italiani

I Presidenti della Repubblica iniziano subito dopo la nomina ad incontrare la società civile nel corso di udienze e visite che costituiscono parte importante del dialogo e della complessa dialettica che si svolge fra il Presidente e il Paese. Momento significativo di quella che è stata definita la "pedagogia presidenziale", asse portante dell'esercizio della funzione presidenziale di rappresentanza dell'unità nazionale, l'incontro con gli Italiani costituisce una tappa significativa di un percorso inteso a conoscere meglio l'Italia e a farla conoscere meglio agli Italiani.

Nelle udienze al Quirinale e nel corso di un "viaggio in Italia" dilatato all'intero mandato e scandito da visite a città e regioni della Penisola, da cerimonie, manifestazioni, celebrazioni e premi, il Presidente incontra rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni, della cultura e dello sport, di enti e associazioni variamente rappresentative delle più diverse categorie sociali; riceve e intrattiene a colloquio autorità cittadine, provinciali e regionali, civili e religiose; visita università, sedi di giornali, centri di ricerca, ospedali, istituti scolastici di ogni tipo.

I discorsi pronunciati dai Presidenti in queste occasioni, ricchi di temi italiani, toccano le realtà locali, i loro problemi, le loro realizzazioni; i complessi processi di riforma istituzionale e di crescita civile ed economica in corso in Italia lungo l'intero settantennio repubblicano; questioni sociali e culturali che coinvolgono il Paese, e tra questi i temi delle discipline sportive e i valori più alti di cui lo sport è portatore: agonismo, disciplina, impegno, collaborazione, capacità di adattamento.

Dall'insieme dei testi, delle fotografie e delle informazioni che li accompagnano –

[4] Così nel quadro del complesso di attribuzioni del Presidente della Repubblica come ricostruito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2013, a seguito della proposizione del ricorso per conflitto di attribuzioni da parte del Presidente della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo.

non ultimi i dati provenienti dal Cerimoniale, il "Diario storico dei Presidenti della Repubblica" –, emerge, attraverso un ricco mosaico di paesaggi, un quadro complesso della realtà italiana: l'immagine di un'Italia impegnata in un intenso processo di crescita economica e civile e di ammodernamento, nella più vasta cornice dell'Unione Europea e di un mercato globale di cui l'Italia è componente. "Un'Italia che lavora, si legge spesso in numerosi messaggi dei Capi dello Stato, in un'atmosfera politica e sociale abitualmente distesa e costruttiva, e che sa guardare lontano, ben oltre i nostri confini"[5], ove la pratica delle discipline sportive può diventare scuola di vita e strumento per l'integrazione e il miglioramento della qualità della vita.

"Nel nostro Paese, in particolare – ha ricordato, come vedremo, il Presidente Sergio Mattarella –, le discipline sportive, e il sano agonismo, sono altrettanti strumenti di educazione dei giovani e ne facilitano i contatti con coetanei di Paesi e culture diverse. Lo sport svolge un ruolo importante di aggregazione e di integrazione. Nella raffigurazione di discipline diverse, di atlete e atleti tutti diversi tra loro, si rispecchia la complessità e l'articolazione del nostro Paese […] È auspicabile che divenga così il nostro Paese, formando con le sue diversità, e le sue articolazioni tutte preziose, una squadra coesa che si impegni concordemente. Lo sport nel nostro Paese, come in altri, svolge un ruolo di coesione sociale, di integrazione, insieme ad altre importanti realtà, come l'educazione, l'istruzione, il lavoro. Sono tutti elementi che inducono alla coesione, all'integrazione, al vivere insieme. Proprio questa sua condizione conferisce allo sport anche un carattere e un profilo educativo, tanto più alto ed efficace quanto più positivi sono i comportamenti che nello sport si esprimono […]"[6].

3. Il "Potere di messaggio". Discorsi e interventi dei Presidenti della Repubblica

Sin dalla Presidenza di Luigi Einaudi si iniziarono a delineare consuetudini e convenzioni costituzionali e anche gli strumenti indispensabili a modellare, attraverso una scelta accurata dei linguaggi, dei riti e dei luoghi teatro dell'azione del Capo dello Stato, i codici di rappresentazione della Repubblica e del Presidente, legati alla sua collocazione "al centro, non soltanto visivo ma operativo, delle istituzioni e, in qualche modo, della società"[7]. Si trattava di codici attraverso i quali il Paese avrebbe potuto

---

[5] Fra questi, cfr. la *Premessa* a Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, *Viaggio in Italia. Discorsi e interventi del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi*, 18 maggio 1999 – 31 dicembre 2000, I parte, p. 2.

[6] Da un intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pubblicato di seguito, svolto in occasione della cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio de Janeiro, Palazzo del Quirinale, 22 giugno 2016.

[7] Così U. Allegretti, *Il Presidente della Repubblica tra diritto e Storia*, "Passato e Presente", a. XXV (2007), n. 71, pp. 5 ss. Cfr. anche G. Motzo, *Il potere presidenziale di esternazione e di messaggio (appunti)*, Archivio giuridico Filippo Serafini, 1957, n. 152, nn. 1-2, p. 64 ss.; A. Giacona, *Da De Nicola a Segni. Quattro capi di Stato, quattro stili presidenziali*, in «Archivi e Cultura», XLIV (2011), pp. 103 ss.

recepire i valori costituzionali condivisi di coesione nazionale e di patriottismo repubblicano, comprendere il carattere democratico dell'ordinamento del nostro Paese e del connesso principio della sovranità popolare, rafforzare il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sebbene in una cornice istituzionale segnata dalla spiccata autonomia delle comunità territoriali.

Le diverse forme di interlocuzione presidenziale, fatte di discorsi, messaggi, lettere, richiami e moniti vanno inquadrati in questo processo, ma anche in un quadro più generale nel quale, e questo risulta particolarmente evidente a partire dalla Presidenza di Sandro Pertini, ma prima ancora da quella di Giovanni Gronchi, il Capo dello Stato ha fatto leva e fondato il proprio attivismo sulla funzione di rappresentanza dell'unità nazionale, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, intesa come base per consentirgli di operare, non solo a presidio del buon funzionamento della forma di governo, ma anche come anello di congiunzione tra società civile e apparati governanti.

Poggiando sull'esercizio del potere di esternazione come strumento di collegamento diretto con le istituzioni e il corpo sociale e di intermediazione politica, i Capi dello Stato avrebbero utilizzato nel tempo in modo sempre più accentuato il sistema di comunicazione quale risorsa di legittimazione popolare per rendere pubblici e comprensibili obiettivi e passaggi istituzionali. Si esplicitava in tal modo la stretta correlazione esistente tra gli aspetti politico-istituzionali e quelli simbolico-rituali che connotano la figura presidenziale, ma si finiva anche con l'inserire la figura del Presidente nel circuito mediatico di collegamento con l'opinione pubblica [8].

Si è ricordato l'articolo 87 della Costituzione perché contiene la più significativa elencazione dei poteri del Presidente della Repubblica. Nel comma 2, dopo aver attribuito al Presidente il titolo (e le funzioni) di Capo dello Stato e di Rappresentante dell'unità nazionale, si colloca al primo posto il "Potere di messaggio" [9]. Accanto a questo, l'articolo 74 (comma 1) della Costituzione prevede il potere presidenziale di chiedere al Parlamento con messaggio motivato una nuova deliberazione su di una legge prima di procedere alla sua promulgazione.

La prassi costituzionale, intervenuta nel corso degli anni, accanto alle due categorie di messaggi presidenziali previste nelle disposizioni ricordate, ha individuato un ulteriore gruppo di interventi presidenziali, che qui si ricordano perché nel loro ambito si collocano anche gli interventi, i messaggi, le interviste dei Presidenti della Repubblica centrati sul tema dello Sport od ove ricorrano citazioni – ricordi, riflessioni o moniti – inerenti alla cultura, agli eventi, alle ricorrenze, alle celebrazioni del mondo sportivo.

Da un punto di vista più generale, oltre al messaggio letto al Parlamento riunito in seduta comune dopo aver prestato il giuramento di fedeltà alla Costituzione, ove cia-

---

[8] Cfr. M. Gervasoni, *Le armate del Presidente. La politica del Quirinale nell'Italia repubblicana*, Venezia, Marsilio, 2015, p. 12 ss.

[9] Sul tema cfr. M.C. Grisolia, *Potere di messaggio ed esternazioni presidenziali*, Milano, Giuffrè, 1986; *Ead*, *Le esternazioni presidenziali*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 1, 2011, pubblicata "http://www.associazionedeicostituzionalisti.it; Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, *Discorsi e messaggi del capo dello Stato Enrico De Nicola, Introduzione* di Roberto Gallinari, pp. V ss.

scun Presidente dichiara gli ideali e gli obiettivi principali ispiratori del proprio mandato, si vogliono ricordare:

– i messaggi inviati (e i discorsi pronunciati) nelle aule parlamentari in occasione di alcune solennità;
– i messaggi inviati ai Presidenti delle due Camere in relazione a speciali circostanze;
– i messaggi inviati al Governo in relazione alla partecipazione all'esercizio della funzione normativa *ex* art. 87, comma 4 (autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa) e comma 5 (emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti);
– i messaggi inviati agli Italiani, residenti in Italia o all'estero, in occasione del nuovo anno o di altre ricorrenze e avvenimenti.

Accanto ai messaggi, si individuano altre forme di espressione del pensiero presidenziale:
– i discorsi e i messaggi pronunciati nel corso di visite di Stato all'estero o in occasione di visite effettuate da Capi di Stato esteri in Italia; pronunciati durante lo svolgimento delle udienze al Quirinale, in occasione di viaggi in Italia o della partecipazione a manifestazioni e convegni; indirizzati agli organi collegiali che il Capo dello Stato è chiamato a presiedere;
– le lettere inviate a singole personalità;
– le interviste rilasciate alla stampa, alla radio e alla televisione.

Occorre infine ricordare, per ciò che attiene alla predisposizione e alla diffusione dei testi dei Capi dello Stato destinati alla divulgazione, che già nel corso della Presidenza di Luigi Einaudi, l'Ufficio Stampa, responsabile delle relazioni con rappresentanti della stampa, della cultura, della radio e del cinema, curava la predisposizione, il coordinamento e la diffusione dei comunicati stampa della Presidenza della Repubblica che documentavano lo svolgersi dell'attività presidenziale. Anche la realizzazione di servizi fotografici relativi alle attività dei Presidenti della Repubblica rientrava, fin dal primo ordinamento del Segretariato generale dell'agosto 1948, tra le funzioni dell'Ufficio stampa.

Con la Presidenza di Carlo Azeglio Ciampi, sotto la spinta all'innovazione imposta dal progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si ampliarono e ridefinirono le funzioni dell'Ufficio per la Stampa e l'informazione.

Responsabile della comunicazione istituzionale e delle relazioni con la stampa, con le radio-televisioni e con la struttura RAI-Quirinale, l'Ufficio cura da allora anche la gestione e implementazione del sito web del Quirinale; la produzione e distribuzioni di immagini fotografiche e video del Presidente in carica; la trascrizione e monitoraggio dei passaggi televisivi del Presidente; la definizione, catalogazione e pubblicazione degli interventi del Presidente nelle diverse forme che questi assumono.

LE PAROLE DEI PRESIDENTI

Luigi Einaudi (1948-1955)

Palazzo del Quirinale 7 agosto 1954

Per la conquista del K2 (ad Ardito Desio)

Mi è pervenuto il telegramma recante partecipazione vittoria raggiunta il 31 luglio ed assicurazione circa l'ottimo stato di salute degli scalatori, i quali riunitisi al campo base hanno gridato "Viva l'Italia", esultante grido trionfale cui sono orgoglioso di unirmi a nome di tutti gli italiani, contemplando idealmente il tricolore che garrisce vittorioso sul vertice sublime conquistato dall'intrepido valore dei nuovi scopritori.
Voglia rendersi interprete presso i componenti la spedizione del commosso tripudio di tutti gli italiani per la leggendaria impresa.

Giovanni Gronchi (1955-1962)

~ 1 ~

Palazzo del Quirinale 29 settembre 1958

Al Presidente del Consiglio dei ministri Amintore Fanfani (sul disegno di legge concernente le attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Onorevole Presidente,
con lettera del 30 luglio u.s. ho richiamato la Sua particolare attenzione sull'art. 3, lettera C, del disegno di legge concernente "Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che prevedeva, fra l'altro, il trasferimento al Ministero della pubblica istruzione delle attribuzioni attualmente riservate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
Ho posto in rilievo come il C.O.N.I. svolga soltanto accessoriamente una attività educativa, mentre in prevalenza la sua azione è rivolta a compiti, come ad esempio quello di preparazione delle Olimpiadi, che richiedono la soluzione di problemi di coordinamento a livello interministeriale che soltanto la Presidenza del Consiglio è in grado di affrontare.
Senonché ho dovuto ora constatare che il disegno di legge è stato presentato al Senato della Repubblica nello stesso identico testo già predisposto dal Consiglio dei Ministri, sul quale avevo formulato la suddetta osservazione.
Poiché ritengo che il mio rilievo sia essenzialmente ai fini della migliore funzionalità dei servi-

zi che sovrintendono alle attività sportive, La prego, Onorevole Presidente, di tenerne il debito conto in sede di discussione parlamentare.
Con molti cordiali saluti.

~ 2 ~

Palazzo del Quirinale 19 maggio 1960

Ai corridori del Giro d'Italia

Ringrazio gli organizzatori e soprattutto gli atleti che partecipano a questa prova per la graditissima occasione che mi è stata data di salutarvi.
Io sento tutto il valore anche morale dello sport poiché l'esercizio fisico non è soltanto una prova che dà la misura della resistenza dei nervi, e della validità dei muscoli, ma anche un'attività nella quale rifulgono il coraggio, lo spirito di sacrificio, la lealtà, l'intelligenza, la tenacia.
E queste sono doti di carattere morale che hanno un grande valore anche quando sono esercitate nel campo sportivo.
E, del resto, l'interesse vivissimo, qualche volta tumultuoso, col quale voi siete accolti ad ogni tappa, l'interesse con cui vi seguono la stampa e così larghe masse di popolo nella vostra dura fatica che sta per cominciare, vi dicono qual'è la rispondenza naturale, intima, direi spirituale che gli esercizi sportivi hanno nel nostro popolo.
Noi, senza scomodare le lontane tradizioni greche e romane, constatiamo con soddisfazione che questo dello sport è anche un campo dove una competizione altamente civile, e perciò stesso pacifica, è in atto tra i vari paesi dove i valori spirituali e quelli del vigore fisico ambiscono lealmente a porsi a confronto.
Questa manifestazione è quasi un inizio di quella più grande, perché più vasta sia per la partecipazione che per la varietà delle prove cui gli atleti si sottopongono, delle Olimpiadi.
Sia oggi la vostra fatica un augurio anche per il pieno successo di queste.
Accettate da me il segno simbolico della partenza come una prova di affettuoso interessamento che vi sproni a dare il meglio di voi con disciplina, lealtà e coraggio.
E vincano i migliori.

~ 3 ~

Palazzo del Quirinale 20 agosto 1960

Per la cerimonia inaugurale della LVII sessione del Comitato Internazionale Olimpico

Signore e Signori!
Sono lieto di vedervi qui convenuti, mentre stanno per avere inizio i Giochi della XVII Olimpiade dell'Età Moderna, e vi porgo, con quello mio personale, il caloroso saluto del popolo italiano, il quale si sente particolarmente onorato di ospitare questa solenne festa della gioventù, che è anche festa di pace e di fraternità umana.
Allorché Roma fu designata come sede dei Giochi Olimpici, l'annuncio fu accolto col più vivo compiacimento dell'intera Nazione e le autorità, consapevoli delle responsabilità che loro incombevano, si posero subito al lavoro non risparmiando né energie né mezzi affinché risultas-

sero il più possibile efficienti le attrezzature e confortevole l'accoglienza a quanti dovevano giungere nell'Urbe nella memoranda circostanza.
Noi oggi possiamo volgere lo sguardo con legittima soddisfazione alle opere realizzate, nella speranza che gli sforzi che abbiamo compiuto e le difficoltà che abbiamo dovuto superare, difficoltà derivanti dalla vastità e dalla complessità dell'organizzazione, trovino anche negli altri il giusto apprezzamento.
Ed è con questa speranza che io esprimo un cordiale benvenuto a tutti ed a ciascuno, mentre un affettuoso pensiero rivolgo ai protagonisti della imminente Olimpiade.
Intendo dire agli atleti. Intorno alla fiaccola che, recata dall'Ellade, diffonde la luce di suggestivi miti e leggende, il fiore della gioventù di ogni paese si incontrerà in ardimentose gare. Temprati nel corpo e nello spirito durante le lunghe e severe vigilie, ligi al giuramento prestato ed alle regole dei Giochi, gli atleti dispiegheranno generosamente il loro vigore e la loro volontà per superare le prove nelle quali dovranno cimentarsi. Ed ai migliori sarà premio, così come nei tempi antichi, la pura gioia della vittoria.
Moltitudini di attenti spettatori vedranno direttamente o sugli schermi televisivi lo svolgersi di questa grandiosa parata, così ricca di fascino, e sotto tutti i cieli risuoneranno parole di lode e di ammirazione per il valore, per la forza e per la bellezza della persona umana.
Abbiano le Olimpiadi – questo è il mio sincero augurio – a rinvigorire la speranza e la fede nel più alto destino degli uomini ed abbiano i giovani atleti, ritornati nelle loro case oltralpe ed oltremare e memori del loro soggiorno romano, nel corso del quale si sono sentiti uniti al di sopra di ogni personale ambizione e al di là di ogni differenza di lingua, di razza e di pensiero, abbiano questi giovani – dico – a farsi assertori della possibilità e della necessità di una pacifica convivenza dei popoli, nei nomi stessi della vita, della libertà e della civiltà.

Giuseppe Saragat (1964-1971)

~ 1 ~

Palazzo del Quirinale 13 dicembre 1967

Agli insigniti della Stella al Merito Sportivo

Caro Ministro Corona, Caro Presidente Onesti, Cari amici,
grazie per il saluto che avete voluto cortesemente porgermi e che ricambio a voi tutti con viva cordialità.
Questo mio saluto si estende a tutti coloro che operano nella grande famiglia del CONI e a tutte le società sportive che hanno qui i loro rappresentanti, alcune delle quali – come ha ricordato or ora l'Avv. Onesti – hanno superato il secolo di esistenza e di attività, spesso gloriosa.
Tutti sappiamo quale sia l'importanza dello sport, sia sul piano individuale che su quello sociale, specialmente per i giovani. Esso è sviluppo fisico, salute, svago; ma è anche abitudine al metodo, alla disciplina, alla preparazione seria e coscienziosa, con ciò che questa può comportare di rinunzia e di sacrificio; è educazione allo spirito agonistico e alla conquista della vittoria, ma è anche scuola alla lealtà nelle competizioni e all'accettazione serena della superiorità dell'avversario.

Tutto questo significa che lo sport, oltre alla funzione di formazione atletica in senso stretto, ha una ben più ampia e più importante funzione formativa del carattere.
Da ciò la necessità che lo sport sia sempre più diffuso fra i giovani, nelle scuole, nelle fabbriche e nei piccoli comuni; e io so che in questa direzione molto fanno e molto ancora possono fare sia il CONI sia le società sportive, secondo i propri compiti istituzionali.
La sua personale opera, caro Ministro, e l'attenzione viva che il Governo ha inteso e intende soffermare sulle attività e sulle attrezzature sportive non possono dunque non trovare in me un'eco di cordiale consenso con l'auspicio di fecondi ed adeguati sviluppi.
Nel compiacermi per tale meritevole impegno, plaudo all'attività e alle benemerenze del CONI, delle persone e delle società che sono state premiate con le Stelle al Merito Sportivo e formulo per il CONI, per le società qui rappresentate e per ciascuno dei presenti personalmente ogni migliore e più cordiale augurio per l'opera loro.

~ 2 ~

Palazzo del Quirinale 19 aprile 1971

Alla Federazione italiana sport invernali

Onorevole Ministro, Signor Presidente del CONI, Signor Presidente della Federazione Italiana sport invernali, Signori,
vi ringrazio per il saluto che avete voluto porgermi, e in particolare ne ringrazio il Ministro Matteotti e il Presidente della Federazione italiana sport invernali che, a nome di tutti, se ne sono fatti cortesi interposti.
Ricambio questo saluto a ciascuno di voi, esprimendo altresì il mio piacere per questo incontro che coincide col L anniversario di vita della Federazione.
Effettivamente il bilancio di questi 50 anni di attività del Sodalizio è glorioso – come ha detto con giusto orgoglio il Cav. Vaghi – specie se si considera che esso si chiude con il grande successo internazionale di Gustavo Thoeni. E io sono lieto di darvene atto e di testimoniarvi il mio sincero apprezzamento e compiacimento per gli eccezionali traguardi raggiunti.
Questo mio plauso si rivolge al Presidente del CONI e naturalmente al Presidente e ai dirigenti della Federazione. Senza dubbio è anche sull'efficienza delle organizzazioni che stanno a monte dell'attività degli atleti, che si fondano in gran parte i successi degli atleti medesimi.
Ma soprattutto mi è caro esprimere questo mio plauso direttamente a voi, cari amici atleti, dovendosi pur sempre vedere in voi i protagonisti dei vostri trionfi, i conquistatori dei vostri allori, grazie alle doti che non si riducono soltanto alla prestanza fisica, ma si chiamano coraggio, disciplina, costanza e volontà.
Io mi rivolgo, dicendovi questo, sia alle glorie recentissime dello sci italiano sia a quelle meno recenti, che pur sono qui rappresentate. Poiché a tutte è dovuto un eguale tributo d'onore.
E penso a quella che chiamerei la funzione esemplare dello sport. La capacità cioè dell'atleta di trascinare col proprio esempio altri giovani a seguirne le orme, a praticare attivamente lo sport – non ad esserne puro spettatore passivo – sì da riceverne quei benefici di sanità fisica e morale che lo sport può dare e che è auspicabile si diffondano il più possibile fra la gioventù italiana.
Ringrazio la Federazione italiana sport invernali e tutti gli sportivi che essa rappresenta per la medaglia commemorativa e il volume offertimi in dono a ricordo del Cinquantenario e, rinnovando a tutti i presenti il mio saluto, porgo a ciascuno il mio migliore e più caldo augurio.

Giovanni Leone (1971-1978)

~ 1 ~

Palazzo del Quirinale 26 maggio 1972

Per il LXX anniversario della Federazione atletica pesante (al Presidente, Carlo Zanelli)

Sono veramente lieto di ricevervi e di esprimere a voi il più alto, vivo apprezzamento del Paese.
Esprimere soprattutto alla vostra Associazione il rallegramento e il ringraziamento per 70 anni di costante, duro, anche gioioso come veniva ricordato, attaccamento a questa forma di sport, che esattamente il vostro Presidente ha ricordato non essere assistito da quel calore diffuso delle masse che si rivolgono verso altre forme di sport, che possono piacerci, ma certamente meno impegnative dal punto di vista della preparazione fisica e anche della costanza morale e ideale.
Ed è questo un punto che io voglio raccogliere dal discorso del vostro Presidente, che vi dà un titolo di particolare apprezzamento nell'ambito della grande famiglia sportiva: combattere per voi stessi, combattere per la gioia di una competizione civile, ma senza essere accompagnati, assistiti, favoriti dal clamore delle masse, dall'applauso di larghi strati della popolazione. In altri termini vivere la vostra attività sportiva in una forma di élite e di aristocrazia, che richiede da parte vostra una grande spiritualità, perché non vi corrisponde il largo consenso del popolo a cui avreste diritto.
Ma questa vostra forma di attività sportiva è, per quello che noi riusciamo a cogliere nella decifrazione della vita drammatica, operosa e suggestiva dell'uomo, anche corrispondente alle forme più antiche, che costituivano il centro di grandi civiltà come quella greca e poi latina, e che furono anche punto di polarizzazione dei più alti spiriti di poeti e letterati, che nella competizione, nella gara sportiva esaltavano le alte qualità morali dell'uomo. Qualità morali che voi per 70 anni avete felicemente espresso attraverso le numerose medaglie d'oro e d'argento che avete conseguito nelle varie competizioni e nelle Olimpiadi e che voi continuate, i più anziani nel suggestivo ricordo della vostra personale attività sportiva, i più giovani nell'esercizio attuale, vivo e fecondo di questa attività sportiva nella quale non vi è violenza, ma espressione della forza fisica, guidata da regole, accompagnata da un costume, sollecita da un alto ideale.
È così che noi dobbiamo guardare la competizione sportiva.
Quando poco fa il vostro Presidente mi diceva: "noi abbiamo lavorato e combattuto con gioia", proprio in quel momento, come un lampo, mi veniva innanzi alla mente la grande sinfonia di Beethoven "l'Inno alla gioia", assunto oggi come Inno della Comunità Europea. Cioè la gioia come espressione di forza fisica, di vitalità, di vivacità, ma illuminata anche da questo senso ideale della competizione.
Io vado ripetendo spesso, direi troppo spesso, una delle immagini che più mi ha colpito quando adolescente si è presentata per la prima volta alla mia attenzione: l'immagine di San Paolo, di Paolo di Tarso, il quale paragona la vita dell'uomo a quella di un'atleta: "Non conta vincere, quello che conta è aver compiuto il percorso". "Cursum consummavi fidem serbavi".
Ho compiuto, come l'atleta dice, ho compiuto il percorso che mi viene assegnato ed ho mantenuto l'impegno, ho mantenuto il giuramento di compiere la gara fino in fondo, anche quando in partenza avevo la visione di essere perdente e di rispettare le regole del gioco.
Così deve essere la vita umana. Se uno dei più grandi spiriti dell'umanità come Paolo di Tarso ha ritenuto di paragonare la vita dell'uomo, sul piano morale, all'impegno dell'atleta, siate an-

che per questo lieti di avere nella vostra vita espresso queste alte virtù, questo spirito, questo stimolo dell'uomo a gareggiare civilmente con altro uomo, non in rappresentanza, espressione della brutalità della forza fisica, ma come competizione libera e civile.
Nel momento in cui mi rallegro con voi e mi unisco con voi, nell'esaltare 70 anni dell'attività dell'Atletica Pesante, formulo i più vivi auguri per voi, per le vostre personali sorti, per le vostre famiglie, l'augurio più caloroso è per i giovani, ai quali voi avete tramandato una fiaccola di gloria, di luce e di amore.

~ 2 ~

Palazzo del Quirinale 23 aprile 1974

Intervista al Corriere dello Sport

Sono ben lieto di dare il mio apporto a questa inchiesta del "Corriere delle Sport". Perché – lo ammetto – sono un appassionato di calcio.
Preferisco la parola appassionato, a quella di tifoso poiché nessuna squadra riesce ad assorbire esclusivamente il mio interesse e la mia partecipazione emotiva. È vero che da buon napoletano guardo con occhio particolare alla squadra della mia città. Ma ce ne sono molte altre verso le quali, per il prestigio conseguito sui campi di gioco italiani o stranieri e per il lustro che hanno dato allo sport italiano, si orienta la mia simpatia.
Il calcio, fra tutti gli Sport, è forse il più entusiasmante; senza dubbio è il più popolare, poiché è una disciplina corale, dove le individualità vengono armonizzate in un contesto più ampio, in quel delicato e complesso meccanismo che è la squadra. Proprio per questo ritengo che il calcio svolga un'alta funzione educativa perché contribuisce a forgiare il carattere, a dominare se stessi ed a maturare lo spirito di équipe, cioè il senso dell'altruismo e della socialità.
E questo non è evidente solo sui campi di gioco dei tornei più importanti, ma anche su quelli delle squadre minori, dei dilettanti di questo sport.
Anch'io da ragazzo ho provato a cimentarmi nel football. Debbo ammettere che le mie prestazioni in questo settore non sono mai state esaltanti. Il mio ruolo naturale – come ho detto in un discorso abbastanza recente ai vincitori del "Premio Pozzo" – era quello del terzino. Il mio fisico si prestava alle entrate "robuste", ai salvataggi in extremis, ai tackles vigorosi, nelle situazioni intricate. Ero un giocatore a volte duro, ma non scorretto e non mi è mai accaduto di litigare con qualche avversario. Se quello del difensore era il mio ruolo "obbligatorio" (perché i miei compagni di squadra non mi consentivano alternative), avevo però un desiderio segreto: quello di giocare con la maglia numero 9. Il centravanti, le sue discese, i suoi goal, erano per me un sogno proibito e che avrei voluto, almeno per una partita, realizzare. Col passare degli anni però, i miei gusti sono cambiati.
Tra gli uomini che ogni domenica scendono in campo, la mia preferenza va al ventitreesimo, a quello cioè vestito di nero, munito di fischietto e dotato più di tutti di una capacità assai disumana di sopportazione.
Insomma, l'arbitro. È lui il direttore di gara; è lui il regista di quell'affascinante spettacolo che è ogni partita di calcio. Un regista al quale più spesso sono rivolti fischi e parolacce che non applausi; tutti gli altri possono sbagliare: lui, l'arbitro, no. E anche quando non sbaglia è come se commettesse un errore, almeno per quella parte del pubblico che ritiene la propria squadra svantaggiata dalle sue decisioni.

Eppure mi si dice che questa professione, così ingrata, non si stia estinguendo.
Al contrario è in fase di pieno incremento. Sono sempre più numerosi i giovani che vi si dedicano e che ogni domenica sono disposti a subire le angherie dei tifosi e la dura legge di questo sport.
In nome di che cosa? Per quale recondito motivo? Alcuni psicologi hanno cercato di chiarire questo "mistero", ricorrendo a termini e concetti astrusi. Non condivido questa tesi. Vedo piuttosto nell'arbitro la pedina indispensabile per mettere in moto il meccanismo del football, per fare di questo sport qualcosa di corretto e armonioso.
In poche parole, l'arbitro è il giudice; ma la sua funzione non consiste solo nel punire, bensì soprattutto nel "guidare", nell'esaltare ancora di più la funzione educativa del calcio. Vorrei che di questo ci ricordassimo tutti, quando prendiamo posto negli stadi o vediamo scendere in campo, con i ventidue giocatori, il distinto signore in casacca scura. Se il football è il nostro sport preferito, il merito è anche suo.

~ 3 ~

Palazzo del Quirinale 17 settembre 1975

Agli Atleti partecipanti ai giochi delle "Universiadi Roma 75" (al Ministro della Pubblica istruzione, Franco Maria Malfatti, e al Presidente della Federazione Internazionale dello Sport Universitario, Primo Nebiolo)

Dire a voi gioventù studiosa e studiosa al più alto livello, quello universitario, ricordare a voi l'importanza dello sport come espressione individuale, personale, di vigoria, di competizione, di civile gara, come manifestazione, anzi strumento educativo, educativo soprattutto nel senso di contenere la forza fisica entro regole determinate che si rispettano (quelle che più si rispettano ancora oggi, e rigorosamente, sono le norme che regolano lo sport, più che le norme di legge, anche se promulgate e sanzionate dal Capo dello Stato; se si rispetta un'autorità soltanto ancora, perlomeno in Italia, è l'arbitro di calcio e non altre autorità investite di alti poteri, compreso il qui presente), ora, dicevo, dire a voi, ricordare a voi, questa importanza dello sport significa dire cose non solo conosciute, ma da voi profondamente vissute e sperimentate.
Ed allora il benvenuto a voi.
Ho sentito il dovere, quando mi è stato chiesto questo incontro, di accettarlo subito. Il benvenuto in primo luogo a tutti i rappresentanti dei Paesi, delle Nazioni partecipanti a queste Olimpiadi universitarie; benvenuto, espressioni di simpatia, di solidarietà [al] mondo degli studi, dagli studenti ai maestri, ed io non senza ragione ho estratto da voi il Rettore dell'Università di Roma per metterlo accanto a me, per salutare in lui le università italiane, il mondo degli studi italiano, del quale sono partecipe perché sono stato professore universitario per quaranta anni e solo l'elezione a questo alto Ufficio poteva distaccarmi da quella che è stata la mia attività principale e più prestigiosa.
Benvenuto poi ai nostri connazionali, i quali sapranno, non soltanto nell'accettazione della regola di cavalleresca competizione, in che sta lo sport, ma anche nella ospitalità, nell'amicizia, nelle espressioni personali, familiari, amicali, rendersi interpreti di questa tradizionale millenaria nostra forma di contatto umano con tutti i Paesi del mondo.
Certamente bisogna, è un fatto importante, quello che si sia alcuni anni fa organizzato questa Federazione mondiale sportiva degli universitari.

Il mondo universitario, perlomeno in Italia, non ho che questa esperienza, è diventato dispersivo. Noi viviamo un momento di transizione molto delicato. Il Ministro della pubblica istruzione lo sente nella sua responsabilità. Io lo saluto e lo ringrazio per la sua partecipazione a questa occasione, a questo incontro. E poiché egli ha ricordato Francesco De Santis, suo grande predecessore, gli dirò che fu Francesco De Santis, in quella occasione, quando istituì lo sport nelle scuole, le palestre nelle scuole, una volta tanto non obbedì al suo carattere di uno degli uomini più distratti che c'erano in Italia (si racconta di lui che era così distratto che in viaggio di nozze sceso dal treno, dove lasciò la neo-moglie, la giovanissima moglie, per acquistare il giornale, dimenticò il treno e la moglie parti senza il marito).
Orbene, questo mondo universitario, perlomeno in Italia, è un mondo dispersivo, perché dicevo siamo in una fase di transizione.
L'università non è più, come ho detto in tante occasioni, [il] prestigioso traguardo della mia generazione. Io ricordavo, visitando una delle Università italiane, che quando a Napoli, in Corso Umberto I, quel solenne palazzo dell'università, si passava innanzi a quel palazzo sul quale c'era un'iscrizione solenne e quasi misteriosa: "Ad scientiarum haustum et seminarium doctrinarum", ci sembrava che poter entrare in questo "seminarium doctrinarum", in questa alta dispensatrice di pensiero, di scienza, di cultura fosse un traguardo difficile.
Oggi è facile. È facile in positivo, perché leggi, ordinamenti (noi spesso ricordiamo soltanto i nostri guai, ma alcune grandi realizzazioni siamo portati a dimenticarle), rendono possibile l'accesso a tutti, specialmente a quelli che non hanno possibilità economiche, anche in senso negativo. Perché c'è un lassismo per l'accesso all'università che oggi cominciamo a pagare e nei cui confronti occorre che si prendano provvedimenti. Se il costume è fallito, perché la licenza liceale, o maturità classica, ai miei tempi si dava al 10%, oggi si dà al 99 o 98%, poi mi dirà le statistiche il Ministro in privato, due sono le ipotesi: o questi giovani dell'attuale generazione sono molto più intelligenti, maturi di quanto lo fossimo noi, più cretini e immaturi, oppure vuol dire che i professori sono lassisti. E questo porta ad un fenomeno socialmente sconcertante.
Orbene (permettetemi, specie gli italiani, queste digressioni, d'altronde se non approfitto di queste occasioni per dire il mio pensiero; i giuristi studiano quali sono i limiti del potere di esternazione del Presidente, io cerco in via di fatto di poterli identificare), dicevo, in questa fase, in questa svolta l'università è dispersiva. Prima, più ridotta di numero, raccolta, era facile incontrarsi, vedersi, organizzazioni politiche e di carattere culturale, di carattere para-politico, di interessi vari, oggi è difficilissimo perché la gran massa degli studenti non partecipa alla vita universitaria, anche perché non possono partecipare per la inidoneità delle strutture.
Ebbene, se si trova che perlomeno nel settore dello sport alcuni di voi, che sono di regola i più vigorosi, i più attivi, i più pieni di iniziativa e di impulso, possiate incontrarvi, organizzarvi sportivamente: gare universitarie, gare nazionali, gare regionali e poi queste gare mondiali, è un fatto positivo e lo dobbiamo salutare con molto interesse. È un fatto che salutiamo con interesse anche quando, come ricordava poco fa Nebiolo, noi diamo qualche riconoscimento e onorificenze agli atleti, ai vincitori.
Guardate, questa è una delle carenze dello Stato moderno. Giovani colti come voi, studenti universitari, sanno quali erano gli onori a cui erano portati i vincitori nei tempi antichi. E quali erano le ufficiali sanzioni di disonore.
In Grecia, proprio andando come turista, cioè da uomo libero (perché oggi quando vado all'estero vado soltanto a vedere le cose solenni, dove mi vogliono portare i Paesi che mi ospitano), ebbene ho visto, ad un certo punto mi indicarono dei segni, dei cippi. Erano le statue che erigevano a futura infamia degli sportivi che violavano le regole sportive.

Anche questo è interessante.
Cioè non mettere soltanto la statua del grande pensatore o del grande atleta, ma anche la statua per mortificazione, ricordando: questo è stato un porco, questo è stato un mascalzone, questo è stato un violatore delle leggi, questo è stato uno sleale. Per dirvi l'importanza che si dava, il riconoscimento, le grandi poesie dei più grandi poeti del mondo greco roteavano intorno allo sport.
Oggi la letteratura è ancora insensibile in gran parte a questo aspetto. È veramente strano, pur avendo noi in Italia una fioritura letteraria e culturale importante e notevole, vediamo che due fenomeni, a mio avviso, sono sfuggiti ancora alla sensibilità, all'intuizione, all'attenzione dei letterati e dei poeti: questo dello sport e l'altro, più importante, del prodigioso progresso scientifico sconcertante e talora allucinante – forse, per questo aspetto, sono le cose più grandi di noi –.
Ma lo Stato non possiede altro che un'onorificenza, che cerchiamo di graduare, cerchiamo anche di uscire un poco da certi criteri più rigorosi del passato, diamo maggior valore a quelli sportivi che a certi altri pur rispettabili valori sociali.
Ma perché, per esempio, fra le tante cose, in una società pluralistica non inventare una forma di "Ordine cavalleresco" per gli sport.
Cioè non essere "Cavalieri" o "Commendatori" della Repubblica, che è tutto e niente, è vero, ma essere, per esempio, una determinata onorificenza nel settore sportivo, cioè una delle cose che segnalo come iniziativa degli organi rappresentativi dello sport, e poi da configurare giuridicamente, una determinata onorificenza, come una volta c'era per i militari, se non vado errato, "l'Ordine di San Maurizio e Lazzaro", per gli sportivi.
Ciò premesso e ciò detto, come sfogo incomposto, ma questa è la riprova della cordialità con cui vi ricevo, l'amicizia, lasciate che io vi saluti innanzitutto come professore universitario, come chi per quarant'anni, fino al momento in cui sono stato portato in questo Palazzo, ha insegnato con gli studenti dalla piccola, gloriosa università di Camerino, tre, quattro, cinque studenti – oh nostalgico incontro con quegli studenti quando la lezione non era l'affermare di principi talora oscuramente fatta da alcuni miei colleghi, ma invece il dialogo, il colloquio, l'interruzione e il proporsi di domande, interrogativi e le risposte – fino all'università di Roma dove la dispersività ti rendeva in certi momenti veramente angoscioso il tuo compito e ti accorgevi che avresti potuto fare qualcosa, ma che le strutture, l'assenteismo, tante cause che non vado ad indagare rendevano il nostro sforzo velleitario e senza successo e risultato.
Lasciate che vi saluti anche e soprattutto, specialmente come rappresentante della Nazione, come Capo dello Stato.
Il saluto va a voi, universitari italiani, ai quali dico di pensare all'avvenire con quella serietà e quell'impegno che si mettono nello sport.
Domandatevi solo un istante, e consegnate questa domanda ai vostri colleghi che non partecipano come voi a questa attività: vi presentereste ad una gara, anche nazionale, impreparati, senza avere perlomeno una certa, non sicurezza di vincere, ma sicurezza di poter sopportare il peso, l'urto e l'impatto della gara? No!
Ponete questa stessa domanda in rapporto agli esami: Vi presentereste ad un esame senza aver letto il libro, o avendolo sfogliato nell'indice, o avendo comperato i suntarelli? Perché c'è il testo di Leone e c'è il Leoncino all'università e, poi, c'è il Leonetto. Avete mai pensato di conseguire la laurea solo per tornare a casa ed essere festeggiati?, talora da un'onesta, incantevole famiglia borghese che dopo sacrificato tutti i risparmi per il figlio, tornando laureato a casa crede che sia incominciata un'era nuova per il figlio e comincia invece un'epoca di delusioni e di amarezze, specie quando questa è data dall'impreparazione. Consegnate questo appello alla

serietà degli studi, all'approfondimento, in un momento in cui tecnologia è tutto e nel momento in cui noi vediamo che generazioni di operai in Italia e nel mondo affermano le grandi capacità tecnologiche italiane.
Tutti i Capi di Stato che incontro qui e all'estero mi dicono: mandateci specialisti italiani a insegnare. Portiamo questo sul piano degli studi per non essere scavalcati sul piano internazionale. A tutti gli studenti di tutte le Nazioni del mondo qui partecipi porgo il mio saluto che prego di estendere ai loro colleghi, ai loro professori, docenti e maestri e alle loro popolazioni.
Se è vero che la gioventù universitaria è stata in ogni tempo all'avanguardia non solo della formazione del pensiero e del carattere, ma anche dei più alti ideali di libertà, di democrazia, di patriottismo, di indipendenza dello spirito, ebbene siate i benvenuti in Italia e portate ai vostri concittadini il saluto augurale, felice, cordiale del rappresentante della Nazione italiana.

Sandro Pertini (1978-1985)

~ 1 ~

Palazzo del Quirinale 1° ottobre 1984

Agli atleti vincitori di medaglie e diplomi alle olimpiadi di Los Angeles (al Ministro del Turismo e dello Spettacolo, Lelio Lagorio, e al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Franco Carraro)

Prima di tutto io vi ringrazio per la bella pipa che mi avete donato. Io ne ho una raccolta, ne ho più di mille. Ma "Mastro Depaja", che dà il nome anche alla marca della pipa, è l'artigiano migliore che fabbrica pipe.
Sapete voi perché questa pipa è così preziosa? No, perché voi siete incompetenti di pipe. Vedete, questa pipa – dov'è il mio amico Carraro, cos'è scappato? – è preziosa perché la venatura della radica è asimmetrica, è stata ricavata da un ceppo perfetto. Se ne trova uno su cento, su duecento, su mille a volte così perfetto. Non è detto che tutti siano così.
Questa pipa che mi avete regalato è preziosa, io l'adopererò oggi.
Io vi ringrazio di quello che voi avete fatto e state facendo nello sport.
Lo sport e le manifestazioni sportive fanno conoscere il popolo italiano al mondo intero.
Io ho partecipato, proprio sono partito apposta da Roma per andare ad assistere a Madrid al "Mundial" di calcio. E ricordo che quando la nostra squadra ha segnato l'ultimo gol, il terzo – io ero seduto vicino al Re di Spagna, che sottovoce mi diceva: "Sa io non posso fare quello che fa Lei", perché aveva vicino il Cancelliere tedesco, Schmidt. Allora lui applaudiva la squadra italiana, ma un po' di nascosto, perché non poteva farsi vedere ad applaudire dal Cancelliere Schrnidt, il quale era un po' abbacchiato perché la squadra tedesca stava perdendo – al terzo goal italiano ho preso un abbrivo tale che se non sto attento cado giù e mi spacco la testa. E qui al Quirinale ci sarebbe già un successore, con grande gioia sua e della sua famiglia. Invece no, mi è andata molto bene.
E voi, lo ha detto il mio amico Carraro, state facendo onore all'Italia con i vostri risultati in queste manifestazioni sportive. Che costano sacrifici, perché dovete fare esercizi quasi tutti i giorni e quindi costano a voi un lavoro e una fatica che deve avere tutto il nostro riconoscimento e tutto il nostro plauso.

Io vorrei dirvi una cosa, che ora mi viene in mente, poi dobbiamo andare all'Olimpico ai Giochi della Gioventù.
Al termine del "Mundial" le squadre finaliste, in questo caso prima quella italiana, passarono davanti a me per andare dal Re di Spagna e ricevere la Coppa per i vincitori, e la medaglia per i secondi, la squadra tedesca. Al momento che gli atleti tedeschi passavano dinanzi a me io stringevo loro la mano.
Quando doveva essere il turno del portiere, Schumacher, questi appena giunse alla mia altezza si girò dall'altra parte. Io lì per lì dissi: "Non ha voluto stringermi la mano!".
Invece no.
Perché Schumacher saputo questo dai giornali, che avevo detto che "lui si era girato dall'altra parte per non stringermi la mano" ha poi chiesto udienza ed è venuto qui con l'ambasciatore tedesco a trovarmi. E mi ha detto: "No Presidente, non è vero che non volessi stringerLe la mano. La verità è che mentre ero alla Sua altezza un mio amico mi ha chiamato, io mi sono girato e gli ho stretto la mano. Quando poi mi sono rigirato dalla Sua parte l'avevo già sorpassata. Io ho molta ammirazione per Lei".
E a dimostrazione della sua sincerità a questo punto si è tolto dall'occhiello della giacca il distintivo della squadra tedesca, in oro, e me lo ha donato.
Questo per dirvi quanto è stato cavalleresco il comportamento di Schumacher come atleta. E come d'altronde, ritengo, sia anche il vostro comportamento in campo sportivo. Voi pure, io so, siete cavallereschi perché sapete anche perdere, come sapete vincere e sapete anche rispettare l'avversario.
Io vi ringrazio a nome del popolo italiano per le vostre vittorie, perché questo è uno dei modi per far conoscere il popolo italiano.
Grazie per la Nazione.

~ 2 ~

Palazzo del Quirinale 23 aprile 1985

Ai dirigenti e agli atleti insigniti delle "Stelle d'oro al merito sportivo" e "Medaglie d'oro al valore atletico" (al Ministro del Turismo e dello Spettacolo, Lelio Lagorio)

Carraro mi ha consegnato la "Stella d'Oro al Merito Sportivo".
Io sono amante di tutti gli sport. Però purtroppo il mio unico sport da giovane era la bicicletta, andavo in bicicletta, e il pallone.
Poi gioco a bocce, ma il gioco delle bocce mi pare non faccia parte dei giochi.
Vi fanno parte? Allora posso dire che io mi arrangio a giocare a bocce.
Gioco con il Segretario generale. Mi ruba nei passi però, perché fa più passi di me quando "accosta" il Segretario generale.
Ma sono amante degli sport. Ho sempre assistito con grande gioia, lo sa Carraro, ed anche il Ministro Lagorio, con grande passione alle manifestazioni sportive.
Lo sport d'altronde fa parte della cultura. Dai tempi degli antichi greci ha sempre fatto parte della cultura.
Io sono sempre stato orgoglioso degli sportivi, dei nostri atleti in particolare quando hanno conseguito premi in competizioni internazionali.
In questo modo essi hanno fatto onore all'Italia.

Quando al mattino ricevo gruppi di giovani, ho istituito la consuetudine di incontrarmi e di parlare con i ragazzi che vengono a visitare il Quirinale, molti di questi giovani, dicevo, ne ho già ricevuti circa mezzo milione, quindi vedete quale cifra di giovani ho incontrato, mi chiedono: "Ci parli di quando è stato a Madrid ad assistere alla finale dei mondiali di calcio tra l'Italia e la Germania!".
Perché hanno visto che al terzo gol che ha segnato la nostra squadra preso dall'entusiasmo ho preso un abbrivo tale che se non sto attento vado a finire giù dal parapetto e rotolo nel campo.
Vicino a me c'era il Re di Spagna, il quale teneva per la squadra italiana.
Ma siccome aveva alla sua sinistra il cancelliere Schrnidt, tedesco, applaudiva di nascosto. Mi diceva: "Sa, io non posso applaudire apertamente come fa lei perché accanto a me c'è il cancelliere Schmidt".
Ma io, ripeto, mi sono interessato molto delle competizioni sportive e dei nostri atleti che hanno fatto sempre onore all'Italia.
Ho sempre sostenuto una cosa, caro Carraro.
Io sono stato, ad esempio, in Cina, a Pechino, e poi in Cecoslovacchia ed in altri Paesi. Ebbene in quei Paesi ho notato che vicino ad ogni scuola, proprio attigua agli stessi locali dove i ragazzi studiano, fanno lezione, c'è un grande locale dove fanno sport. Alternano cioè lo studio con lo sport. Ecco perché in quei Paesi vi sono molti atleti. Lì cominciano da ragazzi a fare attività atletica.
Così all'università di Pechino, dopo avermi fatto visitare i locali dell'università propriamente detta, mi hanno mostrato un grande, immenso locale, dove i giovani facevano ginnastica.
Ma ripeto adesso si è diffuso lo sport nel nostro Paese. E voi fate onore all'Italia con le vostre vittorie.
A voi soprattutto rivolgo il mio saluto e il ringraziamento cordiale con gli auguri più fervidi, a voi che vi siete affermati nell'attività sportiva.
Grazie per quello che avete fatto per la Nazione, perché anche questo è un modo di onorare l'Italia.
E l'Italia ha bisogno di essere onorata in tutti i campi, non solo in quello sportivo.

Francesco Cossiga (1985-1992)

~ 1 ~

Palazzo del Quirinale 13 novembre 1986

Discorso del Presidente della Repubblica in occasione dell'incontro con il Comitato Organizzatore "Italia 90" per la presentazione ufficiale dei Campionati del mondo di calcio 1990

Signor presidente della FIFA, signor presidente del comitato olimpico nazionale, signori,
l'avventura di "Italia 90" – e con questo, colgo subito, caro Carraro, il suo titolo dell'evento – credo che debba essere vissuta da tutti con grande consapevolezza.
Per lo sport in generale e per quello che lo sport rappresenta nella società contemporanea.
Per lo spettacolo sportivo più popolare non solo nel nostro Paese, ma in Europa e credo non soltanto in Europa.

Per il buon nome – oggi si dice per l'immagine – del Paese, l'Italia, che ospita le gare.
Certo il successo organizzativo è fondamentale, e i conti in attivo, o almeno in pareggio come lei (si rivolge a Havelange) ci ha spiegato, sono un obiettivo importante. Le vittorie saranno certamente per tutti benvenute.
Ma quello che fin d'ora interessa maggiormente è che i Campionati mondiali di calcio del 1990, da un punto di vista globale, siano un ottimo "affare" (affare tra virgolette) nel senso non soltanto tecnico-economico, ma politico per l'Italia.
Il nostro Paese ha un'eccellente fama in fatto di arte, di cultura, di creatività: tra quattro anni avremo un'occasione di rilievo per dimostrare anche perfetta efficienza.
Saremo per alcune settimane sotto gli occhi di tutti, di tutto il mondo, in ogni dettaglio (tecnologie, servizi, ospitalità, cortesia, vivibilità) e quel giudizio peserà sul nostro Paese per anni.
E non toccherà soltanto i settori interessati direttamente dalla manifestazione, toccherà non soltanto le città dove si svolgeranno le gare, ma riguarderà il nostro Paese nel suo complesso.
L'Italia sarà insomma una grande vetrina riflessa dai mass-media in ogni angolo del mondo.
Dovremo fare quindi tutto il possibile perché nulla sia fuori posto, perché tutto funzioni al meglio, perché non ci siano ombre di alcun tipo e la trasparenza non manchi mai.
È di buon auspicio il lavoro finora svolto con notevole professionalità e passione dal Comitato organizzatore. Ed è di buon auspicio il tempestivo coinvolgimento della nostra industria nazionale.
Da oggi il motore di "Italia 90" comincerà a girare a regime.
L'accompagna l'augurio più cordiale per un felice cammino, all'altezza delle migliori tradizioni sportive e civili del nostro Paese.
Molti auguri!

~ 2 ~

Palazzo del Quirinale 8 luglio 1990

Incontro con gli "Azzurri" della Nazionale di calcio dopo la conquista del terzo posto nel corso del Torneo di "Italia 90"

Antonio Matarrese: Signor Presidente, noi volevamo portarle la Coppa del Mondo. Non c'è stato possibile per una serie di cause.
Noi le portiamo l'affetto, la riconoscenza, perché il momento che noi abbiamo attraversato in queste ultime ore è molto difficile.
Il suo invito che ci è stato rivolto dicendo "comunque vadano le cose, voglio incontrare la squadra", c'è stato di grande ausilio.
Noi le portiamo, Signor Presidente, davvero la riconoscenza perché ci ha seguito attentamente.
Oggi portiamo qui un mondo calcistico nelle sue mani affinché insieme questo Paese possa navigare verso tappe sempre più importanti.
Presidente, Lei non è un calciatore, ma un Capo di Stato, questa è la "scarpa" (il dono fatto al Signor Presidente) che le può essere utile per governare ancora domani.

Presidente: Quindi, direi che, tutto sommato, se vogliamo fare un paragone, dovrei essere un arbitro o, il più delle volte purtroppo, un portiere che para il colpo degli altri.

Antonio Matarrese: Ce ne siamo accorti!

Presidente: Io vorrei fare l'arbitro. Molte volte mi tocca fare il portiere. Ho cercato di fare la punta. Avrei voluto fare soltanto l'arbitro. Molte volte, spesso, mi tocca di fare il portiere ... con qualche successo. Talvolta mi costringono a fare la punta, talvolta anche i portieri escono fuori porta per fare goal e però questo ruolo non mi è molto riconosciuto: preferiscono che stia in porta o, meglio ancora, arbitro.

Signor Ministro, Signor Presidente della Federazione Gioco Calcio, cari amici,
voi non mi portate la Coppa del Mondo, ma portate a me e al nostro Paese l'immagine di una Italia che attraverso la sua Nazionale ha dimostrato entusiasmo, professionalità, serietà ed impegno.
Nello sport, come nella vita, quello che viene considerato il successo finale, e cioè la Coppa, non dipende solo dal valore delle persone, dipende da tante altre cose. In questo, direi che è molto più saggia la Chiesa che non la società civile, che dà premi raramente a chi è arrivato primo nella vita secondo il giudizio di tutti. La Chiesa dà i premi a chi è arrivato terzo, a chi è arrivato quinto, a chi è arrivato decimo, a chi talvolta sembra che non sia arrivato affatto perché giudica non solo sul risultato esterno, che è dovuto a tante cose, ma giudica soprattutto l'impegno.
Quindi io sono qui a ringraziarvi a nome del Paese per l'immagine di un Paese serio, di un Paese sportivo, di un Paese generoso, di un Paese leale che voi avete dato a milioni e a milioni di persone, attraverso la televisione, durante questo entusiasmante mese del Campionato del Mondo. Quindi sono qui a dirvi, con affetto, con sincerità e con ammirazione "grazie".
Dico anche con ammirazione perché le partite di calcio, specialmente le vostre, le ho viste tutte alla televisione. Non è che io sia un intenditore, non fatemi passare per un intenditore.
Ma siccome il vostro è certamente lo sport più bello del mondo, io ho cercato di vedervi sempre e quindi il giudizio, non da intenditore, che io dò da uomo rispetto ad altri uomini, delle vostre doti di generosità, di lealtà, di coraggio ed entusiasmo sono dovute alla mia testimonianza personale e dal mio giudizio personale da uomo a uomo.
Ho guardato le partite di calcio vostre e delle altre squadre, gli schemi che avete utilizzato, la fantasia che avete messo per vedere se li potevo trasportare in politica, ma ho l'impressione che il vostro gioco sia difficile, ma che la politica sia più difficile ancora.
Comunque cercherò di vedere se i vostri schemi si possono applicare anche alla politica, magari facendo soltanto l'arbitro.
(Rivolto al capitano della Nazionale, Giuseppe Bergomi) Io sono soltanto Presidente della Repubblica, non sono la Regina Elisabetta. Se lo fossi la potrei fare Cavaliere nel senso nobiliare del termine, oppure Baronetto e lei si potrebbe fregiare del titolo di Sir come il suo collega Bobby Charlton. Questo non lo posso fare perché siamo in Repubblica. Comunque, sia a lei che a tutti i suoi colleghi giocatori, sia a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo a dare questa superba dimostrazione di partecipazione italiana al Campionato del Mondo, in quelle che sono le mie facoltà (sono le poche cose che posso fare *motu proprio*), penso di dare a ciascuno di voi (anche l'allenatore non posso fare Sir) una distinzione onorifica che un Capo dello Stato repubblicano possa dare.
Ma più che la distinzione onorifica io credo che attraverso le mie parole ci sia il "grazie" più affettuoso e più sincero di tutti gli sportivi italiani.
Stasera vedremo la fase finale del Campionato che sarà comunque il trionfo dello sport. Sentitelo anche come il vostro trionfo. Io non posso fare, se ci foste stati voi ovviamente avrei fatto tifo per voi (mi sembra una cosa naturale), non essendoci voi io non farò tifo per nessuno.
Quindi dovrò stare molto attento, dovrò guardare sempre in fondo perché avrò accanto i rap-

presentanti dei due Paesi che s'incontrano. Io vorrei che voi come tutti gli italiani prendeste l'incontro di stasera come la vittoria dello sport, chiunque vinca, la vittoria dello sport a cui voi avete dato esemplarmente un grande contributo.
Colgo questa occasione per ringraziare il governo per quanto ha fatto nell'ambito delle sue competenze, in modo particolare il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, ed anche il Ministro dell'Interno che ha sfatato i timori che si avevano (io ho fatto il Ministro dell'Interno e la cosa non era facile). Qualcuno si è lamentato, ma questo era inevitabile, ma credo che tutto sia andato bene. Ringrazio il Sindaco di Roma che ha fatto sì che la Capitale rimanesse vivibile anche oggi, contro le aspettative di molti, e così i Sindaci di tutte le altre città d'Italia che hanno collaborato alla riuscita di questo Campionato.
Ringrazio la Federazione Internazionale calcistica per aver scelto l'Italia e per aver collaborato così alacremente per la riuscita di questo Campionato del Mondo; ringrazio il CONI per la organizzazione esemplare; ringrazio anche la Federazione Italiana Gioco Calcio per il contributo che ha dato facendo partecipare a questi campionati del mondo in modo esemplare la nostra Nazionale.
A tutti voi un grazie da parte mia, da parte del Paese e l'augurio di futuri successi per la Nazionale e per le squadre di club per cui voi militate.
Auguri a tutti.

Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006)

~ 1 ~

Palazzo del Quirinale 11 ottobre 2000

Incontro del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con gli atleti italiani che hanno partecipato ai XXVII Giochi olimpici di Sidney

Care ragazze, cari ragazzi,
il 27 luglio scorso vi ho affidato il Tricolore. Lo avete riportato oggi carico di medaglie. Questa bandiera con le vostre firme rimarrà qui nel palazzo del Quirinale.
Le Olimpiadi di Sidney non sono state soltanto un grande momento per lo sport italiano, per tutte le sue discipline. Le Olimpiadi sono state anche un grande momento di unione nazionale, di educazione civile.
Di questo gli italiani vi sono riconoscenti, perché vi hanno visto impegnati con serietà, vi hanno sentito consapevoli dell'importanza di rappresentare una collettività, l'Italia.
Avete fatto riscoprire ai giovani la bandiera, il suo significato.
È stato bello vedere i nuotatori vittoriosi sventolare il più antico tricolore italiano, quello della Repubblica di Modena e di Reggio Emilia che idealmente diede inizio al nostro Risorgimento.
Con un gesto semplice, spontaneo avete ricordato che l'Italia, nel sentimento del popolo, ha oltre duecento anni; avete ricordato che l'unità è un valore profondo da tutti condiviso.
In secondo luogo l'inno. Tredici volte lo abbiamo sentito suonare a Sidney. Ci siamo tutti emozionati nel vedervi emozionati sul podio. Abbiamo tutti ammirato l'espressione di Valentina, di Giovanna e di Diana quando hanno cantato insieme.

È un inno che quando lo ascolti sull'attenti ti fa vibrare dentro; è un canto di libertà, di un popolo che, unito, risorge dopo secoli di divisioni, di umiliazioni. Venne intonato per la prima volta nelle città d'Italia che nel 1848 si appropriarono della libertà e la difesero dallo straniero strenuamente.
Questi gesti resteranno nella memoria di tutti, insieme con le vostre vittorie.
Due parole sullo sport italiano.
Mai come oggi si può dire che lo sport è lo specchio della società civile.
Abbiamo visto un'Italia sana, seria, organizzata, ben preparata; un grazie a tutti gli allenatori, ai preparatori, ai tecnici. Abbiamo visto una squadra di giovani concentrati, dal contegno dignitoso anche quando non è loro arriso il successo.
Una seconda riflessione. Molti di voi sono militari o appartengono alle forze dell'ordine. A Sidney ancora una volta si è visto quanto positiva e fruttuosa sia l'alleanza tra il mondo dello sport e le forze armate, le forze dell'ordine. È un binomio sul quale bisogna insistere. Sono contento di vedere qui il Capo della Polizia, il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, i responsabili della Guardia Forestale e della Polizia Penitenziaria.
Un ricordo personale. Questa estate sono stato ospite del centro sportivo dell'Esercito a Courmayeur. Durante le escursioni in montagna mi ha fatto da guida un olimpionico, il plurimedaglia d'oro Marco Albarello, il maresciallo degli alpini Albarello. Egli è stato e continua ad essere un punto di riferimento nel mondo sportivo, lo è anche fra quei giovani che, volontari, hanno intrapreso la professione militare.
Sport e impegno al servizio della sicurezza della collettività, lo ripeto, si integrano con beneficio per entrambe le finalità, per il Paese.
La Repubblica vi è grata, cari ragazzi.
Per testimoniarvelo, ho deciso – come capo dell'Ordine al Merito della Repubblica – di nominare commendatori i vincitori di medaglia d'oro, ufficiali le medaglie d'argento, cavalieri le medaglie di bronzo. Portatene le insegne sui vostri abiti, sia civili sia divise sportive e militari, in modo che questo ricordo vi segua nei prossimi anni.
Aggiungo un piccolo omaggio che voi stessi avete ispirato: una litografia che raffigura il nostro tricolore e un atleta vittorioso.
E a tutti gli atleti qui presenti una medaglia ricordo del Quirinale, della "Casa di tutti gli italiani".
Grazie a tutti!

~ 2 ~

Palazzo del Quirinale 27 novembre 2001

Intervento in occasione dell'incontro con una delegazione del Comitato per la organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 per la presentazione del "logo" dei Giochi Olimpici

Prima di tutto, desidero dirvi che questo "logo" mi piace.
Guardando l'esemplare che mi avete gentilmente donato, esso mi piace soprattutto perché esprime bene la congiunzione tra ghiaccio, neve, cielo e altezza.
Ritengo che è stata buona la presentazione dopo aver visto le immagini del Monte Bianco e della Mole Antonelliana, quel senso di guardare all'alto, di andare verso l'alto, che viene ripreso nel "logo" e sta a sintetizzare l'amore per la montagna, la bellezza della nostra città di Torino con la Mole Antonelliana, la bellezza delle nostre Alpi con la cima del Monte Bianco.

Quindi, complimenti a coloro che l'hanno creato e complimenti a coloro che l'hanno scelto.
I Giochi Olimpici del 2006 saranno senz'altro un'occasione importante che ci impegnerà sul piano sportivo. L'Italia e lo sport italiano hanno ottenuto negli ultimi anni straordinarie affermazioni: basterebbe ricordare i Giochi di Sidney.
Certo, non sarà facile mantenere il livello dei successi raggiunti, ma l'importante è che lo sport italiano continui con quell'entusiasmo e con quell'impegno che ha caratterizzato le vicende degli ultimi decenni e che ha portato a questi crescenti successi.
È inutile che qui mi soffermi a parlare dell'importanza dello sport nella cultura di un Paese e nella formazione dei giovani. Ripeterei cose che voi tutti profondamente sentite e praticate.
I Giochi Olimpici sono una grande occasione per dimostrare la capacità organizzativa di un Paese, poiché essa impegna sia le Istituzioni, a partire da quelle sportive, sia gli stessi cittadini.
In gran parte si affida anche al volontariato e all'entusiasmo soprattutto dei giovani e dei meno giovani, perché l'entusiasmo sportivo è presente anche quando si arriva a età piuttosto avanzate.
Un'ultima considerazione personale.
Ricordo che uno dei primi interventi compiuti all'inizio del mio mandato qui al Quirinale, fu la richiesta dell'allora Sindaco di Torino, Valentino Castellani e della Signora Cristallin, di spendere una parola a favore della candidatura di Torino come sede dei Giochi Olimpici del 2006.
Lo feci con piacere. Voi ora mi riferite che quell'intervento ha avuto anche qualche effetto positivo. Comunque sia, vi ringrazio; ora avete avuto l'assegnazione di questi Giochi e ognuno ha portato il proprio mattone perché questo traguardo fosse raggiunto.
Un'ultima considerazione: poiché questi Giochi si celebreranno nel gennaio del 2006 ed io sarò ormai prossimo alla fine del mio mandato di Presidente della Repubblica, già mi prenoto per venire ad aprire i Giochi, sarà per me questa un'occasione che caratterizzerà l'unione fra l'inizio e la fine del mio settennato.
Con questi sentimenti formulo gli auguri di cuore a tutti coloro che si sono impegnati.
Nella mia recente visita alla Regione Piemonte ho constatato di persona quale sia il vero entusiasmo dei piemontesi, che non considero "freddi" nei loro sentimenti.
E l'ho avvertito sia a Torino, che a Novara, a Dogliani, a Santena e a Grinzane.
In tutte queste visite ho incontrato dei cittadini piemontesi pieni di entusiasmo. Certo, con il loro modo contenuto ma comunque sentito, forte e profondo.
Di questo ve ne sono grato e questo entusiasmo sicuramente vi porterà ad avere successo perché lo trasmetterete concretamente con l'ospitalità che offrirete a coloro che parteciperanno ai Giochi Olimpici, con il modo con il quale vi presenterete e farete conoscere la vostra Regione e l'immagine dell'Italia.
Quindi, grazie per quello che farete e buon lavoro a tutti.

~ 3 ~

Palazzo del Quirinale 9 febbraio 2006

Messaggio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi a "La Gazzetta dello Sport" in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006

Gli sportivi di tutto il mondo da questa sera guardano a Torino, alle Alpi italiane.
Gli sport invernali sono appassionanti, educano a una disciplina severa, arricchiti del rapporto con una natura maestosa che spinge a guardare in alto.

Sapete che a me piace lo sport, che lo guardo volentieri in televisione.
Dopo l'apertura dei Giochi seguirò con passione le gare degli Azzurri e di tutti i campioni che si affronteranno lealmente a Torino, e sui ripidi pendii delle valli piemontesi.
La medaglia d'oro più importante che l'Italia vuole vincere è quella del successo dei Giochi, della loro organizzazione. Le premesse perché ciò accada, ci sono tutte.
Ho sostenuto personalmente, con convinzione, la candidatura di Torino per queste Olimpiadi. Dopo anni di sacrificio e duro lavoro, la passione degli organizzatori sarà finalmente premiata con l'apertura, questa sera, nello storico Stadio Comunale, dei XX Giochi Olimpici invernali.
Come Presidente della Repubblica devo dire che alcuni dei momenti più belli del mio settennato sono stati proprio gli incontri con i nostri atleti olimpici di Sidney, di Salt Lake, di Atene. Ho voluto sempre consegnare loro un tricolore, esortarli a cantare l'Inno di Mameli, il Canto degli italiani.
In tante occasioni è stato di buon augurio. Cantatelo ancora. Gli italiani vi sosterranno.
L'Italia sportiva ha ottenuto in questi anni straordinarie affermazioni anche in sport, nobili e difficili, nei quali, in passato, stentavamo ad affermarci. Abbiamo raccolto successi, forse inattesi dal grande pubblico, ma in realtà preparati in anni di duro lavoro. Lo testimonia il costante aumento del numero di atleti italiani che si sono dimostrati all'altezza di una prova olimpica e che oggi vi partecipano. Questo è il frutto dell'impegno di tante famiglie, di associazioni e società che, spesso con poche risorse, continuano ad attirare i giovani, ad educarli ad una vita sana, al rispetto delle regole, alla disciplina del corpo e dello spirito.
Lo sport ha in sé una grande responsabilità verso la società del nostro tempo, soprattutto verso i giovani; essi guardano agli atleti con ammirazione: le loro prestazioni appassionano, spingono all'impegno. Uno sport fondato su questi valori merita il sostegno da parte delle Istituzioni, perché migliora la nostra società.
I giochi olimpici ci insegnano a competere lealmente nel rispetto pieno delle regole. Le Olimpiadi esaltano le virtù, spirituali e fisiche, dell'uomo. Rappresentano un momento di comprensione e affratellamento tra i popoli, soprattutto in questo momento storico, così tormentato.
Agli atleti partecipanti provenienti da tutti i Paesi del Mondo rivolgo, insieme ai dirigenti ed ai tecnici tutti, attraverso "La Gazzetta dello Sport", il mio più cordiale benvenuto in Italia unitamente all'augurio che possano ottenere quelle soddisfazioni che meritano e che tornino in Patria con tanti bei ricordi e il desiderio di tornare a visitare l'Italia.

Giorgio Napolitano (2006-2013 / 2013-2015)

~ 1 ~

Palazzo del Quirinale 8 gennaio 2007

Saluto del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione dell'incontro con gli atleti campioni del mondo in discipline olimpiche negli anni 2005-2006

Abbiamo sentito il bisogno di offrire un segno – con questo incontro e con la medaglia-ricordo – della riconoscenza di tutto il Paese per il contributo che hanno dato i nostri atleti vincitori di competizioni mondiali, e insieme con loro i tecnici e i dirigenti sportivi che ne hanno accom-

pagnato e guidato l'impegno, al rafforzamento del prestigio e del ruolo internazionale dell'Italia.
Infatti, a valorizzare il nostro Paese sulla scena mondiale, a guadagnargli simpatia e fiducia, non concorrono solo in modo decisivo le iniziative politiche e diplomatiche, nonché le missioni militari all'estero, volte ad affrontare situazioni di crisi e grandi problemi globali, ma concorre anche la presenza vitale e competitiva delle giovani energie che si esprimono e si cimentano nello sport.
Abbiamo perciò seguito tutti con emozione e partecipazione le vostre prove, e non c'è distinzione di parte, non c'è polemica tra i governi che si sono succeduti o tra governo e opposizione, che possano impedire agli italiani di ritrovarsi uniti in questi sentimenti e oggi nel riconoscimento che vi viene attribuito.
Personalmente ho vissuto – come forse ricordate – l'emozione della finale dei Mondiali di calcio lo scorso luglio a Berlino; lo ricordano in particolare quelli di voi che ho incontrato sul campo dell'allenamento prima della partita e negli spogliatoi dello stadio dopo la partita e la vittoria.
Una vittoria che ci ha inorgoglito – penso alla soddisfazione nel ricevere in tribuna dal Presidente francese felicitazioni che di certo avrebbe preferito non dovermi esprimere –. E anche una vittoria che con le sue luci ha scacciato le ombre che erano calate sul nostro mondo del calcio.
Ma ha ragione il Ministro Melandri nel sottolineare che non esistono sport maggiori e sporti minori, che non esistono gerarchie, che essenziale è eccellere al di là del calcio come un'unica squadra azzurra in tutte le discipline. È quel che voi avete realizzato nel biennio 2005-2006, di sicuro – faccio mie le parole del Presidente Petrucci – uno dei periodi più ricchi di risultati nella storia dello sport italiano.
Voglio peraltro cogliere l'occasione della presenza di tutti voi che avete raggiunto in modo così entusiasmante i più alti traguardi negli ultimi due anni, per celebrare lo straordinario mondo dello sport di base che anima il nostro Paese.
Ognuno di voi è partito di lì: dai campi, dalle palestre, dalle associazioni e dai circoli che innervano il territorio nazionale. Ognuno di voi deve i suoi traguardi non soltanto all'eccezionale talento e alla capacità di autodisciplina, ma anche al sacrificio della propria famiglia, alla passione degli allenatori e degli istruttori che dedicano la loro vita alla formazione sportiva e insieme etica e morale di tanti bambini e ragazzi.
Il nostro non è soltanto, come una volta si diceva, un Paese di tifosi della domenica (e di molti altri giorni della settimana, bisogna ormai dire ...).
È oggi forse più che mai il Paese di chi pratica lo sport, i più diversi sport, a tutti i livelli, tutti i giorni, con impegno costante.
Le comunità sportive costituiscono ormai uno dei momenti più importanti di aggregazione e di integrazione; in questo senso costituiscono anche uno strumento straordinario di inclusione sociale, di lotta contro ogni forma di discriminazione e di razzismo.
Si tratta, come dicevo prima, di un mondo animato innanzitutto dal volontariato, dall'impegno e dalla passione dei singoli e delle associazioni.
Ma questo mondo può dare il massimo soltanto se anche i pubblici poteri, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali fanno pienamente la loro parte, e in questo senso vanno viste e valutate le molteplici iniziative annunciate dal Ministro per il coordinamento delle politiche sportive, anche in continuità con cui gli sforzi intrapresi nel periodo precedente.
E vorrei sperare che in questo campo sia meno difficile che in altri realizzare quel clima di con-

fronto più pacato e costruttivo tra le forze politiche che ho invocato anche nel mio messaggio del 31 dicembre.
Un confronto che potrà coinvolgere il Parlamento sia che si voglia affrontare un tema costituzionale come quello proposto dal Ministro Melandri sia che si voglia riflettere sul controverso problema di possibili nuovi meccanismi pubblici e privati di finanziamento automatico dello sport italiano.
Non posso infine concludere senza sottolineare l'importanza dell'impegno con cui il Coni e, sotto la sua guida, le federazioni portano avanti quotidianamente la loro missione, perseguendo nello stesso tempo un serio e incisivo disegno di autoriforma, anche per rispondere a taluni fenomeni di crisi e di degenerazione.
Oggi celebriamo i grandi campioni dello sport italiano; vogliamo continuare a farlo in futuro.
Congratulazioni e ancora auguri a tutti.

~ 2 ~

Palazzo del Quirinale 19 settembre 2012

Intervento del Presidente Napolitano all'incontro con gli atleti italiani che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra 2012

Autorità del mondo sportivo e del mondo istituzionale, care atlete e cari atleti,
è stata per noi italiani un'Olimpiade ricca di successi e di soddisfazioni, naturalmente e innanzitutto per le grandi prove di atleti olimpici e paralimpici, ma anche per lo sforzo organizzativo del villaggio olimpico e della bellissima casa Italia che ho avuto modo di visitare.
Un grazie a tutta la delegazione italiana e al suo capo, il dottor Pagnozzi, per quanto hanno fatto, con tutte le loro energie e la loro passione.
È stata anche un'Olimpiade con qualche delusione e qualche amarezza, ma è normale o è umano che sia cosi: gli atleti in fin dei conti non sono macchine e bisogna essere loro vicini anche nella sconfitta, talvolta ingiusta, per poter tutti meglio rimettersi al lavoro e imparare dagli errori, personali e, qualche volta, anche collettivi. Così come è giusto essere severi, inflessibili nel pretendere l'osservanza di regole e controlli, pur nell'umana comprensione per chi ha sbagliato.
È difficile ripercorrere tutte le emozioni provate da me, nello stadio di Londra vedendo sfilare la squadra azzurra durante la cerimonia inaugurale, e guardando, nei giorni successivi, le gare alla televisione. Così come non potrò citare tutti gli atleti che hanno reso fiero me e il paese in questi giorni.
Consentitemi soltanto qualche rapida considerazione riprendendo il filo dei discorsi del dottor Petrucci, del dottor Pancalli e del Ministro Gnudi.
Abbiamo vinto in alcune discipline che da tempo ci riservano successi e soddisfazioni.
Parlo innanzi tutto della scherma: una delle cose più belle è stata vedere la Vezzali lottare fino all'ultimo nell'appassionante rimonta per un bronzo divenuto anch'esso storico; e, poi, poter assistere con la "massima serenità" alla finale tra altre due altre bravissime atlete italiane.
Quale passaggio più limpido di testimone a una più giovane generazione ci poteva essere?
Abbiamo colto grandi successi anche in altri sport meno noti al grande pubblico, che già in passato ci avevano dato molte soddisfazioni in altre Olimpiadi e competizioni mondiali. Anche questo ci offrono le Olimpiadi: la possibilità di conoscere tanti atleti che in specialità meno note lavorano in silenzio e con umiltà per anni, fino a raggiungere i livelli agonistici più elevati.

Abbiamo vinto alcune medaglie insperate, con atleti che hanno saputo dare il massimo nel momento della prova più difficile, anche quando non hanno vinto una medaglia, magari per pochissimo, ma offrendo comunque grandissime prove.
Abbiamo vinto molte medaglie pure negli sport e nelle competizioni di squadra, come è stato giustamente sottolineato.
A volte ci diciamo che noi italiani siamo troppo individualisti, e in effetti siamo purtroppo partiti con qualche defezione negli sport di squadra. Ma una volta lì, quanti successi difficili e forse insperati abbiamo ottenuto, come nella pallanuoto e nella pallavolo. Insomma, se ben guidati, quando vogliamo sappiamo "fare gruppo" più di quanto noi stessi pensiamo (perché abbiamo sempre poi l'abitudine di parlare abbastanza male di noi).
Con i grandi successi alle Olimpiadi, si sono magnificamente integrati quelli degli atleti paralimpici. Quante vittorie splendide – mai come in questa Paralimpiade – accompagnate da storie personali di eccezionale passione e sacrificio, abbiamo ottenuto a Londra! Dalle prove degli atleti paralimpici ci è venuta una grande soddisfazione sportiva, ci è venuto un ulteriore motivo di orgoglio nazionale, ci è venuta nello stesso tempo – come si è giustamente detto – una grande lezione di vita, una grande lezione morale. E questo lo ha sentito, lo ha capito tutta l'Italia, vero Zanardi?
È stato bello, è stato esaltante vedere tanti stadi sempre pieni, a tutte le gare, di una manifestazione come le Paralimpiadi, a volte – e quanto a torto – ritenuta minore. Oramai questa distinzione credo che l'abbiamo, l'avete cancellata.
Le Olimpiadi di Londra sono state un'esperienza formidabile anche per la partecipazione pacifica ed entusiastica di atleti e spettatori di tutto il mondo. È un sentimento di fratellanza tra popoli così diversi che grazie allo sport ci dà forza in momenti tanto difficili per la convivenza globale. E noi italiani, con la nostra "speciale carica umana", ci siamo fatti volere bene, nel villaggio olimpico, sugli spalti, nella città di Londra.
Per tutte queste ragioni, accolgo volentieri l'idea del presidente Petrucci di considerare anche gli atleti parte del nostro migliore "made in Italy", da valorizzare e far conoscere nel mondo. Sì, perché le loro vittorie sono proprio "made in Italy", frutto della passione e del contributo di tanti nelle nostre città e nelle nostre province piccole e grandi. E invito tutti a continuare con dedizione e slancio l'impegno per far avanzare e progredire lo sport italiano.
Infine, caro Petrucci, caro Pancalli, mi avete rivolto ringraziamenti sinceri e generosi; e mi ha fatto piacere sentirvi dire che i miei messaggi, le mie felicitazioni avevano valore in quanto venivano da chi rappresenta l'unità del Paese, l'unità nazionale.
Un grazie, però, lo debbo anche io a voi: perché incontrandovi, e standovi vicino, seguendovi con animo partecipe, mi sono un po' ringiovanito.
E questo, come potete capire, è un dono non da poco.

~ 3 ~

Palazzo del Quirinale 12 giugno 2014

Lettera del Presidente Napolitano a Prandelli e alla Nazionale pubblicata dalla "Gazzetta dello Sport"

Caro Prandelli, cari ragazzi,
in questi anni la Nazionale ha dato tante soddisfazioni agli italiani.

Nel 2006 ero a Berlino con la squadra di Marcello Lippi a soffrire in tribuna e poi a festeggiare negli spogliatoi la vittoria del Mondiale.
Due anni fa ho visto a Danzica i ragazzi di Cesare Prandelli debuttare nell'Europeo in una bellissima partita con la Spagna fino ad arrivare con pieno merito alla finale.
Ho avuto la fortuna di conoscere tanti di voi personalmente, a cominciare dal capitano Gigi Buffon, in alcuni incontri in Quirinale per me molto significativi.
Ho potuto così apprezzare lo spirito di sacrificio e l'amore di Patria che vi uniscono.
I risultati da voi conseguiti dimostrano come traguardi in partenza difficili possono essere raggiunti se si lavora insieme, con spirito di squadra, per un obiettivo comune.
Il vostro impegno ha rappresentato l'immagine più bella del calcio italiano e deve dare a tutti la forza per combattere con sempre maggiore energia e determinazione la violenza e il razzismo.
Sappiamo che quest'anno in Brasile la competizione sarà particolarmente dura. Nessuno può coltivare l'illusione di facili successi.
Quello che vi chiediamo è di giocare con intelligenza, dignità e onore, sempre nel rispetto dei valori dello sport.
Mettetecela tutta, mettiamocela tutta!

Sergio Mattarella (2015-)

~ 1 ~

Palazzo del Quirinale 22 giugno 2016

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio de Janeiro 2016

Le Olimpiadi sono l'evento globale più seguito: ogni quattro anni si rinnova questa grande partecipazione e questo coinvolgimento, anche grazie ai mezzi di comunicazione. Alle prossime Olimpiadi prenderanno parte atleti di oltre 200 Paesi. Si prevede che le gare di Rio del prossimo agosto saranno seguite da 4 o 5 miliardi di persone, e tanti seguiranno le Paralimpiadi di settembre.
Quello olimpico è un messaggio di universalità, perché, come ha ricordato il Sottosegretario Lotti, le Olimpiadi sono un'occasione di pace, di amicizia, di lealtà, di competizione nel rispetto degli altri. Questo messaggio di universalità, così forte e positivo, continua a rinnovarsi – per questo le Olimpiadi sono così seguite – e costituisce un elemento di speranza che unisce tante persone in tutto il mondo. Non è soltanto passione sportiva: è la speranza che un evento come questo induce nella comunità mondiale; è un grande confronto comune, con regole comuni, che trasmettono universalità proprio grazie a questa condivisione.
Certo, sarebbe auspicabile se potesse applicarsi anche la più antica delle regole olimpiche, quella che vedeva durante le Olimpiadi il blocco di ogni conflitto. Non siamo a questo punto, purtroppo, nella comunità internazionale, ma il significato delle Olimpiadi va comunque in quella direzione. Per questo è molto importante il vostro ruolo di atleti olimpici.
Le Olimpiadi, le Paralimpiadi e le squadre che vi partecipano esprimono anche un valore e un carattere nazionali, raccogliendo un consenso nazionale.

Questo non è in contrasto con il messaggio universalistico delle Olimpiadi.
Al contrario, i due messaggi si compongono perfettamente. Non c'è contrapposizione alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, ma c'è una competizione che ha un unico obiettivo comune a tutte le squadre, a tutti i partecipanti di qualunque Paese: quello di conseguire traguardi sempre più alti e più avanzati nello sport e nelle varie discipline. Record, tempi, prestazioni, uniti dallo sforzo di tutti per raggiungere obiettivi sempre maggiori, è ciò che rende affascinanti le Olimpiadi e le Paralimpiadi ed è ciò che tiene insieme, in modo armonico, il carattere nazionale e il carattere universalistico delle Olimpiadi.
Gli effetti si riverberano anche all'interno di ogni Paese. Nel nostro, in particolare, lo sport svolge un ruolo importante di aggregazione e di integrazione. Nella raffigurazione di discipline diverse, di atlete e atleti tutti diversi tra loro, si rispecchia la complessità e l'articolazione del nostro Paese. Con una caratteristica: le vostre squadre sono una squadra unica per le Olimpiadi e le Paralimpiadi. È auspicabile che divenga così il nostro Paese, formando con le sue diversità, e le sue articolazioni tutte preziose, una squadra coesa che si impegni concordemente.
Lo sport nel nostro Paese, come in altri, svolge un ruolo di coesione sociale, di integrazione, insieme ad altre importanti realtà, come l'educazione, l'istruzione, il lavoro. Sono tutti elementi che inducono alla coesione, all'integrazione, al vivere insieme. Proprio questa sua condizione conferisce allo sport anche un carattere e un profilo educativo, tanto più alto ed efficace quanto più positivi sono i comportamenti che nello sport si esprimono, come avviene nei Giochi.
Ho parlato di integrazione, qui raffigurata in maniera evidente e straordinariamente positiva dalla presenza di atlete e atleti olimpici e paralimpici. È l'occasione per ricordare due straordinarie figure: un tedesco di nascita e formazione, e inglese di adozione, Ludwig Guttmann, che per primo individuò l'importanza e il valore dello sport per i disabili, e il nostro concittadino, Antonio Maglio, grande personaggio cui si deve la prima Paralimpiade a Roma.
Le Olimpiadi di Roma del 1960 hanno lasciato un segno ulteriore, importante nella comunità internazionale: le prime Paralimpiadi. Tutti gli altri Giochi hanno poi seguito quell'esempio e le Paralimpiadi sono ora una realtà ufficiale, attesa. Ma quella del 1960, dovuta ad Antonio Maglio, fu una scelta da precursore, da avanguardia. Roma lasciò un segno, un'impronta sullo sport mondiale, perché, in realtà, tra i Giochi e il luogo in cui si svolgono vi è una forte interrelazione: le Olimpiadi e le Paralimpiadi incidono sul territorio in cui si svolgono e ne sono influenzate, come è avvenuto a Roma con quell'iniziativa e non soltanto con quella. Anche per questo mi auguro che l'orizzonte di Roma 2024, se avrà le condizioni per realizzarsi, possa perseguire obiettivi di questo rilievo sociale.
Vi ringrazio per quest'incontro. Sarete molto seguiti, tutti, anche le atlete e gli atleti delle discipline che negli altri tre anni sono meno destinatari di attenzione. Nei Giochi le varie discipline sono tutte seguite con grande partecipazione. Avrete gli italiani con voi. Mi auguro personalmente di essere non soltanto con il cuore insieme a voi. Ma l'importante è quel che esprimerete, con i vostri comportamenti e con le vostre prestazioni.
Vi è un significato nelle bandiere che ho avuto appena il privilegio di consegnare. Il Presidente Malagò e il Presidente Pancalli hanno fatto riferimento ai risultati conseguiti a Londra quattro anni fa, con grande attenzione anche per il medagliere – perché gli italiani sono attenti anche a quello – e vi auguro di raccogliere molte medaglie, ma sempre tenendo presente che il Barone di Coubertin – grande personaggio – dava più importanza a comportamenti e prestazioni, piuttosto che al medagliere. Sono i vostri comportamenti, le vostre prestazioni, i livelli che raggiungerete nei Giochi che daranno onore e terranno alto il nome dell'Italia. Questo è ciò che gli italiani si attendono, su cui contano e che sono sicuri – come lo sono io – che voi realizzerete.

Sappiamo tutti – ne sono certo anch'io – che la bandiera che riconsegnerete sarà stata onorata dai vostri comportamenti, dalla vostra responsabilità, dalle vostre prestazioni.
Un saluto particolare a Federica Pellegrini e a Martina Caironi, alle quali è stato assegnato il ruolo di portabandiera nei Giochi, un ruolo pienamente meritato che rappresenta i livelli eccellenti raggiunti da tutti voi, atlete, atleti e accompagnatori. Loro, nel mostrare la bandiera italiana nel giro che si farà dello stadio di Rio, rappresenteranno il nostro Paese e noi saremo tutti con loro in quel momento, perché la loro presenza, la loro funzione di alfieri, interpreterà tutta la nostra partecipazione.
Grazie per quel che avete fatto, grazie per quel che farete e in bocca al lupo.

~ 2 ~

Palazzo del Quirinale 29 settembre 2018

Dichiarazione del Presidente Mattarella: "La Costituzione rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà", nell'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana"

Benvenuti al Quirinale.
Questo è il Cortile d'Onore in cui si svolgono le cerimonie più significative all'aperto, dove vengono accolti i capi di Stato.
Ed è bello accogliere qui il vostro arrivo. Roma, tra l'altro, vi accoglie con una giornata splendida, come merita la testimonianza che recate.
Voi siete realmente ambasciatori, testimoni, portatori di una tradizione importante per il nostro Paese, seguita con affetto, costantemente nel corso dei decenni, dai nostri concittadini.
È una storia importante: da Girardengo a Guerra, a Bartali e Coppi, Magni, Baldini Gimondi, Adorni.
Mi fermo qui per arrivare a quelli di oggi, che non cito per evitare rivalità o gelosie.
Voi siete interpreti di una grande tradizione seguita con grande affetto dagli italiani.
Alcune delle vostre maglie lo manifestano in maniera chiarissima. E quella di mettere questa tradizione in sintesi con la Costituzione è stata una scelta di straordinaria importanza come significato.
Le tappe che avete fatto sono state certamente faticose. La Futa, e qualche altro passo, sarà stato impegnativo; ma le tappe che avete fatto sono state molto ben scelte, ben indovinate, con un significato importante: quello che fa capire a tutti – e il vostro contributo è stato significativo – che la Costituzione è la nostra casa comune.
Stiamo tutti insieme, dentro la Costituzione, dentro il nostro Paese, come comunità. E questo lo dobbiamo sempre più ribadire.
In fondo il ciclismo lo ha sempre dimostrato perché è uno sport di squadra, in cui il gioco di squadra è importante, lo è sempre stato.
Ci sono le grandi personalità, i grandi protagonisti, ma c'è sempre stato intorno a loro un gioco di squadra, perché il ciclismo – ripeto – è uno sport di squadra, oltre che individuale.
E questa presenza di squadra è ciò che il nostro Paese deve costantemente rinverdire, recuperare, applicare e ritrovare in ogni circostanza.
Aver ricordato la Costituzione, con i suoi settant'anni, è molto importante.
Vi invito a venire dentro, dove c'è una bella copia della Costituzione, per vederla insieme.
Avete chiamato questa vostra iniziativa "Viaggio intorno ai settanta anni della Costituzione".
Questo è il suo testo che rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia.

Detta le regole della nostra convivenza e indica i criteri per i comportamenti e le decisioni importanti, come quelle da assumere in questi giorni.
La Costituzione italiana – la nostra Costituzione – all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci.
Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro.

~ 3 ~

Palazzo del Quirinale 15 ottobre 2018

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per il 120° anniversario della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio

Rivolgo a ciascuno di voi un benvenuto al Quirinale.
Un saluto al Sottosegretario Giorgetti, ai Presidenti delle Commissioni parlamentari presenti, al Presidente Malagò che ringrazio per il suo intervento, così come al Presidente Čeferin, e al Commissario Fabbricini.
Un saluto alla rappresentante della FIFA, a Sara Gama, e alla Nazionale femminile.
Complimenti!
Aver conquistato la partecipazione ai mondiali è un gran successo e richiede, ancora una volta, un ringraziamento allo sport femminile.
Le parole che ha detto Sara Gama sono interessanti.
Mi rendo conto dei sacrifici e anche delle sottovalutazioni. I sacrifici resteranno, perché lo sport, come tutti voi sapete, comporta sacrifici per poter essere adeguatamente in forma; ma le sottovalutazioni sono ormai del tutto scomparse: e questo è un gran risultato accanto a quello dei Mondiali che avete conquistato.
Un saluto con molta simpatia ai rappresentanti del calcio a cinque, del *pitt soccer*, alla Lega Calcio e alle Associazioni, con gli auguri per la loro attività, agli allenatori, e a quanti con loro collaborano giorno per giorno nella preparazione del campionato e degli incontri internazionali, agli arbitri. Se talvolta è inevitabile essere destinatari di qualche contestazione, possiamo però dire che, per l'Italia, i nostri arbitri sono un vanto della comunità internazionale del calcio.
Un saluto molto sentito ai partner di questi centoventi anni che introducono in questo evento una preziosa dose di sensibilità sociale. E, del resto, il calcio tante volte è stato disponibile a impegnarsi e a motivarsi per attività e iniziative di solidarietà.
Un saluto agli sponsor che sono interpreti del legame degli italiani con il mondo del calcio e che attestano che la storia del calcio italiano è importante, di grande prestigio, accompagnata dal sostegno e dall'affetto dei nostri concittadini.
Centoventi anni sono tanti; l'affetto e il sostegno sono cresciuti nel corso dei decenni. Questa è una condizione che viene testimoniata e rappresentata dalle maglie e dalle coppe dei grandi successi della nostra Nazionale.
Naturalmente questa condizione fa del calcio un fenomeno nazionale e questo comporta delle responsabilità.
Dino Zoff e Giorgio Chiellini hanno sottolineato, con parole efficacissime, la responsabilità

che ha il mondo del calcio e chi lo interpreta. Ciò richiede di raccogliere un concetto che ho sentito qualche volta esprimere al Presidente Malagò: quello di voler bene allo sport e al calcio. Il voler bene al calcio significa avere anche l'attenzione agli aggiornamenti da ricercare e applicare necessariamente nel corso del tempo.
Il Presidente della Uefa poc'anzi ha esortato l'Italia a dotarsi di stadi moderni: è una buona raccomandazione anche per motivi di efficienza e di sicurezza. Ma vorrei aggiungere una sottolineatura per quanto riguarda i vivai: che non siano ambiti per ricercare guadagni finanziari futuri ma siano luoghi in cui si facciano emergere giovani talenti e si diffonda lo sport fra tutti i ragazzi.
Questo mi fa pensare ad un'altra considerazione, se posso, un'esortazione: quella di cercare e individuare costantemente il punto di equilibrio tra interessi economici e sport perché i primi non prevalgano rischiando di soverchiare l'aspetto sportivo che è – e deve restare – prevalente.
So che questo riguarda più la Lega che la Federazione, così come riguarda la Lega un'altra considerazione: quella che le Società maturino un rapporto adeguato con le tifoserie che conferiscono entusiasmo ma non devono mai rischiare di far smarrire il senso dello sport, della sana competizione sportiva. Anche perché il calcio non può mai comprendere aspetti di ordine pubblico.
Vi sono delle grandi considerazioni che noto dalle parole di Dino Zoff e Giorgio Chiellini e io credo, anche dalle parole del Presidente Malagò e del Commissario Fabbricini, che vi sia l'esigenza del calcio di valorizzare la sua storia come sta facendo oggi.
Vedo qui alcuni precedenti Presidenti della Federazione e vorrei anch'io ricordare Artemio Franchi che aveva la capacità di dedicare la pienezza del suo impegno al calcio e al Palio di Siena.
È stata ricordata poc'anzi la presenza dei Presidenti della Repubblica Pertini e Napolitano, nel 1982 e nel 2006, alle finali vittoriose di Madrid e di Berlino.
Mi auguro che il mio successore, nel 2022, possa avere la stessa opportunità, la stessa sorte, e credo che ciò sia possibile a giudicare dall'ottimo calcio messo in mostra ieri sera dalla Nazionale.
Vorrei rivolgere a Mancini e a tutti i calciatori della Nazionale i complimenti per l'incontro di ieri e la fiducia nel futuro.
Io mi accontento e sono ben lieto di poter rinnovare i complimenti di Pertini a Dino Zoff e agli altri campioni dell'82, e quelli di Giorgio Napolitano (non c'è Cannavaro, anche se c'è la sua maglia, mi sembra) a Gigi Buffon e a tutti gli altri campioni del 2006. Buffon è stato il successore – come capitano – di Cannavaro prima di passare la consegna a Chiellini in questi ultimi tempi.
Ecco, questa è una storia importante. Non ricordo chi fosse il capitano della Nazionale degli Europei del '68 – che ho seguito allora rigorosamente in bianco e nero in tv, con pari attenzione dei Mondiali successivi – ma faccio anche a loro i complimenti.
Questa punteggiatura di successi nella storia del calcio italiano è ciò che in fondo rende significativa questa celebrazione.
Centoventi anni sono tanti, sono in sé un evento importante, ma celebrarli sul ricordo di questi successi e sulla prospettiva di altri successi è quello che rende questo incontro una festa.
Grazie per la vostra presenza.
Non posso concludere però senza rivolgere un pensiero alle ragazze dalla Pallavolo femminile di cui poc'anzi ha parlato il Presidente Malagò: stanno conducendo uno strepitoso Mondiale e a loro va – essendo quella del calcio un'unica realtà, indivisa dei tanti sport – il nostro augurio e sostegno per queste ultime partite.
Grazie per quanto avete fatto.
Grazie per la responsabilità – che sapete interpretare – della fiducia degli italiani.

LE IMMAGINI DEI PRESIDENTI

Luigi Einaudi

Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi incontra Gino Bartali, presentato dall'On. le Giulio Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo del Quirinale, 10 agosto 1948, ore 9.45.

Dal "Diario storico" del 10 agosto 1948

" Il campione del ciclismo internazionale era accompagnato dalla Consorte e da altri corridori i quali hanno preso parte con lui all'ultimo "Giro di Francia".
Nell'udienza, che si è protratta per più di quindici minuti, il Capo dello Stato ha avuto a complimentarsi con Bartali per la sua vittoria riportata in terra di Francia.
Sul terrazzo prospiciente alla Vetrata, il Presidente Einaudi è stato poi ripreso fotograficamente, assieme con Bartali ed un altro piccolo gruppo di corridori, da alcuni fotografi della Stampa nazionale ed estera convenuti per l'occasione. "

Italia-Ungheria nel grandioso Stadio di Roma

Una imponente visione di un settore delle «curve» durante l'incontro fra le nazionali d'Italia e Ungheria, risoltosi col netto successo dei calciatori magiari per 3 reti a 0. Novantamila spettatori, molti dei quali provenienti da ogni parte d'Italia, hanno gremito il nuovo Stadio Olimpico (Teofoto fra le «Stampa Sera»)

Accompagnato dalla consorte e dall'on. Andreotti, il Presidente della Repubblica arriva allo Stadio poco prima delle ore 16, salutato dagli applausi degli spettatori

Ritaglio stampa "Italia-Ungheria nel grandioso Stadio di Roma". Il Presidente Luigi Einaudi alla inaugurazione dello Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria e l'arrivo della tappa Napoli-Roma del Giro d'Italia, Roma 17 maggio 1953.

Nella sua prima forma lo Stadio (all'epoca chiamato Stadio dei Cipressi), progettato dall'architetto Enrico Del Debbio e costruito nell'ambito del più ampio progetto della Città dello Sport denominata Foro Mussolini (rinominata Foro Italico dopo la guerra), era stato inaugurato nel 1932, parzialmente sino al primo anello, e aveva ospitato manifestazioni ginnico-sportive.
Ripresi nel 1937 su disegno di Luigi Moretti, i lavori si interruppero nel 1940 a causa dello scoppio del secondo conflitto bellico, per essere successivamente, nel 1949, ripresi su progetto dell'architetto Annibale Vitellozzi che lo ultimò nel 1953.

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto in udienza il professor Ardito Desio, Direttore dell'Istituto di Geologia della Università di Milano Capo della spedizione italiana al K 2, Palazzo del Quirinale 10 marzo 1955, ore 12.00.

Giovanni Gronchi

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi ai Delegati Olimpici Internazionali del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), Palazzo del Quirinale 23 agosto 1960, ore 21.30.

Dal "Diario storico" del 23 agosto 1960

" Il Ricevimento ha luogo nei Giardini del Quirinale. (Cravatta nera o uniforme sportiva) Gli invitati al ricevimento giungono al Palazzo del Quirinale, scendono alla Vetrata e accedono ai Giardini. Le vetture con autisti di servizio sostano alla Vetrata per la discesa degli ospiti, proseguendo poi lungo il porticato nord del Cortile d'Onore verso la Manica Lunga, per raggiungere il parcheggio nel cortile delle scuderie. I Membri del Governo nonché i Delegati Olimpici Internazionali vengono accompagnati, attraverso i Giardini, al Largo della Fontana Martinucci. Il Corpo Diplomatico si dispone sul piazzale e i prati compresi tra il Kaffehaus e la Grande Fontana Circolare. Gli altri invitati si dispongono lungo i viali dei giardini al di là della Grande Fontana Circolare.

Giungono al Quirinale, scendendo dalle vetture dinanzi al Cancello dei Giardini, i Vice Presidenti del Senato, della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale con le rispettive Consorti che vengono accompagnati al Largo della Fontana Martinucci, dove attendono l'arrivo del Capo dello Stato. Le macchine di queste Personalità attraversano il giardino, i cortili di Scuderie e Panetteria, risalgono per via Montecavallo, entrano dal portone principale e sostano, quindi, nel Cortile d'Onore.

Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, preceduti dal Capo del Cerimoniale, dal Consigliere Militare Aggiunto e dal Comandante dei Corazzieri, e accompagnati dal Segretario generale e Consorte, dal Consigliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero, giungono dalla Palazzina, attraverso i Giardini, al Largo della Fontana Martinucci. Sono ricevuti dai Vice Presidenti del Senato, della Camera, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Corte costituzionale. È presente il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con la Consorte. All'apparire del Capo dello Stato la banda dei Carabinieri, schierata in fondo sulla terrazza dei giardini, intona l'inno Nazionale. Il Signor Presidente e la Signora Gronchi percorrono il viale centrale del giardino della Fontana Martinucci. Dopo l'omaggio dei Membri del Governo, il Signor Brundage, Presidente del CIO, presenta al Capo dello Stato ed alla Signora Gronchi i Membri del CIO stesso. Il Capo dello Stato e la Signora Gronchi raggiungono il piazzale antistante il Kaffeehaus dove salutano i Capi Missione e le loro Consorti. Essi procedono quindi lentamente nei Giardini ricevendo l'omaggio dei presenti. Il Signor Presidente e la Signora Gronchi raggiungono il Kaffeehaus dove aprono il buffet. Il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, coadiuvato dal Consigliere Militare Aggiunto, fa avvicinare al tavolo del Capo dello Stato le maggiori autorità.

Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi ricevuto l'omaggio dei presenti lasciano i Giardini, per far ritorno alla Palazzina accompagnati come all'arrivo. "

Inaugurazione della XVII Olimpiade, Roma (Stadio Olimpico), 25 agosto 1960, ore 16.26.

Dal "Diario storico" del 25 agosto 1960

" Il Capo dello Stato giunge al viale dello Stadio e scende, per la scalea all'ingresso dello Stadio Olimpico dove, accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Militare, passa in rassegna una Compagnia d'Onore schierata con bandiera e musica. Al termine dello schieramento sono a ricevere il Capo dello Stato: i rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo, della Corte costituzionale, il Sindaco di Roma, i Presidenti del CIO, del CO e del CONI. È presente il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Accompagnato dalle suddette autorità il Presidente della Repubblica accede al palco presidenziale. All'apparire del Capo dello Stato sul palco le bande, schierate nello Stadio, eseguono tre squilli d'attenti e la prima parte dell'Inno di Mameli.

16,30 Ha inizio lo sfilamento degli atleti. Partecipano allo sfilamento tutte le squadre nazionali per un numero totale di 4.200 atleti.

17,13 Termine dello sfilamento.

17,14 Discorso del Presidente del Comitato Organizzatore.

17,19 Il Presidente del Comitato Organizzatore, On. Andreotti, cede il posto sul podio al Presidente del CIO, il quale dice, in lingua italiana: "Ho l'onore di invitare il Signor Presidente della Repubblica a proclamare l'apertura dei Giochi della XVII^ Olimpiade dell'Era Moderna ripristinati dal Barone Pietro De Coubertin nel 1896". Il Capo dello Stato pronuncia la seguente formula in lingua italiana: "PROCLAMO L'APERTURA DEI GIOCHI OLIMPICI DI ROMA, CELEBRANTI LA XVI^ OLIMPIADE DELL'ERA MODERNA".

17,20 Viene suonata la sigla dei Giochi che annuncia l'ingresso della Bandiera Olimpica. Seguono l'alza bandiera e il canto dell'Inno Olimpico. Il Sindaco di Melbourne e quello di Roma raggiungono il podio e si dispongono rispettivamente ai lati destro e sinistro del Presidente del CIO. Il Sindaco di Melbourne consegna la Bandiera Olimpica (dono del Comitato Olimpico Belga – 1920) al Presidente del CIO, il quale, a sua volta, l'affida nelle mani del Sindaco di Roma. Vengono eseguite tre salve con pezzi schierati sulle pendici di Monte Mario, mentre ha luogo un lancio di colombi. Altoparlanti diffondono il suono di tutte le campane di Roma.

17,30 fa ingresso nello Stadio la Fiaccola Olimpica. Il tedoforo compie di corsa il giro della pista e sale sul ripiano sul quale è posto il braciere, vi sosta qualche istante, quindi accende il fuoco olimpico.

17,35 Schieramento delle Bandiere per il giuramento.

17,30 Giuramento Olimpico.

17,41 Rientro delle Bandiere nei ranghi.

Il Capo dello Stato, ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità presenti, lascia il palco presidenziale e viene accompagnato all'uscita dalle stesse personalità che Lo hanno ricevuto all'arrivo e, dopo di aver passato in rassegna la Compagnia d'Onore, risale la scalea e lascia lo Stadio Olimpico in forma privata, in vettura coperta, accompagnato dal Segretario generale. ”

Ricevimento offerto alle rappresentanze delle squadre olimpiche, Palazzo del Quirinale 28 agosto 1960, ore 17.30.

Dal “Diario Storico” del 28 agosto 1960

“ Il ricevimento ha luogo nei Giardini del Quirinale. (Abito scuro o uniforme sportiva) Gli invitati al ricevimento giungono al Palazzo del Quirinale, scendono alla Vetrata e accedono ai Giardini. Le vetture con autista di servizio sostano alla Vetrata per la discesa degli ospiti, proseguendo poi lungo il porticato nord del Cortile d'onore verso la Manica lunga, per raggiungere il parcheggio nel cortile delle scuderie. I Membri del Governo vengono accompagnati, attraverso i Giardini, al Largo della Fontana Martinucci. Il Corpo Diplomatico si dispone sul piazzale e i prati compresi tra il Kaffeehaus e la Grande Fontana Circolare. Le squadre degli atleti si dispongono lungo i viali dei giardini al di là della Grande Fontana Circolare.

17,45 Giungono al Quirinale, scendendo dalle vetture dinanzi al Cancello dei Giardini, i rappresentanti del Senato e della Camera, e i Presidenti del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale, che vengono accompagnati al Largo della Fontana Martinucci, dove attendono l'arrivo del Capo dello Stato. Le macchine di queste Personalità attraversano il giardino, i cortili delle Scuderie e Panetteria, risalgono per Via Montecavallo, entrano dal portone principale e sostano, quindi, nel Cortile d'onore.

18,00 Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, preceduti dal Capo del Cerimoniale, dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei Corazzieri, e accompagnati dal Segretario generale e Consorte, dal Consigliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero, giungono, dalla Palazzina, attraverso i Giardini, al Largo della Fontana Martinucci. Sono ricevuti dai rappresentanti del Senato, della Camera, dai Presidenti del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale. È presente il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Dopo l'omaggio dei Membri del Governo il Signor Presidente e la Signora Gronchi percorrono il viale centrale del giardino della Fontana Martinucci e raggiungono il piazzale antistante il Kaffeehaus. All'apparire del Capo dello Stato sul piazzale del Kaffeehaus la banda dei Carabinieri, situata sulla terrazza del Giardino, intona l'inno nazionale. Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi procedono, quindi, lentamente, nei Giardini lungo i cui viali sono schierati gli atleti. Il Signor Presidente e la Signora Gronchi ritornano, quindi, sul piazzale del Kaffeehaus e, raggiunto il padiglione, aprono il buffet. Il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, coadiuvato dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio, fa avvicendare al terrazzo del Kaffeehaus i Capi Missione, i quali presentano al Signor Presidente e alla Signora Gronchi i Capi gruppo delle squadre dei singoli Paesi.

Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, ricevuto l'omaggio dei presenti, lasciano i Giardini, per far ritorno alla Palazzina, accompagnati come all'arrivo. ”

Antonio Segni

Intervento del Presidente della Repubblica all'inaugurazione del Convegno "Per una nuova coscienza sportiva in Italia", Roma 23 gennaio 1963.

Dal "Diario storico" del 23 gennaio 1963

" 10,55 Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automobile, accompagnato dal Segretario generale. L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto di servizio e il Comandante dei Corazzieri ed è seguita da altra vettura con il Consigliere Militare ed il Consigliere Diplomatico. Chiude il corteo la macchina con l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale e l'Addetto Stampa.

11,00 Il Capo dello Stato giunge in Campidoglio dall'ingresso del Palazzo dei Conservatori, dove viene ricevuto dai Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo e della Corte costituzionale, dal Sindaco e dal Prefetto di Roma. Sono, altresì, a, ricevere il Capo dello Stato l'Onorevole Ministro Andreotti, Presidente del Comitato d'Onore del Convegno e l'On. Prof. Aldo Ferrabino, Presidente della Società "Dante Alighieri" con i componenti del Consiglio Centrale del Sodalizio. Accompagnato dalle predette Autorità, il Presidente della Repubblica, attraversato il cortile nel quale la banda dei Vigili Urbani esegue l'inno olimpico, accede alla Sala della Protomoteca e prende posto nella poltrona centrale della prima fila, avendo a destra e a sinistra le principali Autorità secondo l'ordine delle precedenze. Ha inizio la cerimonia:

– saluto del Sindaco di Roma;
– indirizzo del Dr. Vincenzo Cappelletti, Direttore Responsabile della Rivista "Il Veltro";
– indirizzo dell'On. Prof. Aldo Ferrabino, Presidente della Società "Dante Alighieri";
– breve discorso dell'On. Ministro Andreotti;
– relazione dell'Avv. Giulio Onesti, Presidente del CONI, sul tema "Le esigenze dello Sport Italiano".

11,45 Terminata la cerimonia, il Capo dello Stato viene riaccompagnato fino all'uscita di via Tempio di Giove dalle stesse Autorità che lo hanno ricevuto all'arrivo e lascia il Campidoglio per fare ritorno al Quirinale. "

Giuseppe Saragat

Antonio Ghirelli, direttore del quotidiano "Il Corriere dello Sport", nel corso di una udienza offre in dono al Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat il libro *La storia del calcio in Italia*, Palazzo del Quirinale 19 dicembre 1967, ore 17.30.

Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat riceve in udienza nella Sala degli Arazzi di Lilla l'avvocato Achille Corona, Ministro del Turismo e dello spettacolo, l'On. Dott. Angelo Salizzoni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'avv. Giulio Onesti, Presidente del CONI, e gli atleti italiani vincitori di medaglie d'oro ai X Giochi olimpici invernali di Grenoble e la Giunta Esecutiva del CONI (20 persone), Palazzo del Quirinale 28 marzo 1968, ore 11.30.

Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat riceve in udienza nel Salone delle Feste, successivo rinfresco nella Sala degli Specchi, l'avvocato Achille Corona, Ministro del Turismo e dello spettacolo, con Angelo Salizzoni, sottosegretario, l'avv. Giulio Onesti, Presidente del CONI, i componenti della rappresentativa di calcio vincitrice della "Coppa Europa" e i dirigenti della FIGC e delle società di appartenenza degli atleti (40 persone), per il conferimento di onorificenze al merito della Repubblica ai giocatori e tecnici della squadra nazionale di calcio., Palazzo del Quirinale 24 giugno 1968, ore 12.00.

Dal “Diario storico” del 24 giugno 1968

“ 12.00 Il Capo dello Stato, preceduto dal Cerimoniere della Presidenza della Repubblica, dal Comandante dei Corazzieri e dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed accompagnato dal Segretario generale, dal Consigliere Militare, dal Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa, dal Capo della Segreteria del Segretario generale e dal Segretario Particolare del Presidente della Repubblica, fa ingresso nel Salone delle Feste. Qui, dopo brevi indirizzi di saluto, il Capo dello Stato procede alla consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana all’allenatore, al medico federale, ai giocatori ed ai massaggiatori della squadra nazionale di calcio vincitrice della “Coppa Europa”.

12,15 Il Capo dello Stato e gli intervenuti si recano quindi nella Sala degli Specchi, dove viene servito un rinfresco.

12,45 Il Capo dello Stato lascia la Sala degli Specchi ed accompagna gli atleti per una breve visita al Palazzo. Dopo aver ricevuto l’omaggio dei presenti nel Salone dei Corazzieri, il Capo dello Stato rientra, a piedi, in Palazzina. ”

Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat riceve in udienza nel Salone delle Feste (segue rinfresco nella Sala degli Specchi) Lorenzo Natali, Ministro del turismo e dello spettacolo, Antonio Bisaglia, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giulio Onesti, Presidente del CONI e gli atleti vincitori delle medaglie alle Olimpiadi di Città del Messico, nonché i campioni e primatisti mondiali negli anni 1967-68 (100 persone), Palazzo del Quirinale 22 gennaio 1969, ore 12.00.

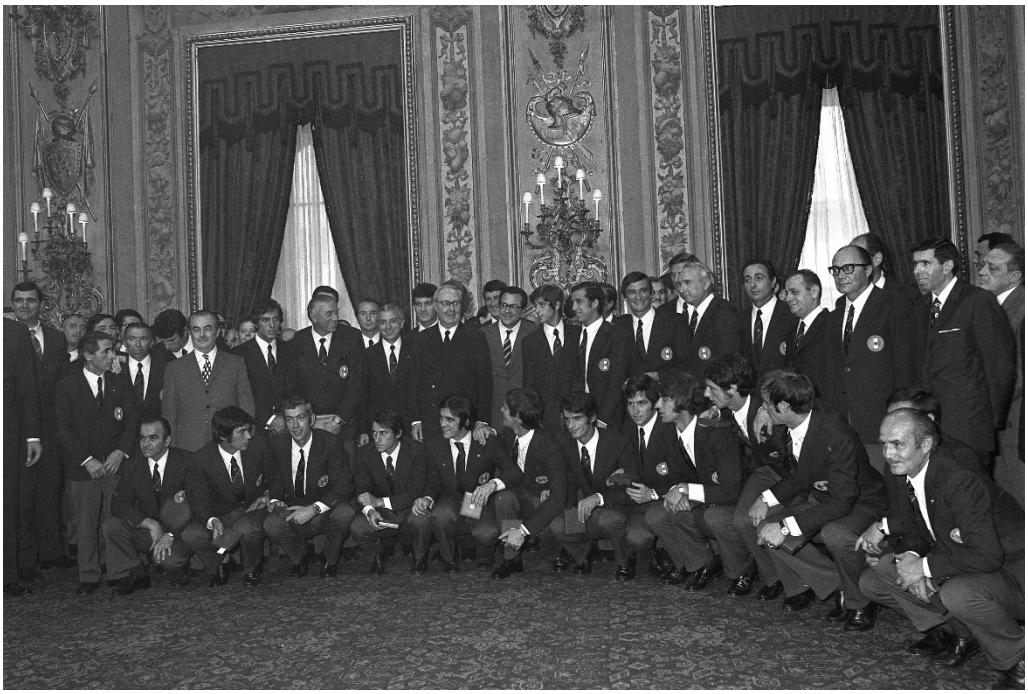

Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat consegna le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai componenti della squadra nazionale di calcio che ha preso parte ai campionati mondiali di Città del Messico, ai dirigenti, ai tecnici, ai medici federali ed ai massaggiatori (40 persone), al rientro dai campionati mondiali di Città del Messico, Palazzo del Quirinale 23 giugno 1970, ore 9.45.

Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat riceve in udienza Gianmatteo Matteotti, Ministro del Turismo e spettacolo, con Giulio Onesti, Presidente del CONI e dirigenti e atleti della Federazione sport invernali, in occasione del 50° anniversario della fondazione della Federazione, Palazzo del Quirinale 19 aprile 1971, ore 12,30.

Giovanni Leone

Il Presidente della Repubblica Giovanni Leone incontra nella Sala del Bronzino il dottor Artemio Franchi, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio-FIGC, con i dirigenti del sodalizio e gli atleti insigniti del "Premio Pozzo" (100 persone), per il 75° anniversario della FIGC, Palazzo del Quirinale 7 giugno 1973, ore 18.00.

Il Presidente della Repubblica Giovanni Leone incontra nella Sala Arazzi di Lilla il Gen. Francesco Andreotti, presidente del Comitato organizzatore del VI Campionato europeo di calcio tra rappresentative nazionali di polizia, con i dirigenti italiani e stranieri delle Polizie di Stato partecipanti al Campionato (25 persone), Palazzo del Quirinale 16 giugno 1973, ore 18.30.

Il Presidente della Repubblica Giovanni Leone incontra Italo Giulio Caiati, Ministro per i Problemi della gioventù, e Giulio Onesti, Presidente del CONI, con i 5.000 partecipanti ai Giochi della Gioventù, Palazzo del Quirinale, 5 luglio 1973.

Incontro del Presidente della Repubblica Giovanni Leone con Klaus Goldschlag, ambasciatore del Canada per fare omaggio di una serie numismatica commemorativa che verrà emessa per i Giochi Olimpici di Montreal 1976, Palazzo del Quirinale 3 aprile 1974, ore 11.15.

Il Presidente della Repubblica Giovanni Leone con Vincenzo Torriani, Direttore del Giro ciclistico d'Italia, nel Cortile d'Onore con gli organizzatori ed i partecipanti al 58 ° Giro – Campionato delle Regioni (300 persone), Palazzo del Quirinale 27 maggio 1975, ore 11.

Sandro Pertini

Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini incontra Primo Nebiolo, Presidente della Federazione Internazionale Sport Universitari, con i dirigenti del Consiglio Mondiale dello Sport Universitario e l'atleta Pietro Mennea, Palazzo del Quirinale 7 dicembre 1979, ore 11.00.

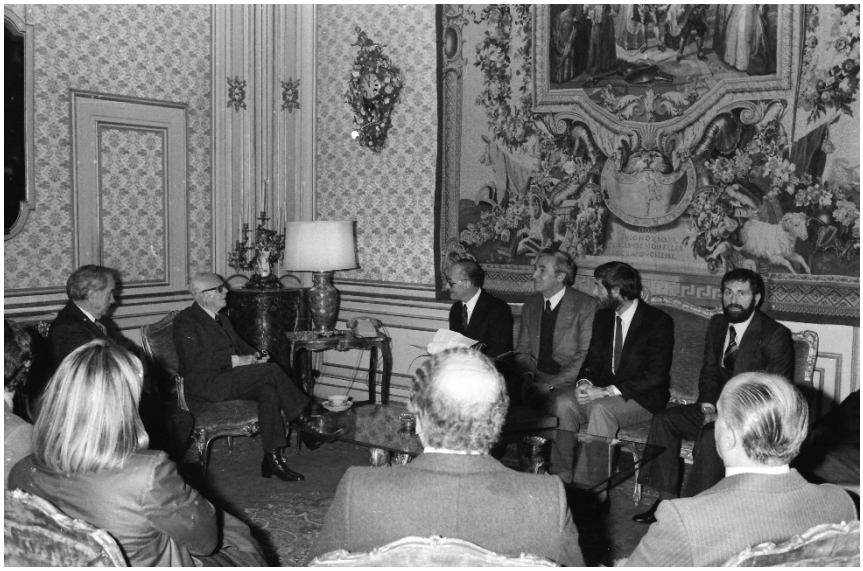

Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini incontra il senatore Nicola Signorello, Ministro del Turismo e dello Spettacolo, con una delegazione della spedizione alpinistica "Everest '80" (10 persone), Palazzo del Quirinale 2 dicembre 1980, ore 11.30.

Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini a Madrid, per la finale Italia-Germania della Coppa del Mondo 1982. Rientro a Roma e colazione al Palazzo del Quirinale con i dirigenti e gli atleti che hanno partecipato ai campionati mondiali di calcio 1982 (11-12 luglio 1982).

Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini riceve in udienza Gianni Minà, conduttore della trasmissione RAI “Blitz”, e il pugile Nino La Rocca, Palazzo del Quirinale 7 novembre 1983, ore 17.30.

Francesco Cossiga

Incontro del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga con il Comitato organizzatore di “Italia ’90” e cerimonia di presentazione ufficiale dei Campionati del mondo di calcio del 1990, Palazzo del Quirinale 13 novembre 1986.

Dal “Diario storico” del 13 novembre 1986

“ ore 10.00 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Giardini) le Personalità invitate ad assistere alla proiezione di un filmato sui Campionati del Mondo di Calcio che – accolte da un Cerimoniere – vengono accompagnate nella Saletta cinematografica.

10.15 Il Presidente della Repubblica giunge alla Saletta cinematografica, dove ha luogo l’incontro con le Personalità ivi convenute.

10.20 Proiezione del filmato sui Campionati del Mondo di Calcio.

10.30 Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d’Onore – ingresso da Porta Principale) gli invitati alla cerimonia che, accolti da Cerimonieri, vengono accompagnati nel Salone dei Corazzieri.

10.35 Giungono nel Salone dei Corazzieri – attraverso la Lungamanica – le Personalità precedentemente convenute nella Saletta cinematografica.

10.40 Il Presidente della Repubblica fa ingresso nel Salone dei Corazzieri e prende posto nella poltrona riservatagli.

Ha inizio la cerimonia:

– indirizzo di saluto del Presidente della FIFA, Signor Joao Havelange;

– discorso del Presidente del CONI, Dott. Franco Carraro;

– discorso del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, On. Avv. Nicola Capria.

Segue la presentazione – da parte del Direttore generale del Comitato Organizzatore Locale “Italia 90”, Avv. Luca di Montezemolo – dei componenti della Giuria del concorso per la realizzazione della “mascotte” e del logotipo dei Campionati del Mondo di Calcio 1990.

Breve esposizione dell’iniziativa da parte dell’Ing. Sergio Pininfarina, componente della Giuria. Al termine, il Direttore generale del C.O.L. “Italia 90” procede alla presentazione al Capo dello Stato dei due vincitori del concorso ed all’illustrazione della “mascotte” e del logotipo da loro realizzati.

11.15 Il Presidente della Repubblica e gli invitati alla cerimonia lasciano il Salone dei Corazzieri per raggiungere le Sale delle Feste e degli Specchi, dove viene servito un rinfresco.

11,30 Dopo essersi accomiatato dalle Autorità presenti, il Presidente della Repubblica fa rientro in auto in Palazzina.

Successivamente gli invitati – scendendo per lo Scalone di Onore – lasciano il Palazzo del Quirinale. ”

Intervento del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga allo Stadio Olimpico in occasione della inaugurazione dei Campionati Mondiali di Atletica Roma ’87, Roma 29 agosto 1987.

Dal “Diario storico” del 29 agosto 1987

“ ore 15.40 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto la Palazzina.

15,50 Il Capo dello Stato giunge allo Stadio Olimpico (ingresso dalla Via Olimpica), dove viene ricevuto dal Dott. Primo Nebiolo, Presidente della Federazione Internazionale di Atletica-IAAF e del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di Atletica. In un salone della palazzina dei servizi stampa il Presidente della Repubblica incontra il Presidente del Senato della Repubblica, i rappresentanti della Camera dei deputati, del Governo e della Corte costituzionale, il Prefetto ed il Sindaco di Roma, il Presidente del Comitato Internazionale Olimpico-CIO, il Vice Presidente Vicario del CONI ed i componenti il Consiglio direttivo della IAAF. Le suddette Personalità ed il Seguito si recano quindi a prendere posto in tribuna, mentre il Capo dello Stato si intrattiene brevemente con il Presidente della IAAF.

16,00 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Presidente della IAAF, fa ingresso nella tribuna Autorità e prende posto nella poltrona centrale della prima fila. Ha inizio la cerimonia di apertura dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera:

– alza bandiera italiana ed inno nazionale;

– ingresso in campo, sfilamento e dislocazione delle squadre partecipanti;

– discorso del Presidente della IAAF e del Comitato Organizzatore dei Campionati, Dott. Primo Nebiolo, ed invito al Presidente della Repubblica a proclamare aperti i Campionati;

– il Presidente della Repubblica pronuncia la frase: “Proclamo aperti i Campionati Mondiali di Atletica Roma ’87”;

– alza bandiera della IAAF;

– deflusso delle squadre; – manifestazione spettacolare.

17,25 Il Presidente della Repubblica, dopo aver assistito all’inizio della prima gara in calendario (maratona femminile), si congeda dalle Personalità presenti e – accompagnato come all’arrivo – lascia in auto lo Stadio Olimpico per fare ritorno al Palazzo del Quirinale. ”

Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga riceve in udienza nel Salone delle Feste il dottor Franco Carraro, Ministro del Turismo e dello spettacolo, con l’avvocato Arrigo Gattai, Presidente del CONI, gli atleti finalisti alle Olimpiadi di Seul, e gli atleti vincitori di medaglie ai Giochi paraolimpici per disabili (250 persone), Palazzo del Quirinale 29 novembre 1988.

Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga in visita a Milano per l'inaugurazione della XIV edizione della fase finale della Coppa del Mondo di calcio "Italia 90", Milano 8 giugno 1990.

Dal "Diario storico" del'8 giugno 1990

" ore 9.30 Il Presidente della Repubblica lascia in auto la Prefettura per recarsi allo Stadio Meazza.
Fanno parte del corteo presidenziale il Min. Plenipotenziario Ortona, il Sindaco di Milano, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Corte costituzionale, il Rappresentante della Camera dei deputati; il Sottosegretario agli Esteri, Sen. Agnelli, il Segretario generale Amb. Berlinguer, il Prefetto di Milano, il Prefetto Mosino.

17,05 Il corteo presidenziale giunge allo Stadio Meazza (parcheggio sotterraneo). Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene ricevuto dal Presidente della FGCI, dal Presidente del COL, dal Direttore generale del COL e dal Responsabile del COL di Milano ed accompagnato, salendo con l'ascensore, in una sala di rappresentanza, dove incontra il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale della FIFA.

17,10 Giunge allo Stadio Meazza l'auto con il Primo Ministro di Romania. Disceso dalla vettura, l'Ospite viene accolto dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ed accompagnato, salendo con l'ascensore, nella sala di rappresentanza, dove incontra il Presidente della Repubblica.

17,15 Giunge allo Stadio Meazza l'auto con il Presidente della Repubblica del Brasile. Disceso dalla vettura, l'Ospite viene accolto dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ed accompagnato, salendo con l'ascensore, nella sala di rappresentanza, dove incontra il Presidente della Repubblica.

17,20 Giunge allo Stadio Meazza l'auto con il Presidente della Repubblica del Camerun. Disceso dalla vettura, l'Ospite viene accolto dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ed accompagnato, salendo con l'ascensore, nella sala di rappresentanza, dove incontra il Presidente della Repubblica.

17,25 Giunge allo Stadio Meazza l'auto con il Presidente della Repubblica Argentina. Disceso dall'automobile, l'Ospite viene accolto dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ed accompagnato, salendo con l'ascensore, nella sala di rappresentanza, dove incontra il Presidente della Repubblica.

17,40 I Capi di Stato, il Primo Ministro di Romania e le altre Personalità presenti nella sala di rappresentanza, fanno ingresso nella Tribuna Autorità. La banda dell'Esercito esegue l'inno nazionale italiano.

17,50 Ingresso in campo delle squadre di Argentina e Camerun: inni nazionali.

18,00 Inizio primo tempo della partita.

18,45 Intervallo. Sosta della sala di rappresentanza dello Stadio.

19,00 Inizio del secondo tempo della partita.

19,50 I Presidenti della Repubblica di Argentina, Camerun e Brasile prendono congedo dal Presidente della Repubblica e lasciano in auto lo Stadio Meazza. Subito dopo prende congedo il Primo Ministro di Romania, il quale lascia in auto lo Stadio Meazza."

Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga riceve in udienza nel Salone delle Feste l'onorevole Carlo Tognoli, Ministro del Turismo e dello spettacolo, l'onorevole Antonio Matarrese, Presidente della FIFA, con la delegazione italiana del Campionato del mondo di calcio 1990 (60 persone), Palazzo del Quirinale 8 luglio 1990, ore 11.00.

Il Presidente Francesco Cossiga riceve in udienza, nella Sala degli Arazzi di Lilla, l'onorevole Vincenzo Scotti, Ministro dell'Interno, presidente della Lega Ciclismo Professionistico, con i componenti della squadra nazionale professionisti di ciclismo, vincitrice del Campionato mondiale di ciclismo 1991 (50 persone), Palazzo del Quirinale 29 ottobre 1991, ore 12.00.

Oscar Luigi Scalfaro

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro riceve in udienza nel una delegazione del Consiglio Nazionale della Ricerche e della spedizione alpinistico-scientifica "Everest '92", Palazzo del Quirinale 16 dicembre 1992.

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro riceve in udienza nella Sala Arazzi di Lilla l'On. Carlo Fracanzani, Presidente della Lega italiana di pallavolo, con gli atleti della squadra nazionale di pallavolo campioni del mondo (40 persone circa), Palazzo del Quirinale 12 aprile 1994.

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro riceve in udienza nel Salone delle Feste l'avvocato Bartolo Consolo, Presidente della Federazione italiana nuoto, con i dirigenti del Comitato organizzatore dei Campionati del mondo di nuoto e gli esponenti delle Federazioni internazionali di Nuoto (120 persone circa), Palazzo del Quirinale 9 settembre 1994.

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro riceve in udienza nel Salone delle Feste il Prof. Bruno Grandi, Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, con il Consiglio Federale, i Presidenti regionali e provinciali, i rappresentanti delle Società centenarie e gli atleti della Federazione sportiva, per il 125° anniversario di fondazione della Federazione Ginnastica d'Italia (200 persone circa), Palazzo del Quirinale 2 dicembre 1994.

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro riceve in udienza Candido Cannavò, direttore de "La Gazzetta dello Sport", Mario Pescante, Presidente del CONI, con una delegazione del gruppo editoriale e della redazione del quotidiano, in occasione del centenario del giornale sportivo (14 persone), Palazzo del Quirinale 20 marzo 1996.

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro interviene allo Stadio Olimpico in occasione della finale della Coppa dei Campioni di calcio Ajax-Juventus, accolto dal Sindaco di Roma e dai Presidenti del CIO, dell'UEFA, del CONI e della FIGC, Roma 22 maggio 1996.

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro riceve in udienza nel Salone delle feste Walter Veltroni, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, con Mario Pescante, Presidente del CONI, e gli atleti insigniti del "Collare d'oro al Merito sportivo" 1995 e 1996, Palazzo del Quirinale 14 aprile 1997.

Dal "Diario storico" del 14 aprile 1997.

" 10.30 Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore – lato opposto Ufficio per gli Affari Militari) il Presidente del CONI, i dirigenti e gli atleti invitati alla cerimonia che, salendo per lo Scalone d'Onore, raggiungono il Salone delle Feste.

10.45 Il Presidente del CONI si reca quindi nella Sala degli Specchi, dove sono in precedenza convenuti il Vice Segretario Generale Amministrativo della Presidenza della Repubblica ed i Consiglieri del Presidente della Repubblica invitati alla cerimonia, in attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica.

10.50 Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Walter Veltroni, che, accolto da un Cerimoniere della Presidenza della Repubblica, viene accompagnato, salendo con l'ascensore, nella Sala degli Specchi, dove si intrattiene con le Personalità ivi in precedenza convenute.

10.55 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, giunge in auto alla Vetrata e, accolto da un Aiutante di campo di servizio e dal Comandante dei Corazzieri, si reca con l'ascensore nella Sala degli Specchi, dove ha luogo l'incontro con il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Walter Veltroni, e con il Presidente del CONI.

Il Capo dello Stato fa quindi ingresso nel Salone delle Feste.

Ha inizio la cerimonia:

– discorso del Presidente del CONI, Dott. Mario Pescante;
– discorso del Presidente del Comitato Internazionale Olimpico, Signor Juan Antonio Samaranch;
– discorso del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Walter Veltroni;
– risposta del Presidente della Repubblica.
– Presentazione.

Al termine della cerimonia viene servito un rinfresco nella Sala degli Specchi.

11.40 Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto il saluto dei presenti, lascia la Sala degli Specchi, accompagnato come all'arrivo, per fare rientro in Palazzina.
Subito dopo, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Walter Veltroni, accompagnato come all'arrivo, lascia in auto il Palazzo del Quirinale.
Gli invitati lasciano a loro volta la Sala degli Specchi, percorrendo all'inverso lo stesso itinerario dell'arrivo. "

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel corso dell'udienza a Walter Veltroni, Vice Presidente del Consiglio dei ministri, con i dirigenti della Federazione italiana gioco calcio ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria, in occasione del 100° anniversario di fondazione della FGCI, Palazzo del Quirinale 20 maggio 1998.

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel corso dell'udienza in occasione del 100° anniversario di fondazione della FGCI, Palazzo del Quirinale 26 marzo 1998.

Dal “Diario storico” del 26 marzo 1998

“ Cerimonia celebrativa del Centenario della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

16.15 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) gli invitati alla cerimonia che, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto all’Ufficio per gli affari militari) e attraverso la Sala delle Stagioni, si recano nel Salone dei Corazzieri, dove prendono posto a sedere.

16.45 Il Presidente del CONI, il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il Presidente del Comitato Organizzatore Centenario vengono accompagnati nella Sala di Rappresentanza, dove si trovano ad attendere i Consiglieri del Presidente della Repubblica invitati alla cerimonia.

16.50 Giunge al Palazzo del Quirinale (Scalone d’Onore – lato Ufficio per gli affari militari) il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, che viene accolto da un Cerimoniere ed accompagnato nella Sala di Rappresentanza.

16.55 Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e dal Capo del Cerimoniale, giunge in auto all’ascensore degli Appartamenti Imperiali e sale nel corridoio della Lungamanica, dove sono ad attenderlo l’Aiutante di Campo di servizio ed il Comandante dei Corazzieri.

Il Presidente della Repubblica si reca quindi nella Sala di Rappresentanza, dove ha luogo l’incontro con le Personalità ivi in precedenza convenute.

Subito dopo, le predette Personalità si recano a prendere posto nel Salone dei Corazzieri.

17.00 Il Capo dello Stato fa ingresso nel Salone dei Corazzieri e prende posto nella poltrona riservatagli.

Ha inizio la cerimonia celebrativa del Centenario della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

– intervento del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Avv. Luciano Nizzola;

– presentazione del logo del Centenario da parte del Presidente del Comitato Organizzatore Centenario, Dott. Giorgio Fossa;

– intervento del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, On. Walter Veltroni;

– discorso del Presidente della Repubblica.

17.40 Il Presidente della Repubblica si congeda dagli Ospiti presenti e lascia il Salone dei Corazzieri.

Successivamente gli invitati, compiendo all’inverso lo stesso percorso dell’arrivo, lasciano il Palazzo del Quirinale. ”

Carlo Azeglio Ciampi

Il Presidente Ciampi con Carlo Magri, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo e le Campionesse del Mondo di Volleyball, in occasione dell’incontro al Quirinale, 11 novembre 2002.

Il Presidente Ciampi e la moglie Franca con le Campionesse del Mondo della Nazionale di Nuoto e Pallanuoto Femminile, insignite dell'Onorificenza di Cavaliere dell'OMRI nel corso della cerimonia al Quirinale, 29 aprile 2003.

Il Presidente Ciampi consegna il Tricolore all'atleta Jury Chechi, Alfiere della squadra italiana, in occasione dell'incontro con una rappresentanza di atleti italiani, tecnici e dirigenti CONI in partenza per i Giochi Olimpici di Atene 2004, Palazzo del Quirinale 16 luglio 2004.

Il Presidente Ciampi al Villaggio Olimpico durante la breve colazione insieme alle nostre atlete, Atene 14 agosto 2004.

Il Presidente Ciampi, con il Presidente del Livorno Calcio Aldo Spinelli, al suo arrivo allo stadio risponde al saluto dei tifosi, Livorno 19 settembre 2004.

Il Presidente Ciampi con Cristiano Lucarelli, Roberto Donadoni e Aldo Spinelli del Livorno Calcio, al Vittoriano, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2005/2006, Roma 20 settembre 2005.

Il Presidente Ciampi prende in consegna la Bandiera nazionale dalle mani di Armin Zoeggeler, Alfiere della squadra italiana, nel corso dell'incontro con gli Atleti vincitori di medaglie ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006, Palazzo del Quirinale 22 marzo 2006.

Dal "Diario storico" del 22 marzo 2006

" ore 10.00 Fanno ingresso nel Salone delle Feste gli studenti del Progetto Giovani i quali prendono posto a sedere.

10.30 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso a piedi da Porta Principale) gli atleti ed i dirigenti del CONI invitati alla cerimonia che, accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, vengono accompagnati, salendo per lo Scalone d'Onore – lato opposto Ufficio Affari Militari – nel Salone delle Feste, ove raggiungono i posti loro riservati.

10.45 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso a piedi da Porta Principale) le altre Autorità invitate che, accolte da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, vengono accompagnate, salendo per lo Scalone d'Onore – lato opposto Ufficio Affari Militari – nel Salone delle Feste, ove raggiungono i posti loro riservati.

10.50 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale – Scalone d'Onore lato Ufficio Affari Militari) il Presidente del Comitato Internazionale Olimpico, Dott. Jacques Rogge, il Presidente dell'International Paralympic Committee (IPC), Sir Philip Craven, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dott. Gianni Letta, il Presidente della Federazione Italiana Sport Disabili e Comitato Paraolimpico, Avv. Luca Pancali, il Direttore Tecnico del Comitato Olimpico Internazionale, Dott. Gilbert Felli, il Presidente ed il Segretario generale del CONI, Dott. Giovanni Petrucci e Dott. Raffaele Pagnozzi, il Presidente del TOROC, Prof. Valentino Castellani, ed il Presidente del "Comitato Paralimpico Torino", Sig.ra Tiziana Nasi che, accolti dai Funzionari del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, vengono accompagnati nella Sala di Rappresentanza, ove sono convenuti il Vice Segretario generale della Presidenza della Repubblica, gli altri Consiglieri ed i Consulenti del Presidente della Repubblica.

10.55 Il Presidente della Repubblica e la Signora Ciampi, accompagnati dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e preceduti dal Capo del Cerimoniale, dal Comandante del Reggimento Corazzieri e dall'Aiutante di Campo di servizio si trasferiscono, percorrendo la Lungamanica, nella Sala di Rappresentanza ove incontrano le Personalità ivi convenute. Il Capo dello Stato e la Signora Ciampi raggiungono quindi il Salone delle Feste e prendono posto nelle poltrone Loro riservate. Ha inizio la cerimonia:

– indirizzo di saluto del Presidente del CONI, Dott. Giovanni Petrucci;

– intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dott. Gianni Letta;

– discorso del Capo dello Stato;

– L'Alfiere della squadra italiana procede quindi alla riconsegna al Presidente della Repubblica della Bandiera nazionale con le firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica.

Subito dopo, il Capo dello Stato procede alla consegna a ciascun atleta vincitore di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo di un'onorificenza OMRI.

Il Presidente della Repubblica procede infine alla consegna di onorificenze OMRI ed altri riconoscimenti a Personalità distintesi nell'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006.

Al termine, il Capo dello Stato e la Signora Ciampi si recano, unitamente agli Ospiti, nella Sala degli Specchi, ove viene servito un rinfresco.

12.10 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, disceso con l'ascensore alla Vetrata nel Cortile d'Onore, fa rientro in auto in Palazzina. Successivamente la Signora Ciampi fa fare rientro in auto in Palazzina. Successivamente le Personalità che hanno preso parte all'incontro, compiendo a ritroso il percorso iniziale, lasciano il Palazzo del Quirinale."

Giorgio Napolitano

Il Presidente Giorgio Napolitano solleva la Coppa dei Mondiali di Calcio insieme al Ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive, Giovanna Melandri, a Fabio Cannavaro e Marcello Lippi, Berlino 10 luglio 2006.

Il Presidente Giorgio Napolitano durante la premiazione allo Stadio Olimpico al termine della finale di Roma-Inter per la Coppa Italia vinta dalla Roma, Roma 24 maggio 2008.

Il Presidente Giorgio Napolitano sventola la Bandiera Nazionale riconsegnata ed autografata dagli Atleti vincitori di medaglia alle Olimpiadi di Pechino, Palazzo del Quirinale 5 settembre 2008.

Stadio dei Marmi – Intervento alla cerimonia di apertura dei XIII Mondiali di Nuoto “Roma09”, Roma 18 luglio 2009.

Il Presidente Giorgio Napolitano con il Presidente del Comitato Organizzatore del XVII campionato mondiale di pallavolo maschile 2010, Carlo Salvatori, il capitano della squadra italiana di pallavolo, Valerio Vermiglio, e l'allenatore, Andrea Anastasi, Palazzo del Quirinale 11 ottobre 2010.

Il Presidente Napolitano riceve la torcia olimpica da Valentina Vezzali, portabandiera della nazionale azzurra, Palazzo del Quirinale 26 luglio 2012.

Il Presidente Giorgio Napolitano nel corso della consegna della Bandiera italiana all'Alfiere della squadra olimpica Armin Zoeggeler in partenza per i Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014, Palazzo del Quirinale 18 dicembre 2013.

Sergio Mattarella

Il Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio 2016, Palazzo del Quirinale 22 giugno 2016.

Il Presidente Sergio Mattarella con Giovanni Malagò, Presidente del CONI, e con gli atleti italiani in partenza per i Giochi di Rio 2016, Palazzo del Quirinale 22 giugno 2016.

Il Presidente Sergio Mattarella con Beatrice Vio e Federica Pellegrini nel corso dell'incontro con gli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio de Janeiro 2016, in occasione della cerimonia di restituzione della bandiera, Palazzo del Quirinale 28 settembre 2016.

Il Presidente Sergio Mattarella con gli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio de Janeiro 2016, Palazzo del Quirinale 28 settembre 2016.

Il Presidente Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione del Centro di Preparazione Paralimpica delle Tre Fontane, Roma 25 settembre 2017.

Il Presidente Sergio Mattarella al Foro Italico in occasione della partita inaugurale del mondiale di pallavolo maschile Italia-Giappone, Roma 9 settembre 2018.

Il Presidente Sergio Mattarella incontra una rappresentanza di partecipanti all'evento "Sulle ali della libertà. Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana", Palazzo del Quirinale 29 settembre 2018.

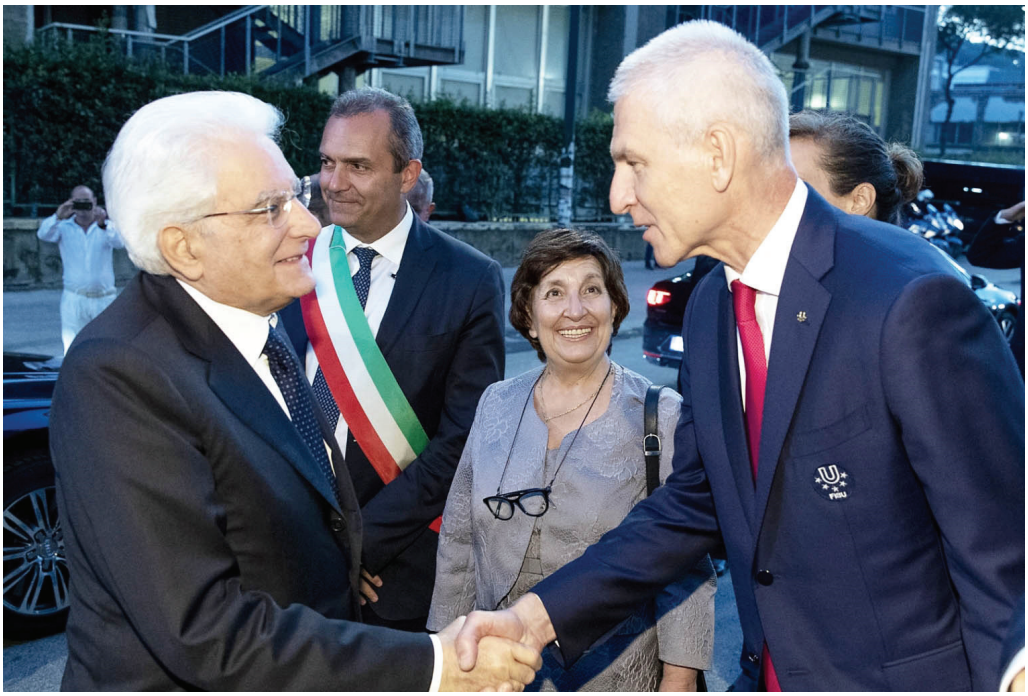

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura delle Universiadi accolto da Oleg Matystin, Presidente Federazione Internazionale Sport Universitari, Napoli, Stadio San Paolo 3 luglio 2019.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo allo Stadio San Paolo in occasione della cerimonia di apertura delle Universiadi, Napoli 3 luglio 2019.

RISTAMPA DEL PRIMO VOLUME
DELLA RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO DEL 1949

Anno I - N. 1 - 2 Gennaio - Giugno 1949

RIVISTA
DI
DIRITTO SPORTIVO

EDITA DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO

Anno I - N. 1-2 **Gennaio - Giugno 1949**

RASSEGNA TRIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Direttore: Avv. **Giulio Onesti** - Presidente del C. O. N. I.

Direzione-Amministrazione: C. O. N. I. — Stadio Nazionale — ROMA

COMITATO SCIENTIFICO — S. E. Prof. **Ernesto Battaglini**, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione - Dott. **Alfonso Barra Caracciolo**, Consigliere di Stato - Dott. **Francesco Cigolini**, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione - Prof. **Massimo Severo Giannini**, Ordinario dell'Università di Perugia - Dott. **Bruno Ligori**, Consigliere della Corte di Cassazione - Prof. **Riccardo Monaco**, Consigliere di Stato - Prof. **Rosario Nicolò**, Ordinario dell'Università di Napoli - Dott. **Nicola Picella**, Consigliere di Stato - Prof. **Ettore Scandale** dell'Università di Roma.

Segretario di Redazione: Avv. **Augusto Vuillmenot**.

Redazione: Avv. **Inigo Marani-Toro** - Dott. **Giovanni Rosso**.

SOMMARIO

DOTTRINA

PAG.

ONESTI avv. GIULIO: Panorama programmatico di diritto sportivo . . . 1

GIANNINI prof. MASSIMO SEVERO: Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi 10

GIURISPRUDENZA

Caccia - Amnistia - Confisca - Inammissibilità 29

MIRTO prof. PIETRO: Osservazioni sulla confisca prevista dalla legge sulla caccia 30

Concessione amministrativa - Autorizzazione - Criteri distintivi - Licenza a gestire scommesse su gare sportive - Delega 37

GASPARRI prof. PIETRO: Sulla licenza a gestire scommesse 40

Disturbo alla quiete pubblica - Casuale calcio a una palla - Inesistenza di reato 44

GAMBERALE dott. GIUSEPPE: Impulsi improvvisi e punibilità 45

Inosservanza di ordini dell'autorità - Gare sportive - Ordine dell'autorità di P. S. ai commissari di gare di spostarsi dal luogo di gara - Illegittimità . . . 49

TOESCA DI CASTELLAZZO prof. GIULIO: Attribuzioni dei funzionari di polizia e dei commissari sportivi nelle gare automobilistiche 50

Omicidio colposo - Morte di un pugile in combattimento pugilistico - Combattimento svoltosi secondo le regole sportive - Inesistenza di reato . . 54

(Continua in terza pagina di copertina)

DOTTRINA

PANORAMA PROGRAMMATICO DI DIRITTO SPORTIVO

E' largamente riconosciuta nella coscienza sociale, sia in Italia che all'estero, la nozione dell'esistenza di un particolare aspetto del diritto che è venuto a caratterizzarsi in relazione all'attività sportiva. I problemi relativi trovano in definitiva la loro soluzione nelle norme codificate, sia di diritto civile, come amministrativo e penale, ma hanno una loro intima connessione in relazione allo sport quale sorgente di rapporti giuridici.

Si verifica anche in questo caso ciò che è già sentito da lungo tempo pacificamente per altri rami come ad es. il diritto agrario, aeronautico, ecc. per i quali costantemente si considerano unitamente un complesso di problemi attinenti ad un determinato campo d'attività, tanto da farne oggetto di apposito insegnamento universitario.

Anche in tutti tali casi il particolare ramo giuridico non è limitato allo studio delle specifiche regole stabilite dal legislatore, ma si estende a tutti quei rapporti che, pur considerati nelle norme comuni, assumono una particolare caratteristica in relazione a determinati presupposti inerenti ad una speciale attività.

La diversità dei problemi che per essa sorgono, sia in campo privatistico come pubblicistico, amministrativo e penale,

non impedisce la loro ideale connessione in quanto sono particolari aspetti della disciplina di un unico fenomeno, quale è per, quanto ci interessa, la vita dello sport. Non possono, d'altra parte, a questo riguardo, ignorarsi il sempre maggior estendersi dell'attività sportiva, che non è più limitata a pochi eletti, ma è coltivata da gran parte dei componenti le varie categorie sociali, il sempre maggiore affluire di pubblico alle manifestazioni agonistiche, la corrispondente sempre maggiore necessità di propulsione di lavoro industriale per fornire i mezzi all'attività sportiva.

Ne consegue tutto un avvicendarsi di rapporti che interessano ormai, non solo più gli sportivi, nelle cui file rientra già notevole parte della popolazione nazionale, sebbene la totalità o quasi degli italiani.

Rapporti, che come si è già detto, pur quasi sempre rientrando apparentemente negli schemi delle leggi codificate, ben spesso acquistano particolari caratteristiche trovando origine e giustificazione nelle esigenze e finalità sportive.

Sembra quindi legittimo riconoscere che quando si parla di diritto sportivo, non si accenna a qualcosa di indefinito e in «fieri », ma si considera invece una realtà che già vive fecondamente nel campo giuridico. Tornerò in seguito, più di dettaglio sull'argomento, ma basta sin d'ora tenere presente l'opinione ormai assolutamente dominante nella dottrina e nella giurisprudenza nel senso che la liceità oppur non della condotta e del comportamento sportivo, ai fini della responsabilità conseguente ai relativi sinistri che devesi accertare in relazione alla ottemperanza oppur non delle regole sportive disposte dagli organi competenti.

Tali regole hanno, pertanto, pieno riconoscimento di presupposto all'applicazione della legge e costituiscono conseguentemente un vero e proprio diritto sportivo considerato nella doppia configurazione tramandataci dalla sapienza romana di diritto oggettivo e soggettivo, di « norma e facultas agendi ».

Non nego purtuttavia, come di fronte alle esigenze attuali, in relazione alle fatte premesse, a prescindere da tale implicito riconoscimento già in atto da parte dei giurisperiti, sia opportuno continuo approfondimento e divulgazione dei problemi attinenti alle attività dello sport per la necessaria integrazione dei principii giuridici relativi. La creazione del diritto, nell'attuale perodo di rinnovamento democratico, non può effettuarsi dall'alto come norma imposta alla collettività, ma deve essere il prodotto della manifestazione delle aspirazioni di tutti gli interessati attraverso la più ampia e completa possibilità di proposte e di discussione.

Nel quadro di realizzazioni, auspicate dal C.O.N.I. colla ripresa di una pubblicazione periodica di diritto sportivo, vorrei sin d'ora in rapidissima sintesi accennare a quelli che mi sembrano i problemi essenziali di un suo programma pur senza nascondermi come qualunque indicazione non possa essere, allo stato attuale, che frammentaria, giacchè oltre quelli già nettamente delineatisi e da me constatati, ben altri ve ne possono essere che mi siano sfuggiti e infine ben più numerosi dovranno sorgere da un effettivo risveglio di studi sul diritto sportivo.

Comunque, ove si voglia dare a questa ricerca un qualche criterio sistematico, mi pare opportuno seguire nella disamina lo schema, ormai tradizionale: 1) le fonti; 2) i soggetti; 3) l'oggetto.

Per le fonti non vi ha dubbio che esse debbano anzitutto essere le norme precettive disposte dall'ordinamento positivo italiano (leggi e regolamenti).

Una particolare considerazione poi, per questo campo del diritto, dovrà riconoscersi alla consuetudine, che come ritengo non possa seriamente negarsi, acquista maggiore importanza per la relativa deficienza di norme scritte, sicchè sembra argomento degno della speciale considerazione degli studiosi, quello del valore della consuetudine sportiva.

E' poi da tenersi presente che vi siano dei settori nei quali

esistono specifiche discipline legislative, come ad esempio per la caccia e la pesca, dovendo lo stato preoccuparsi della limitazione di queste determinate attività sportive in relazione a suoi particolari interessi circa la conservazione del patrimonio nazionale faunistico e ittico. Al di fuori di questi settori e quello delle attività sportive su strada per quanto attiene alla circolazione stradale, la limitazione dell'attività sportiva troverebbe pressochè unico criterio nel generale divieto del « neminem ledere » con tutte le conseguenze risarcitorie e sanzionatorie che vi sono connesse.

Ma, sotto questo punto di vista, come già si è accennato, nella giurisprudenza e nella dottrina si è ormai consolidata l'opinione che a base della liceità del comportamento dello sportivo si debbono considerare le regole dettate dagli organi sportivi per le manifestazioni relative all'esercizio dei vari sports.

Debbono però limitarsi gli effetti di tali regole alla portata di presupposti sulla liceità di comportamento degli sportivi ovvero debbonsi ad esse riconoscersi valore regolamentare « erga omnes »?

E' questo, mi sembra, uno dei problemi fondamentali, e si connette con la risoluzione di una premessa di carattere generale circa la natura dell'attività sportiva e il suo inquadramento negli interessi preminenti dello Stato.

La concezione di considerare l'attività sportiva come addestramento premilitare della gioventù è stata la prediletta degli stati assoluti, ad iniziare dall'Impero romano, ai recenti regimi totalitari sì da culminare colla legge Petain del 1941 sullo sport in Francia in cui si mettevano gli organi sportivi a diretta dipendenza dello Stato (Ministero dell'Istruzione), non diversamente, in piano concettuale dalle norme fasciste che ponevano in Italia gli organi sportivi alle dirette dipendenze del p.n.f.

La regolamentazione sportiva, pertanto, seppure apparentemente proveniente dagli organi sportivi, in realtà, era di

sostanziale emanazione statale e si deve vedere ora se sia da ritenersi esatto tale sistema e in caso contrario come sostituirlo.

Ove si voglia al riguardo, inquadrare la questione mi pare che pur prescindendo da quelle eccessive preoccupazioni di carattere militaristico che sono caratteristiche dei regimi predetti, sia innegabile un interesse generale collettivo alla disciplina dell'attività sportiva.

Inoltre seppure nella Costituzione, recentemente approvata e vigente, non vi si faccia espresso cenno, è evidente quello implicito circa la considerazione della tutela della salute dei cittadini come rientrante nei fini supremi della Repubblica.

Sotto questo insieme di considerazioni non può quindi non interessare la collettività la preparazione sportiva, sia per quanto si riferisce all'attività di diletto personale, sia anche a quella agonistica per la finalità di quest'ultima di servire al perfezionamento delle regole di giuoco per mostrare i perfezionamenti dei vari generi di sport onde ottenere i massimi risultati dell'azione umana, e dei mezzi meccanici, eventualmente necessari.

Altro interesse collettivo sulla disciplina delle regolamentazioni sportive deve, inoltre, certamente riconoscersi per le manifestazioni sportive in relazione alla tutela della pubblica incolumità.

Ma ciò premesso, pur riconoscendo pubblica funzione la regolamentazione dell'attività sportiva nei sensi su espressi può rilevarsi esser maggiormente opportuno che lo Stato, anzichè esercitarla direttamente o per mezzo di organi che da esso dipendano, la deleghi a organi sportivi assolutamente autonomi. Diversamente, anche in regime democratico, le regole della detta attività verrebbero, in definitiva, sempre ad essere imposte agli sportivi mentre è la parte sportiva della nazione che ha maggior diritto alla loro emanazione.

Questa autonomia di regolamentazione sportiva con effetto necessariamente « erga omnes », potrebbe poi apparire

particolarmente opportuna sotto i riflessi internazionalistici in relazione ai sempre maggiori aspetti di fenomeno estraterritoriale dello sport.

Proprio in questo periodo, d'altra parte, di considerazione della possibilità di un codice comune delle obbligazioni, può un complesso come la regolamentazione sportiva servire di fecondo esperimento, con molto maggiore facilità quanto maggiore sia l'autonomia degli organi competenti.

E queste premesse sono anche di somma utilità per passare al secondo punto dello schema preannunciato: i soggetti del diritto sportivo. Tali soggetti possono essere di natura pubblica o privata, persone giuridiche o persone fisiche.

Soggetti pubblici del diritto sportivo sono da considerarsi gli organi sportivi secondo la concezione sinora svolta di costituirli in modo da ricevere dallo Stato la delega ad esercitare i suoi poteri per la pubblica funzione della disciplina dell'attività sportiva.

Essi devono essere gli enti che raccolgono tutti gli appartenenti alla categoria e i loro rappresentanti vanno eletti dalla maggioranza con un sistema squisitamente democratico.

Problemi questi, tutti di grande delicatezza, specie per la loro realizzazione pratica, ma che io accenno proprio per la necessità di una loro completa disamina e divulgazione.

Corollario, poi, di quello della natura degli organi sportivi è l'altro che ne discende circa la qualità dei suoi rappresentati e funzionari in relazione all'espletamento delle varie attività sportive, specialmente per quanto si riferisce agli arbitri, ai direttori di gare ecc.

E' da notarsi al riguardo, come il regime fascista che pur aveva regolato la disciplina sportiva come funzione dello Stato, ponendone gli organi sportivi alle sue dirette dipendenze, non aveva saputo dare un netto criterio al riguardo lasciando adito a gravi dubbi che avevano originato pericolose oscillazioni giurisprudenziali e decisioni contrastanti.

Quando si voglia ben tener presente che nelle manifestazioni sportive si deve riconoscere la necessità di un ordine pubblico, di competenza della polizia, ma anche di un ordine tecnico e che entrambi vanno considerati alla pari per la buona riuscita della manifestazione dovrebbe riconoscersi la officialità dei funzionari sportivi addetti al suddetto ordine tecnico della manifestazione.

D'altra parte, in relazione alla definizione del pubblico ufficiale data dall'art. 357 c. p. in considerazione esclusiva della pubblicità della funzione svolta, ritengo che ove venga acconciamente sviluppata dalla dottrina la finalità pubblica dell'attività sportiva, con conseguente pubblicità anche dell'ente e dello scopo per cui agiscono arbitri, direttori di gare ecc.... ogni dubbio possa superarsi, e per ciò auspico un approfondito dibattito sull'argomento.

Interessante, seppure forse meno delicata, è anche la considerazione dei soggetti privati di diritto sportivo. Essi potranno essere persone giuridiche (società sportive, associazioni, — potrebbe esser particolarmente utile considerare l'eventuale ammissibilità di raggruppamenti di carattere sindacale —) o persone fisiche. Per queste ultime si possono considerare varie categorie, dilettanti, professionisti, campioni e per le qualifiche relative alle due ultime categorie sorge la questione delle conseguenze penalistiche relative all'abuso di qualifica non spettante.

Per quanto si riferisce poi alla capacità quale soggetto del diritto sportivo è d'uopo considerare se siansi da lasciare invariati i criteri posti in genere dal codice civile ovvero se siansi da accettare limiti più bassi in relazione alla giovanissima età di molti degli sportivi, in qualche uniformità a quello che è il problema per i rapporti di lavoro.

Numerosissime questioni sono anche da divulgare per quanto si riferisce all'oggetto del diritto sportivo in relazione alle obbligazioni attinenti all'attività sportiva, ma mi limito ad accennare quelle essenziali.

Come fonte di obbligazioni vi è anzitutto la colpa sportiva che può considerarsi sotto due aspetti in relazione agli organizzatori di manifestazioni e gare sportive e alle persone che espletino personale attività sportiva (sia in gara che fuori gara per allenamento o per disimpegno di attività sportiva a scopo di diletto).

Al primo riguardo affiorano questioni di carattere pubblicistico in relazione alla sindacabilità di un'attività sportiva quando essa sia disciplinata da un ente pubblico, mentre al secondo è da richiamarsi quanto già detto circa l'opinione prevalente nel senso che la colpa dello sportivo, sia da accertarsi in relazione all'osservanza delle regole sportive.

Non può poi dimenticarsi l'esame del concetto di « prudenza sportiva » che non va certo basato su considerazioni astratte, ma deve fondarsi sull'« id quod plerumque accidit » in relazione a considerazioni concrete e pratiche.

E concetto da non dissociarsi alla colpa sportiva è quello corrispondente del rischio sportivo da considerarsi sia sotto il profilo dei limiti di disponibilità della propria persona sia delle particolari discipline di assicurazione da stabilirsi.

Come regola generale il sistema obbligatorio attuato per tutti gli sportivi dal C.O.N.I. colla cassa di previdenza appare molto utile ma resta la cosidetta assicurazione libera per cui è innegabile che possano sorgere varie questioni.

Comunque, poi sussistono problemi sul rischio risarcibile. sui titolari del diritto alla liquidazione in caso di decesso, specie riguardo al concetto di viventi a carico in relazione alla giovane età di molti sportivi.

Per terminare infine l'accenno dei problemi dell'oggetto del diritto sportivo mi pare doveroso accennare ad un particolare rapporto, quello di scuderia sportiva che si è ormai reso di comune applicazione per tutti gli sports.

E' innegabile che esso presenti particolarità proprie si da discutersi se si tratti di rapporto di locazione d'opera, di lavoro,

o « sui generis » e presenta delicati problemi corollari ad esempio per quanto si riferisce agli allievi di scuole sportive.

Questo in rapida sintesi, che, come ho premesso, non vuole e non può essere completo, un quadro dei problemi più assillanti in tema di diritto sportivo e che mi sembrano degni di più approfondito studio.

Li addito ai cultori del diritto, auspicandomi una sempre maggiore loro divulgazione perchè solo col libero dibattito il diritto può assurgere a sistematica completezza e rispondenza alle esigenze sociali.

Avv. GIULIO ONESTI

PRIME OSSERVAZIONI SUGLI ORDINAMENTI GIURIDICI SPORTIVI

SOMMARIO — 1. Ragioni per le quali è stato trascurato lo studio degli ordinamenti giuridici sportivi. - 2. La nozione di ordinamento giuridico. - 3. Ordinamenti giurdici ed enti. - 4. Elementi degli ordinamenti giuridici. - 5. Origine dell'ordinamento giuridico sportivo mondiale. - 6. Caratteri dell'ordinamento giuridico sportivo mondiale. Ordinamenti giuridici statali. - 7. I soggetti dell'ordinamento giuridico sportivo mondiale. - 8. Segue: i suoi «ministri». - 9. Le associazioni sportive. - 10. Organizzazione dei soggetti degli ordinamenti sportivi. - 11. Organizzazione degli ordinamenti sportivi. - 12. Normazione degli ordinamenti sportivi. - 13. «Sistema» normativo di essi. - 14. Conclusione.

1. — E' convincimento diffuso tra i giuristi italiani odierni che il complesso mondo degli sportivi costituisca un ordinamento giuridico. Cioè, riprendendo la descrizione che dell'ordinamento dava il suo più illustre teorico, Santi Romano, costituisca un corpo sociale, avente propria esistenza in un insieme organizzato di norme, di meccanismi e ingranaggi, di collegamenti di autorità e di forza, che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme (1).

Desta sorpresa peraltro rilevare come questo convincimento non abbia trovato e non trovi espressioni se non in mezze parole, in incisi, in riferimenti per accenni (2). E' sempre cosa molto difficile accertare le ragioni del disinteresse della scienza per alcuni temi, ove si consideri che interviene nell'interessamento anche un elemento di moda. Nel caso sembra però che esista una ragione specifica nel mancato sviluppo delle ricerche sulla nozione base di ordinamento giuridico: per cui i più sono rimasti sprovveduti di fronte ad un ordinamento giuridico così diverso da quelli che i giuristi hanno di solito presenti; gli ordinamenti statali, quelli internazionali e quelli delle religioni.

Non si dice cosa peregrina, se si afferma che la nozione di ordinamento giuridico, nella nostra scienza giuridica così come in quelle di altri paesi, è rimasta allo stato embrionale. Il Romano non terminò la sua opera. Non solo, ma nelle due parti che ci ha lasciato, dopo aver posto l'equazione ordinamento = istituzione, allorchè si trattò poi di dire che cosa fosse l'istituzione, non trovò di meglio se non porre una nuova equazione: istituzione è un corpo sociale. In tal modo furono perfettamente giustificate, a nostro parere, le critiche di indeterminatezza, di apriorismo e di tautologismo, che da varie parti gli furono rivolte. D'altra parte ancor meno

(1) S. ROMANO: *L'ordinamento giuridico*, Firenze, s.d.ma 1946, 5.

(2) Con più precisione, è solo il CESARINI SFORZA che ha trattato dell'ordinamento giuridico sportivo in modo diretto; ne *Il diritto dei privati*, *Riv. it. sc. giurid.*, 1929, pag. 43 e ss. specie 65, 96, e più ampiamente in *La teoria degli ordinamenti giuridici e il dirtito sportivo*, Foro it., 1933 I, 1381.

Il ROMANO non menziona l'ordinamento giuridico sportivo nella sua classica opera; nella seconda ediz. di questa (29, nt. 29 ter.) si limita a registrre lo studio del CESARINI SFORZA, assentendovi.

conclusiva fu la ricerca della dottrina francese poichè nè il maggiore degli Hauriou, nè il Waline, nè altri diede mai una enunciazione dell'istituzione che fosse men che una descrizione, e per di più una descrizione banale; tessuti di nebbia sono i più vicini scritti del Renard, del Gurvitch, e di qualche altro, anche se taluni di essi trovarono delle eco per via di pretesi ausili ideologici ad una malcerta dottrina giuridica cattolica. La dottrina di lingua germanica infine, nell'ordinamento giuridico si preoccupò più di andare alla ricerca della presenza e della validità della norma, che di esplorarne l'essere associativo, ed anche quando, nella fase nazista, con la « Gierkische Renaissance » sembrò dover spostare sull'altro aspetto il centro della propria attenzione, altri impulsi la portarono ad abbandonare il campo più propriamente giuridico, per invadere quello sociologico (3).

In conclusione, può dirsi che la nozione di ordinamento giuridico è rimasta sempre nell'indistinto, e vi è tuttora: tutti, più o meno, ne accettano l'esistenza; ma rimane un interrogativo la sua essenza. Come dell'aria prima di Lavoisier.

Sotto altro aspetto peraltro, l'incertezza nozionale non ha impedito che della teoria degli ordinamenti si facessero brillantissime applicazioni, che, con i loro risultati, confermarono la bontà dell'ipotesi di lavoro del Romano. Alludiamo in particolare agli sviluppi che essa ricevè da parte degli internazionalisti e dei canonisti: cioè degli studiosi delle due discipline che in fondo, erano state proprio quelle che avevano sollecitato, con le loro problematiche, la stessa fondazione della teoria ad opera di Romano. L'applicazione della teoria degli ordinamenti al campo del diritto internazionale e del diritto canonico, non postulava però l'approfondimento diretto della nozione di ordinamento giuridico: ambedue gli ordinamenti, la Comunità internazionale e la Chiesa cattolica, avevano la caratteristica di essere ordinamenti conchiusi; nel primo gli Stati, nel secondo i fedeli e gli uffici della Chiesa, costituiscono i soggetti dell'ordinamento, che è così ben visibile nella sua materialità personale, ed è chiaro nelle sue membrature organizzative, e nell'ordine delle sue fonti. Con ciò non vogliamo certo dire che l'applicazione della teoria degli ordinamenti al diritto di queste due comunità fosse opera da geometri; tutt'altro. Vogliamo dire solo che i problemi sollevati da quest'applicazione, se non potevano a rigore dirsi problemi periferici, tuttavia toccavano solo alcuni aspetti parziali del corpo centrale dei problemi della teoria degli ordinamenti, ma non quello assolutamente centrale relativo alla stessa nozione dell'ordinamento. I problemi della norma base, o dell'intersubiettività, o dell'origine dell'organizzazione, sono certo fondamentali problemi per chi studi la materia degli ordinamenti giuridici, ma non sono « il problema dell'ordinamento giuridico ».

Allorchè invece, rispetto ad un ordinamento concreto, era questo il problema che prima di tutto si presentava con una propria postulazione di soluzione, la ricerca della dottrina necessariamente si doveva arenare. Ed è ciò che si è verificato appunto per l'ordinamento sportivo, come del resto

(3) Su di essa v. LAVAGNA, *La dottrina nazionalsocialista del diritto e dello Stato*, Milano, 1938, 117 ss.

per altri ordinamenti, quello dei partiti politici, quello organizzatorio degli apparati dello Stato — organizzazione, quello degli enti territoriali locali, e simili.

Di fronte all'ordinamento sportivo tornava, in altre parole, a riproporsi, scarnita ai suoi termini elementari, la questione essenziale: che cosa è un ordinameno giuridico? E rimanendo inevasa la risposta, ogni ulteriore ricerca subiva un arresto. Sicchè si spiega come sia diffuso il convincimento dell'esistenza dell'ordinamento sportivo, ma non si sappia poi precisare in che cosa quest'ordinamento consista.

E non è a dire che, nei rapporti della vita concreta si tratti di un ordine di ricerche da collezionista di curiosità giuridiche, cioè remote da problemi vivi della convivenza umana; basti considerare temi come questi: le imprese produttive dei servizi sportivi e dei servizi di spettacoli sportivi, i regolamenti sportivi, le sanzioni sportive, i reati commessi nell'esercizio di attività sportive. Quattro temi che, sia pure con enunciazioni grossolane, e con modi di presentazione approssimativi o parziali, pure non infrequentemente hanno dato luogo a controversie giudiziarie, ed ad una conseguente produzione dottrinale.

2 — Riprendere in questa sede il problema dell'ordinamento giuridico sarebbe però, come è ovvio, inadeguato. E' pur tuttavia necessario esporre, in modo breve, e prescindendo da ogni polemica con altre concezioni, la concezione che ce ne siamo formati, rinviandone ad altra sede una più completa esposizione.

A noi pare che per intendere la nozione di ordinamento giuridico, occorra aver ben chiaro che si tratta di nozione appartenente alla categoria delle nozioni giuridiche liminali. La difficoltà della sua decifrazione sta in questa sua natura, oltre che nel fatto, d'ordine più generale, che la maggior parte dei giuristi è spesso portata a dimenticare — quando non la nega — l'esistenza della categoria delle nozioni giuridiche liminali. E' un'ormai antica osservazione, entrata a far parte del comune patrimonio di opinioni, che il mondo del diritto, in quanto si articola in qualificazioni di fatti e in concetti giuridici, è creato dalla stessa volontà degli uomini. E ciò è vero: salvo che per taluni concetti, i quali sono recepiti da altre realtà; onde il contenuto di essi si deve determinare *aliunde*: dall'etica, dalle scienze economiche, dalla sociologia, dalle scienze naturali, e così via. Sono appunto queste le nozioni liminali: il diritto, rispetto alla realtà in esse racchiuse opera con un puro e semplice rinvio ad un altra disciplina: per talune di esse può operare anche con qualificazioni puntuali, ossia attinenti a singole articolazioni, fattiziamente separate, in esse contenute. Allorche invece delle realtà, prescinde dalla nozione quale risulta da altra disciplina, e procede ad una qualificazione giuridica di contenuto autonomo non si ha più una nozione liminale. Per fare degli esempi, per la nozione di « consorzio », il diritto può o rinviare puramente e semplicemente alla scienza economica, oppure limitarsi ad attribuire rilievo giuridico ad una o a determinate articolazioni separate mediante un processo di logica, del fenomeno economico-sociale che costituisce il consorzio (p.es. l'accordo tra imprese diretto a fini di regolazione economica), lasciando il resto giuridi-

camente irrilevante. Può infine esso stesso stabilire una nozione di consorzio strettamente « giuridica » più vasta o più ampia della nozione economica.

La nozione di ordinamento giuridico è una delle nozioni liminali irriducibili, il cui contenuto non può cioè se non essere assunto *aliunde*: nel caso dalla sociologia. In tal modo ove, in fatto, ricorrano certi elementi — che ora vedremo — ivi è un ordinamento giuridico; così come ove, in fatto, ricorra una cosa materiale di quantità limitata, o un'energia umana attuale o potenziale, ivi è un bene in senso giuridico; il diritto non può che registrare queste realtà, prenderne atto, magari anche aggiungerci proprie qualificazioni particolari e differenziatorie, ma non può, esso, definirle.

Gli elementi costitutivi degli ordinamenti giuridici sono tre: una plurisoggettività, una normazione, un'organizzazione. La plurisoggettività consiste nell'esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti, legati dall'osservanza di un corpo comune di norme, alle quali essi attribuiscono un valore vincolante. Tale corpo di norme costituisce la normazione, in senso proprio: si parla di « corpo » di norme, in quanto le norme devono formare, con le mutue interconnessioni, un sistema, cioè un insieme ordinato in modo gerarchico, culminante in alcune norme fondamentali, o principi, e via via svolgentesi per norme subordinate.

L'organizzazione è un complesso collegato di persone, di servizi personali e di servizi reali — cioè di servizi resi da cose, o mezzi —. Essa deve avere carattere permanente e duraturo, ed esercita sui soggetti componenti l'ordinamento un potere (autorità), che limita, in nome dell'interesse comune del gruppo, le libertà di ciascun soggetto.

Tra organizzazione e normazione corrono strettissimi vincoli, e più precisamente si ha ciò che, sociologicamente, dicesi interazione simultanea: è l'organizzazione che pone le norme; ma d'altro lato sono queste che creano l'organizzazione; ogni modifica dell'una è modifica dell'altra.
Come ciò avvenga, ancora una volta è un fenomeno sociologico: il diritto lo registra, o meglio lo registrerà; non lo potrà mai assumere nel proprio ordine di rilevanze.

3 — Con questi cenni rapidissimi, volutamente sorvolando numerosi problemi, pur sapendo che così facendo non giovianio alla chiarezza, siamo però già in grado di assumere posizione critica rispetto a due opinioni diffuse, che incidono in particolare sul problema dell'ordinamento sportivo.

La prima è quella di coloro che negli ordinamenti giuridici credono di dover trovare, più o meno distintamente, degli enti, cioè degli organismi aventi una certa unitarietà anche formale, qualcosa di vicino agli enti di fatto, se non proprio alle associazioni aventi un crisma ufficiale di riconoscimento. Con la conseguenza che si nega esservi ordinamento ove non vi sia un minimo di unitarietà formale. Tale opinione può, per una di quelle frequenti inversioni proprie della scienza giuridica, presentarsi anche sotto l'aspetto opposto: cioè si chiede che l'ordinamento presenti un'unitarietà sostanziale, o meglio teleologica; si chiede p. es. che esso sia garanzia di un « superiore ordine sociale ». La conseguenza è la stessa, nel senso che si nega esservi ordinamento ove manchi questa unitarietà. Quest'opinione, nei due suoi modi di presentarsi, è a nostro avviso da respingere; essa muove

dalla premessa che occorra poter esaurire nella scienza del diritto la nozione di ordinamento giuridico, e a tal fine procedere ad una sua determinazione restrittiva. Il che non solo è arbitrario, ma snatura il valore della stessa fondazione romaniana. Oggi ci è possibile considerare le ricerche di Romano con una più raffinata consapevolezza di metodologia, che ci proviene non tanto dalle periodiche inezie che noi giuristi scriviamo sul tema, quanto dall'appassionante dibattito che nelle scienze matematico-fisiche si è avuto sull'argomento, che ha portato a precisare e delimitare il senso e la portata del metodo detto delle ipotesi di lavoro. Ora la portata della ricerca di Romano è quella propria di un'ipotesi di lavoro: tanto maggiore ne è la validità, quanto maggiore il numero dei fenomeni che essa spiega.

Ciò posto, può riconoscersi che, con la concezione che noi abbiamo esposta, cioè portando la nozione di ordinamento giuridico fra quelle liminali, il numero dei fenomeni che essa spiega è il massimo possibile, perchè ogni fatto sociale nel quale ricorre formazione organizzazione e plurisoggettività, vi rientra. Mentre con le limitazioni apportate dall'opinione criticata, restano inesplicati numerosi fenomeni sociologici nei quali il vincolo associativo è compresente alla normazione: a parte lo stesso ordinamento sportivo — dal quale per ora prescindiamo, perchè faremmo altrimenti una petizione di principio —, vi sono i fatti di alcuni ordini regolari di religioni, e delle convenzionalmente dette societates latronum. A noi pare che qualificando i primi come associazioni ecclesiastiche lecite, e le seconde come associazioni illecite, si fa una caratterizzazione insufficiente, perchè parziale e non esausiva del fenomeno. Vi è una grande differenza tra un'associazione lecita e un'associazione regolare ecclesiastica: talune di queste associazioni, specie di Chiese orientali, assoggettano i propri aderenti a discipline feroci, con sanzioni fisiche che nessun ordinamento statale oggi oserebbe più prevedere: è evidente che invece le associazioni lecite, diciamo così, semplici, non potrebbero attenersi, nelle norme sanzionatorie, se non ai principi stabiliti dal diritto dello Stato entro il quale esse operano: ove invece a questi ordini regolari ecclesiastici si riconosca il carattere di ordinamenti giuridici, rimane chiarito come e perchè essi possano, nel loro interno e data la loro norma-base organizzativa della plurisoggettività (principio dell'annichilimento della persona fisica temporale), usare di poteri che, altrimenti dovrebbero dirsi tipici della sovranità statale. Egualmente le societates latronum non sono semplici associazioni a delinquere, come una banda di poveri scassinatori: il denominatore comune della illiceità di fronte ad ordinamenti statali o internazionali, è talora inservibile. A prescindere dall'enorme peso politico che talora esse hanno avuto in determinati luoghi e tempi, a prescindere dal fatto che vi sono state societates latronum aventi scopi nobili, p.es. religiosi (setta degli Assassini), o politiche (associazioni terroristiche tipo Mano nera, Vema, Irgum Zwai Leumi), resta sempre da spiegare come, nel loro interno, esse possiedano una normazione nella quale si regolano poteri degli organi e doveri degli aderenti, atti di disposizioni di beni, sanzioni che possono giungere, com'è noto, alla pena di morte. Non si potrebbe dire che trattasi di cose giuridicamente irrilevanti, perchè là dove si dettano norme per regolare conflitti

d'interesse, e per attuare giustizia, ivi è diritto; il fatto che si tratta di interessi tra ladroni o di giustizia tra ladroni, può portare — ci sono anche molti dubbi — ad un giudizio etico negativo su tali norme, ma non vediamo che possa portare a negare il loro carattere, strutturale e funzionale, di norme, che è chiaro ed evidente; la norma malvagia, o immorale, è sempre una norma, sia essa quella che riguarda l'indice dei libri proibiti o la pena di morte per l'eretico, sia essa quella che istituisce il Tribunale speciale, sia essa una norma propria di una societates latronum. Ora è solo l'applicazione dell'ipotesi dell'ordinamento giuridico che dà conto compiuto di questi speciali fenomeni giuridici.

4 — La seconda delle opinioni delle quali occorre far cenno, riguarda gli elementi dell'ordinamento giuridico. S. Romano, nella sua opera, lasciò in ombra questo punto: probabilmente anzi neppure ebbe presente il problema: infatti nella sua opera si trovano dei passi nei quali sembra sostenga che il « diritto » consiste di due elementi, le norme e l'ordinamento; altri nei quali è l'ordinamento che balza in rilievo, e la norma ne è una sorta di elemento costitutivo e primario.

Neppure nella successiva dottrina il problema è perfettamente acquisito; comunque acquista proprio rilievo l'elemento organizzazione, altrimenti indicato come autorità (4), e sempre in modo il più sovente indistinto, da parte degli uni viene in esso ravvisato l'elemento costitutivo dell'ordinamento giuridico, mentre altri seguita a ritenere elemento costitutivo la norma (5). Più tardi l'attenzione si sposta sulla plurisoggettività, detta anche, per una sineddoche, intersubiettiva (6).

Che l'ordinamento giuridico si componga interiormente di più elementi è invece presente all'esperienza di chi il problema ha visto sopratutto nella sua datità storiografica (7). Nella concezione sopra delineata, noi abbiamo voluto respingere ogni ipotesi che tenti una reductio ad unum della realtà giuridica degli ordinamenti. Tutti gli elementi componenti devono essere compresenti, anche se poi, in concreto, essi abbiano rilievo diverso e si pongano in modi relazionali diversi da ordinamento a ordinamento, nonchè da tempo a tempo e da luogo a luogo, per medesimi generi di ordinamenti. Per quanto possa essere suggestiva, non dobbiamo qui indulgere alla tentazione di esporre queste differenze, e ci basti ricordare

---

(4) Ago, *Lezioni di diritto internazionale*, Milano, 1943, 24 ss.; Piccardi, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio*, in *Scritti in onore di S. Romano*, Padova, 1939, II, 256; Bobbio, *Istituzione e diritto sociale*, *Riv. int. fil. dir.*, 1936, 1385; *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, 1942, 23; Lopez De Onate, *La certezza del diritto*, Roma 1942, 12.

(5) Quasi tutti gli internazionalisti: v. per tutti Ziccardi, *La costituzione dell'ordinamento internazionale*, Milano, 1943, cap. I, sp. 78 ss.; fra i canonisti, v. Ciprotti, *Considerazioni sul « Discorso generale » sull'ordinamento canonico*, ecc., Firenze, 1941, 20.

(6) Fedele P., *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, *Annali Perugia* LV (1941), 12, 15; Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Padova, 1940, 170 s.; Capograssi, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, *Riv. int. fil. dir.*, 1939, 12.

(7) Soprattutto Calasso, *Gli ordinamenti giuridici*, Milano, 1946.

un solo esempio, tra gli altri molto evidente: il differente valore che assume la normazione nello Stato liberale e negli Stati dell'attuale periodo.

Riducendo gli ordinamenti alla sola normazione o alla sola organizzazione, si comprende come sia ristretta la validità euristica dell'ipotesi di lavoro, e come sfuggano all'inquadrabilità nella categoria, degli ordinamenti nei quali l'uno o l'altro degli elementi abbiano, non diciamo un ruolo. ma un'evidenza minore: come esempi dei primi citiamo gli ordinamenti dei Partiti politici, dei secondi gli ordinamenti dei giocatori.

5 — E veniamo ora agli ordinamenti sportivi. Quanto abbiamo detto consente non solo di inquadrare più facilmente la loro realtà, ma anche di procedere più spediti. Naturalmente noi qui non possiamo pensare di poter dare di più che dei primi tentativi di inquadramento giuridico di alcuni aspetti di essi, fondandoci essenzialmente su una rilevazione dei fatti. Al giurista è indispensabile, infatti, conoscere le fonti dei diritti che egli studia, e nel caso le fonti sono quasi del tutto ignote (8). Con ciò avvertiamo sin da ora che in più luoghi noi saremo costretti a tenerci entro ambiti largamente approssimativi.

L'ordinamento giuridico sportivò si è formato in tempi recenti; in questo secolo. In precedenza esistevano attività sportive, ma come attività individuali, a fine di svago, o di addestramento, o di sanità. Talune di esse erano anzi, nelle classi dirigenti, particolarmente coltivate, come l'equitazione, la scherma, il tiro, ma non tanto come attività sportive, bensì come attività che erano richieste dall'ordinamento tipico delle classi dirigenti di allora, quello detto, convenzionalmente, dei gentiluomini — oggi quasi del tutto scomparso —. L'esercizio di tali attività aveva un fine sociale, per le classi dirigenti, ed esse altresì erano in funzione di quell'istituto tipico dell'ordinamento dei gentiluomini, che era il duello (9). Vi è certamente più d'un nesso storico tra l'ordinamento dei gentiluomini, o cavalleresco, e l'ordinamento sportivo. Sociologicamente il nesso è sufficientemente chiaro: alcuni principi -- lealtà, spirito agonistico — passano dall'uno all'altro ordinamento, in corrispondenza del subentrare di classi medioborghesi e lavoratrici alla vecchia ristretta classe dei gentiluomini, subentrare che, anche in questo settore, si presenta, come in tutti gli altri, con caratteri di fenomeno di massa. Cambia peraltro profondamente il fine, poichè uno degli istituti fondamentali del vecchio ordinamento, il duello, che nel caso si pone come istituto progenitore, non è paragonabile se non in modo del tutto esteriore e lontano con l'istituto base dell'ordinamento sportivo, la competizione o gara; inoltre l'ordinamento sportivo comprende ben altro insieme di attività, di norme e di organismi.

---

(8) Le fonti del diritto sportivo in senso proprio sono quelle che promanano dagli organismi — diciamo così nel modo più generico possibile — propri dell'ordinamento sportivo; non sono perciò tali quelle degli ordinamenti statali, se non attraverso il funzionamento di particolari meccanismi giuridici.

(9) CALAMANDREI, *Regole cavalleresche e processo*, ora in *Studi sul processo civile*, Padova, III, 1934, 1 ss.

Comunque l'attività sportiva in senso proprio si introduce nelle società moderne solo nello scorso secolo, e solo verso la fine assume dimensioni ragguardevoli. L'occasione che fece sorgere l'ordinamento sportivo va però ravvisata nelle competizioni internazionali, ed in particolare nell'istituzione dei Giochi olimpici.

La necessità di stabilire regole generali per lo svolgimento dei giochi sportivi, porta all'istituzione di organismi generali che elaborino e perfezionino via via queste regole. Il principio del « primato » sportivo porta all'istituzione di altri organismi, con funzioni di garanzia e di controllo. Ed infine tutte le attività dirette all'addestramento degli atleti portano ad istituire altri organismi ed altre norme, per la selezione, l'allenamento, le qualificazioni di vario titolo che si richiedono.

C'è da augurarsi che altri voglia occuparsi ex professo dell'aspetto storico dell'ordinamento sportivo, che è di estremo interesse, in quanto rappresenta l'unico caso — a nostra conoscenza — di nascita e di formazione di un nuovo e complesso ordinamento giuridico nei tempi moderni. Qui poniamo in rilievo alcuni caratteri dell'ordinamento medesimo, che risultano direttamente dall'osservazione dei fatti.

Anzitutto l'ordinamento sportivo è un ordinamento in evoluzione e ancora non perfetto: invero molti sono gli ordinamenti in evoluzione, dalla Comunità internazionale agli Stati. Per l'ordinamento sportivo l'essere in evoluzione va inteso però nel senso che esso è in uno stadio iniziale, per cui molti suoi istituti sono in buona parte incerti e fluidi.

Con tutto ciò l'ordinamento sportivo ha indubbiamente carattere mondiale. Esso è perciò un ordinamento superstatale, ma diverso dall'ordinamento internazionale. Quest'ultimo infatti ha, come propri soggetti giuridici, gli Stati: invece nell'ordinamento sportivo mondiale sono soggetti le persone fisiche, e alcuni dei numerosi enti, dei quali più oltre vedremo. Gli Stati, rispetto all'ordinamento sportivo mondiale, sono delle semplici misure spaziali, sono cioè le sedi di sue articolazioni, di sue istituzioni nazionali.

L'ordinamento sportivo mondiale non è però un ordinamento territoriale: il territorio infatti non costituisce nè un suo elemento costitutivo nè un suo attributo costitutivo. Anzi la rilevanza del territorio è in esso minima: più che il territorio come tale, possono semmai aver rilievo alcune circoscrizioni nazionali (p.es. per i campioni « nazionali »), e, rispetto agli ordinamenti statali che con esso interferiscono, il territorio può divenire talora presupposto per il compimento di atti o lo svolgimento di attività (presupposto o circostanza di luogo): p.es. eventuale disciplina statale di società sportive nazionali, gare che devono svolgersi in dati Stati, eventuali organi statali circoscrizionali per l'amministrazione dello sport.

6 — L'ordinamento sportivo mondiale deve dirsi originario, se per originarietà s'intende il carattere secondo cui la costituzione di un ordinamento fonda la propria efficacia esclusivamente sulla « forza » dell'ordinamento stesso, e non su quella di altri ordinamenti, i quali, di conseguenza,

sono arbitri dell'esistenza o della validità dell'ordinamento detto derivato (10).

Questo per quanto attiene all'ordinamento mondiale: diverso è però ciò che avviene per le istituzioni nazionali. Infatti l'ordinamento sportivo, sì è originario, non è però sovrano, ove per sovranità s'intenda la piena effettività della forza, per cui l'organizzazione dell'ordinamento impone ai soggetti l'osservanza coattiva delle norme, stabilisce la rilevanza rispetto a se stesso di qualsiasi altro ordinamento, e può imporre tali sue determinazioni in modo effettivo (11). Del resto che l'ordinamento sportivo mondiale non sia sovrano, non può recar meraviglia, poichè di ordinamenti autenticamente sovrani oggi non vi sono che gli Stati: anche la Comunità internazionale, e alcuni ordinamenti delle religioni che si pretendono sovrani, in realtà sono tali solo rispetto a se stessi, mancando in essi l'effettività del potere (sovrano) (12).

Allorchè l'ordinamento sportivo mondiale deve, per ovvie ragioni, stabilire i propri contatti con gli Stati, in quanto unici ordinamenti sovrani oggi esistenti, esso, non avendo un potere autenticamente sovrano, valido quindi anche al di fuori del proprio ambito, non può che sottostare a ciò che gli Stati dispongono nell'ambito della loro sovranità. Per cui nulla impedisce ad uno Stato che esso assoggetti interamente a norme proprie le istituzioni sportive nazionali, inibendo loro tutti i contatti con le istituzioni dell'organizzazione sportiva mondiale; e anzi può giungere fino a sostituire alla normazione mondiale una normazione propria, nazionale. In questo caso, da parte dello Stato, non viene in alcun modo riconosciuto l'ordinamento sportivo mondiale, e tutto ciò che attiene allo sport è, per principio, di attribuzione dello Stato stesso. Sicchè ciò che, di fatto, spetterebbe all'ordinamento sportivo mondiale, è assorbito nell'ordinamento statale, senza residui a vantaggio dell'ordinamento sportivo mondiale. Si può dire che, in tal caso, vige nell'ordinamento statale un principio di assorbimento.

L'organizzazione dell'ordinamento sportivo mondiale può però, da parte sua, agire contro lo Stato che si regoli in tal modo, con una reazione giuridica estrema: ignorandolo. Onde non riconosce come atleti gli atleti pertinenti dello Stato e quindi non li ammette alle competizioni mondiali;

---

(10) Differentemente è concepita l'originarietà da altri: ROMANO, *Ordinamento giuridico*, 115 s.; MORELLI, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Padova 1941, 1 ss.; CIPROTTI, *op. cit*,. 20.

(11) La nozione di sovranità che qui esponiamo non coincide del tutto con quella dell'opinione comune.

(12) Quantunque l'ordinamento sportivo non sia sovrano, le sue organizzazioni possiedono delle potestà particolarmente penetranti (v. meglio, oltre, nel testo). Ma ciò non deve ingenerare confusione, perchè la sovranità in senso proprio è un potere pieno e diretto sulle cose e sulle persone; laddove un ordinamento afferma il proprio potere effettivo ricorrendo a misure che hanno un'efficacia solo indiretta, esso non è sovrano. La scomunica, p. es., è una misura che oggi è priva di qualsiasi efficacia; in altri periodi storici era invece un'arma effettiva, e in tali periodi gli ordinamenti che potevano usarla erano infatti sovrani.

può vietare a tutti gli atleti propri pertinenti di aver contatti con gli atleti dello Stato giuridicamente ignorato sotto pena di gravi sanzioni; non riconosce i primati degli atleti dello stato ignorato; in una parola è come se giungesse a « squalificare » istituzionalmente atleti e organizzazioni dello Stato che così si comporti.

Per evitare questa situazione, che oltre ad essere moralmente grave, ha anche cospicue conseguenze economiche, gli Stati hanno cura di tenersi, nella propria regolamentazione interna delle attività sportive, entro limiti tali da salvaguardare almeno in parte la normazione dell'ordinamento sportivo mondiale. Organizzativamente essi possono anche, in sede di politica legislativa, seguire il principio della statizzazione totale delle attività sportive o un principio di intervento a fine di coordinametno, o a fine di controllo, o a fine tecnico o altro (tutta questa materia fa parte del diritto costituzionale e amministrativo dei singoli Stati attinente al settore sportivo). Ma ciò sempre rispettando per una parte la normazione dell'ordinamento sportivo mondiale, o quanto meno non incidendovi in modo rilevante.

Di atti di regolazione dei reciproci rapporti, tra Stato e ordinamento sportivo mondiale, non si ha precisa conoscenza. Nulla esclude che ve ne siano o ve ne possano essere: si tratta di atti, com'è ovvio, *sui generis*, così come atti *sui generis* sono tutti quegli atti con i quali gli Stati regolano i propri rapporti con altri ordinamenti giuridici diversi da altri Stati e dalla Comunità internazionale.

Di solito gli Stati sono in rapporti indiretti con l'ordinamento sportivo mondiale, tramite cioè le proprie istituzioni nazionali. Di modo che, dalle due parti, manca un vero e proprio riconoscimento giuridico; ma ciascuna di esse in fatto sembra si comporti, normalmente, non disconoscendo l'altra. Questa nozione di non disconoscimento va ulteriormente elaborata e precisata, e non è affatto da escludere che, a più attento esame, si riveli grezza e incompleta.

Abbiamo perciò, in questi casi, che costituiscono di fatto la maggioranza, un principio, che si potrebbe dire principio tendenziale di mutuo non disconoscimento. Esso opera, in pratica, come principio di ripartizione normativa, tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo mondiale: quindi mentre, allorchè ricorre il principio di assorbimento, tutta la normazione sportiva è dello Stato, e da esso promana, con il principio di non disconoscimento le normazioni dei due ordinamenti agiscono ambedue pro parte, ciascuna regolando un dato settore.

Però è sempre lo Stato che, come ente sovrano, rimane, in ultima istanza, arbitro di decidere sulla linea di demarcazione tra le due normazioni. Naturalmente ove esso segni questa linea in una zona che usurpi una parte ragguardevole della materia regolata dall'ordinamento sportivo mondiale, questo può da parte sua, reagire, come farebbe nel caso che lo Stato si comportasse seguendo il principio di assorbimento.

Questa minaccia, che costantemente l'ordinamento sportivo mondiale esercita sugli ordinamenti statali, fa sì che i rapporti tra i due ordinamenti tendano ad equilibrarsi in modo automatico, e che in sede di politica legi-

slativa, gli ordinamenti statali siano indotti a ponderare le reazioni che possono prodursi da parte dell'ordinamento sportivo mondiale, e quindi adottino degli indirizzi cauti.

Strutturalmente le legislazioni dei singoli Stati possono regolare le istituzioni sportive che cadono nell'ambito statale in modo che anche nell'interno dell'ordinamento statale esse vengano a formare un ordinamento giuridico proprio, di carattere interno; ciò avviene quando viene riconosciuta o determinata un'organizzazione unitaria di tutte le istituzioni sportive esistenti nelle orbite statali, ed il potere normativo interno che possiede tale organizzazione unitaria non venga negato, anche se non è detto che debba essere riconosciuto come operativo direttamente nell'ordinamento generale statale (13).

Se non è riconosciuta o determinata quest'organizzazione unitaria interna, le istituzioni sportive nazionali non formano un ordinamento sportivo nazionale: in tal caso esse restano quello che sono nell'ordinamento sportivo mondiale, cioè articolazioni di esso.

Funzionalmente, questo secondo caso non dà luogo ad elementi di particolare rilievo: le normazioni dei due ordinamenti, statale e sportivo mondiale, regolano ciascuna la sua zona, e possono anche intersecarsi, secondo quanto più oltre accenneremo. Nel primo caso invece all'ordinamento sportivo nazionale deve riconoscersi un carattere derivato, e precisamente derivato dall'ordinamento statale. Con questo di particolare: che trattasi di derivanza sempre parziale, in quanto rimane sempre una zona regolata dalla normazione dell'ordinamento sportivo mondiale. Se così non fosse, si avrebbe un regime di assorbimento, non di ripartizione. Così, p. es., uno Stato può anche statizzare tutte le organizzazioni sportive (p. es., Francia 1942): ma le norme sullo svolgimento dei giochi sportivi, sul comportamento degli atleti, sull'amministrazione delle gare sportive, sono sempre quelle proprie dell'ordinamento sportivo mondiale.

Nel loro carattere di derivanza parziale gli ordinamenti sportivi nazionali non differiscono da altri ordinamenti particolari, p. es. di religioni: gli ordinamenti regolari riconosciuti come associazioni ecclesiastiche sono ordinamenti particolari parzialmente derivati dallo Stato e parzialmente derivati dall'ordinamento religioso cui pertengono.

Questo per quanto attiene ai rapporti e ai conflitti tra gli ordinamenti sovrani statali da un lato, e l'ordinamento sportivo mondiale e gli eventuali ordinamenti sportivi nazionali, dall'altro. Vedremo più oltre dei rapporti e conflitti tra normazioni (n. 12).

Non risulta, a tutt'oggi, che vi siano rapporti giuridici tra l'ordinamento sportivo mondiale e la Comunità internazionale, o altri ordinamenti superstatali. Ma non è escluso che possano o potranno esservi.

---

(13) Cioè non è detto che lo Stato debba riconoscere come atti normativi, produttivi di norme giuridiche nell'ambito dell'ordinamento statale, gli atti normativi dell'ordinamento sportivo nazionale. Normalmente anzi fa così. Può accadere invece che riconosca tale normazione, e allora agli enti o organismi dell'ordinamento sportivo nazionale è attribuita la posizione giuridica dell'autonomia normativa; v. meglio comunque oltre nel testo.

7. — Vediamo ora, partitamente, come si presentino negli ordinamenti sportivi, gli elementi propri di ogni ordinamento giuridico generale.

Iniziamo con la plurisoggettività. L'ordinamento sportivo mondiale e gli eventuali ordinamenti sportivi nazionali appartengono alla categoria che il Romano ha indicato con la denominazione di ordinamenti « diffusi » (14). Invero lo stesso Romano non ha mai detto in che cosa consista questa caratteristica dell'esser « diffusi »: ma si può forse determinare nel fatto della non necessità di un atto formale per acquistare la qualità di soggetto di un ordinamento. In tal modo non sono ordinamenti diffusi quelli delle Chiese, in quanto per appartenere alla Comunità dei fedeli (religione) si richiede sempre un atto formale (per le Chiese cristiane il battesimo); non lo sono quelli statali, nei quali la soggettività è addirittura connessa a posizioni giuridiche qualificate — le varie cittadinanze, sudditanze, pertinenze —; non lo sono gli ordinamenti associativi, p. es. un sindacato, perchè anche per essi la posizione giuridica di « socio » non si disgiunge da quella di soggetto dell'ordinamento. Negli ordinamenti diffusi non v'è bisogno invece di un atto formale delle organizzazioni dell'ordinamento: è sufficiente un semplice atto di volontà del soggetto per aderirvi.

Non va confusa la qualità di soggetto dell'ordinamento sportivo con quella di soggetto di eventuali ordinamenti giuridici particolari a fini sportivi, aventi forma giuridica associativa conchiusa, cioè, in pratica, di socio di associazione sportiva, che formi anche, nel suo interno, ordinamento particolare. Si parlerà tra poco delle associazioni sportive nel quadro degli ordinamenti giuridici sportivi. Qui rileviamo solo come la persona fisica la quale cumuli le qualità di socio dell'associazione sportiva che formi, come tale, un ordinamento giuridico particolare, e di soggetto di quest'ordinamento particolare, non sempre è anche soggetto dell'ordinamento giuridico sportivo: può esserlo e può non esserlo, a seconda che sia o meno uno sportivo, o si trovi in altra situazione di fatto dalla quale derivi la qualità di soggetto per l'ordinamento stesso.

E' infatti anzitutto lo svolgere un'attività sportiva che fa acquistare alla persona fisica la qualità di soggetto dell'ordinamento sportivo: soggetto per eccellenza di tale ordinamento è perciò l'atleta. Da notare che non esiste una nozione astratta di alteta: è lo stesso ordinamento sportivo che stabilisce quali sono i giochi che hanno dignità di giochi sportivi, e di conseguenza qualifica atleta chi li coltiva. Anzi in questo settore l'ordinamento sportivo mondiale lascia un certo margine libero anche alle sue articolazioni nazionali. Quindi per questo aspetto anche l'ordinamento sportivo è un ordinamento per eccellenza positivo.

Il possesso della qualità giuridica di atleta, e quindi la soggettività nell'ordinamento sportivo, si acquista pertanto col fatto. Per parte loro gli ordinamenti sportivi possono stabilire tra i soggetti atleti delle differenziazioni, anche notevolmente profonde: tali sono le categorie degli atleti professio-

(14) Comunità diffuse o ordinamenti giuridici aperti: v. CESARINI SFORZA, *Ordinamento sportivo*, 1386.

nisti, dei dilettanti, degli anziani, dei giovani, degli allievi e simili. Queste differenziazioni corrispondono a quelle che si trovano in altri ordinamenti (p. es. negli Stati, sudditanza, sudditanze speciali o privilegiate, piccola cittadinanza, cittadinanza piena, e simili), e non sono uniformi per tutti gli ordinamenti (mondiale e nazionale), ma neppur in ordine alle diverse attività sportive.

Come avviene in altri ordinamenti, anche negli ordinamenti sportivi i soggetti persone fisiche-atleti possono avere posizioni giuridiche, particolari e non necessarie, che si accrescono alla mera soggettività; tali l'appartenenza a corpi militari e simili. Ciò che vi è di interessante, a questo proposito, è che certe volte tali posizioni giuridiche corrispondono a posizioni giuridiche che le persone fisiche hanno negli ordinamenti statali.

Possono forse considerarsi pertinenti degli ordinamenti sportivi le persone fisiche che talora vengono in contatto con le organizzazioni degli ordinamenti sportivi, e che, per questa ragione, sono vincolate a comportamenti prestabiliti: p. es. gli spettatori alle gare sportive. In parecchi regolamenti sportivi si dispone che il contegno scorretto degli spettatori possa portare alla sospensione della gara, alla squalifica del campo, a sanzioni pecuniarie a carico dell'ente organizzatore della gara: onde, in tal modo, sono gli stessi spettatori che, indirettamente, subiscono le conseguenze del proprio comportamento illegittimo. Peraltro è dubbio che questa disciplina abbia carattere generale, e può anche pensarsi che, nel caso, si abbiano dei semplici rapporti contrattuali tra enti organizzatori e spettatori, regolati dalle norme degli ordinamenti statali, restando invece regolati dalle norme degli ordinamenti sportivi i rapporti tra gli enti organizzatori e le organizzazioni degli ordinamenti stessi.

8. — Vi sono delle persone fisiche che hanno anche la qualità di soggetti degli ordinamenti giuridici sportivi, ma non in quanto atleti, e che di conseguenza sono soggetti in senso differente. Si tratta di tutti coloro che producono dei servizi per lo svolgimento delle attività sportive: tali i giudici di gara, gli arbitri, i giudici di campo, gli allenatori, i mossieri, i commissari di gara, i guardalinee, i segnapunti, i sanitari sportivi, i serventi, e simili.

Tutte queste persone sono in una situazione simile a quella che è stata posta in rilievo dagli studiosi di alcuni ordinamenti particolari, e in ispecie degli ordinamenti delle religioni, per i ministri del culto e gli uffici; cioè sono nella posizione che si può dire appunto di « ministri ». Esse svolgono delle attività dirette ad amministrare l'attività sportiva: amministrare nel senso primario del termine. Vi sono, naturalmente, sostanziali differenze di contenuto tra l'attività dei ministri di un ordinamento religioso e quella delle persone fisiche delle quali qui ci occupiamo. Ma può essere interessante rilevare come l'esperienza giuridica di ordinamenti religiosi possa essere portata su di un piano più alto, e possa divenire valida per altri ordinamenti: siamo qui di fronte ad una materia sulla quale le ricerche della scienza non sono ancora molto approfondite. In sostanza sembra possa dirsi che alla differenza funzionale tra gli ordinamenti giuridici a scopi gene-

rali (come gli Stati, e gli ordinamenti degli enti territoriali) e quelli a scopi particolari (quali le religioni, le associazioni sindacali, i corpi militari, gli ordinamenti di imprese), corrisponda anche una differenza strutturale. Gli ordinamenti a scopi generali, o, più brevemente, gli ordinamenti generali, non sono tali perchè curino tutti gli interessi di tutti i soggetti loro partecipanti, ma sono tali solo in quanto hanno una *possibilità* virtuale di curare qualsiasi interesse collettivo che si ponga nel loro ambito. Senonchè i soggetti dell'ordinamento sono tanti e tali, che la cura di determinati interessi collettivi significa necessariamente la non cura — nella forma di pretermissione, o posposizione — di altri, e ciò che giova ad alcuni soggetti nuoce ad altri. Onde gli ordinamenti generali sono costretti a riconoscere e costituire ai propri soggetti uno spazio libero, che denominasi, di solito, il « giuridicamente lecito », entro il quale i soggetti sono sovrani delle proprie azioni, cioè sono « autonomi », e autonomi come « privati ». In questa necessità trovano la loro radice il diritto privato, i diritti dei privati, il lecito giuridico, ecc.

Negli ordinamenti particolari uno è invece lo scopo curato, cioè assunto a fine dell'ordinamento: ed è uno scopo identico in tutto e per tutto, per l'ordinamento e per i soggetti partecipanti — salve differenze di dimensione, risultanze derivate o particolari di eventuali gruppi. Onde negli ordinamenti particolari vi è un continuo inscindibile tra soggetti e organizzazione dell'ordinamento: non esiste in essi un diritto privato, un'autonomia creativa di proposizioni giuridiche riconosciuta ai soggetti. Ond'è che tali ordinamenti si presentano, all'osservatore esterno, come ordinamenti, per definizione, amministrativi: gli atti dei soggetti e gli atti dei titolari degli uffici dell'organizzazione sono tutti rivolti ad attuare i fini dell'ordinamento — salvi, beninteso, gli immancabili atti strumentali.

Ed è questa la ragione per cui, in ordinamenti particolari, sono soggetti anche quelle entità — persone fisiche o enti — che amministrano attività per il raggiungimento dei fini dell'ordinamento.

9. — A maggior ragione sono soggetti dell'ordinamento sportivo gli uffici degli apparati (v. oltre, n. 11).

Trattazione a parte meritano le associazioni sportive. Considerate a sè, esse sono degli enti consociativi; la loro caratteristica sta nel fatto che si pongono come enti in due ordinamenti (prescindiamo da eventuali casi più complicati), e cioè quello sportivo e quello degli Stati, nell'ambito dei quali agiscono.

Nell'ordinamento sportivo esse sono analoghe ai soggetti precedenti, cioè sono dei soggetti ministri dell'attività sportiva, solo che hanno specie di enti anzichè di persone fisiche. E analogamente a quanto avviene per tutti i soggetti-enti degli ordinamenti statali, esse possiedono degli uffici, con dei titolari, dei beni (campi, attrezzature) e dei capitali, e sono, giuridicamente, soggetti separati dalle persone fisiche che le compongono. Talvolta gli apparati sezionali dell'ordinamento sportivo stabiliscono perfino che sia necessario un atto, che potrebbe dirsi di riconoscimento, per l'acquisto della qualità di soggetto nell'ordinamento sportivo.

Anzi esistono probabilmente più tipi di assicurazioni sportive, nell'interno dello stesso ordinamento sportivo. Talora vi sono delle associazioni occasionali: talora degli enti simili ai comitati dei diritti statali.

Come si diceva indietro, non sempre le persone fisiche socie delle associazioni sportive sono tutte soggetti degli ordinamenti sportivi: le qualità di soggetti di tali ordinamenti, per le persone fisiche deriva unicamente dallo svolgere attività sportive o attività serventi o ministre di attività sportive. Onde soci di associazioni sportive che non svolgono alcuna attività di tali generi, non possono dirsi soggetti degli ordinamenti sportivi.

Questo con riguardo agli ordinamenti sportivi.

Negli ordinamenti statali, le associazioni sportive si pongono come enti di varia natura, regolati dalle norme statali, e siccome gli ordinamenti sportivi, come ordinamenti particolari, non contengono norme concernenti gli interessi patrimoniali sotto l'aspetto della loro regolazione generale (vi sono solo delle norme, e piuttosto scarse, relative a rapporti patrimoniali strettamente connessi alle attività sportive), nè norme regolatrici dei rapporti associativi, per queste materie sono esclusivamente le norme degli ordinamenti statali che provvedono. Le associazioni sportive perciò, nei loro rapporti con soggetti non pertinenti degli ordinamenti sportivi, cioè nei loro rapporti che potremmo dire di diritto comune, ricadono completamente sotto la normazione statale. Nella quale esse non hanno natura giuridica speciale, e sono regolate dalle norme generali di tutti gli enti associativi; onde sono associazioni non riconosciute (enti di fatto), o riconosciute (erette in ente morale); talora hanno veste più complessa, e non sempre chiara: si considerino, p. es., le « sezioni sportive » di corpi militarmente organizzati, o di grosse imprese industriali.

Tra le norme statali e le norme degli ordinamenti sportivi non sono rari i conflitti di regolazione, in materia di associazioni sportive: ed è questo uno dei punti che va in modo speciale segnalato all'attenzione degli studiosi.

Le associazioni sportive possono, ricorrendone gli elementi, venire a costituire esse stesse dei piccoli ordinamenti giuridici, tanto negli ordinamenti sportivi che in quelli statali. Ma questo non offre materia di particolare interesse, trattandosi di un accadimento piuttosto frequente, anche in comunità diverse da quella sportiva.

10. — Un argomento sul quale non è possibile, oggi, poter segnare neppure un abbozzo di costruzione giuridica, è quello dell'organizzazione della plurisoggettività, ossia del modo come i soggetti degli ordinamenti sportivi partecipano all'attività di indirizzo delle organizzazione degli ordinamenti stessi. Si potrà dire qualche cosa allorchè saranno più note le fonti.

11. — Passiamo ora a vedere il secondo elemento degli ordinamenti: l'organizzazione.

L'ordinamento sportivo mondiale, essendo originario, ha piena libertà

organizzativa. Il Comitato olimpico internazionale, che ne è l'organo supremo, insieme alle Federazioni o Comitati, internazionali, per singoli settori di attività sportiva, ne costituisce l'organizzazione centrale. Tali organi stabiliscono essi stessi la propria organizzazione e regolano le proprie funzioni. Fra le funzioni non vi sono distinzioni giuridicamente rilevanti, per cui nei medesimi organi si assommano le funzioni di indirizzo politico generale, quelle normative, e quelle che possono dirsi, genericamente, ordinative: non avendo le funzioni una propria rilevanza giuridica, ma solo logica, gli atti di esercizio delle funzioni stesse non sono tipizzati: onde in un medesimo atto possono esercitarsi più funzioni. Anche qui, un più accurato studio delle fonti potrà portare ad interessanti risultati, e servirà se non altro a mostrare il valore assolutamente positivo, e non già astratto e universale, della tradizionale « divisione dei poteri ».

Differentemente invece si presenta la materia nelle articolazioni nazionali dell'ordinamento sportivo mondiale. Costituiscano esse o meno degli ordinamenti sportivi nazionali (retro, n. 6), in ogni caso la loro materia non può mai sfuggire completamente all'impero degli ordinamenti statali. L'intervento di questi ultimi va da un minimo ad un massimo; il minimo si ha allorchè, non esistendo norme statali particolari per la materia sportiva, questa si svolge in regime del tutto privatistico: per cui vi sono società sportive che saranno enti privati riconosciuti o meno, e loro unioni, che saranno associazioni private, anch'esse riconosciute o meno. Il massimo si ha allorchè tutti gli istituti sportivi sono istituti di Stato: organi dello Stato, cioè, nelle varie forme, strutturali e funzionali, che essi possiedono (organi comuni, amministrazioni autonome, aziende pubbliche, organi consociativi, organi-ordinamenti particolari di Stato, e simili). Tra queste due soglie, minima e massima, vi sono numerossissime forme intermedie, che sono poi le più frequenti in concreto.

Infatti di solito si hanno dei regimi misti nei quali cioè organi dello Stato, enti pubblici, enti privati e altre figure soggettive tutte insieme, formano un « complesso » di apparati addetti alla cura dello sport. Anz quasi ovunque vi sono: un complesso centrale generale per l'intera attività sportiva nazionale e vari « apparati sezionali », anch'essi centrali per i vari sport. La descrizione di questi apparati, aventi denominazioni varie (Federazioni, Unioni, Comitati, ecc.) e forme giuridiche diverse, non può contenersi in questo scritto, sia per ragioni di dimensioni, sia perchè essa pertiene più propriamente non al diritto sportivo in senso proprio, ma al diritto amministrativo degli Stati.

In ogni caso, anche se in misura variabile, gli apparati sportivi hanno un potere di autoorganizzazione: e questa si esprime in forme e in istituti spesso sconcertanti per il giurista che sia, per *forma mentis*, adusato ad esaurire le fenomenologie giuridiche nel solo diritto statale. Vi sono così organismi che hanno funzioni normative; altri che hanno funzioni giurisdizionali, talora in più gradi di giurisdizione. Talora vi sono organismi aventi potestà punitive, o potestà di coazione. Onde è perfettamente legittimo parlare di legiferazione sportiva, di tribunali e di processi sportivi, di sanzioni sportive, di misure di esecuzione forzata sportive.

Naturalmente il problema che subito si apre al giurista che consideri tutti questi istituti, è quello del loro modo di porsi negli ordinamenti sovrani degli Stati: problema che trova la sua sede in quello dei rapporti tra le normazioni di due ordinamenti.

12. — E su tale problema, allo stato delle nostre conoscenze, è ancora arduo poter finanche procedere ad una impostazione scientificamente sicura. Che esista una normazione sportiva, nel senso di una normazione propria degli ordinamenti sportivi in quanto ordinamenti diversi da quelli statali, è cosa della quale anche la parte meno provveduta e più tradizionalista della scienza e della prassi giuridica oggi sempre più si va convincendo: i punti di maggior affioramento della normazione sportiva in quella statale sono stati quello dei fatti commessi in esercizio di attività sportiva che per le norme statali possono presentarsi come reati, e quello della efficacia personale e reale dei regolamenti delle attività e delle gare sportive.

Onde, per rimanere sempre nei termini di impostazione e di rilevazione generale propri di questo scritto può dirsi che, vista dall'esterno in integrale, l'attività sportiva appare divisa in tre parti: una zona è retta da norme dei diritti statali, ed esclusivamente da esse; un'altra, inversamente, solo ed esclusivamente da norme degli ordinamenti sportivi. Vi è poi una zona intermedia, nella quale le due normazioni si trovano in contatto, e in alcuni punti si sovrappongono, in altri si escludono a vicenda, in altri confliggono. Esempio di norme della prima specie, si ha nelle norme statali di diritto amministrativo per la edilizia sportiva, per l'istruzione fisica delle scuole, per il regime tributario degli enti sportivi, ecc. ecc. Esempi della seconda specie sono le norme che regolano lo svolgimento delle gare sportive, la determinazione dei punteggi, le funzioni dei « ministri » e simili. Esempi della terza specie sono le norme degli ordinamenti sportivi e di quelli statali per la polizia delle gare ai fini delle pubblica incolumità. quelle degli ordinamenti sportivi sulle sanzioni sportive, quelle statali sulle qualifiche di alcuni organi o enti sportivi, ecc.

Si comprende che, sotto l'aspetto pratico, il punto di maggior interesse si ha per le norme che cadono nella zona intermedia, e ancor più in particolare, per quelle che confliggono. Non risulta, a quanto è dato conoscere, che nell'uno o nell'altro ordinamento esistano norme per la soluzione di tali conflitti di normazione: non è da escludere beninteso, che, a più accurato studio, se ne possono trovare.

Se ci si pone dal punto di vista degli ordinamenti statali, i conflitti hanno una soluzione necessariamente obbligata, e cioè quella conforme al diritto statale: è evidente che lo Stato, in quanto ordinamento sovrano, non può mai rinunziare a far valere la propria sovranità. Ma va pure detto che il punto di vista dell'ordinamento statale, nella sua elementarità, all'atto dell'applicazione è tutt'altro che tale. Si capisce che se, in ipotesi, vi fossero norme degli ordinamenti sportivi le quali comminassero una pena detentiva per un atleta, o stabilissero un procedimento di espropriazione forzata di un bene, queste norme sarebbero paralizzate nella loro efficacia dalle norme degli ordinamenti statali, le quali escludono l'applicabilità di qual-

siasi norma di egual contenuto che non promani dallo Stato. Ma in concreto non sono questi i casi che danno luogo a conflitti. I casi sono quelli: 1) di norme degli ordinamenti sportivi le quali contengono qualificazioni giuridiche di fatti divergenti dalle qualificazioni contenute in norme statali: p. es. per una norma statale un certo atto è un illecito civile, o penale, e per una norma dell'ordinamento sportivo atto lecito, o perfino dovuto. 2) Oppure di norme che contenendo una medesima qualificazione dei fatti, però fanno derivare da essi differenti conseguenze giuridiche, nei due ordinamenti: p. es. un certo fatto nell'ordinamento statale è produttivo di una espulsione da una associazione sportiva, nell'ordinamento sportivo è produttivo di una grave sanzione, quale la squalifica. 3) Oppure di norme che pur attribuendo le medesime qualificazioni di medesimi fatti e da essi derivando le medesime conseguenze giuridiche, stabiliscono poi misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti: p.es. allorchè ciascuno dei due ordinamenti afferma la competenza di propri organi giurisdizionali.

E vi sono ancora molti altri casi. I tre che abbiamo esposto, non sono collegati da alcun criterio sistematico: sono solo posti in ordine di complessità crescente, in rapporto alle serie di necessarie qualificazioni — effetti giuridici. Essi bastano però a dimostrare almeno questo: che vi sono casi nei quali i conflitti non si risolvono, o si risolvono solo in fatto, con una mera inoperatività della norma dell'uno o dell'altro ordinamento. Si riproduce quindi, anche per i rapporti tra ordinamenti statali e ordinamenti sportivi, la nota situazione oggettiva di concorso di normazioni contrastanti, che è stata già registrata e discussa più volte per i rapporti tra ordinamenti religiosi e ordinamenti statali: p.es. in materia di ordini religiosi, di pene religiose, di autorizzazioni di organi canonici o statali, e simili.

Le indagini da fare in questo settore, son molte e delicate, ed è da augurarsi che l'appello lanciato dal Presidente del Coni, in questo numero, non resti senza risposta. Perchè, non è affatto vero ciò che molti ritengono, sia pure in modo non distinto e per mera impressione, e cioè che gli ordinamenti sportivi siano una sorta di ordinamenti minori, e che le misure adottate dai loro organi siano scarsamente operative: gli interessi economici che gravitano intorno agli ordinamenti sportivi sono oggi formidabili; ed una semplice deliberazione di carattere tecnico e di aspetto apparentemente innocuo, di una Federazione sportiva, circa il modo di svolgimento di una importante gara, può significare cospicui spostamenti di ricchezza, nell'uno o nell'altro senso. Circa le misure, poi, basti pensare alla sanzione della squalifica a vita, che preclude ogni possibilità a chi ne è colpito, di svolgere più oltre attività sportive: il che per un'associazione sportiva significa la fine; e per un atleta professionista equivale ad una condanna a cambiar professione. E contro tali sanzioni non v'è forza di ordinamento statale che possa reagire.

13. — Come tutte le normazioni, anche quella degli ordinamenti sportivi è ordinata in un « sistema » con i suoi principi e principi generali. Anche qui allorchè saranno pubblicate le fonti di tali ordinamenti, sarà compito dei giuristi porre in luce questi principi e principi generali.

Tra essi un ruolo speciale è certo da attribuirsi al principio di lealtà sportiva. Secondo alcuni tutto il valore educativo dello sport, sta racchiuso in questo principio. Anche se ciò possa riconoscersi non del tutto esatto, certamente però il principio di lealtà è un principio che negli ordinamenti sportivi non è solo morale, ma anche, e anzi sopratutto, giuridico. In tal modo gli ordinamenti giuridici sportivi si aggiungerebbero alla serie già nota, di ordinamenti (religiosi, professionali, di imprese) nei quali si attribuisce un preciso valore giuridico a norme che negli ordinamenti statali sono norme di etica, o di costume. Con la differenza però che la particolare operatività propria delle misure sanzionatorie degli ordinamenti sportivi, rende l'osservanza del principio medesimo particolarmente grave, e anzi, per più aspetti, anche più effettiva di quella di alcune norme degli ordinamenti statali.

14. — A conclusione di queste prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, non resta che augurarci che venga presto reso noto ai giuristi il corpo delle loro normazioni. Tra gli ordinamenti giuridici non sovrani, essi occupano indubbiamente un posto a sè, di sommo interesse, per il loro carattere diffuso, per la loro superstatalità, e per la penetrante effettività di talune misure e di taluni atti giuridici che vengono posti in essere nel loro ambito.

Prof. MASSIMO SEVERO GIANNINI
Ordinario dell'Università di Perugia

GIURISPRUDENZA

Caccia — Amnistia — Confisca — Inammissibilità (C. P. art. 240).

CASS. SEZ. III C. C. 16 dicembre 1948 — Pres. MANCINI; rel. GIGLIO; p. m. PERRETTI (conf.) Ric. Luciani c. Sent. Pret. di Ripatranzone.

A) *La confisca dei mezzi di caccia (fucile) è dalla legge speciale disposta solo in caso di condanna.*

B) *Pertanto in caso di proscioglimento per oblazione dal reato di caccia, in epoca di divieto, è inammissibile la confisca quando non sia applicabile l'u. p. dell'art. 240 C. P. non potendosi riscontrare nel fucile stesso una cosa di cui sia vietato il porto, essendo il cacciatore munito di licenza per portare armi* (1).

Luciani Enrico fu imputato di contravvenzione all'art. 39 T. U. delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939 n. 1016 per avere in periodo di chiusura della caccia, portato fuori della propria abitazione un fucile da caccia.

Il Pretore di Ripatranzone con sentenza 30-7-1947, emessa in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, dichiarò di non doversi procedere nei confronti del Luciani essendo il reato estinto per oblazione, ma confermò la confisca del fucile e delle munizioni, considerando che, a norma dell'art. 240 comma 2° n. 2 C. P. tale provvedimento va sempre emanato, anche nel caso di estinzione del reato, in relazione, alle cose di cui è vietato l'uso o il porto. Il Luciani ha promosso ricorso per cassazione ed ha dedotto la violazione all'art. 16 C. P., perchè, non essendo intervenuta condanna, non poteva essere ordinata la confisca dell'arma.

Il ricorso deve essere accolto perchè il provvedimento del giudice non trova alcun fondamento nè nelle leggi generali nè in quelle speciali. In relazione alle prime va ricordato che l'art. 240 C. P. fa obbligo al giudice, indipendentemente dalla condana e dall'appartenenza all'agente o a persona estranea al reato, di ordinare la confisca delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto ecc. costituisce reato ed è pertanto dalla legge vietato in modo assoluto in relazione alla obiettiva criminosità della cosa stessa. Tale ipotesi nella specie non si verificava perchè il porto del fucile del Luciani non costituiva reato in quanto egli, come risulta dagli atti, era in possesso della relativa licenza concessa dall'autorità amministrativa. Pertanto non poteva nella specie disporsi nè la confisca facoltativa, perchè il reato

(1) Nello stesso senso vedi ultimo III Sez. C. C. 19 ottobre 1948 n. 1105, Bosani. Sull'interessante questione, sempre di attualità, vedi la nota che segue del prof. Mirto.

era stato dichiarato estinto, nè quella obbligatoria, perchè il porto dell'arma non costituiva reato.

Alle stesse conclusioni il Pretore sarebbe del resto dovuto pervenire considerando che nella specie trattavasi di reato preveduto in legge speciale, la quale, come risulta dall'art. 79, limita la confisca dei mezzi di caccia al caso in cui sia stata pronunciata condanna.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per violazione di legge nella parte concernente il provvedimento di confisca del fucile e delle munizioni che vanno restituite all'avente diritto.

OSSERVAZIONI SULLA CONFISCA PREVISTA DALLA LEGGE SULLA CACCIA

E' da augurarsi che nell'anunziata riforma del codice penale e del codice processuale penale si pensi di dare una precisa ed esatta sistemazione all'istituto della confisca penale, e di determinare le regole processuali concernenti i vari momenti in cui debba provvedersi dagli organi giurisdizionali alla confisca e i rimedi eventuali per l'impugnazione dei provvedimenti che dispongono o negano la confisca. Il problema sistematico di natura penale si compenetra in quello di natura processuale; a chi conosce la copiosa letteratura che sull'argomento della confisca abbiamo, a chi conosce le varie e opposte soluzioni adottate dalla suprema Corte sulla natura e l'essenza della confisca penale, non può sfuggire la necessità di una revisione legislativa, che, inquadrando l'istituto della confisca secondo una data linea dommatica, non dia luogo ad equivoci ed incertezze, e indirizzi l'interprete, e quindi il giudice, a soluzioni univoche.

Il codice penale vigente ha disciplinato la confisca nella categoria delle misure di sicurezza, onde le regole generali, concernenti l'applicazione delle misure di sicurezza, sono comuni anche alla misura della confisca.

Ma considerata la confisca come una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, il legislatore ha dovuto porre delle norme specifiche a questo istituto *anomalo* nel sistema delle misure di sicurezza. Pur presentando delle anomalie l'istituto della confisca rispetto alle altre misure di sicurezza, il problema si è acuito in taluni casi di confisca considerati da alcune leggi speciali: qui l'impossibilità di ricondurre le ipotesi di confisca anche in una configurazione anomala di misura di sicurezza ha determinato correnti di pensiero e soluzioni giurisprudenziali, che si distaccano da ogni concetto di misura di sicurezza: si è arrivato financo a ritenere alcuni casi di confisca come subspecie di una sanzione civilistica a carattere pubblicistico, sotto forma di un risarcimento di danno derivante dal reato a beneficio della collettività; e non si è pensato che nella storia della legislazione penale la confisca dei beni del condannato è sorta e si è manifestata come una sanzione a carattere penalistico, che accedeva normalmente ad altra pena.

Non è chi non veda che considerare la confisca come una misura di sicurezza o come una pena dovrebbe importare una disciplina giuridica diversa; ma allo stato attuale della legislazione, l'anomalia della confisca come misura di sicurezza ha fatto si che tutto il complesso normativo riflettente i casi di confisca si svolgesse in una sfera di persistente anomalia. Basti

ricordare all'uopo la grave questione che si è dibattuta nella giurisprudenza in merito alla impugnabilità o meno con i mezzi ordinari di gravame del provvedimento concernente la confisca, quando non si è impugnata o non è impugnabile la sentenza nella parte penale. Dopo la sentenza a Sez. Unite 30 gennaio 1943 ormai la giurisprudenza si è consolidata nel senso della ammissibilità dell'impugnazione autonoma del solo capo riflettente la confisca: ma di fronte ad una legge che esplicitamente, secondo gli articoli 212, 640, 1° capoverso e 655, nega la possibilità dell'impugnazione promossa nella forma ordinaria, la Corte Suprema, ricorrendo ad una analogia, che ha tutto il sapore di una forma creativa di una norma di diritto, equiparando il provvedimento concernente la confisca al provvedimento concernente la materia civile, dando alla confisca il carattere di un interesse civile, ha ritenuto l'ammissibilità di gravame con l'analogia dell'articolo 516 C.P.P., che, come è noto, riguarda la possibilità di impugnare la sentenza per i soli interessi civili. Non disconosciamo che dal punto di vista della giustizia sostanziale ogni mezzo è buono per eliminare una ingiustizia o una illegalità o per correggere un atto arbitrario; ma diciamo tutto ciò per ribadire la necessità di una revisione dell'istituto della confisca: revisione che dovrebbe comprendere non soltanto la sistemazione di tale istituto sotto l'aspetto del diritto materiale, ma altresì la posizione di norme processuali che debbono garantire il diritto dello Stato ed il diritto del sottoposto alla confisca.

Una riforma dovrebbe tendere ad una revisione *unitaria* del concetto di confisca: in altri termini la confisca deve avere una uguale concezione sia per quel che riguarda la confisca prevista dal codice penale, sia per quel che riguarda la confisca prevista dalle leggi speciali: oggi siamo arrivati al punto che in talune leggi speciali si è sancita la confisca dei beni patrimoniali del condannato o del presunto colpevole; senza che ricorresse una qualsiasi ragione causale tra il delitto commesso e i beni da confiscare. La confisca non deve costituire nè per lo Stato un mezzo diretto al conseguimento di uno scopo patrimoniale, e cioè una forma di arricchimento, nè per il sottoposto alla confisca una sanzione diretta alla diminuzione patrimoniale.

La confisca deve seguire normalmente ad una sentenza di condanna; ma può seguire altresì a quei provvedimenti di natura giurisdizionale, che pur non avendo il carattere di sentenza di condanna ammettono la responsabilità di un dato individuo, come nel caso del perdono giudiziale; e deve essere sempre applicata dall'organo della giurisdizione penale, inibendo espressamente che possa procedersi ad oblazione volontaria devoluta ad organi dell'attività amministrativa per quei reati che comportano anche la confisca.

La confisca deve legarsi con un rapporto causale ad un determinato reato, nel senso che si debbano confiscare le cose che si riferiscano ad una attività criminosa o come cause materiali che debbano concretare o attuare l'attività criminosa, o come effetti di una attività delittuosa. Come tale la confisca dovrebbe essere sempre obbligatoria; non è concepibile giuridicamente una confisca facoltativa, perchè se lo Stato ha il dovere di perseguire

ogni e qualsiasi manifestazione di attività delittuosa, ha al tempo stesso il dovere di eliminare quelle cose, che hanno in sè un contenuto di pericolosità sociale o che realizzano un dato effetto inerente al reato commesso. La cosa da confiscare acquista per il suo legame causale con il reato commesso un contenuto di cosa illecita: illiceità che si determina in concreto, perchè tutto ciò che deve servire per arrivare ad un evento delittuoso, diventa di per se stesso un mezzo illecito; e tutto ciò che si presenta come effetto di un evento delittuoso è intrinsecamente illecito, per la causa illecita che lo determina. Non vale obbiettare che una cosa in sè, astrattamente considerata, può essere lecita o giuridicamente indifferente; perchè con ciò non si risolve nulla: l'ordinamento giuridico deve preoccuparsi soltanto della destinazione che viene a darsi ad una data cosa in un dato momento; se la destinazione è illecita, la cosa acquista il carattere di una cosa illecita. E' perciò che si spiega la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, che deve seguire alla condanna del colpevole: queste cose sono suscettibili di confisca solo in considerazione della loro illiceità derivante dal legame causale col reato commesso. Ma se questo è, non è chi non veda che la confisca di tali cose dovrebbe in ogni caso essere obbligatoria. Alla stessa stregua si spiega perchè siano suscettibili di confisca le cose che sono il prodotto o il profitto del reato: anche qui la illiceità della causa, che origina il prodotto o il profitto, è così evidente che non è ammissibile la confisca soltanto facoltativa. E' un assurdo pensare che sia consentito al colpevole di trarre un lucro dal reato commesso: sarebbe un incoraggiamento al delinquere.

Non avendo la confisca un carattere patrimoniale, — anche se eventualmente le cose su cui essa cade possano avere o abbiano un valore patrimoniale, — nè dirigendosi alla privazione di un bene patrimoniale in favore dello Stato, anche quando come talune volte accade, lo Stato devolve il valore della cosa alla Pubblica finanza, e cioè al fisco, la confisca non è un effetto civile del reato nè può considerarsi in funzione di un interesse civilistico. Certo l'imputato o il condannato ha interesse ad opporsi al provvedimento di confisca, ma un siffatto interesse egli non può far valere come un postulato del suo diritto di proprietà sulla cosa, ma contestando l'esistenza di un rapporto causale fra la cosa e il reato attribuitogli: ove si neghi questa ragione causale, la cosa non può essere sottoposta a confisca.

La ragione di politica criminale che determina la confisca non è in ultima analisi che una esigenza posta dalla stessa ragione determinante la repressione penale. Come il reo deve essere punito per avere commesso il reato così il reo non deve trarre utili patrimoniali dal commesso reato; e come il reato per il fatto di essere una manifestazione esterna di attività illecita esige la pena, così tutte le cose, di cui il reo si vale per commettere il reato, obbiettivandosi come mezzi illeciti, devono essere tolte al reo od eliminate materialmente dalla vita di relazione sociale. In entrambi i casi la confisca si formula come un effetto tipico penale del reato: inerisce al reato e si postula come la conseguenza della pena irrogata per il reato.

E' una misura di sicurezza la confisca? Ne dubitiamo fortemente: nel carattere della misura di sicurezza vi è sempre la ragione sociale di un

provvedimento coercitivo, limitativo di alcuni diritti individuali, diretto specificamente al riadattamento sociale del reo o dell'autore di un reato: la causa che la determina è la pericolosità sociale di un individuo, desunta dal reato commesso anche se del reato commesso possa non essere penalmente responsabile: la sua applicazione o crea motivi di condotta sociale dell'individuo, o costituisce un mezzo sociale idoneo a rendere impossibile ad un dato individuo la commissione del reato, finchè non venga constatata o accertata la sua riadattabilità alla vita di relazione sociale: anche la misura patrimoniale della cauzione di buona condotta ha un forte motivo psicologico inibitorio alla commissione di altro reato.

Ma tutto ciò esula dall'essenza della confisca, che si applica *ob delictum*, fuori di ogni criterio di pericolosità sociale dell'autore di un reato o del reo, e non tende per se stesso alla riadattazione sociale dell'individuo: non crea motivi di inibizione se non anteriormente alla commissione del reato, nel senso che prima di commettere il reato l'agente può pensare che egli oltre che punito potrà essere sottoposto alla confisca della cosa di cui può servirsi per commettere il reato; e se ha interesse a conservare la cosa può distogliersi dal commettere il reato pensando che corre il rischio di perderla: ma un tal motivo inibitorio si compenetra in quel complesso di motivi che possono indurre l'agente a non commettere un reato. Ma è ovvio che siamo fuori del concetto tecnico di misura di sicurezza qual'è configurato dalla legge vigente. Proiettandosi la confisca della cosa nella stessa ragione della punizione per un fatto illecito penale commesso, ne discende che come non ci può essere punizione per un fatto che non costituisce illecito penale, così non ci può essere confisca delle cose che non hanno riferimento causale con un reato.

Ne discende altresì che il provvedimento di confisca, che si contiene nella stessa sentenza penale, costituisce una parte della stessa sentenza, suscettibile di per sè di impugnazione autonoma ogni qualvolta si contesti il rapporto causale che debba legare la cosa da confiscare col reato commesso: la quale impugnazione deve svolgersi con i mezzi ordinari dell'appello e del ricorso.

2. — E veniamo ora a dire brevemente della confisca prevista dalla legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016. L'art. 71 dispone che la condanna per la violazione delle norme relative... « importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione », e nel capoverso si aggiunge: « Nel caso in cui non sia stato possibile eseguire il sequestro degli strumenti di caccia e di uccellagione per *fatto del contravventore*, il minimo della pena è raddoppiato ».

Questa disposizione di legge speciale, che modifica sostanzialmente i principi formulati dal codice penale, ha un valore, che sinoggi è sfuggito ai cultori del diritto: in vero il legislatore, imponendo la confisca obbligatoria delle cose, che sono servite per la caccia ed uccellagione abusiva in seguito ad una sentenza di condanna, fa carico al contravventore della mancata confisca, se a causa del comportamento del contravventore stesso non sia stato possibile sequestrare i mezzi di caccia e di uccellagione; il

che importa che in tal caso il colpevole debba subire una pena maggiore di quella comminata nel minimo. Mancata confisca della cosa per fatto del contravventore e raddoppiamento del minimo della pena trascendono i consueti criteri informatori della confisca, e fanno della confisca un elemento così preponderante della comminatoria penale che, ove essa non possa essere irrogata, l'agente ne risponde penalmente con aumento della pena.

Con la citata disposizione abbiamo quindi, di fronte alla formulazione della confisca secondo il codice penale, le seguenti fondamentali deviazioni: 1) la confisca è sempre obbligatoria: qualunque sia il mezzo adoperato, per il solo fatto che si è violata una delle norme regolatrici della caccia e della uccellagione, ne deriva l'obbligo della sottoposizione a confisca dei mezzi adoperati: la illiceità della condotta dell'agente rende illeciti i mezzi adoperati per attuare quella condotta; 2) la confisca deve seguire all'affermazione di colpevolezza dell'agente: questi deve essere condannato per la violazione di una delle norme contemplate dallo stesso articolo 21; 3) la confisca inerisce tanto alla comminatoria penale, che, ove l'agente si comporti in modo da non fare sequestrare gli arnesi o mezzi di cui si vale, la pena pel reato commesso viene obbligatoriamente aumentata.

Quale illazione si trae da siffatta disposizione? Secondo noi la illazione è semplice: la confisca in questa ipotesi legislativa ha tutti i caratteri di una pena accessoria. E' una pena accessoria, perchè si lega intrinsecamente alla affermazione della colpevolezza dell'agente, onde accanto alla pena deve disporsi la confisca della cosa, e inerisce intimamente sull'elemento della colpevolezza al punto da determinare una maggiore responsabilità penale — il che è quanto dire una pena maggiore — se alla confisca non può farsi luogo per fatto dell'agente stesso: *la pena maggiore sostituisce la mancata confisca.* E' evidente quindi che nella specie la confisca è *una sanzione a carattere penale,* che si aggiunge alla sanzione penale principale, con questa particolarità che se la sanzione della confisca non può essere soddisfatta per colpa, in senso lato, dell'agente, viene aumentata la quantità della sanzione penale principale. Si potrebbe dire che il legislatore ha adottato il principio: *qui non luit in re, luat in poena.*

3. — Nella specie esaminata dal Supremo Collegio si trattava di stabilire se fosse applicabile o meno la confisca nei confronti di un individuo, che, munito di regolare licenza dell'Autorità di P. S., era stato sorpreso a cacciare in periodo di divieto di caccia (art. 13 della legge 5 giugno 1939, n.1016) e aveva fatto oblazione volontaria per la contravvenzione commessa. E' manifesto che non era discutibile che *nel caso di condanna* avrebbe dovuto provvedersi alla confisca del fucile, anche se il contravventore era munito di licenza di porto di fucile. E la ragione è ovvia: il divieto di caccia, o il precetto normativo, si formula in maniera che dal mezzo o dall'arma adoprata si possa valutare *a priori* il tipo di caccia che l'agente voglia fare: per ammazzare o catturare volatili o animali bisogna usare determinati mezzi o arnesi: questi mezzi o arnesi danno a dividere manifestamente la volontà di cacciare; e concretano nel loro stesso manifestarsi quella tale condotta contraria al precetto normativo. La confisca quindi disposta dal legislatore

nell'art. 71 non investe la legittimità della detenzione da parte dell'agente del mezzo o arma adoperata — perchè ciò è indifferente alla legge sulla caccia —, ma investe l'uso di un mezzo o di un arnese che ha reso possibile la violazione del precetto penale. La legge quindi non solo commina la sanzione punitiva contro il violatore dei divieti sulla caccia, ma esige la confisca dei mezzi o arnesi di caccia, perchè tali mezzi o arnesi esprimono il fatto stesso in cui si concreta la caccia o la uccellagione in contrasto alle norme di divieto. E' evidente quindi che la legge sulla caccia non abbia motivo di preoccuparsi della legittimità o meno della detenzione delle cose adoperate, anzi, avendo comminato la confisca obbligatoria, ha manifestamente derogato alle disposizioni del codice penale sulla confisca, in quanto l'obbligatorietà della confisca esclude *a priori* la possibilità di esaminare se si abbia o meno il diritto di portare o di detenere comunque determinati strumenti o mezzi di caccia. D'altra parte la legge sulla caccia, se avesse escluso dalla confisca gli arnesi o i mezzi legittimamente detenuti, non avrebbe conseguito alcun scopo pratico: la legge speciale ha voluto esclusivamente e soltanto reprimere ogni caso di caccia abusiva, e ha voluto quindi privare, mediante la confisca, il cacciatore di quei mezzi o strumenti che gli rendono possibile la caccia. Se, per tornare alla fattispecie di cui si è occupato il Supremo Collegio, vi fosse stata condanna del cacciatore, anche il fucile, malgrado legalmente portato, avrebbe dovuto essere confiscato.

Ma poichè, fuori dell'ipotesi di condanna, la legge speciale non consente la confisca, ne discende forse che, ove il contravventore alla violazione della legge sulla caccia non sia stato condannato, non può essere mai ordinata la confisca?

Può in tal caso scaturire un altro titolo determinante alla confisca, quando non v'è condanna per la violazione della legge sulla caccia? può ricorrere la applicabilità del primo capoverso n. 2 dell'art. 240 C. P. concernente la confisca obbligatoria di talune cose, anche quando non è stata pronunciata condanna? La soluzione affermativa non può essere dubbia. La confisca obbligatoria prevista dal codice penale non è, a stretto rigore, posta in funzione del reato commesso, ma in considerazione di alcune cose, che hanno in sè il carattere di una vera illiceità penale: queste cose, in sè considerate, dànno motivo ad un reato a sè stante. Per ovvie ragioni di prevenzione criminale, queste cose, essendo espressione di un illecito penale, debbono essere sempre e in ogni caso tolte dalla circolazione, anche se l'agente non abbia riportato condanna.

La deroga della legge speciale consiste soltanto nella obbligatorietà della confisca, nel caso di condanna dell'agente, anche se il mezzo adoprato sia legittimo, ma non importa a sua volta che non possa farsi luogo alla confisca nel caso di non condanna dell'agente, se la cosa, adoperata per la caccia, sia considerata dall'ordinamento giuridico come costituente materia di un illecito penale a sè. La ragione della confisca, che non può aver luogo in forza della legge speciale, può essere determinata dalla legge generale che ripiglia in pieno il suo campo di applicazione.

Epperò ne discende chiaramente che nel caso di assoluzione o proscioglimento il fucile non può essere confiscato in forza della legge speciale,

perchè non vi è stata sentenza di condanna; e non può essere confiscato in forza della legge generale, se l'agente è munito di licenza di porto di fucile, perchè il porto di fucile, essendo manifestazione di attività legittima, non costituisce reato (art. 240 1. e 2. capoverso).

4. — Ma ci domandiamo, che valore deve attribuirsi al caso di oblazione volontaria rispetto alla confisca obbligatoria? Se ci fermiamo al lato esteriore della vigente sistemazione penale e processuale dovremmo dire che non c'è alcuna questione: dal punto di vista formale, l'oblazione costituisce una causa estintiva del reato, e le cause estintive del reato dànno motivo all'assoluzione o al proscioglimento. Ma se esaminiamo un po' addentro l'istituto dell'oblazione volontaria, vedremo che la questione non è così ovvia, come potrebbe apparire. Lo scopo dell'istituto dell'oblazione previsto dalle leggi speciali è quello di dare ai consociati una procedura semplice, rapida e molto economica, che si contrapponga alle lungaggini e all'eccessivo formalismo della odierna procedura giudiziaria. L'oblazione *presuppone un reato,* onde l'agente riconoscendosi colpevole si sottoppone volontariamente alla norma penale: *la pena viene effettivamente irrogata* da un organo dello Stato, diverso dagli organi della giurisdizione penale; dall'atto di ricezione dell'oblazione nasce l'esecutività e l'irrevocabilità; e in forza dell'atto di ricezione sorge l'ostacolo di un vero e proprio giudicato, che non consente all'organo giurisdizionale penale di procedere contro chi ha fatto oblazione per lo stesso fatto. Con l'atto di ricezione dell'oblazione viene attuato il comando penale; e di conseguenza l'atto di ricezione consuma l'azione, esaurisce il potere giuridico di chi aveva la funzione di perseguire il reo. E' una mera aberrazione di tecnica giuridica parlare di estinzione di un reato, quando il reato non solo è esistito ma ha importato, appunto perchè l'agente se ne è riconosciuto colpevole, l'applicazione della pena da parte di organi dello Stato.

Ora se nell'oblazione si ha il riconoscimento dell'infrazione della norma penale, se la erogazione della pena è opera dello Stato, se l'atto di ricezione dell'oblazione è un *atto sostanzialmente giurisdizionale,* che appunto perchè tale, non consente che si possa iniziare o svolgere il processo penale ordinario, perchè costituisce un ostacolo obiettivo, avente la forza di un giudicato, la conseguenza non può essere altra che quella di ritenere l'atto di ricezione di oblazione come un atto, che ha il contenuto di una condanna penale, anche se espresso da organi diversi della giurisdizione penale ordinaria, e con forme diverse da quelle del processo penale.

L'art. 71 della legge sulla caccia, quando parla *di condanna per violazione delle norme* relative si riferisce soltanto al caso di condanna, che è espressione del potere giudiziario penale, ovvero si estende a tutti i casi in cui ci sia stato un contravventore alle norme sulla caccia, il quale per il fatto commesso abbia subìto la relativa pena, avvalendosi dell'oblazione?

Il quesito è grave: la soluzione potrebbe apparire limitata alla sola ipotesi di condanna giudiziale: ma non è chi non veda l'assurdo che si viene a creare: un contravventore furbo fa oblazione e si sottrae alla confisca; mentre chi affronta il giudizio, ritenendo di non essere colpevole, nel

caso di condanna, deve subire oltre la pena anche la confisca. Se la oblazione non deve importare altresì la confisca, a che si riduce l'obbligatorietà della confisca? Misteri delle leggi! O non è forse vero che la legge tutela i furbi? Anche sotto questo aspetto tutta la materia della confisca va riesaminata e riformata.

Prof. PIETRO MIRTO
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione

Concessione amministrativa — Autorizzazione — Criteri distintivi — Licenza a gestire scommesse su gare sportive — Delega.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 maggio 1947. Pres. ROCCO; est. COLUCCI — Cesi, Martinassi e altri c. C.O.N.I. e S.I.S.A.L.

Non è concessione, ma autorizzazione l'atto con il quale l'amministrazione non ha conferito nè trasferito poteri che fossero suoi, ma ha solo, dando una « licenza » tolto un divieto di ordine generale, contenuto nelle leggi di P. S.

E autorizzazione e non concessione la licenza di gestire scommesse sull'esito delle gare sportive.

L'atto con il quale il titolare di una licenza del genere attribuisce ad altri le facoltà che ne derivano è un negozio privato, insindacabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

Data la loro evidente connessione, i due ricorsi devono essere riuniti per un'unica decisione. Da esaminare sono anzitutto, le eccezioni pregiudiziali, che, pur essendo comuni ad entrambi, presentano tuttavia, in ciascuno di essi, qualche diversa particolarità. Quanto al ricorso Cesi, non sembra attendibile la eccezione di tardività, secondo la quale il provvedimento sarebbe stato conosciuto in epoca molto anteriore alla data della diffida di cui si fa decorrere il termine, e che precede di cinquantasei giorni quello della notifica; il che sarebbe attestato dalla sollecitazione della Cesi al CONI e dalle pubblicazioni sull'argomento avvenute appunto nell'epoca accennata. Infatti, è da notare che *nè le sollecitazioni, di cui non si conosce il preciso tenore, nè le pubblicazioni, che non avevano carattere ufficiale e neppure ufficioso, possono costituire vera prova che la ricorrente avesse, prima dei sessanta giorni antecedenti alla notifica del ricorso, piena cognizione del provvedimento.* Si tratta di presunzioni non dimostrate, e forse non dimostrabili; mentre l'unica documentata prova è fornita soltanto dall'atto di diffida rispetto alla cui data, pertanto, l'impugnativa è da considerarsi in termini e quindi ricevibile. L'altra eccezione preliminare, e cioè il difetto di legittimazione ad agire, riguarda propriamente i soli soci della Cesi, i quali non erano mai stati, in precedenza, in relazione col CONI, e che neppure indicati quali soci nella iniziale richiesta avanzata dalla stessa Cesi, sono diventati ora insieme con questa ricorrenti. Si può osservare in proposito che, se anche risulta deficiente la prova dei rapporti intercorrenti tra la Cesi ed i suoi associati e quindi

della legittimità della veste nella quale essi, (che non svolsero mai trattative col CONI) oggi ricorrono, ciò non toglie che l'esistenza della legitimazione ad agire della Cesi renda la eccezione facilmente superabile, in quanto, salva la eventuale posteriore definizione in altra sede dei cennati rapporti, il ricorso per ciò che concerne la Cesi stessa, non resta intanto, sotto questo riflesso, privo della sua validità. *Fondata non sembra neppure la eccezione della mancanza d'interesse a ricorrere, il quale si afferma, non sarebbe concreto e in particolare non sarebbe, dopo un ipotetico accoglimento del ricorso, traducibile in atto immediatamente, ma solo dopo un eventuale nuovo provvedimento amministrativo. Senonchè qui sembra, che l'interesse a ricorrere venga in certo modo confuso con quello che è l'interesse sostanziale, di cui in via giurisdizionale si chiede la tutela.* Indipendentemente dal soddisfacimento di questo secondo interesse, per cui sarebbe certo necessario un nuovo provvedimento, non vi è dubbio, che frattanto, la situazione che verrebbe posta in essere in caso di accoglimento della impugnativa, sarebbe già, per sè stessa, favorevole alla Cesi, la quale vedrebbe in effetti eliminato nel « contratto » tra CONI e SISAL l'ostacolo che l'impedisce la possibilità di conseguire questa domanda. *L'interesse ad agire sta appunto nell'utilità potenziale derivante attraverso l'azione, dalla presunta vittoria giudiziaria; e non in ciò che è l'oggetto stesso della pretesa giuridica, ossia nel bene alla cui realizzazione, in concreto e in definitiva si aspira.*

Ora questa potenziale utilità, nel caso, indiscutibilmente c'è, e l'interesse a ricorrere non si vede, pertanto, come possa essere negato. Non priva di consistenza appare invece, l'ultima eccezione pregiudiziale, che raffigurata dalla parte resistente, quale « indeterminatezza del provvedimento », si risolve, attraverso i chiarimenti successivi, in una vera e propria mancanza del provvedimento amministrativo impugnabile. Effettivamente, l'indeterminatezza risulta evidente dallo stesso ricorso, nel quale il consapevole timore di una siffatta obiezione ed il proposito di prevenirla non erano valsi a dare alla difesa la possibilità ed i mezzi per rimediarvi; cosicchè *incerto era rimasto, nel ricorso stesso, se impugnata fosse la « circolare » o l'atto di « subconcessione » o altro.* L'identificazione, è per altro, avvenuta in seguito, chiaramente formulata nella memoria e difesa della Cesi, e confermata nella pubblica udienza: il provvedimento impugnato non è altro se non quello che, in atti, è chiamato, « contratto di gestione » tra il CONI e la SISAL dal 21 gennaio 1946. Ora *questa tardiva identificazione, anche ammesso che valga a far considerare venuto meno il vizio della indeterminatezza, quale traspariva ed era stato denunciato mediante il ricorso, non apporta in verità alcun giovamento alle sorti del ricorso stesso, poichè in luogo di quello, un'altro vizio ha fatto sorgere, rilevabile dal Collegio, e consistente, come si è detto, nella non impugnabilità, in questa sede, dell'atto contro cui si è inteso ricorrere.* Manca, in sostanza, l'atto amministrativo impugnabile. Questo atto, a rigore, non sarebbe potuto essere che il divieto, o il diniego dell'autorità amministrativa a « subconcedere » alla Cesi. Ma il divieto non c'è stato, e non è stato concretato in alcun provvedimento; ed il diniego, quale atto negativo della amministrazione, espresso o tacito, non è stato provocato dalla ricorrente;

la quale, ha bensì, notificato una diffida ma al CONI, e affinchè non « subconcedesse ». ed ha altresì rivolto una interpellanza, ma allo stesso CONI, perchè rilasciasse copia del « contratto » di cessione. L'amministrazione, quindi, non ha avuto modo di pronunciarsi, o di rifiutarsi a farlo, tacendo; cosicchè l'atto amministrativo manca. La Cesi d'altra parte, non ha neppure, come è stato fatto dal Cecchi, con l'altro ricorso impugnato la « circolare » del 4 gennaio 1946; il che avrebbe potuto porre in discussione implicitamente e per riflesso, la validità degli atti conseguenti.

Il suo ricorso è invece, diretto contro un « contratto » quale quello del 31 gennaio 1946 che non è un provvedimento amministrativo, ma un negozio giuridico di evidente natura privatistica. Quale che possa essere il suo preciso « nomen juris » e probabilmente non è suscettibile di una esatta classificazione, in quanto, pur ispirandosi al tipo del mandato ha carattere non nettamente definibile, è certo, però che esso non è un atto di « sub concessione ». E non lo è sia pure soltanto perchè non è « concessione » la figura dell'antecedente rapporto tra l'amministrazione ed il CONI. Benchè non sia necessario ai fini dell'esame della presente eccezione pregiudiziale, può dirsi infatti che *quella che appare ed è stata anche impropriamente chiamata « concessione », non è se non un'autorizzazione di polizia: mentre la circolare anch'essa inesattamente qualificata tale, non è che la forma in cui è stata concretata l'autorizzazione, o più precisamente « l'ordine di autorizzazione »*, diretto al Questore di Roma. *L'amministrazione nulla ha « concesso », perchè non ha nè conferito nè trasferito poteri che fossero suoi propri; ma ha solo, dando una « licenza », tolto un divieto d'ordine generale,* contenuto nelle leggi di P. S., all'esercizio di un'attività lecita, da parte del richiedente CONI. Ciò stante non poteva una « subconcessione » trarre origine ed oggetto da un atto consistente di una « autorizzazione ». I rapporti tra CONI e SISAL sono, invece, di natura strettamente privata, e l'atto in cui sono stati definiti, e cioè il « contratto di gestione » 21 gennaio 1946, non può costituire un provvedimento amministrativo, impugnabile in questa sede. In conseguenza il ricorso della Cesi è, per questo motivo, inammissibile, e vien meno, quindi la necessità di passare ad esaminarlo nel merito.

Quanto poi, all'altro ricorso, del Cecchi, e soci, è evidente che, come si controdeduce con la prima eccezione formulata in via pregiudiziale dai resistenti, esso è irricevibile per tardività. I ricorrenti, che impugnano sia la « circolare » 4 gennaio 1946, sia il « contratto » 21 gennaio 1946, assumono di aver avuto piena notizia della « subconcessione » alla SISAL solo attraverso la conoscenza del ricorso Cesi notificato il 5 luglio 1946 e da tale data hanno fatto decorrere il termine della loro « impugnativa ». Ora sta di fatto che essi già nella istanza inviata al CONI il 25 gennaio (e cioè a pochi giorni di distanza dal « contratto ») mostravano di essere sufficientemente informati dell'avvenuta « subconcessione », e che poi ebbero di questa piena conoscenza attraverso la lettera di conferma 15 marzo successivo, diretta loro dal CONI. Da questa data, dunque, per lo meno, doveva decorrere il termine; il quale, pertanto, era già da tempo scaduto, il 10 agosto, data di notifica del ricorso. Donde la irrecivibilità, la quale viene a togliere, così, la possibilità di ogni altro esame, sia delle rimanenti ecce-

zioni, sia del merito. Il primo dei due ricorsi, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per mancanza del provvedimento amministrativo, e l'altro irricevibile per tardività.

SULLA LICENZA A GESTIRE SCOMMESSE

1. — Io non credo che, come si fa sovente, e anche nella sentenza riportata, si possa fare affermazioni di questo tipo: *concessione* è l'atto con il quale l'Amministrazione conferisce o trasferisce poteri suoi propri; *autorizzazione* è l'atto con cui si rimuove, a favore di qualcuno, un divieto di ordine generale. Non lo credo, perchè non credo che le parole abbiano un significato assoluto e oggettivamente certo

Le parole hanno il significato che chi le adopera, uomo della strada, legislatore, o burocrate, le attribuisce di volta in volta, e non solo gli usi che se ne fanno nel linguaggio comune o burocratico non sempre coincidono con quelli che ne fa il legislatore (come appunto nel caso trattato dalla sentenza di cui sopra); ma anche gli usi che ne fa il legislatore mutano da legge a legge, e sovente da articolo a articolo della legge stessa.

Ma, questioni metodologiche a parte, ciò che qui preme di vedere è se la distinzione accolta nella sentenza tra atti con i quali l'Amministrazione conferisce o trasferisce poteri suoi propri, e atti con i quali viene rimosso un divieto di ordine generale (qualunque sia il nome che a ciascuno di questi tipi si voglia dare) trovi riscontro nella realtà; e se correttamente si sia inquadrato l'atto in esame — licenza alla gestione di scommesse sull'esito di gare sportive — nella seconda categoria.

2. — Il modo in cui la distinzione è formulata è alquanto vago; e non si può farne colpa al compilatore della sentenza; chè dello stesso tipo sono, più o meno, le formule che ai giudici e agli avvocati sono offerte dalla dottrina (1).

In particolare lascia un poco perplessi l'uso del termine « potere », il cui significato è così indeterminato sia nell'uso legislativo che in quello dottrinario, e che non si capisce bene se qui sia preso ad indicare un *posse* giuridico (nel senso di riconosciuta possibilità di emanare comandi o comunque pronunzie legalmente efficaci, cioè attendibili) o un *licere* (nel senso di *non debere non facere*). (2).

Nella specie però non era questione di attribuzione di un *posse*, o *potestà* che dir si voglia, nel senso sopra chiarito. L'unica potestà di cui avrebbe potuto trattarsi era quella di stipulare efficaciemente dei contratti di scommessa; e questo è riconosciuto a chiunque, per quanto concerne le

---

(1) Cfr. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Vol. I ed 5ª, Milano 1947, pag. 207 segg.; VITTA, Diritto amministrativo, Vol. I, ed 3ª, Torino 1948, pag. 332 segg.; D'ALESSIO, Istituzioni di diritto amministrativo, Vol. II, ed 4ª, Torino 1949, pag. 179 segg.; VIGNOCCHI, La natura giuridica della autorizzazione amministrativa, Padova 1944, e ampia bibliografia ivi citata.

(2) Cfr. GASPARRI, Considerazioni in tema di autorizzazione, in Giur. Corte di Cassaz., 1947, Vol. XXVI, pag. 1124 e segg.

scommesse nelle competizioni sportive, dall'articolo 1934 Codice Civile. In questione era solo un *licere*, o *facoltà* che dir si voglia; e precisamente la facoltà di usare la potestà di cui sopra, particolarmente di usarla non per stipulare singoli contratti di scommessa (il che è consentito a tutti, in virtù dell'art. 1934), ma per la stipulazione in serie, a scopo industriale, di contratti del genere.

3. — Chiarito che di *facoltà* si tratta (ma del resto il discorso che segue potrebbe applicarsi anche alle *potestà*) mi pare che assai acutamente il compilatore della sentenza abbia avvertito che di atti, che in senso ampio possono dirsi *attributivi* di facoltà (o di potestà, sono individuabili tre tipi, e cioè:

a) atti con i quali un soggetto (nella specie lo Stato) si spoglia della facoltà di fare date cose, che a tutti gli altri è vietato fare, e la *trasferisce* ad un altro, permanentemente o temporaneamente; e in proposito può parlarsi di atti di attribuzione *traslativa* di facoltà:

b) atti con i quali un soggetto, avendo una facoltà di fare cosa ad altri vietata, senza spogliarsi di tale facoltà la *conferisce* anche ad altri; cioè elimina anche nei confronti di un altro soggetto, il divieto che già nei propri confronti non esiste; e in proposito si può parlare di attribuzione *comunicativa* di facoltà;

c) atti infine, con i quali un soggetto, non avendo facoltà di fare una data cosa, che ad esso, come a tutti è vietata, ma avendo potestà di rimuovere, questo divieto, di questa potestà fa uso a favore di un dato soggetto; e quindi attribuisce ad uno la facoltà in questione, senza trasferirgliela o comunicargliela, ma *creandola* direttamente per lui, onde può parlarsi in proposito di attribuzione *costitutiva* di facoltà. (3).

4. — Qui occorre fare ancora un chiarimento e una distinzione. E' ovvio che una facoltà, una volta trasferita da un soggetto a un altro, non può più essere dal primo soggetto trasferita ad un terzo, senza toglierla al secondo. Perciò può dirsi che l'attribuzione traslativa è, per sua natura, *preclusiva*, per il soggetto che la compie, di ulteriori trasferimenti della stessa facoltà: si intende, fino a che durano gli effetti del primo trasferimento.

Non lo stesso può dirsi riguardo agli altri due tipi di attribuzioni. Se un soggetto A comunica ad un soggetto B una sua facoltà, ciò non implica come logica conseguenza, salvo contraria disposizione di legge o impegno assunto con lo stesso atto di attribuzione, che ad A sia precluso di attribuire la stessa facoltà anche ad altri. Analogamente se A istituisce una facoltà a favore di B, ciò non esclude, logicamente, che possa in seguito attribuirla anche al altri. Perciò l'attribuzione *comunicativa* e quella *costitutiva* di facoltà possono essere, ma anche non essere *preclusive* di altri atti del genere.

---

(3) La dottrina dominante in materia di concessioni — cfr. ZANOBINI, loc. cit. — classifica queste in due categorie: le traslative e le costitutive.

5. — Ciò permesso, quanto ai termini *concessione, autorizzazione, licenza* e simili si può dire solo che il primo è usato con maggiore frequenza ad indicare attribuzioni traslative di facoltà, o attribuzioni comunque preclusive; gli altri sono riferiti più comunemente ad attribuzioni costitutive, o comunque non preclusive. Ma da queste regole desunte dalla esperienza filologica non possono trarsi che degli indizi assai vaghi per la interpretazione della volontà del legislatore, nel regolare dati atti, o dell'agente, nel compierli; non altro. Ben può darsi che dal contesto della legge o dell'atto si desuma che questo ha natura diversa da quella che l'uso della parola in questione potrebbe, in base ad una diagnosi fatta, per così dire, a orecchio, indurre a ritenere.

6. — Ora nella specie si aveva un atto che, a quanto pare, era stato chiamato, dall'autorità amministrativa che lo aveva compiuto, *concessione*: ma che evidentemente rientrava nella specie di quelli che la legge, e precisamente l'art. 88 T. U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, chiama *licenze* « per l'esercizio di scommesse... nelle corse ecc. ». Ci si deve domandare: quale è il posto che a queste cosiddette licenze compete nella classificazione sopra accennata?

7. — Il compilatore della sentenza, che ha intravisto, ma non ha evidentemente approfondita — nè, nella specie, gli si richiedeva di farlo — la tripartizione degli atti attributivi di facoltà, dicendo che nel caso in esame si è « dando una *licenza*, tolto un divieto di ordine generale » porrebbe ascrivere questa *licenza* — anzi tutte le *licenze* — alla categoria delle attribuzioni *istitutive*.

Ma, supposto che questo sia stato il pensiero del giudice, su questo punto, sarei piuttosto perplesso a dargli ragione. Se per il privato l'esercitare l'industria delle scommesse sportive è, senza la *licenza* del questore, vietato, da nessuna disposizione di legge risulta vietato che di una industria del genere si faccia direttamente gestore lo Stato. Ci si può anzi domandare se l'industria in questione non sia compresa tra quelle di cui allo Stato è riserbata, in base al D. L. 19 ottobre 1938 n. 1933, come delle lotterie, la privativa.

8. — Non sembra neppure che possa trattasi di una attribuzione *traslativa* di facoltà. Qui l'uso del vocabolo *licenza*, al quale in genere non si connette l'idea di una privazione di facoltà da parte di chi compie l'atto, può ritenersi sintomatico. E tale argomento letterale trova conferma in un'altra considerazione: che le attribuzioni traslative sono, come si è visto, per loro natura preclusive, per il soggetto che le fa, di altri trasferimenti delle stesse facoltà che ne costituiscono oggetto, mentre, come si vedrà tra poco, il rilascio di licenza a taluno per l'esercizio di scommesse relative a date gare, non preclude, almeno di regola, che la licenza per l'esercizio di scommesse sull'esito delle stesse gare possa essere concessa anche ad altri.

9. — Siamo dunque arrivati, per esclusione, a stabilire che le *licenze* di cui all'art. 88 sono atti di *attribuzione comunicativa* di facoltà. Si tratta adesso di vedere se il legislatore abbia pensato questi atti come preclusivi,

per chi li compie, di altri atti del genere relativi agli stessi oggetti. E qui bisogna distinguere tra il disposto del primo e quello del secondo comma dell'art. 88.

10. — Nel secondo comma si dice che « le società di corse di cavalli, debitamente... autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse... i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purchè questi agiscano in nome e per conto della società ed abbiano oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale *autorizzazione* della società ». E dietro le parole di questa confusissima disposizione sembra potersi scorgere l'idea di una attribuzione preclusiva.

Ciò non tanto in virtù di quell'avverbio *esclusivamente* di cui non si capisce bene la funzione (facoltà di esercitare solo totalizzatori e scommesse a libro, con esclusione quindi di altre forme di scommessa, come parrebbe desumersi dalla sintassi della frase, che però risulterebbe in tal caso pleonastica? oppure facoltà di esercitare scommesse solo per le proprie corse? oppure facoltà esclusiva di esercitare le scommesse in questione, essendo vietata la attribuzione della stessa facoltà ad altri?), quanto in considerazione del fatto che la licenza di esercitare scommesse per le corse organizzate da una data società non potrebbe validamente essere data anche ad altri, che non la esercitasse « in nome e per conto della società stessa » e in base ad una « speciale autorizzazione » di questa.

Quello che qui la legge chiama *speciale autorizzazione a gestire una attività in nome e per conto dell'autorizzante* non sembra poter essere qualcosa di diverso da ciò che più comunemente si chiama un *mandato*. Ciò premesso, il senso del secondo comma dell'art. 88 parrebbe essere questo: l'attribuzione, alla società di corse dei cavalli, di gestire scommesse per le proprie corse, preclude che la stessa facoltà possa essere attribuita ad altri soggetti, che non siano mandatari della società stessa.

In sostanza qui lo Stato attribuisce alla società in questione una facoltà esclusiva, almeno sui confronti degli altri privati, e, mentre le consente di esercitare tale facoltà per mezzo di rappresentanti, si riserva di esercitare un controllo sulla nomina di costoro, affermando la necessità di una *licenza* anche per la gestione di scommesse in nome e per conto della società.

11. — Per tutte le altre scommesse sull'esito di gare sportive, cui si riferisce il primo comma dell'art. 88, siffatte limitazioni non risultano esistenti. Sembra pertanto di poter concludere che le licenze di cui al primo comma, nel pensiero del legislatore, non hanno carattere preclusivo di altre licenze aventi lo stesso oggetto; o almeno non l'hanno necessariamente. Poichè, per essere esatti, non risulta neppure dal contesto della legge vietato che l'Amministrazione, nel concedere la licenza, inserisca in questa una clausola con cui si preclude il rilascio di altre licenze relative a scommesse sull'esito delle stesse gare.

12. — Qui ci si potrebbe domandare se sulla specie, rilasciando la *licenza* a gestire scommesse sull'esito delle partite di calcio l'Amministrazione abbia inteso attribuire all'Ente destinatario della licenza una facoltà esclusiva. E a questo riguardo può azzardarsi una ipotesi di circa il significato di quella clausola secondo cui, come è riferito nella narrativa della decisione annotata, qualora l'ente titolare della licenza intendesse « di subconcedere la concessione » risultava « vietata la esclusività a favore di una sola persona o di una sola società ».

E' probabile che con il discorso così riferito si sia voluto dire presso a poco questo: l'Ente beneficiario può attribuire (trasferire o comunicare) questa facoltà che gli è data; ma non può attribuirne ad altri la titolarità esclusiva, per la semplice ragione che neppure lui l'ha. Cioè, in altri termini: io, Stato, nel dare a te, CONI, licenze di gestire scommesse sulle gare di calcio, non mi precludo di darla anche ad altri; e quindi tu non puoi, cedendo la tua licenza a terzi, precludermi di dare, e garantire al terzo che io Stato non darò ad altri licenze del genere.

E, se così fosse, una eventuale clausola, inserita nell'atto di, diciamo, sub-*attribuzione* della facoltà, e diretta a garantire anche di fronte allo Stato la esclusività di questa, sarebbe nulla, e importerebbe ai sensi dell'art. 1419 del Cod. Civ. la nullità dell'intero contratto, se risultasse che senza le clausole in questione le parti non l'avrebbero stipulato.

13. — Ma anche se così fosse non risulterebbe affatto vietato, nè giuridicamente impossibilitato, al titolare della licenza di trasferire o comunicare la sua facoltà di gestire scommesse ad uno solo dei diversi soggetti a ciò aspiranti, e neppure di impegnarsi, per quanto sta in lui, a non trasferire o comunicare la stessa facoltà ad altri. L'importante è che non impegni lo Stato a non dare ulteriori licenze; e ciò non tanto gli è vietato, quanto gli manca la potestà di farlo.

Prof. PIETRO GASPARRI
Ordinario dell'Università di Cagliari

Disturbo alla quiete pubblica — Casuale calcio a una palla — Inesistenza di reato (C. P., art. 659).

PRETURA DI ROMA, Sez. XI, 21 dicembre 1948. Est. NICOLETTI. Impr. Carlucci.

Non commette reato di disturbo alla quiete pubblica la persona capace per età di responsabilità penale, che, passando vicino a dei ragazzi che giuochino al foot ball, trovandosi la palla tra i piedi, vi dà un calcio per un moto istintivo che lo porta a respingerla.

FATTO

Con verbale 11-9-48 agenti del Commissariato Campo Marzio elevavano contravvenzione al Carlucci Sergio per disturbo alla quiete notturna col gioco della palla. Il Pretore di Roma a cui furono rimessi gli atti con D. P. 30-9-48 condannava l'imputato all'ammenda di lire 3000. Nei termini il Carlucci proponeva opposizione. Fissata l'udienza, dopo l'interrogatorio

dell'imputato e la lettura del verbale il P. M. concludeva perchè l'imputato venisse assolto per non aver commesso il fatto. La difesa si associava.

DIRITTO

Dall'odierno dibattimento è risultato che nella notte tra il 10 e 11 settembre alcuni ragazzi si divertivano al gioco della palla in Piazza Borghese. Il Carlucci trovandosi a passare col alcuni amici per detta località dette un calcio alla palla che gli capitò tra i piedi. Non ravvede pertanto il Pretore che nel caso in esame possano esistere estremi di reato. Il Carlucci con il suo atto non ha partecipato al gioco e non può egli essere ritenuto responsabile di disturbo alla pubblica quiete da altri causato. Da un punto di vista eminentemente formale avendo il Carlucci dato sia pure un sol calcio alla palla dovrebbe dirsi che egli ha preso parte al gioco, ma devesi esaminare l'atto nella sua complessità. Non si deve tralasciare di esaminare l'elemento istintivo ed incosciente che tanta parte spiega nell'attività umana. Il Carlucci, trovandosi la palla tra i piedi, sia per difendersi dall'offesa del colpo, sia per un moto reattivo ed istintivo fu portato a respingerla.

Da un punto di vista ortodosso avrebbe dovuto egli ricevere il colpo ed astenersi da alcuna reazione; ma devesi considerare che l'oggetto che lo colpiva (una palla di gomma) è istintivamente calciata.

Il Carlucci pertanto non ha violato con il suo atto l'art. 659 C. P.

IMPULSI IMPROVVISI E PUNIBILITÀ

La presente sentenza è particolarmente notevole perchè con motivazione, quantunque sobria come richiedeva la evidente tenuità del fatto addebitato all'improvvisato calciatore, purtuttavia non superficiale, pone in correlazione la fattispecie concreta con principi generali giuridici facendo sorgere varie questioni.

Mi sembra utile considerarne alcune, seppure con altrettanta sobrietà per timore di eccedere i limiti di una breve nota, e precisamente quelle che si riferiscono alle seguenti affermazioni della sentenza: 1) il fatto del passante che, vistosi tra i piedi il pallone, lanciato da ragazzi che giocano per la strada, lo respinga con un calcio partecipa al giuoco; 2) il fatto purtuttavia non è punibile trattandosi da parte sua di un moto reattivo ed istintivo.

Per ovvie ragioni di sistematica ci sembra preferibile, spostando l'ordine seguito dal Pretore, considerare prima la seconda questione che investe un problema di carattere generale circa l'imputabilità.

Può apparire simpatica, come riconoscimento dell'ormai comune coscienza sportiva, l'osservazione del pretore che chi riceva una palla « sia portato a respingerla », ma occorre ancora, per affermarne la non punibilità del fatto commesso, approfondirne l'esame.

L'esistenza di una passione sportiva, con effetti giuridicamente rilevanti è stata già riconosciuta in dottrina sia pure di sfuggita e ad effetti limitati (1).

---

(1) MANZINI: *Trattato Dir. Pen.*, vol. II, pag. 189.

Di essa mi sembra non possa discutersi in generale: è innegabile infatti che la passione sportiva possa in molteplici casi portare a violare la legge penale, specialmente in casi analoghi alla fattispecie, di partecipazione a giochi sportivi vietati o assolutamente o relativamente in rispetto a determinate persone (non munite ad es. di licenza quando occorra come le automobili o gli autoveicoli in genere) o ai luoghi in cui sia vietata attività sportiva, ecc....

In queste ipotesi potrà caso per caso considerarsi l'applicabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 C. P.) non dovendosi a mio avviso escludere la socialità del movente. Non mi pare però possa giungersi sino a ritenere l'assoluta discriminante, pur non disconoscendo la violenza che può raggiungere nell'animo umano la passione per uno sport tanto da essere non sempre facilmente superabile.

Infatti è noto come secondo il sistema del C. P. vig. non è stata più ammessa come causa discriminante quella forza irresistibile che pur era riconosciuta con effetto esimente da pena secondo C. P. precedenti (2) ed è così stato prescelto il sistema opposto e cioè quello di vietare espressamente effetto discriminante agli stati emotivi e passionali (3).

Pertanto non mi pare si possa giungere a escludere la punibilità nella fattispecie solo sotto l'aspetto dell'impulso sportivo come stato passionale o emotivo.

Resta, invece, da vedersi la non punibilità dell'imputato sotto l'aspetto di compimento da parte sua di un atto automatico o irriflessivo non cosciente nè volontario perchè in questo caso l'abitudine a calciare la palla, secondo la coscienza sportiva ormai divulgatasi e consuetudinaria, implicherebbe un automatismo tale da rendere non punibile l'atto.

Al riguardo è noto come base del sistema penalistico vigente è proprio quello della volontarietà e coscienza quale requisito indispensabile (4).

---

(2) MANZINI: *Trattato Dir. Pen.*, vol. II, pag. 92.

(3) In questo senso, oltre la maggior parte dei trattatisti da ultimo BENON, *Gli stati emotivi e passionali*, « Riv. it. di Dir. Penit. », 1937, pag. 657 che, considerando la questione da un punto di vista principalmente medico, nega che tali stati possano entrare nel quadro dell'alienazione mentale. Da ultimo Cass. 14 luglio 1948, ROMANO: « Massimario penale » completo della Corte suprema di Cassazione, 1949, col. 4.

Il VANNINI (*Ancora sugli stati emotivi e passionali*, « Archivio penale », 1946, I, pag. 3 e segg., si discosta dall'opinione prevalente, rilevando che, quando lo stato emotivo o passionale, pur non essendo « pazzia » nel vero senso « clinico », è tale però da alterare la mente e da profondamente turbare la coscienza e conseguentemente il normale meccanismo della volontà, diventano per ciò stesso malattia nel senso psichico della parola. Anche tale autore, però, distingue a tal uopo tra l'emozione e conseguente passione del numismatico appassionato che scorge in mano altrui un oggetto ricercatissimo e l'emozione di un padre che, avvertito della improvvisa tragica morte del figlio afferra una bicicletta rimasta incustodita.

(4) Si distingue, è vero, prevalentemente una volontarietà dell'evento da una volontarietà dell'azione come elemento distintivo tra la responsabilità per delitti dolosi e quella per le contravvenzioni. (Vedi, oltre i trattatisti, di recente gli studi del CONTIERI, « Archivio penale », 1947, I, pag. 218; del PIACENZA, « Giust. pen. », 1946, II, col. 442), e controverso è l'elemento della responsabilità per contravvenzioni (vedi da ultimo la nota del MARINA « Giurisprudenza completa della Corte di Cassazione », vol. XXVII, pag. 171) ma un approfondimento della questione esorbiterebbe dei limiti propostici.

Ciò è spiegato espressamente dalla relaz. ai lavori preparatori al vig. C. P. (Verb. C. M. n. 11) affermandosi: « C'è un elemento che ricorre in tutti i reati, l'azione od omissione, che per essere tale, cioè azione umana od omissione umana giuridicamente apprezzabile, dev'essere non semplicemente un moto corporeo o uno stato d'inerzia corporea, ma un moto o una inerzia corporea coscienti e voluti », e in questo senso concorda la dottrina (5).

Contrasta con questa prevalente teorica l'Alimena (6) che distingue tra gli atti involontari, quelli che possono essere inibiti dal volere e quelli che si svolgono all'infuori di ogni possibile controllo della volontà, concludendo che, poichè gli atti involontari della prima categoria (riflessi istintivi e specialmente abituali) rientrano nella sfera di azione della volontà, la quale è in grado di impedirli, anche con questi atti può essere violato l'imperativo giuridico.

Giustamente, però, tale opinione è stata criticata (7) rilevandosi come così si confonda la colpa col dolo nello stesso concetto di volontarietà mentre d'altra parte se il fatto dipende da mancanza di attenzione o diligenza ecc. è la condotta volontariamente negligente che serve di base dell'imputabilità psichica e non il fatto nel suo complesso.

Orbene quest'ultima considerazione pare abbia importanza decisiva per la risoluzione del caso concreto.

Una tesi che ritenesse non punibili comunque tutte le azioni compiute in uno stato di automatismo, analogo a quello constatato dal Pretore, giungerebbe alla gravissima conseguenza che il passante assorto nei suoi pensieri e nelle immaginazioni che gli sono abituali, trovandosi tra i piedi una palla la tiri imprudentemente ferendo altri, non sarebbe punibile.

Mi pare non possa dubitarsi della eccessività di una tesi del genere perchè sovvertirebbe i principi fondamentali sugli obblighi che regolano ad es. la circolazione stradale nel senso dell'obbligo di evitare tutti quei pericoli di distrazione e incoscienza che possano essere agli altri nocivi (8).

In conseguenza, ove si tenga presente che l'automatismo di fatti abituali non esclude la responsabilità colposa di chi con maggiore attenzione poteva evitarli e che nella specie si tratta di contravvenzione per cui si risponde anche della colpa, può apparire criticabile la soluzione che della questione dà il pretore sotto questo particolare aspetto della fattispecie.

Nè si dica che in cotal guisa si configura come punibile un'azione assolutamente involontaria giacchè si punisce non quest'ultima sebbene la precedente omissione di prudenza che l'ha resa possibile.

Ma considerato questo primo lato del caso e ove si passi al secondo

---

(5) MANZINI: *Trattato Dir. Pen.*, vol. I, pag. 594; PANNAIN « Manuale », pag. 208. Vedi per un maggiore approfondimento anche dal punto di vista etico e generale lo studio del PALOPOLI: *Le teoriche sull'imputabilità e il presupposto del libero arbitrio.*

(6) Riv. Pen., CI, 1925, a pag. 505 e segg.

(7) MANZINI: *Trattato Dir. Pen.*, vol. I, pag. 595.

(8) Basterebbe considerare l'opinione ormai costante circa la responsabilità del conducente per i sinistri prodotti da un attacco di malore di cui sa andar soggetto. Vedi da ultimo le osservazioni in « Rassegna della circolazione e dei trasporti », 1948, col. 99).

era nella specie ipotizzabile la contravvenzione di cui all'art. 659 C. P.?

Mi pare debba rispondersi negativamente e anzitutto devesi considerare se l'occasionale calcio ad un pallone inserendosi temporaneamente in una partita di calcio costituisca partecipazione al gioco.

Ciò non può senz'altro ammettersi, giacchè una partita di calcio, sia pure al di fuori di quelle agonistiche, e di natura amichevole tra ragazzi, presuppone l'osservanza delle più elementari regole di giuoco e anzitutto la divisione e contrapposizione di due squadre. L'inserzione occasionale di un estraneo nella contrapposizione di elementi, di regola, pertanto non può renderlo partecipe della partita e, di solito, è necessario considerare la sua posizione solo individualmente.

Ora questa rettificazione è feconda di conseguenze giuridiche indiscutibili inquantochè, agli effetti del disturbo alla quiete pubblica, è ben diversa la partecipazione ad una partita di calcio da quella di chi invece tiri un solo occasionale calcio ad un pallone.

Nel primo caso l'entità del disturbo va commisurata all'azione complessiva di tutti i giuocatori, per effetto delle regole sulla responsabilità concorsuale, mentre nell'altro caso deve considerarsi solo quel semplice calcio.

Ciò è ancor più rilevante in relazione a quello che è l'elemento materiale del reato nella specie contestato (art. 659 C. P.) che considera il disturbo alla quiete pubblica per schiamazzi o per esercizio di professioni in modo rumoroso.

E' pacifico (9) che vengono così tutelati solo i disturbi acustici sicchè per quanto la quiete pubblica possa esser disturbata anche con altri mezzi urtanti altri sensi, l'abuso di tali mezzi non può costituire questo reato e solo potrebbe ipotizzarsi la contravvenzione di cui all'art. 660 C. P. nel caso di molestia alle persone per petulanza.

Ancora si aggiunga che, a prescindere che per la punibilità del reato occorre un concreto disturbo alla quiete pubblica, non sembra che nel dare un calcio ad un pallone, almeno di regola, possa ipotizzarsi quello schiamazzo che costituisce l'elemento materiale del reato.

Infine una partita di giuoco amichevole non potrebbe mai costituire abuso di professione, seppure possa essere tale l'esercizio di una scuola di ginnastica.

Piuttosto la punibilità dovrebbe considerarsi in base ai regolamenti urbani sia in relazione a quello di polizia come a quello di circolazione.

Per quanto si riferisce a Roma vige ad esempio l'art. 26 del regolamento di circolazione che dispone che nei luoghi di pubblico transito è vietato giocare con oggetti o compiere qualsiasi esercitazione sportiva in modo da recare intralcio alla circolazione stradale. Ora, anche per questa ipotesi, è da vedersi se un semplice calcio ad un pallone possa dare intralcio concreto alla circolazione specie in relazione all'ora notturna in cui ciò avvenne e ben sembra potesse addivenirsi ad una risposta negativa.

GIUSEPPE GAMBERALE
Sostituto Procuratore della Repubblica in Roma

(9) MANZINI, *Trattato Dir. Pen.*, vol. IX bis, pag. 107.

Inosservanza di ordini dell'autorità — Gare sportive — Ordine dell'autorità di P. S. ai commissari di gare di spostarsi dal luogo di gara — Illegittimità (art. 650 C. P.).

PRETURA DI SAN REMO — 5 gennaio 1949 — EST. BUSCA - Imp. BRAMARDI.

Non commette reato il commissario di percorso di una gara sportiva (circuito internazionale automobilistico) che non obbedisce ad un ordine dell'autorità di P. S. di allontanarsi dal percorso perchè egli aveva l'obbligo di trovarvisi per l'espletamento delle sue mansioni (1).

(*Omissis*).

Con rapporto del 14 aprile 1947 del vice commissario di P. S. di Imperia Della Monica veniva denunciato a questa Pretura l'imputato Bramardi Vincenzo per il reato di cui all'art. 650 Cod. Pen. per avere contravvenuto all'ordine legalmente datogli di allontanarsi dal tratto di pista in cui prestava servizio in occasione del I° circuito internazionale di San Remo.

Riferiva il commissario Della Monica che il giorno 13 aprile 1947 si trovava in servizio d'ordine pubblico ad Ospedaletti per il circuito automobilistico e poichè appena iniziata la seconda gara, il Bramardi si avvicinava al lato destro della curva degli eucalipti a diretto contatto con le protezioni di paglia, collocate nei punti più pericolosi per garantire una certa incolumità ai corridori, aveva invitato costui ad allontanarsi.

Aggiunge il denunziante che il Bramardi si rifiutò di ottemperare all'ordine, costringendo il funzionario di P. S. a tirarlo per un braccio facendo uso della forza fisica, e che susseguentemente si allontanò dopo circa venti minuti, dopo avere conferito con il direttore di corsa.

Disse inoltre che il questore di Imperia e il direttore di gara gli avevano ordinato che nessuna persona doveva sostare in quel tratto ad eccezione di un segnalatore, perchè durante le prove dei giorni 11 e 12 aprile, si erano rovesciate alcune macchine.

In base alla denuncia il Bramardi venne condannato col decreto penale 27 novembre 1947 a lire trecento di ammenda.

Avverso il decreto di condanna l'imputato proponeva tempestivamente impugnazione per i seguenti motivi:

Si trovava sul lato destro della curva di eucalipti quale commissario di percorso munito di apposito bracciale e di bandiere di segnalazione ed in tale qualità si trovava alle dirette dipendenze del direttore di gara gr. uff. Antonio Cataldo, ed aveva la piena ed esclusiva responsabilità del tratto di pista a lui affidato. Sostenne inoltre di avere aderito all'invito rivoltogli dal funzionario di polizia lasciando sul posto un segnalatore.

L'opposizione proposta del Bramardi deve essere accolta e revocato il decreto penale impugnato perchè il fatto attribuitogli non costituisce reato.

Come risulta provato dagli elementi di fatto emersi dall'odierna discus-

---

(1) Anche questa sentenza, come è sapientemente illustrato dalla nota di S. E. Toesca, riconosce implicitamente la natura di fonti di diritto dai regolamenti sportivi con giuridiche conseguenze sulla liceità della condotta.

sione, il Bramardi si trovava sulla curva degli eucalipti,non già come semplice spettatore ma in qualità di commissario di percorso con le mansioni e le responsabilità specifiche inerenti a tale incarico e come tale era in base al regolamento sportivo alle dirette dipendenze del direttore di gara ed era munito di apposito bracciale e di bandiere di segnalazione.

L'ordine perciò datogli dal commissario di P. S. di allontanarsi da quel posto non era legittimo, e di conseguenza il Bramardi non aveva il dovere giuridico di osservarlo.

Nessuna ragione di P. S. poteva giustificarlo, perchè tale funzione doveva essere assicurata unicamente nei confronti del pubblico che poteva trovarsi nel lato esterno della pista, e non già di quelle persone, le quali, come il Bramardi, erano incaricate di svolgere attività specifiche attinenti al regolare ed ordinato svolgimento della gara.

Il commissario di P. S. avrebbe potuto e dovuto portare a conoscenza del direttore di gara, unico responsabile della competizione sportiva, e alle cui dirette dipendenze si trovava il Bramardi il fatto denunciato, evitando così il conflitto di attribuzioni specifiche demandate da una parte agli agenti di P. S. e dall'altra al personale facente parte della organizzazione della manifestazione sportiva.

Il teste dott. Vismar Luca, commissario sportivo, riferì che il Bramardi, per ordine del direttore di gara doveva sostare in quel punto per controllo e segnalazione e che il divieto di sostare sulla destra della pista si riferiva unicamente al pubblico e non già ai commissari di corsa.

Le affermazioni dell'imputato vennero confermate pure dal teste Moro Daniele il quale depose che egli e il Bramardi, quali commissari del percorso si trovavano sulla curva degli eucalipti per ragioni del loro servizio ed in obbedienza ad analoghe disposizioni impartite loro dal direttore di gara gr. uff. Cataldo.

Per le sopra esposte ragioni il provvedimento dato dal commissario di P. S. al Bramardi non può considerarsi legittimo perchè non aveva riferimento a ragioni di pubblica sicurezza che è condizione essenziale dello ordine, ed era rivolto a personale investito a sua volta di specifiche funzioni di controllo nello spazio riservato ai corridori da parte dei quali deve esservi perfetta osservanza delle norme regolamentari.

La contravvenzione pertanto attribuita al Bramardi non sussiste per mancanza di uno degli elementi costitutivi del reato ed il Bramardi deve perciò essere prosciolto perchè il fatto non costituisce reato.

(*Omissis*).

ATTRIBUZIONI DEI FUNZIONARI DI POLIZIA E DEI COMMISSARI SPORTIVI NELLE GARE AUTOMOBILISTICHE

Il diritto sportivo trova ancora il suo fondamento etico politico nel quadro segnato dal Senatoconsulto romano, che considerava lecito « ludere pecuniam... si quis certat hasta vel pilo jaciendo, vel currendo, saliendo, luctando, pugnando, quod virtutis causa fiat » (21.D.XI.5), che viene riprodotto nel suo contenuto essenziale nell'art. 1934 Cod. Civ.. La legittimità dello spirito agonistico sportivo, anche se importi esposizione a pericolo

per la vita e l'integrità personale dei partecipi delle gare trova oggi la sua consacrazione non solo nell'esigenza di conservare e sviluppare le energie fisiche delle nuove generazioni e di educarne coi muscoli ed i nervi anche la volontà, ma in un quadro più vasto dove lo sforzo umano, associandosi al potenziale meccanico posto a sua disposizione dai progressi della tecnica, dà alla competizione sportiva l'importanza di esponente della somma delle capacità nazionali nel campo dei valori umani e della produzione industriale e della loro condizione di progresso.

Di qui l'importanza, che le gare sportive presentano per lo stato sotto i più svariati aspetti della politica interna, dell'economia nazionale e della difesa militare.

Queste considerazioni, per i loro riflessi sulla coscienza collettiva concorrono a farne approvare le prestazioni dei partecipanti alle gare sportive, che comportano esposizione e pericolo personale come causa lecita di obbligazione civile ed inoltre quale causa di non punibilità di fronte alla legge penale per i sinistri verificatisi, (FADDA e BENSO in « Pandette del Windscheid » pag. 48 e seg. e C. SALTELLI « Disponibilità del diritto e consenso dell'avente diritto » in Annali, 1934, pag. 551 in nota) ed inoltre a predisporre a loro favore l'assistenza degli organi statali nelle forme note nel campo amministrativo come attività sociale.

Quest'attività si esplica nel ramo delle gare sportive a mezzo di varii enti posti sotto la vigilanza dello stato come il C.O.N.I., l'E.N.A.L. e per quanto riguarda le gare automobilistiche l'Automobile Club d'Italia. A questo viene attribuito dal Codice stradale dell'8-12-1933, n° 1740 all'art. 35 la funzione di concorrere a mezzo di un suo rappresentante col tecnico della Azienda Autonoma statale della strada al collaudo preventivo del percorso di gara quale condizone al « Nulla osta » del ministro dei lavori pubblici, a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione da parte del prefetto.

L'intervento dello stato a mezzo dei suoi organi non si limita però alla autorizzazione, perchè tutto lo svolgimento delle gare per la situazione di pericolo, che determinano per i partecipi ed il pubblico a causa della velocità sempre maggiore delle macchine, che impiegano motori più potenti e di maggore rendimento, e per contenere le esigenze della competizione in quelle non derogabili della libertà di circolazione, richiede il concorso delle autorità di polizia e della forza pubblica a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

Questo intervento dello stato in adempimento della funzione, che gli compete, ha però soltanto carattere accessorio della gara, alla quale nel suo complesso in relazione all'interesse pubblico, che rappresenta, non possono essere attribuiti altri rapporti di diritto pubblico, oltre quelli che rispondono all'attività sociale proprio per il fatto, che esso non richiede che in via accessoria l'esplicazione del potere d'impero.

Di vero, dal fatto, che i comitati organizzatori delle gare automobilistiche oltre agl'interessi privati degl'industriali produttori degli autoveicoli in gara e dei corridori, che aspirano al premio ed all'eventuale interesse privato degli stessi organizzatori provvedono a soddisfare anche i fini d'interesse pubblico, di benessere e civiltà, dei quali si è fatto cenno, non

può derivare che possano considerarsi senz'altro enti pubblici, che soddisfano ad una pubblica funzione. Vero che nella dottrina trova accoglimento l'assunto, che ente pubblico è la persona giuridica, che mediante la sua attività provvede a fini proprii, che coincidono con quelli dello stato ma la questione è di misura, se cioè la coincidenza del fine pubblico con quello privato abbia carattere costante e principale o soltanto eccezionale ed accessorio, nel quale caso per la prevalenza del carattere privato non può essere ritenuta la qualità di ente pubblico.

Ora assumere che gli organizzatori delle gare anche quando siano indette da enti pubblici, posti sotto la vigilanza dello stato, abbiano di mira fini d'utilità pubblica, che prevalgano su quelli delle case produttrici, dei corridori e dell'ente stesso è un'affermazione che meriterebbe un'ampia discussione; comunque pur senza pretendere di esporre qui una soluzione definitiva, la nostra opinione è che si versa nel campo della concorrenza industriale e della lotta economica, che solo attraverso gl'interessi delle case produttrici può giungere in via indiretta ad originare un'interesse statale per la coincidenza degl'interessi privati e pubblici, eccezionale ed accessoria pure allora che sia assunto direttamente da enti pubblici per la concorrenza possibile od attuale anche in questo caso coi privati, che caratterizza l'attività sociale. La natura fondamentalmente privata degl'interessi connessi a queste gare trova anche conferma nella norma giuridica del codice stradale (art. 35) ad esse relativa, che assoggetta dette gare ad autorizzazione prefettizia, la quale presuppone secondo la nozione giuridica dell'autorizzazione amministrativa comunemente accolta, la preesistenza nel privato cittadino del diritto, il cui libero esercizio è sottoposto dalla legge o dal regolamento ai limiti che l'autorizzazione rimuove, per cui, comunque si tratti di diritti soggettivi privati o pubblici, viene in via principale in considerazione il particolare interesse del singolo e non quello generale. All'opposto, ove si tratti di concessione amministrativa, il pubblico interesse deriva dal fatto, che è l'atto amministrativo che crea il diritto, il che presuppone un interesse di natura pubblica all'atto stesso, ove colla più recente dottrina non si ritenga, che colla concessione venga trasferita nel privato una parte della pubblica amministrazione. Pertanto l'attività sportiva, per le gare automobilistiche in specie, trae dalla legge stessa conferma della sua qualifica come attività sociale. (Gallo M. « *Nozione del pubblico ufficiale* », Annali 1933, pag. 1068 e segg.; Battaglini E. « *Osservazioni sui requisiti e sui caratteri differenziali della pubblica funzione, del pubblico servizio e del servizio di pubblica necessità* » in Studi in onore di M. D'Amelio, II, pag. 134). Resta tuttavia sempre da considerare che le concessioni amministrative hanno di regola come oggetto soltanto pubblici servizi, che rientrano nell'attività sociale, e solo in via d'eccezione sono connesse al loro esercizio pubbliche funzioni, del che va tenuto conto anche per definire giuridicamente la posizione dei commissari sportivi delle gare incaricati di dirigerle e sorvegliarne lo svolgimento dai comitati organizzatori nel loro privato interesse anche con riguardo agl'incaricati di pubblico servizio.

La disciplina per così dire ufficiale delle gare automobilistiche è data da quel complesso di norme emanate dal C.O.N.I. come Federazione delle

Federazioni sportive espressamente riconosciute dalla legge, quanto basta a nostro avviso per attribuire loro carattere regolamentare. La questione nella natura di tali norme è però dibattuta e la dimostrazione del nostro assunto richiederebbe un'indagine troppo ampia per restare nei limiti della presente nota; d'altra parte riteniamo di poterne prescindere dal momento che l'adozione delle norme del codice sportivo costituisce un comune presupposto dell'indire gare automobilistiche, da cui deriva il valore e l'autorità di norme consuetudinarie che accompagnano e precedono le dette gare e ne costituiscono un elemento d'importanza essenziale e costitutiva che rientra nell'orbita dell'autorizzazione amministrativa agli effetti del loro riconoscimento ed attribuzione di valore cogente nella preparazione e nello svolgimento delle gare.

Del resto, queste norme emanate da organi specializzati in materia si impongono per la loro osservanza come disciplina specifica dettata dalla scienza e dall'esperienza a scanso di responsabilità civili e penali per i sinistri, a cui le gare automobilistiche abbiano dato luogo.

In definitiva e quale conseguenza di tali riflessi può essere affermato, che non sono ammesse deroghe alle norme predette nella regolamentazione delle singole gare automobilistiche specialmente di carattere internazionale, se non disposte in modo espresso e quando trovino giustificazione in specifiche circostanze ambientali o di percorso, ovvero siano imposte dal diritto pubblico, per la connessione ed i riferimenti di detto codice a quello sportivo internazionale.

Pertanto l'art. 53 del regolamento di gara, quando assegna al direttore sportivo della manifestazione i compiti alla lettera *a*) di assicurare l'ordine sul terreno del percorso, durante le prove e durante la corsa, in collegamento colle autorità civili e militari incaricate della polizia e specialmente designate per vegliare alla sicurezza pubblica, riconosce al direttore sportivo ed ai commissari di corsa suoi collaboratori una competenza tecnica ed un'autorità di decisione per il regolare svolgimento delle gare, che si esplica come un potere disciplinare nell'ambito del prevalente interesse privato della manifestazione, mettendoli nella condizione nei casi, in cui l'interesse della gara e la tutela della sicurezza dei partecipi e del pubblico lo imponga, di fare ricorso ai poteri di coercizione in una posizione di parità rispetto alle autorità civili e militari incaricate della polizia per ottenerne l'assistenza e guidarne coi loro suggerimenti il comportamento.

In una tale reciproca situazione del direttore di gara e dei commissari di corsa da una parte e delle autorità di polizia dall'altra, che richiede comprensione e mutuo rispetto nei rispettivi compiti e può giovarsi anche, per quanto consigliato dalle circostanze del loro consentaneo apporto alle decisioni, che precedono la loro azione e le relative condotte, è preferibile il sostrato razionale dell'impiego del termine « collegamento » fatto dal codice sportivo appunto per significare la necessità dell'accordo e dell'armonico comportamento dei tecnici sportivi e loro incaricati e delle autorità di polizia. La necessità di concedere ai commissari sportivi ampia libertà di movimento e di azione nei limiti del normale svolgimento della gara deriva anche dall'obbligo, che incombe ai comitati organizzatori ed ai

commissari personalmente di rispondere anche per la negligenza ed imprudenza oltrechè per l'inosservanza delle leggi e dei regolamenti e delle particolari discipline nell'organizzazione e svolgimento delle gare in relazione ai compiti, che il codice sportivo affida al direttore di gara alle lettere *d*) ed *n*) dell'art. 531 di vigilare sull'efficienza ed esplicazione di tutti i servizi e presiedere al buon ordine di tutte le manifestazioni nelle sue diverse fasi ed all'art. 65 ai commissari di percorso di uniformarsi alle istruzioni del direttore sportivo e di assicurarsi che i concorrenti osservino le prescrizioni regolamentari (VULTERINI « *Responsabilità diretta ed indiretta in gare automobilistiche di velocità* », Rassegna giuridica della circolazione, Anno II, fasc. 10 e 11 e ROSSO G. « *Funzionari di polizia e attribuzioni dei commissari di percorso nelle gare automobilistiche* ». Rassegna Giur. Circolazione e Trasporti, II, fasc. 5 e 6).

Riesce poi arbitrario da parte dei funzionari di polizia voler limitare l'attività autorizzata dallo stato nei suoi modi d'attuazione. Tale limitazione non può essere ammessa per l'incapacità, che hanno di regola le autorità civili e militari incaricate della polizia ad assumersi i compiti dei commissari sportivi ed anche perchè d'ordinario non munite delle occorrenti attrezzature. Le facoltà dei commissari di gara poi competono ad essi per le esigenze del loro espletamento in modo autonomo colla sola condizione di rendere possibile l'accertamento della qualità di commissari sportivi da parte delle autorità di polizia o degli incaricati di pubblico servizio eventualmente addetti alla manutenzione stradale o ad altro pubblico servizio mediante segni di riconoscimento come l'apposito bracciale o le bandiere di segnalazione, di cui nella fattispecie erano muniti.

Ma non può venire in considerazione come causa di non punibilità l'adempimento di un dovere previsto dall'art. 51 C. P. per difetto di norma giuridica, che lo imponga, e di un ordine legalmente dato dal funzionario di polizia nell'ambito delle sue attribuzioni come elemento costitutivo dell'inosservanza di provvedimenti dell'autorità.

La sentenza, quindi, che ha ritenuto non dover rispondere del reato. di cui all'art. 650 C. P., il commissario di percorso munito di apposito bracciale e di bandiere di segnalazione, che siasi trattenuto sul percorso per i compiti di vigilanza e controllo ad essa affidati sopra un tratto del percorso, malgrado l'ordine ricevuto dal commissario di pubblica sicurezza di allontanarsi, ha ben giudicato.

Prof. GIULIO TOESCA DI CASTELLAZZO
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Cagliari

Omicidio colposo — Morte di un pugile in combattimento pugilistico — Combattimento svoltosi secondo le regole sportive — Inesistenza di reato (C. P., art. 589).

Requisitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 31 dicembre 1948. Est. Aromatisi. Atti relativi alla morte del pugile Loy.

L'attività agonistica dei pugili in un incontro pugilistico non ha limiti purchè si oservino le regole del giuoco, e non risulti concreta imprudenza per continuazione dell'incontro, per evidente manifesta incapacità a resistere dell'avversario.

In conseguenza nessuna responsabilità ha il pugilatore per la morte dell'avversario in combattimento, svoltosi secondo le regole prescritte, e in costante equilibrio di forze dei contendenti.

Il P. M.

letti gli

ATTI

relativi alla morte di Loy Francesco di Silvio, nato a Cagliari, di anni 27, pugile professionista, avvenuta in Roma il 12 marzo 1948, a seguito di lesioni riportate la sera precedente.

OSSERVA:

La sera dell'11 marzo 1948 al cinema-teatro Jovinelli di Roma si svolse un incontro tra i pugili professionisti Jannilli Fernando e Loy Francesco.

Quest'ultimo, che pure fino ad allora aveva reagito energicamente all'avversario, all'ottava ripresa si accasciò improvvisamente sulla pedana. Trasportato al Policlinico, vi decedeva la mattina successiva. L'autopsia accertava che la morte era stata causata da emorragia cerebrale derivata da uno o più pugni inferti al Loy alla mandibola sinistra, con guanto di pugilato.

Loy Silvio, padre del defunto, escludendo la responsabilità dell'avversario del figlio, chiedeva si procedesse penalmente contro l'arbitro dell'incontro in quanto, a suo dire, avrebbe dovuto sospendere l'incontro stesso per lo stato di inferiorità in cui si trovava il Loy per precedenti colpi inflittigli, mentre il fratello del defunto, Loy Giuseppe, chiedeva procedersi contro l'avversario del fratello e contro l'arbitro.

Sorge quindi la necessità di esaminare il fatto suriassunto, così osservando:

La questione dell'incriminabilità o meno dell'uccisione dell'avversario durante un combattimento pugilistico è stata frequentemente ed ampiamente dibattuta in dottrina. Frequentemente è stata sostenuta la tesi dell'incriminabilità, ma vi è divario sul reato configurabile, e cioè se si tratti di omicidio volontario, preterintenzionale o colposo.

Fondamento della tesi dell'incriminabilità si trova nell'argomentazione che nel permesso dell'autorità per incontri pugilistici, è implicito che i colpi non debbono essere troppo forti, escludendo le norme degli incontri la possibilità di eventi punibili penalmente: ne consegue che chi tali eventi cagiona deve avere agito illecitamente e pertanto va punito.

Ciò non sembra convincente: in realtà l'attività sportiva ha esplicito riconoscimento nella coscienza sociale e nella prassi normativa, pur differenziandosi le varie attività sportive secondo le epoche e i gradi di civiltà.

A prescindere da alcuni spettacoli sportivi che, per la loro pericolosità sono consentiti solo in alcune nazioni, non vi ha dubbio che gli incontri pugilistici sono dovunque consentiti, seppure subordinati ad una regolamentazione formatasi attraverso accordi degli organi sportivi internazionali.

Vi sono pertanto limitazioni di colpi che debbono essere osservate, ma entro l'ambito di quelli permessi non sembra vi sia a priori limitazione di attività combattiva. Si tratta di incontri squisitamente agonistici nei quali deve trionfare il più forte o più abile, sicché non può pretendersi una limitazione regolamentare di aggressività.

Sembra pertanto sia in astratto attentamente da considerare la tesi opposta, che cioè la permissione da parte dell'autorità competente perchè un incontro avvenga, riconosca di regola la liceità di non limitare la forza dei colpi, sì da escludere responsabilità delle conseguenze, anche letali, che nell'incontro possano verificarsi, purchè non siano violate le regole del gioco.

Tra le due tesi opposte, per accertare in quali termini esatti debba essere posta la controversia, occorre esaminare brevemente i principi fondamentali posti dalla nostra legislazione in tema di responsabilità.

A prescindere dalla preterintenzione, che ha del dolo e della colpa, si risponde a titolo di dolo quando si sia voluto un evento illecito, e per colpa quando l'evento sia stato conseguenza di imprudenza, imperizia, inosservanza di ordini e di regolamenti.

Al primo riguardo è da notarsi che, oltre il dolo vero e proprio, si riconosce il dolo indeterminato, che ricorre quando si sia volontariamente compiuta un'azione che non poteva avere altra conseguenza che l'evento verificatosi.

La giurisprudenza, pur non ripudiando di regola tale concetto ne ha, però, giustamente limitato il campo, stabilendo che la semplice previsione dell'evento non costituisce anche volontà dell'evento medesimo (Cassaz. 7 Gennaio 1948, Landi) e che non può senz'altro affermarsi che « dolus indeterminatus determinatur eventu » (Cassaz. 7 Aprile 1948, Di Bianco).

In realtà di dolo indeterminato può parlarsi solo quando nell'azione del colpevole vi sia una rappresentazione di grandissima probabilità come conseguenza della sua azione (Cassaz. 31 Ottobre 1947, Nigrelli).

Ciò è spiegato dalla dottrina prevalente nel senso che per la responsabilità dolosa non basta la previsione dell'evento, ma occorre la certezza della sua realizzazione. Ne discende che quando manchi la coscienza di grandi probabilità dell'evento, l'agente non potrà rispondere che a titolo di colpa se il suo comportamento sia stato imprudente. Il concetto di « imprudenza » è assai lato: deve perciò necessariamente essere rapportato alla condotta *media* della coscienza umana. Del pari non bisognerà senz'altro riconoscere imprudenti quelle azioni che, pur potendo dar luogo ad eventi pericolosi, trovino autorizzazione in una regola di condotta consentita dalla legge o dal permesso dell'autorità. Ad esempio, il sorpassamento di autoveicoli in moto può sempre dar luogo (nel caso di improvviso guasto della vettura che si sta sorpassando, con conseguente sbandamento) ad incidenti anche gravi: ma il sorpassamento è consentito e non potrà rispondere di regola (al di fuori di situazioni di fatto che rendano di per sè imprudente il sorpassamento) di incidenti verificatisi al momento della manovra quel conducente che avrà ottemperato a tutte le norme stabilite dal codice stradale.

Ugualmente deve riconoscersi che la norma secondo la quale l'autorità

permette i combattimenti pugilistici con l'osservanza delle regole ormai consolidatesi nelle consuetudini sportive, è determinata dalla presunzione che le predette regole siano sufficienti a impedire disgrazie.

Può quindi in astratto ammettersi che il pugile che combatta un incontro agonistico con il permesso dell'autorità, non è imprudente perchè non prevede conseguenze lesive dell'integrità dell'avversario derivanti dalla sua azione. Non è quindi sotto il profilo del consenso dell'offeso che può escludersi l'incriminabilità per morte dell'avversario in una competizione sportiva (giacchè non è disponibile la vita umana) ma solo per la normale liceità dell'incontro debitamente autorizzato. In questo senso del resto si sono pronunciate le più recenti decisioni giurisprudenziali in argomento (Cassaz. 18 Dicembre 1929, Frontino; requisitoria P. M. Napoli, 25 Novembre 1938).

Ma stabilito ciò, che renderebbe accettabile la seconda delle tesi in principio prospettata, occorre formulare una riserva che — sembra — pone la questione nei suoi veri termini. E' invero regola pacifica in tema di responsabilità colposa che anche l'avere osservato una norma di legge può non escludere responsabilità penale quando, per specifiche, occasionali circostanze, la condotta dell'agente si manifesta, benchè tutelata dalla norma, imprudente. L'incontro pugilistico è regolamentare, quale sia l'intensità dei colpi, purchè non proibiti: ma esso presuppone pari efficienza fisica dei contendenti. Se uno di essi, per cause occasionali indipendenti o per colpi in precedenza ricevuti, è in condizioni di inferiorità e l'altro, ad onta di ciò continua a colpirlo col massimo vigore, costui sarà in colpa come — e più — lo sarà il direttore dello scontro che non ordina la cessazione del combattimento.

Sembra debba dunque stabilirsi il principio che in tema di morte o lesioni in contesa pugilistica, perchè il fatto non sia attribuibile al soggetto occorre non solo che la contesa risponda alle norme regolamentari e sia autorizzata, ma anche che il soggetto stesso ottemperi a tutte le norme di comune prudenza e attenui i colpi, o anche cessi dalla lotta, se appare evidente che essa, per circostanze sopravvenute, può essere pericolosa.

Alla stregua di questi principi è da escludersi che nella specie ricorra responsabilità penale dello Jannilli o dell'arbitro. Dalle indagini della P. S. e dall'esame dei testi presenti all'incontro (agenti, autorità della Federazione Pugilistica, secondi del Loy) è risultato, sì, che egli aveva fin dall'inizio ricevuto fortissimi colpi, ma che aveva mostrato di sopportarli con grande coraggio, tanto da restare quasi in vantaggio, e da mostrare fino all'inizio dell'ottavo « round » la sua intenzione di vincere. Dalla perizia è emerso che egli morì per i colpi ricevuti, ma non si è potuto accertare, come è ovvio, quali di essi furono letali, se quelli che colpirono il Loy in principio o quelli che egli ricevette in ultimo. Tale seconda ipotesi sembra però esclusa dai testi Carlesino e Righelli, entrambi medici, il primo membro della Federazione Pugilistica, in sua rappresentanza presente all'incontro, il secondo medico federale, Essi, rilevando la limitatissima intensità dell'ultimo colpo dato dello Jannilli al Loy proprio quando questi si accasciò, escludono che tale pugno potesse avere avuto conseguenze letali, risultando giunto al braccio, e ritengono che la morte sia dovuta ai colpi ricevuti all'inizio del-

l'incontro che. pure essendo letali, non produssero subito la morte, che fu preceduta dal periodo di cosiddetta « pausa lucida », durante il quale il Loy potette continuare a combattere, sembrando illeso.

Regolamentare ed autorizzato fu l'incontro; ottime apparvero — anche a due sanitari — le condizioni di salute del Loy fino al momento in cui si accasciò sulla pedana: è evidente che in tali condizioni nessuna responsabilità nel luttuoso evento può attribuirsi allo Jannilli o all'arbitro, ma che l'evento stesso fu meramente causale.

Tutto ciò considerato, visti gli articoli 74 c.p.p. e 6 D.L.L. 14 Settembre 1944, n. 288,

CHIEDE

che il Sig. Giudice Istruttore pronunci decreto di archiviazione.

Roma, 31 Dicembre 1948.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(*Dr. Giuseppe Aromatisi*)

OSSERVAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ PER LA MORTE O LE LESIONI PRODOTTE IN UN INCONTRO DI PUGILATO

L'importanza della presente requisitoria proviene, oltre che dal riconoscimento della delicatezza della questione di principio, da parte dell'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, determinandone l'esame personale al Procuratore aggiunto, dalla chiarezza con la quale è impostato il problema, non nuovo, ma sempre d'attualità circa la configurazione giuridica della morte e in genere di lesioni verificatesi durante un incontro pugilistico.

E' degna di attenta considerazione, non tanto la novità della questione, come si è detto, già presentatasi, ma l'evidente indirizzo della Magistratura nella conclusione cui si uniforma la presente requisitoria, relativamente alla esattissima fissazione del problema, la cui difficoltà, più che altro, consiste proprio nella sua impostazione in modo da porne termini precisi e inequivocabili.

Ove, infatti, la posizione dei suoi limiti non sia precisa, facile è esserne fuorviati nel suo esame e cadere in errore, come lo dimostra il contrasto dottrinario su questa materia, sulla quale si può dire che ognuno dei più autorevoli giuristi ha voluto dire il proprio pensiero.

In effetti la soluzione deve essere sintetizzata nella risposta che si dia ai seguenti interrogativi: è lecito oppur non lo scambio di colpi in incontri pugilistici? Debbono oppur non i contendenti prodigare con ogni massima possibile intensità (pur con le limitazioni regolamentari di colpi) la propria energia o debbono limitare l'intensità dei colpi?

In realtà, però, prima di rispondervi occorre fare una premessa che indichi quale sia la effettiva portata del dibattito in relazione alle eventualità che nella pratica possono verificarsi, per la sua connessione colle norme sul rapporto di causalità.

L'eventuale responsabilità del pugile per la morte o il ferimento del-

l'avversario non potrebbe mai considerarsi solo relativamente agli effetti che hanno direttamente i colpi da esso infertigli, rotture, lesioni interne ecc., ma dovrebbe prendersi in esame la di lui responsabilità anche per le conseguenze ulteriori della sua azione. Non discutibile, infatti, essendo il presupposto che col colpire l'avversario il pugile ha la coscienza e volontà di diminuirne l'integrità fisica non può non tenersi presente l'art. 41 C. P. circa l'onere di rispondere di tutte quelle conseguenze della propria azione che ad essa risalgono con nesso da causa a effetto, quando, ad esempio la violenza del colpo, pur non producendo direttamente menomazioni organiche, produca la caduta dell'avversario il quale riporti la morte o gravi lesioni per intensità dell'urto sul tavolato del ring.

E' vero che la nozione del rapporto di causalità è, a sua volta, uno dei più dibattuti in materia penale e che ogni tesi in contrasto trova autorevoli fautori, essendo noto come, per citare solo le teorie più autorevoli, alla tesi della « conditio sine qua non » o « della equivalenza delle cause », seguita dalla relazione al vig. progetto definitivo del C. P., si contrappongono quella della causa umana esclusiva (1) e, specialmente quella della « condizione qualificata del pericolo » (2).

Purtuttavia non può ignorarsi come la giurisprudenza sia nettamente indirizzata nel primo senso ed anche da ultimo ha sostenuto che risponde di omicidio preterintenzione chi (a prescindere che in quella fattispecie la vittima fosse anche affetta da arteriosclerosi il che non muta la posizione del caso per quanto a noi è d'interesse) produce l'altrui caduta con conseguente morte per urto su un muretto (3).

E', quindi, di per sè evidente che l'esame della estensibilità della responsabilità del pugilatore quando l'avversario si produca lesioni, anche mortali, per urto sul tavolato o sui pali del ring, per violento esito dal ring stesso ecc., in conseguenza del colpo ricevuto è di per sè tema che si dimostrerebbe ben interessante. Ritengo, però, che una sua congrua disamina richiederebbe accurato svolgimento, estraneo alla fattispecie presente, perchè ha per presupposto che l'azione iniziale dl pugilatore (colpo) sia illecito e cioè fonte di responsabilità, mentre nel caso esaminato ciò deve essere escluso, come esattissimamente fa il requirente. In conseguenza, pur ripromettendomi di tornare in altra sede sull'argomento mi pare, per ora, sufficiente avere accennato agli sviluppi pratici del moltiplicarsi di casi di responsabilità di pugili ove si ritenesse doversi nei combattimenti limitare l'intensità dei colpi, per mantenersi nella legittimità.

Ciò premesso, e per attenerci a quanto più strettamente ci interessa, sono da esaminarsi gli interrogativi propostici e anzitutto la liceità del colpo inferto in combattimento giacchè su tal punto deve polarizzarsi l'indagine, non sembrando reggere ad un approfondito esame obiezioni, sia pure autorevoli, fatte in proposito.

---

(1) ANTOLISEI: *Il rapporto di causalità nel rapporto penale*, Padova, 1934; PANNAIN: *Manuale di diritto penale.*

(2) GRISPIGNI: *Diritto penale italiano*, vol. II. *La struttura nella fattispecie legale oggettiva.* Padova, 1945, pag. 105 e segg.

(3) Cass., sez. I, 29 gennaio 1947, Pres. e rel. Pili; p. m. Foà; Ric. Iesen.

Come ho già accennato, nella subiecta materia si può dire non vi sia scrittore che non abbia interloquito, contribuendo col peso delle proprie argomentazioni, e colla propria fatica, e quale sia la tesi sostenuta, alla chiarificazione dell'argomente. Pertanto, non è il caso di citare tutte le diverse opinioni che ridurrebbero necessariamente il presente studio a una vacua elencazione bibliografica ormai inutile, bastando all'uopo rinviare il lettore a quella accuratissima, già fatta da altri (4) per considerare solo quelle formulazioni che, come caratteristiche di una delle varie tesi, possono servire di spunto polemico per la confutazione di ciò che non pare accoglibile.

In base a questo sistema, tipiche appariscono le considerazioni fatte dal Sotgiu (5), il quale si uniforma alla tesi, secondo la quale si potrebbe distinguere la liceità del combattimento pugilistico dalla liceità dell'evento conseguitone. Scrive, infatti, il chiaro autore: « Le regole del giuoco escludono la possibilità di eventi punibili penalmente sicchè chi tali eventi cagiona deve avere agito, con imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di regolamenti etc. e va punito a titolo di colpa ».

In tal modo si risolve ogni difficoltà con facile materialismo, considerando solo l'evento dal quale si fa discendere senz'altro presunzione assoluta di colpa senza considerare, come pur si dovrebbe, il fortuito, l'imponderabile che può ben prodursi, al di fuori, non solo del voluto, ma anche del normalmente prevedibile. Ove non si dimentichi la realtà, deve pur riconoscersi che combattimento è rischio, pugno è un mezzo di vittoria, ma anche di lesione dell'avversario e forse anche di morte in stretta relazione colla particolare abilità e forza dei contendenti. Non sono la natura del bendaggio, la limitazione dei colpi che evitano il rischio, giacchè il colpo, per la anzidetta personalità di chi lo sferra, può esser sempre durissimo come, anche dirigendolo in parti non pericolose, un rapido spostamento di colui al quale è diretto, in un suo erroneo intento elusivo, può provocare il raggiungimento di ben più pericoloso bersaglio ecc. ...

Contrariamente, pertanto, alla prima obiezione esaminata è innegabile la idoneità lesiva potenziale del colpo e in conseguenza la liceità sua oppur non deve esaminarsi, non esclusivamente sulle conseguenze, sebbene in generale sulla legalità oppur non della condotta iniziale.

Per non provocare pericolosa confusione dei concetti si impone, infatti, di sviluppare ciò che, del resto ho già poc'anzi accennato, concretando la definizione di combattimento pugilistico, e cioè di incontro agonistico di due pugilatori che, con i propri colpi, tentano di sopraffarsi l'un l'altro.

Esso si differenzia sì dall'indiscriminata lotta di due belve infuriate in quanto, come vedremo, avviene con finalità particolari, che escludono l'odio personale o l'intento di vendetta, e secondo norme regolamentari che

---

(4) Il tema è stato già considerato, del resto nella Rivista « Diritto Sportivo » dal MONDINI: *Diritto penale e pugilato*, 1940, pag. 77 e inoltre consulta da ultimo il CECCHI: *L'uccisione in combattimento di boxe costituisce reato?*; in « La Corte di Assise », 1941, pag. 11.

(5) SOTGIU: *Profilo giuridico-penale dell'uccisione in boxe*. Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1934, fasc. II.

ne attenuano la pericolosità, ma è sempre vivace contesa nella quale ognuno dei due deve prodigare tutto se stesso per sopraffare l'avversario e metterlo fuori combattimento, come dimostra la previsione del termine dell'incontro con il knok-out che è, appunto, l'annientamento (sia pure per dieci secondi) dell'avversario posto nella impossibilità di agire.

Ove si voglia, quindi, veramente risolvere l'argomento si deve coraggiosamente riconoscere come l'incontro pugilistico ha in sè immanente il pericolo di conseguenze lesive dei pugili e non può quindi sostenersi che esso sia lecito se non si ritiene analogamente lecito il porre in essere il pericolo di tali conseguenze (6).

Ogni altra impostazione del problema è, pertanto, impostazione di ostentata ipocrisia o per lo meno di insufficiente conoscenza di quello che è tecnicamente l'incontro pugilistico, sicchè ne discende l'altra necessità che la soluzione deve essere radicale e cioè o irresponsabilità o responsabilità, in caso di morte, di omicidio preterintenzionale, e di lesioni personali volontarie negli altri, senza che si possa ripiegare alla tesi della responsabilità per colpa (7).

In realtà è noto il sistema del vig. C. P., secondo il quale alla regola che non si risponde a titolo di dolo che di ciò che si è voluto si è fatta una eccezione per quanto si riferisce ai reati contro l'integrità personale, per i quali chi abbia agito con dolo di percossa risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, per le ulteriori lesioni prodotte e, preterintenzionalmente (cioè con una forma intermedia di responsabilità) in caso di omicidio (8).

Ripeto, quindi, essere assolutamente indispensabile affrontare il problema nei suoi termini, per quanto rigorosi, senza potersi ripiegare su comode soluzioni di compromesso quali, in relazione alla comune esperienza forense, si paleserebbero le ipotesi colpose per la possibilità di ottenere, anche in concorso di attenuanti generiche (che ben difficilmente il giudice rifiuterebbe in casi del genere) condanne che permettano la concessione della loro condizionalità.

Ciò necessariamente premesso, e accingendosi all'approfondimento del quesito, sin dall'inizio propostoci, è da preliminarmente far presente che, seppure la dottrina presenta gravi contrasti sulla liceità oppur non delle lesioni e delle morti cagionate in combattimenti pugilistici, non così è per

---

(6) Così felicemente è stato visto il problema da uno dei giuristi che più hanno indugiato sull'argomento e vi ha dedicato pregevolissimi lavori, il CECCHI: *Op. cit.* e altri suoi precedenti ivi citati.

(7) Tesi questa, valorosamente, sostenuta, oltre che dal SOTGIU: *Op. cit.*; GIMONDI: «Giust. pen. 1927», vol. 1121; PALOPOLI: «Palestra del diritto», 1926, n. 8. Nel senso del delitto preterintenzionale si sono pronunciati MANZINI: *Trattato dir. pen.*, vol. VII, pag. 107; PETROCELLI: *La illiceità penale della violenza sportiva* in «Riv. giurisp. e cronache forensi», 1929; VISCO: *L'omicidio e la lesione personale del consenziente.* Milano, 1929. Non manca poi chi abbia sostenuto l'omicidio doloso come il DEL VECCHIO: *La criminalità negli sports,* pag. 143 e 223. PENSO: *Studi sul progetto preliminare del nuovo cod. pen. it.*, pag. 118).

(8) Il progetto preliminare del C. P. portava un articolo (589) che considerava anche la lesione preterintenzionale, ma poi nel testo definitivo ne fu disposta l'abolizione, giustificandosi nella relazione ministeriale la abolizione con il richiamo all'art. 50 (consenso dell'offeso) di cui più oltre vedremo l'efficacia.

la giurisprudenza. Se la prima è, infatti, maggiormente legata a concezioni di stretto diritto, connesse a presupposti influenzati dalla diversità di scuola che si sia prescelta, la seconda, ben più umana interprete di ciò che è la realtà delle cose e della coscienza collettiva, ha mostrato subito decisa ripugnanza a equiparare ad omicidii, sia pure preterintenzionali, le morti verificatesi in incontri pugilistici, svoltisi secondo le norme regolamentari.

Sono, in realtà, ben pochi i casi che vengono portati a giudizio, ma dopo un iniziale indirizzo nel senso del delitto preterintenzionale, poi mutato in colposo (9), ormai la giurisprudenza è costante nel senso dell'irresponsabilità (10).

Particolarmente significativo, per chi abbia pratica giudiziaria, è che molte decisioni sono di giudici di merito si che il proscioglimento dell'imputato non è stato gravato dal P. M. e numerosi sono gli esempi, come il presente caso, nei quali l'iniziativa per il proscioglimento è proprio partita da tale organo così vigile nella tutela della pubblica accusa.

E un'altra considerazione va fatta; pur nel contrasto della dottrina, ben numerosi sono gli scrittori di ugual avviso, pur discostandosi circa le giustificazioni postene, ed, a mio parere, questa disparità di argomentazioni nel conseguente sforzo di evitare ad ogni costo una soluzione rigorosa, palesemente ingiusta, è la migliore riprova della rispondenza a sostanziale equità dell'opinione della irresponsabilità.

D'altra parte pare che uno dei punti sui quali maggiormente si è acuito il dibattito, tra i fautori della tesi dell'irresponsabilità, in realtà, è più che altro frutto di diversità di presupposti secondo la scuola giuridica prescelta. Mi riferisco, cioè, alla controversia se l'irresponsabilità debba dichiararsi per liceità normale, ovvero eccezionale dell'attività agonistica del pugilato, dibattito che può così sintetizzarsi; secondo la prima opinione si ritiene manchi nel fatto un elemento costitutivo di reato e cioè si sostiene (Cecchi) che nell'evento raggiunto dal fatto del pugilatore, non vi sia proprio lesione od omicidio; secondo l'altra tesi, pur sussistendo l'astratta illiceità dell'azione verrebbe a delinearsene una causa di non punibilità (ad es., consenso dell'offeso secondo il Vannini e il Saltelli), esercizio di un diritto o di una consuetudine (Angioni, Litz, Longhi).

Ora mi sembra che gran parte del contrasto sia dovuto alla diversità della scuola seguita sulla definizione della nozione di reato, come può risultare da una brevissima premessa dottrinaria, pur volutamente tenuta in termini di grande genericità.

Basterà ricordare, infatti, come, secondo un riassunto felicemente fatto in epoca recentissima (12), la teoria tradizionale (13) distinguesse nel

---

(9) Cass. 22 febbraio 1928, Di Carlo: *Giurisp. it.*, 1928, col. 141; 2 dicembre 1927, id., 1925; 13 giugno 1929, id. 1929, col. 137.

(10) Cass. 3 giugno 1929, Mattei: « *Foro it.* » 1929, col. 166.

(11) Cass. 18 dicembre 1929, Frontino, « Giust. pen. », 1930, col. 262; Trib. Milano 8 maggio 1929, Livan, Trib. Roma, imp. Campi, « Rivista del Mezzogiorno », 1938, pag. 197, Req. P. M. 25 novembre 1938, Borcognone: « Diritto sportivo », 1940, pag. 97).

(12) Marinelli: *Brevi note in tema di dubbio sulla sussistenza della legittima difesa*, « Riv. pen. », 1948, pag. 251.

(13) Carrara: *Programma*, parte generale, pag. 54.

reato due elementi soltanto (fatto e colpevolezza) che davano origine alla nota dicotomia, sostenuta ancora da molti giuristi ai tempi attuali (14) mentre questa distinzione fu però criticata e accusata d'insufficienza sì da volerlesi sostituire una tricotomia nella quale ai due elementi tradizionali ne è aggiunto un terzo, l'antigiuridicità, secondo un'altrettanto nota tricotomia (15). Tale dottrina tricotomica, dopo essere stata sostenuta da giuristi, oltre che stranieri, anche italiani, ha avuto una felice sintesi col Grispigni (16) che, migliorando i concetti, si riferisce all'aspetto oggettivo dell'antigiuridicità definendo il reato: « La condotta corrispondente al tipo descritto da una norma penale *che non presenta cause di giustificazione* e che inoltre, è psichicamente riferibile ad un soggetto » (17).

E' ovvio che secondo si segua il principio duplice o triplice (18) sucitato l'esistenza di una causa di non punibilità sarebbe una causa eccezionale discriminante mentre non lo sarebbe ove costituisse esclusione della configurazione di un reato (19).

In conseguenza il ritenere la liceità normale od eccezionale, se non vado errato, attiene non alla particolarità dell'argomento relativo ai fatti avvenuti in combattimento pugilistico, sebbene a presupposti dottrinari di carattere generale, dai quali possa prescindersi per la concreta soluzione che si auspica.

Piuttosto il contrasto è effettivo e reale, relativamente, alla giustificazione che si dà dell'irresponsabilità del pugile quando si voglia far riferimento alla tesi del consenso del leso, in relazione all'art. 50 C. P. (20).

Ma al riguardo non sembra sufficiente il semplice richiamo a tale articolo perchè la questione sarebbe così risolta solo in parte, giacchè non potrebbe il consenso dell'offeso escludere la responsabilità per omicidio essendo prevista una speciale ipotesi delittuosa (omicidio del consenziente, art. 579 C. P.).

Secondariamente, anche in caso di lesioni, procedibili d'ufficio, e quindi al di fuori delle semplici percosse o lesioni lievissime procedibili

---

(14) MANZINI: *Trattato dir. pen.*; FLORIAN: *Trattato di diritto penale*, vol. I, JANNITTI PIROMALLO: *Elementi di diritto criminale;* PAOLI: *Il diritto penale italiano;* VANNINI: *Elementi ed istituzioni di dir. penale;* ANTOLISEI: *Problemi penali odierni*, pag. 107.

(15) DELITALA: *Il fatto nella teoria generale del reato;* PETROCELLI: *Corso di diritto penale;* SANTORO: *Teoria delle circostanze del reato;* FROSALI: *L'errore nella terria del diritto penale;* DE MARSICO: *Diritto penale;* ALIMENA: *Appunti di teoria generale del reato*, pag. 4; MAGGIORE: *Principii di diritto penale.*

(16) GRISPIGNI: *La struttura della fattispecie legale oggettiva*, pag. 10.

(17) Pure alla tesi tricotomica si avvicinano il CARNELUTTI: *Teoria generale del reato*, pag. 71, parlando di fatto, colpevolezza e punibilità, forma vietata, volontà colpevole, causa lecita e BATTAGLINI G.: *Gli elementi del reato nel nuovo codice penale*, Annali 1934, riferendosi al fatto, colpevolezza e punibilità.

(18) Alla tricotomia, se non vado errato, si avvicinerebbe il Cecchi, sostenendo nel suo Evento nel reato », la necessità in esso dell'illiceità.

(19) La comprensione delle cause di giustificazione nell'ingenere reato, per escluderne configurabilità, è sostenuta anche da fautori della teoria tradizionale mediante un correttivo della tesi originaria. (PANNAIN: *Manuale di diritto penale*, pag. 184).

(20) Ad esempio SALTELLI: *Disponibilità del diritto e consenso dell'avente diritto*. Torino, 1937, pag. 6. Vedi anche VANNINI, DELOGU, SEVERINO, ecc.

solo a querela di parte, non è facile riconoscere un normale diritto di disponibilità da parte del privato. Appare, infatti, decisivo al riguardo l'art. 5 cod. civ. che indica i limiti, entro i quali si può disporre del proprio corpo, stabilendo che: « Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume » (21).

Questa norma è stata, del resto, interpretata molto restrittivamente e ne è chiaro esempio la esemplificazione che ne trae il Pacchioni, (Elementi di diritto civile, pag. 68). « Esse possono disporre di parti del loro corpo (capelli, unghie, denti), a condizione però che ciò non cagioni una diminuzione permanente della loro integrità personale ».

In conseguenza il consenso del pugile al combattimento pugilistico non basta ad affermare, da solo e automaticamente, la liceità, ove si pensi che tale combattimento può significare morte o almeno lesioni gravissime permanenti al di fuori dei diritti disponibili a sensi dell'art. 5 predetto.

E' vero che nella relazione al progetto definitivo del C. P., riferendosi ai giuochi sportivi, alla trasfusione del sangue, si dice « la consuetudine, in queste ipotesi, conferisce all'individuo un diritto di disponibilità della propria persona e, in conseguenza, la facoltà di sottoporsi a talune menomazioni nella sfera dell'integrità fisica ». Ma, come, autorevolmente è rilevato, i lavori preparatori e le relazioni non sono il codice e occorre vedere se effettivamente il precetto legislativo si è concretizzato nel senso voluto dal legislatore.

In conclusione, circa la disponibilità del proprio corpo con gravi pericoli di menomazioni fisiche non è mai da riconoscersi assoluto arbitrio discrezionale dell'individuo interessato, dovendolasi ammettere solo in concorso di altri elementi. Ciò è stato così sentito che, per giustificare la disponibilità del proprio corpo per gli innesti omeoplastici (22) e per la trasfusione del sangue (23) si è ricorso alla liceità del fatto per l'interesse sociale.

Pertanto la tesi che afferma l'irresponsabilità del pugile per le conseguenze del combattimento non può mai aver richiamo al solo consenso dell'avversario giacchè deve invece dimostrarsi la liceità di disporre in tali casi della propria persona e la risposta non può derivare che dalla liceità dell'occasione in cui è fatta la disposizione stessa.

Il problema, quindi, pur di importanza penalistica nelle sue conclusioni, in quanto accerta i termini conclusivi sulla misura della sanzione quando questa sia applicabile, richiede un'indagine pregiudiziale sui presupposti dell'applicabilità o non della sanzione stessa riferendosi ai principi generali del nostro ordinamento giuridico circa le norme fondamentali di condotta.

---

(21) Cass., 31 gennaio 1934, JANNELLI: « Giust. pen. », 1938, II, col. 1274.

(22) Vedi l'importante lavoro del CARNELUTTI in « Foro it. », 1938, III, col. 89.

(23) Ciò è notoriamente riconosciuto per la trasfusione del sangue ritenuta contratto lecito anche se previo compenso. Vedi Pret. Vicenza 22 Dicembre 1936, Cecchin c. Diamello, « Il nuovo diritto », 1938, pag. 418.

Conseguentemente la ragione della liceità del combattimento pugilistico, che è anche quella dei colpi regolamentari inferti, non può mai trovarsi nell'interesse personale dei contendenti, sebbene in un interesse superiore e, quando esso vi sia, sarebbe irrilevante l'esistenza di un lucro da parte dei pugili (in realtà tolto i combattimenti di cartello, per la maggioranza molto modico e spesso mancante del tutto, come negli incontri dilettantistici che rappresentano il maggior numero degli incontri). Tale eventuale elemento di lucro non basterebbe mai a spostare, del tutto i termini del problema e rendere illecito ciò che sarebbe lecito per l'interesse collettivo, potendo questo sussistere parallelamente con quello dei privati, senza esserne assorbito (23). (*Vedi pag. precedente*).

Sembra, quindi, doversi ripetere che, anche in relazione alla rilevanza del consenso dell'offeso, occorre sempre che la disponibilità del proprio corpo si riferisca ad una finalità che la renda lecita e pertanto il problema centrale è quello della liceità del combattimento pugilistico perchè, secondo quanto mi lusingo di aver dimostrato, tale liceità presuppone anche quella dei colpi, per forti che siano, integrando essi il combattimento.

Ora su questo punto non sembrano seriamente discutibili le seguenti logiche argomentazioni del Cecchi: la legittimità del combattimento pugilistico, come manifestazione pubblica discende inequivocabilmente dalle norme della Legge di P. S. e del relativo regolamento che ne disciplinano le condizioni per l'autorizzazione.

Se non vado errato, però, in tal modo si giustifica il pugile e si dimostra la sua irresponsabilità ma resta da approfondirsi il fondamento di tale conclusione, con la quale non mi sembra per nulla incompatibile la tesi che vuol spiegare l'irresponsabilità del pugile, per gli eventi, pur gravissimi, conseguiti, in relazione alla natura dell'attività sportiva. (24).

Anzitutto va fatta una doverosa premessa, il pugile, autorizzato al combattimento, per effetto di tale autorizzazione non acquista il diritto di combattere, e allora, combattendo, non esercita un suo diritto colla conseguenza di venir giustificato nelle conseguenze che inopinatamente si verificheranno?

La questione deve inquadrarsi nel più largo ambito delle licenze o autorizzazioni di polizia, alle quali si equipara l'autorizzazione ad un combattimento pugilistico, per accertare se si determinino diritti soggettivi degli interessati.

Comunque poi deve essere prevalentemente considerata la ragione per la quale i combattimenti pugilistici sono autorizzati: non sembra che essi lo siano solo per gusto spettacolare, cioè per soddisfare ai più bassi istinti del pubblico avido di manifestazioni di sofferenza e rischio umano.

Nè è prova che mentre le competizioni pugilistiche sono permesse in tutte le nazioni, il maggior numero di esse proibisce quegli spettacoli che,

---

(24) Tale tesi non nuova nella dottrina italiana e straniera (vedine gli accenni nei vari lavori del Cecchi, sia pure per combatterla) è stata già sostenuta nell'articolo cit. del Mondini.

come le corride hanno soltanto o prevalentemente efficacia spettacolare.

La realtà è che, e questo argomento, può essere ora accennato soltanto, bastando da sè a richiedere uno studio di ben maggiori proporzioni che l'attività sportiva è di importanza collettiva: nazionale. Essa serve allo incremento della salute e della forza e è scuola di ardimento e di preparazione per particolari attività in cui è necessario il massimo incremento della forza fisica (ne è prova il grande vivaio di campioni sportivi da organismi di natura pubblica, come ne è notissimo esempio la numerosa schiera di campioni del pugilato tratti dal corpo dei vigili del fuoco).

Il pugilato può essere un'arma di difesa personale ed è certamente arma propria di quei corpi che hanno maggiormente bisogno di difendersi dalle insidie altrui (ad es. gli organi di P. S.) sicchè anche sotto questo profilo particolare non potrebbe disconoscersi al perfezionamento delle regole pugilistiche un'alta finalità sociale.

In questo quadro non rientra soltanto l'attività di istruzione ma anche quella agonistica che, come fornisce il collaudo dei sistemi e delle scuole costituisce la prova del fuoco della preparazione di fronte al risultato pratico. Anche l'attività agonistica, pertanto, trova la sua ragione di liceità nel quadro della finalità sociale cui tendono le varie attività sportive e anche questo aspetto deve essere studiato.

Il problema ha già avuto un accenno in un chiaro giurista (25) rilevando: « Lo Stato stesso pone a motivo della non coercibilità delle competizioni sportive con violenza il calcolo e lo studio della convenienza (non intendo riferirmi a quella economica) che gli sportivi stessi pongono nelle gare per concludere che l'impedimento non avrebbe che vantaggi minori di quelli di intensità di gran lunga maggiore che si traggono dalla aumentata forza e dalla consolidata sanità ».

Lo sviluppo di questo sintetico concetto permette, del resto, di risolvere un altro lato della questione che diversamente resterebbe irrimediabilmente scoperto perchè ove si considerasse, strettamente, l'irresponsabilità dei pugili per le conseguenze degli incontri in relazione alla loro autorizzazione statale ne resterebbero fuori i sinistri avvenuti durante gli allenamenti che sono necessariamente il presupposto di quelli.

Si potrebbe forse vedere un'analoga autorizzazione in relazione alla tutela sugli esercizi pubblici nella quale rientrino palestre e locali di istruzione sportiva ma innegabilmente il problema non sarebbe affrontato nella sua necessaria interezza.

Un accenno risolutivo al riguardo si trova invece in uno dei cennati provvedimenti giudiziari assolutori (26), che si riferisce proprio alla morte di un pugile durante un incontro di allenamento. Il caso era particolare perchè si trattava di evento verificatosi durante allenamento in locali della G.I.L. e la requisitoria, come era costume dell'epoca, si diffonde nell'esame della pubblicità di tale ente e nell'affermazione della pubblicità dello sport secondo le cosidette concezioni fasciste.

---

(25) Augenti: *Il rischio sportivo*, in « Il diritto sportivo », 1940, pag. 2.
(26) Requisitoria del P. M. presso Tribunale Napoli del 1938, imp. Borgognoni.

Ma il fascismo è caduto, alla dittatura si è sostituito un ordinamento di sana democrazia, però è rimasta, e non poteva non rimanere, la nozione della attività sportiva come rientrante nei fini supremi nazionali: è restato, un ente pubblico, il C.O.N.I., coordinatore delle varie attività sportive nella emanazione delle regole relative.

Non è questa concezione fascista, essendo la finalità pubblica sportiva riconosciuta in molte altre nazioni, e esattissimi ne sono gli accenni che affiorano anche nella requisitoria che ora annoto, e che sotto questo profilo mi pare debbasi considerare, veramente perspicua, per la sua aderenza alla realtà.

La creazione e mantenimento di un ente pubblico per la coordinazione dell'attività sportiva non può che costituire riconoscimento esplicito di liceità di detta attività con tutte le sue conseguenze che ne derivano.

Prima fra tutte è la qualità di norme di condotta dei regolamenti sportivi colla necessità di considerare la responsabilità dello sportivo entro il loro ambito: non voglio, ovviamente, con ciò sostenere che ove due rivali. volendo, spinti da mortale odio, risolvere colla scomparsa di uno di essi personali divergenze, potrebbero limitarsi ad adottare le regole del pugilato per rendere lecito l'evento lesivo che avesse a verificarsi, secondo la loro volontà.

E' evidente che all'osservanza delle regole sportive va necessariamente congiunto l'elemento psicologico nella coscienza di espletare un'attività sportiva, come tale, lecita.

Ciò premesso i margini tra il lecito e l'illecito sono dati dall'*id quod plerumque accidit* e merita, quindi, pieno, incondizionato consenso quanto si accenna nella requisitoria circa l'insufficienza di osservanza delle regole sportive, per giustificare la liceità della continuazione del combattimento, quando risulti il particolare pericolo dello stesso per la verificatasi incapacità creatasi in uno dei contendenti, nell'assoluta impossibilità di difendersi.

Non vi è allora soltanto più quel rischio normale dell'incontro che non lo rende illecito, ma un rischio eccezionale, particolare alle condizioni di uno dei combattenti, come nel caso di un improvviso malore che ad esso sopravvenisse. Questa particolare pericolosità rende imprudente il proseguire il combattimento, determinando l'obbligo dell'arbitro e dei secondi, di sospenderlo ma anche quello dell'altro pugile che non può non segnalare tale situazione, sollecitando ove occorra un accertamento medico.

In questa evenienza, però, la responsabilità del pugile per gli eventi che egli avrebbe dovuto prevedere, in base alle particolari circostanze del fatto, non può essere che colposa, mai verificandosi dolo, perchè la liceità dei colpi sussisteva, in quanto scambiati in un'attività lecita, ma solo interviene un'imprudenza nel non considerare l'aumentato pericolo dell'avversario che più non permette il combattimento.

Mi sembra possano ora trarsi alcune conclusioni da quanto si è detto: è vero che i regolamenti sportivi non potranno mai escludere del tutto il rischio che resta, e non solo nel pugilato ma in tutti gli sports agonistici, e neanche in questi soltanto.

Nessuno, però, più degli sportivi soffre per gli eventi letali che si verifi-

cano in gare perchè proprio tali vittime sono le figure più care, i combattimenti più animosi che dànno tutto se stesso per il loro ideale sportivo.

In conseguenza, seppure non sarà possibile un regolamento tale da evitare completamente il rischio, sarà doverosa cura di diminuirlo, quanto più possibile, particolarmente selezionando sempre maggiormente il personale, già ottimo, degli arbitri e degli organi di controllo sportivo.

Sempre maggiore perfezionamento di regole sportive, severa sorveglianza per la loro scrupolosa osservanza sono quindi i rimedi che si intende di potenziare al massimo, ma, entro questi limiti, occorre che il pugile possa serenamente espletare la propria attività senza che gli si possano addebitare eventi che esso non ha voluto. E' però di grande soddisfazione poter affermare che questa fiducia nella comprensione degli organi demandati all'appliaczione delle leggi (indispensabile per la sana prosecuzione dell'attività sportiva) si ha piena e incondizionata per il continuo esempio di obiettiva e serena umanità che l'autorità giudiziaria fornisce pure per fattispecie giuridicamente delicate e complesse.

Avv. GIULIO ONESTI

Pronostici (concorso) — Contratto relativo — Natura — Persone tra cui si concreta il contratto — Regolamento di Giuoco — Condizioni per la validità delle sue clausole nei confronti dei partecipanti al concorso — Accertamento della vincita — Decisorietà del tagliando n. 3 — Sua mancanza od alterazione — Risarcimento danni — (Cod. civ., art. 1322, 1341, 1374, 2697, 2727, 2729).

Giuoco — Concorso pronostici — Controversie tra la S.I.S.A.L. e giocatori — Intervento del C.O.N.I. — (Cod. proc. civ., art. 100, 105).

I

CORTE APPELLO DI MILANO - SEZ. V - 20 gennaio 1949 — Pres. Cartasegna; Est. Pronzato; S.I.S.A.L. (avv. Freda) c. Colmago (avv.ti Fontana e Chibbarondi).

In tema di scommesse al concorso pronostici, a sensi dell'art. 8 *del regolamento, la prova delle vincite non può esser data che con l'esibizione del tagliando n.* 3 *che viene depositato presso notaio* (1).

In mancanza di esso non vi è vincita e manca anche il presupposto di un'azione di danni per colpa nella custodia di detto tagliando.

Le norme dell'art. 1341 *Cod. civ. nel contratto di adesione (quale è quello di partecipazione al concorso pronostici) in base alla quale occorre l'approvazione scritta delle singole clausole da parte degli aderenti, non si applica a quei contratti che siano (come quello in ispecie) subordinati per legge, ad un intervento dell'Autorità Amministrativa, ed a condizioni da approvarsi dalla medesima.*

Colnago Giovanni, con citazione 29 luglio 1947, conveniva avanti il Tribunale di Milano la società a responsabilità limitata Sport Italia S.I.S.A.L. esponendo: che il 4 aprile 1947 esso istante aveva effettuato presso la rice-

---

(1) Sulla questione di grandissima importanza come principio giuridico e come di notevolissime conseguenze patrimoniali, vi è deciso contrasto di decisioni e già sono numerosi i contrasti in dottrina. (Vedi la nota del FEDELE e dell'ANDRIOLI in *Foro It.*, rispettivamente 1948, I, col. 684 e 1947, I, col. 524).

Intendiamo pubblicare nei prossimi numeri l'opinione al riguardo di illustri docenti, ma per intanto, data l'attualità della questione, non pubblichiamo integralmente il testo di alcune decisioni, con riserva di svolgere adeguatamente l'argomento nei prossimi numeri.

Giova, però, precisare che le decisioni che pubblichiamo riguardano controversie sorte durante la gestione SISAL, allorchè i concorsi pronostici sul calcio erano solo disciplinati da una Circolare del Ministero dell'Interno e da un Regolamento approvato dalla Direzione Generale di Polizia.

A partire dal campionato 1948-49, essendo scaduto il termine fissato nel contratto di gestione CONI-SISAL, il CONI ha assunto direttamente l'esercizio del Totocalcio, a norma del D. L. 14-4-48, n. 496, emanato nel frattempo.

Attualmente il Totocalcio è disciplinato dal Decreto predetto e da un Regolamento, approvato dal Ministro delle Finanze con suo decreto in data 31 agosto 1948, registrato alla Corte dei Conti il 6-9-1948 e pubblicato sulla G. U. della Repubblica n. 212 dell'11 settembre 1948 (in questo fascicolo avanti pag. 109).

vitoria S.I.S.A.L. in piazza Governo Provvisorio n. 3 di questa città, gestita da Invernizzi Celeste, una giocata di L. 180 per il concorso pronostici n. 28 riferentesi alle partite di calcio del 6 aprile stesso, mediante una schedina, sulla quale era stato regolarmente applicato il bollino U.R. n. 26967 e della quale aveva ritirato il tagliando n. 1 (figlia); che alla sera del 6 aprile aveva appreso dalla radio di aver conseguito un complesso di dodici punti ed un altro di undici punti alla seconda e quarta colonna della schedina, ma, non avendo poi riscontrato il suo nome tra quelli dei vincitori sul bollettino ufficiale della S.I.S.A.L., aveva inoltrato regolare reclamo alla sede centrale della Sede lombarda della S.I.S.A.L., ed il reclamo era stato respinto colla motivazione che a detta sede non erano pervenuti i tagliandi n. 2 e 3 della scheda portante il contrassegno da lui indicato e che quindi la sua giocata doveva ritenersi nulla. Che, non avendo la Ricevitoria denunciato il furto e lo smarrimento del bollino e dei tagliandi n. 2 e 3, la trasmissione degli stessi doveva ritenersi avvenuta regolarmente e nessuna responsabilità poteva essere accollata al Ricevitore; e comunque in caso contrario non veniva meno la responsabilità della S.I.S.A.L., a difetto di organizzazione della quale era esclusivamente da ascriversi lo smarrimento dei tagliandi suindicati. Che, in conseguenza di quanto sopra, egli aveva perduto il premio di lire 17.475.000 che gli sarebbe spettato per il concorso *de quo* come vincitore di 12 punti e altro premio di lire 2.258.726 spettante ai vincitori di 11, e che l'ammontare di tali premi, a titolo di danni, doveva essergli corrisposto dalla S.I.S.A.L. Tutto ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, appunto, della complessiva somma di L. 19.133.726 cogli interessi dalla domanda e colle spese di lite.

La convenuta opponeva: *a*) che, a termini dell'art. 8 del regolamento, per il concorso *de quo*, approvato dalle Autorità (Ministero degli Interni; Questore di Roma) che avevano autorizzato il giuoco — e da essa prodotto — i tagliandi n. 2 e 3 devono dai Ricevitori essere versati nei termini stabiliti (anteriormente al giorno delle gare cui si riferisce il concorso) nelle sedi centrali di ogni singola zona, e che i tagliandi n. 3 — ossia i tagliandi di controllo per il Notaio, dopo essere stati separati da quelli n. 2 (tagliandi di controllo per l'ufficio) devono dal Notaio essere raccolti in un involto sigillato, il quale dallo stesso Notaio, appena appreso dalla sede centrale l'esito delle gare facenti parte del concorso, viene aperto per il controllo delle schede vincenti; *b*) che in relazione a ciò una clausola espressa dal predetto art. 8 dispone tassativamente: « *in caso di contestazione e di differenza è il tagliando di controllo che fa stato agli effetti della graduatoria del concorso* »; *c*) che in concreto da un prodotto verbale 6 aprile 1947 del Notaio Marchetti relative alle operazioni suaccenate per il concorso in questione alla sede della zona lombarda della S.I.S.A.L. risultava categoricamente la mancanza del tagliando n. 3 per la scheda U.R. 36967 della Ricevitoria n. 39 essendo tale scheda compresa in modo esplicito nell'elenco delle « schede mancanti per il notaio » allegato allo stesso verbale; *d*) che ogni ipotesi di smarrimento dei tagliandi *de quibus* nella sede di zona era da escludersi, attendendo ivi alle operazioni di raccolta, conteggio, riordino, raggruppamento, separazione, dei tagliandi 2 e 3 predisposizione di quest'ultimi per l'incasellamento anteriore

alla sigillatura, circa cento impiegati, esplicanti le loro mansioni sotto la continua vigilanza e controllo del più scelto personale dipendente di essa S.I.S.A.L. e che dell'eventuale smarrimento, e comunque della mancata consegna da parte del ricevitore Invernizzi essa non doveva rispondere, in base alla disposizione espressa nel patto quindicesimo del Regolamento sucitato, ove è detto esplicitamente « gli organizzatori non assumono responsabilità in caso di irregolarità nello svolgimento dei concorso dovuto a colpa e negligenza del Ricevitore, del Notaio e nei casi fortuiti e di forza maggiore » *f*) che comunque in base ad altra disposizione esplicita dello stesso Regolamento — e precisamente all'art. 13 ultimo inciso — la responsabilità in ogni caso del Ricevitore, e per riflesso, quella eventuale di essa convenuta « non può andare oltre il pagamento di dieci volte la tassa pagata dallo scommettitore ».

Sulla base dei suesposti elementi, la convenuta medesima sosteneva che, in virtù dell'art. 8 del Regolamento la mancanza del tagliando n. 3 corrispondente alla scheda dell'attore precludeva senz'altro a costui il diritto di ripetere sotto qualunque titolo il pagamento dei premi mancando comunque da parte sua la prova di aver consegnato intera la schedina del ricevitore e coi tagliandi n. 2 e 3 identici al n. 1, e che ad ogni modo essendo per effetto delle altre clausole del regolamento stesso esclusa ogni eventuale responsabilità di essa convenuta per siffatta mancanza, la domanda avversaria era inaccoglibile. Eccepiva in subordine che il danno non poteva per legge consistere se non nella perdita prevedibile all'atto della formazione del contratto e quindi nell'importo della somma (L. 180) pagata dal Colnago al ricevitore, e che si dichiarava pronta, se del caso, a restituire. Concludeva in definitiva per la propria assolutoria dalla domanda del Colnago previa occorrendo, ammissione di sette capitoli di prova testimoniale su circostanze complementari al suffragio del suo assunto; alle quali conclusioni, nell'atto della precisazione delle medesime ne aggiungeva una subordinata con cui, in relazione a citazione avanti al Tribunale di Cagliari reclamante essa pure il premio di I categoria per lo stesso concorso, chiedeva fosse in dannatissima ipotesi correlativamente limitato a L. 14.004.104 l'importo di tale premio a favore del Colnago. Questi insisteva nella propria domanda, contestando le eccezioni della controparte, e sostenendo la responsabilità della stessa per l'avvenuto smarrimento dei tagliandi n. 2 e 3, col conseguente suo obbligo alla chiesta rifusione del danno nella somma corrispondente al complesso dei premi perduti.

Con sentenza 20 maggio - 8 luglio 1948 il Tribunale ritenuto la inopponibilità al Colnago della clausola del Regolamento invocata dalla convenuta per mancata approvazione specifica scritta da parte del Colnago a sensi dell'art. 1341 cap. C. C. e ritenuto che, in difetto di prova da parte della convenuta medesima di una giustificazione concreta dello smarrimento dei tagliandi n. 2 e 3 della scheda Colnago, tale smarrimento non poteva attribuirsi che a fatto dei suoi impiegati di sede o del suo ricevitore Invernizzi, e che dal fatto *de quo* essa fosse inevitabilmente responsabile a titolo di colpa; e ritenuta infine non attendibile la tesi della S.I.S.A.L. circa la prevedibili del danno; accoglieva la domanda del Colnago con la limitazione

in subordine proposta dalla convenuta, condannando quest'ultima al pagamento verso il Colnago della somma di L. 14.004.144 per il premio di I categoria, nonchè della somma di L. 2.258.726 per quello di II e così in complesso di L. 16.035.994 cogli interessi della citazione, ed alla rifusione delle spese di lite.

Contro questa sentenza, notificata il 5 agosto 1948, appellava con atto 3 settembre successivo la S.I.S.A.L., chiedendo accogliersi, in riforma della stessa le sue conclusioni di primo giudizio.

Il Colnago a sua volta, appellava incidentalmente perchè in parziale riforma della sentenza fosse accolta integralmente la sua domanda, assegnandoglisi in rapporto al premio di prima categoria la somma da lui reclamata di L. 17.475.000 e confermandosi, quanto al resto, la sentenza anzidetta.

DIRITTO

L'appellante Sisal, col suo primo motivo di gravame, addebita alla sentenza impugnata di avere impostato tutta la decisione sulla questione della validità o meglio di fronte all'art. 1341 c.p.c.c. delle clausole limitatrici di responsabilità e di avere completamente pretermesso l'esame della fondamentale *ratio decidendi* che pur era stata al Tribunale sottoposta, e consistente nell'art. 8 del Regolamento a termini del quale è il solo tagliando n. 3 che « fa stato »: fondamentale *ratio decidendi* che, al dire di essa appellante, sarebbe bastato e basterebbe da sola a determinare la reiezione dell'avversaria domanda.

A riguardo osserva la Corte che in realtà i primi Giudici non si sono dati carico specifico del suddetto argomento, e che viceversa l'argomento stesso. ove ben si esaminino le cose, è veramente tale da risolvere senz'altro la controversia a favore dell'appellante.

Il citato art. 8 del Regolamento Sisal « regolarmente approvato, secondo le prescrizioni della legge di P.S. dall'autorità competenti » il quale dispone che « in caso di contestazioni e differenze, è il tagliando suggellato dal Notaio (N. 3) che *fa stato* agli effetti della graduatoria del concorso (ossia in altre parole *agli effetti delle vincite*), costituisce effettivamente, come la Sisal assume, la chiave di volta, la regola fondamentale del giuoco, a cui hanno tratto le pretese attrici. La norma predetta che ricorre in forma anche più esplicita ed efficiente in tutti i regolamenti dei giuochi del genere (dalla legge sul Lotto — ai vari regolamenti delle « lotterie » via via disposte dallo Stato —; fino all'ultima « Ministeriale » 31 agosto 1948 concernente il concorso pronostici « Totocalcio » succeduto alla Sisal) costituisce necessità inderogabile per un regolare, sicuro svolgimento dei giuochi anzidetti, rappresentando essa a sua volta, l'unico mezzo per assicurare quanto evidentemente dev'essere l'obbiettivo capitale della sicurezza e regolarità del giuoco; l'impossibilità di mutamenti (o di formazione) dei pronostici, ad *esiti conosciuti*. Se fosse ammesso valore al biglietto, o scheda o tagliando rimasto nelle mani dello scommettitore e suscettibile di infinite possibilità di adattamenti e di alterazioni, ogni garanzia di serietà e di regolarità del giuoco esulerebbe.

A fortiori una regola simile era assolutamente necessaria per un con-

corso quale quello di cui trattasi in concreto, con una enorme quantità di partecipanti, ed una stragrande possibilità di alterazioni e di frodi, specialmente per il fatto dei molti segni, facilmente modificabili, (e convertibili nei segni opposti) nei quali estrinseca il giuoco.

Questa regola non implica una clausola limitatrice di responsabilità dell'ente organizzatore, ma è una norma stabilita nell'interesse reciproco di tutti i partecipanti, ossia nell'interesse reciproco degli scommettitori fra di loro, nonchè nell'interesse reciproco di questi e della Sisal, mettendoli tutti al sicuro dalle eventuali vicendevoli frodi.

Né può certamente dirsi una clausola favorevole alla Sisal, perchè questa, così com'è congegnato il giuoco, non ha alcun interesse nel medesimo, e tornano ad essa perfettamente indifferenti il numero e le persone dei vincitori. La regola in questione sfugge quindi all'ipotetica applicazione dell'art. 1341 cpv. c. civ. ed importa che, com'è espressamente dichiarato nel retro delle schedine, i concorrenti, i cui tagliandi n. 3 non risultano per *qualsiasi ragione* fra i suggellati dal Notaio, *restano automaticamente esclusi dalla partecipazione al concorso* (*e quindi dalla vincita*). Ciò significa altresì che la *prova della eventuale vincita a favore di un determinato concorrente non può essere fornita che dal tagliando n.* 3.

Ora il Colnago pone a fondamento della sua domanda di danni contro la Sisal il fatto — provato semplicemente con il tagliando n. 1 — che egli avrebbe conseguito una certa vincita, e pretende la condanna della Sisal — per colpa della quale attribuisce la perdita del tagliando n. 3 — a rifornire il corrispondente importo della vincita, a titolo di danno.

A fondamento della sua domanda sta dunque il fatto che egli avrebbe conseguito quella certa vincita: ma questo fatto egli non può dimostrare se non con il tagliando n. 3. In mancanza del precitato tagliando n. 3 *non vi è prova della vincita*, e la domanda dei danni fondata sul fatto della vincita cade senz'altro necessariamente per il venir meno della sua base. Inutile dire, come dal Colnago si dice, che egli non reclama la vincita, ma il danno corrispondente per il fatto colposo della Sisal di avergli preclusa la vincita stessa, appunto sulla perdita del tagliando n. 3, e che agli effetti di tale azione di danno la prova della esistenza di un tagliando n. 3 identico al n. 1 in sue mani può e deve presumersi per il possesso da parte sua del tagliando n. 1. Quali che siano invero i fini e l'oggetto dell'azione proposta sta pur *sempre fermo che la prova dell'asserita vincita, costituente il titolo essenziale dell'azione medesima, non può in virtù dell'art.* 8 (che non si comprende per quale motivo avendo vigore tra gli scommettitori per escludere gli stessi dalla vincita, non debba avere vigore nei rapporti tra costoro e la Sisal) — *essere data insostituibilmente che dal tagliando n.* 3; in mancanza di questo, il tagliando n. 1 anche per l'oggetto di cui è caso, a nulla serve, e la vincita rimane indimostrata, colla conseguenza inevitabile che anche l'azione di cui sopra, avente il suo presupposto sulla prova della detta vincita, viene necessariamente a cadere.

Né deve impressionare la considerazione potere, in tal modo succedere che un vincitore genuino (il cui tagliando n. 3 identico al n. 1 sia andato effettivamente perduto per fatto della Sisal e suoi incaricati) venga ad essere ingiustamente privato del premio. Questa possibilità di evento astrattamente

ingiusto rappresenta invero una ipotesi rarissima controbilanciata e superata dalle necessità, di cui già si è fatto cenno, di assicurare preventivamente nell'interesse di tutti i giocatori, e quindi anche di quello del quale si parla, la regolarità del giuoco contro i moltissimi pericoli di frode e di alterazioni che lo sconvolgerebbero, con una norma quale quella in esame che lascia a suo danno la perdita del tagliando *de quo*. Ciò non altro significa che, come acconciamente rileva la difesa Sisal, il giuocatore deve aggiungere alle numerosissime probabilità di perdere esistenti contro di lui (ben 531330, secondo l'attendibile dato esposto dalla preindicata difesa) anche quell'una che deriva dalla possibile perdita, *per qualsiasi causa*, del tagliando n. 3.

Poichè, come fu premesso, la fondatezza del suesposto assunto della Sisal implica l'immediata assolutoria di quest'ultima dalla avversa domanda, non occorrerebbe procedere oltre nell'esame dell'impugnazione. Ritiene tuttavia la Corte di considerare che su altro punto risolutivo l'impugnazione stessa appare fondata, adducendo per una seconda via all'identico risultato dell'assolutoria della Sisal, e precisamente sul punto relativo alle clausole limitative di responsabilità previste dagli art. 13 e 15 del Regolamento, sanzionanti espressamente l'esonero della Sisal da responsabilità per il mancato inoltro al Notaio dei tagliandi n. 3.

Il Tribunale ha ritenuto che, dovendosi ravvisare nel contratto Sisal, quale previsto dal Regolamento, un contratto normale ad adesione, avente la sua disciplina nella prescrizione del Codice Civile, le clausole suindicate fossero soggette all'applicabilità del capoverso dell'art. 1341 c.c. e non potessero quindi aver valore nei confronti del Colnago, per difetto di specifica approvazione scritta da parte dello stesso.

Orbene, la Corte invece accede pienamente all'assunto dell'appellante, che la succitata norma del capoverso dell'art. 1341 si applichi solo nei confronti dei contratti i quali, conformemente alle regole sancite dall'art. 1322 stesso cod. civ. sono nella libera disponibilità della parte, e *non di quelli come in concreto, subordinati, per legge, a un intervento dell'autorità Amministrativa, ed a condizioni da approvarsi dalla medesima.*

La norma in questione com'è esplicitamente dichiarato dalla Relazione Ministeriale al Codice, ha l'intento di tutelare il contraente *per adesione* contro il pericolo di una sufficiente considerazione da parte sua, di disposizioni contrattuali *insidiose* contenute fra quelle, assai di frequente molto numerose e complesse, *predisposte*, in questo genere di contratto, dall'altro contraente. Ma un tale pericolo è assolutamente escluso — e la ragione di applicazione della norma esula del tutto — quando il contraente che ha predisposto le clausole *de quibus* a sua volta non è libero di formularle come vuole, ma deve sottoporle alla approvazione di una pubblica Autorità, la quale ha precisamente per iscopo tra l'altro, di impedire con siffatto controllo ogni possibile abuso e frode da parte sua nei confronti dei terzi che aderiranno al contratto, e deve sottostare egli stesso all'osservanza delle medesime, non avendo facoltà di modificarle se non attraverso un'ulteriore approvazione della Autorità preaccennata.

Nella specie è pacifico e documentato che il regolamento Sisal, contenente le clausole di cui si discute, ebbe l'approvazione, secondo legge, del

Ministero dell'Interno e della Questura di Roma; ogni ipotesi di carattere abusivo e vessatorio nei riguardi delle sue clausole va pertanto, esclusa, ed è pertanto correlativamente da escludere che per qualsiasi delle clausole stesse potesse occorrere, in applicazione dell'art. 1341 cap. c. civ. approvazione specifica scritta dai partecipanti al giuoco.

Concludendo, la sentenza dei primi Giudici, in accoglimento del proposto appello, va riformata coll'assolutoria della Sisal dalle domande del Colnago e colla condanna di quest'ultimo, alla rifusione verso la stessa delle spese di primo e secondo giudizio.

II

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. I - 30 settembre 1948 — Pres. Manca; Est. Arru; Amochio (avv. Moruzzi) c. S.I.S.A.L. (avv. Freda) e C.O.N.I. (avv.ti Marani Toro e Tronca).

Nelle controversie tra i partecipanti ai concorsi pronostici e la S.I.S.A.L. per contestazioni relative alla attribuzione dei premi è giustificato l'intervento del C.O.N.I. essendo esso il titolare della licenza di giuoco e concedente a sua volta dell'organizzazione di esercizio alla S.I.S.A.L.

Con atto di citazione notificato il 27-9-47, Amodio Alberto, dom. in Gragnano, evocava al giudizio di questa Magistratura la società a responsabilità limitata Sport Italia Sisal in persona del suo legale rappresentante, e premesso che aveva partecipato al concorso pronostici abbinato alle partite del campionato di calcio celebrato nella giornata di domenica 6 aprile 1947 ed organizzata dalla Sisal totalizzando sulla scheda n. 6 X. 17480 undici punti; che la Sisal evidentemente per errore, non lo aveva compreso nel numero di coloro che avendo realizzato un undici dovevano percepire il premio di L. 2.258.726, assegnato ai vincitori della seconda categoria, che non ebbe la possibilità di presentare tempestivamente reclamo per ottenere la correzione dell'errore commesso perchè non aveva potuto prendere visione del giornale ufficiale della Sisal « Sport Italia » che non arriva a Gragnano e perchè il bollettino della ricevitoria era rimasto affisso per qualche ora alla porta della ricevittoria della Sisal di Gragnano in quanto ignoti l'avevano lacerato, che il rifiuto apposto dalla Sisal, motivato dalla circostanza che il reclamo era stato intempestivo, non era efficace nei suoi confronti in quanto essa Sisal avendo omesse per difetto di organizzazione, di far giungere a Gragnano il suo giornale e di tenere adeguatamente esposto il bollettino, uniche fonti ufficiali, lo aveva posto nell'impossibilità di osservare i termini in merito fissati nel regolamento, tutto ciò premesso e considerato che quando erasi verificato andava attribuito a colpa della Sisal consistente nell'avere costei trascurato l'organizzazione del giuoco, ne chiedeva la condanna al pagamento a titolo di danni della somma di L. 2.188.141, con gli interessi e le spese di giudizio.

Costituitosi il contraddittorio, mentre l'attore insisteva nella domanda la convenuta ne domandava il rigetto, nelle more del giudizio, mentre a convalidare la tesi sostenuta dalla Sisal interveniva il CONI. Il procuratore dell'attore dichiarava di rinunciare al mandato chiedendo che la causa fosse rinviata per dar modo al suo cliente di sostituirlo. Poichè all'udienza suc-

cessiva l'attore non costituiva il suo difensore, il G. I., ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, faceva precisare alle parti presenti le conclusioni che sono in epigrafe trascritte e rimetteva la causa per la decisione all'udienza del 30-9-1948.

DIRITTO

Rileva dagli atti il Collegio, che alla udienza del 18 maggio 1948 il procuratore dell'attore dichiarava di rinunciare al mandato e che alla udienza successiva, fissata a distanza di un mese, lo stesso attore non provvedeva a farlo sostituire con altro avvocato.

Questo evento ha reso impossibile la precisazione delle conclusioni da parte dell'attore e poichè l'avv. Moruzzi ha dichiarato in udienza che avrebbe immediatamente dato notizia dello stesso all'avv. Camaviello, effettivo patrono di Amodio, l'assenza dal giudizio deve ritenersi volontaria ed interpretarsi quale precisa manifestazione di abbandono della lite.

Questa situazione processuale è sufficiente a determinare l'accoglimento della richiesta della convenuta Sisal e dell'intervenuto ad adiuvandum CONI, dirette entrambe a conseguire la reiezione della domanda.

Ad avvalorarla moralmente giova osservare che tra la documentazione prodotta nel fascicolo dell'attore non risulta il tagliando n. 1, ossia quell parte della schedina, munita del bollino della SIAE, che il ricevitore restituisce al giuocatore e che è necessaria a qualificarla partecipante al concorso e vincitore non proclamato, ossia quel documento indispensabile a giustificare la domanda, che pertanto può ritenersi sia stata avventatamente proposta.

Ogni altra considerazione risulta superflua, mancando il dibattito che solo può giustificare la proposizione delle varie questioni proposte nella citazione e nella comparsa di risposta.

Occorre solo rilevare che l'intervento del CONI è giustificato essendo egli il titolare della licenza di giuoco e concedente a sua volta dell'organizzazione di esercizio alla Sisal. La reiezione della domanda importa la condanna dell'attore a rifondere ai convenuti le spese di giudizio.

III

TRIBUNALE DI ROMA - Sez. I - 14 maggio - 5 novembre 1948 — Pres. Lignori; est. Giordano; Romano (avv. Jelpo) c. S.I.S.A.L. (avv. Chiri) e C.O.N.I. (avv. Marani Toro).

A) *Nelle cause tra partecipanti al concorso pronostici e la società organizzatrice S.I.S.A.L., relativamente a controversie per l'attribuzione dei premi, è legittimo l'intervento del C.O.N.I. che ha delegato alla S.I.S.A.L. la gestione del concorso stesso.*

B) *Il rapporto posto in essere con tale partecipazione rientra nella categoria dei contratti per adesione e la S.I.S.A.L. non può considerarsi un semplice totalizzatore che si limiti a mettere in contatto i vari concorrenti per le reciproche scommesse, assumendosi essa S.I.S.A.L. obbligazioni corrispettive per l'adempimento di tutte le operazioni relative all'attribuzione del premio ai vincitori.*

C) *Le clausole del regolamento di giuoco, riportate nella schedina riempita dai giuocatori sono ad essi opponibili senza che occorra un'accettazione scritta non essendo vere e proprie clausole limitatrici di responsabilità, mentre non sono opponibili quelle non riportate nella detta schedina.*

D) *A sensi dell'art.* 4 *di detto regolamento solo il tagliando di controllo n.* 3 (*che è conservato a mezzo notaio*) *costituisce titolo idoneo all'acquisto della qualità di vincitore sicchè non può considerarsi tale il partecipante quando, pur risultando l'esattezza del di lui pronostico, dal tagliando rimasto in suo possesso, sia mancante o comunque incompleto quello n.* 3.

E) *Poichè, però, la S.I.S.A.L. ha l'obbligo della custodia di tali tagliandi e, poichè, in mancanza di prova contraria vi è la presunzione che tale tagliando sia stato consegnato ed in stato di integrità, detta società gestrice del concorso è tenuta al risarcimento dei danni.*

F) *Tale risarcimento deve effettuarsi in relazione a quella che sarebbe stata la vincita non essendo applicabile l'art.* 13 *del regolamento di giuoco, circa la limitazione della responsabilità del ricevitore al decuplo della tassa di partecipazione perchè, a prescindere che detta clausola non è riportata integralmente nella scheda, non si riferisce all'ente organizzatore.*

G) *Al relativo accertamento sono estranei coloro che sono risultati vincitori del concorso perchè la responsabilità per danni di detta società gestrice non può intaccare il monte premi, già ripartito fra i vincitori.*

Con atto di citazione del 21 maggio 1947 Giulio Romano conveniva dinanzi a questo Tribunale la Sisal, Sport Italia Società a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante, esponendo che egli aveva partecipato al concorso pronostici Sisal n. 31 del 27 aprile 1947 con la giocata di L. 180, bollino rosso, serie WN numero 57200, presso la ricevitoria n. 402 di Cagliari e che era risultato vincitore della I e della II categoria per avere totalizzato rispettivamente punti 12 e punti 11, così come poteva desumersi dai tagliandi della scheda da lui riempita, consegnati alla sede di Cagliari della SISAL; che, peraltro, l'organo ufficiale del concorso pronostici *Sport-Italia* non aveva compreso la sua scheda fra quelle vincenti sia di I e di II categoria; che, pertanto, egli aveva subito inoltrato reclamo alla sede di Roma della SISAL con telegramma del 29 aprile e del 6 maggio 1947, mentre altro reclamo aveva presentato alla sede di Cagliari in data 1 maggio 1947; che ciò nonostante nessuna risposta aveva egli ricevuto dalla sede di Roma della Società e che il solo 7 maggio 1947 la Sede di Cagliari gli aveva comunicato il mancato accoglimento del suo reclamo senza fargli, tuttavia, conoscere i motivi del rigetto; che nella stessa data del 7 maggio egli, a mezzo dello avv. Angioni, aveva notificato sia alla Sisal che al Coni formale atto di protesta contro il mancato riconoscimento della sua vincita ed il mancato accoglimento del suo reclamo; nè la Sisal nè il Coni avevano risposto alla sua protesta e che, pertanto recatosi a Roma per avere notizie al riguardo da questa sede della Sisal, solo il 19 maggio successivo aveva appreso, dal notaio Vaccaro e da un funzionario della Società che il reclamo non era stato accolto perchè il tagliando n. 3 della sua scheda, custodito dal predetto notaio, era stato rinvenuto lacerato in parte. Sulla base di tali premesse il Romano, rilevato che il fatto della lacerazione del tagliando, non essendo a lui imputabile per

essersi evidentemente verificato successivamente alla consegna da parte sua della scheda alla ricevitoria di Cagliari, non può costituire un motivo tale da leggittimare l'esclusione della scheda stessa dal riparto del monte premi, chiedeva la condanna della Sisal al pagamento della somma dovutagli in conseguenza della vincita oltre gli interessi decorribili secondo legge. Costituitasi in giudizio la Sisal con comparsa di risposta del 25 ottobre 1947, dopo aver rilevato che, a sensi dell'art. 8 del regolamento di concorso, in caso di contestazione o di differenza fa stato unicamente il tagliando di controllo (n. 3) sigillato dal notaio, e che nella specie l'esistenza della sola parte superiore del tagliando in esame (bollino e prime tre colonne); deve equipararsi alla inesistenza del tagliando stesso, negava la propria responsabilità in ordine alla lacerazione del tagliando e concludeva per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese di onorari. Articolava all'uopo, prova per testi diretta ad accertare che mai, prima d'ora, da che la Sisal aveva iniziato la gestione del concorso, si era verificato il caso che il tagliando n. 3 si fosse presentato lacerato all'atto della verifica notarile. Comparse le parti davanti al giudice istruttore, l'attore si opponeva all'ammmissione della prova chiesta dalla convenuta perchè inconcludente, e con memoria autorizzata del 5 novembre 1947 contestava le deduzioni avversarie e precisava che la domanda da lui proposta contro la Sisal si fondava in ogni caso sulla responsabilità della stessa per il danno da lui subito in conseguenza del mancato riconoscimento della sua vincita, danno che dichiarava ammontare a L. 716.276, quale era il complessivo importo dei premi di I e di II categoria.

All'udienza del 13 novembre 1947, il giudice istruttore ordinava al notaio Vaccaro Luigi di Roma di esibire l'originale del tagliando n. 3, di cui la convenuta aveva prodotto un fac-simile, relativo alla giocata del Romano, e dava facoltà alla Sisal di esibire il tagliando n. 2 della stessa giocata.

In esecuzione di tale ordinanza il notaio esibiva il tagliando in questione, mentre la convenuta dichiarava di non avvalersi della predetta facoltà. Durante il corso del giudizio interveniva volontariamente il Coni per sostenere le ragioni della Sisal affermando con la comparsa di intervento di avere un proprio interesse nella causa dovendo esso adoperarsi per ottenere la più scrupolosa osservanza del regolamento, e rilevata nel merito la infondatezza della domanda attrice, eccepiva, d'altro lato, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, e, comunque la necessità di integrare il contraddittorio ordinando la chiamata in causa di tutti i vincitori. Il giudice istruttore, rilevato che nelle specie non si ravvisava il presupposto della comunanza di causa che legittima l'intervento dei terzi, e che, d'altra parte, neppure si verificava l'ipotesi di litisconsorzio necessario potendo la sentenza essere pronunciata senza l'intervento dei terzi; non riteneva di ordinare l'intervento in giudizio dei vincitori del concorso, e dichiarava chiusa l'istruttoria fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al Collegio. In tale udienza la convenuta chiedeva di essere autorizzata ad esibire una relazione fatta da un tecnico di sua fiducia sulle indagini sia analitiche che comparative da questo compiute sui tagliandi n. 1 e 3. La difesa dell'attore si opponeva a tale richiesta ed il giudice istruttore, non ritenuendo di ammettere la produzione della suddetta relazione, invitava le parti a precisare

le conclusioni, che venivano prese da ciascuna di esse come innanzi trascritte. La causa era, quindi rimessa al Collegio il quale si riservava la decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'intervento in causa del C.O.N.I. il quale come si è detto, è intervenuto volontariamente nel corso dell'istruttoria per sostenere le ragioni della convenuta. Trattasi, com'è ovvio, di intervento adesivo (ad coadiuvandum reum) che richiede come requisito essenziale, l'interesse dell'interveniente a sostenere le ragioni di alcuna delle parti (art. 105, 2 comma C.P.C.).

Tale interesse è diverso dall'interesse ad agire di cui all'art. 100 c. p. c. poichè non varrebbe a legittimare il terzo ad agire (o a contraddire) autonomamente nei confronti della parte con la quale l'adiuvando è in causa. Esso vale solo a legittimare il terzo ad intervenire a fianco della parte che vuole aiutare, per sostenerne le ragioni al fine di conseguire quell'utilità che è rappresentata dall'emanazione di un provvedimento giurisdizionale favorevole alla parte adiuvata. Interesse quindi alla vittoria di questo, che il terzo mira a conseguire per il vantaggio che gliene deriverebbe a causa di un particolare rapporto in cui si trova con la parte che viene ad aiutare. Ciò posto, devesi stabilire se siffatto interesse sussista nella specie. Il C.O.N.I. fu autorizzato dal Ministero dell'Interno ad organizzare concorsi pronostici per il campionato di calcio, secondo le norme del regolamento di giuoco approvato dallo stesso Ministero, il CONI peraltro, che era stato autorizzato a subconcedere ad altri la concessione, affidò alla Sisal l'incarico di impiantare, organizzare e gestire in nome proprio, ma per conto di esso CONI tali concorsi « con la precisa osservanza di tutte le modalità e norme contenute nel regolamento di concorso ». In forza di tale contratto la Sisal si è quindi impegnata nei confronti del Coni a osservare e a fare osservare il regolamento del concorso in parola, tanto che nel contratto stesso, esibito dal Coni è previsto espressamente « che la mancata osservanza di quanto sopra porterà alla risoluzione della convenzione per causa e colpa della Sisal ». Da quanto sopra appare evidente, l'interesse del Coni, quale concessionario del concorso pronostici per cui conto viene gestito, ad ottenere che il regolamento sia esattamente osservato. Ora, poichè nella specie si fa questione circa la reale portata di talune clausole contenute nel regolamento del concorso, non par dubbio che il CONI abbia interesse ad intervenire nel processo per sostenere le ragioni della Sisal quale gestrice del concorso stesso. L'intervento del Coni, deve pertanto dichiararsi ammissibile; ciò posto, devesi esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Coni. Sostiene l'interveniente che questo Tribunale è territorialmente incompetente a conoscere della controversia oggetto del presente giudizio, e ciò tanto a sensi dell'art. 19 che dell'art. 20 c.p.c. poichè da un lato la Sisal ha sede in Milano, e dall'altro l'obbligazione contrattuale tra l'attore e la Sisal deve considerarsi sorta e da eseguire a Cagliari, dove è stata effettuata la giuocata, oppure a Milano dove la Sisal ha la sua sede. Osserva il Collegio che, l'eccezione di incompetenza non può essere rilevata, ostandovi la preclusione

derivante dalla mancata proposizione di essa nel primo atto difensivo del giudizio, ossia nella comparsa di risposta della convenuta. A sensi dell'art 38, 3 comma, c.p.c. etc. si dica che l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dal Coni il quale ha ottemperato all'onere col proporla nella comparsa di intervento, cioè nel suo primo atto definitivo. Invero, l'art. 38 c.p.c. parla di primo atto difensivo del giudizio di primo grado che generalmente è la comparsa di risposta. Inoltre ed è quel che più conta l'interveniente che si costituisce dopo la prima udienza, così come è avvenuto da parte del Coni, deve accettare la causa nello stato in cui questa si trova, poichè, ai sensi dello art. 268, 2 comma, c.p.c., egli « non può compiere atti che non siano più consentiti alle altre parti », e quindi non può proporre eccezioni che siano precluse. Senza dire, poi, che l'eccezione di incompetenza del giudice adito può ben essere proposta dalla parte convenuta nel tempo e nel modo di legge, ma non anche dal terzo che, intervenendo volontariamente, non può evidentemente spostare la competenza già radicata, quando la convenuta l'ha ormai accettata ovvero, per non avere ottemperato all'onere suddetto, si trova ad aver preclusa l'eccezione di incompetenza, ed in forza di tale preclusione la competenza per territorio, che è relativa, viene ad essere prorogata. Tali considerazioni sono sufficienti per affermare che questo Tribunale è territorialmente competente a conoscere della proposta domanda sul merito della quale deve, quindi, portare il suo esame. Occorre anzitutto precisare la natura giuridica del contratto cui si da vita col partecipare al concorso pronostici gestito dalla Sisal. A tal fine conviene considerare l'« iter » formativo del contratto che ne occupa, ossia le varie fasi attraverso le quali si svolge il concorso per stabilire in qual modo si perfeziona il vincolo che stringe la Sisal, con ciascuno dei concorrenti. Il Coni come si è detto, ha ottenuto dalle competenti Autorità l'autorizzazione ad organizzare concorsi pronostici a premio abbinati alle partite di calcio del campionato italiano che in ogni giornata di gara si giuocano su vari campi sportivi italiani. Tali concorsi, la cui gestione è stata dal Coni affidata alla Sisal, sono disciplinati da apposite norme contenute nel regolamento ufficiale del Coni approvato dalle autorità competenti. Chiunque intenda partecipare ad uno di tali concorsi deve formulare dei pronostici sui risultati delle partite cui si riferisce il concorso stesso, compilando all'uopo una scheda, a tergo della quale sono riportate le condizioni generali di concorso. Tale scheda è divisa in tre parti, in ciascuna delle quali i pronostici debbono essere espressi in modo identico mediante segni convenzionali già stabiliti dall'ente organizzatore, il pronosticatore, compilata la scheda nel modo suddetto, deve consegnarla o ad un ufficio della sede di zona della Sisal oppure ad un ausiliario di quest'ultima, chiamato ricevitore. All'atto della consegna della scheda, il giuocatore versa all'impiegato della S.I.S.A.L. od al ricevitore la quota di partecipazione al concorso ed a sua volta, l'impiegato o il ricevitore applica un bollino numerato nell'apposito spazio della scheda, da cui quindi stacca la prima parte, detta figlia, per consegnarla al pronosticatore. Da questo momento il giuocatore partecipa al concorso acquistando così la qualità di concorrente con tutti i diritti e gli obblighi che gliene derivano. In tal modo tra la Sisal ed il concorrente si stabilisce indubbiamente

un rapporto la cui natura sarà più avanti precisata. Le successive fasi si attengono all'esecuzione del concorso. Il recevitore consegna, unitamente all'importo della quota di partecipazione, quella parte della scheda nella quale sono contenuti i tagliandi n. 2 e 3 (madre e tagliando di controllo) alla sede di zona nella quale i due tagliandi vengono separati, l'uno per essere trattenuto allo scopo di accertare, dopo i risultati delle partite, se la scheda è di quelle vincenti, l'altro, il tagliando n. 3 di controllo, per essere sigillato, a mezzo di notaio, in armadio di ferro, prima degi incontri di calcio allo scopo di servire mediante il controllo a convalidare la vincita. E' vincitore il concorrente che abbia pronosticato esattamente 12 risultati per la prima categoria ed 11 per la seconda. Considerato fin qui il meccanismo del concorso nel suo complesso, è ora da stabilire in qual modo viene a formarsi il vincolo che si stringe tra laSisal ed il concorrente col fatto della partecipazione di questi al concorso.

Non vi è dubbio che la Sisal, coll'indire il concorso, rivolge alla generalità delle persone l'invito a parteciparvi alle condizioni già predisposte nel relativo regolamento. Essa pertanto, propone ad un numero indeterminato di persone di adire al contratto, il cui contenuto è già determinato con le clausole contenute nel regolamento del concorso. Chiunque intenda partecipare al giuoco non ha alcuna possibilità di discutere sulle particolarità del concorso o quanto meno di influire sulla determinazione del suo contenuto: se vuole accettare la proposta di partecipare deve sottostare allo schema contrattuale imposto dall'organizzatore, altrimenti deve rinunciare alla stipulazione del contratto. Non può, in altri termini, entrare in trattative con la Sisal per concorrere con questa alla formazione delle clausole contrattuali. Codesto meccanismo di formazione contrattuale è proprio dei contratti per adesioni, la cui caratteristica consiste appunto nella mancanza di ogni trattativa e nella mancata partecipazione della parte che aderisce alla determinazione del loro contenuto, che importa una preminenza dalla parte che ne ha predisposto le condizioni sull'altra. E' quindi evidente che nel concorso Sisal ricorrono tutti gli elementi di quella particolare situazione contrattuale dell'art. 1341 del cod. civ.; il contratto che si forma fra la Sisal ed il concorrente rientra, adunque, nella categoria dei contratti per adesione, ossia di quei contratti le cui condizioni generali sono predisposte da uno solo dei contraenti. E' stato, però, sostenuto, e si sostiene ora dal Coni e dalla Sisal che il concorso pronostici risulta dalla combinazione di due diversi contratti, l'uno che si forma fra la Sisal e ciascuno dei concorrenti, l'altro tra i giuocatori nei rapporti reciproci; questo, un contratto aleatorio concretantesi nella scommessa, quello, un contratto commutativo nei quale ricorrono gli elementi del deposito e del mandato. Secondo questa tesi la Sisal, che esplica unicamente le funzioni del totalizzatore, rimane estranea al contratto di scommessa che si stipula fra i vari concorrenti; essa in forza del vincolo che la stringe a ciascuno degli scommettitori, è depositaria delle quote da loro versate costituenti il monte premi e nel contempo è mandataria della somma totalizzata. Sulla base di tali considerazioni sostiene la difesa del Coni che il regolamento di concorso, le cui norme disciplinano l'uno e l'altro vincolo, non può essere considerato alla stregua dell'art. 1341 C. C. come predisposto

da uno dei contraenti nei confronti degli altri, « perchè esso invece è contemporaneamente proposto ed accettato da ognuno e da tutti gli scommettitori nei rapporti reciproci ». In tal modo, si viene ad escludere la possibilità di classificare il concorso pronostici nella categoria dei contratti per adesione. Senonchè, è da osservare che l'assunto si appalesa quanto mai inesatto. Ed invece, sostenendo che il contratto è contemporaneamente proposto ed accettato da ognuno e da tutti gli scommettitori nei rapporti reciproci, viene ad affermarsi che ciascuno di essi, è, nei confronti degli altri, proponente ed aderente nello stesso tempo, che cioè ognuno dei concorrenti, col fatto della giocata, propone e nel contempo accetta il contratto che va a stipulare. Ma c'è allora da domandarsi se chi propone un contratto può essere nel medesimo istante destinatario di una proposta, da parte del destinatario della sua proposta, diretta alla stipulazione del medesimo contratto e viceversa. Senza dire, poi, che così ragionando si avrebbe che i vari concorrenti sarebbero proponenti e destinatari a contratto già concluso, poichè la proposta e l'accettazione verrebbero fatte ad ogni concorrente al momento dello incontro dei consensi, se fosse vero che il contratto sarebbe « contemporaneamente proposto da ognuno e da tutti gli scommettitori nei loro rapporti » come vuol sostenere il Coni. Ma è evidente che, mentre da una parte l'accettazione non può mai essere cronologicamente contemporanea, ma sempre successiva alla proposta, fosse anche di un solo istante, dall'altra la proposta e l'accettazione non possono mai avvenire nel momento stesso in cui avviene l'incontro dei consensi (che si verifica quando la proposta sia stata accettata dal destinatario ed il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione dovendo le due dichiarazioni di volontà precedere successivamente la conclusione del contratto): conchiuso il contratto, non vi è più un proponente ed un destinatario, ma vi sono soltanto dei contraenti. La verità è che una configurazione del concorso pronostici qual'è quella cui più avanti si è accennato non risponde alla realtà delle cose. Si è visto che il contenuto del concorso non è liberamente fissato dai concorrenti, i quali, con la partecipazione al concorso stesso, si obbligano a sottostare alle condizioni generali dettate dall'organizzatore. Ora, se fosse vero che fra i vari concorrenti si stringessero dei rapporti giuridici costituenti il contenuto di un contratto di scommessa che essi andrebbero a stipulare fra loro stessi ed al quale la Sisal rimarrebbe estranea, ne deriverebbe che essi conchiuderebbero un contratto alla determinazione del cui contenuto nessuno di loro avrebbe partecipato: il che non è concepibile. Non può, invero, fondatamente ritenersi che dei soggetti diano vita ad un contratto il cui contenuto essi non hanno concorso con la loro volontà a formare, ma che è imposto da un terzo estraneo che detta le condizioni cui essi debbono sottostare se intendono aderirvi. Come si è detto avanti, i vari concorrenti, se volessero, non potrebbero modificare lo schema di concorso predisposto dall'organizzatore, il che deve necessariamente portare alla conclusione che il concorso pronostici gestito dalla Sisal non può essere diversamente classificato che nella categoria dei contratti per adesione. Tutte le suddette considerazioni sono più che sufficienti per affermare che nella fattispecie nessun rapporto giuridico corre fra i singoli partecipanti, mentre un rapporto si

costituisce soltanto fra ciascuno di essi e la Sisal. Tale rapporto ad avviso del Collegio, non può che costituire il contenuto di un contratto innominato, in forza del quale la parte che indice il concorso, dispensando dietro un corrispettivo in danaro apposite schede (di cui trattiene i tagliandi n. 2 e 3 per i dovuti controlli), si obbliga a corrispondere ai possessori delle schede che saranno rimaste vincenti per effetto dei risultati delle partite di calcio di cui essi hanno pronosticato esattamente l'esito, il premio corrispondente. Trattasi, adunque, di un contratto con prestazioni corrispettive, nel quale la prestazione consiste nel pagamento, da parte della Sisal del premio a chi sarà risultato vincitore secondo le norme del regolamento e nell'adempimento di tutte le operazioni all'uopo necessarie, mentre la controprestazione si concreta nel versamento di una somma di denaro, detta quota di partecipazione, da parte del concorrente il quale ha pure l'onere di formulare il pronostico. Tale contratto ha evidentemente carattere e natura di contratto aleatorio, poichè, se è vero che l'alea non è mai a carico della Sisal, la quale ha sempre la certezza di trarre un vantaggio dal contratto, è pur vero, peraltro, che per tutti i concorrenti esiste un rischio nel vantaggio economico per l'incertezza obiettiva dell'evento al momento della formazione del contratto stesso. E' aleatorio, infatti, anche il contratto nel quale sia obiettivamente incerto se deriverà un vantaggio per uno soltanto dei contraenti. Accertata così la fattispecie tipica che si riscontra nel caso concreto occorre stabilire se, nella specie, le condizioni generali di contratto predisposte dall'organizzatore abbiano efficacia nei confronti del concorrente per il fatto della sua partecipazione al concorso. Al riguardo si osserva che l'art. 1341, 1. comma C. C. allo scopo di perseguire la tutela del contraente che aderisce alle clausole generali predeterminate e proposte dall'altro contraente, subordina la efficacia delle condizioni generali di contratto nei confronti dell'aderente alla conoscenza o alla ignoranza colpevole di essa da parte di quest'ultimo al momento della conclusione del contratto. Ed il secondo comma dello stesso articolo, stabilendo un principio di maggior rigore, richiede la specifica approvazione per iscritto per la validità di talune clausole poste a vantaggio di colui che le ha predisposte ovvero a carico dell'altro contraente. Osserva il Collegio che nel caso del concorso pronostici occorre distinguere fra le clausole regolamentari riprodotte, sia pure per estratto, a tergo della scheda e quelle per cui tale riproduzione non sia stata effettuata. Mentre per queste ultime può escludersi la loro opponibilità al concorrente, a parte la difficoltà in cui si trova il giocatore di prendere conoscenza del regolamento di concorso data la scarsa diffusione di esso nelle varie ricevitorie della Sisal è evidente che avendo l'ente organizzatore fatto un estratto delle norme contenute nel regolamento, le condizioni non riportate a tergo della scheda non investono il contenuto essenziale del concorso, come si rileva dall'art. 4 del regolamento stesso in forza del quale le schede « recheranno a tergo le condizioni del concorso alle quali i partecipanti debbono attenersi », onde è a ritenersi che solo queste ultime il concorrente sia tenuto a conoscere e non anche le altre. Non par dubbio, invece che le condizioni generali riprodotte a stampa sul retro della scheda di pronostico conservino tutta la loro efficacia nei confronti del giocatore, il quale

se le ha ignorate, ciò è stato indubbiamente per non avere egli usato l'ordinaria diligenza nell'omettere di prender conoscenza di quanto è scritto nella scheda all'atto della formulazione dei pronostici e della consegna al ricevitore. Ed anche quelle clausole che operano a favore di colui che le ha predisposte o a carico dell'altro contraente sono, ad avviso del Collegio, pienamente efficaci nei confronti del concorrente, al quale possono essere quindi opposte (sempre che, s'intende, siano riportate a tergo della scheda). Ciò premesso, devesi anzitutto accertare se, a norma delle clausole regolamentari riprodotte a tergo della scheda di pronostico, possa il Romano considerarsi vincitore e come tale aver diritto al premio corrispondente.

Stabilisce l'art. 8 del regolamento (riportato in sintesi nella scheda) che « in caso di contestazione e di differenza è il tagliando di controllo che fa stato agli effetti della graduatoria del concorso ».

Tale clausola non può essere intesa come una di quelle previste dal capoverso dell'art. 1341 C. C. perchè si attiene al regolamento della concreta attuazione del contratto e pertanto è efficace nei confronti dell'altra parte. Ciò vuol dire che solo il tagliando di controllo (n. 3) costituisce titolo idoneo allo acquisto della qualità di vincitore in quanto i pronostici in esso formulati siano corrispondenti ai risultati delle partite di calcio. Ne consegue che, qualora sulla base di detto tagliando non sia possibile stabilire che il concorrente abbia esattamente pronosticato l'esito delle partite, o per la mancanza del tagliando stesso fra quelli sigillati dal notaio, o per la impossibilità di rilevare tutti i pronostici a causa di lacerazione, alterazione od altro, la scheda relativa non può evidentemente essere compresa nel numero di quelle vincenti. Ora poichè nel caso che ne occupa il tagliando n. 3 della scheda del Romano è stato rinvenuto lacerato a metà, per cui non è stato possibile accertare in base ad esso se l'attore abbia esattamente pronosticato tutti i risultati delle partite, deve escludersi per le considerazioni dianzi svolte, che quegli possa essere considerato vincitore del concorso, e quindi concorrere al reparto del monte premi. Ciò però non esclude senz'altro il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni da lui domandato, qualora si dimostri che la lacerazione della scheda, che ha determinato la sua esclusione dalla vincita, sia dipesa dall'ente gestore. La questione va pertanto esaminata sotto questo aspetto allo scopo di accertare se possa o meno affermarsi la responsabilità della Sisal in ordine alla lacerazione della scheda e conseguentemente l'obbligo della stessa al risarcimento dei danni sofferto dall'attore per il mancato riconoscimento della qualità di vincitore. Prima, però, di scendere all'esame di tale questione, è necessario a questo punto, risolvere quella pregiudiziale, sollevata dal CONI e dalla Sisal relativa all'intervento in causa di tutti i vincitori del concorso in oggetto. Al riguardo si osserva che presupposto necessario cui è condizionata la facoltà del giudice di ordinare l'intervento di un terzo nel processo è quello della comunanza di causa, che si ha quando al terzo sia comune il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, oppure quando egli si trovi con l'attore o con il convenuto in un rapporto che sia connesso, per identità di titolo o di oggetto o di entrambi codesti elementi, con il rapporto sostanziale intorno al quale si controverte. Nella specie non ravvisa tale presupposto poichè, mentre da una parte nessun rapporto

corre fra i vari partecipanti al concorso e quindi fra l'attore e gli altri concorrenti, ai quali il rapporto Romano-Sisal non è comune, dall'altra l'attore non può, come si è visto, considerarsi vincitore, onde il monte premi già ripartito fra i vincitori di 1. e 2. categoria non può mai essere intaccato anche nel caso di condanna della Sisal al risarcimento dei danni. L'istanza di intervento iussu indicis dei vincitori del concorso va, pertanto, disattesa. Ciò posto, può senz'altro passarvi all'esame della questione relativa alla dedotta responsabilità della Sisal in ordine alla lacerazione del tagliando di cui trattasi. Al riguardo il Collegio osserva che nella specie viene in particolare considerazione il dovere di custodia del tagliando n. 3 incombente sulla Sisal custodia che pur non essendo un elemento tipico del contratto che ne occupa, costituisce tuttavia una prestazione accessoria cui è tenuto l'organizzatore. Trattasi in sostanza, di una obbligazione strumentale che la Sisal viene ad assumere all'atto della conclusione del contratto con il concorrente, in quanto costituendo il tagliando di controllo (n. 3) il solo documento in base al quale il giocatore che ha esattamente pronosticato i risultati delle partite di calcio può acquistare la qualità di vincitore e conseguentemente il diritto al pagamento del premio, soltanto mediante la custodia di detto tagliando l'organizzatore potrà poi assolvere la sua obbligazione di accertare se la scheda di cui esso fa parte è risultata vincente ed in caso affermativo dichiararla tale. Nella specie, il perfezionamento del contratto tra l'attore e la Sisal è un dato di fatto che può ritenersi accertato, perchè dal frammento del tagliando n. 3, esibito dal notaio si rileva la cedola di identificazione della giuocata. Concluso così, il contratto, per essere il detto tagliando pervenuto a cognizione della Sisal, sorgeva nella stessa il dovere di custodia del documento, come si è già detto. Tale obbligo, per la sua rilevata funzione strumentale, è compreso nell'altro più generale di adempiere tutte le obbligazioni derivantile dal contratto, il quale non vincola soltanto quanto alla « dicta et promissa » ma anche quanto a tutte le conseguenze che dal contratto derivano secondo legge ed in mancanza secondo gli usi e le equità, per effetto della norma integrativa dell'art. 1374 cod. civ. Esso importa l'osservanza, da parte della Sisal, della diligenza del buon padre di famiglia. Ciò premesso, occorre stabilire se nel caso in esame la convenuta sia venuta meno a questo suo dovere di custodia. L'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione stessa ed eventualmente di un'altra causa estintiva o impeditiva, è a carico della Sisal secondo il disposto dell'art. 2697 cod. civ. La Sisal assume che avuto riguardo alla complessità e molteplicità delle operazioni che essa deve compiere in un breve lasso di tempo per dare esecuzione al concorso e alle misure di carattere organizzativo e di controllo da lei adottate per il miglior andamento del concorso stesso, e tenuto altresì conto della particolare natura della attività esercitata, con riguardo alla quale deve essere valutata la diligenza, a sensi del 2. comma dell'art. 1176 cod. civ. non può negarsi che la lacerazione di una scheda, ammesso che si sia verificata dopo la regolare consegna del ricevitore, non potrebbe che costituire una circostanza del tutto accidentale e fortuita da non potersi evitare usando l'ordinaria diligenza. Sostiene, poi, la convenuta che, non essendo mai avvenuto che una scheda, risultata vincente in sede di spoglio del tagliando n. 2,

non sia stato possibile riconoscerla tale in sede di verifica per la mancanza od incompletezza del tagliando n. 3, deve necessariamente presumersi, in applicazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ. che la lacerazione del tagliando in questione, unita alla mancanza del corrispondente tagliando n. 2, lungi dal costituire un evento imputabile ad essa, sia stata dolosamente procurata per tentare di conseguire un ingiusto profitto a danno di essa stessa Società. E' subito da osservare che le presunzioni semplici, intanto possono avere efficacia probatoria in quanto sia possibile attribuire carattere di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a circostanze che si rilevino atte a dimostrare l'esistenza di un fatto ignorato come la sola conseguenza logicamente necessaria e sicura di un altro fatto noto, accertato ed univoco. Quando, pertanto, da un dato di fatto equivoco si vuol fare derivare, attraverso un mero calcolo di probabilità, come conseguenza di quel dato di fatto, un fatto ignorato che, per di più, presenti tutti i caratteri dell'anormalità, non può la presunzione costituire prova e fonte di convincimento pel giudice. Sulla base di tali considerazioni, deve escludersi che nella specie ricorrano elementi presuntivi tali da far ritenere con sicurezza che la lacerazione del tagliando di cui trattasi costituisce « uno degli elementi obiettivi consumati in danno della Sisal », come d'altra parte finisce per riconoscere la convenuta medesima quando afferma, nella stessa comparsa conclusionale che « nel caso di mancanza totale o parziale del tagliando tre vi è un'assoluta impossibilità di distinguere se la mancanza della scheda sia conseguente a negligenza o a incuria del vincitore o del giocatore o a dolo del giocatore o addirittura a collusione di entrambi ». Non può, infatti, logicamente ritenersi che per il solo fatto che prima d'ora non si sia mai verificato un caso identico a quello oggetto di questa lite, non solo debba escludersi la colpa della Sisal, ma debba presumersi che il tagliando in questione sia stato consegnato lacerato alla competente sede di zona della Società. E' questo un fatto anormale, che solo se fosse la conseguenza logicamente necessaria e sicura di un fatto univoco già noto (e tale non è certamente la circostanza addotta dalla convenuta), potrebbe essere ritenuto vero, con la conseguenza della esclusione di qualsiasi responsabilità da parte della Sisal. Nè d'altra parte, può avere rilevanza il fatto, cui si richiama la convenuta che il tagliando n. 1 della scheda del Romano ha delle abrasioni e correzioni. E' invero da osservare al riguardo che le abrasioni e correzioni apportate ai tagliandi sono *tutte* comprese nella parte superiore del tagliando medesimo, nella quale sono segnati gli stessi pronostici che si leggono nel troncone del tagliando n. 3, il quale non presenta alcuna traccia di correzione. Ciò esclude nel modo più assoluto che le correzioni di cui trattasi siano state fatte dall'attore dopo aver avuto conoscenza dei risultati delle partite di calcio, altrimenti i pronostici segnati nella parte rinvenuta nel tagliando n. 3 sarebbero stati senz'altro diversi da quelli segnati nella corrispondente parte del tagliando n. 1, ovvero avrebbero dovuto esservi manomissioni della parte di tagliando n. 3 custodito dal notaio, il che non è possibile perchè sigillata insieme con tutti gli altri tagliandi tre. Per tali considerazioni non si ravvisa la necessità di ammettere la convenuta a produrre la perizia stragiudiziale relativa alle correzioni suddette, tanto più che tali correzioni sono visibili ad occhio nudo e non occorre, quindi l'opera

del tecnico per rilevarle. Sussistono, al contrario, elementi indiziari da far presumere che la lacerazione del tagliando in oggetto è avvenuta successivamente alla consegna della scheda da parte del Romano, al ricevitore. Dagli atti di causa infatti risulta: 1) che il tagliando di controllo (n. 3) lacerato era compreso fra quelli sigillati dal notaio; 2) che all'atto della applicazione dei sigilli da parte del notaio non risultava che il predetto tagliando fosse lacerato, come si evince dal relativo verbale, esibito in copia dalla convenuta, nel quale si parla di varie irregolarità riscontrate dall'incaricato della Sisal ma nulla si dice della lacerazione del tagliando stesso; 3) che solo in sede di esame del reclamo presentato dal Romano alla Sisal si è constatato che il tagliando n. 3 relativo alla scheda del reclamante era strappato a metà. A tali elementi di fatto devono poi aggiungersi le seguenti considerazioni: 1) il ricevitore non avrebbe certamente accettato una scheda il cui tagliando n. 3 fosse stato lacerato, e ciò evidentemente per non incorrere in eventuali responsabilità che avrebbero potuto far carico a lui; 2) la sede di zona della Sisal se avesse ricevuto dalla ricevitoria il tagliando n. 3 lacerato, senza il relativo tagliando n. 2, avrebbe rilevato senz'altro l'irregolarità, il che non è invece avvenuto; 3) la convenuta, in corso di istruttoria, dopo aver chiesto un termine per controllare il tagliando n. 2, relativo alla giocata del Romano, ha dichiarato di non avvalersi della facoltà, concessale dal giudice istruttore, di esibire detto tagliando. Siffatte circostanze, coordinate e valutate nel loro complesso, costituiscono un materiale gindiziario che per la sua gravità, precisione e concordanza è tale da far necessariamente ritenere che Romano ha effettuato regolarmente la giuocata consegnando al ricevitore la scheda completa in ogni sua parte e che da tale scheda il ricevitore ha staccato i tagliandi n. 2 e 3 facendoli pervenire alla competente centrale di zona entro il termine stabilito. Se, invero, così non fosse non potrebbe in alcun modo spiegarsi la presenza del tagliando n. 3 in questione, sia pure lacerato, fra quelli sigillati dal notaio prima della disputa delle partite. Così fissati i termini della questione, deve escludersi che la lacerazione del tagliando sia addebitabile a fatto del Romano. Devesi allora stabilire se tale lacerazione sia dovuta a colpa della Sisal o dei suoi ausiliari oppure costituisca, come sostiene la convenuta, un evento « di natura accidentale e fortuita non evitabile con l'ordinaria diligenza ». A tale proposito occorre riportarsi a quanto già detto in merito al dovere di custodia del tagliando n. 3 incombente sulla Sisal ed invero, solo in base a tale tagliando il concorrente, se ha esattamente pronosticato i risultati delle partite di calcio, può essere dichiarato vincitore e come tale aver diritto al pagamento del premio. La Sisal ha pertanto l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie e possibili secondo l'ordinaria diligenza per evitare la perdita o il deterioramente del tagliando di cui trattasi; e tale obbligo essa assume nei confronti di ciascun concorrente, al quale non può evidentemente opporre la diligenza da lei costantemente prestata, sin dall'inizio della sua gestione, nei confronti degli altri giocatori, relativamente alla custodia dei tagliandi tre, se poi tale diligenza essa non ha usato anche per la custodia del tagliando facente parte della scheda di quel dato giocatore. In altri termini non può la Sisal giustificare la perdita o il deterioramento del tagliando n. 3 per il solo fatto che fin

da quando ebbe origine il concorso pronostici non si è mai o quasi mai verificata la perdita o il deterioramento di tagliandi tre nonostante le centinaia di migliaia di schede passate per le mani del suo personale dipendente ed ausiliario. Nè può integrare il caso fortuito la circostanza addotta dalla convenuta che le operazioni che essa deve compiere in breve intervallo di tempo richiedono una complessità di organizzazione e una mole di lavoro tali da non poter consentire un controllo così perfetto che sia possibile eliminare anche « quelle isolate imperfezioni e deficienze di proporzioni infinitesimali » che possono eventualmente verificarsi. Come è noto, infatti, il caso fortuito è caratterizzato oltre che dall'inevitabilità anche dalla imprevedibilità dell'evento, e richiede che la prestazione divenga impossibile in modo assoluto ed obiettivo e non già per la difficoltà in cui il debitore si trovi nell'eseguirla o comunque perchè essa importi per il debitore un sacrificio molto maggiore. Ora è evidente che nella specie non sussistono siffatti elementi caratterizzanti il fortuito, e ciò perchè la perdita o il deterioramento del tagliando non solo non è inevitabile, ma costituisce un evento che deve essere preveduto dall'organizzatore, che ha l'obbligo della custodia, al fine di evitare che si verifichi, anche se l'esecuzione di tale sua prestazione richieda delle difficoltà sia pure gravi ed importi per esso, un molto maggior sacrificio. Il debitore, infatti deve eseguire « esattamente » la prestazione dovuta (art. 1218 cod. civ.) ed è appunto la particolare natura dell'attività esercitata che richiede da chi l'esercita maggiori cure e cautele nell'adempimento dell'obbligazione. E' in questo senso e non in quello voluto dalla convenuta, che il secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. stabilisce che la diligenza deve essere valutata non riguardo alla natura della attività esercitata. Giustamente osserva la difesa dell'attore che anche le Amministrazioni dello Stato hanno un'organizzazione complessa e non per questo sono esenti da responsabilità per i danni cagionati dai loro dipendenti. Escluso, così che la lacerazione del tagliando in questione sia dovuta a caso fortuito, discende che la Sisal deve rispondere della lacerazione stessa per essere venuta meno all'obbligo della custodia su di lei incombente. Si sostiene però, che in forza dell'art. 15 del regolamento di concorso gli organizzatori sono esenti da responsabilità in caso di irregolarità nello svolgimento del concorso, dovute a colpa o a negligenza del ricevitore, o del notaio o nei casi fortuiti o di forza maggiore. Osserva il Collegio che non è necessario risolvere la questione circa l'applicabilità della norma dell'art. 1341 cap. c. c. alle condizioni generali approvate dall'autorità amministrativa competente, che autorizzò il concorso pronostici, perchè la clausola contrattuale, di cui si discute, si riferisce a casi in cui l'evento previsto sia dovuto a colpa o a negligenza del ricevitore o del notaio, ossia degli ausiliari e non già degli organi della Sisal. Si tratta, adunque, di esonero non già da responsabilità diretta; ma da responsabilità per fatto dei suoi ausiliari. E' evidente, pertanto che la Sisal per avvalersi della clausola avrebbe dovuto provare che la situazione di fatto, realmente verificatasi, corrispondeva a quella ipoteticamente prevista dalla clausola stessa. Solo in tal modo essa avrebbe potuto sottrarsi alla responsabilità diretta e avrebbe potuto far valere, per la ipotesi di responsabilità indiretta che si sarebbe potuta individuare, la limitazione contenuta nella menzionata

clausola. Nella specie la convenuta non ha dimostrato che la lacerazione sia stata causata dal ricevitore o dal notaio, mentre, in contrario è da presumersi che il ricevitore abbia consegnato alla competente sede di zona della Sisal il tagliando integro, per la considerazione, di cui si è più avanti fatto cenno, che se la sede di zona avesse ricevuto dalla ricevitoria il tagliando n. 3 incompleto e senza il relativo tagliando n. 2 avrebbe senz'altro rilevato l'irregolarità, il che non è avvenuto. Giova poi dire che nel caso non si tratta di inesistenza del tagliando tre, il che potrebbe far supporre il mancato invio di esso alla Sisal da parte del ricevitore, ma soltanto di incompletezza del tagliando stesso, se anche lacerato è stato pur rinvenuto fra tutti gli altri sigillati dal notaio. Deve pertanto affermarsi la responsabilità della Sisal in ordine alla lacerazione del tagliando in questione e conseguentemente l'obbligo della stessa al risarcimento del danno subito dal Romano per la mancata vincita dipendente dallo avente colposo. Il danno deve essere liquidato nella misura stessa in cui l'attore avrebbe conseguito il premio se fosse stato dichiarato vincitore del concorso ed avesse quindi partecipato al reparto del monte premi, e cioè nell'importo complessivo di lire 716.276 pari a L. 698.049 costituenti il premio dovuto ai vincitori di 1. categoria più L. 18.227 rappresentanti il premio corrisposto ai vincitori di 2. categoria. E' infatti, da escludere l'applicabilità, nella specie, della clausola contenuta nell'art. 13 del regolamento di concorso, che stabilisce limitazione di responsabilità. Tale clausola la quale non è riportata nella sua integrità sul retro della scheda, si riferisce alla responsabilità in cui incorre *il ricevitore* per irregolarità dovute a sua colpa, e non, quindi, alla responsabilità dell'ente organizzatore.

Stabilisce infatti il citato art. 13 che « in ogni caso la responsabilità del *ricevitore* non può andare oltre il pagamento di 10 volte la tassa pagata dallo scommettitore », ma nessuna limitazione prevede nel caso di responsabilità degli organizzatori del concorso. E nella specie va affermata, come si è detto, la responsabilità della Sisal non avendo essa fornito la prova della imputabilità dell'evento dannoso al ricevitore che ha raccolto la giocata del Romano. Sulla somma liquidata decorrono gli interessi come per legge. Le spese fanno carico alla convenuta che rimane soccombente, e solidalmente al Coni che è intervenuto per sostenere le ragioni della convenuta.

IV

TRIBUNALE DI ROMA - Sez. I - 9 maggio 1948 - Pres. ed est. Liguori — Plastina (avv. Cominelli) c. C.O.N.I. (avv. Marani Toro), S.I.S.A.L. (avv. Chiri), Menegatti (avv. Vicentini), Tanzella (avv. Comandini); Miglioli (avv. Santelli) e altri.

A) *Il rapporto posto in essere colla partecipazione al concorso pronostici rientra nella categoria dei contratti per adesione e la S.I.S.A.L. non può considerarsi un semplice totalizzatore che si limiti a mettere in contatto i vari concorrenti per le reciproche scommesse, assumendosi essa S.I.S.A.L. obbligazioni corrispettive all'adempimento di tutte le operazioni relative all'attribuzione del premio ai vincitori.*

B) *Non si applica il 2. comma dell'art.* 1341 *Cod. Civ. circa la validità, solo se accettate per iscritto, delle clausole limitatrici di responsabilità perchè la disciplina del concorso pronostici è approvata dalla pubblica autorità con effetto vincolante anche per il promotore del concorso.*

C) *Hanno però efficacia verso i partecipanti al concorso solo quelle clausole che sono poste a loro conoscenza con la riproduzione sulla scheda di partecipazione non bastando per quelle non riprodotte un semplice generico richiamo nella scheda stessa al regolamento del concorso.*

D) *Trova piena applicazione nei confronti dei giocatori, essendo riprodotto nella scheda, l'art.* 8 *di detto regolamento nel senso che le vincite possono accertarsi solo in base al tagliando n.* 3 *della scheda da conservarsi presso notaio sicchè, ove tale tagliando non venga rinvenuto, il giuocatore non può esser considerato vincitore neanche se dimostri col tagliando, rimasto in suo possesso, di aver fatto il pronostico esatto.*

E) *Non può esaminarsi la questione della non invalidità di clausola non riprodotta nelle schede limitatrici della responsabilità della S.I.S.A.L. in relazione alla mancata conservazione di un tagliando, qualora l'attore abbia inizialmente richiesto esclusivamente il riconoscimento della sua qualità di vincitore e il sequestro dei premi, formulando solo dopo la prima udienza, e quindi tardivamente, una richiesta alternativa di condanna della S.I.S.A.L. ai danni.*

Con ricorso in data 16 gennaio 1947 diretto al Presidente del Tribunale di Roma Plastina Gaetano premesso che il giorno 15 gennaio aveva partecipato al concorso pronostici, indetto dal Coni ed organizzato dalla Sisal totalizzando dodici punti, con la scheda contrassegnata con le lettere ZZ e col n. 08978; che il suo nome non era stato compreso tra quello dei vincitori, che proposto tempestivamente reclamo ed invitato a presenziare alla apertura dell'armadio sigillato contenente i tagliandi di controllo quello relativo alla scheda giuocata da esso ricorrente non era stato rinvenuto; che la Sisal si era giustificata affermando che, a norma del regolamento, essa non rispondeva del mancato invio dei tagliandi da parte dei ricevitori, che esso Plastina era in grado di dimostrare che il tagliando relativo alla scheda da lui giuocata era stato regolarmente rimesso, insieme ad altre, dal ricevitore della Sisal, la sera precedente alla disputa delle partite e ricevuto senza contestazioni, che in tale situazione esso Plastina intendeva garantirsi sino a quando non fosse giudizialmente accertato il suo buon diritto; tutto ciò premesso chiedeva di essere autorizzato a procedere a sequestro giudiziario della quota del monte premi spettante ad esso ricorrente ed ammontante a lire 1.700.000. Il Plastina con citazione notificata il 10 febbraio 1947 « premesso un richiamo a quanto innanzi »; premesso, inoltre, che non poteva riconoscersi efficacia alla clausola esoneratrice di responsabilità per il caso di mancata consegna delle schede giuocate da parte dei ricevitori, clausola stampata a terzo delle schede e richiamate dalla Sisal, siccome non approvata per iscritto, come richiesto dall'art. 1341 C. C.; che nella specie la inadempienza della Sisal deriva da colpa nella organizzazione del sistema di giuoco, conveniva avanti questo Tribunale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in persona del Commissario

pro tempore, Avv. Giuseppe Onesti e la Sisal Sport - Zona di Roma - in persona del Presidente, avv. Franco Tagliabue per sentire con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, emettere le seguenti provvidenze di giustizia:

1) Convalidare il praticato sequestro; 2) dichiarare esso Plastina vincitore del XVI concorso pronostici Sisal; 3) condannare solidalmente essi convenuti al pagamento della somma di L. 1.568.522 oltre gli interessi legali, le spese ed onorari del giudizio; 4) ordinare lo svincolo della prestata cauzione.

Lo stesso attore chiedeva, se necessario, di provare con testimoni: 1) vero che esso Plastina il 5 gennaio 1947 recatosi presso il ricevitore autorizzato della Sisal n. 0344 (tabaccheria di Piazza del Popolo) riempì di proprio pugno la scheda XX n. 08978 apponendovi i pronostici dell'esito delle prossime partite di calcio, ritirando il tagliando n. 1 e lasciando gli altri nelle mani del ricevitore; 2) vero che i tagliandi n. 2 e 3 furono regolarmente rimessi alla Sisal secondo le istruzioni da questa date ai ricevitore, e accettate senza contestazioni.

Il Coni, costituitosi in giudizio, con comparsa di risposta in data 27 febbraio 1947, chiedeva che in linea pregiudiziale fosse disposta la integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dei vincitori del concorso n. 16 e nel merito, che le domande attrici fossero rigettate col favore delle spese.

In linea del tutto subordinata e per il caso di accoglimento totale o parziale delle domande del Plastina chiedeva altresì, che la Sisal fosse dichiarata tenuta a rivalere essa deducente di tutte le conseguenze del giudizio. A sostegno di tali richieste deduceva, tra l'altro: 1) che i legittimi contraddittori nel giudizio de quo erano i vincitori del concorso del 5 gennaio 1947; 2) che in base all'art. 8 del regolamento partecipavano al concorso solo le schede i cui tagliandi di controllo (tagliando n. 3) fossero stati tempestivamente rinchiusi nell'armadio sigillato dal notaio; 3) che il tagliando n. 3 relativo alla scheda che il Plastina assumeva di aver giuocato non era stato rinvenuto in detto armadio; 4) che il Plastina non poteva, quindi, essere compreso nel novero dei partecipanti al concorso e tanto meno tra i vincitori; 5) che in forza degli artt. 4 e 5 del contratto di gestione la Sisal doveva in ogni caso tenere indenne esso deducente dalle conseguenze del giudizio.

La Sisal costituitasi, a sua volta, in giudizio con comparsa di risposta in data 23 aprile 1947, eccepiva preliminarmente la incompetenza per territorio di questo Tribunale, e ciò sia a norma dell'art. 19 del vigente codice di rito, che per effetto della deroga di competenza stampata a tergo della scheda. In linea, del pari, pregiudiziale chiedeva anche essa fosse disposta la integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dei vincitori del concorso n. 16. Nel merito, poi, deduceva che la domanda attrice si appalesava del tutto destituita di fondamento, in quanto mentre il tagliando di controllo relativo alla scheda ZZ 08978, che il Plastina assumeva di aver giuocata non era stato rinvenuto nell'armadio sigillato del Notaio, l'art. 8 dispone che « in caso di contestazione è il tagliando di controllo che fa stato agli effetti della graduatoria del concorso ».

Faceva, inoltre, presente che, a norma dell'art. 15 dello stesso regolamento, richiamato a tergo della scheda gli organizzatori non assumevano « responsabilità in caso di irregolarità nello svolgimento del concorso dovuto a colpa e negligenza del ricevitore ». Soggiungeva, poi, che tali norme regolamentari erano pienamente opponibili ai giuocatori, i quali nel presentare la scheda al ricevitore dichiaravano implicitamente e tacitamente di accettare il regolamento.

Si opponeva, quindi, alla prova per testimoni articolata dal Plastina chiedendo in linea subordinata di provare, a sua volta, con testimoni « che al momento in cui i ricevitori consegnano alla ricevitoria centrale della zona di Roma i borderaux, non viene effettuato alcun controllo sulle schedine consegnate, bensì un semplice controllo a scopo fiscale ».

Con deduzioni autorizzate in data 30 maggio 1947 il Plastina contrastava la sollevata eccezione di incompetenza per territorio, osservando che per le cause relative a diritti di obbligazione è competente, a norma dell'art. 20 P. C. anche il giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. E poichè, si dice, nel caso il contratto si perfezionò in Roma con la consegna del tagliando n. 1 ad esso deducente, ed il premio deve essere pagato a Roma, niun dubbio può sorgere sulla competenza di questo Tribunale e conoscere della controversia *de quo*.

Che anzi, si soggiunge, tale competenza trova fondamento anche nel disposto dell'art. 33 dello stesso codice di rito essendo stato convenuto in giudizio anche il Coni che ha la sua sede a Roma. Ne si afferma avrebbe pregio il far richiamo alla clausola derogativa della competenza per territorio stampata a tergo della scheda non essendo stata tale clausola approvata specificamente per iscritto a sensi dell'art. 1341 C. C.

Si opponeva, poi, alla chiesta integrazione del contraddittorio rilevando che il rapporto contrattuale era intercorso solo tra esso deducente ed i convenuti e che delle inadempienze derivanti da colpa solo questi ultimi erano tenuti a rispondere salvo ed impregiudicato il diritto « per ripetizione di indebito verso gli altri vincitori ai quali fosse stata distribuita anche la quota di esso deducente ».

Con ordinanza emessa alla udienza del 13 maggio 1947 il giudice istruttore disponeva la chiesta integrazione del contraddittorio facendo carico all'attore di provvedere alla citazione di tutti coloro che avevano totalizzato 12 punti nel concorso n. 16.

Notificata una tale citazione si costituivano in giudizio Miglioli Egidio, Rosselli Dante, Rossini Aldo, Tassella Giuseppe, Alfonso Francesco e Menegatti Milea.

Di essi i primi tre deducevano preliminarmente, la illegittimità o quanto meno la inefficacia dell'autorizzato sequestro: illegittimità siccome chiesto nei confronti del Coni e della Sisal che nessun diritto potevano accampare sul monte premi, inefficacia non essendosi nei confronti di essi deducenti tempestivamente ottemperato a quanto dispone l'art. 680 C.P.C.

Facevano altresì presente che la domanda del Plastina era stata irritualmente proposta, siccome spiegata nei confronti del Coni e della Sisal che non avendo nessun diritto da far valere non potevano ritenersi i legittimi contraddittori dell'istaurato giudizio.

Nel merito, poi, deducevano che la domanda stessa si appalesava destituita di fondamento, in quanto stante il mancato rinvenimento del tagliando di controllo relativo alla scheda che il Plastina assumeva di aver giuocato, egli non aveva alcun diritto a conseguire il premio preteso.

Chiedevano, quindi che la Sisal ed il Coni fossero condannati a corrispondere ai vincitori il saldo premio di L. 71.297.

Il Tansella e l'Alfonso, con salvezza di ogni diritto ed azione per la quota parte di premio non ripartita chiedevano che la causa fosse decisa come di giustizia.

La Menegatti premesso che il Plastina poteva aver diritto a conseguire il risarcimento dei danni da parte dell'eventuale responsabile del mancato rinvenimento del tagliando di controllo, ma giammai pretendere il partecipare alla ripartizione del monte premi, chiedeva che fosse revocato l'autorizzato sequestro, attribuendo ai già dichiarati vincitori, del concorso del 5 gennaio 1947, la quota parte di premio non ancora ripartita.

Dichiarata la contumacia di tutti gli altri chiamati in causa regolarmente citati e non comparsi, il giudice istruttore ritenuta la causa matura per la decisione di merito la rimetteva al collegio, cui i rispettivi procuratori rassegnavano le conclusioni innanzi trascritte.

DIRITTO

Osserva il Collegio che avendo la Sisal nella formulazione delle conclusioni definitive abbandonato la eccezione di incompetenza per territorio, sollevata con la comparsa di costituzione, non resta che dare atto di ciò, passando alla disamina delle altre questioni, anche esse di ordine pregiudiziale sollevate dal patrocinio del Miglioli del Rosselli e del Rossini e concernenti la irrituale istituzione del giudizio che ne occupa, la illegittimità dell'eseguito sequestro, siccome chiesto ed autorizzato nei confronti del Coni e della Sisal e la conseguente sopravvenuta inefficacia di una tale misura cautelare per inosservanza nei riguardi di tutti gli altri interessati del disposto dell'art. 680 del vigente codice di rito.

Tuttavia prima di procedere ad una tale disamina è d'uopo stabilire la natura del rapporto giuridico cui si dà vita col partecipare al concorso pronostici che ne occupa.

E' noto che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano — CONI — con licenza del Questore di Roma in data 31 gennaio 1946 fu autorizzato ad organizzare concorsi pronostici per il campionato di calcio, secondo le norme del regolamento di giuoco approvato, anche nelle successive modificazioni, dal Ministero dell'Interno. Risulta, poi, che il CONI avvalendosi della facoltà di commettere ad altri l'esercizio della concessa autorizzazione con scrittura privata in data 31 gennaio 1946 (reg. in Roma il successivo giorno 11 febbraio al n. 12735 vol. 640 deff. atti privati) ebbe ad affidare alla società a responsabilità limitata Sport-Italia-Sisal, lo incarico di impiantare, organizzare e gestire, per conto di esso Coni, ma sotto la sua esclusiva responsabilità, i concorsi predetti.

Come si svolgono i concorsi pronostici per il campionato di calcio è noto.

Chiunque intende partecipare ad uno di essi deve formulare dei pro-

nostici sui risultati delle partite di calcio cui il concorso stesso si riferisce, ed a tale fine deve riempire l'apposita scheda suddivisa a sua volta in tre parti (tagliandi) su ciascuna delle quali devono essere indicati, mediante appositi segni convenzionali, predeterminati dall'ente organizzatore, i risultati pronosticati.

La scheda, così compilata deve essere consegnata ad un ufficio della sede di Zona della Sisal ovvero ad un ausiliare di quest'ultima, all'uopo incaricato, e chiamato ricevitore.

Insieme alla scheda deve essere versata la quota di partecipazione al concorso.

Colui che riceve la scheda, dopo aver applicato nello spazio a ciò riservato, il bollino di controllo stacca il tagliando n. 1 e lo consegna al pronosticatore, mentre gli altri due tagliandi vengono rimessi alla sede di zona della Sisal, ove si provvede al distacco di essi. Quello contrassegnato col n. 2 viene accantonato per stabilire, dopo i risultati delle partite, le schede vincenti, mentre l'altro contrassegnato con il n. 3 viene chiuso in un armadio di ferro sigillato a mezzo di notaio prima degli incontri. Tale tagliando serve di controllo per l'accertamento delle schede vicenti.

Sono dichiarati vincitori della prima categoria coloro che abbiano pronosticato 12 risultati esatti, della seconda coloro che ne abbiano pronosticato 11.

Precisato coosì, il meccanismo del concorso può senz'altro passarsi all'accertamento del rapporto giuridico cui si dà vita con la partecipazione ad esso, ed ai subbietti tra i quali il rapporto stesso intercede.

Le opinioni espresse al riguardo sono varie e discordanti. Così: mentre il Tribunale di Lucca, con sentenza del 18 giugno 1947, ritenne che con la partecipazione al concorso pronostici si poneva in essere un contratto da ricondursi nell'ambito di quello per adesione, soggiungendo che il vincolo obbligatorio si costituiva unicamente tra la Sisal ed i singoli giuocatori, e non anche tra questi fra loro; il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28 luglio 1947, fu di avviso, invece, che la Sisal esplica unicamente le funzioni del totalizzatore e non entra nel contratto di scommessa che verte soltanto tra i partecipanti al concorso, a parere dello stesso tribunale il totalizzatore è un depositario delle somme per conto di coloro alle quali esse spettano ed un mandatario di tutti gli scommettitori, aderenti ai sensi dell'art. 1332 C. C. al contratto di scommessa, quanto alla ripartizione.

Dal canto suo la difesa del Coni opina che con la partecipazione al concorso pronostici abbinato alle partite di calcio si costituiscono in realtà due distinti vincoli giuridici: uno tra il giuocatore e l'organizzatore e l'altro tra i giuocatori fra loro.

Il primo, avente contenuto e natura di contratto aleatorio ed il secondo da ricondursi all'ampio schema dei contratti commutativi, in quanto l'organizzatore si impegna, in cambio di un determinato corrispettivo, a curare la organizzazione e la gestione del concorso.

In tanta diversità di opinioni il Collegio dopo maturo ed attento esame, non esita a ritenere che con la partecipazione al concorso pronostici si dia vita ad un contratto per adesione.

Con l'indire i concorsi settimanali non vi ha dubbio che la Sisal rivolge

alla generalità delle persone l'invito a partecipare ad essi alle condizioni predisposte e consacrate nel relativo regolamento, ogni concorso ha, pertanto, in sè insita la proposta, rivolta ad un numero indeterminato di persone, proposta alla quale i destinatari della stessa sono liberi di aderire o no. Coloro, però che accettano tale proposta non hanno possibilità di discutere le particolari modalità del concorso, nè possono pretendere l'apporto di modifiche nello svolgimento di esso.

Esclusa, quindi la possibilità di trattative e di dibattito non vi è che un'alternativa o partecipare al concorso, secondo le clausole contrattuali predeterminate della Sisal, e per essa quale titolare della concessa autorizzazione dal Coni, ovvero rinunciare alla stipulazione del contratto. Le clausole contenute nella proposta sono fisse ed immutabili, lo schema prestabilito deve essere accettato quale è e lo scommettitore non può che sottostare ad esso.

Ora se è vero che il contratto per adesione, che ha avuto nel nuovo codice una propria autonoma disciplina e del quale si contesta a torto la natura contrattuale, è caratterizzato appunto dalla assenza di ogni collaborazione degli altri contraenti nella formazione delle clausole regolatrici del rapporto predeterminato dal proponente, messo dalla legge o dal fatto in una situazione di monopolio, di talchè il destinatario della proposta non può discuterla e tanto meno pretendere di apportarvi modifiche, ma è solo libero di accettarla o respingerla, non è chi non veda come con la partecipazione al concorso pronostici ponga in essere un contratto di tal genere.

Come si è già accennato, dal patrocinio del CONI si sostiene che ogni concorso pronostici determina la costituzione di due distinti rapporti giuridici: l'uno tra la Sisal ed i singoli scommettitori, l'altro tra questi ultimi fra loro. Il primo si concreterebbe in un contratto commutativo, nel quale sarebbero preminenti gli elementi del deposito e del mandato e si perfezionerebbe col versamento del corrispettivo e col ritiro del tagliando n. 1; il secondo, in un contratto aleatorio da identificarsi con quello di scommessa e si perfezionerebbe invece, solo quando i tagliandi n. 3 vengono rimessi nell'apposito armadio sigillato dal notaio.

Le clausole disciplinatrici sia dell'uno che dell'altro rapporto sarebbero contenute nel regolamento del concorso.

Ma che una tale costruzione giuridica, fondata su un manifesto errore di impostazione, non possa essere condivisa, è agevole il dimostrarlo. Così mentre non si comprenderebbe come i due rapporti che si vorrebbero far sorgere da un'unica manifestazione di volontà si perfezionino in due distinti successivi momenti e la perfezione di quello di scommessa sia rimesso al fatto di un terzo, il ritenere che quest'ultimo rapporto si costituisca unicamente tra gli scommettitori importa che ciascuno di essi sia proponente e destinatario della proposta, momenti questi che finirebbero col coincidere con la conclusione del contratto, il che mal si concilia con i concetti di proposta ed accettazione, cronologicamente antecedenti al sorgere del contratto stesso.

Senonchè la inconsistenza della cennata costruzione giuridica risulta di tutta evidenza ove essa si rapporti alla posizione del primo della lunga serie degli scommettitori, il quale finirebbe col concludere un contratto con

sè stesso, ed ove a ciò si aggiunga che gli stessi scommettitori porrebbero in essere un negozio alla determinazione del cui contenuto non avrebbero comunque partecipato.

Nè può essere seguita la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Napoli in quanto, mentre le norme del regolamento dei concorsi pronostici inducono ad escludere che la Sisal eserciti per conto del CONI un vero e proprio totalizzatore sul tipo di quelli in uso per le corse dei cavalli, le considerazioni innanzi svolte dimostrano come sia da respingere l'assunto che ritiene la stessa Sisal estranea al contratto di scommessa. Che anzi leggendosi in detta sentenza che gli scommettitori sono degli aderenti ai sensi dell'art. 1332 C. C. poichè una tale norma di legge non denota una particolare figura contrattuale, ma unicamente il modo col quale alle parti originarie se ne aggiungono altre, ove si ricercasse tra quali subbietti si sarebbe costituito l'originario contratto, non si potrebbe non risalire alla Sisal, il che dimostra come essa non possa considerarsi semplice depositaria delle somme e mandataria degli scommettitori.

Al contrario accertato che le modalità del concorso non sono liberamente fissate dai partecipanti, che essi devono sottostare alle condizioni predeterminate della Sisal, che non possono discuterle o modificarle è a tenersi per fermo che il concorso pronostici vada ricondotto nell'ampio schema dei contratti per adesione. I singoli scommettitori, con la partecipazione al concorso concludono con la Sisal un contratto che pur non avendo una propria disciplina è indubbiamente a prestazioni corrispettive: da un lato la Sisal si obbliga a curare l'organizzazione del concorso ed a pagare il premio a colui che risulterà vincitore secondo le norme del regolamento, compiendo tutte le operazioni all'uopo necessarie; dall'altro lo scommettitore oltre che formulare il pronostico deve versare la quota di partecipazione al concorso.

Contratto, come si vede, indubbiamente aleatorio in quanto se è vero che la Sisal non corre nessun alea, avendo la certezza di trarre sempre un vantaggio dal contratto, per i singoli scommettitori è oggettivamente incerto, all'atto della conclusione del contratto stesso, se da esso ne deriverà un vantaggio, stante la incertezza dell'evento cui la vincita è subordinata.

Ora in siffatta ipotesi non si dubita che il contratto sia da ritenersi egualmente aleatorio. Accertato, pertanto, che con la partecipazione al concorso pronostici gestito dalla Sisal si costituisce tra quest'ultima ed i singoli scommettitori un diretto rapporto contrattuale avente il contenuto e la portata innanzi precisata, evidente consegue la inattendibilità delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal patrocinio del Miglioli, del Rosselli e del Rossini concernenti la irrituale istituzione del giudizio, la illegittimità del chiesto ed autorizzato sequestro e la sopravvenuta inefficacia dello stesso per inosservanza nei confronti di tutti i vincitori chiamati in causa del disposto dell'art. 680 C.P.C.

E' d'uopo stabilire se ed entro quali limiti *siano opponibili allo scommettitore le norme del regolamento del concorso approvato dal Ministero dello Interno.*

Al riguardo le opinioni espresse, sia in dottrina che in giurisprudenza, sono state varie e discordanti. Così, mentre da taluni pronunciati e scrittori si è fatta distinzione tra clausole riportate e non riportate a tergo della

scheda, altri prescindendo da una tale distinzione ha concluso per una rigorosa applicazione del disposto dell'art. 1341 C. C. e per la conseguente inopponibilità ai partecipanti al concorso di tutte le condizioni limitatrici di responsabilità nei riguardi dell'ente organizzatore.

E' noto che il legislatore contemperando le esigenze della odierna realtà economica, fondata su una rapida conclusione degli affari, e quelle di inderogabile tutela del contraente, che non abbia partecipato alla determinazione delle clausole regolatrici del negozio, nel disciplinare il contratto per adesione ha stabilito che mentre le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, ove questi al momento della conclusione del contratto le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle, usando l'ordinaria diligenza (art. 1341 1. comma), ha soggiunto che non hanno effetti, se non specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità; facoltà di recedere dal contratto, di sospendere l' esecuzione, ovvero sanciscono per l'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, ed alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 1341 2. comma).

Precisato così il dettato della norma altra indagine si ricollega a quella in esame: stabilire cioè a quali clausole limitatrici di responsabilità (è questa l'ipotesi che ne occupa) abbia inteso riferirsi il legislatore e se possono ritenersi comprese in esse anche quelle che, pur avendo una tale portata siano contenute in un regolamento preventivamente approvato dalla autorità che ebbe ad autorizzare un concorso del genere di quello dei pronostici.

Come si è già accennato il disposto dell'art. 1341 2. comma cod. civ. trova il suo fondamento nel proposito del legislatore di impedire che il contraente per adesione, nella considerazione di non poter comunque discutere o modificare le clausole predisposte dal proponente, nello stato d'animo di indifferenza o di agnosticismo per il contenuto del contratto si determini ad accettarlo passivamente senza rendersi conto della portata di esso e degli obblighi che va ad assumere.

Quale sia la ratio della norma si è già precisato ed essa trova la sua più chiara espressione nella relazione del guardasigilli al Re: evitare gli abusi ed impedire che con talune clausole prestabilite si ponga il contraente per adesione alla mercè del proponente.

Ora se si considera che le clausole del concorso pronostici, pur essendo state predeterminate dal C.O.N.I., sono state sottoposte al controllo ed approvazione da parte del Ministero dell'Interno, non può non riconoscersi come sia da escludersi quel pericolo di abusi cui si intese ovviare col disposto dal 2. comma dell'art. 1341. Tale controllo ed approvazione, che investe il contenuto sostanziale delle singole clausole, a tutela non solo della liceità e regolarità del concorso, ma anche della massa degli scommettitori, non consente una assoluta parificazione tra i normali rapporti contrattuali e quello in esame.

Ad escludere, infatti, una tale parificazione soccorre il rilevare che il

cennato regolamento è vincolante per gli stessi organizzatori del concorso e che le eventuali modifiche devono essere sottoposte a nuovo vaglio ed approvazione da parte dei competenti organi governativi, mentre in un normale rapporto contrattuale il proponente è sempre libero di modificare per l'avvenire il contenuto della proposta di esse. Onde è a tenersi per fermo che le clausole che vi si contengono, anche se sotto un certo profilo limitano la responsabilità degli organizzatori, limitazione per altro giustificata dalla necessità di semplificare la raccolta delle adesioni e lo svolgimento del concorso ed ovviare nel contempo al pericolo di frodi ad opera dei partecipanti, costituiscono condizioni generali di contratto, assoggettato alla disciplina di cui al 1. comma dell'art. 1341 C. C.. Si pensi quale intralcio ne deriverebbe per lo svolgimento pratico del concorso ove si dovesse pretendere l'accettazione per iscritto dai singoli scommettitori delle clausole che si dicono limitative di responsabilità e come una tale conclusione mal si concili con la partecipazione al concorso stesso in forma anonima e sotto nomi di fantasia, partecipazione espressamente consentita. Accertato, pertanto, che nei riguardi delle clausole disciplinative del concorso pronostici torna applicabile il disposto del primo comma del citato art. 1341 la risoluzione del problema della opponibilità o meno di esse ai singoli scommettitori, si esaurisce e si concreta nello stabilire se gli stessi le abbiano conosciute o avrebbero dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. In ossequio al principio dell'autoresponsabilità la legge ha creato una presunzione di conoscenza a tutte le volte in cui il contraente per adesione abbia per sua colpa ignorato quelle clausole regolatrici del rapporto che la diligenza dell'uomo normale non avrebbe omesso di conoscere ed apprezzare. Ora se si considera che nella specie lo scommettitore deve prima ritirare la schedina dagli uffici di zone o dai ricevitori della Sisal, poi formulare il pronostico e quindi addivenire alla conclusione del contratto, versando la quota di partecipazione al concorso e ritirando il tagliando n. 1, non è chi non veda come non possa ritenersi giustificata la ignoranza delle clausole riportate a tergo della stessa schedina, clausole che lo scommettitore ebbe la possibilità di leggere ed apprezzare, determinandosi poscia, a partecipare o meno al concorso. A conclusioni analoghe non può invece, giungersi per le altre clausole non riportate a tergo delle schedina in quanto stante la scarsa diffusione data al regolamento del concorso, la conoscenza delle stesse avrebbe richiesto una diligenza che trascende i limiti di quella ordinaria.

Vero è che a tergo della schedina si legge « per tutto quanto non previsto in questo estratto valgono le norme del regolamento » ma tale generico riferimento non induce punto a ritenere che l'ordinaria diligenza avrebbe imposto di prendere conoscenza anche delle altre clausole non contenute nell'estratto. Allorquando il proponente un contratto riporta su di un modulo a stampa un estratto delle clausole disciplinatrici del rapporto l'uomo di media diligenza, che aderisce alla proposta è portato a ritenere che tutte le clausole principali, che abbiano afferenza all'intimo svolgimento ed alla vita stessa del negozio trovino la loro esposizione in detto estratto e che il rinvio al regolamento non possa riguardare che clausole accessorie e di secondaria importanza.

Diversamente opinando non si comprende quale fine avrebbe la pubblicazione di un estratto delle clausole disciplinatrici di un determinato rapporto, estratto che secondo la comune nozione va inteso come la sintesi dei punti salienti del rapporto stesso. E di ciò si mostrarono pienamente consapevoli la Sisal ed il CONI, che dopo le contestazioni insorte a seguito del concorso n. 19 del 26 gennaio 1947 credettero di ovviare alla irrilevanza del precedente generico richiamo al regolamento, inserendo a tergo della scheda la seguente annotazione « il concorrente con l'atto stesso della partecipazione al concorso accetta le norme del regolamento approvato dalle competenti autorità e di cui ha facoltà di prendere visione presso ogni ricevitoria ».

Alla stregua, quindi, delle considerazioni fin qui svolte il collegio è d'avviso che, mentre siano opponibili agli scommettitori le clausole riportate a tergo della scheda, non lo siano invece quelle non contenute in tale scheda.

Ciò premesso può senz'altro passarsi alla disamina delle questioni che attengono più direttamente alla risoluzione della controversia che ne occupa.

Come si è già accennato nella esposizione dei fatti di causa tanto col ricorso per sequestro come con la citazione per la convalida e per il merito il Plastina chiese di essere dichiarato vincitore del concorso pronostici n. 16 svoltosi nel decorso anno 1947, e conseguentemente l'attribuzione della quota parte del monte premi della quale erasi operato l'accantonamento a seguito dell'autorizzato sequestro.

Senonchè con le conclusioni formulate all'udienza di rimessione della causa al Collegio, dopo avere insistito per l'accoglimento delle domande di cui sopra, ha altresì chiesto che ritenuta la colpa contrattuale della Sisal, per non aver predisposto e curata l'organizzazione del sistema di giuoco con la necessaria diligenza di cui all'art. 1176 C. C. fosse la stessa condannata al pagamento dell'ammontare del premio di L. 1.568.222 oltre gli interessi legali a titolo di danni.

E' noto che l'art. 8 del regolamento, riportato a tergo della scheda dispone che « in caso di contestazione è il tagliando di controllo che fa stato agli effetti della graduatoria del concorso ».

Emergendo, quindi, da tale clausola non limitativa per altro di responsabilità, ma diretta unicamente a garantire una parità di trattamento a tutti i partecipanti al concorso, che per il riconoscimento della qualità di vincitore è necessario che la esattezza dei risultati pronosticati sia comprovata dal tagliando n. 3, sigillato prima dell'inizio delle partite in apposito armadio da un notaio all'uopo incaricato, evidente appare che ove il tagliando relativo ad una determinata schedina non sia per qualsiasi causa, rivenuto nel detto armadio lo scommettitore non potrà essere riconosciuto vincitore, anche se la esattezza dei risultati pronosticati appaia dimostrata dal tagliando n. 1. La funzione di controllo attribuita al tagliando n. 3 è decisiva e non consente dubbi al riguardo.

Ora poichè come si evince dal verbale redatto in data 13 gennaio 1947 dal Notaio Giuseppe Intersimone, alla presenza anche dell'avv. Ugo Cominelli, patrono del Plastina, provvedutosi all'apertura dell'armadio contenente i tagliandi di controllo del concorso n. 16 non fu rinvenuto il ta-

gliando n. 3 relativo alla scheda contrassegnata con le lettere ZZ e col n. 08978 con la quale il Plastina assume aver totalizzato 12, consegue che allo stesso Plastina non può riconoscersi la reclamata qualifica di vincitore e conseguentemente farsi luogo alla attribuzione della quota parte del monte premi accantonata con l'autorizzato sequestro.

La domanda attrice va sotto un tale profilo rigettata, rigettandosi del pari, la proposta istanza di convalida di sequestro e disponendosi che la somma sequestrata con gli interessi maturati sia ripartita, così come dalla Sisal e dai patroni del Miglioli, del Rosselli, del Rossini e della Menegatti si chiede, fra coloro che furono riconosciuti vincitori del predetto concorso n. 16.

Come si è già accennato all'udienza di rimessione della causa al Collegio l'attore, dopo aver concluso per il riconoscimento della qualità di vincitore, e per la convalida del praticato sequestro, ha chiesto inoltre che, ritenuta la colpa contrattuale della Sisal, per non aver curata l'organizzazione del sistema di giuoco con la necessaria diligenza di cui all'art. 1176, sia la stessa condannata a corrispondere ad esso istante a titolo di danni una somma eguale all'ammontare del premio non attribuito in L. 1.568.222 oltre gli interessi.

Ora che una tale domanda anche a ritenerla formulata in via alternativa con quella originariamente proposta non possa essere presa in esame in questa sede, siccome tardivamente spiegata, è agevole il dimostrarlo.

Emerge dal disposto degli artt. 183 e 189 del vigente codice di rito che mentre nella prima udienza di trattazione l'attore può precisare, e quando occorre modificare anche le conclusioni formulate nell'atto di citazione, in quella di rimessione della causa al Collegio può apportare alla originaria conclusione le sole modifiche che siano conseguenti alle risultanze dei mezzi di prova assunti. Nel caso il Plastina col ricorso del 16 gennaio 1947 premesso che gli era stata contestata la qualità di vincitore chiese nei confronti del CONI, il sequestro di una quota parte del monte premi corrispondente al premio che assumeva spettargli.

Ordinata la comparizione sia della Sisal che del CONI insistette nella richiesta. Autorizzato ed eseguito il sequestro convenne in giudizio la stessa Sisal chiedendo la convalida del cennato sequestro, il riconoscimento della qualità di vincitore e la condanna solidale dei convenuti al pagamento del premio non corrisposto.

Domanda, come si vede, chiaramente impostata ed avente una causa petendi (diritto al premio, previo riconoscimento della qualifica di vincitore) ed un petitum (pagamento della quota di premio) ben precisata, il tutto ancora meglio specificato della misura cautelare richiesta (sequestro giudiziario). Presupposto indeclinabile di essa era, infatti, la esistenza di una controversia sulla ripartizione del monte premio, tanto che nel provvedimento autorizzativo si avvertì che legittimi contraddittori dell'istituendo giudizio di merito sarebbero stati gli altri vincitori del concorso del 5 gennaio.

In tutto il corso del giudizio nessuna specifica tempestiva richiesta risulta formulata diretta ad ottenere il riconoscimento della colpa contrattuale della Sisal e la condanna della stessa, a titolo di danni, di una somma

corrispondente all'ammontare del premio non attribuito. Vero è che nell'atto introduttivo del giudizio si parla di inadempienza della stessa Sisal derivata dal colpa nella organizzazione del giuoco, ma ad una tale generica premessa non corrisponde una specifica conclusione.

E' del pari vero che con le deduzioni del 10 maggio 1947 il patrono del Plastina nel contestare la richiesta di integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i vincitori del concorso n. 16 richiesta avanzata dal CONI e dalla Sisal e nel sostenere che comunque l'esecuzione di un tale incombente doveva essere posto a carico dei richiedenti, ebbe ad accennare ad inadempienze colpose dei convenuti, ma a prescindere ed ad un tale accenno non segue del pari, la formulazione di specifiche conclusioni, nelle stesse deduzioni si contengono affermazioni contrastanti circa il diritto o meno dei riconosciuti vincitori ad una ripartizione delle somme sequestrate, il che induce a ritenere che siano intese a lasciare immutati i termini della originaria contestazione.

Risultando, quindi, dalle superiori considerazioni e rilievi che la domanda del Plastina diretta ad ottenere la condanna della Sisal, a titolo di danni per colpa contrattuale, ad una somma corrispondente all'ammontare del premio non attribuito fu proposta solo all'udienza di rimessione della causa al Collegio, chiaro discende come una siffatta domanda debba dichiararsi improponibile, siccome tardivamente spiegata.

Una tale conclusione dispensa, poi dall'attardarsi ad esaminare il merito della domanda stessa e conseguentemente stabilire se e quale influenza spieghino nel caso le norme di cui all'art. 13 e 15 del regolamento in vigore all'epoca in cui sorse la contestazione che ne occupa, e la utilità e pertinenza o meno dei mezzi di prova articolati dallo stesso Plastina e dalla Sisal.

Va rigettata, invece, la richiesta di danni avanzata dal Miglioli, dal Rosselli e dal Rossini nulla essendosi dimostrato che valga a comprovare sia pure in modo generico la sussistenza di essi, e comunque che tali danni siano dovuti in misura superiore agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme a ripartirsi. Va disposto in favore del Plastina lo svincolo della cauzione impostagli col provvedimento autorizzativo del sequestro non sembrando giustificata l'attribuzione di essa in favore della Sisal.

Lo attore, siccome soccombente, va condannato al pagamento in favore dei convenuti dei chiamati in causa delle spese del giudizio.

LEGISLAZIONE

LEGGE 16 febbraio 1942, n. 426

Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)

Art. 1. - E' costituito alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista. il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), avente personalità giuridica, con sede in Roma.

Art. 2. - Compiti del Comitato Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della razza.

Art. 3. - Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

1) provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;

2) coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;

3) ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti;

4) appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalità.

Art. 4. - Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) provvede al conseguimento dei suoi fini con contributi dello Stato, del Partito Nazionale Fascista e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle Federazioni Sportive e con i ricavati dalle manifestazioni sportive.

Art. 5. - Sono organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.):

1) la Federazione Italiana Atletica Leggera (F.I.D.A.L.);
2) la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);
3) la Federazione Italiana Atletica Pesante (F.I.A.P.);
4) la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N);
5) la Reale Federazione Italiana Canottaggio (R.F.I.C.);
6) la Federazione Italiana Scherma (F.I.S.);
7) la Reale Federazione Ginnastica d'Italia (R.F.G.I.);
8) la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.);

9) la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.);
10) la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.);
11) la Reale Federazione Italiana della Vela (R.F.I.);
12) la Federazione Italiana Tiro a Segno (F.I.T.S.);
13) la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);
14) la Reale Federazione Motociclistica Italiana (R.F.M.I.);
15) la Reale Federazione Italiana Motonautica (R.F.I.M.);
16) la Federazione Automobilistica Sportiva Italiana (F.A.S.I);
17) la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.);
18) la Federazione Italiana Tiro a Volo (F.I.T.A.V.);
19) la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.);
20) la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.);
21) la Federazione Italiana Golf (F.I.G.);
22) la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a Rotelle (F.I.O.P.R.);
23) la Federazione Italiana della Caccia (F.I.C.);
24) la Federazione Italiana del Pentathlon Moderno (F.I.P.M.).

Possono essere costituite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) altre Federazioni per attività sportive non ancora inquadrate, o per sport non compresi nell'elenco di cui al comma precedente.

Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato.

Art. 6. - Il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è costituito dal Presidente, dal Segretario Generale e dai Presidenti delle Federazioni Sportive.

Art. 7. - Il Presidente è nominato dal Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, e rappresenta il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) a tutti gli effetti.

Il Segretario Generale è nominato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.). Egli coadiuva il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali e nella sua attività.

Art. 8. - I Presidenti delle Federazioni Sportive sono nominati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Essi, previo parere favorevole dello stesso Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), nominano i componenti del Direttorio Federale.

Art. 9. - In ogni provincia è costituito un Comitato Provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia.

Art. 10. - Le Società e le Sezioni Sportive debbono essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni Sportive compotenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria.

Art. 11. - Agli effetti tributari, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Tale equiparazione non si estende alle imposte dirette.

Art. 12. - Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è devoluto ad un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per le Finanze. I Revisori di Conti sono nominati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, al quale presentano la loro relazione collegiale.

Art. 13. - Con Regio Decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con il Ministro per le Finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926 n. 100, le norme per il funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e le altre disposizioni, anche di carattere integrativo, per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

REGIO DECRETO LEGGE 2 Agosto 1943, n. 704

Sopressione del Partito nazionale fascista

Gazz. Uff. 5 Agosto 1943, n. 84

Art. 1. - Il Partito nazionale fascista è soppresso.

Sono altresì soppressi:

— i Gruppi dei fascisti universitari (G.U.F.);

— i Fasci femminili con le sezioni della massaie rurali e delle operaie e lavoranti a domicilio;

— l'Istituto nazionale di cultura fascista;

— l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione;

— l'Unione fascista del Senato.

Art. 2. - La dizione « Duce del Fascismo, Capo del Governo » contenuta in leggi, Regi decreti ed altri provvedimenti è sostituita dalla seguente: « Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ».

Nelle leggi, nei Regi decreti e negli altri provvedimenti è soppressa l'indicazione dell'annuale fascista.

Art. 3. - La denominazione « fascista » assunta da enti, istituti ed aziende è soppressa.

Art. 4. - Le attività assistenziali in genere esercitate dal Partito nazionale fascista sono deferiti agli enti comunali di assistenza.

Art. 5. - Passano alle dipendenze delle Amministrazioni per ciascuna indicata le seguenti organizzazioni:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

— Associazione nazionale famiglie caduti in guerra;

— Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
— Associazione nazionale combattenti;
— Opera nazionale orfani di guerra;
— Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia;
— Istituto del « Nastro Azzurro » fra combattenti decorati al valor militare;
— Legione volontari d'Italia « Giulio Cesare »;
— Reparti arditi d'Italia;
— Legione garibaldina;
— Associazione nazionale del « Nastro Tricolore » fra decorati al valor civile, di marina e aeronautico;
— Associazione nazionale del pubblico impiego;
— Associazione nazionale della scuola;
— Associazione nazionale dei ferrovieri dello Stato;
— Associazione nazionale dei postelegrafonici;
— Associazione nazionale degli addetti alle aziende industriali dello Stato;
— Comitato olimpico nazionale italiano;
— Opera nazionale dopolavoro.

Al Ministero dell'interno:

— Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati e invalidi civili per bombardamenti nemici.

Al Ministero delle finanze:

— Legione finanzieri d'Italia.

Al Ministero della guerra:

— Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
— Reparti d'arma e di specialità (associazioni d'arma) del Regio esercito.

Al Ministero della marina:

— Gruppi marinai d'Italia;
— Lega navale italiana.

Al Ministero dell'aeronautica:

— Associazione nazionale famiglie dei caduti dell'aeronautica e mutilati del volo;
— Gruppi aviatori d'Italia.

Al Ministero dell'educazione nazionale:

— Centro alpinistico italiano.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

— Comitato nazionale forestale e montano.

Al Ministero delle corporazioni:

— Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 6. - I compiti demandati alla Gioventù italiana del littorio (G.I.L.) sono deferiti al Ministero della guerra ed a quello dell'educazione nazionale a seconda della rispettiva competenza.

Art. 7. - Il personale dipendente dallo Stato e da altri enti pubblici comandato presso il Partito nazionale fascista e presso le organizzazioni indicate nel precedente articolo 1 rientra nei ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.

Quello comandato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, qualora non sia trattenuto presso le organizzazioni stesse per le esigenze dei rispettivi servizi, rientra nei ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.

Art. 8. - Il personale assunto direttamente dal Partito nazionale fascista e dalle organizzazioni di cui all'art. 1, qualora non possa essere utilizzato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, è licenziato ed è ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il personale non di ruolo assunto direttamente dalle organizzazioni previste dall'art. 5, che sarà ritenuto esuberante rispetto alle esigenze dei relativi servizi, sarà licenziato ed ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Nulla è innovato a quanto è stabilito nei singoli regolamenti organici in confronto del personale di ruolo delle organizzazioni di cui all'art. 5.

Art. 9. - Alla liquidazione delle attività e delle passività del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui al precedenti art. 1 provvede il Ministero delle finanze.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di nominare all'uopo liquidatori che presenteranno al Ministro medesimo i rendiconti della rispettiva gestione.

Le modalità eventualmente occorrenti per tale liquidazione saranno stabilite con norme da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 10. - Le attività residuate dalla liquidazione del patrimonio del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui all'art. 1 sono devolute allo Stato.

Alle organizzazioni di cui al precedente art. 5 nonchè ai Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale per quanto riguarda i compiti loro demandati a norma dell'art. 6, sono trasferite le attività e le passività eventualmente comprese nella consistenza patrimoniale del soppresso Partito nazionale fascista e di pertinenza delle singole organizzazioni.

Art. 11. - Decadono dalle rispettive cariche i rappresentanti del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti, e i membri, dal Partito stesso e dalle dette organizzazioni comunque nominati o designati, in consigli, comitati, collegi, commissioni od organi analoghi di amministrazione attiva o consultiva dello Stato e degli altri enti pubblici.

Quando ricorrano ragioni di necessità o di opportunità, il Ministero dal quale dipendono gli organi amministrativi di cui al precedente comma od al quale spetta di esercitare la vigilanza o la tutela sugli enti di cui al comma stesso ha facoltà di sostituire i membri decaduti ovvero di promuovere lo scioglimento dei menzionati consigli, comitati, collegi, commissioni od organi analoghi, procedendo, ove occorra, alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

In caso di decadenza di componenti collegi di sindaci, di revisori o di analoghi organi di controllo, il Ministero competente provvede alla sostituzione dei membri decaduti anche quando siasi proceduto alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

Art. 12. - La disposizione di cui al primo comma del precedente art. 11 si applica anche ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di società per azioni nelle quali lo Stato o altri enti pubblici abbiano una partecipazione.

Alla sostituzione dei membri decaduti si provvede secondo le norme del codice civile.

Art. 13. - Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 Maggio 1947, n. 362

Modificazioni alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)

Gazz. Uff. 27 maggio 1947, n. 119

Art. 1. - Gli articoli 6, 7 e 8 della legge 16 febbraio 1942,n .426, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6. - Il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è costituito dal Presidente del Comitato, che lo presiede, e dai Presidenti delle Federazioni Sportive. Ne è Segretario il Segretario Generale del Comitato.

Art. 7. - Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno due vice-presidenti e nomina il Segretario Generale.

La gestione dell'Ente è affidata ad una Giunta Esecutiva, composta del Presidente del Comitato Olimpico, che la presiede, dei due vice-presidenti, del Segretario Generale e di sei mmbri eletti dal Consiglio Nazionale.

Art. 8. - I Presidenti delle Federazioni Sportive sono eletti dalle Società, Associazioni ed Enti sportivi dipendenti.

Art. 2. - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1948 n. 496

Disciplina dell'attività di giuoco

Gazz. Uff. 22 maggio 1948, n. 118

ART. 1.

L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui

partecipazione sia richiesta il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.

ART. 2.

L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle Finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.

ART. 3.

I proventi derivati dall'esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito *capitolo di entrata del Ministero delle Finanze.*

ART. 4.

Chiunque eserciti una delle attività disciplinate nel presente decreto, senza averne ottenuta la gestione a norma dell'art. 2, o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino ad un milione di lire.

ART. 5.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le Finanze di concerto con quello per l'Interno, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del presente decreto.

ART. 6.

E' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previstse dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norme del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16 per cento di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle Finanze indicato nell'art. 3.

Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore.

ART. 7.

Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano può continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di società o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio.

Per l'esercizio di tale attività è dovuta una tassa di lotteria pari al 12 per cento di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1947.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1948

Approvazione del regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio organizzati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)

Gazz. Uff. 11 settembre 1948, n. 212

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di giuoco;

Visto l'art. 6 del decreto predetto, in base al quale è riservato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 del decreto stesso, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del succitato Comitato;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio presentato dal C.O.N.I.;

Ritenuto che i concorsi pronostici suddetti quali risultano dalle norme contenute nel regolamento proposto, rientrano fra le attività contemplate dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio organizzati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Il presente decreto ed il regolamento allegato saranno pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1948.

Totocalcio - C.O.N.I.

Regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite di calcio

Art. 1. — Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. - Sezione autonoma gestione concorsi pronostici, con sede in Roma, organizza e gestisce, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio o tornei ufficiali (Totocalcio).

L'Ente organizzatore può includere nei concorsi anche partite giuocate con squadre estere e ciò anche per competizioni che dovessero svolgersi all'estero.

Art. 2. — La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 47. Si può partecipare al concorso con una posta multipla di quella unitaria; in questo caso si partecipa al concorso tante volte quante sono le poste unitarie corrispondenti.

L'ammontare complessivo delle poste è attribuito come segue:

a) allo Stato (tassa lotteria 16 %, diritti erariali 6 %, I.G.E. 4 %) ed al C.O.N.I. per le necessità di tutte le Federazioni sportive . . . . . 40 %

b) alla Sezione autonoma concorsi pronostici, per spese di organizzione e gestione 14 %

c) al fondo premi, salvo eventuali imposte e tasse dovute sugli stessi . . 46 %

100%

Art. 3. — Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite chede, l'esito di una serie di determinati incontri di calcio, in numero non inferiore a 6 e non superiore a 18, dei quali sia previsto lo svolgimento nella giornata di gara ufficialmente stabilita.

Art. 4. — La partecipazione al concorso dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore; potrà effettuarsi altresì, a scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso « ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il Totocalcio.

La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di inizio delle partite.

Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 3.

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 5. — La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede normalmente consistenti ad eccezione di quelle che potranno essere normalmente disciplinate con regolamenti aggiuntivi, in fogli composti di tre parti (tagliandi: figlia, spoglio, matrice). Ogni scheda è utilizzabile per sola posta unitaria e per sola posta sestupla.

Sulla prima parte (tagliando-figlia), sono indicati, in doppia colonna, i nominativi delle squadre incluse nel concorso. Ogni accoppiamento di due squadre sulla stessa riga, corrisponde ad uno degli incontri. A fianco di ogni accoppiamento è lasciato, sulle tre parti della scheda, lo spazio in bianco per la indicazione chiara e leggibile, a cura del partecipante, con i segni convenzionali di cui appresso, a scrittura indelebile, senza correzioni o contraddizioni del pronostico (posta unitaria) o dei pronostici (posta sestupla) del relativo incontro.

Il pronostico riguarda la vittoria (segno convenzionale: 1) o la sconfitta (segno convenzionale: 2), della quadra indicata per prima nell'accoppiamento, o l'esito pari (segno convenzionale: X) dell'incontro.

Su ogni parte della scheda devono essere indicati il numero progressivo del concorso periodico e la data della giornata ufficiale di gare alle quali il concorso è connesso.

Le tre parti della scheda all'atto del versamento della posta devono essere individuate mediante l'applicazione, a cura del ricevitore, di un bollino contrassegnato su ogni parte, dal medesimo numero progressivo e stampato in due colorazioni diverse a seconda che si tratti di posta unitaria o sestupla. Qualora, per qualunque motivo, sulla scheda risultasse applicato un bollino per posta unitaria in luogo di quello per posta sestupla, la scheda parteciperà al concorso soltanto con i pronostici segnati sulla prima colonna.

Dopo l'applicazione del bollino il ricevitore staccherà la prima parte (tagliando-figlia) dalla scheda e la consegnerà al partecipante; conserverà unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (tagliando-spoglio e matrice), per farle pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

L'Ente gestore provvederà a separare le due parti anzidette conservando a sua disposizione i tagliandi-spoglio e depositando le matrici negli archivi previsti nell'articolo seguente.

Art. 6. — Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore è predisposto un archivio, consistente in uno o più armadi corazzati provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo. Prima dell'ora d'inizio delle partite tutte le matrici che pervengono dagli uffici periferici autorizzati della zona, vengono depositate nell'archivio per la custodia.

Le operazioni di deposito e la custodia sono controllate e sorvegliate da una Commissione di zona della quale fanno parte: un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. ed un notaio, che esercita anche le funzioni di segretario. La Commissione di zona verbalizza l'ammontare delle matrici da custodire, gli estremi di quelle denunciate o accertate come mancanti, assiste alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.

Art. 7. Appresi i risultati delle partite formanti oggetto del concorso l'ufficio di ogni sede di zona dell'Ente gestore provvede ad individuare, mediante l'esame dei

tagliandi-poglio, le schede che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di zona.

La Commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dalla Commissione stessa, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegate le matrici vincenti.

Art. 8. — Il concorrente consegue un punto per ogni risultato esatto. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione dei vincitori ad una prima o ad una seconda categoria. Sono assegnati alla prima o alla seconda categoria i concorrenti il cui pronostico esatto, rispettivamente per tutte le partite o per tutte le partite meno una, formanti oggetto del concorso, risulti dalla matrice esistente nell'archivio, la quale fa stato in ogni caso di contestazione.

L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'articolo 2 viene diviso a metà fra le due categorie; i vincitori di ogni categoria partecipano a loro volta in parti uguali alla suddivisione del rispettivo monte premi. In nessun caso il premio conseguito dai vincitori della seconda categoria potrà essere superiore a quello dei vincitori di prima categoria; in tal caso le due categorie verranno fuse in una sola. Mancando vincitori della prima categoria (normalmente punti 12) o della seconda categoria (normalmente punti 11) saranno premiati rispettivamente, insieme coi vincitori della seconda o della prima categoria, i concorrenti che avranno totalizzato un punteggio inferiore di un punto a quello della seconda categoria (normalmente punti 10).

Qualora nessuno dei concorrenti consegua il punteggio previsto nei comma precedenti, l'ammontare dei premi sarà suddiviso in unica categoria fra tutti coloro che avranno realizzato il massimo punteggio.

Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale esito definitivo ed incontestabile di ogni partita il risultato conseguito pubblicamente sul terreno di giuoco, sempre che le reti fatte o subite da ciascuna squadra siano state concesse dall'arbitro sul campo.

Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti di partite, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono presi in considerazione.

Non sono del pari prese in considerazione le partite comunque anticipate, se non nei casi in cui ne sia stata data notizia dall'Ente gestore a mezzo del bollettino o a mezzo della stampa, prima della disputa della partita anticipata.

Le partite sospese od interrotte per qualsiasi motivo, od anticipate e non valide agli effetti del concorso, si considerano come non svolte.

In tal caso sono assunti i risultati delle partite indicate con la denominazione di partite di riserva, normalmente in numero di due, nell'ordine in cui sono disposte sulla scheda.

Qualora per qualsiasi motivo il numero delle partite sospese o interrotte o anticipate e non valide agli effetti del concorso fosse tale che pur comprendendosi le partite di riserva indicate nella scheda, non fosse possibile raggiungere il punteggio massimo previsto dal concorso, questo sarà ridotto di un punto; qualora nell'ipotesi suddetta non fosse possibile raggiungere nemmeno il punteggio massimo ridotto di un punto, il concorso sarà ridotto di due punti.

Nel primo caso (riduzione di un punto) saranno rispettivamente assegnati alla prima o alla seconda categoria i concorrenti il cui pronostico esatto per tutte le partite o per tutte le partite ad eccezione di una, oggetto del concorso come sopra ridotto, risulti dalla matrice esistente nell'archivio. Nel secondo caso (riduzione di due punti) la sola categoria di vincitori sarà costituita dai concorrenti il cui pronostico esatto per tutte le partite oggetto del concorso così ridotto, risulti dalla matrice e istente nell'archivio.

Qualora per qualsiasi motivo il numero delle gare sospese od interrotte fosse tale che nemmeno con l'inclusione delle partite di riserva si potesse raggiungere il punteggio necessario a determinare nei ridotti limiti di cui sopra le categorie dei vincitori del concorso, alla suddivisone del monte premi parteciperanno in categoria unica tutti coloro che avranno realizzato il massimo punteggio.

Art. 9. — I numeri d'ordine di tutte le matrici dichiarate vincenti e la quota uni-

taria provvisoria dei premi spettanti ai vincitori devono essere pubblicati su un bollettino ufficiale del concorso a cura dell'Ente gestore.

Il concorrente che si ritenga vincitore con una matrice di cui non sia stato pubblicato il numero d'ordine o il cui numero d'ordine, in caso di scheda multipla, non risulti ripetuto nella pubblicazione in corrispondenza al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere la eventuale o complementare assegnazione alle categorie vincitrici del concorso soltanto mediante presentazione di reclamo.

A pena di decadenza da ogni diritto, tale reclamo e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, deve essere accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 100 restituibili in caso di accoglimento, e deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre le ore 10 del primo lunedì successivo alla pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti.

Non incorre in decadenza il reclamante il cui reclamo, coi prescritti allegati, pervenga alla competente sede di zona oltre il termine di cui sopra (ma comunque non oltre le ore 10 del primo mercoledì successivo alla pubblicazione) soltanto nel caso che entro il suindicato primo termine di decadenza pervenga alla sede di zona competente a mezzo di telegramma o altrimenti in via d'urgenza, il preannuncio del reclamo medesimo, con l'indicazione del numero d'ordine della scheda presunta vincente e in caso di giuocata sestupla di tale numero nonchè di quello delle colonne presunte vincenti. Deve essere inoltre indicata la categoria di pretesa assegnazione.

Entro due giorni dalla scadenza del primo termine di reclamo, presso ogni sede di zona, la Commissione di cui all'articolo 6 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente ricevuti, redigendone verbale.

Art. 10. — E' istituita in Roma presso la Direzione generale dell'Ente gestore, una Commissione centrale composta, come quella prevista nell'art. 6, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un notaio, che esercita anche funzioni di segretario. Tale Commissione compila sulla base degli accertamenti delle Commissioni di zona gli elenchi generali dei vincitori e determina le quote unitarie definitive dei premi.

Nei due giorni successivi alla decisione dei reclami saranno pubblicate sul bollettino ufficiale le decisioni stesse e le quote definitive, e sarà dato inizio al pagamento dei premi.

In nessun caso e per nessuna ragione sono ammessi reclami dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale del concorso delle quote definitive dei premi.

Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione ce serà altresì per l'Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso fatta eccezione per quelle relative a reclami non accolti e sarà definitivamente preclusa qualsiasi domanda o pretesa comunque attinente al concorso medesimo.

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente al non accoglimento del reclamo dovrà essere esercitato in giudizio entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo stesso.

Art. 11. — Le Commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione, alla Commissione centrale prevista nell'art. 10. Le decisioni della Commissione centrale devono essere emanate e devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale entro venti giorni dalla scadenza del primo termine di reclamo stabilito nell'art. 9. In tal caso il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente fra i vincitori anche i reclamanti predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso del termine fissato nell'art. 10, comma ultimo, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede con i criteri fissati nell'art. 8, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora, invece, sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 12. — Il pagamento dei premi di quota unitaria non superiore a L. 50.000 verrà effettuato, a spese del vincitore, mediante rimessa diretta a favore della persone e all'indirizzo che risulteranno chiaramente indicati nello spazio all'uopo riservato a tergo della scheda.

In tutti i casi di identificazione incerta, di anonimità, di nomi di fantasia, o comunque di premi di quota unitaria superiore alle L. 50.000, il pagamento del premio

sarà effettuato, da parte dell'Ente gestore o delle banche all'uopo incaricate, soltanto all'esibitore dietro consegna del corrispondente tagliando-figlia.

Sarà in facoltà dell'Ente gestore di procedere al pagamento del premio, anche nei casi di smarrimento, furto o distruzione di tagliando-figlia di parte del concorrente, salvo in tali casi la osservanza da parte di questi delle formalità che saranno di volta in volta stabilite.

Art. 13. — Concorrono alla determinazione dei vincitori solamente le matrici che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'art. 6.

Qualora per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando-figlia in suo possesso, esclusa ogni responsabilità dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari o dei ricevitori autorizzati, salvo il caso di dolo o di colpa grave.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta si presenti non integra o non decifrabile, in modo da non consentire l'accertamento della esattezza dei pronostici o appaia, comunque alterata o corretta.

L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, sono tenuti a darne notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del primo termine di reclamo previsto dall'art. 9.

Le matrici comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare

Art. 14. — Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 7, dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al fondo premi.

La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopraimmenzionate dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura.

Ove la ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 7, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate.

Art. 15. — La responsablità dell'Ente gestore, dei suoi ausiliari, nonchè dei ricevitori autorizzati, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a 20 volte la posta pagata.

Art. 16 — I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione del premio o dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di 180 giorni dalla data di svolgimento delle partite oggetto del relativo concorso.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE D'ESCRIME (*)

Règlement pour les Epreuves

En principe les Règlements de la F.I.E. sont valables pour 4 ans: du 1er janvier de l'année précédant l'année des J. O. au 31 décembre de l'année paire intermédiaire entre deux J. O. La procédure pour la revision et les modifications des règlements a été réglée comme suit:

1) Propositions motivées et expérimentées des modifications, aux Congrès qui suivent les J. O. Prise en considération ou non;

2) Etude durant six mois des propositions prises en considération, par les Commissions compétentes. — Rapport, conclusions et amendements éventuels, communiqués à l'examen des fédérations pendant au moins 3 mois;

3) Vote sur les propositions et amendements au Congrès de l'année paire intermédiaire entre deux J. O.;

4) Application des nouveaux règlements à partir du 1er janvier de l'année précédant l'année des J. O.

(Congrès d'Anvers 1939).

Nul n'est censé ignorer les règlements.

REMARQUE PREALABLE:

Applicabilité des Règlements

Les dispositions des présents règlements sont obligatoires, *ne varietur*, pour:

Les Jeux Olympiques;

Les Championnats du Monde;

Les épreuves qui obtiennent le patronage de la F. I. E.

Sauf « exceptions préalablement annoncées », les présents règlements doivent être suivis dans chaque rencontre internationale, quelle que soit sa nature.

(*) Data l'importanza fondamentale dei regolamenti sportivi come fonte del diritto sportivo e la loro scarsa divulgazione al di fuori delle categorie interessate riteniamo indispensabile effettuarne l'integrale pubblicazione. Incominciamo con quello attualmente in vigore per gli incontri internazionali di scherma. Al convegno del 2, 3, 4 giugno corrente anno di Parigi sono state disposte modifiche di cui pubblicheremo il testo appena definitivamente formulato, specie per gli apparecchi elettrici di segnalazione per cui è variato il tempo da 1/15 di secondo ad un intervallo compreso tra 1/20 e 1/25 di secondo.

CHAPITRE I

Organisation des Tournois

A. — Dispositions générales

1. Aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde, l'organisation technique est obligatoirement confiée à un Directoire Technique de cinq membres composé de représentants de quatre pays différents, dont deux du pays où se dispute l'épreuve.

Dans les autres épreuves sous le patronage de la F. I. E., un Directoire Technique de trois membres de pays différents, dont un du pays où se dispute l'épreuve, peut être suffisant.

Les membres du Directoire Technique sont désignés par le Congrès de la F. I. E. pour les Jeux Olympiques; pour les Championnats du Monde et autres épreuves officielles, par le Bureau de la F. I. E. d'accord avec la Fédération organisatrice.

Les membres du Directoire Technique ne peuvent cumuler leurs fonctions avec aucune autre activité dans le tournoi, telle que membre du jury d'appel, capitaine d'équipe, délégué officiel de leur fédération, tireur, etc. Exceptionnellement ils peuvent être désignés comme Président de jury ou juge d'une épreuve. Ils ont dans leurs attributions la stricte mais complète organisation des épreuves et l'obligation de faire respecter le règlement, il ne doit y avoir place à interprétation par eux du règlement; ils ne peuvent décider même au préalable et même avec l'accord des intéressés aucune dérogation au règlement.

2. A ces mêmes épreuves, un Jury d'Appel International doit être constitué.

Les membres du Jury d'Appel doivent être désignés, par écrit, par leur fédération au plus tard la veille du tournoi; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont en cause personnellement ou de par leurs fonctions. Il est interdit de leur substituer un remplaçant en cas d'empêchement; aucun membre du jury d'appel ne peut recevoir mandat de voter au nom d'un collègue absent.

Il est présidé de droit par le délégué du Bureau de la F. I. E. A défaut il nomme lui-même son président. Celui-ci vote toujours et s'il y a égalité de voix la sienne est prépondérante.

Le jury d'appel ne peut sous aucun prétexte décider qu'il sera dérogé aux règlements de la F. I. E., même du consentement des intéressés; son rôle juridictionnel est nettement délimité (voir chap. VIII, *Discipline*, art. 14): il ne connaît en outre que des plaintes et réclamations sour les questions de fait que lui soumettent les autorités énumérées au Règlement.

(N. B. — Le Directoire technique fixera, avant le commencement des épreuves, et selon les exigences du programme horaire journalier, *trois moments* où au cours de chaque journée, les membres du Jury d'appel seront tenus de se présenter pour voir si aucune question n'est soumise à leurs délibérations; en dehors de ces instants et en cas d'urgence, le déléguée du Bureau de la F.I.E. pourra convoquer une réunion spéciale du Jury d'appel. — Congrès d'Anvers 1939).

3. Dans toutes les autres rencontres (tournois, matches, challenges, etc.) le Comité organisateur est libre de faire un règlement spécial ou de faire des exceptions aux dispositions du présent chapitre. Un règlement spécial doit être complet à tous égards. Il doit être homologué par la Fédération du pays dont dépend le Comité organisateur et doit être porté à la connaissance des intéressés lors de l'annonce de l'épreuve.

Faute d'un règlement spécial ou d'exception, les dispositions du présent règlement doivent être observées.

4. Les présents règlements ne prévoient que des épreuves de combat aux trois armes, décrites dans le chapitre II.

Toutefois, il est permis d'adjoindre aux épreuves de combat des épreuves dites académiques ou de belles armes aux trois armes, à la condition qu'un règlement spécial soit établi conformément au n° 3 ci-dessus.

5. Les règlements connaissent:

a) Des épreuves d'èquipes;

b) Des épreuves individuelles;

pour dames et pour messieurs.

6. Dans les tournois internationaux, les épreuves seront tirées dans l'ordre suivant: fleuret, épée et sabre.

Pour chaque arme, les épreuves d'équipes auront lieu avant les épreuves individuelles à la même arme.

N. B. — Recommandation: Aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde, le programme horaire doit être réglé de façon qu'aucun escrimeur ne soit obligé de participer effectivement à des épreuves durant plus de douze heures sur vingt-quatre. En tout cas, aucune poule ne pourra commencer après minuit, ni à un moment où l'on pourra prévoir avec certitude qu'elle sera terminée longtemps après minuit.

7. *a*) Lorsqu'un tournoi comporte plusieurs épreuves individuelles se succédant immédiatement, les tireurs qui ont tiré dans la finale d'une épreuve seront, s'ils n'ont pas eu vingt-quatre heures de repos, dispensés du premier tour des éliminatoires de l'épreuve suivante.

b) Aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde, les tireurs qui ont effectivement participé dans une équipe à une finale d'épreuve par équipes à una arme, seront, s'ils n'ont pas eu vingt-quatre heures de repos, dispensés du premier tour des éliminatoires de l'épreuve individuelle de cette même arme.

c) Aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde, les tireurs qui ont effectivement participé dans des équipes aux demi-finales des épreuves par équipes à deux armes différentes et qui, en outre, ont participé à une finale individuelle à l'une de ces armes, seront, s'ils n'ont pas eu vingt-quatre heures de repos, dispensés du premier tour des éliminatoires des épreuves individuelles qui suivent.

B. — Epreuves d'équipes

§ I

Les concours internationaux par équipes sont admis aux trois armes: fleuret, épée et sabre.

Les matches se tirent de manière que chaque tireur d'une équipe rencontre tous les tireurs de l'équipe adverse, selon un ordre déterminé à l'avance.

Les capitaines de chaque équipe peuvent pour chaque rencontre modifier:

1. La composition de leur équipe parmi les tireurs régulièrement inscrits comme membres de l'équipe ou suppléants;

2. L'ordre dans lequel les équipiers sont inscrits pour chaque match.

Les rencontres auront toujours lieu par équipes entières contre équipes entières, et non par poules individuelles, quel que soit le nombre des équipes engagées. Chacune des équipes rencontre successivement toutes les autres équipes; toutefois lorsque le nombre des équipes est égal ou supérieur à six, il est permis de diviser les équipes en deux ou plusieurs groupes auxquels on applique toutes les règles du système des poules individuelles (éliminatoires, finales, etc.), chaque équipe étant considérée comme une individualité indivisible, et restant entendu que les rencontres auront toujours lieu par équipe entière contre équipe entière et non pas par poules individuelles.

§ II

Le *classement* des rencontres par équipes s'établit de la manière suivante:

A) *Match d'une équipe contre une autre équipe*:

Chaque victoire individuelle vaut 1 point, chaque défaite 0 point. On totalise le nombre de victoires individuelles acquis par tous les tireurs de chaque équipe sur tous les tireurs de l'équipe adverse. Sera victorieuse l'équipe dont les tireurs ont obtenu le plus de victoires individuelles.

Quand les équipes ont le même nombre de victoires individuelles, elles ont fait match nul; toutefois dans les épreuves où chaque rencontre se tire en plusieurs touches, en cas d'égalité de victoires individuelles, on totalise le nombre de touches reçues par l'ensemble des tireurs de chaque équipe, et sera victorieuse l'équipe qui en aura reçu le moins; le match n'est déclaré nul que s'il y a égalité de victoires individuelles et de touches reçues.

Chaque victoire d'une équipe sur une autre lui vaut deux points d'équipe.

Chaque match nul vaut un point à chacune des deux équipes.

Chaque défaite compte pour zéro.

B) *Classement entre plusieurs équipes faisant partie d'une même poule*:

Le classement général s'obtient par la totalisation des points d'équipe, l'équipe victorieuse étant celle qui a obtenu le plus grand total de points, et ainsi de suite.

En cas d'égalité de points d'équipe, dans cette totalisation, entre deux ou plusieurs équipes d'une même poule, le classement s'établit entre elles par le nombre de victoires individuelles totalisées de chacun des tireurs de chaque équipe, dans l'ensemble de la poule. Si ce nombre de points d'équipe et de victoires individuelles totalisées est le même pour deux ou plusieurs équipes:

a) En cas de rencontres en une touche, ces équipes sont classées *ex-æquo.*

b) Au contraire, si les rencontres ont lieu en plusieurs touches et que le nombre de points d'équipe et le total de victoires individuelles est égal pour plusieurs équipes, on totalisera alors le nombre de touches reçues par chacun des tireurs de chaque équipe, dans l'ensemble de la poule, et sera victorieuse l'équipe qui, dans son ensemble, a reçu le moins de touches. Enfin, en cas d'égalité de touches reçues, on totalisera éventuellement le nombre de touches données par chacun des équipiers, dans l'ensemble de la poule, et sera victorieuse l'équipe qui, dans son ensemble, aura donné le plus de touches. Si ce nombre de points d'équipe, de victoires individuelles, de touches reçues et de touches données totalisées est le même pour deux ou plusieurs équipes, celles-ci sont classées *ex-æquo.* S'il existait des « raisons obligatoires, et exceptionnelles » pour départager des équipes classées ainsi *ex-æquo,* il y aurait lieu pour le Directoire Technique de faire procéder à un barrage: En principe il devra essayer de faire tirer le barrage immédiatement après l'épreuve primitive et le même jour; mais exceptionnellement, à raison de la longueur de ces épreuves, il pourra le reporter à un autre moment.

On voit, en conséquence, que même lorsqu'une équipe a déjà remporté une victoire sur une autre équipe avant que tous ses tireurs aient rencontré tous les équipiers adverses, *il est indispensable que tous les assauts continuent à se tirer, avec la même attention et les mêmes garanties de sincérité, le resultat d'une seule touche, dans les derniéres rencontres, pouvant amener dans la suite une modification au classement général des équipes concurrentes* (1).

§ III

Lorsque. dans une équipe, un des équipiers se retire au cours d'un match, — sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles, — on tiendra compte de ses résultats acquis jusqu'au moment où il se retire, et pour toutes les rencontres ultérieures qu'il aurait encore dû soutenir, on lui comptera des défaites, c'est-à-dire que tous ses adversaires ultérieurs seront considérés comme l'ayant battu, sans avoir reçu de lui une seule touche.

Toutefois, lorsqu'un équipier est « *obligé* » de se retirer au cours d'une rencontre, soit par suite d'accident, soit par suite de cas de force majeure, dûment constaté par le Président du Jury, son capitaine d'équipe peut demander au Directoire Technique, ou, à défaut, au Comité organisateur d'autoriser un suppléant à continuer les rencontres au point où l'équipier obligé de se retirer les a abandonnées.

---

(1) *Remarque*: Une habitude, qui tend à se généraliser pour gagner du temps, a été prise et qui a pour effet lorsque le classement général d'une épreuve éliminatoire par équipes est *definitivement acquis* avant que tous les matches de la poule entre les équipes concurrentes aient été tirés, de ne plus faire tirer les matches dont le résultat ne peut, en rien, modifier le classement. Cette habitude n'est pas contraire au règlement, mais elle ne devrait être appliquée par les Directoires techniques que dans les cas d'absolue nécessité, et pour se conformer aux exigences du programme horaire.

§ IV

A) Lorsque, pour une raison quelconque, une équipe ne termine pas une épreuve commencée, le Directoire Technique suivra les directives imposées pour le cas où un concurrent ne termine pas une épreuve dans les concours individuels, chaque équipe étant considérée globalement comme étant un seul concurrent (voir § VIII, page 122).

B) Lorsqu'une équipe *déclare forfait* en faveur d'une équipe, elle sera considérée:

1° comme ne terminant pas l'épreuve commencée, si elle a déjà tiré contre une autre dans la poule (voir A ci-dessus);

2° comme ne se présentant pas du tout dans l'épreuve si c'est pour son premier match dans la poule (voir Chapitre VII, *Ordre*, art. 5).

§ V

Au fleuret, au sabre et à l'épée en plusieurs touches, les équipes seront de quatre tireurs — sans compter les réserves.

Au concours d'équipes à l'épée, en une touche, les équipes seront de cinq tireurs ou plus et deux réserves.

C. — Epreuves individuelles

Les épreuves individuelles des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde, et des Tournois placés sous le patronage de la F. I. E., doivent être disputées suivant le *système des poules éliminatoires, suivies d'une poule finale.*

§ I. — *Nombre de tireurs dans une poule.*

Epée. — En une touche, les poules comprennent en principe un minimum de dix tireurs; En plusieurs touches, elles peuvent être d'un nombre moindre, mais au moins six.

Fleuret et Sabre. — Au moins six.

§ II. — *Passent au degré supérieur.*

Epée. — En une touche: au moins 50%.
En plusieurs touches, au moins 33% et au moins trois tireurs.
Lorsqu'à l'épée en une touche, il n'est pas possible de faire des poules d'au moins dix tireurs, plus de 50% seront conservés, et au moins trois tireurs.

Fleuret et Sabre. — Au moins 33% et au moins trois tireurs.

Pour qu'un tireur passe au degré supérieur il faut qu'il y ait une différence de points entre lui et les tireurs éliminés.

Si, après un tour de barrage, les tireurs sont encore à égalité de points, le classement s'établit entre eux par le nombre total de touches reçues — et éventuellement par le nombre total de touches données — au cours du tour normal, additionnées aux touches reçues et éventuellement données, au cours du barrage.

§ III. — *Nombre de touches aux trois armes aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde.*

Epée. — Trois touches effectives (meilleur de cinq).

Fleuret et Sabre. — Cinq touches effectives (meilleur de neuf).

Fleuret (Dames). — Quatre touches effectives (meilleur de sept).

§ IV. — *Composition des poules.*

Au premier tour, le principe des têtes de série doit être observé. Le Directoire Technique juge souverainement des tireurs qu'il classe « tête de série ».

Rem. 1. le principe des têtes de séries ne doit pas être interprété au singulier; il peut y avoir 1, 2, 3, etc., têtes de série dans chaque poule.
2. pour faciliter la tâche du Directoire technique, les capitaines des équipes ont le droit de lui donner la liste de leurs nationaux, engagés individuellement, dans un ordre de classement de mérite de façon à pouvoir en tenir compte dans la formation des poules comme complément à répartition des têtes de séries.

Aux tours suivants, chaque poule contiendra, autant que possible, le même nombre de tireurs ayant été classés premiers, seconds, troisièmes, etc., au tour précédent, en évitant autant que possible que les tireurs qui se trouvaient dans une même poule au tour immédiatement précédent ne se retrouvent à nouveau dans la même poule au tour suivant.

Dans tous les degrés éliminatoires, les représentants d'un même pays seront répartis le mieux possible dans toutes les poules du même tour. Lorsqu'il y a plusieurs possibilités, le tirage au sort est de rigueur.

Le principe de la nationalité prime celui des têtes de série.

Les finales des épreuves officielles de la F. I. E. comprendront:

8 à 9 tireurs au fleuret et au sabre;

9 à 10 tireurs à l'épée.

Dans chaque poule, on tirera au sort pour les numéros d'ordre des tireurs.

§ V. — *Ordre des assauts.*

L'ordre des assauts est réglé par una table fixe, dressée à l'avance.

Lorsqu'une poule contient plusieurs tireurs d'un même pays, ces tireurs doivent tirer entre eux avant de rencontrer des concurrents d'une autre nationalité. Mais lorsque (par exemple dans une finale) les tireurs d'un seul

pays forment la majorité, le Directoire Technique établira un tableau différent pour éviter une trop grande fatigue ou de trop longues interruptions.

§ VI. — *Classement.*

Chaque victoire vaut un point; chaque défaite zéro point (1).

Le classement dans chaque poule s'obtient par le nombre de victoires. En cas d'épreuves en plusieurs touches, s'il y a égalité de victoires entre deux ou plusieurs concurrents, le classement sera déterminé par le nombre de touches reçus; s'il y a parité de victoires et de touches reçues, le classement se fait par le nombre de touches données; s'il y a parité de victoires et de touches, reçues et données, les tireurs sont en barrage, ou classés *ex-æquo,* s'il n'y a pas obligation de les départager.

§ VII. — *Barrages.*

Le classement des tireurs en barrage se fait à la suite de nouvelles rencontres, qui se tirent selon la réglement de la poule primitive entre tireurs ayant le même résultat (2).

Dans les épreuves individuelles, les barrages doivent se tirer immédiatement et sans désemparer après la poule primitive.

Les Directoires Techniques doivent prévoir leur programme-horaire, de façon que, même avec le laps de temps exigé pour les barrages, le maximunm de 12 heures de participation effective indiqué comme « Recommandation » sub. n° 6, page 8, ne soit pas dépassé.

Barrage pour la première place de la finale. — Dans les poules finales et uniquement pour la première place, s'il y a égalité de victoires, il y aura toujours rencontre nouvelle *jusqu'à résultat,* suivant le règlement de la poule primitive, sans tenir compte du nombre des touches reçues et données.

Lorsque trois ou plus de trois tireurs retirent pour le première place, cette poule de barrage décide également du classement final des tireurs qui n'obtiennent pas la première place. Mais si ces tireurs ont le même nombre de victoires au barrage, les touches additionnées de l'ensemble de la poule primitive et du barrage entrent alors en ligne de compte pour le classement.

§ VIII. — *Concurrent ne terminant pas une épreuve.*

A) Lorsque *pour quelque raison que ce soit,* un concurrent (individuel

(1) *Rem.* A l'épée en une touche le coup double est une défaite pour chacun, de même en plusieurs touches, le match qui se termine par égalité de touches est une défaite pour chacun.

(2) N. B. — Ordre des rencontres lorsque 3 concurrents sont en barrage:
Pour le premier assaut, il y a lieu de procéder à un tirage au sort, à moins qu'il y ait deux tireurs d'une même nationalité, etc. (*comme prévu au règlement*).

ou équipe) ne termine pas une épreuve commencée, le Directoire Technique — sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles qui peuvent être prises à son égard — est tenu de se conformer aux prescriptions ci-après:

Remarque préalable:

Lorsque un concurrent (individuel ou équipe) *au cours d'une épreuve* (poule) *ne termine pas une des recontres prévues mais déjà commencée de la poule, alors que dans cette rencontre-là il est mené par son concurrent, on considérera cette rencontrelà, mais uniquement celle-là, comme s'étant achevée jusqu'au bout, toutes les touches de celle-ci qui restent à tirer devant passer au crédit du concurrent qui n'abandonne pas. Dans tous les autres cas, cette rencontre sera considérée comme n'étant pas tirée* (1).

Exemples: I. — Poule d'équipes: match entre l'équipe X et l'équipe Z. Total des assauts 16. Lorsque le score est: X 9 victoires (ou bien même seulement 6 victoires); Z 2 victoires, l'équipe Z abandonne; le score officiel de cette rencontre là sera X 14 victoires, Z 2 victoires. Mais si, dans cette rencontre, le score était 5-5 ou bien 3-6 en faveur de Z, qui se retire, on annule le tout.

II. — Poule individuelle en 5 touches. L'assaut entre A et B est commencé; lorsque le score est 3-2 en faveur de B, A est obligé de se retirer; pour cet assaut là, B sera vainqueur avec le score officiel 5-2. Mais si le score était 3-3 ou 3-2, en faveur de A qui abandonne, on annule le tout.

Première regle:

Lorsque l'épreuve (poule) *est complètement terminée* (*à l'exception des rencontres du concurrent qui ne termine pas*) *le Directoire Technique fera deux tableaux de classement complets, par victoires, avec détermination exacte des plases* (en suivant les règles générales: barrage pour les premières places de la finale ou pour les tireurs pouvant être éliminés; relevé des touches reçues et données pour les autres places, etc.).

Ensuite, il faut distinguer:

I. — Si c'est pour la première place de la finale (où une seule place est intéressante) l'ordre doit être:

1° une première rencontre entre A et B. Le vainqueur est A;

2° puis, celui qui n'a pas encore combatta, contre le vainqueur, soit done C contre A;

3° et finalement une troisième rencontre entre C et celui qui a été battu, soit C contre B.

II. — Si c'est au cours d'une éliminatoire et qu'un seul des 3 tireurs en barrage peut passer au degré supérieur, l'ordre doit être comme I avec remarque que la 3me rencontre sera peut-être inutile.

III. — Si c'est au cours d'une éliminatoire et que 2 sur 3 tireurs peuvent passer au degré supérieur, l'ordre doit être:

1° A contre B — vainqueur A;

2° C contre le vaincu B;

3° A contre C (peut-être inutile).

(1) Voir pour les motifs de cette remarque: P. V. Congrès de 1938, p. 24.

Premier tobleau. — A. *Classement comprenant uniquement les concurrents ayant tiré toutes les rencontres prévues dans la poule.*

Deuxième tableau. — B. *Classement comprenant uniquement les concurrents n'ayant pas rencontré le concurrent qui n'a pas terminé le preuve.*

Deuxième règle:

L'ordre de la classification entre eux des concurrents d'une même tableau est définitif.

Troisième règle:

a) *Pour la finale.*

Pour la première place il faut toujours disputer le barrage entre le tireur le mieux placé du tableau B. et le tireur le mieux placé du tableau A. dans le cas où ce dernier a un total de victoires, égal ou non supérieur de un *total des victoires du tireur du tableau B.;*

Successivement pour l'attribution de chaque place définitive, et sous réserve que le classement de chaque tableau reste définitif pour ce qui regarde les concurrents du dit tableau, *le concurrent qui est — ou qui reste — le mieux placé au tableau B. tirera en barrage avec le concurrent qui est — ou qui reste — le mieux placé au tableau A. dont le total des victoires est ou égal au sien ou bien à son total augmenté de un; cependant on n'effectuera pas le barrage lorsque le nombre des touches reçues et éventuellement données est tel que le tireur du tableau B, si l'épreuve s'était régulièrement terminée dans aucun cas n'aurait jamais surpassé dans le classement le tireur du tableau A, même s'il avait gagné par capot l'assaut non disputé, ou bien n'aurait jamais été surpassé par le susdit tireur, même s'il avait perdu par capot la rencontre non effectuée.*

Exemple:

Poule d'épée; 3 touches; 10 tireurs.

Tableau A

1er G... victoires, 7; touches reç., 14;
2me H... victoires, 5; touches reç., 18;
3me K... victoires, 3; touches reç., 22; donn., 14;
4me L... victoires, 1;

Tableau B

1er V... victoires, 6;
2me X... victoires, 6; touches reç., 10;
3me Y... victoires, 4; touches reç., 19;
4me Z... victoires, 3; touches reç., 19 donn. 15;
5me R... victoires, 3; touches reç., 21;

Dans le tableau B: V est le mieux placé, parce que d'après le première règle V et X, qui ont le même nombre de points dans ce tableau, ont dû, pour la première place du dit tableau, faire un barrage préalable. Donc V barre avec G qui est le mieux placé du tableau A.

Si G gagne: 1er G; 2d V; 3e X.

Si V gagne: 1er V et alors X qui « reste » le mieux placé du tableau B et qui aurait pu, en gagnant la rencontre non disputée, obtenir un total de points non inférieur à celui de G, et le dépasser dans le classement, barre avec G pour la dauxième et la troisième place.

Il n'y aura aucun barrage entré H et Y parce que Y a déjà un nombre de touches supérieur à celui de H, de sorte qu'il n'aurait jamais pu le surpasser même s'il avait gagné la rencontre non disputée.

Donc 4e H et 5e Y.

Il n'y aura pas non plus barrage entre K et Z, parce que K a un nombre de touches tel qu'il n'aurait jamais pu surpasser Z, même si celui-ci avait perdu par capot l'assaut non disputé. En effet, dans ce cas, Z et K auraient reçu tous les deux 22 touches, mais Z a déjà donné une touche d'avantage, qui lui permettrait certainement de surpasser K.

Le 6e sera donc Z; tandis que pour la 7e place, il faudra toujours recourir à un barrage entre K et R, car le nombre de leurs touches respectives n'est pas tel que le résultat éventuel de l'assaut non tiré par R resterait inopérant sur leur classement respectif.

Il n'y a pas de doute que la 9e place sera assignée à L.

b) *Pour les éliminatoires.*

Sous réserve que le classement de chaque tableau reste définitif pour les concurrents du dit tableau, on procède comme pour la finale avec cette dérogation qu'on ne procèdera à aucune épreuve de barrage entre concurrents de tableaux différents, dont le classement assure en tout cas le passage au degré supérieur.

Exemple: Poule de 12 tireurs dont 6 passent au tour suivant.

Tableau A

1er A... 9 victoires
2me B... 7 victoires
3me C... 6 victoires
4me D... 6 victoires
5me E... 2 victoires
6me F... 1 victoire

Tableau B

1er G... 8 victoires
2me H... 8 victoires
3me I... 6 victoires
4me K... 6 victoires
5me L... 1 victoire

Très certainement E, L, F sont éliminés.

Très certainement A, G, H, B restent qualifiés. Mais B, quoique certain d'être qualifié, doit barrer avec I (vainqueur de K après barrage) parce que I a le droit de courir sa chance contre tous les adversaires possibles.

Si I gagne, K doit barrer à son tour avec B et s'il gagne aussi, A, B, G, H, I, K seront les qualifiés.

Si au contraire B gagne contre I, C (vainqueur de D par barrage) devra barrer avec I; selon que C ou I aura été vainqueur, le vaincu tirera en barrage pour la 6e place avec D ou avec K.

Si B gagne contre K, ce sera à K de barrer avec C pour déterminer le 6e place.

Quatrième règle:

Le concurrent (individuel ou équipe) *qui a été obligé d'abandonner pour*

cas de force majeure dûment reconnu par le Président du Jury, a droit au classement que lui donne son total de points effectifs; mais, au cas où un barrage serait nécessaire avec l'un ou l'autre de ses concurrents, il est évident qu'il perdra le bénéfice de pouvoir barrer. Dans les autres cas, sans préjudice de sanctions disciplinaires éventuelles, il perd tout droit à un classement quelconque.

* * *

B) *Cas où plus d'un concurrent ne termine pas une épreuve:*

Les principes directeurs qui ont présidé aux règles ci-dessus continuent à être appliqués en ce sens que nul ne peut être lésé du fait qu'il n'a pas pu tirer un on plusieurs assauts réglementairement prévus, et nul ne peut tirer profit de ce qu'il n'a pas rencontre tous les adversaires avec lesquels il aurait normalement dû tirer.

Pour l'application de ces principes au cas de plusieurs abandons, on appliquera aux règles précédentes, les corollaires ci-après:

1° *Lorsque plus d'un concurrent ne termine pas une épreuve le Directoire Technique, après que l'épreuxe sera complètament terminée, fera les tableaux de classement suivants,* (chacun d'eux étant complet et définitif par rapport à lui-même):

Tableau A, comprenant uniquement les concurrents ayant tiré *toutes les* recontres prévues de la poule;

Tableau B, comprenant uniquement les concurrents ayant tiré toutes les rencontres prévues *moins une;*

Tableau C, comprenant uniquement les concurrents ayant tiré les rencontres prévues *moins deux.*

Et ainsi de suite.

2° *Tout tireur qui n'a pas tiré une ou plusieurs rencontres devra tirer en barrage avec le tireur le mieux classé des autres tableaux avec lesquels il aurait pu éventuellement avoir le même nombre — ou un nombre supérieur — de victoires* (sauf les cas où, comme il est dit dans la 3.e règle ci-dessus, le nombre de touches reçues et données rend ce barrage inutile).

3° *Pour la première place de la finale chaque tableau ayant son classement définitif on recherchera d'abord quel tireur le mieux classé de chaque tableau a le plus grand nombre de victoires effectives.*

Si c'est le tireur du tableau A, il devra tirer en barrage avec le tireur le mieux classé du tableau B ayant le même nombre de victoires ou une de moins que lui et avec le tireur le mieux classé du tableau C ayant le même nombre ou une ou deux de moins que lui et avec le tireur le mieux classé du tableau D ayant le même nombre ou une, deux ou trois victoires de moins que lui, etc.

Si c'est un tireur du tableau B, il devra tirer en barrage avec le tireur le mieux classé du tableau C ayant le même nombre de victoires ou une de moins que lui et avec le tireur le mieux classé du tableau D ayant le même nombre de victoires ou une ou deux de moins que lui, etc.

Si c'est un tireur du tableau C, il devra tirer en barrage avec le tireur du tableau D ayant le même nombre de victoires on une de moins que lui

et avec le tireur di tableau B qui n'aurait que une victoire de moins que lui.

Et ainsi de suite.

Le tireur vainqueur de ce barrage sera le premier de la finale; le classement des autres tireurs du barrage *entre eux*, restera définitif sur la base du barrage effectué, mais d'autres tireur pourront venir s'intercaler entre eux.

4. *Pour les autres places de la finale, tout tireur qui n'a pas tiré une ou plusieurs rencontres de la finale tirera en barrage avec les tireurs des autres tableaux avec lesquels il aurait pu éventuellement avoir le même nombre de victoires ou même un nombre supérieur de victoires* (sauf le cas où le nombre des touches reçues et données des différents concurrents en cause, est tel que ce barrage serait inutile).

5. *Dans les éliminatoires pour passer au degré supérieur, après avoir constaté quels sont les tireurs certains de passer, et ceux certains de ne pas passer, on procédera à un barrage entre tous ceux susceptibles, d'après le nombre de leurs victoires effectives ou possibles, de passer au degré suivant.*

CHAPITRE II

Armement, Equipement, Habillement

A. — Dispositions générales

Sous leur propre responsabilité et à leurs risques et périls les tireurs s'arment, s'équipent et s'habillent, sous la seule condition que les armes, l'équipement et l'habillement soient conformes aux prescriptions des présents règlements.

Les tireurs sont donc responsables, à tous égards, des accidents dont ils peuvent être les auteurs ou les victimes.

Le Directoire technique, ou à défaut, le Comité organisateur désignera un commissaire spécial chargé du contrôle des armes, de l'équipement et de l'habillement.

Ce commissaire est tenu de refuser toute arme ne correspondant pas aux règlements. Il est en outre tenu d'exclure tout tireur dont l'équipement et l'habillement lui paraissent insuffisants.

« Lorsqu'un contrôle des armes préalable à un tournoi a été effectué, le tireur, qui SE PRESENTERA sur la piste avec une arme non conforme au règlement, sera l'objet d'un avertissement la première fois; de la confiscation de l'arme la seconde fois. Au besoin, il sera contraint de terminer l'épreuve avec une arme mise à sa disposition par les organisateurs.

« S'il n'y pas eu de contrôle préalable, aucune sanction pourra être prononcée, mais le tireur ne pourra employer son arme que lorsque les réparateurs l'auront rendue conforme au règlement.

« Lorsque la non conformité d'une arme avec les règlements aura été constatée APRES QU'UNE OU PLUSIEURS TOUCHES ONT ETE ECHANGEES, cette constatation ne suffira pas pour motiver l'annulation

des touches données avec l'aide de cette arme irrégulière, mais entraîne l'application de l'avertissement, de la confiscation, etc. comme il est dit plus haut. En cas de récidive flagrante ou d'intention frauduleuse du tireur, la dernière touche donnée par lui, mais celle-là seulement peut être annulée par le Président du Jury.

B. — Armement

§ II. — EPEE.

1. Toutes les épées sont autorisées, sous la seule condition d'être conformes au règlement.

L'arme est constituée de façon à ne pouvoir blesser ni le tireur, ni son adversaire.

Le poids total de l'épée prête à être utilisée est, tout compris, inférieur à 770 grammes.

La longueur totale maximum de l'arme est la distance qui sépare deux plans parallèles entre eux et perpendiculaires à l'axe de la lame droite.

Le premier de ces plans passe par le point le plus en avant de l'arme, c'est-à-dire par l'extrémité avant de la pointe,s'il y en une, ou du bouton recouvert de fil poissé, s'il y en a un, ou de la pointe d'arrêt, s'il y en a une.

Le second de ces plans passe par le point le plus en arrière de l'arme, c'est-à-dire par l'extrémité arrière de l'écrou de serrage, s'il y en a un, ou du pommeau s'il n'y a pas d'écrou de serrage, ou de la fusée s'il n'y a ni écrou de serrage, ni pommeau. La longueur totale maximum de l'arme est inférieure à 1.100 millimètres.

2. *Lame.*

La lame est triangulaire; elle ne coupe, ni ne fouette; elle n'est pas trop rigide; elle est aussi droite que possible; elle est montée la gorge en dessus. La flèche est en tout cas inférieure à 10 millimètres; elle n'est admise que dans le sens vertical.

La longueur de la lame est la distance qui sépare deux plans parallèles entre eux et perpendiculaires à l'axe de la lame.

Le premier de ces plans passe par l'extrémité avant de la lame, c'est-a-dire par l'extrémité avant de la pointe, s'il y en a une, du bouton recouvert de fil poissé, s'il y en a un, ou de la pointe d'arrêt, s'il y en a une.

Le second de ces plans passe par le point où l'axe de la lame rencontre la surface avant ou convexe de la coquille.

La longueur maximum de l'une quelconque des tros faces de la lame est inférieure à 24 millimètres et la lame ne comporte point de brusques ressauts.

3. *Monture.*

La monture est l'ensemble qui comprend ou peut comprendre la soie de la lame, la coquille, le rembourrage, la fusée, c'est-à-dire la partie qui généralement est seule destinée à être tenue par la main, le pommeau, l'écrou de serrage et l'attache ou martingale.

La monture ne présente en aucun point un diamètre supérieur à celui

de la coquille; elle est constituée de facon à ne pouvoir blesser ni le tireur, ni son adversaire.

Elle passe dans le gabarit où passe la coquille, gabarit dont le diamètre est égal à 135 millimètres et dont l'epaisseur est comprise entre 5 et 50 millimètres, étant bien entendu que pendant ce passage l'axe de la lame peut ne pas rester parallèle à une direction déterminée.

L'excentration est la plus courte distance qui existe entre, d'une part, la parallèle menée par le centre de la coquille à l'axe de la lame, et, d'autre part, le point du talon de la lame le plus rapproché de la dite parallèle.

L'excentration est inférieure à 35 millimètres.

En pratique, il suffit de vérifier que la distance entre le centre de la coquille et le point du talon le plus rapproché du dit centre est inférieur à 35 millimètres.

Sont autorisés, soit séparément, soit conjointement, à la volonté et aux risques et périls du combattant, tous les systèmes possible et imaginables de montures, avec ou sans barres transversales, barres longitudinales, renflements, crosses, encoches, rainures, anneaux, pommeaux, écrous de serrage, empreintes pour la main poignée moulée d'après la forme de la main, etc., pourvu qu'ils satisfassent au règlement qui a pour but de mettre sur le même pied d'absolue égalité les divers types d'armes, en empêchant le tireur de commettre les irrégularités suivantes:

transformer l'épée — d'une façon permanente ou temporaire, apparente ou déguisée — en une espèce d'arme de jet;

augmenter indûment — d'une façon apparente ou déguisée, permanente ou temporaire — la longueur effective de l'arme tout en gardant la possibilité de la manier avec une autorité sensiblement égale à celle que procure la poignée tenue normalement, c'est-a-dire près de la face interne de la coquille;

donner à la main et au poignet du tireur, par un dispositif quelconque, une protection supérieure à celle que procure normalement la coquille — excentrée ou non — ayant le diamètre et la profondeur réglementaires maxima.

4. *Coquille.*

La coquille est la seule partie de la monture qui protège normalement la main et le poignet du tireur. Elle a une face avant convexe ou conique et dont la forme et la surface à la fois et peu brillante son établies de façon à ne pouvoir arrêter ou attraper la pointe de l'adversaire. Les bords ne peuvent en être relevés.

Le diamètre de la coquille est inférieur à 135 millimètres. La flèche ou la profondeur de la coquille sont toutes deux comprises entre 30 et 55 millimètres.

5. *Rembourrage.*

Le rembourrage de la face interne de la coquille a une épaisseur inférieure à 20 millimètres et n'est pas disposé de façon à augmenter la protection que la coquille donne à la main.

6. *Poignée, Fuséee et Pommeau.*

La longueur de la poignée est le développement de celle des faces de la

poignée, ou de celle des arêtes de la poignée, dont la longueur de l'axe de la poignée entre les deux points suivants:

le premier est le point d'intersection de l'axe de la poignée avec la face interne ou arrière de la coquille;

le second est le point le plus en arrière de l'axe de la poignée, c'est-a-dire le point le plus en arrière de l'axe de l'écrou de serrage, s'il y en a un, ou le plus en arrière du pommeau, s'il n'y a pas d'écrou de serrage ou le point le plus en arrière de l'axe de la fusée, s'il n'y a ni écrou de serrage, ni pommeau.

La longueur de la fusée est le développement de celle des faces de la fusée, ou de celle des arêtes de la fusée, dont la longueur se rapproche visiblement le plus de la longueur de l'axe de la fusée entre les deux points suivants:

le premier est le point d'intersection de l'axe de la fusée avec la face interne ou arrière de la coquille;

le second est le point le plus en arrière de l'axe de la fusée.

Afin de mettre autant que possible sur le même pied d'absolue égalité les divers dispositifs de montures, de poignées et de fusées, ainsi que les diverses écoles et méthodes d'escrime, tous les systèmes et dispositfs de poignées et de fusées sont autorisés, s'il satisfont aux conditions ou restrictions suivantes:

1. La poignée a, tout compris, une longueur inférieure à 232 millimètres, comptés à partir de la face arrière de la coquille;

2. La partie de la poignée ayant une surface rugueuse et une forme qui procurent à la main du tireur une solide tenue, a une longueur totale inférieure à 180 millimètres comptés à partir de la face arrière de la coquille. Le plus souvent, les dits 180 milimètres comprennent seulement la fusée — c'est-a-dire la partie de la monture qui, généralement, est seule tenue par la main — tandis que le pommeau qui, normalement, a pour but l'équilibre et non l'accroissement de la longueur effective de l'arme, a une forme et une surface qui ne procurent point une solide tenue à la main du tireur.

Mais les dits 180 millimètres peuvent, à la volonté du tireur, comprendre l'ensemble de la poignée dans le cas d'une courte fusée et d'un pommeau, lorsque ce dernier a une forme et une surface procurant une solide tenue à la main du tireur. Par exemple, est autorisée une monture constituée par une fusée de 158 milimètres et un pommeau de 20 milimètres ayant une surface rugueuse et une forme qui procurent une solide tenue à la main du tireur, puisque l'ensemble ainsi constitué a une longueur inférieure à 180 millimètres.

3. Toute la partie — si elle existe — de la poignée dont la distance à la face arrière de la coquille est comprise entre 180 et 232 millimètres n'a ni une forme, ni une surface permettant de la tenir aisément et solidement dans le doigts ou le creux de la main, cette partie ayant pour but unique l'équilibre de l'arme. (1)

4. La monture ne comporte aucun dispositif qui permette au tireur de

---

(1) « Cette stipulation ne concerne que la construction de l'arme et ne peut être interprétée comme interdisant au tireur de tenir en main cette partie de la poignée si elle est régulièrement construite ».

laisser glisser, avant ou pendant un coup lancé, la main sur la poignée qu'elle rattrape ensuite par l'extrémité arrière.

5. La monture ne comporte aucun dispositif qui puisse accroître d'une façon quelconque la protection que la coquille procure à la main ou au poignet du tireur. Le quillon dépassant la coquille est formellement interdit.

6. De plus, si la monture comprend un dispositif — ou un ensemble de dispositifs employés conjointement — qui détermine et fixe l'emplacement de la main sur la poignée, ce dispositif — ou cet ensemble de dispositifs — satisfait aux deux conditions suivantes:

a) Le dispositif — ou l'ensemble de dispositifs — détermine et fixe un seul et unique emplacement de la main sur la poignée.

b) Lorsque la main occupe sur la poignée le seul et unique emplacement que détermine le dispositif — ou l'ensemble de dispositifs — l'extrémité du pouce complètement allongé est à une distance de la face interne de la coquille inférieure à 20 millimètres. Est assimilé à un dispositif déterminant et fixant un seul emplacement de la main sur la poignée:

a) Une poignée assez rugueuse pour empêcher la main de se déplacer dessus;

b) Une poignée enduite de poix ou d'un corps analogue;

c) Un gant dont la partie interne est enduite de poix ou d'un corps analogue;

d) Tout dispositif tel que pochette, bourrelet, etc., permettant de caler la poignée de l'arme ou d'accroître, par rapport à un gant ordinaire, la puissance de la tenue de l'arme.

7. *Attaches*

Toutes les dispositions d'attaches — employées séparément ou conjointement — sont autorisées si elles satisfont aux restrictions ci-dessus, qui pauvent être résumées par les conditions suivantes:

1. Elles forcent la main du tireur à rester près de la coquille, de telle sorte que l'extrémité du pouce complètement allongé soit à une distance de la face arrière de la coquille inférieure à 20 millimètres;

2. Elles ne forment point de boucles dans lesquelles puisse s'engager l'épée adverse.

3. Elles ne protègent ni la main, ni le poignet; elles ne sont pas constituées par une substance susceptible de faire glisser la pointe adverse.

8. *Martingales.*

« Lorsque la main n'est pas spécialement fixée à la poignée par un dispositif d'attaches spécial, la martingale est obligatoire; elle consiste en un lien souple qui retient librement l'arme à la main, pour empêcher en cas de désarmement que l'arme ne puisse blesser des tiers ».

9. *Pointes d'arrêts, boutons et matière colorante.*

Tous les systèmes de pointes d'arrêt à branches multiples et de matiè-

res colorantes sont permis, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivants (1):

Sous la pointe d'arrêt existe toujours un bouton métallique venu de métal avec la lame: sa face avant est plane; sa section a au moins 5 millimètres di côté si elle est carrée, et 6 millimètres de diamètre, si elle est ronde. La longueur totale de la pointe d'arrêt, c'est-a-dire support compris, est inférieure à 20 millimètres.

La longueur des pointes est inférieure à 5 millimètres.

La longueur effective des points est inférieure à 2 millimètres.

Les pointes ont leur faces extérieures parallèles. Le diamètre du cylindre circonscrit aux pointes est compris entre 6 et 8 millimètres.

Afin que les pointes multiples ne forment pas importe-pièce, il y a, entre les parties effectives de deux pointes consécutives, un espace vide représentant au moins deux fois le volume de la partie effective de l'une des pointes; et, entre deux pointes consécutives, cet espace vide est rempli par du fil poissé ou un corps formant tampon.

§ II. — FLEURET

Les spécifications pour le fleuret sont les mêmes que celles précédemment énoncées pour l'épée en substituant le mot « fleuret » au mot « épée », avec les seuls différences suivantes:

1. Le poids total du fleuret prêt à être utilisé est, tout compris, inférieur à 500 grammes.

2. *Lame.*

Le lame dont la section est rectangulaire ou carree, peut être très flaxible sans être pourtant trop fouettante.

3. *Monture.*

L'excentration est interdite.

4. *Coquille.*

Le diamètre maximum de la coquille est inférieur à 120 millimètres, c'est-a-dire que la coquille passe à travers un gabarit circulaire de 120 millimètres de diamètre.

La coquille peut être remplacée par une lunette à condition que la face avant de celle-ci soit recouverte de cuir et que l'ensemble ainsi formé soit constitué de telle sorte que la pointe adverse ne puisse s'y engager.

5. *Attaches et martingales.*

Le ligottage du poignet et de la main du tireur avec le poignée de son

(1) Lorsque l'on n'emploie pas l'épée électrique, la pointe employée est du modèle « Sazie » à trois branches.

arme à l'aide même d'une longue lanière est autorisé. *A défaut, la martingale est obligatoire.*

6. *Pointes d'arrêts, boutons et matières colorantes.*

Sauf spècifications contraires préalables, le fleuret n'est pas muni de pointe d'arrêt. *Il doit être moucheté.* Sont admis tous les systemes de boutons marqueurs, à la seule condition que ces systèmes, nettement spécifiés d'avance, soient établis de telle sorte que seules les touches arrivant nettement de pointe, laissent une trace, tandis que les coups de plat n'en laissent aucune.

§ III. — SABRE

Les spécifications poure le sabre sont les mêmes que celles énoncées pour l'épée, en substituant le mot « sabre » au mot « épée », avec les seules différences suivantes.

1. Le poids total du sabre, prêt à être utilisé est, tout compris, inférieur à 500 grammes et supérieur à 325 grammes.

La longueur totale maximum de l'arme est inférieure à 1.050 millimètres.

2. *Lame.*

La lame a une longueur maximum de 880 millimètres; la largeur minimum de la lame doit se trouver au bouton; elle doit être de 5 millimètres; son épaisseur, également immédiatement en dessous du bouton, doit avoir 1,2 millimètre au minimum. Son extrémité est arrondie. Les lames trop rigides ou trop fouettantes sont interdites. Il en est de même des sabres de forme extraordinaire. Si la lame présente une courbure, elle doit être sensible, continue et présenter une flèche inférieure à 40 millimètres. Sont interdites les lames dont l'extrémité fait crochet ou qui s'infléchissent dans le sens de la taille.

3. *Coquille.*

La coquille est lisse, pleine et d'une seule venue. Elle présente une forme convexe continue, sans rebords, ni trous suffisamment grands pour que la pointe adverse puisse s'y engager.

La longueur dans le sens du coup de taille est de 150 millimètres maximum et sa largeur dans le sens perpendiculaire au coup de taille est au maximum de 140 millimètres. En d'autres termes, la coquille tout entière doit pouvoir passer dans un gabarit rectangulaire de 150 millimètres sur 140 millimètres, le plat de la lame étant parallèle aux côtés ayant 150 millimètres.

C. — Equipement et habillement

L'équipement et l'habillement doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1. Le tireur a le maximum de protection compatible avec la liberté de mouvements, indispensable pour faire de l'escrime.

L'équipement des dames doit comporter un protège-poitrine en métal ou autre matière rigide.

2. L'adversaire ne peut être ni géné ni blessé par l'équipement: l'arme de l'adversaire ne peut être ni attrapée, ni déviée par l'equipement qui, par conséquent, ne peut comporter de boucle ou d'ouverture où puisse — sauf cas fortuit — s'engager la pointe adverse.

3. Le jugement des coups doit être facilité autant que possible (1): la substance qui constitue l'équipement ne présente point une surface lisse susceptible de faire glisser la pointe d'arrêt, le bouton ou le coup de l'adversaire. Ainsi le port d'étoffes telle qui la soie, l'atlas, etc., est interdit.

4. Tout l'abillement doit être blanc, pour les dames aussi bien que pour les messieurs, et d'une étoffe suffisamment solide. La bavette du masque, ainsi que, à l'épée et au sabre, les parties du masque susceptibles de venir en contact avec l'arme de l'adversaire (treillis, renforts, buffleterie, bavette) et la partie extérieure de la visière, qui est toujours située à l'intérieur du treillis, doivent être également d'une couleur blanche ou d'une couleur écrue très claire. Par contre, la face intérieure du treillis, des renforts, des buffleteries, de la bavette et de la visière peuvent être d'une couleur quelconque.

5. Au fleuret, le masque a une forme telle que sa partie inférieure ne soit pas à plus de deux centimètres au-dessous du menton;

Au sabre, les masques bien rembourrés seront en toile métallique résistante et pourvus de bavettes assez grandes et assez solides pour empêcher tout accident.

6. Au fleuret, le gant peut être légèrement rembourré; sont interdits les énormes gants formant bouclier et les crispins démesurément larges qui, dans une certaine mesure, peuvent également former bouclier.

Au sabre, le poignet ou la manchette (crispin) du gant ne peut être en cuir verni ou durci, ce qui provoquerait le glissement de la lame;

7. Au sabre, le protège-coude peut être en cuir durci;

8. Au fleuret, comme à l'épée, l'habillement des escrimeuses comporte la culotte bouffante fermée en dessous des genoux (ou la jupe-culotte).

CHAPITRE III

Terrain

a) Le terrain présente une bonne surface. Il n'avantage, ni ne désavantage l'un ou l'autre des deux adversaires, surtout en ce qui concerne la pente et la lumière.

---

(1) Il est recommandé qu'au fleuret et au sabre, la veste des escrimeurs (hommes et dames) soit coupée de façon à couvrir entièrement les surfaces valables (comme décrites page 142). La veste des dames *doit* comporter un ruban moir marquant la ligne passant par le sommet des hanches.

La partie du terrain destinée au combat s'appelle le champ.

A l'épée, les épreuves doivent, autant que le permettent les circonstances atmosphériques, être disputées en plen air, sur le sol (gravier, terre battue, etc.).

Au fleuret et au sabre, les épreuves officielles sont disputées en salle sur des pistes en linoléum ou en liège.

En annonçant un tournoi, les organisateurs devront toujours indiquer la nature du terrain sur lequel les épreuves seront disputées.

b) Epée.

La largeur du champ est de 1 m. 80 à 2 mètres.

La longueur du champ est de 24 mètres (1), de telle sorte que chaque combattant étant placé à 2 mètres de la ligne du milieu, ait à sa disposition pour rompre une longueur totale de 10 mètres, sans franchir la limite des deux pieds.

On doit tracer sur le champ cinq lignes parallèles à la largeur: la ligne médiane au milieu, les deux lignes de mise en garde, situées à 2 mètres de la ligne médiane, et les lignes d'avertissement à 2 mètres de la limite arrière du terrain (2).

c) Fleuret.

La largeur du champ est de 1 m. 80 à 2 mètres.

La longueur du champ est de 12 mètres, de telle sorte que chaque combattant étant placé à 2 mètres de la ligne du milieu, ait à sa disposition pour rompre une longueur totale de 4 mètres, sans franchir la limite des deux pieds.

On doit tracer sur le champ les mêmes lignes parallèles à la largeur que pour l'épée, à l'exception de la ligne d'avertissement qui, au fleuret, doit se trouver à 1 mètre de la limite arrière du terrain.

d) Sabre.

La largeur du champ est de 1 m. 80 à 2 mètres.

La longueur du champ est de 24 mètres, de telle sorte que chaque combattant étant placé à 2 mètres de la ligne du milieu ait à sa disposition pour rompre une longueur totale de 10 mètres, sans franchir la limite des deux pieds.

On doit tracer sur le champ les mêmes lignes parallèles à la largeur que pour le fleuret.

e) Pour permettre au tireur qui va franchir la limite de rompre sur un terrain égal et uni, la longueur du terrain doit être pratiquement augmentée de 2 mètres à chaque extrémité.

Dans tous le cas, la longueur du champ ne doit pas être inférieure à 10 mètres.

---

(1) 24 m. (au lieu de 34), longuer totale de 10 m. (aulieu de 15).

(2) *Rem*: Sauf dans les championnats officiels de la F.I.E., on peut tracer une large ligne bien visible, qui automatiquement avertit le tireur qu'il est à deux mètres de l'extrémité arrière du terrain. (Congrès de 1937).

CHAPITRE IV

Du combat

Le président du jury est chargé de la direction des combats; lui seul donne les commandements. Toutefois, un autre membre du jury peut donner le commandement de « Halte », mais simplement en cas d'accident présumé. Sauf ce cas, les autres juges ne peuvent que prévenir le président du jury, lorsqu'ils voient ou croient voir une touche.

1. *Mise en garde.*

Le président du jury fait tirer les places au sort et fait placer chacun des deux combattants, de telle sorte que le pied qui est en avant soit à 2 mètres de la ligne médiane du champ.

La mise en garde au début et les remises en garde se font toujours au milieu de la largeur du champ.

Le garde est prise par les tireurs au commandement de « En garde » donné par le président, après quoi le président demande:

« Etes-vous prêts? ».

Sur la réponse affirmative des deux combattants, il donne le signal du combat:

« Allez ».

2. *Combat.*

Dès qu'a été donné le signal: « Allez », les combattants peuvent commencer l'action offensive. Tout coup lancé ou porté avant le commandement, n'est pas compté.

Les adversaires combattent à leur guise et à leurs risques et périls, sous la seule condition qu'ils observent les régles fondamentales de l'escrime.

Le commencement du combat est marqué par le commandement de « Allez », et la fin par celui de « Halte », sauf dans les cas de faits qui modifient les conditions régulières et normales du combat (voir chapitre: « *Ordre* », pag. 156).

Dès le commandement de « Halte », le tireur ne peut entamer de nouvelle action; seul le coup déjà lancé reste valable.

Tout ce qui se passe ensuite, n'est absolument plus valable.

Si l'un des tireurs s'arrête avant le commandement de « Halte » et qu'il soit touché, la touche est valable. *Toutefois, exceptionnellement, s'il s'est arrêté de bonne foi et qu'il se soit passé un intervalle de temps suffisant sans action, le président du jury décide si la touche compte ou non.* (Voir page 156).

Le commandement de « Halte » est donné non seulement lorsque le combat est normalement terminé, mais encore si le jeu des tireurs est dangereux ou contraire aux règlements, si l'un des tireurs quitte entièrement le champ, ou si en rompant il se rapproche du public ou du jury.

Après chaques touche comptée comme valable, les tireurs sont remis en garde au milieu du champ. Si la touche n'a pas été admise par le jury, ils reprendront la place qu'ils occupaient à l'interruption du combat,

gardant ainsi le terrain acquis. La remise en garde et le combat reprendront dans les conditions citées ci-dessus.

Aux assauts en plusieurs touches, les tireurs changent de côté:

en plein air, à chaque touche;

en salle, lorsque l'un des tireurs a reçu la moitié du nombre maximum de touches qu'il peut recevoir.

3. *Combat rapproché.*

Le combat rapproché existe lorsque les adversaires ont leurs deux coquilles en contact, ou que la coquille de l'un d'eux touche une partie quelconque des membres ou du corps de l'autre, ou que le bras ou les jambes des deux adversaires se touchent, ou que les troncs des deux adversaires sont momentanément en contact.

Le combat rapproché continue et est soumis aux règles générales précédemment énoncées; il est permis tant qu'il conserve le caractère de combat régulier à l'arme et à l'arme seule, maniée d'une seule main, tel que ce combat régulier a été défini précédemment.

4. *Corps à corps.*

Le corps à corps existe lorsque les deux adversaires, après avoir livré un combat rapproché on après avoir passé, même très rapidement, par l'une des phases du combat rapproché, se heurtent, restent nettemente en contact par la volonté soit de l'un, soit des deux, sans pouvoir ni dégager, ni utiliser leur arme d'une façon conforme aux stipulations qui définissent et reglementent le combat à l'arme seule, maniée d'une main. Lorsque le corps à corps existe nettement, il est arrêté par le président du jury.

A l'épée, le combattant qui, soit par flèche, soit en se portant résolument en avant, occasionne même plusieurs fois de suite le corps à corps — (sans brutalité ni violence) — ne transgresse point les conventions fondamentales de l'escrime et ne commet aucune irrégularité (1).

Lorsque, au fleuret et au sabre, un tireur occasionne systématiquement le corps à corps — (même sans brutalité ni violence) — il doit être pénalisé d'une touche après avertissement (2). Cette disposition doit être appliquée egalement au flèches qui finissent systématiquement en corps à corps.

5. *Mouvements tournants.*

Epée:

Les mouvements tournants sont autorisés à condition de les exécuter sans bousculer l'adversaire. Ils sont acquis s'ils sont plus qu'à moitié

(1) Il ne faut pas confondre la « *flèche finissant systématiquement en corps à corps* » dont question dans ce § 4, avec la « *flèche se terminant par choc bousculant l'adversaire* », qui, aux trois armes, est considérée comme acte de brutalité volontaire et punie comme tel au chap VII, Ordre, art. 3, in fine, page 156.

Per contre, la « *flèche portée en courant même au delà de l'adversaire* » et sans corps à corps n'est pas interdite; les Directeurs de combat ne doivent pas crier « halte » trop tôt, pour ne pas annuler la risposte éventuelle; si en exécutant cette flèche en courant, le flécheur, franchit systématiquement les limites latérales du champ, il doit être puni comme il est dit au § 7, ci-après, page 138.

(2) Pour qu'on puisse pénaliser d'une touche, la récidive doit s'être commise au cours de l'assaut même durant lequel l'avertissement préalable a été donné.

exécutés au moment où le président du jury donne le commandement de: « Halte ».

Fleuret et sabre:

Les déplacements, esquives, voltes et demi-voltes sont permis: mais les mouvements tournants sont interdits, c'est-à-dire qu'en cas de mouvement tournant matériellement effectué, les tireurs sont remis aux places qu'ils occupaient au moment où a commencé l'exécution du dit mouvement tournant.

6. *Terrain gagné ou perdu.*

Le terrain gagné reste acquis jusqu'à ce que la rencontre donne un résultat: les remises en garde s'effectuent donc dans le voisinage de l'axe longitudinal, de telle sorte que chacun des combattants perde ou gagne la même longueur de champ.

Cependant:

a) Lorsque la rencontre aura été suspendue en raison de corps à corps, les tireurs seront replacés en garde, de telle façon que celui qui supporte le corps à corps se retrouve à l'endroit où il était.

b) La remise en garde ne peut avoir pour effet de placer au delà de la ligne d'avertissement le combattant qui se trouve en deça de cette ligne au moment de la suspension de la rencontre.

c) La remise en garde ne peut faire perdre du terrain au combattant qui se trouve au delà de sa ligne d'avertissement au moment de la suspension de la rencontre.

c) La remise en garde ne peut faire perdre du terrain au combattant qui se trouve au delà de sa ligne d'avertissement au moment de la suspension de la rencontre.

d) En cas de mouvement tournant valablement exécuté et acquis à l'épée, les combattants sont remis en garde sur les lignes de mise en garde avec inversion des places.

7. *Franchissement des limites.*

a) Arrêt du combat.

Lorsqu'un combattant franchit une des limites du champ, le Directeur du combat doit imédiatement crier: « Halte! » et annuler tout ce qui s'est passé après le franchissement de cette limite, sauf la touche que reçoit le combattant qui a franchi la limite et qui est lancée du tac au tac après le franchissement par lui de la limite.

b) *Limites arrière et limites d'avertissement*:

Lorsqu'un tireur est arrivé avec le pied arrière à sa limite d'avertissement, le président donne le commandement de « Halte » et avertit ce tireur, du terrain qui lui reste avant de franchir la limite extrême du champ. Il répètera cet avertissement chaque fois que le tireur ayant repris du terrain, peut normalement être dans le doute de l'emplacement qu'il occupe sur le champ.

Les tireurs ne sont avertis d'aucun autre endroit du champ.

Le combattant qui, ensuite, franchit — c'est-à-dire dépasse des deux pieds — la limite arrière pour la dernière fois, selon la longueur du champ est considéré comme touchè. Toutefois, si le tireur franchit la limite arrière sans avoir été averti, il est remis en garde à la ligne d'avertissement.

c) Limites latèrales:

Le combattant qui, en rompant, franchit des deux pieds une des limites latèrales, n'est pas considéré comme touché; il est remis en garde dans le voisinage de l'axe longitudinal avec une pénalisation qui consiste en la perte de 1 mètre de terrain. Le combattant que l'application de cette pénalisation de 1 mètre place des deux pieds en dehors de la limite arrière du terrain, est considéré comme touché.

Le combattant qui franchit l'une des limites du champ en tournant ou poursuivant son adversaire ou par suite de tout autre « cas fortuit... », tel qu'une bousculade, n'est pas considéré comme touché et n'est passible d'aucune pénalisation.

Mais le tireur qui « systématiquement » franchit des deux pieds, l'une des limites du champ — en faisant la flèche notamment — de manière à éviter une touche, sera après un premier avertissement pénalisé d'une touche (1). La touche arrivée sur lui du tac au tac aprés le franchissement de la limite — et dont mention dans le premier aliéna de ce § 7, — lui sera appliquée, sans préjudice de l'avertissement (2).

8. *Reprises et repos.*

a) La durée des reprises et repos est chronométrée exactement. Aux Jeux Olympièles et aux Championnats du Monde, le Directoire technique désignera des chronométreurs qui fonctionneront dans toutes les épreuves.

Par durée d'une reprise, il faut entendre la durée effective, c'est-à-dire la somme des intervalles de temps pendant lesquels les tireurs combattent ou peuvent combattre, donc abstraction faite des délibérations du jury et autres arrêts.

La durée des reprises sera observée comme suit:

A l'épée: épreuves en une touche, cinque minutes de combat effectif; épreuves en trois touches, dix minutes de combat effectif.

Au fleuret et au sabre: épreuves en cinque touches, dix minutes de combat effectif;

Au fleuret (Dames): épreuves en 4 touches, huit minutes de combat effectif.

Aucun repos n'est accordè, les délibérations du jury constituant normalement les repos suffisants. Le président du jury prévient les tireurs deux

---

(1) Pour qu'on puisse pénaliser d'une touche, la récidive doit s'être commise au cours de l'assaut même durant lequel l'avertissement préalable a été donné.

(2) Il ressort donc de l'ensemble de ce paragraphe que toute touche portée par le flécheur hors de piste est annulée, tandis que celle qu'il porte alors qu'il est en piste est valable, alors même qu'il franchit la limite après l'avoir portée, et en ce dernier cas, il n'y a pas lieu à avertissement ou pénalisation (Congrès 1939).

minutes et une minute avant l'expiration du temps affecté au combat effectif.

b) Lorsqu'à l'exspiration du temps fixé pour une seule touche (épée) aucun des tireurs n'a été touché, chacun d'eux est déclaré touché et on lui compte une défaite.

Aux trois armes, lorsqu'à la fin du temps fixé pour plusieurs touches, aucun des tireurs n'a reçu le nombre maximum des touches prévues pour être battu, l'on ajoutera au nombre des touches effectivemente reçues par chaque tireur, la différence entre le nombre maximum des touches réglementairement prévues et le nombre des touches effectivement reçues par le tireur qui en a reçu le plus. Ce tireur sera proclamè avoir reçu le nombre maximum des touches réglementairement prévues; l'autre tireur sera proclamé vainqueur avec, comme écart de touches, l'écart des touches effectivement échangées entre eux.

Si à la fin du temps fixé pour une épreuve en plusieurs touches, aucun des tireurs n'a reçu le nombre maximum des touches réglementairement prévues, et que tous deux aient le même nombre de touches effectivement reçues:

1) au fleuret et au sabre on fera disputer entre les deux tireurs une touche décisive sans limite de temps et le score de la rencontre, quel que soit le nombre de touches auquel les tireurs étaient arrivés, sera toujours 4 à 5 (pour les dames 3 à 4);

2) à l'épée on proclamera une défaite pour chacun des tireurs, en leur attribuant à chacun le nombre maximum des touches régulièrement prévues, tout comme s'ils avaient terminé leur rencontre par un ou plusiers coups-doubles successifs (1).

c) Si un tireur est indisposé ou s'il est victime d'un accident dûment constaté, le président du jury pourra lui accorder le temps nécessaire pour se remettre en état de soutenir le combat.

CHAPITRE V

Jugement des coups

A. — Méthode de juger

1) Les jurys se composent d'un Président de jury et de quatre juges, toujours amateurs et licenciès lorsqu'il s'agit d'épreuves officielles de la F.I.E.

Pour les finales des épreuves individuelles au fleuret et au sabre des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde, il y aura deux jurys complets chacun jugeant par quart et changeont tous les quarts.

2) En acceptant de fonctionner dans un jury chacun des membres prend de ce fait l'engagement d'honneur de respecter et de faire respecter les règlements, et de remplir ses fonctions avec la plus scrupuleuse impartialité et l'attention la plus soutenue.

(1) Il n'y a donc plus de matches nuls entre deux tireurs à aucune arme.

Le président, placé autant que possible à una distance d'environ 4 mètres du champ et à égale distance des deux adversaires, surveille plus spécialement des jeux et des phrases d'armes.

Les deux juges placés à la droite du président surveillent et constatent spécialement la matérialité des touches que peut recevoir le tireur placé à la gauche du président.

Symétriquement, les deux juges placés à la gauche du président surveillent et constatent spécialement la matérialité des touches que peut recevoir le tireur placé à la droite du président.

3) Les juges interrogés, répondent sur la matèrialité des touches par « oui », « non » ou « je m'abstiens » (1).

Les abstentions n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la majorité.

En cas de mise au vote, chaque juge dispose d'une voix; la voix du président compte pour une et demie; le président vote le dernier. Le président et les juges votent de la place qu'ils occupent et à haute voix (2).

4) Le jugement se fait dans l'ordre suivant:

1° D'abord le président *demande aux quatre juges.* — Formalité obligatoire — si chacun des tireurs qu'ils regardent spécialement est touché sur une surface valable; il doit éventuellement faire préciser à quel moment de l'action adverse et à quel endroit du corps. Si les deux juges qui regardent spécialement un tireur sont d'accord, le président doit accepter leur jugement.

Si l'un des juges a une opinion positive et l'autre s'abstient, le président donne son opinion qui prévaut en tout cas; si le président n'a pas d'opinion, c'est celle du seul assesseur qui s'est prononcé qui est admise (3).

Si les deux juges sont d'une opinion ferme, mais contraire, — (le juge A dit « touché » et le juge B dit « paré ») — ou s'ils s'abstiennent tous deux, le président décide d'après sa proprie observation; si le président n'a pas d'opinion, alors il y a doute sur le point de savoir s'il y a eu contact du bouton avec l'adversaire ou non, et la touche est déclarée « douteuse ».

Lorsque l'arrivée d'une touche est *ainsi* « douteuse », elle n'est pas comptée au détriment de celui qui l'a peut-être reçue; mais le bénéfice de cette disposition accordé à un combattant, annule tout coup porté ultérieu-

---

(1) *Remarque*: Le Congrès de 1932 a décidé que les expressions *trop léger, frôle, paré, trop de fer, trop bas, etc.*, veulent dire « non ». Exemples: I. Le juge A dit « non »; le juge B dit « touche trop bas »; si même le président estime « touche bonne », l'ensemble du jugement veut dire « non »; mais dans cet exemple, comme un juge et le Président estiment qu'il y a eu néanmoins contact du bouton avec l'adversaire, après la décision « non » on doit annuler toute la suite.

II. Le juge A dit « oui »; le juge B dit « au bras », le Président s'abstient; il ne peut donc proclamer « touché », car il y a doute « sur la place »; mais comme les deux juges sont d'accord pour dire qu'il y a eu contact du bouton avec l'adversaire après la décision « non » on doit annuler toute la suite.

(2) Voir page 156, vote malgré l'annonce du tireur.

(3) « *Si les deux juges qui regardent spécialement un tireur s'abstiennent, le Président peut interroger les deux autres juges, s'ils sont mieux placés, pour voir une touche* ». (Par ex.: risposte dans le des sur un tireur qui a flèché et dépassé son adversaire).

rement par ce combattant dans la même phrase d'armes; il n'annule pas la remise le redoublement ou la contre-risposte qui touche ce combattant après le coup douteux, s'il n'y a rien eu précédemment qui fut annulé sur son adversaire.

2° Paur juger de la correction d'un coup au fleuret ou au sabre et de la priorité à l'épée, le président décide seul selon les règles et conventions de charque arme.

S'il n'a pas d'opinion, au fleuret et au sabre, il remettra en garde; à l'épée il devra déclarer « coup double », c'est-à-dire une touche pour chacun.

3° « *A l'épée dans le cas où le President du jury estimerait qu'il y a coup double, mais qu'il doit annuler ce coup double parce que la touche portée sur le tireur qui mène dans la rencontre est douteuse, tandis que celle sur son adversaire est certaine, ce tireur aura le choix de réclamer le coup double douteux ou d'accepter son annulation* ».

5) Par dérogation à ce qui précède, les épreuves d'épée (par équipes et individuelles) aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, et aux tournois organisés sous le patronage de la F.I.E. se tirent avec l'appareil enregistreur électrique.

(Voir chap. VI, page 148, le Règlement spécial pour l'emploi de l'appareil enregistreur électrique).

B. — Surface valable

1. Epée.

Le tireur est considéré vulnérable partout, sans aucune exception.

Ainsi, toute touche arrivée compte, quelle que soit la partie du corps (tronc, membres ou tête), du vêtement ou de l'équipement atteinte.

2. Fleuret.

La surface valable part du sommet du col, va par devant jusqu'à la ligne des plis des aines; dans le dos et sur les côtés jusqu'à la ligne horizontale passant par le sommet des hanches, puis joignant le sommet du pli des aines, à l'exclusion des bras jusqu'aux épaules, les coutures de la veste devant passer par le pointe de l'humérus. Pour les dames, la surface valable ne va que jusqu'à la ligne passant par le sommet des hanches.

3. Sabre.

La surface valable comporte toute la partie du corps située au-dessus de la ligne horizontale passant par les sommets des plis formés par les cuisses et par le tronc du tireur dans la position de « En garde ».

4. *Extension éventuelle* de la partie valable au fleuret et au sabre.

Cependant les coups arrivés à une partie du corps, dite non valable, sont comptés chaque fois qu'intentionnellement ou par une position anormale, le tireur substitue une surface non valable à la surface valable:

a) Lorsque le tireur a masqué d'une façon permanente ou temporaire, c'est-à-dire a protégé la surface valable par une partie du corps, dite non valable:

b) Lorsque, par suite d'un déplacement, il a reçu sur l'une de ces parties, normalement non valable, une touche qui, sans ce déplacement, aurait atteint la surface valable, c'est-à-dire lorsque même par un mouvement parfaitement régulier en soi, il a substitué une partie non valable à une partie valable.

Les esquives de l'escrime italienne « passata sotto », « in quartata », etc., sont formellement autorisées, et la main non armée peut alors venir en contact avec le sol.

Mais il est bien compris que, dans le cas de l'esquive en dessous, dite « passata sotto », le tireur qui, au fleuret, reçoit à la tête le coup qui sans cela serait arrivé sur la surface valable, est considéré comme touché par un coup valable, puisqu'en fait il a, par suite de l'esquive, reçu sur une surface généralement non valable un coup qui, sans la dite esquive, serait arrivé sur la partie valable; en d'autres termes, le tireur, par suite de cette esquive, a substitué une partie non valable à une partie valable.

Au contraire, dans le cas de l'esquive en dehors, « in quartata », le tireur qui, au fleuret, est touché au masque ou qui, au fleuret et au sabre, est touché aux jambes, n'est pas considéré comme touché, parce que s'il n'avait pas exécuté la dite esquive, le coup n'aurait pas atteint une partie valable: en d'autres termes, il n'a pas substitué une partie non valable à une partie valable, il a seulement déplacé une partie non valable, ce qui n'est pas du tout la même chose.

C. — Règles générales et conventions de l'escrime

I. — REGLES GENERALES

1) Toute rencontre conserve le caractère d'un combat courtois et loyal.

Tout acte violent (flèche qui se termine par un choc bousculant l'adversaire, coups portés brutalement ou coups de sabre portés volontairement aux parties du corps, dites non valables, etc.) est formellement interdit (1).

Sont autorisés tous sistèmes et modes de combat, effacements et déplacements du corps, esquives, voltes, etc.

2) L'épée et le fleuret sont des armes d'estoc seulement. L'action offensive de ces armes s'exerce par la pointe, et par la pointe seule.

3) La sabre est une arme d'estoc, de taille et de contro-taille, et par conséquent les coupes de pointe et de tranchant sont également valables, quel que soit l'endroit de la surface valable qu'ils atteignent.

4) Tout coup de pointe à l'épée, au fleuret et au sabre, doit arriver franchement et nettement pour compter pour une touche.

Les frôlements de pointe ne sont donc pas comptés comme touches valables et n'annulent pas ce qui arrive après.

5) Au sabre:

---

(1) Voir chap. VII. Ordre, art. 3, page 157.

a) Le coup porté par toute partie du tranchant est dit coup de taille; celui portée par le premier tiers du dos est dit coup de contre-taille. Aucun coup porté avec le reste de l'arme — sauf la pointe — ou avec la plat, ne sera compté;

b) Les coups de pointe glissant sur la surface valable et effleurant le corps de l'adversaire avec la taille ou contre-taille (coups-passés) ne comptent pas, même comme coups de tranchant;

c) Les coups à travers le fer, c'est-à-dire qui touchent en même temps la partie vulnérable et le sabre de l'adversaire sont valables toutes les fois qu'ils arrivent nettement de taille sur la surface valable;

6) Aux trois armes, l'action défensive s'exerce exclusivement à l'aide de la coquille et de la lame employée soit séparément, soit conjointement.

7) L'arme n'est pas — d'une façon permanente ou temporaire, apparante ou déguisée — transformée en arme de jet; elle est maniée sans que la main quitte la poignée et sans que la main glisse sur la poignée qu'elle rattrappe par les premiers doigts à l'aide d'un dispositif spécial.

8) L'arme est maniée par une main seule, et par la même main jusqu'à la fin de la rencontre, à moins d'y être spécialement autorisé par le président du jury, en cas de blessure à la main ou au bras; l'usage de la main et du bras non armés est interdit soit pour exercer une action offensive, soit pour exercer une action défensive (1).

II. — CONVENTIONS

1. *Epée.*

L'épée est une arme exclusivement de combat; en conséquence, lorsque deux tireurs sont touchés, on admettra la recherche de la priorité seulement dans le cas où il sera possible de constater *une différence de temps appréciable* dans les touches.

2. *Fleuret et sabre.*

L'escrime au fleuret et au sabre est une escrime conventionnelle. Les conventions sont:

I. — Limitation de la surface valable

a) Surface valable et extension éventuelle de la surface valable (voir ci avant: même chapitre; page 142 et suiv.).

b) Tout coup porté directement par l'un des tireurs à una partie du corps où les coups sont dits ne pas compter arrête la phrase d'armes et annule tout coup qui arriverait après.

Si un coup dirigé vers une partie du corps où les coups sont dits être

(1) La sanction de cette interdiction est la pénalisation d'une touche après un avertissement préalable, au cours du même assaut (Congrès de 1935).

valables est paré, mais qu'il arrive par la suite de la parade sur une partie du corps où les coups sont dits ne pas compter, ce coup n'arrête pas la phrase d'armes et la suite du combat ne sera pas annulée.

II. — Respect de la phrase d'escrime de la part des deux escrimeurs

a) Toute attaque correctement exécutée doit être parée ou complètement esquivée (1) et la phrase d'armes doit être suivie. Celui qui s'écarte de cette règle fondamentale, le fait à sas risques et périls.

Pour juger de la correction d'une attaque il faut considérer:

1. Si l'attaque part lorsque l'adversaire est « en ligne » (c'est-à-dire « avec le bras tendu et la pointe menaçant une surface valable ») l'attaqueur doit au préalable écarter l'arme de l'adversaire.

2. Si, en cherchant le fer adverse pour l'écarter, le fer n'est pas trouvé (dérobement ou trompement), le droit à l'action passe à l'adversaire.

3. Si l'attaque part lorsque l'adversaire n'est pas en lignes, l'attaque peut être portée ou par un coup droit ou par un dégagement, ou bien précédée de feintes efficaces obligeant l'adversaire à la parade.

b) La parade donne le droit à la riposte: la riposte simple peut être directe ou indirecte, mais pour annuler toute action subséquente de l'attaqueur, elle doit être exécutée immédiatement, sans indécision ou temps d'arrêt.

c) Si, dans une attaque composée, l'adversaire trouve le fer dans une des feintes, il a droit à la riposte.

d) Dans les attaques composées, l'adversaire a le droit d'arrêter; mais pour être valable, l'arrêt doit précéder la finale de l'attaque d'un temps d'escrime, c'est-à-dire que l'arrêt doit toucher avant que l'attaquant ait commencé le dernier mouvement de la finale de l'attaque.

III. — Jugement de la touche au fleuret et au sabre

Comme explications et applications des conventions, il convient de préciser:

Lorsque dans une phrase d'armes, les tireurs sont tous deux touchés simultanément, on a ou l'action simultanée (tempo commune) ou le coup double (in contro).

Le premier, qui est dû à la conception et à l'action simultanées d'attaque des deux tireurs, peut être à la rigueur considéré comme ne constituant pas une faute; dans ce cas, les coups donnés sont annulés pour les deux tireurs, même si l'un d'eux a touché une surface non valable.

Le coup double, au contraire, est la conséquence d'une action nettement fautive d'un des tireurs; par suite, ce coup double est à la charge du seul tireur qui s'en est rendu coupable.

En conséquence, en cas de coup double et s'il n'y a pas un temps d'escrime entre le deux coups:

(1) Pour les esquives, voir ci-avant « Extension de la surface valable », page 142.

A) **L'attaqué est considéré comme seul touché:**

a) S'il fait un coup d'arrêt sur une attaque simple;

b) Si, au lieu de parer, il tâche d'esquiver (passata sotto, inquartata, etc.), mais sans y réussir;

c) Si, après une parade réussie, il a un moment d'arrêt qui donne à l'adversaire le droit de reprendre son attaque (redoublement ou remise ou reprise d'attaque);

d) Si sur une attaque composée, il fait un arrêt sans avoir l'avantage d'un temps d'escrime;

e) Si étant en ligne (bras tendu et pointe qui menace une surface valable), après un battement ou une prise de fer qui écarte son arme, il tire ou remet son fer en ligne au lieu de parer un coup directement porté par l'attaqueur.

B) **L'attaqueur est considéré comme seul touché:**

a) S'il part lorsque l'adversaire est en ligne (bras tendu et pointe qui menace une surface valable) sans écarter le fer adverse;

b) S'il cherche le fer, ne le trouve pas (dérobement ou trompement) et continue l'attaque;

c) Si, dans une attaque composée, il laisse trouver le fer, et continue l'attaque pendant que l'adversaire riposte immédiatement;

d) Si, dans une attaque composée, il a un moment d'hésitation, pendant lequel l'adversaire porte un coup d'arrêt, et s'il continue son attaque;

e) Si, dans une attaque composée, il est arrêté avec un temps d'escrime avant sa finale;

f) S'il touche par remise, redoublement ou reprise d'attaque, sur une parade de l'adversaire, suivie d'une riposte immèdiate, directe, excutée en un seul temps et sans retraite de bras.

C) **Enfin:**

Chaque fois que le président, dans un coup double, ne peut pas nettement juger de quel côté est la faute, il annulerà le coup et remettra les adversaires en garde.

(Un des cas les plus difficiles à juger se présente lorsqu'il y a un coup d'arrêt qui permet de douter s'il a un avantage suffisant sur la finale d'une attaque composée. En général, dans ce cas, le coupe double est la conséquence d'une faute simultanée des deux tireurs, qui justifie le remise en garde. Faute de l'attaqueur par suite d'indécision, de lenteur ou de feintes non suffisamment efficaces, faute de l'attaqué à cause de retard ou lenteur dans le coup d'arrêt).

Explications de quelques termes techniques employés le plus souvent dans les jugements d'escrime

1. *Actions offensives*:

Attaque où riposte	*simple*: en un mouvement	*directe*: dans la même ligne. *indirecte*: dans une autre ligne.
	composée: en plusieurs mouvements.	
Riposte	*immédiate* *à temps perdu*	question de fait et de rapidité d'exécution.

Exemples: *Ripostes simples directes*:

Riposte droite: riposte qui touche l'adversaire sans avoir quitté la ligne où la parade a été faite;

Riposte sur le fer: riposte qui touche l'adversaire en glissant sur le fer après la parade (coulé);

Ripostes simples indirectes:

Riposte per dégagement: riposte qui touche l'adversaire dans la ligne opposée où la parade a été faite en passant par *dessous* son fer;

Riposte par coupé: idem. en passant par *dessus* son fer.

Ripostes composées:

Ripostes en doublant: riposte qui touche l'adversaire dans la même ligne où la parade a été faite, mais après avoir décrit autour du fer adverse, une circonférence complète;

Riposte par une, deux: riposte qui touche l'adversaire dans la même ligne où la parade a été faite, mais après avoir été d'abord dans la ligne opposée, en passant par dessous son fer.

etc..., etc.

2) *Contro-attaques*:

a) Le *temps* ou *coup de temps*: s'execute sur une attaque composée en fermant la ligne où doit se terminer l'attaque, tout en touchant l'adversaire (le coup de *temps* doit emporter le fer adverse en dehors de la partie vulnérable).

b) *L'arrêt*: toute autre contre-attaque est un *arrêt*. Il se fait sur toutes attaques (simples, composées, en marchant... etc.). Il doit arriver *nettement avant* la finale de l'attaque (avec « un temps d'escrime » nettement appréciable).

c) Le *contre-temps*: est toute action exercée par l'attaqueur initial sur un coup de temps ou arrêt de son adversaire.

3) *Variétés d'actions offensives*:

a) *remise*: est l'action offensive simple immédiate qui suit une première action, *sans retraite de bras*, après une parade ou une retraite de l'adversaire, soit que celui-ci ait abandonné le fer sans riposter, soit qu'il riposte tardivement, ou indirectement ou en composant;

b) *redoublement*: est une *nouvelle* action, simple ou composée sur un adversaire qui a paré sans riposter, ou qui a simplement évité la première action par une retraite ou esquive;

c) *la reprise d'attaque*: est une nouvelle attaque exécutée immédiatement après une remise en garde même instantanée.

CHAPITRE VI

Règlement spécial pour l'emploi de l'appareil de signalisation électrique à l'épée

§ 1. — APPAREIL SIGNALISATEUR

ARTICLE 1. — Dans les épreuves officielles de la F. I. E., les appareils signalisateurs à employer doivent être d'un type reconnu par la F.I.E.

Les modèles de chacun des types d'appareils que le Comité Organisateur compte utiliser dans une telle épreuve doivent être remis, au moins six mois avant le commencement de l'épreuve, à la Commission de Signalisation Electrique de la F. I. E. qui se prononcera dans le délai de trois mois au sujet de la possibilité de les utiliser.

Les appareils doivent être présentés complets, avec leurs enrouleurs, connexions, etc. Ils doivent également être accompagnés d'un plan et d'un exposé de leurs caractéristiques.

L'acceptation par la Commission de Signalisation Electrique d'un appareil ne comporte aucune garantie contro des vices de construction éventuels et ne peut être utilisée commercialement par le constructeur des appareils pour en favoriser la vente.

ART. 2. — Les appareils doivent indiquer avec exactitude et régularité lequel des deux tireurs est touché le premier. Pour tout intervalle de temps inférieur ou égal à 1 15 de secondo, l'appareil doit signaler: « coup double ».

ART. 3 — Le coup porté sur la piste métallique ou sur les parties mételliques de l'épée d'un tireur ne doit pas être signalé par l'appareil et ne doit pas non plus empêcher l'enregistrement d'une touche sur surface valable portée simultanément par l'adversaire.

ART. 4. — L'appareil ne doit pas comporter de dispositif permettant au Directeur du Combat d'en interrompre le fonctionnement pendante le combat.

ART. 5. — Les fiches femelles des fils d'enroulement, recevant les fiches mâles des fils de corps au dos du tireur, doivent comporter un dispositif de sécurité répondant aux caractéristiques suivants:

1° Impossibilité de l'assurer, si le branchement est incorrectement exécuté;

2° Impossibilité de séparation au cours du combat;

3° Possibilité paur le tireur de vérifier si ces deux premières conditions sont réalisées.

§ 2. — EQUIPEMENT ELECTRIQUE PERSONNEL DU TIREUR

ART. 6. — L'équipement électrique personnel se compose de l'épée électrifiée et du fil de corps. Les prescriptions suivantes y sont applicables.

ART. 7. — La pression à exercer sur la pointe d'arrêt, nécessaire pour déclencher l'appareil signalisateur, doit être supérieure à 750 grammes, c'est-à-dire que ce poids doit être repoussé par le ressort du bouton.

ART. 8. — La course de la pointe d'arrêt nécessaire pour provoquer le déclenchement de l'appareil signalisateur, course dite « d'allumage », ne peut être inférieure à 1 mm. La course supplémentaire de la pointe d'arrêt ne peut être supérieure à 0,5 mm.

ART. 9. — Le nombre des dents de la pointe d'arrêt est de trois ou quatre. Les bords externes des dents doivent former une surface cylindrique dont le diamètre est de 6 à 8 mm., mais qui ne peut pas être supérieur au diamètre du corps du bouton.

« *Les arêtes qui relient deux dents voisines, des pointes d'arrêts electriques, doivent être arrondies sur au moins la moitié de leur longueur* ».

ART. 10. — La fixation du bouton électrique sur la lame doit s'effectuer d'une manière qui offre toutes garanties de sécurité. Les pointes d'arrêt electriques doivent être maintenues par deux vis diametralement opposée.

Les meilleures méthodes sont celles qui conservent le plat ordinaire au bout de la lame ou qui utilisent des lames spécialement aménagées se terminant par une partie cylindrique venue de métal avec la lame et creusée pour recevoir les boutons électriques.

La fixation, par vissage, sur des lames découpées et filetées au bout est autorisée aux conditions suivantes:

1° Seule la fixation par métal sur le bout de la lame est autorisée. La fixation par matière isolante (fibre et autres) est interdite.

2° Tout alliage trop léger qui se mate est interdit, ainsi que l'acier trop cassant.

3° Toute opération de soudure ou de brasure pouvant affecter la trempe de la lame est interdite. Seule, une soudure en étain très fusible, faite au fer à souder, pour sertir le filetage, est autorisée.

4° Le bout de la lame ne peut, en aucun endroit, présenter un diamètre inférieur à 3,5 mm. et ceci sans aucun garnissage, procédé strictement interdit.

5° Le diamètre du noyau de filetage au bout de la lame ne peut être inférieur à 2,6 mm. (filet S. I. 3,5×0,6). Le filetage doit être exécuté très serré.

6° Le filetage au bout de la lame doit avoir une longueur minimum de 6 mm. et doit être entièrement couvert par le corps du bouchon.

7° La rainure nécessaire au passage des fils doit être effectuée de façon à affaiblir le moins possible la section.

Les épées non conformes aux points ci-dessus, même d'une exécution soignée, ne peuvent plus être tolérées.

ART. 11. — Dans les fiches servant au branchement du tireur sur l'appareil signalisateur, les deux broches extèrieures doivent être éloignées de 20 et 15 mm. de la broche centrale. La broche à 20 mm. de distance doit être liée à la coquille du tireur; celles de 15 mm. de distance doit être liée le plus directement à la pointe d'arrêt.

Dans les boutons électriques où la pointe d'arrêt est neutre à la position de repos, la broche à 15 mm. de distance est liée à celui des deux fils électriques avec lequel la pointe d'arrêt rentre en contact le premier, lorsqu'il y a touche.

Art. 12. — La face interne de la coquille doit être aménagée de telle façon qu'il soit impossible aux doigts du tireur d'être en contact — pendant qu'il tire — avec les fils.

§ 3. — CONTROLE PREALABLE AUX EPREUVES

Art. 13. — Aux Jeux Olympiques et Championnats du Monde, avant le commencement de l'épreuve, les conditions prescrites aux articles 1 a 5 pour le fonctionnement et la réglage de la totalité des appareils signalisateurs et des accessoires à utiliser doivent être contrôlées par les soins du Directoire Technique.

Art. 14. — Aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et de préférence dans tout autre tournoi international important, toutes les épées de tous les tireurs doivent être contrôlées minutieusement avant le commencement des épreuves pour vérifier si elles répondent à toutes les prescriptions imposées aux épées. Ce contrôle de matériel devra être organisé par la Directoire Technique ou le Comité Organisateur.

Art. 15. — En raison de son importance capitale, le contrôle devra consacrer une attention toute particulière à la question de la fixation du bouton électrique sur la lame (art. 10). Il devra soigneusement éliminer toute épée non conforme au règlement ou présentant des anomalies la rendant dangereuse. Les épées non satisfaisantes et qui ne sont pas réparables, sont à démolir avant de les rendre aux tireurs.

Art. 16. — Les membres de la Commission pour la signalisation électrique de la F. I. E. ont un droit de contrôle sur la manière dont s'effectue la vérification des épées au point de vue électrique, y compris la fixation du bouton. Ils ont le droit de changer tout mode de faire qui ne leur paraîtrait pas conforme aux exigences des règlements.

§ 4. — TERRAIN

Art. 17. — Dans le épreuves officielles de la F. I. E., l'usage de pistes neutralisées couvrant entièrement le champ et ses prolongements (voir chap. III du Règlement Général) est obligatoire.

Art. 18. — La table sur laquelle repose l'appareil signalisateur doit être placée d'une façon bien dégagée et le Directeur du Combat doit veiller à ce que son isolement soit respecté autant par les fonctionnaires que par les tireurs et les spectateurs. La même table ne peut être utilisée par les personnes qui tiennent les feuilles de poule, chronomètres, ecc.

§ 5. — LE DIRECTEUR DU COMBAT

Art. 19. — Le combat est dirigé par un Directeur du Combat ayant toutes les responsabilités e prérogatives prévues dans le règlement général pour le Président du Jury. Il a en outre la responsabilité de la stricte appli-

cation de tous les articles du présent règlement spécial. Dans les épreuves officielles de la F. I. E., le Directeur du Combat doit être Président du Jury international à l'épée et licencié.

Art. 20. — Le Directeur du Combat se placera du côté opposé à l'appareil et suivra le combat, de façon à rester toujours en face des deux tireurs.

Art. 21. — De préférence, et au moins chaque fois qu'un des tireurs ou son capitaine d'équipe le demande, le Directeur du Combat devra, avant la mise en garde pour chaque nouvelle rencontre, vérifier la résistance de 750 grammes des boutons d'épées et s'assurer qu'il y a une « course d'allumage » qui lui paraît suffisante. Dans les cas douteux, il demandera le contrôle renouvelé de l'épée incriminée.

Art. 22. — Le Directeur du Combat surveillera le fonctionnement régulier de l'appareil signalisateur et permettra les essais de vérification nécessaires. Quand une panne se sera déclarée, il fera procéder aux essais nécessaires à localiser le défaut et à l'éliminer d'une façon efficace. Il empêchera les tireurs d'embrouiller les recherches en débranchant ou changeant intempestivement leur matériel.

Art. 23. — Chaque fois que le Directeur du Combat le jugera opportun et chaque fois qu'un des tireurs le demande, il devra consulter les Experts en matière de signalisation électrique (voir art. 27).

Art. 24. — Si un tireur empêche l'épreuve de se dérouler normalement en demandant continuellement et sans fondement des essais du matériel ou des consultations des Experts, le Directeur du Combat pourra ne plus tenir compte de ses réclamations et finalement, après un avertissement, déclarer le dit tireur touché.

§ 6. — LE PREPOSE E L'APPAREIL .

Art. 25. — Le maniement de l'appareil signalisateur est assuré par un Préposé à l'appareil. Pour fonctionner comme préposé aux appareils, le Comité Organisateur, sous sa responsabilité, doit choisir des personnes qualifiées qui doivent suivre attentivement le fonctionnement des appareils, afin de pouvoir rendre compte au Directeur du Combat ce que leur appareil a signalé et l'avertir, même au cours du combat, de tout phénomène anormal.

Art. 26. — Au cours du combat, le Préposé à l'appareil doit rester nettement à l'écart de celui-ci et ne peut y toucher que sur invitation du Directeur du Combat.

§ 7. — LES EXPERTS

Art. 27. — Pour chaque tournoi, le Directoire Technique ou Comité Organisateur devra désigner des Experts en matière de signalisation électrique. Ces Experts sont à choisir parmi les escrimeurs compétents en matière de fonctionnement du matériel utilisé.

Art. 28. — Les Experts peuvent être consultés, séparément ou conjointement, par les Directeurs du Combat au sujet de toute question relative

à la signalisation électrique. Ils les aideront à constater des faits relatifs au matériel, à localiser des pannes éventuelles et leur fourniront des explications au sujet des faits constatés et les conclusions à en tirer.

ART. 29. — Les Experts peuvent également être appelés à fournir les mêmes explications devant le Directoire Technique, Comité Organisateur, Jury d'Appel o Bureau de la F.I.E.

ART. 30. — Les Experts n'ont que voix consultative dans toutes les instances et ne peuvent se prononcer dans le cas où un tireur de leur nationalité se trouve en cause.

§ 8. — LES REPARATEURS

ART. 31. — Le Comité Organisateur doit, pour chaque tournoi international, s'assurer la présence de Réparateurs compétents pour remédier aux avaries survenues, pendant les épreuves, aux équipements personnels des tireurs et éventuellement au reste de l'appareillage électrique.

§ 9. — LES JUGES DE TERRE

ART. 32. — Si dans des tornois de moindre importance, des pistes neutralisès en sont pas utilisées, il est nécessaire de nommér pous chaque pistes deux Iuges de terre qui se placeront suivant les indications du Directeure du Combat et qui constitueront avec lui un Jury pour determiner si un coup signalé par l'appareil a été porté « par terre » on non.

§ 10. — JUGEMENT DES COUPS

ART. 33. — *Principe fondamental.*

Seule l'indication de l'appareil signalisateur fait foi pour juger les coups. En aucun cas le directeur du combat ne peut déclarer un tireur touché sans que l'appareil ai régulièrement signalé la touche.
(sauf à titre de pénalisation dans les cas prévus aux règlements).

Par contre, le Directeur du Combat devra, dans certains cas énumérés ci-dessous, annuler una touche signalée par l'appareil.

ART. 34. — *Coups avant « Allez » ou aprés « Halte ».*

Le Directeur devra annuler toutes les touches signalées résultant des coups lancés en dehors des reprises autorisées pour le combat. (Voir les chapitres IV et VII du Règlement Général).

ART. 35. — *Surfaces non valables.*

Le Directeur du Combat devra annuler la touche signalée chaque fois que le signalement de l'appareil est provoquè par une rencontre des boutons d'épée ou par un coup porté sur la terre en dehors de la piste neutralisée, sur le fil d'enroulement, sur le corps du tireur même qui a porté le coup-c'est-à-dire en général sur tout objet en dehors de d'adversaire et son équipement (y compris son fil de corps).

ART. 36 — Dans les tournois qui se tirent sans piste neutralisée le Jury costitué suivant l'article 32, prendre ses décisions en suiet de la question « par terre » ou non, suivant le Réglement Général, chaque Juge de terre disposant d'une voix et demie. Si dans un coup signalè comme coup double par l'appareil, il y d'une part touche valable et d'autre part touche sur surface non valable, la touche valable devra être retenue comme bonne (1).

ART. 37. — *Défaillances de l'appareil.*

Le Directeur du Combat devra annuler une touche signalée, mais uniquement cette touche, si, par des essais effectués immédiatement sous sa propre surveillance et sans changer quoi que ce soit au matériel utilisé, il constate l'une ou l'autre des irrégularités a, b, c, d ci-après, mettant le tireur signalé comme touché en état d'infériorité par rapport à son adversaire:

a) *Si un coup porté sur la coquille du tireur signalé comme touché provoque le déclenchement de l'appareil* (2);

b) *Si un coup porté sur la surface valable de son adversaire par le tireur signalé comme touchè ne provoque pas le déclenchement de l'appareil* (3);

c) *Si l'appareil se déclenche intempestivement du côté du tireur signalé comme touché, sans qu'il y ait touche;*

d) *Si le signalement d'une touche exécutée en premier lieu par le tireur signalé comme touché: 1. n'empêche pas le signalement de la touche adverse arrivant sur lui après; 2. se trouve même annulé par le signalement de cette dernière touche.*

ART. 38. — Dans le cas du coup double signalé, lorsqu'il y a défaillance comme il vient d'être indiqué, si l'on annule on annulera, naturellement, les touches des deux côtés; mais cette annulation n'est obligatoire, en cas de défaillance *unilatérale,* que si le tireur se trouvant seul désavantagé par défaillance constatée, le demande; si ce tireur accepte le coup double signalé on le lui accordera.

---

(1) « *Seuls les deux juges qui ont chacun une voix, et le Directeur du combat qui a une voix et demie, décident si une touche est arrivée à terre ou non. S'ils ne peuvent se prononcer en majorité pour l'affirmative* (3 *abstentions, ou les* 2 *juges d'avis contraire et le Président s'abstenant*) *la touche doit être considérée comme douteuse et annulée. En aucun cas le Président ne peut tenir compte de l'opinion des autres personnes* ».

(2) Si les incidents *a*) et *b*) se produisent par suite d'un décrochage des fiches de contact du fil de corps du tireur, soit près de la main, soit au dos, ils ne peuvent pas motiver l'annulation de la touche signalée.

(3) Le fait que le tireur signalé comme touché se trouve avoir cassé sa lame, ne peut pas, *seul*, motiver l'annulation de la touche signalée, à moins que celle-ci ne résulte d'un coup lancé par l'adversaire après « halte » au après que celui-ci ait pu se rendre compte de l'avaire survenue (voir chapitre IV du « Combat » n. 2 et chapitre VII « Ordre » article 2). Toutefois, on vérifiera s'il n'y a pas coïncidence avec un autre défaut de l'appareillage électrique pouvant, lui, motiver l'annulation de la touche.

« *EXEMPLE: A mène 2-0 sur B. Puis l'appareil signale coup double. (A serait vainqueur 3-1) mais on constate una défaillance (telle que c de l'art. 37) qui désavantage A seul. A a le droit de réclamer le coup double.*

§ 11. — SANCTIONS

RRT. 39. — Tout tireur qui, délibérément ou par négligence, abuse des règles d'annulation des touches ci-dessus, s'expose à des sanctions.

Ainsi par exemple:

ART. 40. — Tout tireur qui a cherché à placer sa pointe en dehors de la piste neutralisée, sur son propre corps ou sur une surface quelconque autre que celle de l'adversaire, de façon à obtenir le déclenchement de l'appareil, pourra après un avertissement, valable pour toute la poule où il est engagé, être pénalisé, soit d'une touche chaque fois qu'il se rendra coupable de cette infraction, soit même des autres sanctions prévues à l'article 3, chapitre VIII du Règlement Général.

ART. 41. — Chaque fois qu'à la suite de l'un ou l'autre des incidents décrits à l'article 37, le défaut a été localisé dans le matériel personell (épée ou fil de corps) d'un tireur, le Directeur de Combat avertira le tireur de la nécessité de réparer ou remplacer le matériel en question.

ART. 42. — Si, au cours de la même poule, le tireur se présente à nouveau sur la piste avec un matériel présentant le même défaut et provoquant le même incident au cours du combat (cas d'avaries aux parties de l'épée situées en avant de la coquille pouvant survenir au cours du combat exceptés), le Directeur du Comba devra confisquer ce matériel, qui sera rendu au tireur après réparation par les Réparateurs compétents et moyennant remboursement des frais occasionnés par cette réparation.

ART. 43. — De plus, en cas de récidive au cours de la même poule, le tireur n'a plus droit à l'annulation de la touche signalée, à moins qu'il puisse faire preuve de circonstances atténuantes (minutieusement vérifiées).

ART. 44. — S'il s'agit du cas *c*) de l'article 37, déclenchements intempestifs provoqués par le matériel du tireur (cas éventuel d'abus plus grave du fait que la défectuosité du matériel du tireur pourra être à son propre avantage), la confiscation du materériel défectueux est définitive pour la durée de l'épreuxe et, à titre de pénalisation, en cas de récidive, le tireur sera mis en demeure de terminer l'épreuve avec un matériel entiérement (épée et fil de corps) mis à sa disposition par les organisateurs aux frais, risques et périls du tireur, à moins que celui-ci puisse faire preuve de circonstances atténuantes (minutieusement vérifiées).

ART. 45. — Si le Directeur du Combat s'aperçoit qu'un tireur signalé comme touché, agit de façon à démolir son propre matériel afin d'obtenir l'annulation de la touche, ou qu'il a aménagé à l'avance son matériel de façon à pouvoir, à volonté provoquer soit le déclenchement de l'appareil, soit le non-fonctionnement de son matériel, il devra confisquer le matériel dont le tireur s'est servi et signaler le cas immédiatement au Directoire Technique

ou Comité Organisateur, qui fera examiner les faits au point de vue électricité par le Experts. Ensuite, s'il y a lieu, le cas sera soumis au Jury d'appel qui pourra appliquer toutes les sanctions prévues au Règlement.

§ 12. — ARMES ANTIREGLEMENTAIRES

Art. 46. — Chaque fois qu'un contrôle des épées préalable au tournoi a été organisé, le tireur qui se présentera sur la piste avec une épée non conforme au règlement, sera l'objet, la première fois, d'un avertissement; la deuxième fois, son épée sera confisquée pour la durée de l'épreuve; la troisième fois, le tireur sera contraint de terminer l'épreuve avec des épées mises à sa dispostion par les organisateur, aux frais risques et périls du tireur, à moins de prouver que son épée n'a pas été modifiée depuis le contrôle et que, par conséquent, il y a eu erreur lors de ce contrôle.

Art. 47. — Quand un contrôle préalable des épées n'a pas été organisé, les sanctions ci-dessus ne peuvent pas être prononcées, à chaque cas de non-conformité constatée, l'épée en question sera confisquée et rendue au tireur seulement après rectification par les réparateurs éventuellement présents et contre remboursement des frais occasionnés par la rectification.

Art. 48. — Si la non-conformité d'une épée avec les règlements n'est constatée qu'après le signalement d'une touche, cette constatation ne suffit pas pour motiver l'annulation de la touche, mais, bien entendu, ceci n'empêche pas l'application, s'il y a lieu, des mesures répressives énumérées aux art. 46 et 47.

Art. 49. — Les dispositions des art. 46, 47 et 48 visent la non-conformité avec le règlement spécial pour l'appareil électrique. S'il s'agit de la non-conformité d'une épée avec le Règlement Général, les dispositions de ce dernier sont applicables, c'est-à-dire que le cas sera soumis au jugement des autorités disciplinaires. Dans ce cas, il pourra donc également être questi d'annulation de touches.

§ 13. — REGLEMENT GENERAL

Art. 50. — Le Règlement Général de la F.I.E. reste en vigueur pour tous les points qui ne sont pas en contradiction avec le présent règlement spécial.

Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de remarquer:

1° que le fil de corps tient lieu de martingale s'il est bien fixé à l'épée par un dispositif de sécurité;

2ª que les tireurs gardent la place qui leur a été désignée par le tirage au sort, pendant tout l'assaut, et même après un mouvement tournant, à moins que le Directeur du Combat n'estime en devoir décider autrement;

3ª que la responsabilité des tireurs quant à leur équipement, établie au Chapitre II, A, s'étend intégralement au matériel électrique.

CHAPITRE VII

Ordre

ARTICLE 1. — Dans chaque épreuve internations, les concurrents d'une même nationalité sont dirigés par un *capitaine d'équipe* (tireur ou non responsable vis-à-vis du Comité organisateur de la discipline, de la conduite et de l'attitude sportive des tireurs. Ses équipiers lui doivent une obéissance obsolue, sous peine de sanctions éventuelles de leur Fédération Nationale. Le capitaine d'équipe aura seul le droit d'intervenir auprés du Comité organisateur, des jurys, etc., pour régler avec eux toutes les questions d'ordre technique, formuler des réclamations ou des observations. Les équipiers qui exécuteront strictement ses recommandation — pour autant qu'elles ne constituent pas une violation des dispositions des Règlements pour les épreuves — pourront ne pas en être tenus pour responsables vis-à-vis des pouvoirs compétents. Toutefois, ils resteront personnellement responsables de tous les actes commis par eux en dehors de l'intervention de leur capitaine et de toutes les infractions commises par eux en violation des dispositions des présents règlements.

ART. 2. — Les combattants obéissent scrupuleusement au commandement du président du jury de terrain; ils combattent par l'arme seule; ils n'exercent aucune action offensive avant le commandement de: « Allez »; ils s'efforcent de n'exercer aucune action offensive après le commandement de: « Halte », ou après s'être aperçus que l'adversaire est dans l'impossibilité absolue de se défendre par suite de tout fait qui modifie profondément le conditions normales et initiales du combat: désarmement, chute involontaire, bris de lame, bavette qui se relève, masque qui tombe, et.

Tout coup ou touche porté par un combattant à son adversaire après le commandement de « Halte » ou après un fait qui modifie les conditions régulières et normales du combat, n'est pas valable si, entre d'une part le commandement de « Halte » ou le fait en question et, d'autre part, le coup ou la touche porté, il s'est écoulé un intervalle de temps largement suffisant pour permettre au combattant de se rendre compte de l'accident survenu à son adversaire et de retenir son coup ou touche.

Tout tireur est libre d'annoncer à voix haute une touche reçue au moment où il la reçoit (1). Il est formellement interdit aux tireurs d'annoncer une touche reçue après la décision du président de jury et de faire tous gestes ou communications — *sauf l'annonce de la touche comme elle est permise* — pouvant influencer les décisions des juges.

Le Président adressera un avertissement au tireur qui ne combat pas d'une façon loyale et correcte et, en cas de récidive, il peut procéder à son exclusion du tournoi.

---

(1) Mais cette annonce ne doit pas forcément lier le jury qui peut encore délibérer sur cette touche. (Congrès 1938).

Art. 3. — Par le seul fait qu'il s'engage dans une épreuve, le tireur prend l'engagement d'honneur de respecter le règlement et les décisions des juges, d'être déférent envers le jury, de dépenser la même vigueur et la même attention en chaque assaut et de défendre sa chance personnelle sportivement jusqu'au bout des épreuves, sans donner ou demander sa touche à qui que ce soit, de façon à obtenir le meilleur classement personnel possible à moins d'impossibilité matérielle ou physique dûment constatée par le président du jury.

Le président du jury est tenu d'exclure tout tireur qui, après un premier avertissement, cherche *à son avis* de façon manifeste à favoriser le jeu de son adversaire. Il doit agir de même envers ce dernier si tous les deux sont d'accord.

Le président du jury est tenu d'exclure un tireur qui, après un premier avertissement, continue ou par son jeu, ou par ses mouvement ou par ses déplacements, à causer du dommage à son adversaire, au jury ou aux spectateurs.

A toutes les armes, le président du jury est tenu d'exclure un tireur qui, après un premier avertissement, commet un acte vindicatif (tel que coup porté brutalement ou un coup de sabre porté volontairement aux parties du corps dites non valables).

A toutes les armes, le président du jury est tenu d'exclure un tireur qui, après un premier avertissement, provoque le corps à corps par brutalité volontaire, se jette violemment sur son adversaire ou, dans un combat rapproché, le frappe volontairement avec sa garde, sa coquille ou son pommeau.

A toutes les armes, la « *flèche* » *qui se termine par un choc bousculant l'adversaire,* est considérée comme acte de brutalité volontaire; lorsque cette « flèche » a provoqué une touche avant tout avertissement, la touche portée reste acquise; la touche portée dans les mêmes conditions, après avertissement sera annulée et le tireur devra être exclu; l'avertissement vaut pour toute la durée de la poule.

Par contre, la « *flèche* » *portée en courant,* même au delà de l'adversaire, et sans le bousculer, n'est pas un acte de brutalité (1). Eventuellement si ce « flécheur en courant » franchit les limites latérales du champ il peut être puni comme il est dit au chapitre IV, n° 7. « Franchissement des limites » (page 138).

Art. 4. — Tout « dopping » d'un tireur au cours ou avant une épreuve sera radicalement interdit. Le *dopping est l'emploi de tout stimulant d'usage anormal dans le but de porter le rendement athlétique d'un concurrent au-dessus de la normale.*

Les matières qui forment dopping et celles qui ne sont qu'un reconstituant normal seront déterminées par una commission médicale.

Selon les dispositions du chapitre VIII, art. 1, 2, 3 ci-après (pages 159 et suiv.) tout « escrimeur » agissant sciemment dans ce sens ou prêtant sciem-

(1) Les Directeurs de combat ne doivent pas en ce cas empêcher la risposte même dans le dos, en criant « halte » trop vite.

ment son aide dans ce sens sera immédiatement disqualifié, suspendu, ou exclu du tournoi sans préjudice de suspension ou radiation ultérieure.

Art. 5. — A l'heure indiquée, le président du jury désigné par le Comité organisateur ou le Directoire Technique, fera l'appel des tireurs ou des équipes devant tirer devant lui. Si, au premier appel, un tireur ou une équipe ne se présente pas ou si l'équipe est incomplète, l'appel sera répété deux fois à une minute d'intervalle. Le tireur ou l'équipe qui, au troisième appel, ne sera pas effectivement présent, sera irrévocablement exclu de l'epreuve en cours sans qu'aucun appel contre cette mesure soit admis.

Au cours d'une épreuve, chaque rencontre sera annoncée clairement à l'avance afin de donner aux tireurs le temps de s'apprêter.

Après cet avertissement, si le tireur qui doit tirer ne se présente pas à la première injonction du président du jury, il sera irrévocablement exclu de l'épreuve en cours.

De même, le tireur qui abandonne une rencontre en quittant le champ. sera irrévocablement exclu de l'épreuve en cours, s'il ne se présente pas à la première injonction du président du jury, cette injonction devant être faite sans délai.

En cas de force majeure reconnu (par exemple bris de lame, désordre survenu dans l'habillement, accident, indisposition, etc.) le président du jury est autorisé à accorder le délai nécessaire avant de faire son injonction.

Lorsque dans une équipe un équipier se retire au moment d'un match. il pourra être l'objet d'une disqualification.

Art. 6. — Les spectateurs sont tenus de ne pas troubler le bon ordre des épreuves, de ne rien faire qui puisse tendre à influencer les tireurs ou le jury, et de respecter les décision du jury, alors même qu'ils ne les approuvent pas. Ils doivent obéir aux indications que le président du jury croit nécessair de donner.

Faute par eux d'accepter cette règle, le président du jury a le droit d'exiger l'expulsion, sans que cette mesure puisse offrir le droit à réparation à qui que ce soit.

Art. 7. — Le Comité organisateur ou le Directoire Technique a le *devoir* de remplacer immédiatement un président de jury ou un membre du jury de terrain, lorsqu'il croit que, pour une raison quelconque, même en dehors de leur parfaite bonne foi, ce remplacement est nécessaire, soit pour des raisons techniques, soit pour maintenir le bon ordre des épreuves.

Art. 8. — Contre les décisions du Président sur la matérialité et la validité d'une touche, il ne peut être déposé de réclamations. Mais si le Président méconnait une prescription formelle du règlement, ou en fait une application contraire au règlement, une réclamation de ce chef est recevable.

Cette réclamation doit être faite par le tireur ou par le capitaine d'équipe, sans aucune formalité, et doit être notifiée verbalement au Président *du* jury *immédiatement et avant toute décision de touche ultérieure.*

CHAPITRE VIII

Discipline

A. — Disposition préliminaire

ARTICLE 1. — Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes qui participent ou assistent à un titre quelconque à une épreuve d'escrime internationale (organisateurs, officiels, capitaines d'équipes, tireurs, spectateurs, soigneurs, etc.,amateurs ou non, de toutes nationalités).

Ces personnes sont dénommées « escrimeurs » dans les articles ci-après.

B. — Classification des fautes

ART. 2. — Le actes rentrant dans les catégories ci-après sont réputés fautes et punis selon leur gravité :

a) Infractions aux règlements techniques de combat;

b) Infractions aux règlements et aux décisions des comités organisateur ou de la F.I.E.;

c) Manque de respect envers les membres du jury ou leurs décisions:

d) Manifestation, sous quelque forme que ce soit, pouvant compromettre le bon ordre et la discipline des épreuves ou porter préjudice aux intérêts de l'escrime.

C. — Nature des sanctions

ART. 3. — Les sanctions applicables aux fautes ci-dessus sont les suivantes :

a) *s'appliquant aux tireurs, aux capitaines d'équipes ou aux équipes*:

Au cours des épreuves	Avertissement. Exclusion de l'épreuve. Disqualification du tournoi.	
Après les épreuves	Suspension Radiation	Sanctions prononcées par la Féd. Nat. ou le Bureau de la F. I. E., chacun dans son ressort (voir articles 17 et 18).

b) *s'appliquant aux officiels*:

Au cours des épreuves	Blâme. Suspension pour le tournoi.	
Après les épreuves	Extension de la suspension. Radiation	Fed. Nat ou Bur. F. I. E. (voir art. 17 et 18).

c) *s'appliquant aux spectateurs ou soigneurs* (les spectateurs ou

soigneurs qui font partie d'une des catégories *a*) ou *b*) sont soumis aux sanctions prévues à ces paragraphes).

Au cours des épreuves	Avertissement. Expulsion.

ART. 4. — L'*exclusion* d'une épreuve signifie que la personne ou l'équipe exclue ne peut plus continuer à y prendre part, quel que soit le classement acquis.

ART. 5. — La *disqualification* d'un tournoi signifie que l'équipe ou le tireur disqualifié est éliminé définitivement du tournoi en cours, c'est-à-dire de l'épreuve en cours et de toutes les épreuves subséquents du même tournoi.

ART. 6. — Quand une sanction a été appliquée à une équipe, le cas de chacun des membres de cette équipe doit être examiné individuellement et les membres de cette équipe peuvent être l'objet selon les cas de sanctions différentes (voir chapitre VII, art. 1, page 75).

ART. 7. — L'*expulsion* signifie que la personne expulsée n'aura plus le droit d'assister au tournoi en cours.

ART. 8. — La *suspension* signifie que la personne suspendue n'aura plus le droit d'exercer ses fonctions dans les limites de temps et d'espace fixées par la décision.

ART. 9. — La *radiation* comporte les mêmes conséquences que la suspension; mais elle est définitive sauf mesure de bienveillance exceptionnelle prévue à l'art. 24 ci-après.

ART. 10. — Le Comité organisateur est tenu d'informer sans retard de sa décision le Groupement national dont il dépend, lequel assure l'enregistrement de la sanction et en saisit immédiatement le Bureau de la F.I.E. Celui-ci enregistre également la décision et en assure la publication dans le journal officiel.

ART. 11. — Aux Jeux Olympiques, où la F.I.E. assume le rôle de Comité organisateur, le Bureau doit aviser le Comité des Jeux.

D. — Juridiction

ART. 12. — Le droit de connaître des fautes prévues ci-dessus et de prononcer les sanctions qu'elles comportent est attribué aux:

Président du iury de terrain;
Jury d'appel;
Comités organisateurs;
Fédérations nationales;
Bureau de la F.I.E.;
Congrès de la F.I.E.;

Pour les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde et pour les tournois sous le patronage de la F.I.E.: au Directoire Technique:

Pour les Jeux Olympiques: au Jury d'Honneur dans les conditions indiquées à l'*art.* 16 *ci-après.*

Art. 13. — Les infractions aux règlements techniques de combat sont pénalisès par le président du jury de terrain, conformément aux dispositions des règlements pour les épreuves.

Le président du jury de terrain a juridiction sur tous les escrimeurs qui participent ou assistent à l'épreuve qu'il arbitre; il peut, sans en référer à ses assesseurs, prononcer l'avertissement, l'exclusion (*contre les tireurs*), l'expulsion (*contre les spectateurs et soigneurs*). Ses décisions en matière de fait sont sans appel. Il propose au *Directoire technique* ou au Comité organisateur toutes autres sanctions qu'il croit utiles.

Art. 14. — Le jury d'appel a juridiction sur tous les escrimeurs qui prennent part ou assistent au tournoi.

Le Jury d'appel doit être réuni sans délai (1) par les soins du Comité organisateur ou du Directoire technique, soit sur sa proprie demande, soit sur appel de la part des capitaines d'équipes, des délégués officiels des Fédérations intéressées, des présidents de jury de terrain, ou du délégue du Bureau de la F. I. E.

Il peut prononcer toutes les sanctions prévues à l'article 3 pour le cours des épreuves. Il peut proposer directement au Bureau de la F. I. E. une suspension, l'extension d'une suspension prononcée ou une radiation.

Art. 15. — Le Comité organisateur, et éventuellement le Directoire technique, ont juridiction sur tous les escrimeurs qui prennent part ou assistent au tournoi qu'ils organisent ou dirigent. Ils peuvent prononcer toutes les sanctions prévues à l'article 3 pour le cours des épreuves. Ils saisissent, le cas échéant, le Jury d'appel des plaintes et réclamations qui leur sont adressées. Ils peuvent intervenir dans tous les conflits soit sur requête du Jury d'appel soit spontanément, en cas de nécessité absolue.

Le Directoire technique transmet directemnt au Bureau de la F. I. E. les demandes de suspension, d'extension de suspension et de radiation. Lorsqu'il n'y a pas de Directoire technique le Comité organisateur transmet ces demandes à sa Fédération Nationale.

Le Comité organisateur joue le rôle de Jury d'appel quand celui-ci ne peut pas être constitué.

Il est obligé de rendre immédiatement exécutoire toute sanction prononcée.

Art. 16. — Le Jury d'honneur aux Jeux Olympiques est constitué par la Commission Exécutive Internationale Olympique et fonctionne selon les dispositions des Règles Générales à la célébration de ces Jeux.

Art. 17. — La Fédération Nationale est compétente pour toutes les manifestations d'escrime organisées sur son territoire; elle a juridiction par ses organes disciplinaires réguliers sur tous les escrimeurs qui y résident, même passagèrement.

Elle peut prononcer dans la limite de son territoire toutes les sanctions prévues à l'article 3.

---

(1) Voir N. B. art. 2.

Elle peut proposer au Bureau de la F.I.E. l'extension en dehors de son territoire de sanctions prises par elle.

Elle statue sur les plaintes qui lui sont adressées par la voie régulière; elle a le droit d'évocation directe, quel que soit l'état de l'affaire, pour toute faute prévue à l'article 2, commise sur son territoire.

Lorsqu'il s'agit d'un escrimeur étranger qui n'est pas normalement sous sa juridiction, la Fédération ne peut prononcer la sanction qu'après avis de la Fédération Nationale dont relève normalement l'intéressé. Cette dernière doit donner son avis dans le délai d'un mois, les temps normaux de transmission non compris. Si l'avis n'est pas donné à l'expiration de ce délai, la sanction est prononcée. En cas de désaccord entre les deux Féderations, le dossier de l'affaire est renvoyé au Bureau de la F. I. E.

ART. 18. — Le Bureau de la F. I. E. dans les limites des territoires régis par la F.I.E. est compétent pour toute affaire qui lui est renvoyée par une Fédération Nationale, un Jury d'appel ou un Directoire technique d'un tournoi international.

Le Bureau de la F. I. E. peut prononcer toutes les sanctions prévues à l'article 3; il peut confirmer, aggraver, ou annuler les sanctions prononcées par les organismes inférieurs.

Les parties intéressées auront toujours le droit de se défendre oralement ou par mémoire dans le délai qui leur sera fixé par le Bureau.

ART. 19 — Le Congrès de la F.I.E. a les mêmes droits que le Bureau. Il peut être saisi d'une affaire ou par le Bureau ou par un des groupements affiliés.

E. — Plaintes et Réclamations. Procédure

ART. 20. — Les diverses sanctions sont prononcées par les organes compétents qui jugent en équité, sans être liés par une forme réglementaire quelconque, en tenant compte de la gravité de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise.

Toutefois, on doit se conformer autant que possible aux principes ci-après:

a) Les plaintes et réclamations doivent être formulées par écrit dans un délai maximum d'une heure après le fait incriminé (1); elles sont adressées au Comité organisateur et éventuellement au Directoire technique;

b) Aucune sanction ne peut être prononcée qu'à la suite d'une enquête dans laquelle les intéressés sont appelés à fournir leurs explications soit verbalement, soit par écrit dans un délai convenable, approprié aux circonstances de temps et de lieu. Passé ce délai, la sanction peut être prononcée;

c) Les décisions du Jury d'appel sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage;

d) L'appel d'une sanction, lorsqu'il est possible, n'est pas suspensif.

---

(1) Sauf ce qui est dit a l'art. 8 chap. VII, pag. 158.

F. — Sursis

ART. 21. — Si l'intéressé n'a pas déjà subi antérieurement une pénalité de disqualification ou de suspension, pour un même fait ou un fait sensiblement analogue, avec ou sans sursis, l'organe qui prononce la sanction peut, dans la même décision, prononcer le sursis dont la durée est le double de celle de la suspension prononcée.

Si, pendant le délai de sursis, à dater de la décision prononçant la sanction, l'intéressé n'encourt aucune nouvelle pénalité, la sanction initiale est annulée. Dans le cas contraire, la première sanction devient effective et s'ajoute à la nouvelle.

G. — Récidive

ART. 22. — Il y a récidive quand un escrimeur commet une nouvelle faute, autre qu'une infraction aux règles techniques du combat:

Dans un délai de deux ans, s'il a été précédemment l'objet d'un blâme ou d'un avertissement.

Dans un délai de cinq ans, s'il a été précédemment l'objet d'une suspension, d'une exclusion ou d'une disqualification.

ART. 23. — En cas de récidive, la peine prononcée est au minimum:

a) l'exclusion de l'épreuve (tireurs), la suspension du tournoi (officiels), l'expulsion (spectateurs) si la peine précédente a été un avertissement ou un blâme;

b) la disqualification du tournoi si la peine précédente a été l'exclusion de l'épreuve;

c) la suspension d'une durée double de la précédente ou la radiation si la peine précédente a été la suspension (tireurs ou officiels).

H. — Grâce, remise et commutation de peine

ART. 24. — Exceptionnellement, le Bureau et le Congrès de la F. I. E., ainsi qu'une Fédération Nationale, peuvent, après délibération spéciale, prononcer la grâce d'un escrimeur qu'ils ont puni, la remise du restant de la peine ou une commutation de peine.

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

CIRCOLARE N. 9 DEL 13 LUGLIO 1946

Oggetto: *Proroga automatica dei contratti di procura.*

A chiarimento e complemento del comunicato n. 17 del 10 giugno u. s., si precisa quanto appresso:

1. — Il divieto di proroga automatica dei contratti di procura sportiva, in difetto di tempestiva disdetta, stabilito nella circolare n. 7 del 13 novembre 1941, ha avuto giuridica efficacia in tutti i contratti stipulati durante il regime fascista e fino a che la F. P. I. non ha ripreso la sua attività in Roma. Quindi in tutti i contratti suddetti la clausola di proroga automatica in parola deve considerarsi nulla e priva di qualsiasi effetto.

2. — Nel periodo intermedio tra la ricostruzione in Roma della F. P. I. al 10 giugno u. s., data del comunicato n. 17, la clausola di proroga automatica suddetta eventualmente inclusa nei contratti di procura sportiva, conclusi ed approvati nel periodo stesso, ha piena efficacia giuridica purchè la durata complessiva del contratto, compresa la proroga, non superi il quinquennio; ed in ogni caso la sua efficacia è limitata al quinquennio.

Dal giorno 10 giugno u. s., data del comunicato n. 17, le clausole di proroga automatica, in difetto di tempestiva disdetta, sono vietate, e saranno quindi cancellate d'ufficio dalla F. P. I. all'atto dell'approvazione e registrazione dei contratti di procura che eventualmente le contenessero.

4. — Sono invece permesse le clausole di proroga automatica in caso di conquista di un primato o di un titolo da parte del pugile vincolato dal contratto di procura, che costituiscono un incoraggiamento ed un premio per il procuratore sportivo che rappresenta o guida il pugile nella sua carriera sportiva. Ma anche le dette proroghe non debbono durare complessivamente (Campione d'Italia, d'Europa, ecc.) oltre il quinquennio pur oltrepassando, in via d'eccezione, il detto termine la durata totale del contratto. Il procuratore sportivo avrà il dovere di notificare alla F. P. I. l'avvenuta condizione (conquista del titolo) che pone in atto il previsto prolungamento automatico del contratto di procura.

Distinti saluti.

Il vice Presidente
Dott. Mario Teodori

CIRCOLARE N. 12 DEL 29 LUGLIO 1946

Oggetto: *Contratti stipulati da pugili minori di età.*

1. — Poichè per il passaggio da dilettante a professionista il pugile minore di età deve ottenere il consenso del padre o di chi esercita su di esso la patria podestà, non occorre la firma di colui che completa la personalità del pugile nei contratti d'ingaggio, poichè il consenso per il passaggio al professionismo comprende anche il consenso ad esercitare validamente tutte le attività inerenti alla professione del pugilato.

2. — Nei contratti invece di procura sportiva, nei quali coesistono gli elementi giuridici del contratto di lavoro e del mandato, è sempre necessaria la firma di consenso del padre per i pugili di minore età; i quali sarebbero dispensati da tale consenso se il contratto avesse in sè il solo, elemento giuridico del lavoro (art. 3 libro I Cod. Civ.).

3. — Conseguentemente i procuratori sportivi, che si contentassero nel contratto di procura della sola firma del pugile minore di età, corrono il rischio, in caso di contestazione, di vedere annullato il contratto per vizio di consenso e ciò a prescindere dalla negata o accordata registrazione del contratto stesso da parte della Federazione.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Edoardo Mazzia

CIRCOLARE N. 17 DEL 28 APRILE 1947

Oggetto: *Numero minimo di combattimenti che i procuratori sportivi dovrebbero assicurare ai pugili alle proprie dipendenze.*

1. — Si richiama innanzi tutto l'attenzione dei sigg. Procuratori sportivi e delle Autorità Federali sulla necessità che siano rigorosamente osservate le *norme per la stipula dei contratti tra procuratore e pugile* contenute nella circolare n. 2 del 16 aprile 1945; norme che non sono, purtroppo, osservate.

D'ora innanzi i contratti di procura sportiva che non porteranno, in calce o a margine, la formula: « Certifico che i sottoscritti, dopo aver preso visione delle clausole in esso contenute, hanno firmato il presente contratto in mia presenza » (firma e timbro dell'Autorità Federale competente), saranno senz'altro rinviati all'Autorità Federale trasmittente perchè siano regolarizzati.

2. — Ad evitare poi contestazioni e reclami diretti ad ottenere la risoluzione dei contratti di procura sportiva per la scarsa attività del pugile, attribuita a colpa del procuratore sportivo, si consigliano i procuratori sportivi ad includere, tra i patti speciali del Contratto tipo, una clausola che impegni il procuratore a far sostenere al pugile firmatario del contratto un numero minimo annuo di combattimenti, che per le 3. serie dovrebbe essere di almeno 4, per le 2. serie di almeno 5 e per la 1. serie di almeno 6.

I pugili che non si dimostrassero meritevoli neppure di un così limitato numero di combattimenti ed i procuratori sportivi che non riuscissero a concludere i combattimenti stessi nell'interesse del proprio mandante, comprenderanno da loro stessi la convenienza di risolvere consensualmente un contratto che non è utile per nessuno dei contraenti, con risparmio di tempo e di lavoro per la Commissione Permanente Arbitrale, la quale non può risolvere secondo giustizia alcune controversie per mancanza assoluta di elementi probatori.

Distinti saluti.

Il Presidente
DOTT. MARIO TEODORI

CIRCOLARE N. 14 DEL 24 APRILE 1948

Oggetto: *Contratti di procura sportiva.*

Rinnovo automatico dei contratti. — Non essendo stato reso di pubblica ragione il divieto del rinnovo automatico dei contratti di procura sportiva, anche nei casi eccezionali di conquista di un titolo da parte del pugile firmatario del contratto, ed essendo d'altra parte giuridico e morale che sia permessa la proroga automatica che non superi il limite massimo della durata dei contratti di procura, stabilita in 5 anni, si dispone che, fermo rimanendo il divieto di proroga automatica dei contratti di procura sportiva, sia per mancanza di disdetta sia per altra causa, nei soli casi eccezionali della conquista di un titolo da parte del pugile, sia consentita la proroga automatica del contratto nei limiti di cinque anni complessivi ra durata iniziale e durata di rinnovo automatico.

Validità dei contratti. — Continuano a pervenire per la registrazione contratti di procura sportiva privi, non solo dell'attestazione della autorità federale che l'atto è stato firmato in sua presenza, come è prescritto tassativamente, ma anche privi del N. delle tessere di affiliazione del pugile e del procuratore, privi della data e del luogo in cui sono stati firmati, e qualche volta, con errori di carattere anche materiale, quale quello della percentuale sulla borsa attribuita al procuratore anzichè al pugile. Tali omissioni ed errori, che sono corretti dall'Ufficio Legale, potrebbero rendere invalidi i contratti, come la mancanza di registrazione dei medesimi, formalità che la Federazione considera necessaria alla stessa validità dei contratti, non solo per ragioni fiscali, ma anche e molto più perchè le parti contraenti non possano eludere le norme prescritte dalla Federazione in materia contrattuale. Infatti l'art. 1325 del Cod. Civ. stabilisce che requisiti essenziali dei contratti siano: 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la *forma*. E la legge chiarisce, in seguito, che « quando le parti hanno convenuto di adottare (con il sottoporsi, nella specie, alle norme federali) una determinata *forma*

per la conclusione di un contratto, debba presumersi che la forma sia stata voluta per la validità di questo ».

Quindi, d'ora innanzi, saranno respinti al mittente non solo i contratti di procura sportiva sprovvisti dell'attestazione dell'autorità federale che essi furono firmati in sua presenza, ma anche quei contratti che non fossero completati in ogni loro parte in conformità dei moduli del contratto tipo e che contenessero errori formali che possano compromettere la validità.

Il Segretario Generale
EDOARDO MAZZIA

CIRCOLARE N. 25 DEL 23 GIUGNO 1948

Oggetto: *Reclami per risoluzione di contratti di procura sportiva.*

1) Affinchè i suddetti reclami possano essere convenientemente istruiti, senza dannosa perdita di tempo, ed avere probabilità di essere accolti, occorre che essi:

a) Siano provati in fatto; e cioè abbiano allegati documenti o elementi probatorii (lettere di messa in mora, corrispondenza relativa al fatto o all'addebito oggetto del reclamo, testimonianze sottoscritte e che abbiano l'autentica della firma da parte dell'Autorità Federale competente);

b) Siano fondati in diritto: cioè basati su violazione o inosservanza dei patti essenziali del contratto di procura tipo (art. 3-4-5).

Ed a proposito dell'art. 4 si ricorda che vi è *presunzione* di colpa da parte del procuratore che non abbia concluso, nell'interesse del pugile che rappresenta, il numero minimo di combattimenti previsti nella circolare n. 17 del 26 aprile 1947

Detta presunzione è una « praesumptio juris tantum », che ammette la prova contraria; e cioè la prova da parte del procuratore che egli, non per sua colpa, ma per colpa del pugile, non ha potuto procurargli neppure il numero minimo di combattimenti previsti nella circolare suddetta e, da parte del pugile, la prova che egli, per la sua classe e il suo record, era meritevole di sostenere un numero maggiore di combattimenti.

2) *In pendenza del reclamo,* e fino a che il contratto di procura sportiva non è stato dichiarato risoluto, il contratto medesimo ha per la Federazione pieno e indiscusso valore.

E poichè il pugile reclamante deve, nei suoi rapporti federali, essere rappresentato dal procuratore e non può valersi di altro procuratore fino a che il contratto di procura è in vigore, ne consegue che, in pendenza del reclamo, anche i contratti d'ingaggio debbono essere firmati e presentati alla Federazione dal procuratore, che ha presentato o contro il quale sia stato presentato reclamo.

3) Naturalmente se, in pendenza del reclamo, o il pugile o il procuratore sportivo non volessero rispettivamente accettare o concludere un contratto d'ingaggio conveniente, senza giustificato motivo, la parte che vuole concludere il contratto ha diritto di rivolgersi alla Federazione, la quale risolverà la questione secondo giustizia.

CIRCOLARE N. 35 DEL 30 OTTOBRE 1948

Oggetto: *Registrazione contratti di procura sportiva.*

Nel richiamare gli interessati all'esatta osservanza delle norme che regolano la compilazione dei contratti di procura sportiva, specie per quanto riguarda l'attestazione dell'autorità federale territorialmente competente che i contratti stessi furono firmati in sua presenza, si comunica quanto appresso:

Alcune volte la Federazione ha proceduto alla registrazione dei contratti in parola, anche se mancanti della detta attestazione, quando le parti risiedono in luoghi diversi e lontani; ma, d'ora innanzi, in questi casi la Federazione richiederà la duplice attestazione dell'autorità federale competente per il procuratore sportivo e per il pugile, i quali potranno così approvare e firmare separatamente, ed in tempi diversi, il contratto di procura che li riguarda.

E ciò anche per la tutela scrupolosa della buona fede delle parti stesse.

Tale disposizione naturalmente non vincola la Federazione, la quale è arbitra insindacabile sulla opportunità o meno di registrare un contratto di procura, in casi ecce-

zionali, anche se mancante di qualche requisito formale, il quale non può in nessun caso invalidare il contratto stesso.

L'opportunità di tale ovvia osservazione è stata suggerita da un reclamo di un pugile, il quale chiedeva la risoluzione di un contratto di procura perchè, secondo lui, la Federazione lo avrebbe registrato benchè privo di alcuni dei detti requisiti formali. La motivazione in parola fa pensare all'assurdo dell'inquilino o del padrone di casa che volessero sostenere la invalidità di un contratto di locazione perchè l'Ufficio del Registro ha omesso o errato una sua formalità.

Occultamento parziale della borsa nei contratti d'ingaggio. — Qualche volta, specie in casi di controversia contenziosa fra le parti, la Federazione viene a conoscenza che le parti stesse hanno dichiarato nel contratto d'ingaggio una borsa inferiore a quella che il pugile deve effettivamente percepire quale corrispettivo dell'incontro oggetto del contratto stesso. Ciò fa presumere che spesso, nei contratti d'ingaggio, sia occultata una parte della vera borsa, con eventuale danno delle stesse parti contraenti e con certo danno della Mutua «Praevidentia» che viene frodata di una parte della percentuale che le spetta e che devolve a vantaggio dei pugili e dei procuratori sportivi. Infatti l'occultamento parziale della borsa può produrre anche conseguenze dannose agli stessi contraenti, poichè la parte che non conoscesse il detto occultamento avrebbe diritto di chiedere ed ottenere l'annullamento del contratto per vizio di consenso.

Pertanto la Federazione rinnova il divieto assoluto di occultare parzialmente l'ammontare della borsa nella scritturazione dei contratti d'ingaggio, riservandosi di prendere contro gli eventuali trasgressori severe misure disciplinari e procedere, nei casi più gravi e di recidiva, al sequestro della intera borsa.

EDOARDO MAZZIA

CIRCOLARE N. 3 DEL 18 FEBBRAIO 1949

Oggetto: *Formalità contratti.*

A complemento e a chiarimento delle disposizioni regolamentari in materia e di quanto è stabilito anche in precedenti Circolari (tra cui la 14. in data 24 aprile 1948 e la 35. in data 30 ottobre 1948), si ritiene opportuno riassumere alcune norme formali richieste nei contratti di procura sportiva e nei contratti d'ingaggio:

1. — Tanto i contratti di procura sportiva che i contratti d'ingaggio possono essere compilati dalle parti, le quali non sono tassativamente obbligate a riempire e sottoscrivere i moduli del rispettivo contratto tipo, fornito dalla Federazione, sotto pena di nullità (art. 1325-1, art. 1342 Cod. Proc. Civ.); ma debbono contenere le condizioni essenziali ai detti contratti, quali risultano anche dai rispettivi moduli di contratto tipo, il cui uso *è consigliato dalla Federazione anche ad evitare contestazioni tra le parti.*

2. — La registrazione federale dei contratti di procura sportiva è prescritta a pena di nullità; mentre nei contratti d'ingaggio tale prescrizione è limitata ai soli incontri di Campionato.

3. — Il contratto d'ingaggio quindi è perfetto anche se convenuto con lettere e telegrammi, ed è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 Cod. Civ.). In un secondo tempo debbono peraltro le parti stendere e sottoscrivere un contratto, contenente le altre clausole di uso, le quali s'intendono sempre inserite nel contratto d'ingaggio «se non risulta che non siano state volute dalle parti» (art. 1340 Cod. Civ.).

4. — Conseguentemente, mentre il contratto di procura sportiva privo della registrazione federale è nullo, e quindi non può produrre alcun effetto, compreso quello di chiedere il risarcimento del danno in caso d'inadempienza, il contratto d'ingaggio, anche se non registrato della Federazione e non scritto e sottoscritto su modulo o su carta contenente tutte le clausole d'uso, può produrre effetti giuridici e dar diritto anche ad azione di danno in caso d'inadempienza.

Il Segretario Generale
EDOARDO MAZZIA

CIRCOLARE N. 4 DEL 18 FEBBRAIO 1949

Oggetto: *Reclami.*

L'Ufficio Legale, per buona norma degli affiliati, ha stabilito la seguente prassi nei reclami diretti alla F.P.I.:

1. — I reclami di carattere *disciplinare* debbono essere firmati personalmente da colui che lamenta a suo danno, o a danno della collettività federale, l'infrazione disciplinare; mentre i reclami di carattere *contenzioso* possono essere firmati anche da avvocati e procuratori muniti di delega, scritta anche a margine o in calce del reclamo, e, se presentati nell'interesse di un pugile, possono essere firmati anche dal suo procuratore sportivo.

2. — I reclami debbono essere possibilmente corredati da documenti probatori (copie di contratti, lettere ecc.), o almeno essere circostanziati ed accompagnati dal nome, cognome e indirizzo degli eventuali testimoni per poter rendere possibile e proficua l'istruttoria dei reclami stessi.

3. — L'Ufficio Legale non fa e non trasmette alla controparte copia del reclamo. Trasmette solo copia degli atti, documenti ed eventuali memorie difensive, che fossero allegate alla pratica dalle parti stesse.

4. — Il reclamo passa attraverso due fasi: consultiva, per la Segreteria Generale e l'Ufficio di Presidenza; istruttoria, per essere trasmessa alla Commissione Permanente Arbitrale e Disciplinare, che deve decidere in merito al reclamo stesso.

5. — L'Ufficio Legale, nel periodo istruttorio, ha tutti i poteri del Giudice Istruttore (art. 175 e seguenti Cod. Proc. Civ.), compreso quello di decidere questioni preliminari e di ammettere o negare mezzi di prova.

6. — Per i reclami di carattere disciplinare non è dovuta la tassa reclamo, mentre questa è sempre dovuta per i reclami di carattere contenzioso, anche se la pratica si esaurisca nella fase consultiva.

7. — I reclami di carattere disciplinare che non fossero accolti e nei quali venisse provata la colpa grave o il dolo del reclamante, possono dar luogo a sanzioni disciplinari a carico del reclamante stesso.

8. — Nei reclami di carattere contenzioso, nel caso che si concludano con sentenza arbitrale, la parte o le parti soccombenti sono condannate alle spese del giudizio arbitrale.

Il Segretario Generale
EDOARDO MAZZIA

CIRCOLARE N. 6 DEL 30 MARZO 1949

Procuratori sportivi lontani dalla sede dei pugili che rappresentano.

Essendo i procuratori sportivi obbligati a mettere a disposizione dei pugili che rappresentano una palestra attrezzata per gli allenamenti, e di curarne la preparazione atletica e tecnica, nel caso il pugile risieda in luogo diverso e lontano dall'abituale residenza del procuratore, questi dovrà provvedere a proprie spese ad appoggiare il pugile ad una palestra e ad un maestro locale, il quale dovrà tenere informato il procuratore sportivo sulle condizioni fisiche e sportive del proprio rappresentato.

Contratti d'ingaggio - Solidarietà del pugile e del procuratore.

I contratti d'ingaggio, che devono essere sottoposti alla registrazione della F. P. I. (incontri di Campionato o relativi a Campionato), devono essere firmati dal procuratore sportivo, dal pugile o dall'organizzatore. Questi ha nei confronti di ambedue, procuratore e pugile, l'azione solidaria in caso d'inadempienza.

Il pugile ed il suo procuratore possono considerarsi due condebitori di fronte all'organizzatore (applicazione analogica dell'art. 1294 Cod. Civ.); poichè la solidarietà non è esclusa dal fatto che il pugile e il procuratore sportivo siano obbligati ciascuno con modalità diverse (art. 1293 Cod. Civ.). Naturalmente il coobbligato solidario, carente di colpa contrattuale, potrà liberarsi dall'obbligo solidario denunziando tempestivamente la colpa dell'altro contraente all'organizzatore e alla F. P. I., avendo la solidarietà giuridico-sportiva carattere relativo e non assoluto.

Il Segretario Generale
EDOARDO MAZZIA

RILIEVI INTORNO ALLE LEGGI DELLA CACCIA

L'art. 17 della legge sulla Caccia del 5 giugno 1939, riguardante il funzionamento di appostamenti fissi, ha dato adito a varie interpretazioni circa la responsabilità degli ausiliari di detti appostamenti.

In effetti non si può disconoscere che la dizione di detto articolo non è, purtroppo, eccessivamente chiara; si deve, perciò, ricercare quale sia stata l'intenzione del legislatore in questa particolare questione, in funzione delle altre norme che regolano l'esercizio della caccia.

Giova al riguardo osservare che la legge del 1923 dava facoltà « all'utente di un mezzo fisso di aucupio » di incaricare una o più persone da lui dipendenti *per l'assistenza all'impianto*, e che quella del 1931 lo *autorizzava ad incaricare del funzionamento* dipendenti o suoi familiari. Con la legge del 1939, invece, è stata limitata l'opera degli ausiliari, dipendenti o familiari, al semplice aiuto, accordando loro di *rimanere* nell'appostamento durante l'assenza temporanea del titolare.

In primo luogo occorre rilevare che mentre le leggi precedenti menzionavano espressamente gli appostamenti di uccellagione, la legge del 1939 non fa alcuna distinzione tra i due appostamenti, e pertanto la stessa disposizione vale per tutti e due.

A questo proposito è bene soffermarsi sulla natura completamente diversa dei due appostamenti, per cui può sembrare un errore o una dimenticanza l'averli regolati con una sola norma. E' notorio, ad esempio, che per l'appostamento di uccellagione è di solito indispensabile l'aiuto di altre persone per tirare, sia pure le reti, mentre quello di caccia può funzionare anche con una sola persona.

Inoltre, sulla mansione svolta dagli ausiliari, due tra gli autorevoli scrittori che si sono interessati della materia, il *Vicini* e il *Gigolini*, sono di parere discorde. Infatti il *Vicini*, nel suo volume *La nuova legge sulla caccia*, ritiene che nell'appostamento fisso di caccia « l'aiuto non può estendersi ad atti di caccia veri e propri, quali sarebbero lo sparare sulla selvaggina, a meno che non si tratti di persona munita di licenza di caccia: mentre per quello di uccellagione, il far scattare, ad esempio le reti farebbe parte di un unico sistema di caccia... per il quale la licenza ha carattere obiettivo riflettente tutto il sistema dell'appostamento ». A questo proposito, pur rilevando, come sopra si è accennato, che i due appostamenti hanno caratteristiche fondamentalmente diverse, insite nel tipo stesso delle rispettive licenze, tuttavia, come giustamente ha rilevato il *Gigolini* nel suo libro *Il diritto di caccia*, non può consentirsi tale differenza tra i due appostamenti, in quanto nel primo si permetterebbe a terzi di usufruire della licenza altrui, perchè « tanto la licenza di caccia — per dirla col *Gigolini* — che quella di uccellagione hanno, normalmente, natura strettamente personale ».

E sin qui nulla da obiettare, se si toglie che nei due appostamenti le

mansioni affidate al personale ausiliario dovrebbero riguardare soltanto azioni generiche che non costituiscano esercizio di caccia.

Non si può, invero, concordare col *Cigolini* nella sua tesi, da lui stesso ritenuta ardita, che l'aiutante, in assenza del titolare, possa compiere atti di caccia e di uccellagione. Poichè tale tesi contrasta con le altre norme della legge sulla caccia e in particolare con l'art. 7 che prescrive che la caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza. Nè si dica che la disposizione contenuta nell'art. 17 costituisca un'eccezione alla regola della personalità della licenza. Il *Cigolini*, per suffragare la sua tesi, si è posta la domanda: Che cosa rimangono a fare gli ausiliari se non possono far funzionare l'appostamento?

Rispondiamo subito che il concetto di incaricare del funzionamento terzi è stato abbandonato con la legge del 1931. Quindi gli ausiliari debbono svolgere puro e semplice compito di sorveglianza. Ma, si domanderà, vi era bisogno di un'apposita disposizione di legge per farli restare nell'appostamento senza farlo funzionare? Bisogna por mente alla particolare natura degli appostamenti fissi di uccellagione e riportarsi a quanto disposto nell'art. 1 della legge del 1939, che precisa che cosa debba intendersi per esercizio di caccia. Quindi chi si trova nell'appostamento, in assenza del titolare, se non vi fosse espressamente autorizzato dal predetto art. 17 sarebbe, anche senza compiere atti di caccia veri e propri, in attitudine di attesa della selvaggina per catturarla, e, pertanto, responsabile di illecito penale perchè in contravvenzione alla legge per non essere munito della prescritta licenza.

Questa, a nostro avviso, sarebbe la interpretazione che dovrebbe essere data all'art. 17, in difformità a quanto ritenuto dal *Cigolini* e dalla stessa relazione ministeriale alla legge.

A questo punto potrebbero sorgere delle questioni di diritto di notevole interesse circa la responsabilità civile del titolare dell'appostamento fisso, per l'operato degli ausiliari.

E' opportuno, al riguardo, distinguere tra ausiliari di appostamento fisso di caccia e gli ausiliari di quello di uccellagione. Per questi ultimi risponde l'agente sia per atti illeciti penali che civili e il titolare dell'appostamento, a norma dell'art. 2049 Codice Civile, per la responsabilità che incombe ai proprietari e committenti per il danno arrecato dal fatto illecito dei domestici e dei commessi nell'esercizio delle incombenze cui furono adibiti.

Per gli appostamenti di caccia vale il principio, a nostro parere, dell'esercizio di attività pericolosa, per cui si presume (juris tantum) che l'evento dannoso è dovuto a colpa dell'agente, salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art. 2050 C.C.). Ciò premesso, riteniamo che valga anche in questo caso quanto abbiamo sopra esposto circa la responsabilità oggettiva del preponente (v. Messineo - *Dir. Civ. e Comm.* Vol III pag. 292) per colpa altrui; e aggiungiamo che i padroni e i committenti non beneficiano della prova liberatoria di non aver potuto impedire l'evento che causò il danno. Quindi, concludendo, riteniamo che anche nell'appostamento fisso di caccia il titolare è responsabile per l'operato dei suo dipendenti.

Ma a dirimere l'annosa controversia, si può soltanto auspicare che nei lavori di riforma della legge sulla caccia si prenda in considerazione la fun-

zione degli ausiliari del titolare negli appostamenti fissi, distinguendo i due appostamenti.

Si propongono, pertanto, due soluzioni: una ispirata a criteri restrittivi, con la quale si limiti l'opera degli ausiliari dipendenti e familiari del titolare, preventivamente designati al Comitato Provinciale, ad un semplice aiuto del titolare stesso, in sua presenza, e nell'assenza temporanea, alla sola custodia degli appostamenti e dei materiali in essi esistenti. E un'altra, che verrebbe incontro ai desiderata dei cacciatori, con l'autorizzare gli ausiliari dell'appostamento di uccellagione, sempre dipendenti e persone di famiglia, a far funzionare l'appostamento anche nell'assenza precaria del titolare, ed opportunamente variare, solo per questo particolare caso, gli artt. 7 e 9 della legge sulla caccia. Per l'appostamento di caccia si potrebbero autorizzare a cacciare, purchè muniti di regolare licenza, di caccia, i dipendenti, i familiari e gli amici del titolare (tutti preventivamente designati al Comitato Provinciale), in presenza dello stesso titolare. In sua assenza nessuno dovrebbe poter cacciare, e ciò per evitare facili speculazioni che troppo spesso si verificano in pratica.

Avv. AUGUSTO VUILLMENOT

RILIEVI SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Esaminiamo brevemente l'indirizzo attuale dell'assicurazione degli infortuni sportivi e facciamone un po' la storia.

Il problema dell'infortunio occorso durante manifestazioni sportive si presentò in tutta la sua gravità quando, generalizzatisi i vari sport, aumentarono fatalmente gli infortuni. Il C.O.N.I. allora cercò di ovviare a tale stato di cose costituendo la Cassa Interna di Previdenza, eretta in Ente morale con D.L. 16 ottobre 1934, n. 2047, avente lo scopo di attuare l'assistenza e la previdenza di atleti nonchè di provvedere, attraverso Enti Assicuratori autorizzati ai sensi del R.D.L. 29-4-1923, n. 966, all'indennizzo, su di una base minima comune a tutti i tesserati, delle conseguenze degli infortuni connessi con l'esercizio delle attività sportive.

Si era già fatto un gigantesco passo in avanti, se si considera che, prima, il problema non era mai stato non solo affrontato, ma nemmeno considerato. Il sistema, però, di affidarsi a Compagnie che già svolgevano attività assicurative in altri settori ben diversi, risultò non perfettamente aderente allo scopo prefisso, data anche la particolare natura degli infortuni sportivi che non potevano essere studiati a fondo da chi non era a conoscenza delle norme che regolavano i vari sport, per accertare, ad esempio, il grado di colpa o il dolo e la conseguente responsabilità negli agenti dell'evento dannoso. Pertanto, con R. Decreto 12 maggio 1938, n. 871, la Cassa Interna di Previdenza del C.O.N.I. fu autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti federati e di quelli iscritti ad altre Federazioni aderenti.

Non è nostro compito, nè questa la sede, per esaminare l'opera veramente proficua ed utile svolta dalla Cassa, in questo campo, nell'interesse degli sportivi, ma basteranno delle cifre.

Dal 1934 al '43 furono trattati 14.792 sinistri e risarciti:

255	con	conseguenze	mortali per	L. 2.151.620
2554	»	»	di carattere permanente per	» 5.486.904
9811	»	»	» » temporaneo per . . .	» 2.074.053
			Furono così complessivamente erogate	L. 9.712.577

per risarcimenti, e solo in 2172 pratiche fu negato il risarcimento, o perchè esse riguardavano incidenti non compresi tra quelli indennizzabili o perchè irregolari per cause diverse.

Passato il ciclo della guerra e ristabilitosi l'ordine, tornò a riaffacciarsi il problema degli infortuni con la ripresa dell'attività sportiva. La Cassa, perciò, si adeguò ai tempi e affrontò nuovi compiti; con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1948, n. 1362 ne fu approvato il nuovo Statuto ed essa assunse la denominazione di « Cassa di Previdenza degli Sportivi ».

Nel periodo che va dal 1944 al 1948 (da notare che nei primi 2 anni l'attività della Cassa fu quasi nulla) si sono verificati 12.359 sinistri e risarciti:

172	con	conseguenze	mortali per	L. 4.754.500
2783	»	»	permanenti per	» 24.495.965
5590	»	»	temporanee per	» 12.406.077
			Per un totale di	L. 41.656.542

E soltanto 3.814 furono gli infortuni non indennizati.

La grande differenza tra le somme erogate nei due periodi è dovuta evidentemente all'aggiornamento dei massimali e dei contributi, in conseguenza della svalutazione della lira.

I principii fondamentali che hanno regolato e regolano questo ramo di assicurazione sono di norma gli stessi che disciplinano tutti gli infortuni, con particolare riferimento all'attività sportiva svolta dall'infortunato, e alle speciali circostanze in cui l'evento si verificò. E cioè:

1) Si considera infortunio sportivo ogni evento improvviso di una causa violenta esterna che si verifichi, indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo, nell'esercizio dell'attività sportiva regolarmente autorizzata e controllata dall'Organizzazione sportiva competente, e produca immediate lesioni corporali obiettivamente apprezzabili;

2) Agli effetti assicurativi non si considerano, pertanto, come risarcibili quegli infortuni avvenuti mentre l'infortunato era in istato di ubriachezza o di malore o che siano stati determinati da sua azione delittuosa, ed in genere da violazioni di legge e di regolamenti comuni o sportivi;

3) Si intendono inoltre risarcibili quelle lesioni che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'inabilità temporanea, o al massimo entro un anno dall'infortunio stesso, l'invalidità permanente.

Ciò premesso, osserviamo che, al fine di accertare l'entità delle lesioni riportate, si tiene normalmente conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica del sinistrato ad un qualsiasi lavoro proficuo, secondo particolari tabelle contemplate dal regolamento della Cassa, senza alcun riferi-

mento all'attività che l'infortunato stesso svolgeva prima dell'infortunio nell'ambito normale della vita lavorativa, e *senza considerare la diminuzione permanente di capacità soltanto sportiva.*

Attualmente la Cassa di Previdenza contempla, nel suo piano assicurativo, oltre all'assicurazione degli sportivi contro i danni derivanti dagli infortuni, anche i danni arrecati a terzi o a cose di terzi che si verifichino durante l'esercizio, individuale o collettivo, dello sport da ciascuno praticato. Tale forma di assicurazione è in atto solo per la Caccia. A questo proposito ricordiamo che nei primi due anni (1947-1948) di esercizio di tale rischio la Cassa ha risarcito 657 sinistri, tra danni a persone e danni a cose o animali, per un totale di L. 21.792.030.

Infine, con una concezione veramente nuova, la Cassa ha esteso l'assicurazione a tutte le categorie di ausiliari sportivi come arbitri, ufficiali di gara, cronometristi, sanitari, allenatori, massaggiatori, ecc., nell'esercizio delle loro funzioni sportive; e ciò è indispensabile specialmente per alcuni di essi.

Diamo ora un breve accenno al sistema assicurativo che è tuttora seguito dalla Cassa di Previdenza: Esso è costituito da un indennizzo su di una base minima (garanzia base) verso dei contributi fissi stabiliti d'accordo con le Federazioni interessate, e un'assicurazione complementare, variante a seconda dei contributi facoltativi corrisposti, in aggiunta al contributo base, sia dai singoli sportivi che collettivamente, e stabiliti dalla Cassa in relazione alla natura particolare del rischio cui gli sportivi sono soggetti.

Al fine di illustrare i concetti che regolano tale sistema, diamo qualche esempio di assicurazione, che varia a seconda del rischio assicurato e che è concessa contro versamento di contributi veramente irrisori e tali che nessuno sportivo isolato riuscirebbe ad ottenere dalla normale organizzazione assicurativa.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
ASSICURAZIONE BASE

L. 50.000 per morte
» 80.000 per invalidità permanente.
» 100 giornaliere per inabilità temporanea totale.
Responsabilità civile verso terzi L. 100.000 (di cui 25.000 per danni a cose o animali di terzi).

Tale assicurazione è concessa contro un contributo compreso nella quota di affiliazione alla Federcaccia e comune a tutti i cacciatori.

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

1. Combinazione

L. 50.000 per morte.
» 70.000 per invalidità permanente.
» 50 giornaliere per invalidità permanente.
giornaliere per invalidità temporanea.
Responsabilità civile
L. 50.000 (12.500 per danni a cose).

2. Combinazione

L. 100.000 per morte.
» 120.000 per invalidità permanente.
» 100 giornaliere per inabilità temporanea.

Responsabilità civile

L. 100.000 (20.000) per danni a cose).

3. Combinazione

L. 150.000 per morte.
» 170.000 per invalidità permanente.
» 150 giornaliere per inabilità temporanea.

Responsabilità civile

L. 150.00 (37.500 per danni a cose).

Come si vede, il cacciatore, mediante un contributo complementare, può provvedersi individualmente di una copertura assicurativa abbastanza proporzionata alle proprie esigenze, alle possibilità economiche, a seconda della sua sensibilità previdenziale.

A seguito di recentissimi accordi intercorsi con la Federazione della Caccia, la Cassa ha accordato nuove forme di assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi per gli agenti, sia effettivi che volontari, addetti alla vigilanza sulla caccia, ed ha stabilito le seguenti combinazioni:

1. Combinazione

L. 500.000 per morte.
» 800.000 per invalidità permanente assoluta.

Responsabilità civile

L. 1.000.000 per catastrofe.
» 500.000 a persona.
» 100.000 per danni a cose od animali di terzi.

Con un contributo aggiuntivo si ha una diaria di L. 300 giornaliere per inabilità temporanea.

2. Combinazione

L. 1.000.000 per morte.
» 1.500.000 per invalidità permanente assoluta.

Responsabilità civile

L. 2.000.000 per catastrofe.
» 1.000.000 a persona.
» 200.000 per danni a cose od animali di terzi.

Con contributo aggiuntivo, L. 500 giornaliere per inabilità temporanea.

3. Combinazione

L. 1.500.000 per morte.
» 2.500.000 per invalidità permanente assoluta.

Responsabilità civile

L. 3.000.000 per catastrofe.
» 1.500.000 a parsona.
» 300.000 per danni a cose ed animali di terzi.

Con contributo aggiuntivo, L. 600 giornaliere per inabilità temporanea.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La Federazione ha provveduto a fornire a tutti i giocatori associati ed ausiliari la seguente garanzia base minima:

Per i giocatori

L. 50.000 per morte.
» 100.000 per invalidità permanente.
» 50 giornaliere per inabilità temporanea.

Per arbitri, allenatori e ausiliari vari (1)

L. 500.000 per morte.
» 1.000.000 per invalidità permanente.
» 500 giornaliere per inabilità temporanea.

Alle Società sportive è stata accordata la facoltà di assicurare gli atleti che più interessano, con l'obbligo di assicurarne almeno una squadra organica (11 giocatori), con contributi più elevati ed a loro scelta, fra le seguenti quattro combinazioni:

1. Combinazione

L. 100.000 per morte.
» 200.000 per invalidità permanente.
» 100 giornaliere per inabilità temporanea.

2. Combinazione

L. 200.000 per morte.
» 400.000 per invalidità permanente.
» 200 giornaliere per inabilità temporanea.

3. Combinazione

L. 400.000 per morte.
» 800.000 per invalidità permanente.
» 400 giornaliere per inabilità temporanea.

4. Combinazione

L. 500.000 per morte.
» 1.000.000 per invalidità permanente.
» 500 giornaliere per inabilità temporanea.

Da quanto sopra esposto appare evidente che la Cassa già ha adeguato in una misura abbastanza aderente alle necessità attuali i massimali di Assicurazione, suscettibili comunque sempre di essere elevati secondo le esigenze e quindi le richieste delle Federazioni interessate; ma, naturalmente, con lo sviluppo del senso della previdenza nella massa sportiva, la Cassa stessa potrà migliorare le condizioni delle varie assicurazioni, e ciò in funzione dell'entità complessiva dei contributi, delle condizioni particolari degli assicurati e delle rispettive Federazioni, il tutto calcolato su basi strettamente tecniche, a seconda del rischio assicurato e della relativa copertura.

---

(1) Queste categorie beneficiano, tra l'altro, della abolizione della franchigia vigente per gli altri tesserati e della rinuncia della Cassa al proprio diritto di rivalsa verso gli eventuali civilmente responsabili dei danni.

Recensioni.

Dott. Francesco Cigolini (S. Proc. Gen. Corte Cassazione): *Il diritto di caccia.* (Commento teorico-pratico della legislazione venatoria. Editore dott. Giuffrè, Milano corso Italia, 1; pagg. 540. Prezzo L. 550.

E' questa l'opera più completa e più organica che sia stata pubblicata sull'argomento. Essa ha il pregio non solo di soddisfare le esigenze dei pratici, ma di corrispondere anche a rigorosi criteri scientifici, dato che la materia è elaborata con ordine sistematico ed inquadrata armonicamente nei vari rami del diritto, con i quali essa ha interferenze.

Non manca, poi, la parte critica di alcuni istituti venatori e di varie disposizioni legislative.

Per rendersi esatto conto dell'importanza e della vastità dell'opera, basta accennare agli argomenti più importanti trattati.

L'autore inizia il suo lavoro con brevi, ma interessanti cenni storici sul diritto di caccia, per poi passare all'esame delle legislazioni precedenti all'unificazione della legge sulla caccia e al travaglio legislativo, consacrato in numerosi progetti di unificazione della legislazione prima di giungere a questa.

Tutta la materia di valore storico esaurisce il titolo I, mentre il titolo II è dedicato alle fonti del diritto di caccia e all'efficacia della legge venatoria nel tempo e nello spazio. Nello stesso titolo sono diffusamente ed efficacemente trattate la natura del diritto di caccia e la sua posizione rispetto al diritto di proprietà, per concludere che il diritto di caccia è distinto dal diritto di proprietà (per quanto tra l'uno e l'altro esistano molte interferenze) e che il primo diritto costituisce un limite al secondo.

Interessantissime sono le discussioni sull'esistenza delle servitù di caccia e dell'uso civico di caccia. Indi l'autore prende in considerazione il soggetto del diritto di caccia (il cacciatore), per determinarne i requisiti e l'oggetto del diritto di caccia (la selvaggina).

Questo della selvaggina è un argomento di fondamentale importanza, che dà modo all'autore di dissertare ampiamente e dottamente sul significato di selvaggina, sulla distinzione degli animali, sull'occupazione della preda e sul momento in cui essa si compie. In particolare modo mi piace segnalare quelle parti dell'opera nelle quali è studiata la posizione giuridica della selvaggina esistente nelle bandite e riserve e nei fondi chiusi e la posizione degli animali immessi nei terreni a scopo di ripopolamento. L'argomento della selvaggina viene esaurito con l'esame dell'interessante questione sulla responsabilità civile per danni a cose e persone arrecati dagli animali selvatici. Dopo di che l'autore passa ad analizzare l'esercizio di caccia nei suoi elementi costitutivi, e a stabilire i limiti della responsabilità civile e penale per i danni alle persone o alle cose arrecati dal cacciatore nell'esercizio venatorio.

Nel titolo III viene esaminata la licenza di caccia e di uccellagione in tutti i suoi aspetti e precisamente nei confronti della legge sulla caccia, della legge di P. S., del codice penale e delle leggi finanziarie. Tutte le questioni molteplici e complesse di diritto pubblico ricollegantisi con l'argomento su indicato, sono risolte con esattezza e con acume giuridico e sottoposte ad un penetrante esame le opinioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Una parte dell'opera è dedicata ai mezzi, modi e tempi di caccia e di uccellagione e all'esame delle disposizioni legislative che disciplinano gli appostamenti fissi e temporanei di caccia e di uccellagione e delle relative zone di protezione. Questa materia presenta particolari difficoltà, specialmente per le interferenze che essa ha con il diritto di proprietà e per i conflitti di diritto che spesso sorgono tra i vari titolari degli appostamenti, sia rispetto all'impianto, sia rispetto al funzionamento di essi.

Non meno interessante è il titolo IV, dedicato alle limitazioni dell'esercizio di caccia e di uccellagione rispetto ai mezzi, ai modi, ai luoghi, ai tempi e a determinate specie di animali. In particolar modo mi piace segnalare la perspicua trattazione, fatta dall'autore, circa il divieto di caccia nei fondi chiusi, nelle appartenenze di abitazioni, nei terreni coltivati, etc.

Gli istituti delle bandite, delle zone di cattura e ripopolamento e delle riserve, trattate nel titolo V, costituiscono una delle parti più belle e più complete dell'opera. L'autore ne chiarisce il contenuto, i limiti, i fini con molta maestria, nè trascura alcuna delle difficoltà d'interpretazione che a proposito di esse sono sorte. Acuto e ricco di senso giuridico è il commento al titolo VI sulla vigilanza, sulle sanzioni e sul procedimento penale; il cacciatore, il giudice, il giurista vi trovano risposta ai dubbi che, nell'applicazione della legge, possono sorgere, con le necessarie dilucidazioni della parola e della mente del legislatore, e le più opportune interpretazioni delle singole norme non di rado ardue e complesse.

L'ultima parte del lavoro è dedicata alla composizione e alle attribuzioni degli organi deliberativi e consultivi della pubblica amministrazione e all'organizzazione dei cacciatori.

Dal riassunto del sommario, rimane confermato quanto ho premesso: che l'opera del Cigolini è meritevole di grande lode perchè insieme ad un senso spiccato di praticità e di competenza in materia venatoria, dimostra anche e sopratutto un acuto criterio giuridico in tutte le branche del diritto, perchè egli non si limita all'illustrazione della legge venatoria nel senso rigoroso della parola, ma discute, anche, problemi ed istituti che sono collegati con essa.

In complesso il libro, mentre serve anche ai pratici, contiene una completa elaborazione scientifica della materia che rivela nell'autore preclari doti di giurista, già manifestate anche in numerose monografie e note a sentenze pubblicate nelle maggiori riviste venatorie, e dimostra, altresì, che la materia trattata non è arida, come potrebbe sembrare a chi non ha una competenza specifica, ma è ricca di interesse giuridico, sociale ed economico avendo interferenze con il diritto civile, penale, amministrativo e finanziario. *(G. R.)*.

RASSEGNA DI RIVISTE

Concorso pronostici.

Virgilio Andrioli: « *Sull'art. 1341 cod. civ. (a proposito del sequestro in danno della S.I.S.A.L.* », Foro it., 1947, I, col. 324.

Commentando il provvedimento di sequestro 9 febbraio 1947 del Tribunale di Roma su istanza di alcuni scommettitori del concorso pronostici, l'Andrioli

si sofferma su due questioni: 1) se l'articolo 1341 cod. civ. sia applicabile alle avvertenze a stampa stillate sul retro della scheda di scommessa; 2) se la clausola a stampa secondo la quale « per tutto quanto non previsto in questo contratto valgono le norme del regolamento ufficiale » sia tale da ingenerare a carico degli scommettitori la presunzione di conoscenza delle clausole del regolamento non riassunte nella scheda.

Sul primo punto, risolto negativamente dal tribunale l'autore si mostra perplesso finendo però col concludere che si possa condividere tale conclusione ove si dimostri che l'approvazione del regolamento da parte delle competenti autorità gli abbia fornito efficace normativa.

Sul secondo punto si dichiara favorevole alla soluzione pure negativa data dal tribunale, ritenendo che il solo fatto che nella scheda fossero riportate alcune clausole del regolamento faceva ritenere che quelle non riportate non fossero importanti.

Alfredo Fedele: *Natura giuridica del concorso S.I.S.A.L.*, « Foro It. », 1948, I, col. 684.

Nota critica alla sentenza del tribunale di Napoli 28 luglio 1947 che ebbe a ritenere che la S.I.S.A.L. non è parte nel contratto di commessa ma si limita a regolare il giuoco e a ripartire le vincite.

L'autore ritiene che nella specie si configuri un contratto bilaterale, formale, di adesione, affermando che la S.I.S.A.L. ne è parte colla conseguenza che essa può essere tenuta ai danni verso i giuocatori.

Circa poi la questione se il giuocatore, il cui tagliando n. 3 non si ritrovi, provi con il tagliando in suo possesso di avere fatto un esatto pronostico, il Fedele, premesso che il giocatore ha ugualmente diritto all'ammontare del premio, si profila il dubbio se ciò gli spetti a titolo di risarcimento di danno o a titolo di vincita, dimostrando di tendere a questa seconda conclusione.

Sull'importante argomento vedi in questo fascicolo la bella sentenza della C. App. Milano, retro.

Responsabilità colposa.

Giovanni Rosso: *Sinistri durante spettacoli e trattenimenti e responsabilità penale*, Rivista di polizia, 1949, pag. 127.

Nell'esaminare l'eventualità di una responsabilità del funzionario di pubblica sicurezza che ha autorizzato pubbliche manifestazioni nelle quali siansi verificati sinistri con danno alle persone, l'autore si sofferma particolarmente sulle manifestazioni sportive.

Rileva al riguardo che poichè l'attività sportiva è soggetta a regolamentazione e controllo di un ente pubblico, il C.O.N.I., sotto la cui egida, di regola si svolgono dette manifestazioni, nessuna imprudenza può addebitarsi al funzionario di P. S. che nel dare l'autorizzazione abbia ritenuto sufficiente garanzia l'intervento e il parere dell'Ente predetto che è l'organo tecnico in materia. E tale pubblicità dell'ente che abbia organizzato la gara influisce anche sull'accertamento di eventuali responsabilità per sinistri avvenuti durante di essa, dovendolasi considerare in relazione all'attività discrezionale degli Enti pubblici.

PAG.

ONESTI avv. GIULIO: Osservazioni sulla responsabilità per la morte o le lesioni prodotte in un incontro di pugili 58

Pronostici (concorso) - Contratto relativo - Natura - Persone tra cui si concreta il contratto - Regolamento di giuoco - Condizioni per la validità delle sue clausole nei confronti dei partecipanti al concorso - Accertamento della vincita - Decisorietà del tagliando n. 3 - Sua mancanza od alterazione - Risarcimento danni.

Giuoco - Concorso pronostici - Controversie tra la S.I.S.A.L. e giocatori - Intervento del C.O.N.I. 69

LEGISLAZIONE

Legge 16 febbraio 1942, n. 426 - Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) 103

Regio Decreto Legge 2 agosto 1943, n. 704: soppressione del Partito nazionale fascista 105

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362: Modificazioni alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) 108

Decreto Legislativo 14 agosto 1948, n. 496: Disciplina dell'attività di giuoco . 108

Decreto Ministeriale 31 agosto 1948: Approvazione del regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio organizzati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) 110

Regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite di calcio 110

Fèdèration internationale d'escrime: Règlement pour les Epreuves . . . 115

Circolari della Federazione pugilistica italiana 164

Proroga automatica dei contratti di procura 164

Contratti stipulati da pugili minori di età 164

Numero minimo di combattimenti che i procuratori sportivi dovrebbero assicurare ai pugili alle proprie dipendenze 165

Contratti di procura sportiva 165

Reclami per risoluzione di contratti di procura sportiva 166

Registrazione contratti di procura sportiva 166

Formalità contratti 167

Reclami 168

Procuratori sportivi lontani dalla sede dei pugili che rappresentano . . . 168

NOTIZIARIO

VUILLMENOT avv. AUGUSTO: Rilievi intorno alle leggi della caccia . . 169

VUILLMENOT avv. AUGUSTO: Rilievi sull'assicurazione obbligatoria . . 171

BIBLIOGRAFIA

RECENSIONI:

CICOLINI dott. FRANCESCO: Il diritto di caccia . . 177

RASSEGNA DI RIVISTE:

VIRGILIO ANDRIOLI: Sull'art. 1341 cod. civ. (a proposito del sequestro in danno della S.I.S.A.L.) 178

ALFREDO FEDELE: Natura giuridica del concorso S.I.S.A.L. 179

GIOVANNI ROSSO: Sinistri durante spettacoli e trattenimenti e responsabilità penale 179

Finito di stampare nel mese di novembre 2019
nella Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. – Torino